CESARE MARIA DE VECCHI
DI VAL CISMON

BONIFICA FASCISTA DELLA CULTURA

★

A. MONDADORI · MILANO

INDICE

INTRODUZIONE

Qui si vuole dare testimonianza di uno degli aspetti della azione fascista rivoluzionaria. La testimonianza è evidente perché nasce dai fatti compiuti e perché lascia ad altri di creare teorie. La testimonianza è bella perché la battaglia merita di essere combattuta. Appare incruenta ma non lo è. Il pensiero che l'ha animata è stato generato nel sangue come tutte le cose grandi e come la stessa vita umana. Dalla vittoria sugli spiriti nasce la disposizione ad offrire serenamente nuovo sangue sempre quando occorra alla potenza imperiale fascista che è soprattutto grandezza e purezza spirituale.

Questo è un campo dove si lavora e si semina per le generazioni future. La sua vastità non ha confini. È il campo di tutta la civiltà occidentale che in Roma è nata, piaccia o non piaccia a tutti i detrattori piú o meno potenti, piú o meno ignoranti. Non basta negare l'esistenza del sole per poterne fare a meno o per potersi ragionevolmente illudere di sostituirlo con una lampada elettrica figlia anche questa del sole.

In questo campo seminiamo perché raccolgano le generazioni future e la messe giovi loro a creare opere nuove. È segno inconfondibile della mussoliniana generazione della grande guerra e del Littorio questa forza che si infutura. Ma simile potenza creatrice non è spontaneamente germinata: nasce invece dalla possibilità di sintesi che Iddio ha dato ad un grande Capo, e da questi trasfusa ai suoi discepoli, da trarre da trenta secoli di storia e da una civiltà antica e giovanissima, piena di calore e di possibilità nuove. Oggi è tempo di semina: altri raccoglierà.

Sotto questo aspetto deve essere considerato quanto si legge e non sotto quello schiumoso e sterile di chi mostri sullo schermo labile del cinematografo una sua opera, e meno che mai di chi pre-

senti dei conti e con spirito utilitario tenda la mano per raccattare compensi.

Ho voluto segnare qui le traccie di una fatica anche remota per mostrare che la linea seguita è la piú diritta e nulla dello sforzo è andato disperso. Sono sceso talvolta fino alla minuzia per dare la ragion d'essere di ogni atto a tutti e perché il popolo italiano, sopra ogni altro intelligente, desidera conoscere il movente delle cose e ne ha diritto.

Ho voluto provare, se ce ne fosse ancora bisogno, che sento la tradizione e che considero come il piú alto fra i premi avuti nella mia fatica di operaio del pensiero e delle armi, come il maggiore compenso, la definizione, da parte del mio Capo, di uomo disciplinato. Disciplina assoluta do e disciplina chiedo e semino nella ferma azione di comando. Cosí il Fascismo tramanda l'Impero alle generazioni future.

Francesco De Sanctis in un suo memorabile discorso fece cinquant'anni fa in poche parole il ritratto del Ministro della Pubblica Istruzione in regime demoliberale. Negli Istituti scientifici e letterari, egli disse, « si nominano soci, si fanno delle deliberazioni: il Ministro ci mette la sua firma, come per imprimervi l'immagine dello Stato, ma non ha preso mai ingerenza nella loro azione ». Questo stato di fatto, esteso attraverso tutta una ben architettata struttura legislativa e regolamentare da quegli enti culturali a tutti gli altri che agivano nel settore della educazione nazionale, creava, giustificava, imponeva una sorta di « irresponsabilità » - per dirla in termini costituzionali - del Ministro rispetto agli atti del suo Ministero. Irresponsabilità che, se poteva creare comodissimi alibi in regime demomassonico, risultava appunto perciò addirittura inconcepibile in Regime Fascista.

Per tredici anni i miei predecessori avevano dunque trovato sul loro cammino, ad ostacolare un'azione restauratrice di valori ideali talvolta preziosa, quella struttura legislativa i cui principi e le cui forme si erano per cosí dire solidificati fino alla inattaccabilità scivolosa del vetro, attraverso una prassi di parecchi decenni che dava loro l'apparenza dell'immutabilità del destino. Dominava in ogni parte fino agli organi minori uno spirito individualistico e decentratore che era ed è il meno conciliabile con la morale e con la dottrina dello Stato Fascista.

Nel cambio della guardia, però, subentra a un tratto nell'ordine dell'educazione nazionale un fattore nuovo. Il Ministro non è piú essenzialmente un « tecnico », ma è anche un « politico ». Le due cose - tecnica e politica - non sono certo e non debbono essere, come principio, in antagonismo: ma accade che nella realtà dei fatti l'una qualità talvolta escluda l'altra. Il che guasta.

Un programma d'azione molto preciso, pur nelle linee generali, era già stato da me fissato fin dal 1933-XII in un discorso fatto per la inaugurazione dei Corsi di cultura fascista a Milano. Si trattava di passare dalle posizioni logiche e politiche, delineate in quella prosa, ad una prosa piú aspra e dura: quella della quotidiana pratica amministrativa.

Segnato il principio dell'affermazione di una gerarchia responsabile, ne veniva come conseguenza che, in funzione di esso, tutto l'ordinamento a fondo liberale o peggio su cui si basavano gli studi nazionali andava sottoposto ad una attenta, minuziosa revisione.

C'era un regime universitario che, per quanto di nuovo conio, aveva già subito un sufficiente collaudo. Un vero « aggiornamento » è avvenuto con le disposizioni relative all'ordinamento universitario, sia per quel che attiene agli istituti, sia per ciò che riguarda gli insegnamenti e il personale docente e assistente. L'istruzione primaria, quasi come le Università, vegetava piú che mai su fondamenti decentratori aggravati da uno sciagurato carattere regionale. C'era un regime accademico - e in particolar modo mi riferisco agli istituti storici grandi e piccoli - dove i mezzi di studio venivano sacrificati alla idolatria della indipendenza assoluta: sicché diecine di organismi incontrollati e, secondo loro, incontrollabili, si davano alla pazza gioia di rifare ognuno per suo conto lo stesso lavoro, lasciando inesplorati vasti campi d'indagine. E ciò senza contare lo spirito, tutt'altro che intonato al clima nostro rivoluzionario che circolava in quei vecchi organismi, e del quale è stata fatta, anche recentissimamente, piena giustizia. C'era una struttura della scuola media, classica e tecnica, e della scuola secondaria di avviamento professionale, alle quali le strettoie regolamentari e le architetture dei programmi non hanno certo conferito le migliori condizioni di vita e di sviluppo.

In pochi mesi di lavoro abbiamo avuto l'orgoglio di promuovere alcune tra le riforme ch'erano nei miei intenti da non pochi anni, e che avevo espresso o accennato, anche prima di prendere

il comando della Educazione Nazionale. Assunte direttamente dallo Stato le scuole elementari, non si giustificava né moralmente, né didatticamente, né amministrativamente la precedente suddivisione in categorie, non fondata su alcuna solida realtà probante. Né giustificato, né utile, era il disperdersi delle forze destinate alla istruzione superiore, volte ad esagerate specializzazioni, di insegnamenti da un lato e di istituti dall'altro. Non poteva per noi fascisti concepirsi il sistema delle nomine, delle chiamate, degli incarichi, al di fuori di quel principio gerarchico ch'è fondamento dell'autorità dello Stato Fascista, e che non si vede perché potesse non essere applicato anche ai docenti universitari. E tanto meno ciò era sopportabile quando - se pure con ordinamento ben diverso, ma non meno deleterio ai fini dell'unità di comando - dai professori universitari si passava agli insegnanti medi ed ai maestri elementari sottratti questi ultimi per talune questioni non secondarie al governo diretto del proprio Ministro.

Ma tutto ciò non era che una premessa di maggiori fatiche. Per cosí complesse e vaste ricognizioni di ciò ch'era da conservare e di ciò ch'era da rinnovare nell'organismo delicatissimo dell'Educazione Nazionale, bisognava che il Ministro avesse accanto a sé, collaborante con lui nel solco degli ordini impartitigli dal Duce, un ottimo corpo consultivo. Nasce, organizzato su nuovi principi, che in buona parte costituiscono una restaurazione di antichi valori, il primo Consiglio Superiore Fascista. Il Ministro ha raccolto intorno a sé gli uomini migliori e piú sicuri scientificamente, moralmente, didatticamente, politicamente. Il campo d'azione è sterminato. Non si dovevano solamente correggere deficienze e colmare lacune, ma potenziare al massimo tutte le forze spirituali della Nazione. Il Fascismo ha testimoniato, anche nei momenti piú duri e difficili per la vita del Paese, la sua piena solidarietà e comprensione per le esigenze della cultura. La solenne inaugurazione della Città Universitaria a Roma, avvenuta davanti ai rappresentanti della cultura mondiale; la inaugurazione della grandiosa Biblioteca di Firenze, che chiude, per volontà del Duce, in modo esemplare venticinque anni di mortificanti alternative, non sono solamente fatti interni del Paese, ma vogliono avere ed hanno, in questo particolare momento storico, un'altissima significazione ideale anche per gli altri.

Questa: che i superstiti, nati ieri come escrescenze parassitarie

di tutte le svariate e variopinte democrazie mondiali, potranno sanzionare, potranno "embargare", potranno bloccare all'Italia romana che risorge (e appunto perché risorge) tutti i petroli e tutti i carboni dell'universo, potranno chiudere i loro mercati a tutte le "merci" italiane. Abbiamo veduto come gli italiani del tempo di Mussolini, gente di ferro, hanno risposto infine a simili larvate azioni di guerra; perché c'è una "merce" che non si "embarga", che non si blocca né con le corazzate, né con le decisioni dei consessi internazionali addomesticati: è quella che le aquile di Roma, librate sempre più in alto, lasciano cadere da diecine di secoli a certi ora dimentichi popoli d'oltreconfine. I quali hanno da essa per loro ventura molto imparato, ma hanno purtroppo ancora moltissimo da imparare.

Lavoreremo anche a questo.

I

ANTICIPAZIONI

Discorso pronunciato per l'inaugurazione dei Corsi di Cultura Fascista, a Milano, il 16 dicembre 1933-XII

CULTURA FASCISTA: voglio dire con queste due parole degli aspetti della vita e della morte presentati alla umanità sotto una nuova luce.

Vita che ammaestra i popoli rinnovandosi in Roma Eterna sul tronco di sessanta secoli di storia (1). Morte che non dà malinconia, considerata com'è sotto la specie della vita che si eterna. Luce mattutina sopra la notte. Primavera che si rinnova sopra l'inverno. Giovinezza che fiorisce e non perde la sua corona.

Tale nella sua profondità la mutazione dal precedente orientamento degli spiriti. Dono nuovissimo di Roma questo inconfondibile modo di

---

(1) Fin dai primi anni del Fascismo - e non da oggi per ragioni oratorie - noi ci richiamavamo a questa fede e a questa eredità dei nostri maggiori del Risorgimento rileggendone (in *Piemonte*, 3 settembre 1923 « Liberalismo e Fascismo ») le pagine più *nostre* perché patrimonio anche dei nostri maggiori:

« L'Italia con Roma Capitale non può vivere soddisfatta senza una politica degna delle sue grandi memorie.

« È dovere della nuova Italia di ispirarsi ai grandi esempi di Roma seguendo una politica di nobiltà e di dignità che sappia ad un tempo proteggere e difendere i nostri interessi fuori dei confini ed ottenerci il rispetto dovuto ad una grande Nazione.

« Non politica di avventure o di cospirazioni: una Nazione con trenta milioni di abitanti e Roma per Capitale deve dichiarare a fronte alta i suoi intendimenti e sapere con accorgimento farli prevalere.

« La franchezza e la lealtà sono la divisa dei forti, come l'astuzia e la soperchieria sono quelle dei caratteri deboli.

« Una Nazione di trenta milioni di abitanti non può soffrire umiliazioni. O sono meritate, ed ha torto il Governo di essersi esposto a subirle, o sono immeritate ed allora bisogna avere anche l'ardire di rilevare il guanto.

« Nella politica interna non si debbono vedere Governi che usano compiacenze ai partiti estremi, si accordano con essi, li appoggiano anche e ne ricevono appoggio. Ciò scema il prestigio delle istituzioni, e la serietà di chi regge i destini di una Nazione.

« La legge imperi sovrana ed imparziale. Questo è il segno e la prova caratteristica dei popoli veramente liberi. Non si ha Governo più fatale di quello che amministra soltanto per favorire il proprio partito. Esso deve senza esitazioni amministrare con le idee del partito che rappresenta: ma, applicando i suoi principii con assoluta fermezza, non deve fare preferenze né essere comunque parziale.

« Tutti gli atti degli uomini chiamati al Governo debbono essere improntati

concepire e di affrontare la vita. Nato dalla mente di un uomo di genio, legato ad un metodo che nega il metodo, seguíto prima da un manipolo di fedeli arditi che furono chiamati pazzi, divampato poi in un immenso rogo di spiriti, fra le moltitudini che ormai giurano nel « verbo » di uno e di tutti.

La nuova linfa salita per il tronco robusto di Roma e d'Italia dalle piú profonde radici di un popolo, di una « civitas » legata da millenni in ordinate « civiltà » ha raggiunte le piú estreme propaggini dei rami filiformi e delle foglie respiranti, ha dato il suo profumo ai fiori, ha dato il suo sapore ai frutti. Le altre ceppaie, gli altri tronchi della umanità, come avviene in natura, imitano, si « mimetizzano » tutti presi da questi nuovi aspetti della vita.

Rivoluzione piú profonda di quella fascista la storia non conosce. L'ultima svolta, quella francese del 1789, tocca piú gli ordinamenti sociali che non gli spiriti, sovrappone l'una all'altra classe sociale, non dà vita ad « un Regime », sostituisce al governo della cosa pubblica una classe « aristocratica » decaduta, e pertanto non piú aristocratica nel senso che la parola ha acquistato nella filosofia politica o nella storia. Crea una vera oligarchia, la corruzione cioè del teorico buon governo del numero chiamato « repubblica - affidando lo stesso governo ad una borghesia che viene a detenerlo nel nome teorico di una affermata democrazia, nel nome pratico e vero del possesso della ricchezza ormai acquisito.

Su questa democrazia, che non è storicamente tale, su questa repubblica che tale non è neppure, su questa rivoluzione francese cosí teoricamente affermatrice del numero, può piantare il suo piede italiano, terribilmente romano, un guerriero. Mentre il numero teoricamente si afferma egli impone praticamente una volontà sola, volontà d'Impero; invade in modo non affatto effimero l'Europa, crea una aristocrazia di soldati, lascia la sua orma profonda come un'unghiata di leone. La paternità di Francesco Arouet, monsignor di Voltaire, è cosí rinnegata non appena ha veduto la luce. Piú tardi si riafferma; troppo tardi ché la prima negazione imperiale le rimane come un timbro a fuoco

---

ad una morale assoluta. Nessuna distinzione fra morale pubblica e privata; questa è sempre ipocrita e falsa.

« L'esempio dall'alto è contagioso.

« Col suo esempio un Governo può educare o corrompere un popolo ».

Un patrimonio di tanta mole e di tanta purezza non poteva andare disperso. Le massime saggie raccolte fra le carte lasciate da alcuno fra i grandi costruttori del Risorgimento, che furono liberali ed ebbero origini quasi giacobine nel 1848 e nel 1849 avrebbero dovuto essere raccolte dai figli come una eredità sacra. Essi, come nel salmo, avrebbero dovuto dire: « La legge della tua bocca mi è migliore che le migliaia d'oro e d'argento ».

che non si cancella piú. Quella giornata vuota, contradittoria, tormentata piú dalla negazione che non dalla febbre benefica della creazione, sterile fino alla aberrante abolizione scientifica delle culle, malinconica sempre, torva fino alla parodia delle religioni, ha ora il suo sepolcrale tramonto. È Roma che rinasce ancora.

L'ombra avvolge ormai quella giornata dopo un breve clamore di folle successo al crepuscolo sanguinoso della guerra tra la babele parolaia dei parlamenti. Le estreme conseguenze di quella giornata hanno due sbocchi in altrettanta oscurità. Nelle democrazie da un lato, corruzione delle repubbliche impotenti ad agire, perdute nel trastullo fanciullesco del vociare in tanta oscurità. Dall'altro lato nella oligarchia di Mosca, ormai mancata al fine promesso, ed alla quale non rimane per salvarsi se non la via del Fascismo di cui avrebbe dovuto apparire l'antitesi teorica e pratica.

La Rivoluzione Mussoliniana è tanto profonda che crea un « Regime », toccando cosí non soltanto tutti gli aspetti ma benanche tutte le fonti della vita. Con la parola « Regime » che ormai corre sulle bocche di tutti, vogliamo intendere quello che Aristotile chiama *politia* e che San Tommaso e la intera Tomistica chiamano, quando con lo stesso nome, quando col nome di *respublica*. La diversità dei Regimi nasce dalla diversità del fine, della provvidenziale missione che è loro affidata; cosí che da ciascuno di quelli discende fatalmente una diversa concezione della vita. L'uno o l'altro fine, l'una o l'altra mèta porta il popolo ad uno od all'altro cammino. Per dirla colla saggezza tomistica i popoli conducono vita diversa ed hanno pertanto diversi regimi, poiché i diversi regimi sono appunto diversi modi di vita: *diversas vitas faciunt et per consequens respublicas. Diversi enim modi vivendi diversae respublicae sunt.*

Tutto è preso, tutto è riesaminato, tutto è rinnovato da un cosí profondo movimento che tocca le piú profonde radici (1). In simile tor-

(1) Era da riportare sul piano culturale, con non minore intransigenza, quello che fu all'origine un nostro indomato proposito nel campo strettamente politico: « La nostra predicazione e la nostra azione furono fin dalla nostra irruenta nascita politica contro tutta questa decomposizione e contaminazione delle classi politiche dominanti.

« Dicevamo pur ieri su queste colonne, quando si ignorava da troppi che le mani preste al pugnale ed alla bomba sanno tenere anche la penna e saprebbero anche portare redini pericolose e difficili, che avendo le mani pronte non ci saremmo perduti "a discernere i vermini nel fimo" ma avremmo saputo "strozzare i serpi di Laocoonte".

« Dicemmo che bastava di far vivere l'Italia "con l'obbrobrio senile" fra scaltre mani di vecchi che ne avevano fatto "strame docile per l'ignavia loro".

« Ora, discesi in quel Parlamento cui pure oggi abbiamo rimproverato aspramente, con la inattaccabile rampogna di chi ha saputo dare sangue in copia e raccogliere lauri, di non essere la espressione di Vittorio Veneto ma il letamaio

mento creativo è evidente come l'arte del comando in genere, quella del governo, la sapienza del legislatore, lo studio della storia, tutte le scienze morali debbano essere comprese. Oserei dire, sempre avendo la mente rivolta al fine, che anche le scienze esatte non vanno escluse, in quanto la loro analisi speculativa deve portare ad una sintesi utile alla vita.

Le distinzioni scolastiche per le quali all'uomo di governo è riservata una determinata visione per lasciarne un'altra e diversa, per esempio, al filosofo della politica, non sono ammesse (1). Non possiamo considerare un pensatore sospeso a mezz'aria, fermo ad esaminare un orizzonte tutto suo; o quanto meno diverso e ridotto ad una visione, o pratica, o materiale, o comunque limitata della vita da lasciarsi all'uomo politico, all'uomo di Stato. Volare è del nostro tempo; ma non è del secolo fascista il rimanere fermi a terra o nell'aria. Volare si deve; ma da un punto ad un altro a mèta segnata.

Qualunque scienza non può essere né esclusivamente speculativa, né esclusivamente pratica. L'infinito è soltanto della fede. Anche alla scienza è fissato un fine, una mèta: *il bene comune*. Noi non crediamo all'arte per l'arte, alla scienza per la scienza, alla analisi come fine a se stessa. È indispensabile che ogni analisi conchiuda in una sintesi pena la sterilità, il vuoto. L'analitico puro è sempre uno sterile. Il Fascismo condanna ogni sterilità. La sintesi, la «*compositio*» della Aristotelica

---

e la cloaca massima della Nazione, perché subiva inerte la presenza del disertore, incombe a noi il dovere di una fatica di Ercole giovinetto: ripulire le stalle d'Augia! » (In *Il Maglio*, 24 dicembre 1921 - « Le stalle di Augia »).

(1) Scriveva Silvio Spaventa nella sua opera su *La politica di destra* molte cose su cui ancora c'è da meditare. Tra l'altro: « Ciò che vi ha di piú veramente nuovo nella coscienza europea è che lo Stato non sia qualcosa di esterno a noi; di divino o fatale, di casuale o convenzionale, ma intrinseco a noi come il nostro naturale organismo, perché la legge, il diritto, l'autorità, che ne sono le funzioni essenziali, sono pure volere umano, volere di cui noi ci sentiamo capaci, avente per iscopo immediato, non il bene nostro individuale, ma il bene comune, nel quale il nostro, che vi è compreso, si purifica e idealizza. Questo volere organizzato fuori di noi sotto il nome Stato, come un grande individuo distinto dai piccoli individui, che ci comanda, ci obbliga e ci sforza al bene comune, è il nostro volere stesso.

« Tale è il principio e la somma libertà dello spirito moderno, che si riverberano in tutte le sfere della sua attività e ne fanno la grandezza e l'orgoglio. Ora, l'Italia è rientrata, si suol dire, come un elemento di civiltà nella vita europea, perché ha comuni con gli altri popoli questo principio e coscienza, e tutti gli altri popoli ce ne hanno riconosciuto il diritto. Sta ora a noi di provare che ne siamo degni e che sapremo adempiere i doveri.

« Ma non ne sapremo adempiere i doveri, se, pria di tutto, non ci adopreremo con ogni fatica e spesa nel fare in modo che la cultura, che illumina le cime delle classi sociali, onde ebbe principio il nostro risorgimento nazionale, non penetri a mano a mano in tutte le valli e strati inferiori; e, rischiarandoli della sua luce, non fecondi i germi di intelligenza, di moralità e di attività umana, che in gran copia vi si racchiudono, in maniera da ritrarne i frutti piú utili per una sana e robusta vita nazionale ».

e della Tomistica, deve nel nostro clima aderire senza differenze od eccezioni sia alla cosí detta scienza speculativa, sia alla cosí detta scienza pratica. Ogni sterilità è sempre, ancor piú che negazione, soppressione della vita, cosí che un Regime che non soltanto affermi, ma esalti la vita come quello Fascista deve necessariamente esigere che questi due aspetti della scienza confluiscano nelle « opere da compiere ». Ne avviene che queste « *operabilia* » appariscono, come debbono apparire, un benefico frutto dell'analisi e cioè della scienza prettamente speculativa. Mancherebbero questi frutti quando, come vorrebbero taluni svagati, la scienza speculativa, l'analisi fosse esclusivamente intenta ad afferrare, per imprigionarlo con la mente umana, un fumo che non ha contatti di sorta con la umanità e che sopratutto non le serve: l'inconoscibile (1).

Alla fondamentale affermazione fascista che nulla può esistere contro lo Stato e nulla neppure può esserne fuori si può con altrettanta sicurezza aggiungere che nessuna attività nazionale può esistere contro od anche soltanto fuori della realtà; perché ciò sarebbe contro o quanto meno fuori del Regime, che, come abbiamo detto, è divenuto costituzionalmente la vita stessa del popolo italiano.

Per non diversa ragione si afferma la giovinezza e l'avvenire: perché non è consentito vivere di rendita sopra qualunque asse ereditario del passato. Per noi deve essere, com'è, stretto dovere di aderenza alla realtà il guadagnare ogni giorno il pane materiale e spirituale sacro

---

(1) « Se si pone in non cale o trasanda, le opinioni preconcette, non che svanire negli uomini di mezzana dottrina, penetrano eziandio nei piú dotti; e in cambio di mutare il volgo in popolo, fanno per guisa che il popolo diventa volgo. La dottrina squisita è nel giro dello scibile ciò che è l'ingegno privilegiato nell'ordine delle menti; laonde la demagogia, siccome tenne nella pratica ad affogare gli spiriti eletti colla folla dei mediocri, cosí propone nella speculativa la profondità del sapere alla frivolezza, credendosi falsamente di supplire al diffalco di saldezza e perfezione coll'aumento di superficie, ma "le cognizioni - dice egregiamente il Leopardi - non sono come le ricchezze, che si dividono e si adunano e sempre fanno la stessa somma. Dove tutti sanno poco, e' si sa poco; perché la scienza va dietro alla scienza e non si sparpaglia. L'istruzione superficiale può essere, non propriamente divisa fra molti, ma comune a molti non dotti. Il resto del sapere non appartiene se non a chi sia dotto, e gran parte di quello a chi sia dottissimo. E levati i casi fortuiti, solo chi sia dottissimo e fornito esso individualmente di un immenso capitale di cognizioni è atto ad accrescere solidamente e condurre innanzi il sapere umano".

« E mancato colla scienza forte il cibo di cui la piú debole si rinsanguina e si nutrica, eziandio questa vien meno e si torna all'ignoranza primitiva.

« Si dirà che la scienza deve essere democratica; e io lo concedo, purché questa voce non sia sinonima di "demagogica". Ella è democratica sí bene, ma in quanto è informata dal senso progressivo e mira al pro delle moltitudini, ed è insieme aristocratica in quanto il far questo e l'abbracciarla tutta e l'accrescerla notabilmente è conceduto a pochi. » (Vincenzo Gioberti - *Rinnovamento civile d'Italia.*)

alla vita che cosí si crea, si rinnova e si esalta. La regola vale per l'individuo, come per la nazione intera. La storia per la nazione (1), i meriti acquisiti dall'individuo nel passato, non hanno altra funzione che di indicazione per il futuro. Un passato d'onore indica quanto la nazione o l'individuo possono dare per l'avvenire, costituisce un dovere maggiore e piú alto, non un diritto di presentare dei conti. Il Fascista, fu affermato in tempi ormai remoti ed acquisiti alla storia, ma non meno gloriosi, « ha il solo diritto di compiere il dovere e di gioirne ».

Un tale principio sta alla base di tutta la teorica del Fascismo, appunto perché ne costituí la pratica quotidiana in quel periodo incandescente nel quale un grande Capo e pochi arditi fedeli furono dalla incomprensione dei piú tacciati di pazzia (2). Oggi l'idea, il « verbo »

---

(1) Come la storia diventi, o debba diventare, lievito di vita, vedevamo già quando, rifacendoci agli uomini e alle dottrine del Risorgimento, ne traevamo (*Piemonte*, 3 settembre 1923 « Liberalismo e Fascismo ») delle conclusioni che non sono dunque solamente proprie... del Presidente in carica del Regio Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano:

« Il pieno respiro liberale del vasto movimento nel cinquantennio fra il 1821 ed il 1871, la febbre dell'azione, il fervore del pensiero politico ed etico di quell'epoca, vivono allora grettamente, come piante assecchite dal solleone, una loro vita grama. Il liberalesimo del Risorgimento si tramuta nel pensiero permeato ogni giorno piú profondamente dall'errore di Marx, si tramuta nell'azione che ha perduta ogni forza propulsiva. Lo Stato va diventando di giorno in giorno, di anno in anno sempre piú un fantoccio che non resiste ai colpi dei varii partiti dissolvitori e, nel nome di una libertà che è invece sconcia licenza, cede ad una ad una le sue posizioni di tutore sovrano ed imparziale della legge a chi grida piú forte accontentandosi di riservare cariche, favori, onori e denaro agli uomini della oligarchia dominante.

« La storia recentissima doveva essere per quegli uomini politici la stella polare, la luce che illumina il cammino, l'amore alla testimonianza del passato che fa temere del giudizio divino, che fa amare ciò che è diritto ed equo per la salute della Patria, per la parola inesorabile della giustizia.

« Invece la dottrina liberale si inquinava ogni giorno di piú, la pratica politica degenerava decadendo nel trasformismo di Depretis ed in tutte le contaminazioni giolittiane ».

(2) Quella che gli increduli, gli sfiduciati, gli imbecilli, gli annebbiati chiamarono ieri *pazzia*, oggi i frigidi, i metafisici, i logomachi, i costruttori verbali chiamano *retorica*. È, a distanza di anni, - ieri sotto l'egida invalicabile della immortalità dei princípi socialdemocratici, oggi sotto l'usbergo comodo di quel denominatore comune ch'è costituito dalla materialità della tessera tascabile - sempre la stessa antipodica posizione mentale che distanzia provvidenzialmente i negatori e gli scettici dagli uomini di fede, gli astrattisti dai combattenti, i vagabondi dello spirito dai primogeniti del sangue, i dottrinari dagli uomini di azione, i sofisti dai realizzatori. Quando noi parlavamo di Stato e di offerta senza mercede e senza speranza, ci rispondevano con l'« io »; quando noi cadevamo sul ciglio delle strade, essi ragionavano di non so quale purezza, quando noi gridavamo, a stimolo dei nostri maneschi e santi squadristi, il nome della madre Roma, essi confabulavano coi linfatici discepoli sui limiti della legalità e della potenza dello spirito; quando noi marciavamo con le opere verso la conquista dell'Impero essi facevano ancora una volta col Giusti gli « eroi da poltrona ».

Davanti a costoro e per la ragion dei contrasti. ci è caro ricordare quanto, in

mussoliniano, si fa universale; ma guai alla cattiva applicazione anche fuori frontiera di questa italianissima dottrina nutrita di tutta la sapienza politica di Roma. Guai a chi metta a questo mirabile cavallo i pa-

---

onore di un filosofo *vero*, ebbimo a dire in Senato il 17 maggio 1929-VII, in seduta segreta, per la convalidazione a senatore di Bernardino Varisco: « Non vi sia discaro che quegli che fu fino a ieri e per vari anni il piú giovane senatore prenda oggi la parola per sostener la validità del titolo di un venerando vegliardo del quale oggi si discute.

« Bernardino Varisco ha spesa la vita nell'insegnamento e negli studi che, per lui, dalla ferrea logica delle scienze esatte, salirono alle piú alte zone della filosofia.

« Il suo pensiero, espresso in forme che vorrei chiamare « pudiche », aliene da ogni clamore, appassionate di verità piú che di ogni altra luce; espresso in tempi non dubbi e non facili, quando le vie maestre ed i caratteri del Risorgimento parevano forse perduti per sempre; il suo pensiero, pervaso di purissimo spirito, è stato agli studiosi della nostra generazione e del nostro temperamento, faro nel tempestoso cammino, cibo alla vita interiore.

« Lo sparuto manipolo di temerari che, dopo di avere un poco studiato, e molto pensato durante la guerra in faccia alla morte, nel dopo guerra si stringeva intorno a quegli che, da nostro Capo, divenne poi il Duce dell'Italia rinnovata, ha sognato e sanguinato in guerra e nel dopo guerra senza pace per l'avvento del purissimo spirito.

« Bernardino Varisco, modesto e sapiente, da anni ne era stato banditore ed antesignano.

« Dopo quattro anni di travaglio profondo e purtroppo di guerra civile, assurto il Fascismo al potere, creò un regime fondamento del quale è lo Stato forte, lo Stato organo centrale della vita del popolo, che estende la sua azione a tutte le manifestazioni della vita stessa, e sotto l'azione del quale tutti gli altri organi debbono coordinare la propria funzione. I princípi applicati in questi tempi erano stati da lunghi anni predicati da Bernardino Varisco.

« Votando tutte le leggi istituzionali del Regime prese nel loro complesso e seguendo il Duce del Fascismo nel fatale cammino storico, anche il Senato ha in sintesi fin qui eseguita la linea filosofica di questo precursore: di Bernardino Varisco.

« Non mi meraviglia che l'apprezzamento della validità del titolo « per avere illustrata la Patria », non sia stato unanime da parte della Commissione, cosí che dell'opera del venerando vegliardo siamo qui oggi a discutere in Comitato segreto. E non voglio neppur credere che il dissenso discenda da minor profonda conoscenza della sua opera velata soltanto da una suprema modestia.

« No: io voglio veramente credere che si tratti di diversa formazione dello spirito: razionalismo e spiritualismo, forse qui in contrasto o meglio: *Fascismo* e *non Fascismo*.

« Non direi per altri casi, ma in questo sono ben certo che il dilemma per il voto è inesorabile.

« Penso, forse, con superbia che prego di perdonarmi in vista della sincerità dell'espressione della bontà della causa, che mi dia diritto a questo giudizio sul Maestro e sul prossimo voto su di Lui, l'avere sentito nello spirito e nelle carni il quadriennale travaglio della guerra, l'avere ugualmente sofferto nello spirito e nella carne il quadriennale travaglio del Fascismo prima della marcia su Roma e l'avere di poi governato uomini col metodo fascista per cinque anni.

« Onorevoli colleghi; Bernardino Varisco è un nostro Maestro e ci ha insegnato a vivere e ad operare come oggi vive ed opera il Governo Fascista.

« Io sono certo che cosí egli ha illustrata la Patria e che voi col vostro voto che ha mille volte prima d'ora dato prova di apprezzare il Governo Fascista, accogliendo Varisco fra di noi, darete solenne conferma delle sue benemerenze altissime. »

raocchi della cosidetta logica pura, della consequenziarietà fuori delle quotidiane realtà; la quale conduce inesorabilmente a quei sofismi (1) che il buon senso della umanità non tollera di portare sulle sue spalle. Perché il segreto è quello di tenere l'occhio fisso al faro di Roma dove sta il Condottiero che non soltanto maneggia la luce ma benanche le porte dell'avvenire (2). Il distacco porta a sterilità. Perché la cultura fascista, essenza dello stesso Regime, purissimo spirito, è sotto ogni aspetto, in ogni suo volto, al chiarore di ogni luce, in una parola: *avvenire*. Per noi *la piú gran gioia è sempre all'altra riva*.

---

(1) Uno di essi è senza dubbio quello di un filosofo di pretta marca inglese e perciò agli antipodi con la nostra umanità di latini: « Veramente Herbert Spencer - dice il Namias - non soltanto nega ogni influenza della coltura sulla morale ma vuol trovare uno dei coefficienti del decadimento di questa nell'eccessivo sviluppo dell'intellettualità.

Questa affermazione del grande filosofo inglese non va però presa in senso assoluto, ma relativo, nel senso cioè che lo sviluppo dell'intelligenza non basta, anzi può esser nocivo, se non è accompagnato da un sincrono sviluppo delle facoltà attive e operanti dell'uomo. Del resto, come fu giustamente osservato, il negare i benefici della istruzione sarebbe contrario a quello stesso concetto evoluzionista e utilitario che forma la base dell'etica spenceriana. Infatti (dice il Chiappelli), « se è vero che l'azione morale è quella che meglio conviene ai fini della vita individuale e sociale, non si vede come questo adattamento si possa produrre senza un discernimento, una discriminazione degli atti e dei mezzi, cioè senza un'opera dell'intelligenza e come quindi l'incremento di questa non debba portare seco necessariamente un aumento di moralità pubblica e privata ». (Cfr. Chiappelli, « L'ultima parola di Herbert Spencer » - *Nuova Antologia*, - 1° ottobre 1902.)

(2) Questo fondamentale principio della gerarchia, nella quale i gregari e la loro opera si annullano nella opera e nella figura del Capo, fu alla base del nostro pensiero dei primi anni della Rivoluzione. E la realtà fu cosí rispondente alla dottrina che da taluno fu affermato essere il Regime sprovvisto di "uomini". Scrivevamo a tal proposito allora (in *Piemonte*, 3 ottobre 1923, "Mancano gli uomini?"): « Previdenza di capi e volontà e veggenza di Re hanno fatto sí che il grande evento non fosse quasi avvertito nelle sue tremende conseguenze dalla massima parte della Nazione italiana.

« Perciò non essendosi esposto che il Capo in quel momento e qualche figura minore e non avendo la savia, italianissima, matura rivoluzione creati i germi della controrivoluzione, il Capo ebbe tutta la gloria che si era meritata, le figure minori rimasero intatte quelle che erano e gli uomini in genere furono logorati.

« La piramide gerarchica che evidentemente c'era ed aveva cosí bene funzionato due volte poggiandosi per la salvezza della Patria sulle due guerre concluse con la "Marcia su Roma" e viveva con tutte le sue pietre angolari e col suo magnifico culmine, non aveva e non ha ancora avuto il tempo di rivelare tutti i suoi particolari di costruzione. Essa però esiste ed è solidissima. È naturale che sino ad oggi non abbia potuto avere nessun ornamento neppure la ripulitura delle pietre angolari ed è anche naturale che la grande luce che emana dal culmine abbagli tanto l'osservatore sí che la sua vista non gli permetta di notarne l'architettura.

« Piú tardi il tempo ne segnerà meglio i contorni ed i particolari, l'occhio profano si abituerà alla luce e gli uomini saranno rivelati ».

« Gli uomini ci sono! Il Fascismo ha una "élite" possente guerriera e non manca di studiosi. È la classe dirigente di coloro che hanno sentita, voluta, fatta la guerra e l'hanno saputa vincere con una volontà disperata. È la classe dirigente di coloro che hanno saputo fare molto bene una rivoluzione a linea strettamente

Una vera defezione era apparsa ai nostri occhi di gente di studio che aveva ritenuto sacro dovere impugnare due volte le armi per la salvezza d'Italia, quel sottrarsi al Fascismo, quell'agnosticismo dell'alta cultura davanti a tutto un rinnovarsi della vita.

Quell'atteggiamento che fu definito « lo stare alla finestra » ci era parso atteggiamento di parricidi: vero delitto di lesa Patria. In certe ore il rimanere assenti vale quanto sviluppare azione contraria; e lo sdegno, per essere profondamente sinceri, era grande.

Noi conoscevamo benissimo la esortazione leonardesca « a non volere essere prima pratici che dotti ». Ma conoscevamo anche la profondità della filosofia greca donde ci veniva insegnato che « l'uomo è intelligente perché ha le mani ». Per Leonardo stesso la questione era nella priorità, non mai nella negazione della aderenza fra la realtà e la dottrina. Noi avevamo lasciato un tavolo da lavoro ed una sedia per la trincea, la caverna, il reticolato, la bomba ed il pugnale; e, collo spirito preparato, avevamo avuto la rivelazione di ogni aspetto della vita conoscendo tuti gli aspetti della morte.

Noi apparivamo i pazzi e quegli inaciditi avulsi dalla vita erano i savi (1). Ma la nostra divina pazzia aveva trovato ed eletto un Capo:

---

italica e l'hanno saputa vincere. Questi uomini non possono fallire al loro destino. Essi non hanno nulla da chiedere e nulla da imparare dagli spodestati di ieri. Essi hanno tutto da imparare dalla storia, dagli antichi, dagli avi; tutto da creare operando tenacemente in silenzio nella oscurità.

« Che importa rivelarsi? Il Capo è per tutti una luce. A tutti basta che il Fascismo sia il Duce. A tutti deve bastare ubbidire in silenzio da soldati. Fate che il Duce ordini un passo avanti dalle file a tutti i gerarchi e vedrete quanti ne usciranno! Oggi non sappiamo se consapevoli od inconsapevoli tessono il destino di domani.

« Non sono troppi, ma bastano per un domani Imperiale. »

(1) « Lotta fra la materia e lo spirito - dicevamo quasi quindici anni fa, - espresso dalla razza con la vittoria di questo sprezzo della vita perché la madre Roma doveva e deve pei suoi destini immortali ritrovare le vie dell'Impero. E se questa offerta è pazzia, essa è certamente divina pazzia utile ai profittatori della generazione presente, che sembra irridervi ma ne gode come ne sta godendo i frutti, liberata com'è dalla piovra rossa, dotata com'è da un uomo adorato dai fascisti come Mussolini che ridona all'Italia prosperità, fierezza e potenza, rinforzata com'è nella Monarchia di Savoia, primo presidio di misurata libertà, di intangibile unità, della continuazione dello sforzo. Divina pazzia utile ai figli ed ai nipoti che godranno dello sforzo e della effusione di sangue della "élite" di questa generazione infaticata e creatrice. »

E ancora:

« È, in altre parole, il contrasto fra la materia e lo spirito che ha trovato il suo piú vasto campo nella contesa trincea della piú grande guerra, dove si moriva senza risparmio e con grande bellezza, che l'ha trovato ancora nel tormentato dopo-guerra quando i giovinetti, fiori purpurei della razza, che avevano con occhi sognanti veduti ed invidiati i fratelli della trincea, immolarono le loro vite sulle vie e sulle piazze, raccogliendo ed usando contro il nemico interno le armi dei primi caduti.

« Soltanto lo spirito dei settecentomila morti della guerra poté operare tanto

per noi, per l'Italia, pel mondo; aveva conquistata una fede; aveva fondato il regno del purissimo spirito; aveva imparato dalla morte un nuovo modo di vivere (1).

Quella gente ci appariva sorda alle voci insopprimibili della vita. Sopratutto ci appariva negare Roma, la nostra Roma, per accedere ancora a dottrine barbariche e nordiche circonfuse di nebbia e troppo lontane

---

miracolo e si può ancora oggi, come durante i quattro anni di apostolato del dopo guerra, fino alla marcia su Roma, affermare che il Fascismo si nutrí di puro spirito.

« Donare, sacrificare, offrire, non chiedere mai nulla, immolarsi sorridendo, dimenticare gli affetti, dimenticare la famiglia, dimenticare in una parola tutta la vita della materia per farsi purissimo spirito. Chi ha profondamente vissuto presso questi giovanetti sognanti e offerenti in purità, ed ha combattuto con loro e li ha guidati sulle vie del sacrificio dei singoli, che sono le sole vie che portano alla grandezza di una Nazione, ed ha ragionato lungamente con loro ed ha predicato loro tutta la bellezza, e tutta la potenza del puro spirito, non può non avere ragionato e sentito se non come Socrate nei dialoghi che Platone immortalò tramandandoceli ». (In *Piemonte,* 14 sett. 1923, "Fascisti e Liberali".)

(1) « Per le leggi del puro spirito - sono ancora parole nostre del 1923 - che il fascista buono ha da lungo tempo assorbite ed accettate con entusiasmo nel regolamento della sua vecchia milizia conquistatrice, liberatrice, purificatrice di Roma e delle sue stalle piú infette di quelle d'Augia, la morte non è null'altro che la separazione dell'anima dal corpo, per modo che il corpo rimane di per sé e l'anima liberata vive sorella a quelle dei martiri, degli eroi, dei settecentomila dell'ultima guerra a creare il grande spirito, il puro spirito nazionale, tutto contenuto fra le pieghe della bandiera tricolore che innalza nella gloria del nostro sole e giganteggia. Cosí i piaceri del ventre o quelli di Venere o le vesti o gli ornamenti o la gioia di vivere che la giovinezza sente e che dovrebbe godere, questa indagine dimostra che il buon fascista è venuto a non tenere in pregio od a sdegnare se non in quanto la sua gagliarda e gioconda giovinezza glielo imponga e sempre quando ad alta ed a flebile voce la Patria chiama all'appello i suoi figli. Le cure di questo santissimo pazzo non hanno adunque ad oggetto il corpo, l'interesse, la materia ma, per quanto è possibile all'uomo, se ne staccano per rivolgersi soltanto all'anima. Egli cerca, a differenza degli altri uomini, di sciogliere nel nome della grande madre l'anima dalla comunanza del corpo quanto piú può.

« Scrivendo di queste cose non altra opera si compie se non riprodurre la filosofia socratica e platonica piú pura, come quando il Maestro nel "Fedone", ragiona con Simma. Eppure ciò è profondamente puro, ciò è profondamente virile, ciò è decisamente militare nel senso piú elevato della parola milizia, ciò è l'essenza della filosofia del Fascismo non ancora scritta perché non ancora studiata nella febbre di creare, ma profondamente sentita dalle nostre folle fino alla marcia su Roma.

« Folle non vaste allora, ma certamente costruttrici nel sacrificio e nel dolore, dai quali soltanto vengono generate le opere grandi, come dalla madre nel sangue e nella atroce sofferenza e nella lunga attesa dolorante si genera la creatura. Folle sacre di templari della religione della Patria per la sua salvazione, che fu operata come un miracolo dell'Iddio. Folle disciplinate ed ubbidienti in silenzio che accettano dal loro Capo come il verbo divino qualunque legge e qualunque macerazione dello spirito affinato e della volontà tesa come la corda di un arco. Folle piú liete che mai di ubbidire quando l'ubbidienza significhi morire o piú e peggio quando l'ubbidienza significa rinunziare all'impeto dell'assalto ed assoggettarsi, con opera regolata silenziosamente e sistematicamente, a portar sassi o mattoni all'edificio ciclopico che il Duce sta costruendo. »

dall'ardore luminoso del sole dell'Urbe. La barbarica logica pura e consequenziaria, di purità affatto apparente, non faceva per noi; ai quali la morte aveva insegnato a vincere la vita additandoci la strada, tutta moderna e nuovissima, per un ritorno al formidabile realismo della Eterna Roma (1).

Oggi le cose sono mutate. Anche gli spiriti aridi, anche coloro che negavano lo spirito nel nome della scienza speculativa, che dello spirito avrebbe dovuto costituire l'essenza, sono tutti presi dalla nuova ventata primaverile che passa sull'Italia a distribuire il polline nuovo.

Tutti oggi rispondono alla chiamata romana del Duce. Chi ha perduto tempo vi giunge tuttavia in ritardo e con qualche disordine. Si affolla ai passaggi obbligati. Porta l'ardore del neofita in questioni di secondaria e talvolta anche di trascurabile importanza. Si affanna ad urlare degli « alalà » e degli « a noi » quando i ranghi sono serrati nella rigidità dell'attenti; o religiosamente compresi nel fervore dell'azione; o quando il silenzio è la parola d'ordine perché parla uno solo, il solo che ha sempre una parola da dire. Porta disordine perché nel nuovo clima aristocratico manca di signorilità, di soldatesche virtú e pertanto di disciplina anche nell'ubbidire. Ne consegue che la funzione elevatrice del pensiero manca della sua efficacia perché, a malgrado della sopravvenuta buona volontà, rimane ancora distaccata dalla nuova vita. La frattura non è colmata, anche fra gli uomini di buona volontà che talvolta aderiscono piú in mere forme retoriche che non in profondità di sentimento. La frattura non è colmata perché vi è gente, pochissima invero ed altrettanto ostinata, che con una caparbietà non probatrice d'ingegno vive ancora in un mondo di ombre, di fantasmi, affermando essere quella l'umanità vivente. È gente che si agita nel cuore della notte e confonde forse un plenilunio col sole meridiano. Ma non di costoro desidero intrattenermi, bensí della necessità che ciascuno ordinatamente partecipi, portando la sua pietra al lavoro per il grande edificio che l'Insonne costruisce senza riposo e che ha nome: Fascismo.

---

(1) « Quanto da noi fu compiuto ai confini e nell'interno contro i nemici di fuori e di dentro ed il peso terribile di quanto deve essere ancora compiuto ci dànno bene il diritto di parlare nel nome di Roma e di considerarci tutti figli della madre sempiterna delle genti, delle messi, dell'arte, delle armi e della vita universa.

« Quanto fu compiuto e quanto dobbiamo e vogliamo ad ogni costo compiere ancora per la sublime, divina restaurazione ed elevazione della patria nostra, ci dà ben diritto di salire in Campidoglio, di ridiscendere al Foro, di percorrere la via Sacra e sostare, pensosi signori ed autentici cittadini Romani, sotto l'arco di Tito a contemplare le vestigia dell'Urbe che dobbiamo pienamente ricostruire in tutta la sua terribile essenza spirituale. » Sono parole nostre, pronunziate celebrandosi, nel 1921, il Natale di Roma (commemorazione al Teatro Trianon di Torino; in *Il Maglio,* 23 aprile 1921).

In tanto fervore di opere come potrebbe essere assente o, anche peggio, disordinatamente presente l'alta cultura?

Non vi ha dubbio ormai che pressoché tutti gli uomini di qualche conto e di qualche possibilità sono inseriti nella costruzione possente; ma io mi domando se lo siano con l'ordine dovuto e la dovuta disciplina. Voglio supporre che ciò sia e che non abbiano ragione di esistere se non in un dimostrativo passato storico le lamentazioni che accompagnano le constatazioni che ho fatte dianzi. Voglio anche non credere alla produzione letteraria e scientifica negatrice che appare ancora come una fungaia in un bosco umido e senza sole. Non voglio vedere tutto quanto esce ancora dalla cosiddetta cultura italiana e va purtroppo per la maggiore anche in talune scuole, essendo imbevuto di illuminismo, di positivismo, della negazione disperata propria delle epoche crepuscolari. Voglio negare io stesso quel frammentarismo degli studi purtroppo esistente ancora come estrema conseguenza logica di quei metodi stranieri per i quali il massimo della erudizione consiste nel perdere qualsiasi visione di assieme per seguire fino allo spasimo l'ormai vecchio costume della ricerca e dell'analisi delle piú mortificanti quisquilie erudite fino alla capillarità. E tal gente vive in questo inutile mondo astrale facendo di quella che fu giustamente chiamata « dotta ignoranza » la ragione del consumo non fecondo dei suoi giorni e delle sue fatiche (1). E guai a chi penetri in quel mondo senza aver fatto

(1) « Frequentissimo è quel genio meschino, quella gretta schifiltà intellettuale per cui si biasima, si sfata, si vilipende a buona fede ciò che non è proprio: nel che appunto consiste il marchio piú segnalato di una mediocrità squisita. E se avverti che di tali uomini il mondo non è mai stato cosí pieno, come al presente, e che questa è la cagion principale della stupida intolleranza, che regna cosí largamente nel dominio delle opinioni, non ti meraviglierai se gli animi forti e grandi, a cui tocca oggi nascere, sono inclinati a invidiare la sorte degli antichi. Presso i quali ogni singolar grandezza, ogni nobile uso dell'ingegno capiva nel vivere comune ed era universalmente apprezzato; dove che oggi i piú non sanno veder nulla di bello né di utile fuori dell'esercizio e della professione in cui vivono, o piú tosto vegetano, e di quelle cose o pratiche, a cui sono avvezzi da molti anni; perché nelle tempre deboli la consuetudine tien luogo di natura, ed è tanto piú tenace, quanto piú misera e ristretta. E fra coloro, che vacano agli studi, quanti sono che sappiano apprezzar degnamente le facoltà e discipline aliene da quelle, in cui si travagliano? I fisici, per esempio, e i matematici moderni si burlano della filosofia, e i cultori di questa si vendicano sulla religione della poca riverenza che è loro portata da chi attende al magisterio dei calcoli e dei fenomeni. Quindi gli uomini di tempra volgare ritraggono scarsamente dei progressi civili; imperocché l'essenza della civiltà consiste nella dialettica. La civiltà è come la natura; la quale accoglie, conserva, nutrisce, come amorosa e tenera madre, tutti gli esseri svariatissimi, di cui la Provvidenza ha seminati e riposti nel di lei seno i germi preziosi; e a nessuna specie di essi, ancorché al sembiante disutile e di bassa mano, si mostra ingiusta o parziale. Cosí l'incivilimento maturo favorisce, sviluppa, coordina, armonizza tutte le potenze naturali dell'umano consorzio, invece di coltivarne una sola o poche, come alcuni stimano affarsi ai progressi legittimi; giacché gl'incrementi parziali, se camminano isolati, costituiscono una civiltà labile e spesso occultano la barbarie. » (Vincenzo Gioberti, *Nuova Protologia*.)

prima professione della fede cieca al suo dio della inutilità senza scopo e senza speranza. Egli sarà considerato escluso da quel sacerdozio della sterilità e, peggio, da quella famiglia di fantasmi vestita di un lenzuolo, nel quale si illude di vedere a suo piacimento quando le vestimenta succinte di Socrate, quando quelle meno semplici e piú ordinatamente composte di Archimede. Voglio anche ignorare tutto ciò. Voglio non vederlo. Voglio, dopo di aver chiuso ostinatamente gli occhi, affermare con la piú assoluta certezza che tutti gli uomini sono perfetti, che la vita fascista li ha definitivamente presi tutti, che individui e gruppi non oppongono piú resistenze di sorta alla Rivoluzione, la quale tutto sommerge ed allaga per portare a tutti gli aspetti della vita la nuova linfa benefica.

Voglio, ad occhi bene aperti, e non affatto per ironia, credere, come fermamente credo, alla imprescindibile necessità di una certa divisione del lavoro, di una certa specializzazione sempre con l'occhio fisso alla mèta ultima, al fine ultimo, al bene comune.

Ma rimane pur sempre fermo, per quanto riguarda gli individui ed i gruppi di individui, che l'eccessivo sminuzzamento con tutta la produzione scientifica frammentaria, duplicata, triplicata, decuplicata, centuplicata fino alla ricerca del nulla, significa il disperdersi del pensiero umano in mille rivoli senza mèta; ai quali sarà tuttavia, come in natura, riservato un solo sbocco: la palude pestifera e desolata. Il massimo della perfezione riesce cosí, per mancanza di obbiettivi, a diventare il massimo del malanno: la dispersione del lavoro, l'arresto e spesso il regresso delle varie discipline e dei vari problemi. La palude pantanosa e mortifera ha poi gli aspetti del piú grave pericolo per la vita interiore della nazione quando il disordine, supposto e reale, non tocchi piú gli studiosi come singoli o come gruppi; ma tocchi la costituzione e lo spirito degli Istituti. Allora quel grande frutto della Rivoluzione che ognuno riconosce nella « unità », frutto che è l'essenza stessa del Regime, viene guastato senza speranza di rimedio. Dalla molteplicità e dal sovrapporsi delle attività degli istituti è violata l'« unità » della cultura. Dalla loro caotica e spesso inquinata azione, la quale attinge a fonti che non sono le nostre (1), è violata quella « realtà » che rimane incrollabilmente alla base di tutta la nuova costruzione fascista.

---

(1) « L'efficacia della patria in tutte le opere dell'ingegno è cospicua. Troverai di rado scrittore che sia riuscito grande scrivendo in lingua forestiera, perché la lingua non è che lo stile, e questo non può venire che da proprio ingegno informato dal genio patrio.

« La consuetudine e la cittadinanza esterna sono quasi sempre posticce e infeconde, perché l'ingegno diviso dal paese natio è come una pianta traposta in un terreno non suo, o animale migrato sotto estraneo cielo. Vero è che per vivere moralmente e intellettivamente nella tua patria non ti è sempre d'uopo abitarvi; anzi l'esilio giova ai maturi per ampliar le idee, spegnere molte preoccupazioni,

Se ricercate infatti lo sviluppo delle radici di troppi degli istituti esistenti scoprite infallibilmente ch'esse affondano in un terreno mobile dal quale la rivoluzione fascista è lontana quanto è lontano il giorno dalla notte.

Perché noi siamo sempre « azione » e pertanto sintesi, e per noi ogni pensiero, ogni studio, ogni atto, confluisce nell'unità di una azione rivolta ad un medesimo fine, sempre orientata da un faro unico. Invece in quel terreno dove troppe radici, confusamente sovrapposte, dei nostri istituti culturali succhiano ancora disordinatamente la linfa, sta pur sempre la assoluta antitesi del nostro modo di vita (1); e cioè tutto quel bagaglio di pensiero irreale e decadente che noi abbiamo nettamente ripudiato siccome antitaliano, antiromano e pertanto antifascista.

Noi vogliamo costruire con una fede nel cuore e con dei fini ben segnati da raggiungere: fini imperiali. Lo spirito che contrasta con quella Fede, con la Fede, che non costruisce, che è sterile, è fuori del Fascismo e quindi è contro il Fascismo, rivoluzione fondamentalmente unitaria e, come fu detto, « totalitaria ».

Italianità e soprattutto romanità significano sempre: realtà, sintesi, visione di assieme, non mai divagazione e sterilità. Appunto perciò romanità significa Impero; e civiltà romana, perpetuata nel mondo attraverso le pietre miliari di geni inconfondibili, significa italianità. Significa cioè l'attingere direttamente alle fonti della vita con tutta la sapienza

---

divezzarli dalle angustie municipali, spopparli dalle lusinghe domestiche e insomma purgar l'animo loro da quegli spiriti meschini e ristretti che piú nocciono ai nazionali. Ma uopo è a tal fine che, non potendo recarti dietro la patria, tu l'abbi sempre nel profondo del cuore e sulla cima dei tuoi pensieri. Il cittadino non si distingue dal fuoruscito per la stanza semplicemente.

« La diritta affezione verso la patria - dice l'Alberti, - non l'abitarvi, fa essere vero cittadino. Molti sono forestieri ed esuli vivendo sempre in Italia, come altri sono Italiani dimorando fra gli stranieri. » (Vincenzo Gioberti, *Rinnovamento civile d'Italia.*)

(1) E peggio: « Tutta, o quasi, la nostra vita - scriveva un saggio educatore e pensatore non molti anni fa - è ancora orientata verso il di fuori e dominata da un senso di subordinazione al di fuori. La nostra letteratura, la nostra filosofia, la nostra scienza, non sono in gran parte che un'eco di letterature, di filosofie, di scienze forestiere; il nostro spirito è dominato a un segno, da non sentire questo dominio come una inferiorità. La medesima subordinazione si rende manifesta nel campo dell'attività industriale e commerciale; nel campo stesso delle superfluità piú frivole, della moda, non sappiamo essere che pappagalli e di niente andiamo superbi quanto sapendo di esser buoni pappagalli. Inutile parlare della politica, dove la proporzione, tra la forza nostra e quelle tra cui la nostra dovrebbe aprirsi una via, è tale da rendere una certa subordinazione pressoché inevitabile, almeno per un certo tempo. Il male sta in questo: che la subordinazione invece di esser considerata come un inconveniente da cui dovremmo cercar di liberarci un po' alla volta, è considerata quasi come una legge insuperabile, alla quale ci adattiamo senza sentirne il peso ». (Bernardino Varisco, *La Patria*, Roma, Garzoni Provenzali, editore, 1913.) Oggi, nell'anno XV dell'Era Fascista, sembrano trascorsi da quei tempi, non anni, ma secoli!

civile e politica di Roma, con lo spirito dell'universale, assorbiti, vivificati, esaltati, purificati dalla cristianità onde Cristo è fatto Romano.

Soltanto con un simile fondamento l'Italia, e cioè Roma, ha potuto dare all'umanità le piú grandi visioni di assieme che l'umanità possegga: *La Divina Commedia*, la *Scienza Nuova*, la *Cappella Sistina*.

Un simile apporto del passato, per noi che siamo l'avvenire, assume un volto unico, che rappresentiamo e riassumiamo in una parola sola, imparata dalla guerra crepuscolare e dal Fascismo mattutino, una parola forse un po' dura ad un eccessivo individualismo nato dallo sgretolarsi e dal degenerare dell'universalismo di Roma, ma necessaria a tutti: disciplina!

L'azione disciplinatrice del Regime ha forse avuto ragione della scuola primaria e secondaria in Italia. Ne dovrebbe uscire una nuova creazione piú ancora che non una restaurazione, secondo il costume rivoluzionario del Fascismo. Non altrettanto semplice è apparsa l'azione esercitata sulle Università, sulle Accademie ed Istituti scientifici e letterari, sulle Biblioteche. In questa zona dell'alta cultura i fini non sono per anco raggiunti; ma pare a me che almeno nell'anno dodicesimo sia arrivata l'ora di mettere in opera i mezzi adeguati perché la mèta possa venire conseguita nella sostanza e nello stile.

Una significativa riforma è stata applicata alle Università. Le piú benefiche conseguenze le sono riservate? L'azione centrale ed unitaria dello Stato si è fatta sentire esigendo per sé le nomine dei Rettori nel fondamentale postulato che la scelta deve sempre cadere dall'alto. Lascia invece ai vecchi istituti tanto di autonomia amministrativa e scientifica da consentire il mantenimento o la assunzione di quelle particolari fisionomie che sono nelle nostre gloriose tradizioni. Servono a forgiare i discepoli ed a perpetuare la creazione con quel tanto di individualità, la quale solamente può costituire una fucina od un crogiuolo di superiore coscienza e di umana dignità (1). Il Ministro di

---

(1) « Si parla - dice il Thiers - ogni giorno di libertà di commercio. Noi rispettiamo abbastanza il soggetto proposto alle vostre deliberazioni da non imaginare che possa egli esservi in questo senso che si parla della libertà dell'insegnamento. Tutti i cittadini hanno in uno Stato il diritto di applicarsi a tutte le industrie, ma non tutti possono venire a chiedere allo stesso titolo la libertà di educar la gioventú e di ammaestrarla. La gioventú non è un oggetto di commercio abbandonato alle speculazioni degli insegnanti, essa è un oggetto sacro affidato solo agli uomini, dei quali la previdenza del legislatore ha fissato anticipatamente la qualità o i titoli. Bisogna distinguere quello che è industria da quello che è funzione pubblica, e tale è ogni professione liberale, ma piú d'ogni altra la professione di educare i giovani. »

« Il bambino che nasce appartiene a due autorità insieme, al padre che l'ha procreato e che vede in lui il procreatore della sua famiglia, e allo Stato che vede in lui il cittadino futuro, il continuatore della nazione. I diritti di que-

oggi ci ha promesso, e noi gli prestiamo entusiastica fede, che un piú rigoroso coordinamento dei programmi delle singole discipline produrrà una perfetta armonia di insegnamento e di dottrina ai fini unitari del Regime. La nostra aspirazione, che chiamerei integrale se non si trattasse di una parola sciupata, ci spinge ancora piú innanzi. Vorremmo anche un maggiore legame fra dottrina e dottrina, ciascuna orientata al faro unico, all'unica luce del fine, avendo per unico cemento coesivo: il Fascismo. Vorremmo eliminato l'inconveniente dei troppi insegnamenti comuni fra istituto ed istituto, fra centro e centro di cultura; e, quel che è peggio, del moltiplicarsi nelle scienze esatte, od anche in quelle morali di organi di studio, sperimentali in ispecie. Troppi « gabinetti » sono comuni alle Università, alle Scuole di Ingegneria, a quelle di Chimica, di Fisica, di Mineralogia, di Geologia e delle varie discipline matematiche. Troppi insegnamenti sono comuni alle Università stesse, agli Istituti Superiori di commercio, a quelli di Diritto Civile, Commerciale, Industriale, Internazionale. La fondamentale unità della scienza ne esce rotta e frantumata. Nei centri maggiori, nelle maggiori sedi di studio si hanno talvolta due, tre, anche quattro e piú Istituti di Fisica, di Chimica, di Mineralogia e di dottrine nel campo delle scienze morali. Ne soffre la loro completezza, anche in conseguenza delle ridotte possibilità economiche, e di un malinteso spirito di gretta autonomia che fatalmente le prende. La sapiente utilizzazione dei mezzi, come la fusione delle attività prettamente individuali, sono nella economia materiale e spirituale del Fascismo.

Quando saranno create unità complete e tendenti univocamente al fine diventerà possibile a ciascun istituto, vitale, quanto oggi non lo è ai molti imperfetti e frammentari.

Quando esista in ciascuno dei grandi centri di studio sparsi per la penisola; oppure, se ciò non basti, quando esista in Italia, là dove trova le condizioni piú favorevoli, almeno un istituto completo e perfetto per l'oggi e perfettibile per il domani, allora l'Italia potrà veramente considerarsi nelle varie discipline emancipata dall'estero. La emancipazione coinciderà fatalmente col valicamento delle frontiere per la cultura nostra.

---

ste due autorità sono diversi, ma del pari sacri. Il padre ha il diritto di educare il suo figliuolo conforme alla sua paterna sollecitudine, sia che egli ami la educazione severa inflessibile dei grandi istituti pubblici, o sia che prediliga l'educazione piú indulgente, piú dolce degli istituti privati. Lo Stato ha il diritto di farlo educare conforme alla costituzione del paese. Ora la libertà d'insegnamento consiste nel fornire a tutti i padri i mezzi di soddisfare le loro diverse inclinazioni, cioè nel lasciare coesistere sistemi diversi di educazione, fra i quali la sollecitazione paterna può scegliere secondo i suoi gusti, ma tutti animati dallo spirito comune della Costituzione del paese, tutti conformi al genio della nazione. » Ne parla anche il Bonghi in *Discorsi e saggi sulla pubblica istruzione*, vol. II, pag. 116 e seg., Firenze, 1896.

Cosí è che vorremmo un simile piú organico coordinamento completato al centro con quanta maggiore possibile perfezione. Le istituzioni periferiche, mirabilmente attive, sono ancor lontane dall'aver trovato l'organo o gli organi che ne unifichino lo sforzo, che creino il « fronte unico » contro le difficoltà insormontabili ai singoli, che scelgano mezzi e uomini con visione di assieme dall'alto, tali da fondere le superiori esigenze scientifiche con le supreme esigenze nazionali.

Anche qui la mente costruttiva del Duce ha già indicata la via; ma bisogna perseguirla. Guglielmo Marconi presiede a quel Consiglio Nazionale delle Ricerche fatto ormai supremo Consiglio tecnico dello Stato. Completandolo con poteri piú vasti; dandogli anche nella legge quel compito unitario del quale abbiam detto; legandolo alle Università piú che non lo sia, si troverà facilmente quel coordinamento che nel suo fatale cammino il Regime ovunque esige. L'esempio serve anche per le scienze morali.

Non dobbiamo dimenticare che esistono in Italia 26 Università; 9 Scuole d'Ingegneria; 12 Istituti Superiori di Commercio; 5 Scuole Superiori di Architettura; 7 Istituti Superiori di Veterinaria; 6 Istituti Superiori di Agraria; 6 Istituti Superiori di Magistero. In piú il Regio Istituto Orientale di Napoli, il Regio Istituto Superiore Navale e la Regia Scuola Normale Superiore di Pisa. Sono ben 74 fra Università ed Istituti Superiori. Molti ma non troppi. Sufficienti e vitali. Se slegati, creeranno, come furono, una vera babele nell'insegnamento e nella cultura; nidi, a scelta, di poltroneria o di anarchia. Se coordinati e resi, piú che non un fascio di verghe legato alla scure, un monolitico assieme, serviranno come una grande nave perfettamente armata a portare per le vie del mondo l'Idea di Roma.

Ho taciuto fin qui degli Istituti Militari non perché li abbia dimenticati. Non sono mai riuscito a togliermi una vecchia ostinata idea di montanaro guerriero tutto preso dallo spirito militare. Per me i problemi ed in genere tutta la cultura militare sono, come debbono essere, oggi piú che mai patrimonio della vita italiana (1).

---

(1) Quando venivano pronunciate queste parole non era ancora stato creato per la scuola l'insegnamento delle discipline militari. Anche parecchi anni prima, nel 1921, in un discorso tenuto al Teatro Alfieri di Torino, dicevamo cose che certamente potremmo sottoscrivere al riguardo anche oggi:

« Bisogna pur provvedere, oltre che all'oggi ricco di veterani, a perpetuare la tradizione di gloria, a far crescere le generazioni nuove in modo che dal culto del recente passato si cammini verso i piú virili propositi per l'avvenire.

« Io penso che a creare nelle generazioni del domani appunto quell'anima forte per la quale lo spirito di sacrificio si accomuni col senso del piacere dato da una impressione di forza, di potenza, di dominio sia necessario curare nel modo piú intenso e geloso, oltre la scuola, quella che viene chiamata l'istruzione premilitare.

« Questa mirabile opera da compiere non si ricollega soltanto alle funzioni dell'esercito od al pensiero della difesa degli interessi nazionali, ma è nocciolo di

Al popolo italiano tutto, a quella incontrovertibile, formidabile realtà che è lo Stato, appartengono l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Milizia, tutte le forze armate. La tendenza a farne il campo chiuso di pochi iniziati non deve prevalere, ed io so che non prevale (1).

Quanto ho detto fin qui mi parrebbe disutile e vano se non traessi

---

tutto il problema morale che deve pungerci ad ogni istante come il primo, l'unico da risolvere per costruire l'Italia nuova.

« Preso anche così separatamente, vi dirò che esiste già uno studio in proposito di un generale il quale tende a costituire un macchinoso organismo burocratico che leghi tutte le società ginnastiche per mezzo di un'Opera Nazionale per la educazione fisica e l'istruzione premilitare.

« Io mi propongo di combattere per modificare dalla fondamenta un simile progetto. Il generale, mentre da una parte riafferma la difficoltà (inorridite amici) di tenere l'ufficiale di complemento al corrente delle innovazioni tecniche militari tanto da potersene servire efficacemente per tali istruzioni, dall'altra sostiene che basta la ginnastica del corpo pura e semplice a preparare il soldato che, secondo lui, diventerà poi facilmente tale in brevissimo tempo.

« Io parto dal concetto diametralmente opposto perché sostengo che si dovrà compiere la istruzione premilitare con una preparazione piú che altro di spiriti che deve essere compiuta dal bambino che si affaccia alla vita della scuola fino al soldato di leva senza mai piú che l'esercito abbandoni spiritualmente il cittadino.

« Sempre col ripetuto concetto di un dovere-piacere e non di un dovere-dolore quindi, trattando con dei metodi perfettamente antitetici a quelli fino a ieri usati per la recluta e pel soldato, che diveniva perfetto soltanto quando era fatto il piú perfetto imbecille.

« Lo scopo è lento a raggiungersi ma di riuscita sicura e non difficile.

« L'anima militare dev'essere data a tutto il popolo se vogliamo creare la vera nazione armata di tipo italiano.

« L'anima militare si otterrà allo stesso modo come fu ottenuto il delirio di passione al passaggio della salma del Soldato Ignoto.

« Senza contrasti.

« Accostando l'anima del popolo alle sue tradizioni, alle sue glorie, ai suoi simboli.

« Facendo sí che il popolo ritenga l'esercito come carne della sua carne, come sangue del suo sangue, come spirito del suo spirito; e non come una qualche cosa che rapisce i figlioli, li abitua ad oziare e ne opprime i sentimenti individuali e volitivi che sono invece la molla prima ed il primo segreto della vittoria.

« Il dopo Caporetto e la battaglia del solstizio sul Piave insegnano in proposito molte cose.

« Se l'istruzione premilitare riuscirà a donare queste virtú allora darà frutti incommensurabili alla grandezza dell'esercito e della nazione, se darà soltanto agilità di corpo sarà soltanto una buona misura profilattica per le generazioni future.

« E sarà troppo poco.

« Noi proporremo tenacemente una forma maschia e militaresca ma disciplinatrice dello spirito non meno che del corpo a creare i futuri soldati.

« Ne fabbricheremo cosí tanti arditi, come fabbricammo quegli altri che travincevano in guerra, come fabbricammo in pace quella divina ragazzaglia che ci fa tanto brontolare quando perde la misura, ma che ha provato troppe volte di saper morire come morivano gli eroi.

« E morire sempre per l'Ideale. »

(1) Dicevamo nella relazione sul bilancio del Ministero della Guerra alla Camera dei Deputati nel 1922:

« Gli studi storico-militari insegnano che già nei primi contrasti tra i popoli

queste conseguenze. Sopratutto il Fascismo non sarebbe piú Fascismo se, come vorrebbero taluni dei quali è facile la classificazione nelle categorie che mi sono illuso di descrivere con chiarezza, si ammettesse che lo scibile relativo alla guerra sia da collocarsi prevalentemente fra le

---

risvegliati alla storia le guerre ebbero prevalentemente carattere economico misto allo spirituale urto di civiltà e furono guerre di intere nazioni.

« La civiltà greca e la civiltà romana si affermarono e raggiunsero l'apice della grandezza e della potenza nel contrasto inevitabile con altre civiltà attraverso lotte nazionali in cui ogni cittadino fu soldato. Il periodo della Rinascenza e dell'Evo moderno segnò, colla mente ciclopica e divinatrice di Niccolò Machiavelli, il ritorno delle milizie nazionali.

« La voce del grande uomo di Stato fu raccolta dal Duca di Savoia Emanuele Filiberto, che, in questa guisa ordinando i piemontesi, creò un esercito nazionale che cagionava lieve dispendio in pace, e si raccoglieva nel momento del pericolo numeroso e disciplinato. Un tale esercito, conservato anche nei secoli, costituí il nucleo primo della nuova Italia nelle lotte per l'Unità e per la indipendenza.

« Si può con sicurezza affermare che ai periodi di decadenza dei vari popoli corrisposero ordinamenti militari sempre piú rigidi e ristretti, fino a costituir caste ingiustamente privilegiate o mercenarie, quasi sempre imbelli. Ai periodi di ascensione o di splendore corrisposero ordinamenti lati ed elastici atti a comprendere ed assorbire nell'ora del pericolo la intera nazione valida.

« L'ultima guerra, la piú immane che il mondo abbia veduta, quella che diede il suggello alla nostra unità e rivelò ai miscredenti ed agli scettici le possibilità nostre, diede la viva prova della immortalità del principio.

« La durata del sanguinoso cimento, la sua terribile intensità, e la stessa necessità per l'Italia di creare ed improvvisare un gigantesco esercito, diedero, attraverso lo sforzo superiore ad ogni umana attesa e ad errori gravissimi superati soltanto dalla divina genialità della razza e da una sua nuova virilità maschia, ammaestramenti che i legislatori non debbono dimenticare.

« Ogni reduce dalla trincea, che, attraverso il sacrificio e la passione altrui e propria sopportata virilmente in comune, aveva imparato a conoscere intensamente il nostro popolo, richiese tosto a gran voce che fosse modificato il vecchio tipo di ordinamento per crearne uno nuovo, che non costituisse già un esperimento, ma fosse invece il frutto del durissimo e glorioso esperimento compiuto.

« Era apparsa la imprescindibile necessità che ogni valido cittadino dovesse disporsi nell'ora del pericolo a prendere le armi per la Patria, e che tutte le altre forze nazionali fossero per quell'ora già predisposte ad un inquadramento speciale ai fini bellici. Tali principii e la grande macchina guerresca generata dalla loro applicazione ebbero il nome di "Nazione armata".

« Da tutto il popolo fu chiesta la "Nazione armata" ed i tecnici approvarono il principio; né è demagogia il concederla ora, ché deve ritenersi necessaria come direttamente, logicamente discesa dalla cruenta esperienza della guerra.

« Oggi alcuni tecnici e molti, che perdono per la forma la nozione della sostanza delle cose o si smarriscono dietro ad un presunto valore letterale delle parole, gridano allo scandalo per la "Nazione armata" e temono che la presunta innovazione sia per rendere inerme la Patria.

« Nulla di piú ingiusto. Noi, riaffermando il principio, chiameremo, senza perderci in vane disquisizioni, "Nazione armata" quell'ordinamento che, dando in pace l'istruzione alle armi a tutti i cittadini validi e preparando e predisponendo ogni attività nazionale agli eventuali fini di una guerra, permette, nella deprecata necessità, la facile e rapida applicazione della leva in massa.

« Cosí inteso l'organismo militare dello Stato può nella sua elasticità dare il piú vasto rendimento come preparazione di tutti i cittadini alle armi.

« È atto inoltre a raccoglierli e mobilitarli con ordine e rapidità, trattenendo di essi alle armi il numero necessario e sufficiente che le vicende politiche internazionali richiedono ».

scienze e non fra le arti. Quella della guerra è e rimarrà sempre un'arte. Tutte le scienze e non una scienza vi partecipano e la servono. Per essa si nasce. Ad essa la necessaria dottrina, il piú che necessario tecnicismo e la non meno necessaria pratica portano maturità e perfezione. Non potranno tuttavia portarle mai quel particolare afflato divino che dà il carattere fondamentale all'arte.

La questione, che imposto cosí di volo ed assiomaticamente affermo, non è una divagazione dall'argomento. L'unità e la sintesi nella teoria, la disciplina nazionale nella pratica vogliono evitare il danno di un tecnicismo assoluto ed esclusivo. Il tecnicismo cessa di essere utile quando è sminuzzato fino allo spasimo, quando la profondità indispensabile dello studio non sa piú trovare le formule semplici accessibili a tutti, e, peggio, quando tende a creare dei campi chiusi i quali conducono sempre a forme di aggruppamenti di casta cancellati ormai, se Dio lo voglia, dai nostri costumi. Non è possibile in Regime Fascista che venga comunque impedito, con l'azione o con la resistenza passiva, a tutte le forze nazionali, a tutte le attività, a tutti gli individui, di partecipare ad una gara per il perfezionamento di quest'arte (1). All'arte della guerra è affidato il destino, piú ancora che della grandezza e della gloria, della vita stessa del popolo italiano. La grande guerra fu vinta, come ognun sa, non tanto per la pure apprezzata scienza di qualcuno, quanto per il vigore, per le virtú e la sapienza rivelata di tutto un popolo,

(1) L'esercizio delle armi come fattore fondamentale della educazione e della vita di un popolo era concetto già chiaro a noi quando impegnavamo la lotta per la conquista dello Stato (cfr. in *Piemonte*, 8 sett. 1923, "Liberalismo e Fascismo"):

« I veri costruttori della vittoria che fu un trionfo di volontà della giovinezza trincerarca, maturatasi nel cimento ai nuovi destini, e del puro spirito da questa generato, non erano né conosciuti né compresi.

« Si pensava ancora dai politici della democrazia liberale governanti lo Stato e da molti capi militari cresciuti alla scuola decadente dell'ultimo cinquantennio (e pur troppo vi ha ancora chi oggi dopo la Rivoluzione Fascista conserva lo stesso convincimento) che l'esercito fosse una unità a sé come un organo dello Stato agente in esso ma quasi avulso dalla vita nazionale od almeno con facoltà nei capi di svellerlo da questa, dai suoi sentimenti, dalle sue passioni. Invece la parte migliore, la piú viva, la piú vibrante della Nazione era tutta in armi ed appunto nell'esercizio delle armi e nella coscienza di compierlo, acquistata nel dolore di Caporetto e nello sforzo successivo della riscossa e del trionfo, si era donata un'anima politica.

« Dall'inizio della guerra nella Terza Armata e dalla tragedia di Caporetto in poi in tutto l'esercito in armi gli intellettuali ed i piú forti improvvisati ufficiali avevano preso contatto stretto e vivo col popolo dei soldati ed in questo contatto avevano acquistata la potenza di dominio sulla folla, tanto forte, da portarla a morire, a sacrificarsi per la Nazione, per la Patria. Quale atto piú nobilmente e squisitamente politico poteva essere compiuto? La stessa predicazione di propaganda, gli uffici creati per la santa bisogna, i giornali della trincea dovettero compiere una decisa opera politica che foggiò nuove coscienze di capi con una linea profondamente diversa da quella segnata dalla democrazia liberale in disfacimento e con un contenuto etico militaresco di disciplina e di amore gagliardo ».

che uno Stato abulico non inquadrava neppure piú (1). Questa verità solare è ormai acquisita alla storia e negarla non si può. Il mirabile sforzo oggi in atto da parte di tutte le nostre forze armate ci assicura che la fiaccola sanguinosa ed eroica non è piú neppure di una sola generazione. A capo delle forze armate sta il Re Vittorioso, a guida sta il piú saldo pilota: il Duce.

Non è ormai piú possibile che si creino zone d'ombra dalle istituzioni civili o militari della cultura superiore. Non è piú nelle aspirazioni ma è nella realtà vissuta che i contatti fra maestri e discepoli (2), fra istituti e popolo fascista debbono essere per tutti di intima aderenza spirituale. Quando eravamo discepoli noi, tutta l'università italiana era positivista e alcuni, troppo pochi, di noi non lo erano e si trovavano a disagio. Non vorrei che qualche altro malanno dottrinario, preso per infezione da fuori frontiera, affliggesse ora l'alta cultura. La situazione sarebbe inversa a quella di un tempo ma sempre caotica, squilibrata, disordinata comunque. La gioventú studiosa, tutta fascista, non sa piú appagarsi delle vecchie dottrine; cosí che la differenza di idealità fra insegnante e discepolo creerebbe uno squilibrio nel senso che i piú nel

(1) Non bisogna dimenticare (e del resto le esperienze recenti d'Africa hanno, se mai, ristabilito all'evidenza una tale realtà) che nell'ora del cimento primo e prevalente fattore di vittoria è lo spirito guerriero del popolo: « L'inizio del glorioso e ciclopico cimento trova (bisogna avere il coraggio di affermare questa verità) - dicevamo parecchi anni fa (in *Piemonte,* 3 settembre 1923 « Liberalismo e Fascismo ») - trova l'esercito nel suo complesso impreparato, disordinato, guidato se si eccettui il grande e mal compensato Cadorna, da uomini per lo piú inetti, e quel che è peggio da un nuvolo di ufficiali generali e superiori senza preparazione tecnica e quel che è peggio ancora politicanti neutralisti e disfattisti, perché pervasi dalla tabe della democrazia giolittiana che aveva permeato profondamente tutti gli strati di tutti gli organismi statali.

« Il cozzo del popolo in armi creò con gli ufficiali di complemento, con la piccola e media borghesia fatta improvvisamente militare una nuova classe dirigente, una nuova "élite" che, preso contatto col popolo che nella effusione larga di sangue ritrovava lo spirito virilmente soldatesco della razza, si preparava nella trincea a guidarne le sorti nel futuro imperiale destino ».

(2) « Dal punto di vista individualistico, non si può rispondere a chi chiede con quale diritto l'educatore eserciti la sua autorità. Giacché piú che un diritto, questo è un dovere. Se fosse solo un diritto, ognuno potrebbe impunemente fare a meno di esercitarlo. Ma l'educatore che è cosciente della sua funzione e non vuole abbandonare i fanciulli a se stessi, né assoggettarli come strumenti, si sente quasi identificato con essi, in modo che le loro ignoranze, le raiserie, i difetti pesino su lui come se fossero suoi e ne fosse lui responsabile: e correggendoli - non per esercitare un diritto, ma un dovere - soffre insieme con essi, come se correggesse se stesso, per le punizioni che infligge loro e per gli sforzi che da loro esige. Infatti egli interviene nella loro vita, come nella propria, per gli stessi motivi. Opera sotto la molla di una fede, che lo eleva al di sopra di se stesso, delle cose, del tempo, e degli interessi individuali. Altrimenti non si fa opera di educazione. Questa stessa fede che lo fa agire la trasfonde negli altri per elevarli al di sopra di se stessi, per farli ascendere insieme con lui e realizzare insieme un fine comune. Grazie alla sincerità della vita, si fondono insieme in lui l'uomo e l'educatore. » (Luciano Laberthonnière, *Saggi di filosofia religiosa,* Palermo, Sandron.)

numero avrebbero piena ragione sui piú dotti. Non soltanto, ma starebbe dalla parte dei discepoli tutta la classe dirigente, la quale ha saputo, appunto perché ha nome « avvenire », comunicare alla gioventú il senso della vita e dello Stato. Fortunatamente le cose non sono cosí; ma bisogna evitarne anche il piú lontano pericolo superando ogni superstite malinconica resistenza. Quelle autonomie delle quali abbiamo parlato non hanno dato vita nell'Università a dei minuscoli parlamentini di pretto stile liberale? I pochi relitti del passato, con o senza giuramento, stanno sparendo. La cosidetta autarchia universitaria non può dare il dominio nella vita accademica neppure a delle vischiose correnti di agnosticismo afascista, quanto mai pericolose. Il passo fatto dalla recente riforma deve portare come conseguenza anche nella Università — creatrice di vita interiore e non avulsa dalla vita e sterile — il senso gerarchico ormai base del vivere nazionale. Quella vaga forma di rapporto sociale « *inter pares* » — che è chiamata colleganza e che va sparendo fortunatamente anche nel parlamento, superstite alla sola condizione di essere fascista, — deve lasciare il posto al rapporto di gerarchia. Se questo solco non è riempito, non si può parlare di Fascismo. Gerarchia nelle scelte e nelle nomine. Gerarchia nell'insegnamento. Gerarchia nello stato giuridico (1). Gerarchia ed ordine nel regolare lo stato economico degli studenti, degli studiosi e dei pro-

---

(1) Quella dell'autonomia universitaria era aspirazione vecchia, e in genere basata su principi ormai definitivamente superati: basti dire che lo stesso Bonghi, fino dal 1870 (e molti altri dopo di lui) proponeva che si formasse a ciascuna Università un bilancio proprio dei suoi proventi, delle tasse e di un congruo sussidio dello Stato. « Con ciò (egli diceva) l'Università avrebbe assunto una cotal coscienza di sé individua, singolare e distinta che si sarebbe diffusa in tutta la regione, di cui essa avrebbe rappresentato la gloria intellettuale trascorsa e l'operosità intellettuale presente. Si sarebbero ravvisati intorno ad essa quei sentimenti che risveglia ogni memoria, ogni istituto del Comune natío. Sopra essa si sarebbero potuti andare di nuovo accumulando i lasciti, le cure, le ambizioni dei cittadini. Pur rimanendo allo Stato il diritto di nominare i professori e formare gli statuti e un'alta sorveglianza e la determinazione del valore giuridico da accordare ai gradi universitari, nel rimanente l'Università si sarebbe retta da sé, spronata dall'istinto della scienza e dall'emulazione. Cosí difatti una emulazione sarebbe potuta nascere fra le diverse Università nostre, e i molteplici fuochi della vita spirituale d'Italia, che paiono spenti talora, gettare una nuova fiamma. Non l'Università inglese insomma, ma l'Università germanica, che era pure l'antica Università italiana, si sarebbe voluto tentare di riprodurre in queste ore di cruccio che la sferza dell'erario bisognoso ci batte tanto.

« E si vedeva (continua il Bonghi) nella proposta un altro vantaggio. Poiché niente si può muovere in queste materie universitarie senza ledere interessi di persone e di luoghi e la memoria di codesti beni patrimoniali delle Università si rizza talora come una barriera contro ogni riforma, il Governo non sarebbe diventato davvero libero, una volta liquidati e saldati i suoi conti?

« *Che obiezione gli si sarebbe potuta muovere con apparenza di ragione e di diritto,* quando esso avesse potuto rispondere: *ho dato cuique suum, mi si vuol ora lasciar padrone di provvedere alla coltura pubblica secondo mi par meglio?* »

Ma questo era già liberalismo della peggiore specie!

fessori. È questa la chiave di tutte le riforme, perché è la chiave di volta del Regime. Su questo terreno la nostra cultura avrà i formidabili sviluppi che dobbiamo attenderci. Fuori di questo terreno la cultura fascista avrebbe un abbassamento fatale, anche perché i giovani riuscirebbero guastati, ed in un futuro assai prossimo i titolari di oggi alle cattedre universitarie sarebbero sostituiti da persone meno colte e forse men degne. Regresso di reclute non si avrà anche in questo campo, ma fioritura e trionfale cammino (1) come ovunque nel Regime il cui segreto sta e starà in un lavoro in profondità e non in adesioni prettamente esteriori. Da questo lavoro uscirà una « integrale bonifica della cultura » in tutto degna dell'ora storica e del Capo. Lo sguardo lungimirante dello spirito spazierà nell'avvenire. Ogni attività interiore sarà legata da una interiore disciplina. Ogni persona ed ogni istituto saranno coordinati in un sistema unico entro lo Stato, retto da una Gerarchia. Nulla di nuovo per noi. Nulla di « inventato »; o, se si preferisce, di « scoperto » oggi, nel clima armonico e sereno dell'anno dodicesimo pieno di fervore creativo. Si tratta di antiche affermazioni del Fascismo tradotte nella realtà. Si tratta di promesse mantenute e di volontà espresse con tanta forza propulsiva da sfidare oggi ancora, dopo quasi tredici anni, l'avvenire. Nel 1922, nella torrida atmosfera che preparava la Marcia su Roma, quando fu data tutta una legge spirituale col regolamento di disciplina per la Milizia fascista (2), non fu soltanto affermato quanto dicemmo dei doveri e dei diritti dei fascisti.

---

(1) « In un popolo che abbia presa e prenda parte attiva ad affari del massimo rilievo: in un popolo che sappia di essere nella storia, non un semplice spettatore o una vittima predestinata, ma un fattore potente; in un tal popolo il senso vivo della realtà umana viene ai giovani comunicato quasi che immediatamente per via della comune convivenza; i giovani lo trovano preformato nell'ambiente umano in cui vivono, e se lo assimilano col processo medesimo con cui si adattano a questo ambiente. Il vivere quotidiano è già per se stesso una scuola politica nazionalistica. (Bernardino Varisco - *La Patria*. Roma, Garzoni Provenzali, editore, 1913.)

(2) Fatica nostra appassionata che in quattordici anni di marcia abbiamo l'orgoglio di veder mutata in incrollabile realtà. Eccone alcuni fondamentali princípi:

« 4. - Il Milite Fascista deve servire all'Italia in purità, con lo spirito pervaso da un profondo misticismo, sorretto da una fede incrollabile, dominato da una volontà inflessibile, sprezzante della opportunità e della prudenza come della viltà, deciso al sacrificio come fine della sua fede, convinto del peso di un terribile apostolato per salvare la grande madre comune e donarle forza e purità.

« 5. - Il Milite Fascista conosce soltanto doveri. Ha il solo diritto di compiere il dovere e di gioirne.

« 6. - Comandante o gregario deve ubbidire in umiltà e comandare in forza. L'ubbidienza per questa milizia volontaria deve essere cieca, assoluta, rispettosa fino al culmine delle gerarchie.

« 25. - I Capi del Fascismo, militari o politici, hanno sopra di loro il peso delle piú gravi responsabilità. Chi intende costituire oggi le nuove gerarchie per l'Italia di domani deve possedere la tempra di un Capostipite feudale, la volontà di un dominatore, il fascino che solleva ondate d'amore di un apostolo, il cuore

Fu benanche detto allora che il Fascismo era inteso « a gettare le fondamenta di formidabili gerarchie cui il Partito tende ad affidare i destini della Nazione ». La mostra del Fascismo ne custodisce il documento, nel cuore stesso dell'Urbe. La Grande Madre custodisce le sue creature. Le gerarchie, romanamente fondate, operano oggi e si rinnovano come se dal tempo dell'Impero del mondo non avessero mai cessato di esistere. L'Uno è la guida di tutti. Il mondo guarda ammirato e si uniforma. La nostra cultura - romana - fascista - è incrollabile fondamento.

Quando il Duce nell'anno ottavo fondò la Reale Accademia d'Italia pronunziò lapidarie parole di vita. « Delle altre - disse - nessuna ha il carattere di universalità dell'Accademia d'Italia la quale, » aggiunse, « nasce quasi a sfida contro lo scetticismo di coloro i quali da molti sia pur gravi sintomi prevedono un eclissi dello spirito che sembra ormai rivolto soltanto a conquiste di ordine materiale ». Nell'Accademia, soggiunse, « è l'Italia con tutte le tradizioni del suo passato, le certezze del suo presente, le anticipazioni del suo avvenire ».

Era necessario. Ed il necessario fu compiuto con quella tempestività anticipatrice che fa di Mussolini il Capo a cui il mondo guarda.

Era necessario, perché nel campo delle scienze morali l'azione disciplinatrice, unitaria, gerarchica dello Stato non aveva avuto fin qui il modo di esercitarsi efficacemente. Le scienze storiche, letterarie, giuridiche, politiche, economiche, filosofiche trovano nella Reale Accademia d'Italia un faro ed uno sbocco. È ben certo tuttavia che la difficoltà del coordinamento e del controllo è e permane grandissima. Mentre nelle scienze chiamate esatte l'arbitrio del ricercatore è strettamente le-

---

vasto come l'Italia. Deve prima che di fede, di forza, di passione, di armi, essere maestro di sacrificio.

« 26. - Il Capo, quanto piú in alto, tanto piú deve insegnare coll'esempio. Egli ha il diritto ed il dovere di usare sui Gregari la forza. Questo dovere non potrà assolvere mai se non saprà far nascere l'amore intorno a sé, perché soltanto l'amore genera il sacrificio.

« 27. - Il Capo deve pretendere la disciplina piú dura dai Gregari ed essere a sua volta profondamente disciplinato. Mancando a questi doveri si rende impuro.

« 28. - Il Capo non deve sfuggire le responsabilità, ma farsene profondamente carico rispetto ai Superiori suoi od alla gente fuori del Partito. Egli deve sempre rispondere dei suoi Gregari.

« 29. - Se un Esercito non si batte la responsabilità è tutta del Capo. Se un reparto militare di qualsiasi forza manca comunque ai suoi doveri disciplinari nei singoli o collettivamente la responsabilità è tutta del Capo prima che dei Gregari. Se una Milizia volontaria non è perfettamente inquadrata costituisce il peggiore dei mali, se lo è diventa atta, come fu sempre il Fascismo, alle piú grandi cose. Il Capo che vien meno a queste tradizioni si rende impuro.

« 30. - Tutta la compagine del Fascismo e tutto il domani d'Italia sono fondati sulle gerarchie.

« 34. - Le Camicie Nere debbono ricordare sempre che tutto il Fascismo è Milizia e che conseguentemente tutti i Capi sono Capi Militari ».

gato alle leggi di natura, in quelle morali per contro l'arbitrio non ha confini, né può aver freni, cosí che diventa facile la licenza a chi non possegga freni interiori, facoltà di introspezione, aderenza alla vita. Peggio per chi abbia nel proprio spirito il tarlo politico e la nostalgia dei fantasmi. Eppure una regola è indispensabile, e mi illudo di averlo dimostrato, pena il disordine, l'anarchia, la sterilità. Eppure se il Regime tollerasse comunque simili attentati alla propria dottrina, alla propria concezione della vita, se lasciasse estendere e dilagare l'anarchia, l'essenza stessa e la vita spirituale dello Stato ne uscirebbero minate.

La intransigenza contro il dissolversi delle dottrine, contro la falsità di quelle e dei loro presunti profeti e dottori deve essere assoluta. Anche qui l'osservazione segue ai fatti compiuti. Il provvedimento che, nel limite di tempo di un anno, sottopone a revisione da parte del Ministero della Educazione Nazionale tutti gli statuti e regolamenti delle Accademie, degli Istituti e Associazioni di scienze, di lettere o di arti è destinato a creare finalmente un ordine nuovo in quelle attività culturali. Ne usciranno organismi sani nel loro interno, e l'attività dell'uno sarà coordinata con quella dell'altro istituto. Nessuna di quelle anime vaganti e sconsolate delle quali abbiam detto si potrà illudere piú di trovare l'umanità in un piccolo mondo di ombre. Il Regime potrà adeguare i fini dei vari istituti, nuovi ed antichi, alle sue esigenze culturali e politiche. Le nomine dei soci là dove esiste il sistema della cooptazione e le nomine stesse alle cariche accademiche troveranno limitazione ed armonia nel nuovo clima, che non è poi tanto nuovo se regola la vita nazionale da oltre undici anni. I premi, le fondazioni, le amministrazioni patrimoniali saranno, se Dio lo voglia, fascisticamente regolati.

Era ora! Sono fierissimo di essere stato l'autore del sollevamento della prima ciliegia, sollevamento rivoluzionario, al quale sta seguendo dal cestino tutto il mazzo delle ciliegie. La revisione dello Statuto della «Società Nazionale per la Storia del Risorgimento» ha aperta la via alla riforma. È tosto apparsa anche la necessità dei legami fra l'uno e l'altro ente. Gli studi storici erano i piú disordinati. Non avevano avuto negli ultimi decenni un rilevante impulso. Eppure esistevano, come esistono tuttavia, piú di ottanta istituzioni a carattere storico, dico ottanta fra Deputazioni di Storia Patria, Comitati, Associazioni, Istituti, Accademie e classi di Accademia da cui escono pressoché altrettante pubblicazioni periodiche! Troppe madri e troppo scarsa figliolanza. Il Regime tiene questi studi nel massimo onore, vuole che siano curati ed approfonditi non meno che divulgati ai fini etici della Storia, che sono tutti nell'avvenire. Non è possibile raggiungere questi fini là dove non esista un solido legame, una ferma gerarchia, una disciplina assoluta nell'interno e fra l'uno e l'altro ente. Senza di quelli non

soltanto si cammina verso opposte mète; ma si va al dissolvimento.

Qui le cose sono ben diverse che non nella Università. Quella rimane pur sempre il tempio dove si custodisce il nostro patrimonio spirituale. Possiamo desiderarla migliore, possiamo auspicarle nel futuro piú ordine, piú disciplina, maggiore aderenza alla vita, nulla piú. Ma quest'altra è la palude per la quale sopratutto dobbiamo volere « la bonifica integrale ».

Colpi di piccone qui ci vogliono, risanamento da troppi miasmi, abbattimento di sovracostruzioni accademiche, raddrizzamento di deformazioni, riapertura di canali nella terra nuovamente squarciata perché tutte le acque confluiscano al grande fiume. Magnifica cosa l'Accademia d'Italia! Ottima cosa l'Istituto Fascista di Cultura con gli altri organismi nati nel Regime! Ma è ben piú vasto il lavoro da compiere, perché sia messo un po' di ordine in questo caotico mondo, che ti appare come una specie di museo di provincia dove tu trovi i resti della civiltà etrusca od i marmi di Roma mischiati con le calze o la camicia da notte di qualche piú o meno illustre concittadino.

Bisogna togliere l'« accademia » dalle Accademie. Bisogna mettersi anche qui al passo del Condottiero. Bisogna demolire inesorabilmente un ammasso di casupole senza sole e piene di miseria per isolare il Campidoglio; creare la via dell'Impero; riattaccarsi alle strade Consolari; cercare su di quelle, fatte liscie come specchi, il mare e gli oceani del nostro domani. In quelle casupole c'era troppa malinconia e talora erano infette. La loro pretesa apoliticità non può rimanere terreno adatto per lo sfogo di qualunque nostalgia di un tempo che fu. Lo sventramento e la fine di tanti malanni sono fortunatamente vicini.

Sembrano maturi anche i problemi delle biblioteche e degli archivi. La storia delle biblioteche d'Italia, poco nota anche agli studiosi, è tutta un inno di grandezza. Come dimenticheremo i Marchesi d'Este, Galeazzo Visconti a Pavia, Pandolfo Malatesta, Raimondo Soranzo, Nicolò Acciajoli, il Petrarca che offre i codici alla Serenissima, il Bessarione alla Marciana, il Boccaccio ed il Marsigli ai conventi fiorentini? Come dimenticheremo l'Aurispa, il Filelfo, il Bracciolini e il Vecchio Cosimo de' Medici e Papa Nicolò V, e Sisto IV fino a Pio XI, formatosi nell'opulenza della magnifica Ambrosiana, gloria di Milano dotta?

Il terribile còmpito di rifare tutto, capitato sulle spalle del Fascismo, non ha consentito ancora di dare alle biblioteche ed agli archivi un tale definitivo assetto che consenta all'alta cultura di fiorire, come potrebbe, con piú adeguati mezzi di studio. Forse è la dovizia del materiale, il troppo vasto patrimonio che nuoce. Ne abbiamo per noi e per gli stranieri che vi hanno attinto e vi attingono ancora a piene mani. Masse enormi di documenti e di carteggi relativi a tutte le epoche

storiche sono tuttavia inesplorati; opere ed edizioni rare sono dimenticate o non individuate; tutto un immenso tesoro, raccolto attraverso secoli di storia e di studio, attende di essere riesumato, illustrato, interpretato. Bisogna ordinare le biblioteche e coordinarle fra di loro. Quando si pensi che, soltanto a Roma, ne esistono piú di 90 appartenenti tutte ad Enti pubblici e viventi quasi tutte una vita autonoma, apparirà piú che necessaria l'esistenza di organi di coordinamento. Non basta per certo la già piú che benefica creazione, presso il Ministero della Educazione Nazionale, della Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche. Questa, costituzionalmente, non potrà mai dare se non delle direttive; cosí come le è necessario rimanere all'apice della piramide.

Gli archivi non sono in condizioni migliori. Sono cioè ancora senza rimedio nelle condizioni deplorevoli nelle quali il Fascismo li ha trovati. Quando non sono stati nidi materiali e spirituali di topi, sono apparsi — e troppo spesso — zone di pascolo riservato per creare fame non esattamente meritate e genuine.

Bisogna rivederne gli ordinamenti, i regolamenti, gli organici. Bisogna ristudiarne spregiudicatamente dalle fondamenta la questione delle attribuzioni. Bisogna dare loro il crisma fascista, in poche parole.

Nessun paese al mondo è ricco di materiale bibliografico ed archivistico quanto l'Italia. Abbiam detto che Italia significa romanità perpetuata. E noi vogliamo essere ricostruttori delle biblioteche di Augusto, di Tiberio, di Vespasiano, anche di Traiano, che costruí la Ulpia presso quella via che oggi Mussolini ha dedicata all'Impero che nasce.

Il Fascismo ha affrontati e risolti con la mente e la volontà del Duce i piú formidabili problemi dell'archeologia e dell'arte. I frutti di un sistema, di un ordine nuovo, della guida di una sola mente qui si sono fatti palesi a luce meridiana al mondo ammirato. I fori imperiali abbracciano ormai il Campidoglio ed il bianco Vittoriano come sognammo quando portammo a Roma il Soldato Ignoto. I Templi repubblicani del Largo Argentina, il Foro Olitorio, il teatro di Marcello, la rupe Tarpea, i mercati di Traiano hanno riveduto il sole, carte palesi della nostra nobiltà. Ercolano e Pompei rivivono. L'enigma delle Navi di Nemi è risolto. Le origini della nostra Civiltà hanno luce dagli scavi di Pesto, di Pozzuoli, della Roccia di Cuma. Ad Agrigento, in Val Trebbia, ad Aquileia, a Minturno la Storia trova suffragio di prove alla vita dei nostri maggiori. A centinaia i monumenti della Antichità, del Medio Evo, del Rinascimento risorgono, ritrovano le forme primitive, rivivono insigni. Valgano alcuni nomi: Palazzo Ducale di Mantova, Castel Vecchio di Verona, Cà D'Oro di Venezia, Palazzo Madama di Torino, San Giusto di Trieste, Castello del Buon Consiglio di Trento, San Vitale e San Giovanni a Ravenna, Duomo di Spoleto, Duomo di Pienza, San Galgano in Chiusdino, Santa Maria in Piazza

di Ancona, San Paolo e Palazzo Venezia a Roma, Villa d'Este a Tivoli e cento e cento altri.

Che dire poi del riordinamento dei Musei e delle Gallerie? Prodigiosa è stata l'attività sia per l'ordine sia per la conservazione delle opere d'arte.

Esempio è la grande Pinacoteca di Brera, sintesi vasta della multiforme e non superata potenza creativa dell'arte italiana. E Musei nuovi abbiamo ad Aosta, a Torino, a Genova, a Siena, a Firenze, a Napoli, a Roma, a Sassari, a Pola, a Zara ed altrove! Quando tempi meno difficili lo consentano, allora l'arte del popolo dalle mille vite, in questo nostro immenso giardino, fiorirà ovunque intrecciando le forme del passato con le forme nuovissime a riconfermare anche qui che la vita si rinnova da noi in una primavera eterna, giovinezza dello spirito, meriggio senza tramonto.

Vincenzo Gioberti concludendo il suo *Primato* vaticinava all'Italia conciliata con la Chiesa un avvenire profondamente caro a quella camicia nera di fazione che è l'Ambasciatore di Sua Maestà presso la Santa Sede. Il fato è certo. Dei destini Imperiali della Patria Mussolini fa oggi una realtà rivoluzionaria inconfondibilmente sua. Realtà presente lanciata incontro al domani.

La Cultura Fascista ha presi da Lui i suoi aspetti e la sua spinta che ha valicate le frontiere. Per il Fascismo la cultura, il pensiero, l'azione non sono che faccie diverse di un medesimo prisma. Di qui promana la forza viva che ci dà l'orgogliosa coscienza di noi stessi, ed invita un'altra volta lo straniero a chinare il capo dinanzi al nome di Roma e dell'Italia disposati a quello del Duce. Oggi tutti i popoli guardano alla Grande Madre come alla sorgente della vita. Il discorso al Consiglio Nazionale delle Corporazioni prova che la sorgente butta dalla sua polla piú acqua quando piú intorno pare farsi il deserto.

All'aristocrazia del valore guerriero il Duce ha affidata una consegna per tutta la Nazione (1): quella del Primato. Guai se a tale consegna

---

(1) «Lo spirito trionfa - dicevamo in tempi ormai lontani. - Sembra che le settecentomila anime effuse dai corpi che seppellimmo lungo la linea di combattimento o lasciammo nelle acque sacre dell'Isonzo o del Piave leggendario ed in quelle oggi ancora troppo salse dell'amarissimo mare, abbiano alzato, in tutta la penisola immortale e rinascente, il livello della spiritualità come per un improvviso allagamento.

«Il nostro spiritualismo non ha la forma pia e romantica ritenuta particolare essenza dei tempi troppo poco studiati e troppo poco noti nei quali ebbe maschio e rigoglioso sviluppo il miracolo del Risorgimento. Nasce da quella forma, ma, continuandola, la perfeziona e la approfondisce. L'aquila giovinetta di allora ha fatte le ali ampie e robuste: oggi Iddio le può concedere di volare in larghe ruote nel cielo di Roma ed anche di avviarsi lontano.

«Allo spiritualismo timido del salice piangente, che Carducci voleva rapito dal vento dell'Apennino, un altro se ne è sostituito, piú forte, piú saldo, piú possente. Il primo sforzo non è stato consumato invano, il ritorno di un'epoca

non tenesse fede l'aristocrazia dello spirito, la cultura! Guai se la cultura italiana non fosse adeguata alla vita nuova di Italia! Guai se mancasse il primato del sapere!

Perché la vita nuova d'Italia è il Fascismo.

Perché il Primato è l'Impero.

---

eroica, il ritorno del sacrificio e della morte riporta con sé nuove espressioni del puro spirito. Di fianco a questo ritorno etico la politica non può se non trovare le vie della cosiddetta destra. Quando si incomincia veramente a morire sui campi di battaglia contro lo straniero la rivoluzione francese finisce con l'imperialismo augusto di Napoleone che porta la Francia ai culmini della grandezza e della ricchezza. Quando si incomincia veramente a morire per la Patria, l'Italia dimentica l'onta di ieri, tutte le brutture sinistre dal 1876 al 1915, si avvia verso Vittorio Veneto e verso la Marcia su Roma che è quanto dire verso l'Impero. » (In *Piemonte,* 17 sett. 1923: « Fascisti e Combattenti ».)

E non è senza commozione che rileggiamo oggi, in questo anno XIV del Regime Fascista, primo dell'Impero, parole nostre che sembrarono folli agli ascoltatori del Teatro Alfieri di Torino, nei primissimi tempi dell'ascesa: « Voglio ancora far ridere questa gente. Essa si è domandata molte volte, quale sia la meta che ci imponiamo e perché diciamo che la rivoluzione deve camminare. È semplice; la meta l'abbiamo trovata da tempo. Come dicevamo ieri che volevamo giungere a Roma, sollevando ilarità imbecille, oggi diciamo senz'altro che: *noi vogliamo l'impero d'Italia sotto la casa di Savoia* ».

II

DISCIPLINA E COORDINAMENTO DEGLI STUDI STORICI

"Manifestare concentrando."
LEONARDO.

LA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI (*)

Duce,

La Giunta Centrale per gli Studi Storici è fiera di questo suo battesimo austero.

Il nuovo Istituto nato dal Regio Decreto Legge 20 luglio dell'anno XII è figlio, come tanti altri fratelli, di uno sforzo miracoloso che attinge alla Storia e sulla Storia futura si riverbera. La sua funzione partecipa della grande opera unitaria che è già Vostra gloria; ed è di chiara testimonianza per il popolo italiano. Intendo per « chiara testimonianza » una profondità assolutamente scientifica nella indagine e nell'analisi, una ricerca minuta ed estesa delle fonti, la pubblicazione di quelle con la stessa cura meticolosa per ogni periodo storico compresi i piú vicini, la critica piú serena e senza paure, perché l'Italia non ha e non ha mai avuto bisogno della storia scritta « per decreto ».

L'Istituto che Vostra Eccellenza ha creato era necessario alla vita interiore del Regime che ha dato origine ad un nuovo ciclo storico.

Un secolo è passato dal 20 aprile 1833 quando il Re riformatore, il fondatore dello Stato, Carlo Alberto, creò primo in Italia e, in forma permanente, primo in Europa la « Regia Deputazione sopra gli Studi di Storia Patria ».

La Deputazione era unica per l'intero territorio dello Stato, e del miracolo unitario ormai in atto era uno dei segni.

Aveva il Re ascoltato il grido incitatore del Foscolo, oppure l'ammaestramento degli *Annales*, delle *Antiquitates*, dei *Rerum italicarum scriptores* di Ludovico Antonio Muratori? Certamente aveva seguita la grande scuola italiana, di Dante, del Machiavelli, del Vico, dell'Alfieri; quella corrente che trae la sua linfa dalle sorgenti di Roma e per l'alveo di Roma defluisce, eternamente viva.

Piú tardi anche in questo campo la visione unitaria fu perduta, sebbene il 21 febbraio 1860 Camillo di Cavour si affrettasse a completare

(*) Discorso pronunziato a Palazzo Venezia alla presenza del Duce il 24 novembre 1934-XIII, nell'occasione dell'inaugurazione dei lavori della Giunta Centrale per gli Studi Storici allora costituita.

la Regia Deputazione per le regioni sarda, ligure e piemontese con la ricongiunta Lombardia. Già il dittatore Farini aveva create altre Deputazioni per Modena, Parma e l'Emilia. Nel 1862 sorgeva poi la Deputazione toscana e nel 1866 la Deputazione veneta; dopo il 1870 prendevano piede da Roma verso il mezzogiorno della penisola le « Società » nascenti quando lo sforzo unitario era temporaneamente esaurito. Lo sviluppo non era stato né sincrono né uniforme; vi aveva presieduto quel deplorevole spirito che partendo dal campanile o al massimo dalla regione accompagnò il fatale disgregamento dello Stato fino al sopraggiungere della Rivoluzione Fascista. In tanta caligine non erano mancate voci chiare ed ammonitrici. Nel 1879 Ruggero Bonghi additava la mèta alla quale debbono dirigersi gli sforzi delle istituzioni di Storia Patria: *La grande raccolta delle fonti della Storia d'Italia.* Egli segnava la via a compiere l'opera ardita di Ludovico Antonio Muratori e giustamente affermava che è dovere dell'Italia *ricostituita in un solo Stato elevare questo monumento alla storia sua, né è lecito aspettare troppo.*

Nel 1883, frutto di questi luminosi sforzi, nasceva l'*Istituto Storico Italiano* cui sarebbe spettato il còmpito di trovare la auspicata unità che tocca poi tutta la attività scientifica, morale e politica del popolo italiano. La disgregazione era in atto e lo sforzo aggregatore rimase vano e sterile, né bastò a rafforzarlo l'opera lungimirante di Francesco Crispi che nei primi passi gli fu largo di aiuto.

L'annunzio stesso della sua fondazione suscitò sospetti e gelosie quasi in ogni parte, il suo Statuto ne limitò l'azione alla storia medioevale ed il decreto costitutivo non forní i mezzi di legge indispensabili per l'opera di coordinamento. La parola « disciplina » non aveva in quel tempo risonanza negli spiriti e, mancando la disciplina, non poteva trovarsi il cemento per una azione scientifica comune a tutte le Deputazioni e Società di Storia Patria cresciute disordinatamente come una fungaia. L'*Istituto Storico Italiano* aveva dovuto nascere *democraticamente* in senso nettamente antitetico a quella base fondamentale che Vostra Eccellenza ha posta alla Rivoluzione Fascista ed al nuovo romano modo di vita. Era cioè un aggregato di rappresentanti di forze periferiche senza quella autorità centrale di comando che, dando l'impulso, si espandesse in forma attiva e volitiva a tutto il corpo nazionale degli Studi Storici. Azione, quella, necessariamente slegata, mentre l'azione centrale avrebbe dato il cemento e collegata la fatica dei molti con solide giunture sommando gli sforzi senza che nulla andasse disperso.

Fallito come organo centrale, l'Istituto Storico Italiano acquistò le piú larghe benemerenze nella sua particolare attività, nella ricerca delle fonti della nostra storia, negli studi medioevali nei quali trasfuse la sua stessa fisionomia acquistandosi chiara autorità, cosí che oggi, mutato

il nome in quello di *Regio Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, nasce già affermato da una gloriosa tradizione la quale da sola rappresenta la certezza del domani.

L'assenza del coordinamento sentita vivamente dagli studiosi diventò intollerabile quando Vostra Eccellenza decise di consegnare in mani soltanto fasciste la Società per la Storia del Risorgimento. La Rivoluzione, penetratavi in ubbidienza ad una inequivocabile « consegna », rilevò la deficienza esistente non soltanto in quella particolare attività ma nel vasto campo degli studi storici e di là estese la sua benefica azione, come Vi è noto, a tutti i centri di alta cultura. Vostra Eccellenza istituisce cosí la Giunta Centrale per gli Studi Storici come espressione tipica della soluzione fascista di un problema che si trascinava dalle origini della ritrovata unità d'Italia senza incanalarsi per una via, risanando sul vivo una materia che nella attesa e nel disorientamento pareva dissolversi.

La Giunta Centrale che inizia oggi la sua attività deve assolvere ad una duplice azione unitaria; temporanea la prima, permanente la seconda: — deve rivedere alla periferia le sedi e le circoscrizioni delle Deputazioni, cosí che in ogni maggiore centro una di quelle abbia sede; che la sua azione si riverberi su tutta la zona affidatale senza doppioni, frammentarietà e dispersione di forze; che nessuna parte del suolo nazionale sfugga alle cure di questi enti statali per gli interessi storici; e che ciascuno di quelli agisca con uniformità di ordinamenti e con mezzi adeguati; — deve poi assicurare permanentemente il coordinamento scientifico, la disciplina e la stessa gerarchia dei còmpiti fra gli Istituti storici nazionali, fra quelli e le Deputazioni e fra l'una e l'altra Deputazione.

È perciò che il Decreto che dà vita al nuovo Istituto dà posto nella Giunta Centrale per gli Studi Storici ai presidenti dei nuovi Istituti per la Storia Medioevale, per la Storia Moderna e Contemporanea e della Società per la Storia del Risorgimento.

Nulla vi è detto tuttavia per la Storia antica, e la nostra storia non incomincia dal Medio Evo. È da lamentare che l'influsso della cultura straniera, che ci fece danno, non abbia consentito di pensare fino alla Rivoluzione Fascista che si dovesse provvedere agli studi per la Storia Antica con uno speciale Istituto. Forse il còmpito poté sembrare troppo grave nella immancabile consapevolezza che la Storia certa di tutto il mondo civile da noi ha origine. Il Governo Fascista ha già creato l'Istituto per l'Archeologia e la Storia dell'Arte ma questo non è che il primo passo per lo studio della civiltà che Roma fondò e diffuse per il mondo. L'Archeologia, sebbene essenziale, non può essere e non è che scienza ausiliare per lo studio della civiltà antica; cosí che sembra oggi

mancare l'Istituto fondamentale al completamento della vasta opera costruttiva.

Il Decreto Legge 20 luglio dell'anno XII attribuisce alla Giunta il compito di provvedere al riordinamento di *tutte* le istituzioni storiche del Regno. La Giunta ascrive a suo onore di dare fin d'ora inizio ai suoi lavori con una preghiera che ubbidisce già ad un ordine precedentemente ricevuto. Il nuovo Istituto ha la consapevolezza delle radici profonde che la Storia del popolo italiano ha nella romanità ed in tutta l'antica civiltà mediterranea che Roma raccolse e fecondò di geni immortali, e non è meno consapevole che la Rivoluzione Fascista, impersonata dal Duce, ha per fondamento una tale coscienza.

La Giunta segnala a Vostra Eccellenza la necessità di creare di fianco ai due Istituti per gli Studi Medioevali e per la Storia Moderna e Contemporanea anche un Istituto per la Storia Antica. Con questi e con la Società per la Storia del Risorgimento tutto l'orizzonte degli studi storici risulterà coperto, ed ogni fatica coordinata.

Nel clima appassionato ed ardente di oggi la Rivoluzione totalitaria impone di operare dando vita e volto nuovo a tutte le umane attività. Il Fascismo, che ha assunta la unità spirituale preconizzata nei secoli dalla grande scuola italiana e ne è il solo costruttore col vostro inconfondibile metodo, assolverà anche questo compito con animo tutto nostro e consapevole di custodire glorie antiche ed ininterrotte fino alla sua nuova civiltà. Nell'anno XIII anche la unità delle istituzioni storiche, accompagnanti con le loro ricerche il processo di formazione dello Stato italiano e del suo popolo, diventerà un fatto compiuto nel contingente e nel permanente. Per tutti i camerati della Giunta ne assumo impegno formale con la piena consapevolezza della difficoltà del compito e con la certezza di servire a quella civiltà nuovissima ed antica della quale, sotto la vostra guida, o Duce, abbiamo l'orgoglio di essere artefici.

LA « CONSEGNA » (*)

La nostra Rassegna apre un nuovo periodo della sua vita col viatico del Duce (1). È la « Consegna » per noi vecchi soldati. Le terremo fede con armata volontà.

Faremo veramente della Rassegna la voce viva della Società per la Storia del Risorgimento. Vogliamo che sia illustrazione continua di lembi di anima del popolo italiano, non lento cadere di foglie morte sotto

---

(*) Pubblicato nella *Rassegna Storica del Risorgimento*, gennaio-marzo 1933-XI, fasc. I.

Parecchi concetti affermati in questo e negli scritti che seguono ricorrono piú d'una volta nelle pagine dedicate, a distanza di tempo, al problema dell'indirizzo da imprimere agli Studi Storici. Segno del permanere, in taluni esigui settori, in genere sconfessati politicamente non meno che nel campo culturale, di certe sordità costituzionali sulle quali era necessario picchiare con rinnovata energia.

(1) « Caro de Vecchi, sono molto lieto che la *Rassegna Storica del Risorgimento* sia affidata alle tue cure. Era necessario togliere da un ambito troppo strettamente professionale e talora fazioso, la storia del Risorgimento, per portarla a piú diretto contatto del popolo italiano e riguardarla con occhio fascista.

« Nella tua qualità di ardito di guerra e di ardito della Rivoluzione fascista, nonché di acuto cultore delle discipline letterarie e storiche, tu farai una rassegna sempre migliore, sempre piú intonata e rispondente alle necessità e all'avvenire della Nazione.

MUSSOLINI. »

12 maggio anno XI E. F.

Due mesi dopo su nostre proposte era approvato il nuovo ordinamento di quella Società che diverrà poi il Regio Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. D. 21 maggio 1914 n. 573, col quale veniva approvato lo statuto della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano;

Veduto il R. D. 16 marzo 1933, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 1933, reg. 7 E. N., foglio 9, col quale S. E. l'On. Cesare Maria De Vecchi, Conte di Val Cismon, veniva nominato R. Commissario per la straordinaria amministrazione della suddetta Società, con l'incarico di proporre quelle modifiche negli ordinamenti costitutivi dell'Ente che valessero a porli in armonia con le direttive generali del Regime;

Vedute le proposte all'uopo formulate da S. E. il Conte di Val Cismon;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

il vento gelido di un inverno che ha sempre l'aspetto di qualche cosa che muore. Vogliamo che dallo studio del passato si generi la vita, la giovinezza, la fioritura primaverile onde è spiritualizzato e materiato il Fascismo. Se la storia è maestra della vita, non può emanare da lei che un sereno profumo di primavera, non un odore di muffa che potrà

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Naz.:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. - È approvato il nuovo statuto della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. - È abrogato lo statuto della Società suddetta, approvato con R. D. 21 maggio 1914 n. 537.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Statuto della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento

Art. 1. - È costituita in Roma la Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano con il fine di promuovere la conoscenza della Storia del Risorgimento come creazione dell'unità Italiana e come presupposto della Rivoluzione Fascista.

Art. 2. - L'attività dell'Ente si svolgerà nel modo seguente:

a) pubblicare e illustrare documenti relativi al Risorgimento Italiano;

b) compiere opera presso i privati perché i documenti di interesse nazionale siano donati, dati in deposito o venduti ai pubblici archivi in modo da evitarne la dispersione e da renderne agevole la conoscenza;

c) pubblicare o incoraggiare la pubblicazione di elenchi di documenti in modo da renderne agevole la consultazione e lo studio, avviando la pubblicazione di un repertorio bibliografico, cronologico, topografico, iconografico della Storia del Risorgimento;

d) pubblicare una « Rassegna Storica del Risorgimento Italiano »;

e) promuovere e incoraggiare pubblicazioni per diffondere in ogni classe sociale la conoscenza della Storia del Risorgimento;

f) istituire corsi di conferenze, letture o celebrazioni patriottiche volti al medesimo fine.

Art. 3. - La Società ha un Presidente nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'Educazione Nazionale.

Il Presidente nomina una Consulta composta:

a) di cinque membri scelti fra i più autorevoli studiosi della Storia del Risorgimento;

b) dei Presidenti dei Comitati locali di cui nell'allegato elenco;

c) i consultori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente nomina, tra i membri della Consulta, un Vice presidente e un Segretario amministrativo e due revisori dei conti.

I cinque membri della Consulta di cui alla lettera a) costituiscono la Giunta che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua azione.

Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini sociali, amministra i fondi, dirige la « Rassegna Storica del Risorgimento ».

piacere agli antiquari, ma non è adatto alla gioventú la quale deve imparare a vivere in pieno sole, secondo il costume fascista.

La severità degli studi ha tutto da guadagnare dall'esame della storia fatto con l'occhio del tempo che viviamo, con lo spirito di una rivoluzione fondata sopra una base guerriera qual è quella di Vittorio

---

Nessuna pubblicazione può essere compiuta dai Comitati locali senza autorizzazione del Presidente della Società.

Art. 4. - Alla diretta dipendenza del Presidente, sono organi periferici della Società i Comitati, dei quali nel prospetto allegato al presente Statuto sono indicate le sedi e le circoscrizioni.

Nuovi comitati possono essere istituiti soltanto per determinazione del Presidente, il quale nomina i presidenti dei Comitati.

Art. 5. - L'ammissione alla Società deve essere approvata dal Presidente, sia per i soci ordinari che per i vitalizi.

Ogni socio è tenuto a pagare lire 25 all'anno.

L'obbligo è triennale.

Il socio che non abbia disdetto l'associazione almeno tre mesi prima del compimento del triennio s'intende riconfermato per il triennio successivo e cosí di seguito di triennio in triennio.

Sono ammessi tra i soci anche enti pubblici o privati, i quali saranno rappresentati da un delegato. Essi pagheranno una quota di lire 40 all'anno.

Sono soci vitalizi, coloro che versano una volta tanto almeno lire 400 se persone singole, almeno 600 se Ente Pubblico o Privato.

Il Presidente della Società può conferire il titolo di socio onorario a coloro che abbiano in modo eminente cooperato ai fini sociali.

Ogni socio ha diritto alla « Rassegna Storica del Risorgimento ». Per l'acquisto delle altre pubblicazioni compiute dalla Presidenza o dai Comitati saranno concesse ai soci speciali agevolazioni.

Art. 6. - Il Presidente della Società convocherà almeno una volta all'anno la Consulta.

Spetta al Presidente di convocare a Congresso i soci nella data e nel luogo da lui determinati.

Il Congresso sarà da lui presieduto.

Alla Consulta sarà sottoposto il bilancio annuale della Società e sarà data relazione sull'andamento generale della Società stessa. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7. - I fondi formati dalle contribuzioni dei soci vitalizi, da donazioni e lasciti alla Società Nazionale per la Storia del Risorgimento devono essere versati alla Presidenza e costituire un fondo tangibile fino al raggiungimento della somma di L. 25.000.

I fondi costituiti da contributi dei soci, saranno versati alla Presidenza. Il Presidente, udita la Consulta, determinerà la parte da assegnare ai Comitati locali.

Art. 8. - Il Presidente, udito il parere della Consulta, potrà emanare un regolamento esecutivo del presente Statuto.

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per l'educazione Nazionale

Ercole

Allegato allo statuto della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano.

Elenco dei Comitati locali:

1) Comitato per la Lombardia con sede in Milano.
2) Comitato per il Piemonte con sede in Torino.

Veneto, guidata da un uomo quale è Mussolini. L'uso fazioso e sterile delle grandi tradizioni del Risorgimento, affidato a gente ammantata soltanto nel lucco professorale e fornita di ampi occhiali da miope, poteva dare l'impressione di una vecchia gloriosa bandiera di guerra della quale uno scienziato faccia l'analisi del tessuto, del numero e del volume degli strappi.

Noi vogliamo invece provare, attraverso la indagine scientifica, i rapporti da padre a figlio, da avo a nipote, che hanno tutti i periodi della storia d'Italia, Risorgimento compreso, da prima di Roma al Fascismo. Il Risorgimento, mirabile gemma, risulterà incastonato nel grande gioiello di una vita plurimillenaria, della quale il popolo italiano può a buon diritto andare superbo.

Il Risorgimento fu rivoluzione e fu provvidenziale miracolo; ma, come crebbe sul ceppo romano della nostra storia, cosí lasciò a sua volta luogo alla nuova rivoluzione fascista, che sull'antico ceppo e sul nuovo tronco innalza i suoi rami, sboccia i suoi fiori, crea i suoi frutti. Il miracolo del Risorgimento poté avere vita perché, a dare corpo ad una aspirazione non mai spenta dopo Roma, trovò la millenaria dinastia di Savoia ed uno Stato piccolo ma solido come le rocce delle Alpi. A Risorgimento chiuso, i sopravvenuti sciolsero miseramente lo Stato, nucleo essenziale della formazione storica del risorgimento, in un pantano demo-social-liberale, minando financo la Dinastia, perno dell'unità.

La grande guerra provò le virtú guerriere del nuovo popolo eletto, espresse l'uomo nuovo che darà vita ad una nuova rivoluzione, unitaria, unghiuta e rostrata: non mai provocatrice ma piena di anima guerriera. La Rivoluzione fascista creerà lo stato nuovo: novecentista, inconfondibile, piantato sulle incrollabili fondamenta di Roma, fierissimo della tradizione del Risorgimento, la quale ebbe a sua volta per base indispensabile lo Stato forte, dopo il 1870 cosí decaduto.

La dissoluzione dello Stato data infatti da quell'epoca triste. Le sconcezze del 1896 dopo Adua e del dopo guerra costituiscono l'anti-risor-

---

3) Comitato per il Trentino con sede in Trento.
4) Comitato per il Veneto con sede in Venezia.
5) Comitato per la Venezia Giulia e Dalmazia con sede in Trieste.
6) Comitato per la Liguria con sede in Genova.
7) Comitato per l'Emilia e la Romagna con sede in Bologna.
8) Comitato per la Toscana con sede in Firenze.
9) Comitato per le Marche con sede in Macerata.
10) Comitato per il Lazio, l'Umbria e la Sardegna con sede in Roma.
11) Comitato per gli Abruzzi con sede in Aquila.
12) Comitato per la Campania e Lucania con sede in Napoli.
13) Comitato per le Puglie con sede in Bari.
14) Comitato per la Calabria con sede in Reggio Calabria.
15) Comitato per la Sicilia con sede in Palermo.
16) Comitato per la Libia con sede in Tripoli.

gimento, anche se piacevano ai nuovi zelatori del Risorgimento spuntati come una orribile fungaia di faziosi nella torbida atmosfera della quartarella.

Nel gioco di luci, di ombre e di toni di colore, dal quale nasce il quadro del Risorgimento, noi vogliamo che quelli abbiano la loro armonia, non stonature né giuochi invertiti. Per noi è luce l'anima eroica d'Italia che non perisce mai, da Cesare per Dante e Machiavelli, fino alle multiformi espressioni del Risorgimento. Anima guerriera, pervasa da quella divina pazzia per cui la vita non ha valore se non in quanto si può tramandarla ai figli e restituirla alla Patria in qualunque tempo. Per noi è ombra nella nostra storia quell'anima utilitaria degli uomini savi, tanto amati dal Guicciardini, intesi al « commodo », all'« utile », alla « bottega » alla « rinunzia »; come singoli o come governanti, sia per loro stessi sia per la loro Patria.

Per noi lo studio del Risorgimento deve fornire alle generazioni nuove, che ne hanno bisogno, una scuola del carattere. Di quel carattere che non ebbero i vari dilapidatori del primo sforzo per l'unità, od i nuovi zelatori che oggi ancora rifanno il processo a Cesare in nome di Bruto o protestano contro l'imperialismo di Crispi. La disciplina che il nuovo sforzo unitario Mussoliniano va donando al popolo Italiano, cosí soldatesca come è, non va a detrimento, ma rafforza il carattere. Andrebbe a detrimento soltanto quando, senza una fede, e cioè col solo contenuto meccanico della storia o con le lenti di una cultura deviata, si trattasse della ubbidienza di servi o di imbelli, non di soldati. La cultura e la falsa visione della storia che vogliamo combattere studiando il Risorgimento con l'anima nostra, minacciano di determinare appunto nella gioventú studiosa, ed in genere negli Italiani, o uno spirito servile o uno spirito ribelle. Per dare anima di soldati o di uomini politici, comunque di Capi futuri, ai giovani pensanti, volitivi e colti è necessario, e questo noi vogliamo, che nel presente clima storico, e non in quello decadente e superato, essi trovino le condizioni migliori per lo studio della vicenda miracolosa del Risorgimento. Noi non vediamo, e questa Rassegna lo dimostrerà, quale antinomia possa esistere fra lo studio paziente e diligente, condotto con la norma scientifica piú rigorosa, e lo spirito ardito della battaglia del solstizio, o di Vittorio Veneto, o della attività squadrista, che vogliamo mantenere intatto, non fosse altro che perché con quello si sono scritte ed acquisite alla storia pagine di epopea.

Andremmo orgogliosi se con tale spirito, che anima l'indagine severa ed appassionata, ci riuscisse di portare un qualche contributo alle generazioni che si vanno formando, perché non diano ascolto alle voci dei falsi educatori, ai quali fa difetto ogni fede: cristiana e civile. Sotto l'apparenza obbiettiva e scientifica dell'indagine non riesce infatti dif-

ficile trovare troppe volte nei loro libri il germe del dissolvimento, dell'antiunità e pertanto dell'antirisorgimento.

Nel clima storico del Fascismo la vita non si immiserisce nella piccola cronaca o sotto il campanile. Il senso della storia rimane pur sempre a segnare di una linea inconfondibile gli atti dei figli d'Italia che, dopo raggiunta la tappa gloriosa di Vittorio Veneto, hanno saputo avviarsi alla nuova fatica fascista.

Guardando al Risorgimento con questo spirito i giovani studiosi avranno occhio al volo delle aquile, non si perderanno già a seguire il ronzío delle mosche. I nostri maggiori avranno cosí, non dai figli degeneri di un'italietta pavida e bottegaia, ma dagli artefici di Vittorio Veneto e della Marcia su Roma, l'onore altissimo che è loro dovuto.

A questo modo noi intendiamo eseguire la « Consegna » del Duce con fedeltà tutta fascista al servizio del Re guerriero e pensoso.

IL « SENSO DELLO STATO » NEL RISORGIMENTO

È canone fondamentale della dottrina fascista che lo Stato sia l'unica realtà, l'unica forza di propulsione e di cemento, l'unico centro motore della vita di un popolo. Il nostro orgoglio nazionale, la nostra sete di imperio, tutta la tradizione romana che è nel nostro sangue, che pervade il nostro spirito, che costituisce la molla di ogni nostro movimento agli ordini del genio che ha veduto e che ci guida, sono in funzione dello Stato forte; di quello Stato che nei tempi piú agitati della Rivoluzione non esitammo ad invocare ed a promettere per il domani chiamandolo « padre e padrone sopra il compiuto cittadino ». Mantenuta la promessa e costituito il nuovo edificio, il Fascismo può bene proclamare alto e forte che chi non entra in questo ordine di idee non è fascista, e chi vi attenta compie atto contro la Rivoluzione di Ottobre, la quale intende difendere armata mano tutto il proprio bagaglio spirituale.

Una parte, fortunatamente scarsa e sparuta, della cultura italiana, una parte melanconica, pallida ed anemica ma viva ancora, conserva il bagaglio contrario alla idea centrale del Fascismo, o quanto meno la ignora e pertanto la misconosce, nel nome di una obbiettività scientifica che è utopia quando non è malafede. Questi relitti erano per lo piú fin qui annidati fra le pieghe dello studio della storia del Risorgimento, della quale cercavano di avere il monopolio, sempre col presupposto di servirsene contro il Fascismo. Guardavano costoro a quel periodo di rivoluzione creativa, ed in questo al ventennio miracoloso che va dal 1848 al 1870, agli anni e agli eventi storici precedenti e susseguenti con certi loro strambi occhiali che essi chiamavano spirito liberale e che parevano fatti apposta per guastare la buona vista. Lo spirito loro non era, no, quello che ha presieduto a tutto il ventennio miracoloso, e neppure quello che ebbe a prepararlo; era invece la deformazione nata dalla stanchezza dello sforzo, era il veleno acido fra l'antiunitario e l'anarchico portato dall'avvento della cosiddetta sinistra dopo il 1876 ed imperante fino alla Marcia su Roma; erano le tossine del dissolvimento

(*) Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgimento*, aprile-giugno 1933-XI, f. II.

dello Stato che avevano pervaso, attraverso la decadenza parlamentare, tutta la vita nazionale. La invocazione di Cavour fatta da costoro avrebbe dovuto per lo piú suonare orribile bestemmia.

Il mondo è in continuo cammino e noi crediamo che Cavour sia stato l'uomo provvidenziale del suo tempo, come crediamo e tocchiamo con mano ogni giorno che Mussolini è l'uomo provvidenziale del tempo nostro. Il voler portare piú o meno idealmente Cavour ad agire nel nostro tempo, sia pure con tutta la sua mirabile spregiudicatezza, con la sua elasticità, col suo tempismo, è la stessa cosa come immaginare il solleone d'agosto delle nostre latitudini portato al polo Nord. Cosí sia detto di tutta l'azione degli altri fattori massimi del Risorgimento: del Re Vittorio Emanuele II, di Garibaldi, di Mazzini, se anche di ognuno di quelli si può ritenere oggi piú viva che mai e piú che mai magistrale e piena di insegnamento una parte dell'opera.

È certo che ad operare tra l'uno e l'altro tempo della storia quella giuntura per la quale lo sforzo di una generazione si attacca sovrapponendosi in parte a quello della successiva, le idee di un tempo, e sopratutto talune idee centrali, si proiettano sempre nel tempo successivo; ma non è men certo che la parte piú caduca, quella piú contingente, quella piú appartenente alla cronaca che alla storia del Risorgimento è l'idea liberale. Questa figlia piú o meno degenere e piú o meno carnale del 1789, questa sorella del socialismo non ha avuto nel processo formativo della unità e della indipendenza d'Italia che una parte assolutamente secondaria, contingente, di mera opportunità, quella stessa della quale si era servito Napoleone I per ribadirle, more gallico e non piú teutonico ma sempre straniero, le solide catene dalle quali era, e non solo eufemisticamente, avvinta. Una parte strumentale, infine.

Tutta l'azione per l'unità, dal primo all'ultimo atto, compresi quelli piú strettamente rivoluzionari, è compiuta: o direttamente dallo Stato, oppure da qualcuno dei suoi organi, magari stimolando le altre forze vive delle quali il popolo italiano poteva disporre. La stessa azione garibaldina piú vivace e piú mirabilmente efficiente fu condotta al grido di: « Italia e Vittorio Emanuele ». Vittorio Emanuele era « lo Stato ».

Il pensiero corse la medesima sorte. Il piú alto dei pensatori, quegli la cui dottrina è in gran parte oggi piú viva che mai se non anche talora applicata nelle leggi e nella dottrina fascista, Giuseppe Mazzini, non fu certamente liberale. Anche la parte piú caduca di lui, quella che è riuscita a mettere limiti all'alta genialità del suo pensiero, vogliamo dire la negazione aprioristica ed ostinata della Monarchia; con tutta la parte utopistica e romantica della dottrina sua non è mai negatrice dello Stato forte, anzi sembra affermarlo, se pure sopra basi meno realistiche di quelle possedute dagli uomini a contatto quotidiano con le dure e pratiche esigenze del Governo. Si può certamente dire di

Mazzini che fu anti-liberale e anti-socialista come fu certamente profetico nell'antivedere la funzione dell'Italia nel mondo quando questa avesse trovato colla sua indipendenza la perfetta unità. Quale poteva essere il cemento della perfetta unità degli Italiani se non lo Stato? « Dio e Popolo. » Il « popolo » di Mazzini non è « la plebe » è « lo Stato ».

La stessa visione di Gioberti, federalista, neo-guelfo, tanto lontano dal pensiero di Mazzini, si conchiude nel *Primato* con la affermazione profetica di una tale connessione fra il genio italiano ed il genio cristiano radicato nella comune virtú creatrice, che il filosofo politico vede già nel futuro espandersi nel mondo una imperiale italianità ovunque sia cristianità. Pensiero da una parte, anche qui come in Mazzini, ed azione centrale ed espansiva dello Stato dall'altra. Terreno comune anche a questi pensatori, fra loro cosí lontani!

Tutto il pensiero di Cavour e l'azione multiforme, sempre tempistica, sempre vigile, sempre fermissima di lui sono una continua affermazione dello Stato forte. Come in Mazzini l'idea repubblicana appare la parte caduca della dottrina, non fosse altro che perché attraverso la Monarchia o meglio attraverso la Dinastia furono raggiunte l'unità nel Risorgimento, la gloria militare nella grande guerra, e potenza e grandezza con forza di espansione nel Fascismo mussoliniano; cosí in Cavour l'atteggiamento liberale appare la parte caduca della ciclopica azione. Il suo liberaleggiare non è fine a se stesso, è soltanto un mezzo qualunque per meglio governare. Fine ultimo sempre, in ogni contingenza, sopra ogni evento transeunte, sopra ogni fatto di cronaca: l'obbiettivo storico da raggiungere, obbiettivo che si rivela allo stesso artefice, allo stesso creatore, man mano che egli procede nel suo cammino: indipendenza, unità, grandezza. Mezzo unico per giungervi: la forza dello Stato.

La rivoluzione del Risorgimento con quest'uomo al timone afferra, attraverso lo Stato, tutte le forze piú o meno palesi, piú o meno latenti nel popolo italiano attraverso un plurisecolare disordine, e tutte le convoglia in un canale unico che è l'unica realtà viva, l'unica idea potenza, l'unico motore per un popolo: lo Stato!

Attraverso un quarantennio di abbandono, quarantennio che ebbe le piú gravi ripercussioni sulla vita del popolo italiano nel campo della sua espansione e cioè della sua potenza, doveva una grande guerra rivelare tutto l'orrore di un retro fronte diviso e bizantineggiante in un parlamento che ondeggiava fra la retorica e la fazione ed in un governo che ondeggiava fra la demagogia e le lagrime. Doveva dimostrarsi essere rimasto centro dell'unità, unica forza coesiva nello Stato, il suo capo: il Re presente in tutte le ore, il Re pronto a decidere la guerra, a battersi sul terreno diplomatico da solo sia nell'ora dell'intervento come in quella grave di Caporetto, il Re capo delle forze ar-

mate, le quali fra tutti i capi possono ben dire di avere allora conosciuto un capo solo: Vittorio Emanuele III.

Doveva sorgere dopo quel tempo un uomo a riaffermare lo Stato ed a riportarlo alla sua essenziale funzione, unitaria, centrale, equilibratrice, paterna: Mussolini con la sua idea destinata a dire al mondo la parola nuova, la sola parola che poteva essere detta, la parola di autorità, di equilibrio, di ordine, di vita, di giustizia sociale: Fascismo. E Fascismo significa: trionfo dello Stato.

Nel Risorgimento poi l'azione statale non ha meno che in questi ultimi tempi per centro la Dinastia. L'azione del Re Vittorio Emanuele II è ancora troppo poco nota perché possa rifulgere in tutta la sua luce. Sembra che sia prematuro pubblicare e sopratutto dare alle stampe tutto quanto di materiale documentario si possiede del Gran Re. Ma chi per poco abbia maneggiato le carte degli archivi del tempo, chi abbia comunque avuto modo di dare uno sguardo panoramico al Risorgimento con un poco di esperienza politica e sopratutto di governo, non può non avere rilevata la potenza determinante nella azione di questo Re, del « Padre della Patria ». In ogni contingenza, ad ogni svolta della storia, in tutte le ore nelle quali una situazione può sfociare nell'uno piuttosto che nell'altro modo, l'azione del Re si rivela decisiva. È l'azione del capo dello Stato, di uno Stato forte che sa quello che vuole, con tutto il bagaglio di 900 anni di tradizione, con l'amore al rischio quasi temerario e ad un tempo con tutte le prudenze. Il piccolo Piemonte poté essere l'antesignano, il vessillifero, il nucleo centrale dell'unità e della indipendenza italiana perché con sé aveva lo Stato, ed al centro dello Stato la dinastia di Savoia; al seguito di ambedue: l'esercito, la forza.

Nel campo del pensiero, nella visione dell'unità, nella dottrina in genere, financo nel senso della storia le altre regioni dettero alla formazione nazionale non meno del Piemonte; nessuna poté dare l'apporto dello Stato, neppure la Chiesa con la sua immensa potenza spirituale, neppure il Regno di Napoli con la sua antica sapienza, col pullulare mirabile di ingegni, con le sue pur savie leggi. La sola dottrina politica che avesse la forza per trionfare era quella che aveva a compagna l'azione. Mazzini l'aveva detto. Vittorio Emanuele, Cavour, Garibaldi l'avevano fatto. Centro dell'azione rimaneva sempre, inderogabilmente: lo Stato.

Il pensiero della unità d'Italia e quello della indipendenza, come visione teorica e come aspirazione non si spengono mai attraverso i secoli, dal tempo dell'Impero universale, per il Medio evo e per la Rinascenza, fino al Risorgimento. La continuità della nostra storia è negata soltanto dai negatori della Patria. Questi hanno a soli compagni gli adoratori di quell'italietta che creava per accesso al Campidoglio quel pergolatino

piccolo borghese o da osteria di campagna elegantuccia, con quel « Colino » da Rienzo dal piedistallo ben decorato di minuti frammenti di scavo, e con quelle gabbiuzze per tenere imprigionati lupi ed aquile che sono un amore. E persistono ancora. L'affermazione è invece frutto dell'Italia fascista, cui Mussolini crea la Via dell'Impero ed isola il Campidoglio intorno al Gran Re ed al Soldato Ignoto fra la maestà dei Fori che li abbracciano.

Il pensiero dell'unità, dicevamo, non si spegne mai neppure nelle ore di piú grave oblio, di peggiore rilassamento, di piú assoluto abbandono. Neppure quando permane e ingombra l'ostacolo piú grave, anche quello eredità dell'Impero insieme alla tendenza all'espansione ed alla potenza; tendenza che non rimane meno perennemente viva se pure in possesso soltanto di quelle minoranze le quali sono sempre determinanti della volontà delle masse. L'ostacolo piú grave sta in quel certo senso di piú o men vago internazionalismo che ha costituito per lunghi secoli una degenerazione del senso imperiale di Roma; talora appoggiato direttamente alla maestà dell'Impero sempre splendente, talora appoggiato all'indispensabile, perché provvidenzialmente voluta, supernazionalità della Chiesa di Roma erede dell'Impero sugli spiriti della umanità.

Per rompere questa crosta, talora troppo nobile e di materia troppo elevata, talora troppo misera ed avvilente, era pur necessaria una forza centrale ed operante, una forza di volontà armata di baionette e di cannoni e di leggi unitarie: uno Stato. Fu quello piemontese. Il miracolo si opera in tredici anni: fra il 1848 ed il 1861. Il resto è complemento, è perfezionamento, è concorso alla grande opera. Poi vi è il collasso dell'italietta di tutte le decadenze, infine Vittorio Veneto che genera, col Fascismo mussoliniano, gloria e potenza. Ma come si opera il miracolo? Pensiero ce n'era: sveglio, vigile, attivo in ogni parte d'Italia. C'era nel periodo napoleonico e c'era prima, come ha bene scritto in queste pagine Arrigo Solmi, urgeva alle porte di tutti gli staterelli con atti di volontà collettiva e con sacrificio di giovani vite dal 1821 in avanti; ma non poteva trasfondersi in azione decisiva e costruttiva. Il vecchio impero austriaco gravava come un incubo sulla penisola, e non era cosí stolto da lasciare la preda se la forza delle armi non glie l'avesse ritolta. Per battersi contro il secolare nemico, che nel giro di settant'anni doveva poi cadere abbattuto ed infranto a Vittorio Veneto, gli Italiani dovevano stringersi intorno ad « uno Stato » che non poteva generarsi dal nulla. Fu questo, non vi ha dubbio, lo Stato Sabaudo, con tutto il bagaglio di una tradizione guerriera, di un ordine che rasentava la pedanteria quando non la raggiungeva, di un incrollabile senso della autorità e della giustizia, cementati dalla piena confidenza fra una dinastia guerriera ed un popolo abituato da molti secoli a mettere a di-

sposizione dei suoi capi, dei suoi Principi fino all'ultimo soldo e fino all'ultima goccia di sangue dei suoi figli. Il territorio era minuto; era stato invaso nei tempi; ma sempre per pochi anni, non mai domato se non da Roma madre di tutti. L'Istituto che teneva il legame fra i vari strati del popolo, la « Respublica », il « Regime », « *lo Stato* », aveva sempre avuto un carattere di forza: sia per la natura militare di questi figli dei Taurini, degli Insubri, dei Transpadani, sia per il tipico legame, veramente singolare, fra popolo e Principe che non era mai venuto meno.

Quando il decennale glorioso del Risorgimento si inizia, lo Stato ha tutta la sua forza. Re Carlo Alberto riformatore secondo i nuovi tempi; Carlo Alberto valoroso guerriero; Carlo Alberto, passato attraverso tutta la rivoluzione francese senza diventare né giacobino né liberale, ma avendo perfettamente presente la necessità di rinverdire lo Stato attraverso tutti i suoi istituti, Carlo Alberto aveva data una tale spinta rivoluzionaria che il vecchio regime di Emanuele Filiberto non aveva conservato di sé che la sua ferrea unità, la sua forza d'imperio, il suo mirabile cemento coesivo. Il resto, il « modo di vita », la forma degli istituti, le leggi in genere, tutto era moderno. Carlo Alberto finisce di accettare anche lo Statuto. Non lo desidera perché lo Statuto viene a ledere la sua ferma visione del principio di autorità; ma lo accetta, come accetta il tricolore al posto delle vecchie bandiere azzurre cariche di gloria, perché i nuovi ordinamenti significano « Italia » e significano « guerra all'Austria » per raggiungere il fine ultimo. Li accetta come li ha accettati il nuovo Pontefice, che era entrato in conclave portando con sé il *Primato* di Gioberti e che aveva tosto benedetto all'Italia. Il « *martirio* » di Carlo Alberto non è che la sua « *testimonianza* » per la indipendenza e per l'unità; la stessa « testimonianza » e lo stesso « martirio » che avevano apportato tanti umili alla grande causa; la stessa « testimonianza » che apporterà il Re Umberto col suo sangue alla causa della grande Italia. Continuità della storia!

Vittorio Emanuele II trova questa costruzione già perfetta, ed a lui non rimane che servirsene. Alla Costituzione ha giurato fede e la mantiene; ma nessuno vi sarà che possa seriamente sostenere come l'intero potere esecutivo non mantenga fieramente, anche sotto Carlo Alberto nella breve ora, la sua forza intatta davanti al parlamento. Il proclama di Moncalieri del Re Vittorio Emanuele è poi tale testimonianza successiva che può soltanto trovare avvicinamenti colle decisioni prese dal nostro Sovrano nelle giornate epiche del maggio 1915 per l'intervento, rompendo una orribile crosta, ed in quelle dell'ottobre 1922, quando, sempre contro il parlamento, consegnò il potere alla Rivoluzione Fascista e sopratutto ad un uomo: Mussolini. Una piú fiera affermazione dello Stato forte di fronte alle chiacchiere parlamentari non sarebbe pos-

sibile trovare. La citazione di altri esempi sembrerebbe un fuor d'opera.

Tutta la documentazione della vita del Risorgimento sta a dimostrare che lo Stato nucleo italiano, quello del vecchio Piemonte, era lo Stato piú tradizionalista, piú autoritario, direi piú « reazionario » e certamente non soltanto piú militare ma piú « militarista » della penisola. Tutti gli atteggiamenti « libertari » piú che non « liberali » del tempo, tutto lo sbandieramento degli « immortali principii », tutto il « parlamentarismo » che tanto piacquero alla generazione successiva, erano per il vecchio Piemonte atteggiamenti di contingenza, fatti di cronaca, atti di abilità politica per chiamare a sé nel nome della fratellanza le altre regioni. Azione strumentale e nulla piú. Alla base rimase sempre incrollabile l'autorità dello Stato. Anzi, se bene si esaminano le carte del tempo, si viene scoprendo qualche verità che sembra ben giunta l'ora di conclamare. Che cioè questi bravi signori della generazione successiva, con tutti i loro atteggiamenti di vestali della storia, ci ammannirono, specialmente nella scuola, una storia costruita artificiosamente ed in perfetto contrasto con la realtà obbiettiva, a tutto servizio, uso e consumo del « grande architetto dell'universo » dio della democrazia, ed a tutta gloria degli « immortali principii » del 1789 e delle derivazioni straniere di quelli. Liberandoci italianamente da tutto quel ciarpame come ci siamo liberati, non possiamo far di meno che vedere nel fondo, al di là delle mascherature crollate, la verità rivelata come un blocco montuoso nel cielo cristallino.

Lo stesso ridere che si fece nella Toscana di prima del 1870 dei vari « travet », scendenti dalle Alpi magari con un bariletto di vino del Monferrato trasportato nell'abbondanza mirabile della Val di Chiana, che, come la famosa sentinella, rispondevano: « indietro te e il muro » nel nome sacro del « regoulament »; lo stesso tipo del carabiniere che non sapeva e non voleva sapere « né leggere né scrivere » conoscendo soltanto la sua consegna, costituiscono la prova della formazione granitica di quello Stato, il quale doveva indebolirsi poi fin quasi alla dissoluzione soltanto per il divulgarsi di assurde utopie e sopratutto per il prepotere illecito e nocivo del parlamentarismo degenerante.

Con tutto ciò, sia ben chiaro, non si intende fare qui la esaltazione di uomini, di stati di animo, di famiglie e di gruppi che, piú o meno vicini nel pensiero, governarono ed operarono in Piemonte prima e dopo l'avvento al trono del Re Carlo Alberto. No. I vari Solaro della Margarita erano certamente dei perfetti galantuomini, attaccati al loro Re ed al loro campanile in modo altamente encomiabile. In loro riviveva tutta una mirabile tradizione d'onore; e non v'è dubbio che nella tradizione stessa, prima di ogni altro principio, vivesse quello della forza dello Stato. Ma quegli uomini furono cosí poco nazionali, ebbero vista cosí ridotta che la loro miopia fu sorella della cecità e per ostinazione

cosí retriva da considerarsi di nocumento alla Patria. Essi cooperarono troppo mal volentieri alla formazione dello Stato nuovo fondato da Carlo Alberto per poterlo seguire poi quando il Re di quel suo strumento mirabile si serviva in modo spregiudicato e realistico per adempiere alla sua provvidenziale missione: quella dell'unità e della indipendenza, per la quale doveva lasciare la vita e della quale doveva essere il « testimone », il « martire ».

Le vere fondamenta di una classe dirigente, in forma decisamente rivoluzionaria, le getterà Camillo Cavour quando, per governare col parlamento come non avrebbe potuto far di meno, prenderà e fonderà, col famoso « Connubio » del 1852 fra il centro destro ed il centro sinistro, la « Destra Storica » sulla quale dovrà pesare tutta la costruzione e la tradizione del Risorgimento, con lo spirito di Mazzini e la irresistibile azione garibaldina, cosí violate dalle miserie decadenti dell'italietta successiva al 1870. Non è questa la sede neppure per lo studio sintetico della immane fatica; ma non è fuor di luogo ricordare che il trapasso fra lo Stato nucleo, lo Stato piemontese indubbiamente operante come l'abbiamo descritto, e lo Stato italiano è merito di quella gente.

L'opera non si ferma alla sola azione del genio di Cavour che incanalava tutte le forze nello Stato. Coloro che gli succedono, sia pure, come è ben noto, in misura minore fino alla conquista di Roma, sono senza alcun dubbio seguaci della teoria dello Stato forte, teoria che applicano in ogni contingenza e contro chiunque, come dimostreremo di qui innanzi in queste pagine, altrettanto fedeli del Fascismo quanto amanti della verità la piú luminosa e la piú documentata.

La tradizione non subirà come non ha subíto danno alcuno dalla Rivoluzione fascista. Non temano, come non hanno da temere, anche le *orecchie* piú caste e piú sensibili. Il vento fresco della novità fascista non distruggerà la tradizione mirabile del Risorgimento. Questa non è fiore di serra, ma quercia frondosa che getta le sue radici nel suolo di Roma. Di là ha origine lo Stato. Da Roma, e dalla forza imperiale che ne emana, forza di espansione piú ancora per il pensiero che per la potenza guerriera; se pure da tale potenza non ripugna affatto. Tale la tradizione che rimane. Il resto non è storia: è cronaca.

Per ora interessa precisare che le opere grandi compiute dal popolo italiano per ritrovare la sua indipendenza dallo straniero e la sua unità ebbero per cemento coesivo e per centro di azione lo Stato forte. Che questo granitico nucleo ebbe, sia pure nella sua piú minuscola essenza, la tradizione e la forza di Roma. Roma, faro perenne della umanità.

Negli uomini che lo Stato diressero e rappresentarono, come in quelli che fuori dello Stato alla grande corrente diedero vita e vigore di opere, noi andremo dimostrando quanto fosse connaturato il senso della storia, che seppero vivere come una realtà presente, la quale, se dal passato

aveva la linfa, non doveva servirsi tuttavia di quello come le donne leggere usano dello specchio.

Fu cosí che lo Stato fu forte e che gli uomini ebbero *del carattere*. Cosí è che lo Stato fascista oggi è forte e che i giovani, per imparare l'arte di governo da chi la conobbe e da chi la conosce, dovrebbero cercare di assorbire dello spirito mussoliniano la forza ed il carattere.

Gli eroi sono nella storia dei popoli come i grandi fari negli oceani; ma purtroppo sono rari, ed i naviganti debbono affrettarsi all'orientamento quando stanno nel raggio della loro luce. Per lo Stato il faro mussoliniano segna l'autorità, per gli uomini segna il carattere.

IL « SENSO DELLA STORIA » NEL RISORGIMENTO (*)

Il popolo italiano, ricco di storia, ha troppe volte trascurata questa sua grande ricchezza. Ai vari periodi della nostra vita nazionale hanno corrisposto vari sistemi nello studio della Storia, vari modi di intenderla, cosí che ognuno di quelli assume un proprio aspetto: in Roma, nel Medio Evo, nel Rinascimento, nell'epoca della rivoluzione francese, nel romanticismo, nel positivismo. Talora il metodo è creazione nostra, talora è venuto di fuori.

L'analisi di questa metodologia, di questa tecnica della Storia che andremo facendo può rivelare singolari verità. Noi andremo cauti nello accettare la pura e semplice concezione della filosofia della Storia, e piú che mai quella sua rivale che è la concezione deterministica. Ma non per questo accetteremo senza beneficio d'inventario la negazione piatta di ambedue, sia la trascendente che l'immanente, col pretesto che non vi sia bisogno per fare della Storia di ricorrere né al legame estrinseco delle cause nel determinismo, né a quello estrinseco dei fini trascendenti nella filosofia della Storia. Dire che la Storia è propriamente atto di pensiero, che il fatto storico è soltanto quello che viene pensato è troppo poco. Dire che la Cronaca è sempre atto di volontà è troppo. Dire pertanto che il fatto concretamente pensato non ha né causa né fine fuori di sé, ma solamente in se stesso, equivale al chiudersi in casa a doppio chiavistello e convincere il proprio cameriere - cosa per altro verso difficile - che si è le persone piú grandi e intelligenti del mondo, o le piú belle, a piacere.

Tutto il materiale speculativo che in questo campo ci è venuto di fuori, compreso l'ultimo descritto, se anche travasato da italiani, è sempre stato di grave nocumento alla vita nazionale. Quando utilitario, sempre deprimente e negatore del nostro passato; quando spirituale, sempre saturo di spirito straniero contrabbandato alla frontiera violata del nostro pensiero di romana imperiale espansione.

Cosí è avvenuto che nei secoli tanto l'individuo quanto tutte le forze

---

(*) Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgimento*, luglio-settembre 1933-XI, fasc. III.

vive della nazione non abbiano mai mancato né d'ingegno né di forza. Dal dissolversi dell'Impero nelle nostre mani per passare in mani barbariche è venuta invece a mancarci l'opera dello Stato; donde ogni miseria nel feudalesimo, nei Comuni, negli staterelli servi allo straniero; e nell'individuo ogni deficienza di disciplina e, troppo spesso, anche di carattere.

Si è troppe volte abbandonato il senso della tradizione, la religione di quella, perdendoci nell'internazionale o nel supernazionale o discendendo alla banalità dello scetticismo negatore di ogni fede. Fu anche negato, per amor della logica e della consequenzialità, che si possa parlare di decadenza e di grandezza, del male e del bene. Un popolo ricco forte e potente è in diverse condizioni da un popolo misero ed imbelle. Un popolo che vive alla giornata, dimentico del suo passato, inteso soltanto a soddisfare quotidianamente alla vita materiale, è in condizioni ben diverse da un popolo che dal suo passato trae la molla che lo spinge all'avvenire. Un popolo che si adagia all'internazionale od al supernazionale, nel nome sia pure delle piú roseamente utopistiche fraternità umane od anche di una sua ferma fede religiosa, è un popolo destinato a reggere il giogo che altri gli impongano per l'utile loro.

Ai periodi di grandezza della nostra Storia ha sempre corrisposto una storiografia sanamente nazionale, non mai depressiva, non mai livellatrice, non mai internazionalizzante.

Ai periodi di minore grandezza o di decadenza ha sempre corrisposto l'abbandono della tradizione, una storiografia deprimente, povera, invitante alla servitú, accomodante coi vari padroni. Quando la fanno da finti padroni messer liberalismo e madonna democrazia, in realtà servi sciocchi di potenze alleate e piú forti, allora la tradizione si perde in un pantano e vengono ad imperare nella storiografia, dopo l'illuminismo, il determinismo e, peggio, le teorie che ancora oggi ci ossessionano e ci appestano nel nome di una logica, sorella inesorabile dell'assurdo, nemica inconciliabile di ogni fede.

In un periodo di transizione, quando il popolo italiano stava riprendendo il suo cammino sulle vie della Storia che gli erano segnate da Vittorio Veneto, di fronte ad un simile filosofare negatore della filosofia della Storia, sorse un sistema piú sbrigativo, piú semplice, certamente un po' troppo semplice ed un po' troppo sbrigativo. La Storia incominciava dal 28 ottobre del 1922 o tutto al piú dal 4 novembre 1918. Non vi ha chi non veda come la comoda tesi avesse due volti: l'uno discendente proprio dalle piatte e negatrici teorie per le quali l'estremo della finezza e della cultura, il fino dei fini, tocca la fine delle fini; l'altro, figlio carnale dell'ignoranza, trionfo dell'incultura, frutto di una specie di « crociata contro l'alfabetismo ». Non poco disturbo venne al Fascismo da simili modi di intendere la Storia. Da una parte si prestò il fianco

a negare, e non si è purtroppo finito, l'origine italiana al geniale, italianissimo, inconfondibile movimento mussoliniano, al « verbo » che fonda veramente una nuova civiltà. Dall'altro nacque una taccia di ignoranza, di faciloneria, di incultura che ingombrò per qualche tempo, ad opera di gente traviata e deviata, la via al Regime.

Ancora una volta il tempo dovette dimostrare, con la evidenza del rapido trionfale cammino che la nuova Civiltà Fascista va percorrendo sulle vie del mondo, che questa non nega ma afferma; e che la nuova sua sapienza si innesta, in perfetta consapevolezza, sul tronco plurimillenario di un popolo eternamente giovane: del popolo dalle mille vite. La parola e la ragione nuova e la nuovissima vita che ne discende traggono dalla Storia la loro potenza interiore; mentre sono esteriormente e solidamente sostenute da milioni di giovani esistenze, inquadrate in reggimenti e legioni, che cantano gli inni della giovinezza mentre marciano. Il pensiero ha la sua forza: è sposato a quel particolare modo di agire che ormai abbiamo convenuto di chiamare « azione ardita ». Tutto ciò è nella Storia, perché esula dalla miseria del contingente per assumere dal passato, considerato sia pure e fin che si vuole nel trascendente, la forza per proiettarsi nell'avvenire. È sempre Storia un passato che s'infutura. È sempre antistorico il vivere semplicemente per la cronaca o nella cronaca.

Il senso della Storia, inteso come scuola del dovere, per gli ammaestramenti che ne nascono, per la tradizione che si fa vita e genera la vita futura, è privilegio assoluto dei popoli operanti; è lievito di giovinezza, in quanto la bella parola significa ulteriore sviluppo, fiore che attende il frutto, moltiplicazione della specie, certezza del domani, dilatazione del pensiero.

Noi non ci lasceremo immalinconire dall'esame dell'universale caratteristico alla storiografia del Medio Evo, se anche ammiriamo in Eusebio da Cesarea l'Erodoto cristiano. La Storia del travaglio della umanità con Dio e verso Dio non deve escludere la Storia dei popoli. La visione, che vorrebbe essere la piú piena verso l'universale, viene ad essere da un lato la piú comoda e dall'altro la piú deprimente. La Cristianità è senza dubbio, oltre che dottrina, anche norma pragmatica e non intende e non può e non deve svellersi dalla vita della quale rimane suprema regolatrice. All'esame dell'universale, nel senso limitato alle umane possibilità, noi potremo tendere soltanto in quanto eredi legittimi del pensiero imperiale di Roma, che torna a stendere le sue grandi ali sul mondo.

La Storia circolare, periodica, ciclica, che dal Rinascimento nasce ed affiora qua e là nel pensiero italiano come un frutto esotico, orientale, ricolorito di nuovo nella penisola, non fa per noi. Nega la trascendenza come in fondo nega il progresso. Come si è accorta che l'uomo nasce,

vive e muore, cosí si è accorta che gira la ruota dei popoli. Ma avrebbe potuto anche accorgersi che, se una tale ruota gira sul proprio asse, ciò avviene in diversi punti dello spazio; e che cioè, mentre la ruota gira, il mondo cammina verso le proprie mete, che sono sempre trascendenti; e che sopratutto vi camminano i popoli, inquadrati negli Stati. Guicciardini, caposcuola della Rinascenza, non fa per noi. È troppo savio, troppo utilitario, pacifista ad ogni costo, neutrale davanti a tutto; in una parola: è imbelle.

L'illuminismo funambolo, padre della rivoluzione dell'89, che va da Cartesio a Kant, che si identifica con la dubbia e non desiderabile figura di Voltaire « maestro e donno », nasce in clima scettico; non crea la vita, la distrugge. Col suo radicalismo consequenziario che lo spinge agli estremi piú assurdi, col suo esame che vuole essere spietato sulle cause esteriori che influirebbero sullo spirito umano e col quale si spiegherebbe l'enigma del mondo, non esamina la Storia, non la studia, non la fa, la demolisce. Non è Storia è antistoria. La spiegazione dell'enorme collasso dello spirito umano, che nel nome della Dea ragione avrebbe voluto demolire il mondo, potrebbe forse essere data dalle qualità intrinseche e dalla vita di coloro che l'hanno creato. Lo studio riuscirebbe di estremo interesse come revisione totale ai principii della rivoluzione francese, che il Fascismo va facendo nella pratica prima, e piú saldamente ancora, che non nella teorica. La revisione della vita, della figura e del pensiero di Francesco Arouet divenuto Monsignor De Voltaire, sarebbe oggi quanto mai istruttiva, oltre che all'estremo edificante. Vi ha d'altra parte chi vuole che anche l'illuminismo, il quale appare opera precipua dell'ingegno francese, sia stato preso a prestito come materiale di esportazione della mentalità anglosassone, assorbito e trasformato poi con tutta la duttilità latina e la bravura un poco funambola, un poco schiumosa caratteristica ai francesi.

L'illuminismo ha una reazione ed un ritorno. Una reazione, figlia della fede, nel periodo che fu chiamato romantico, quando è invece nella Storia un tentativo imperfetto di ritorno alla romanità; nel nome della quale, in ultima analisi, ha unità e vita l'Italia nostra. Lo studio che in appresso andremo facendo dimostrerà quanto del romanticismo scenda in realtà dal pensiero anglosassone e quanto dei destini di Roma stia nella formazione dell'Italia del Risorgimento; la quale non tarderà ad essere, dopo unita, nuovo faro fascista alla politica, alla vita del mondo.

L'illuminismo ha un ritorno peggiorato assai nella storiografia del positivismo. Contro la filosofia della Storia, contro il « Primato » di Gioberti, contro il « Gesta dei per Francos », contro il Germanesimo, contro il « Paternostro » del Ciezkowski, contro il trascendente, contro la idealizzazione, che per lo meno erano atti di fede, nasce, nel nome

di una presunta verità e di una presunta coscienza storica offesa, il positivismo. Gli storici, i filologi, i filosofi gridano a gran voce che l'integrità degli avvenimenti è violata, che la unità della narrazione col documento è sparita, che lo svolgimento perde la sua immanenza. Gli storici nuovi negano il diritto allo storico di giudicare il passato, di servirsi del passato e del presente per l'avvenire e vogliono costringerlo a fare il cronista, il narratore di fatti, tanto perdono il senso della Storia, nella adorazione di un vero assoluto, che a loro è ignoto come è ignoto a tutti gli uomini. I filologi, nel nome di uno scientificismo assoluto, cadono nell'assurdo di negare un pensiero alla Storia, e vorrebbero ridurla ad incasellare ed a catalogare. I filosofi poi negano piú che mai, e ben se ne comprende la ragione, la filosofia della Storia. Basta classificarli colle loro denominazioni per chiarire il motivo del contrasto. Sono gli storici filosofi, i filosofi positivisti, naturalisti, sociologi, empiristi, criticisti. È tutto lo spezzettarsi, il dissolversi, il decomporsi del pensiero come estrema conseguenza dei principii dell'89 che portano ad ogni assurdo.

È chiaramente un regresso questo estremo sviluppo del malanno del pensiero aberrante di un secolo intero: tanto ipercritico, tanto scarsamente costruttore, tanto negatore della vita da giungere, come estrema fatale conseguenza, alla distruzione delle culle, non sapremmo se piú per una degenerazione della sensualità o per l'avidità della ricchezza. Motivi materialistici ambedue, ignobili ambedue e di perdizione, antistorici sempre.

Fra tutte queste scuole, e quelle ancora che si affacciano colla pretesa di essere nuove, non sapremmo quale scegliere. Fra gli ignoranti che hanno paura della Storia, i fanatici che vogliono vederla roteare intorno ad un asse immaginario, i deformatori che la vogliono fatta a gomma elastica, gli analitici che la vogliono sorella alla chimica, della quale scienza tre quarti almeno dello sviluppo è ignoto alla umanità, i settari affetti da strabismo congenito: noi scegliamo la via della nostra fede, perché siamo fascisti.

È vero, è certo l'errore di taluni romantici che volevano la Storia fine a se stessa. È vero, e noi crediamo invece che la Storia sia un mezzo indispensabile per la vita, abbia una funzione soltanto in quanto si infutura. Dalla parabola gloriosa ed almeno sei volte millenaria della nostra Storia, nella quale non ammettiamo discontinuità, noi sappiamo trarre la norma per l'avvenire, orgogliosa norma che è sempre un atto di fede. Da una quantità di fattori ben noti nasce il nostro imperiale passato. Noi siamo sicuri di vedere oggi le luci dello stesso crepuscolo mattutino di un giorno che avrà il suo imperiale meriggio. Dallo indiscutibile vero del nostro imperiale passato noi vogliamo trarre la forza,

forza di pensiero e di braccia, forza di Stato, di disciplina e di armi, per creare un imperiale domani, che non può fallire.

Le origini del nostro crepuscolo mattutino stanno in una perfetta unità abbozzata negli spiriti a Vittorio Veneto, creata da Mussolini con mani sature di destino negli sviluppi mirabili della Rivoluzione fascista.

La preparazione di questo giorno sta nel Risorgimento, durante il quale periodo, appena formativo di un corpo che dovrà operare di poi, il senso della Storia fu presente e fu vivo piú assai come futuro che come passato. Quel periodo, per certi aspetti che esamineremo, fu chiamato del Romanticismo. I costruttori della « indipendenza » lo ebbero invero piú assai per « romano » che per « romantico »; e quella storiografia è certamente un tentativo, non perfetto ma non meno consapevole, di ritorno alla romanità. Quando gli studiosi della storiografia chiudono la parentesi del romanticismo per ritrovare il positivismo, farebbero meglio a dire che il primo fu un tentativo non riuscito della umanità per liberarsi dall'illuminismo, seguito dal positivismo trionfatore nella sua invadente reazione gallica, alla quale nessuno allora seppe o poté resistere.

Per l'Italia, questa piena positivista corrisponde al periodo fra il 1876 ed il 1922: quello del sinistro trionfo delle sinistre, estrema conseguenza degli « immortali principii »; corrisponde alla nascita, alla vita ed allo sviluppo del socialismo, il quale, dopo le piú rosee promesse, trova morte ingloriosa ed imbelle senza una lotta, senza una reazione, senza una luce, per opera della Rivoluzione fascista.

Nasce dalla nostra analisi, alla luce della nostra fede una affermazione fondamentale: il Fascismo, regime e pertanto modo di vita, il Fascismo, trionfo dello Stato, il Fascismo esaltatore della fede, il Fascismo creatore di disciplina e forgiatore di caratteri, il Fascismo ha una sua storiografia, un suo « senso della Storia ». Mussolini glie l'ha dato.

Il Germanesimo ha dovuto cercare le sue glorie remote nella leggenda, in una sua mitologia di streghe, di maghi, di filtri, di eroine e di eroi sovrumanati dal mito. Noi troviamo le nostre glorie in una Storia di sei millenni che non negheremo per ignoranza o per disfattismo e che non abbiamo paura di vedere passata al vaglio vivisezionatore, del resto trionfalmente superato, di tutti gli illuminismi e di tutti i positivismi piú scettici, piú analitici e piú spietati.

Mussolini ci ha insegnato che la nostra Storia è la molla viva del nostro domani. Noi ci crediamo, non ciecamente secondo la formula che deprime, ma in piena veggenza e consapevolezza di studiosi, veggenza e consapevolezza che non uccidono la fede e la disciplina, mentre esaltano e temprano i caratteri. Noi ci crediamo perché siamo convinti come di verità solare, se pur dura per tutti, che ogni fascista di qualunque grado, di qualunque gradino della scala sociale, deve essere

sempre disposto a rifarsi una vita nel domani, perché vantare il passato e chiederne la paga è fare testamento per morire, mentre il considerare ogni giorno il nostro personale passato come non esistente nel nome di un domani da conquistare, è gioire della vita, possedendola e dominandola. Il solo passato che noi conosciamo è quello della Nazione, quello altrui, che per noi si tramuta in dovere. Il solo avvenire che noi conosciamo è quello che ci disponiamo a costruire, che vogliamo creare con le nostre mani in pagamento del debito che abbiamo verso il nostro passato imperiale. Questo è il « senso » fascista della Storia. Di queste teorie, che sono poi quotidiana pratica di vita, è intessuta la Storiografia fascista. Non temiamo l'errore.

Cosí ci ha insegnato Mussolini quando ha detto al mondo, piú che non a noi che del suo pensiero ci eravamo nutriti come del pane, che « l'uomo del Fascismo è individuo che è Nazione e Patria, legge morale che stringe insieme individui e generazioni in una tradizione e in una missione ».

Cosí quando ha detto che: « Il Fascismo è una concezione storica nella quale l'uomo non è quello che è se non in funzione del processo spirituale a cui concorre, nel gruppo famigliare e sociale, nella Nazione e nella Storia a cui tutte le Nazioni collaborano. Donde il gran valore della tradizione nelle memorie, nella lingua, nei costumi, nelle norme del vivere sociale ».

Cosí quando Mussolini ha conchiuso: « Fuori della Storia l'uomo è nulla ».

Noi abbiamo preso questo motto per nostra bandiera. Con una simile visione studiamo la Storia del Risorgimento, l'ultima pagina di un glorioso volume. Sappiamo bene che la nostra vita non vale niente se non in quanto si può lasciarla sui reticolati dell'avvenire. Ma non abbiamo minore certezza che al di là dei reticolati tanti di noi giungeranno quanti bastano per fondare un impero.

La Storia ci dà questa fede.

È fede romana.

POLEMICHE (*)

Da qualche tempo, e cioè da quando la nostra fatica va compiendo anche nel campo degli studi storici quella tale azione di reagente chimico chiarificatore delle acque che già abbiamo compiuto nel corso di piú di tre buoni lustri e con qualche successo in altri campi, e che ha il semplice e grande nome di Fascismo, vediamo qua e là apparire in diverse zone significative resistenze.

Siamo troppo amanti della buona battaglia per respingerla in qualunque luogo si presenti, ma non meno siamo amanti della assoluta serietà degli studi, della dignità che impone, della disciplina che ne discende. Una tale disciplina è viva piú che mai in noi verso chi ci comanda; ma è pretesa verso chi deve considerare ed ubbidire perché gli rimane ancora qualche scalino da superare per raggiungere un buon piano in quella gerarchia dei valori senza la quale il Regime non avrebbe ragione di essere.

Di qui nasce in noi, non il desiderio di clamori polemici, ma lo stimolo irresistibile del dovere: quello di riportare coi modesti mezzi che sono a nostra disposizione le cose scomposte o disordinate sul piano e nell'ordine loro. Conosciamo il costume dei piú petulanti, sia fuori delle file del Regime, sia fra coloro che sono vissuti nella bambagia, troppo morbida per allettare agli studi severi che per noi hanno costituito il riposo nel fragore di tre guerre, e sopratutto costituiscono lo «otium» fra le gravi responsabilità di oggi e le battaglie di domani, alle quali le generazioni nuove debbono essere da noi preparate e condotte ancora. Quando il salutare scapaccione correttivo scatta, allora sono piagnistei senza fine ed un po' da tutte le parti ti vien regalato dell'impulsivo, del manesco, dell'imprudente, dell'impolitico: tutte genuine e fondamentali qualità fasciste che il colpito, ed un poco anche la buona gente quieta, si ostinano a considerare come difetti.

Ci corre l'obbligo di coscienza di non lasciar passare neppure un minuto per dichiarare che, posti al bivio fra il venir meno al dovere

(*) Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgimento*, maggio-giugno 1934-XII, fasc. III.

della chiarezza senza equivoci, al dovere della dimostrazione che siamo pronti in ogni ora a riprendere il posto di combattimento nella nostra casella gerarchica, ben conoscendo chi sta sopra e chi sta sotto, ed a menar le mani con talune attitudini, le quali in un tempo che non è ancora storia, se pure a troppi appare preistoria, erano ben note, ed il pericolo ed il danno di apparire meno ordinati, meno prudenti, meno equilibrati, preferiamo... l'« azione », senza la quale appariremmo a noi stessi dei sopravvissuti, rimandando ancora una volta « l'equilibrio » a tempi futuri e piú leggiadri.

Se a qualcuno dunque, vuoi vecchio serpente verde, o piú giovane massoncello, o sbruffoncello sbarazzino, o men giovane monopolista dei vecchi schemi antiunitari della storia del Risorgimento pungesse vaghezza di sentirsi arrivare una... bacchettina spolverata sulle dita, sappia che siam pronti a dargliela, colla convinzione quasi mistica, quasi invasata, di compiere il piú stretto dovere di fascisti.

Il giorno nel quale ci siamo assunti il compito di rivedere con l'occhio del tempo la storia del Risorgimento troppo violata, l'abbiamo accettato come una consegna. Ciò vuol dire « armata mano » e senza complimenti; ma anche senza iattanza perché qui intendiamo fare della storia, quella cioè che appare ad un tempo scienza ed arte e per la quale la tecnica dell'arte non ha per istrumento la fantasia o la cieca e sciocca passione settaria; ma il documento dal quale nasce la prova piú scientificamente vagliata allo studio piú duro e paziente, all'analisi microscopica piú inesorabile. Appunto perché su tale scienza si fonda l'arte nostra siamo sicuri che la sintesi, il filo conduttore da noi seguito in tutte le nostre pubblicazioni analitiche e documentarie, non falliscono e portano alla mèta.

Questa è là dove anche ai ciechi sarà data la prova che l'Italia di oggi non è già figlia di nessuno, come vorrebbero col piú strano accoppiamento i « crociati contro l'alfabetismo » ed i malati di troppa, decadente, o dissolvente dottrina; ma è figlia di Roma. Figlia di Roma per linea diretta e non mai interrotta in nessun tempo, neppure nel Medio Evo, che è ora di finirla di chiamar tenebroso come tenebrosa si chiama ancora da tutti gli ignoranti l'Africa del nostro domani. Figlia di Roma nel Rinascimento, e non soltanto nell'arte, ma nel pensiero in genere e per talune regioni anche nelle armi, e lo sa la mia terra dissanguata in quel tempo per difendersi dallo straniero. Figlia di Roma anche nella crisi miracolosa del Risorgimento nel quale Roma, Roma imperiale e cristiana, fu, al disopra di ogni pure efficace conato, l'aspirazione di tutti i patrioti. Figlia di Roma perché attraverso il Risorgimento nuovamente destinata, per vaticinio e luce spirituale di pensatori, per eroismo, piú o meno fortunato, ma non meno eroismo, di guerrieri a ritrovare la sua romana unità. Figlia di Roma perché da

tutte le parti della penisola il faro splendente dell'Urbe, donde era partita una benedizione che non fu mai ritirata, raccolse ed assommò gli sforzi piú vari, piú divergenti, piú contradittorî talora, fondendoli nel « fatto compiuto » che, solo, ripudiando le ipotesi arbitrarie o passionali o parziali od ignoranti, la storia registra infallibilmente come cosa sua. La risultante di simili conati o positivi o negativi e di tutte le resistenze costituisce cosí il fiume della nostra storia.

Figlia di Roma, perché a Roma, da Roma, e nel nome di Roma Mussolini, solo, ha voluto e potuto compiere il miracolo di ridare per la prima volta, e per sempre dopo l'Impero, l'*Unità* agli Italiani di Vittorio Emanuele III e di Vittorio Veneto.

A questa « Unità » noi stiamo di sentinella: non sappiamo se sia poco, ma riteniamo di averne diritto. Guai a chi la tocca! Non potrà servire di corazza al temerario né la stupidità, né la falsa cultura, né lo spirito fazioso, anche se mascherato di presunto Fascismo, né la petulanza e neppure la debolezza, che quando cerca di prevalere non cessa mai di essere viltà.

Con l'occhio unitario deve essere guardata la storia che su queste colonne andiamo seriamente studiando, con quella serietà di indagini che abbiamo detto e non con frascherie retoriche e meno con preconcetti settari. Talune espressioni di decadenza senile, figlie di una politica condannata ormai dalla nuova storia, e qualche men senile conato ipercritico non meno dissolvente contrastano con la visione unitaria.

Vi contrastano con mezzi che non possiamo lasciar passare senza la piú vivace reazione perché toccano l'essenza del Fascismo, quella da noi conquistata a tanto e duro prezzo e sulla quale, perché nessuno la sfiori, abbiamo scritto « Alto esplosivo »!

Sono parole un po' chiare; ma l'equivoco ci parrebbe pericoloso. La voce della storia deve sempre essere limpida, inequivocabile, controllata.

INDIRIZZO, ORIGINI E SVILUPPI DEL RISORGIMENTO (*)

Sono passati meno di due anni da quando, il 16 marzo del 1933-anno XI, abbiamo prese le redini della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano e di questa nostra *Rassegna*. Abbiamo prese le redini dichiarando, secondo un costume al quale non sapremmo rinunciare, quale fosse la mèta da raggiungere e quale la via da seguire per raggiungerla.

Da quel tempo due intere annate della *Rassegna* sono uscite sotto la nostra direzione e responsabilità, cosí che oggi possiamo ben dire di aver dato le nostre prove e sopratutto di esserci sottoposti ad un giudizio al quale aspiriamo in ogni ora e dal quale non intendiamo mai sottrarci, perché per noi il senso della responsabilità ha un aspetto religioso e passionale. Possiamo ben dire di non aver consumato invano il nostro tempo, di avere seguita fedelmente la « consegna » ricevuta, di non esserci scostati di un millimetro dalla via che ci eravamo tracciata. Lungo e duro è il cammino percorso, ma queste nostre considerazioni non hanno lo scopo di percorrerlo a ritroso, e meno che mai hanno lo scopo sia di ricercare la lode, sia di presentare conti a chiunque, o di raggranellare un patrimonio - bene inteso tutto di benemerenze morali - per tentare di vivere di rendita. No. Secondo una immagine che ci è cara noi siamo pellegrini a mezza costa sopra una mulattiera montana aspra di sassi, e, giunti al breve spiazzo di una fontana, ci fermiamo a bere un sorso d'acqua ed a prendere fiato posando per un momento la nostra soma. La vetta del monte la conosciamo bene ma non la vediamo, l'erta vicina la vediamo, ma la consideriamo senza preoccupazioni perché siamo ben sicuri che la saliremo con un piede che par distratto ma non lo è, perché prova quasi istintivamente ogni sasso prima di far leva al corpo. Non stanchi della fatica diamo uno sguardo di compiacenza alla pianura vasta dove l'aria è piú greve, al tratto di monte già percorso, a quello che ci accingiamo a percorrere verso la cima.

(*) Pubblicato col titolo « Camminare e fare scuola » in *Rassegna Storica del Risorgimento*, gennaio 1935-XIII, fasc. I.

Lasciamo per un istante la ricerca e l'analisi alle quali ci siamo ben provati senza interruzione per una annata intera per discorrere qualche minuto del passato; ma sopratutto perché, compiuto un primo sforzo, ci sentiamo in dovere di tracciare le linee programmatiche di uno sforzo successivo: l'opera non sarà inutile. Vogliamo dire che cosa era la Società per la Storia del Risorgimento quando l'abbiam fatta fascista e che cosa è oggi. Vogliamo dire che cosa era questa Rassegna Storica del Risorgimento quando l'abbiam fatta fascista e che cosa è oggi. Vogliamo dire che cosa erano gli studi sul Risorgimento e come era veduta la loro funzione educativa e costruttiva e che cosa oggi sono. Vogliam dire infine quale cappa di piombo dantesca pesasse scientificamente sopra quest'epoca cosí vicina a noi e precorritrice dell'era fascista e quali aspetti si rivelino agli studiosi stessi, e contemporaneamente un poco a tutti, dal sollevamento di questa cappa che pesava e toglieva col respiro la visione della verità e come si apra la via allo studio del tempo piú vicino a noi.

Dall'esame dello sforzo compiuto in questa prima tappa sarà facile dedurre le necessità nuove e, sopratutto, dimostrare a ciascuno che vi ponga interesse la ragione del nuovo sforzo in progetto e la mèta di una seconda tappa.

Siamo lontani dall'attribuire a chicchessia la colpa delle condizioni di assoluta decadenza nelle quali abbiamo trovata questa Società. Era uno degli istituti nati in un clima per l'Italia fortunatamente superato, tale che quando l'abbiamo avuto fra le mani abbiam dovuto domandarci se non fosse miglior partito il costruirne uno nuovo piuttosto che affrontare il grave problema del restauro. Era uno strumento che non aderiva piú alle esigenze del nostro tempo, sia per gli ordinamenti che lo reggevano, sia per le consuetudini di uomini e di tecnica scientifica che avevano finito per prendervi piede. Tutto vi aveva un ritmo che appariva superato dalla vita nuova prepotente di giovinezza: né bastava a correggere questo suo decadere di tono la presenza di illustri uomini assai piú generatori di una storia non per anco giudicata che non sereni scrittori della medesima. I nuovi istituti del Regime guardavano a questo, fatto ormai vecchio piú dai sistemi che dagli anni di vita, con un senso non sapremmo se piú di commiserazione o di fastidio. Alla osservazione che fosse necessario portarvi aria fresca e fascista si rispondeva essere impossibile contenere gli studiosi perché nei congressi e nella presentazione degli scritti alla Rassegna apparivano « come altrettante prime donne », non disciplinabili.

Meno di tremila soci vi figuravano inscritti, ma in realtà in numero assai minore apparivano quelli legati alle sorti della istituzione, se dobbiamo credere alle troppo frequenti lamentazioni sulla morosità di

alcuni e sulla tendenza di altri ad allontanarsene per le piú futili cause. Infine la Società mancava di credito fra i tecnici e gli studiosi, ed aveva basi nella vita nazionale ormai al di fuori della estesa, profonda ed assorbente azione del Regime. Anzi politicamente ne era rimasta al di fuori, quasi che il Fascismo non toccasse la universalità della vita e fosse da riguardarsi come un qualche cosa di simile ai vecchi partiti politici.

Oggi la situazione è mutata dalle fondamenta. La Società Nazionale per la Storia del Risorgimento italiano è un organo del Regime, inserito profondamente nella vita dello Stato, retto da uno Statuto approvato per Decreto Reale il 29 luglio 1933-XI, esteso nei suoi compiti ed uguagliato ai grandi Istituti Storici del Regno dal Regio Decreto Legge 20 luglio 1934-XII, già convertito in legge; forte di 49 Comitati provinciali e di 5000 soci, ed avviato al passo celere per un nuovo raddoppiamento sia dei Comitati sia dei soci; vibrante di vita e di azione, collegato con le Segreterie Federali dei Fasci e coi Gruppi Universitari Fascisti con norme precise emanate dal Segretario del Partito; è pianta viva e virente del giardino fascista.

La *Rassegna Storica*, che pure per lo passato aveva avute delle belle pagine e degli studi profondi, stava inaridendo come una qualunque delle troppo numerose riviste e fra le meno considerate e sollevava a ragione discredito con clamore di critiche per qualche sua pubblicazione men che ponderata nella serietà e nella autenticità. Questo nostro organo essenziale della Società si intristiva della vita grama della Società stessa ed era ormai ridotto a tale segno che al nostro avvento non un numero ne era ancora uscito per l'anno 1933-XI, né se ne progettava la uscita regolare, limitandosi il programma a miscellanee di Congressi ed a discutibili pubblicazioni riassuntive. In poco piú di sette mesi nello stesso anno uscivano tutte le pubblicazioni progettate e non eseguite ancora, oltre i quattro numeri promessi ai soci, e nell'anno successivo 1934-XII i numeri erano sei, uscenti non piú a trimestri ma ogni due mesi, come i nostri soci e lettori hanno ben veduto. Anzi, nel 1932-X la *Rassegna* era apparsa di soli tre fascicoli con 886 pagine. La cura e l'onere finanziario per la pubblicazione delle 390 pagine degli atti della miscellanea discutibile del Congresso di Modena sono già pesati sul nuovo Commissario della Società, che non ha voluto trascurarla, come non ha voluto sopprimere il fascicolo riassuntivo della azione della Società nel suo primo venticinquennio di vita, del quale è lieto di aver provveduto alla stampa del testo preparato dai suoi predecessori, ma intende respingerne la responsabilità morale politica e scientifica.

Nell'anno 1933-XI già in una veste organica escono i quattro numeri trimestrali con una linea di condotta ben definita, con una consegna tracciata dalla mano sicura del Duce, viatico certo anche per un lontano

avvenire, con la impostazione dei problemi avviati a soluzione in modo da non rendere necessario alcun ritorno indietro e da consentire il cammino con passo fermo e sicuro. È la prima fatica.

Nell'anno 1934-XII i numeri salgono a sei ed escono regolarmente ogni due mesi con un totale di 1500 pagine. Cosí le 886 pagine del 1932 sono salite a 1250 nell'anno successivo ed a 1500 nell'anno ultimo. Ma certamente la qualità ed il tono sono mutati ed una linea di condotta sicura ed inconfondibile è stata tracciata ed un binario è stato preparato ai nostri importantissimi studi, indispensabili per la conoscenza delle origini della vita di oggi e per le puntate verso il futuro. Fin dal primo numero abbiamo compiuto un atto di volontà e segnata una via al nostro sforzo, e, se vi ha qualcuno che possa dire che abbiamo deviato, noi saremo lieti di sentirlo. Non vi sarà piú infatti chi possa domandarci che cosa vogliamo e se abbiamo un metodo: la nostra volontà ed il nostro metodo li abbiamo ben precisati nei quattro numeri dell'anno XI, la prova della bontà del metodo l'abbiamo fornita nelle analisi compiute dai nostri valenti collaboratori nell'anno XII, cosí che oggi la *Rassegna*, navigante nel difficile mare dei nostri studi,

« *per correr miglior acqua alza le vele* ».

Abbiamo in altro tempo affermato che la Storia del Risorgimento era tutta da rifare e le pubblicazioni da noi fatte nello scorso anno ne forniscono già alcune prove. L'avvenire ci darà anche piú ampia ragione, perché abbiamo in serbo già di che fornire ogni giorno le prove nella nostra futura prossima e lontana attività.

Vi sono figure non note o poco note che dobbiamo illustrare e vi sono figure notissime che debbono ricevere luce affatto nuova da nuovi documenti. Le nostre poche pubblicazioni di documenti Solaroli hanno già dato un risalto cosí vivo alla figura del Re Vittorio Emanuele II che, dopo di quelle, le linee del carattere del Gran Re appariscono agli studiosi ben diverse, e cioè assai piú nette, di quanto fossero fin qui apparse; cosí che la tradizione che per taluni sembrava leggenda diventa invece storia provata.

Tutto ciò ricordiamo semplicemente come esempio perché l'azione che conduciamo porta evidentemente a mète piú alte che non a quella già importantissima di porre nella lor vera luce le varie figure del Risorgimento, sia pure le piú importanti e le piú efficienti: l'orizzonte è piú largo, anzi è completo. L'opera vasta alla quale abbiamo posto mano già con qualche successo, e che naturalmente presuppone pubblicazioni di fonti nuove e studi complessi da dividersi negli anni, riguarda non soltanto le varie figure, ma la ricomposizione dell'intero quadro di tutto questo periodo di storia, cosí accostato al nostro tempo da farlo apparire ancora scottante. La Storia del Risorgimento, secondo

la nostra visione, è resa in realtà non piú scottante dal fatto storico della Rivoluzione dell'ottobre 1922 che, chiudendo quel periodo, ne ha iniziato un altro dando luogo ad ulteriori sviluppi della Rinascita italiana con caratteristiche affatto nuove e certamente inconfondibili.

Vogliamo rifare l'intero quadro, che riteniamo giunto a noi inesatto nel gioco delle luci e delle ombre, dei vari piani, dei vari toni, dei colori caldi o freddi, cosí che anche le varie figure, indipendentemente dalla loro essenza, vi compariscono falsate; ma sopratutto falsata appare la verità storica sulla importanza delle correnti formative del nostro « ieri », sulla loro efficienza, sulla qualità principale o secondaria, determinante o soltanto afferente. Abbiamo dunque già dato principio, e riteniamo con qualche successo, a quest'opera di revisione cui naturalmente attendiamo con spirito fascista e cioè con lo spirito del tempo, revisione che deve fare parte integrante e, confidiamo, non ultima della azione ricostruttiva della Rivoluzione Fascista nel campo della cultura, ed anche un poco nel campo politico, tanto viva è la fraternità fra la politica e la storia. Abbiamo infatti la certezza che la politica di oggi sia generatrice di nuova storia, non meno che figlia a sua volta della grande storia d'Italia dei passati millenni, della quale la pagina del Risorgimento è, presa nel suo complesso, quella immediatamente precedente alla nostra. Cosí è che non soltanto reclamiamo il diritto, ma coll'azione abbiamo già posto in atto la esecuzione del dovere, di rivedere il periodo immediatamente antecedente della nostra storia. È lontanissimo da noi l'animo di demolire nulla di nulla di quanto fu costruito; ma è ben presente la volontà di restaurare tutte le suppellettili della nostra casa, non lasciando nulla in soffitta e riportando nei vari ambienti tutto quanto vi fu tolto, affinché se ne ricomponga la interrotta armonia: restauro di cose lontane, non demolizione delle presenti.

La nostra è infine quell'opera che tutte le epoche fattive e costruttrici hanno sempre compiuto come uno stretto dovere nel riesame completo della loro storia. Ciò, come fu detto bene da Gioacchino Volpe, non è già un lavoro di Sisifo, bensí un apporto che ogni epoca costruttiva reca a questi studi in modo che venga a sommarsi coi precedenti anziché ad elidersi o comunque a distruggerli. È un allargare gli orizzonti con nuovi e piú perfetti strumenti ottici e con occhi sani e freschi che ne usino.

Come tutto ciò sia lontano dal passato e segni un nuovo e piú ampio respiro, i nostri lettori hanno già veduto ed apprezzato assai prima che lo scrivessimo in queste nostre pagine, perché l'avevano già dedotto dalle opere.

Sono queste opere che hanno alzata dai nostri studi quella cappa di piombo della quale abbiam detto e che pesava loro addosso soffocan-

doli, facendo largo a uomini e correnti che esistevano e non riuscivano a sfociare. Non abbiamo infatti scoperto nulla di nuovo né nel metodo né nella ricerca: abbiamo dato soltanto loro un ampio respiro e li abbiamo riportati al sole, a questo nostro benedetto sole che, colle vestigia della antica Roma, vuol rivedere, baciare, scaldare, dare moto e vita e sanità anche alle cose del Risorgimento, le quali si perdevano ormai un poco fra la muffa e la retorica, dimenticate, pretermesse, talvolta osteggiate. Ciò avveniva da anni, da molti anni, da troppi anni: da quando cioè l'ultimo poeta del Risorgimento ammoniva nel canto pieno di vaticinio il primo Re dell'Era Fascista a cambiare, come cambiò, lo stato delle cose, perché i lauri fossero lauri e non strame da giaciglio per chi doveva reggere il timone dello Stato, cosí che i tristi dell'Italia avevano fatto:

« *strame*
docile all'ignavia loro
e d'ogni tuo nobile alloro
una verga per batter la fame ».

Ciò avveniva da troppo tempo, e non era neppur cessato quando il vaticinio del poeta aveva trovata la piú perfetta rispondenza nella storia, cosí che il Re, aprendo le porte di Roma al Fascismo ed al suo Duce, aveva, spiritualmente, aperte

... « *alla nostra virtú le porte*
dei dominii futuri ».

Questo antico decadere non aveva avuto neppure, per quanto riguarda le cose della cultura in genere, della storia in ispecie ed in particolare della Storia del Risorgimento, un suo immediato arresto, e meno che mai la ripresa, al domani della Marcia su Roma, quando sono state aperte « le porte dei domini futuri ».

Le cose del Risorgimento erano rimaste, sia pure mascherandosi con qualche acquisto di uomini benemeriti, in mani che per lo piú non potevano essere né apprezzate né gradite, perché avevano anche servito, e troppo, a scopi controrivoluzionari e faziosi. La canea urlante del 1924 ne aveva fornite le prove piú palesi.

I due anni della nostra fatica hanno già incominciato a dimostrare che i faziosi erano faziosi, che scrivevano la storia a tesi e peggio seguendo tesi false, che lo sbalzo della Rivoluzione mussoliniana, continuatrice della storia eterna d'Italia e di Roma, e sopratutto creatrice di un'èra nuova, non ha nulla da perdere, anzi ha tutto da guadagnare dallo studio e dalla piena luce sull'epoca precedente e miracolosa del Risorgimento. Ma la dimostrazione piena deve venire ancora; perché la ricerca è necessariamente fatta lenta dal metodo e dalla intensità e perché l'aria

nuova che si respira, tolte tutte le impedimenta e la trista cappa e rimessa ogni cosa al sole, ha creato anche in questo campo quel nuovo modo di vita che dà frutti miracolosi se pure non tutti immediati. Vediamo e vedremo infatti apparire a poco a poco verità impensate, non meno che luminosamente provate, su certi rapporti da causa ad effetto che fin qui non erano apparsi e non meno vedremo disperdersi una quantità di luoghi comuni che hanno fatto il loro tempo e che non resistono alla moderna critica storica, specialmente alla nostra.

Il nuovo quadro risulterà, cosí, tale da rendere evidente il perché delle correnti nuove e da dimostrare quanto fossero antistoriche tutte le Cassandre che predicevano la fine del mondo quando sorse l'Èra nuova, riuscendo soltanto a fornire, in ultima analisi, la prova storica della loro assoluta cecità e sopratutto del nessun concorso dato dalla loro opera, crepuscolare o notturna, al nuovo giorno. Lo studio, infatti, approfondito della genesi del Risorgimento prova donde vengano molti dei nostri atteggiamenti e dei nostri pensieri e dove si fondi la nostra mussoliniana costruzione, e dà non minore prova della decadenza degli ultimi anni di una epoca che si chiude, mentre la nuova è la nostra. Lo studio deve servire specialmente per i giovani, le cui mète sono segnate coll'indice ben teso da tutta la generazione della guerra, a capo della quale sta Mussolini.

Le nuove vie sono continuazione e sviluppo delle antiche ininterrotte seguite da un popolo di civiltà ultramillenaria e di giovinezza eternamente rinascente. La Rivoluzione che viviamo significa corsa in avanti, corsa verso l'avvenire, non mai negazione del passato.

Discendono con chiarezza da queste nostre considerazioni gli sviluppi ulteriori che vogliam dare alla nostra fatica. Vogliamo esaminare in tutta la sua complessità il fenomeno storico del Risorgimento, al quale mettiamo fin d'ora due termini: uno di partenza ed uno di arrivo. Consideriamo come termine di partenza la data della battaglia di Torino del 1706 che, con una grande vittoria, ha dato la Corona regia e, qualche anno di poi, ingrandimenti territoriali tali alla Dinastia di Savoia da porla in condizioni di efficacemente e consapevolmente tendere alla Corona d'Italia ed agli sbalzi successivi che un provvidenziale destino le riserba. Parliamo di guerra e di vittoria, perché la storia della quale siamo cultori ci ha insegnato che il destino positivo dei popoli è sempre nato da questi urti, estreme sanzioni dei contrasti fra le genti che, non sappiamo se per castigo o per premio o per quale imperscrutabile ragione della piú eccelsa economia del mondo, Iddio ha voluto mantenere nel suo supremo giudizio. È stato osservato che dalle guerre sono nate anche catastrofi per le civiltà, ma non è difficile opporre a simili osservazioni che catastrofi di civiltà non ne esistono per la storia, ma

soltanto trasformazioni e che, ad ogni modo, quanto ai contemporanei appare crepuscolo serotino molto spesso dalla storia è dimostrato essere invece crepuscolo mattutino. È soltanto da ammettere che i provocatori di guerre come avventura hanno veduto molte volte la sanzione alla provocazione con danno dei popoli loro, lo che naturalmente guardato dall'altra parte fornisce non minore prova che chi accetta virilmente la guerra prepara colle future vittorie le grandi ore per i suoi popoli.

Poniamo cosí come termine iniziale al Risorgimento una guerra, perché nella sua funzione educativa la storia sta a dimostrare, specialmente agli Italiani per troppo tempo inermi, che senza guerre sono soltanto i popoli morti o morenti e che il futuro è soltanto dei popoli agguerriti. Poniamo come termine iniziale *quella guerra* perché, laddove l'impero absburgico e, piú ancora, tutto il popolo tedesco ebbero la illusione di avere iniziato, come tutti gli storici del tempo ed i politici anche italiani ebbero a dire, un periodo di dominio incontrastato nella penisola fatale, nasceva invece una forza guerriera lievitata dalla Vittoria, chiusa in uno stato di ferro, mantenuta viva con l'azione e l'esempio da una Dinastia di particolare forza accentratrice politica e generatrice di qualità militari, cui era riserbato il destino di unificare la penisola, abbattere l'impero, far risorgere Roma, dare vita al nuovo impero della latinità nel centro immortale della civiltà mediterranea.

Consideriamo come termine di arrivo alla storia del Risorgimento la grande guerra, donde nacque il Fascismo, donde trasse la forza e furono rivelati i segni del suo provvidenziale destino al Capo del grande movimento rinnovatore di una intera civiltà, e non meno come termine di arrivo le immediate conseguenze della grande guerra che giungono fino all'ottobre del 1922. Qui, dopo la Marcia su Roma, ha inizio l'Èra nuova; sorge cioè il sole di una nuova giornata, che è veramente e senza scherno quel sole dell'avvenire, che era stato presentito è vero, ma in modo affatto falso ed erroneo.

L'ampliamento dei due termini da una parte ci rimanda indietro a studiare il destino di Vittorio Amedeo II e di quel grande guerriero sabaudo che fu il Principe Eugenio, salvatore dell'Europa da un mondo orientale che minacciava di islamizzarla sommergendone per molti secoli (o per sempre) la civiltà tutta romana; mentre dall'altra ci riporta ai giorni nostri dove l'intervento prima ed il Fascismo poi hanno, col sangue del popolo italiano, salvato due volte l'Europa dal pericolo di sommersione o di regresso per i conati di due dinastie neganti la civiltà di Roma e contro quella chiaramente in armi.

Intendiamo cosí prepararci a partecipare con tutte le nostre forze alla celebrazione del secondo centenario della morte del Principe Eugenio, ricordandolo nelle sue opere guerriere e civili che ci collegano ad un'Au-

stria colla quale non abbiamo ormai piú se non ragioni di amicizia. Intendiamo di contribuire vivamente ed efficacemente agli studi sulla grande guerra, ai suoi precedenti ed ai susseguenti, come presupposto delle origini del Fascismo, al quale la Provvidenza e volontà di acciaio hanno commesso il còmpito di una nuova storia d'impero.

Se alla storia del secolo XVIII non meno che a quella del secolo XIX avremo modo di dedicare vastità e profondità di ricerca, sia su queste pagine, sia nei vari volumi di fonti e memorie che ci ripromettiamo di dare alla luce anche in questo anno e specialmente nell'anno 1936-XIV celebrativo dell'epoca iniziale dei nostri studi, non altrettanto potremo fare ancora per l'epoca terminale: la guerra e la conquista dello Stato da parte del Fascismo, suo glorioso figlio. Intendiamo tuttavia precisare fin d'ora che anche quell'epoca è nostra, ci interessa, non la trascuriamo e, se la avviciniamo cautamente, ciò non avviene per un nostro minore interesse o perché meno ci riguardi; ma soltanto per altissima considerazione e per la preparazione di un piú profondo giudizio.

Nell'anno in corso, mentre la Società per la Storia del Risorgimento prenderà possesso del Vittoriano e con quello della tomba del Soldato Ignoto, già da noi in quel luogo composto in sepoltura, e vi porterà le bandiere dei Reggimenti per ora disciolti a custodirle per quando il Re ci richiami a sventolarle sui campi di battaglia, ed il Duce ci guidi alle nuove vittorie, su queste nostre pagine incominceremo quanto meno a dar notizia di ciò che si è detto e si dice sulla guerra e sulle origini del Fascismo. Queste pubblicazioni sono già contributo di testimonianza e, se pure non sono ancora statue della storia, non sono certamente piú soltanto bronzo fuso che attende di prendere forma.

Andiamo con profondo rispetto incontro a questi periodi cosí vicini che consideriamo già segnati da linee inconfondibili dopo che il Fascismo ha aperto un nuovo periodo. Vi andiamo con profondo rispetto, non per nulla partecipi di talune premure di prendere ipoteca sulla storia, anche perché i nostri studi ed il nostro discernimento ci hanno insegnata quanto meno la inutilità di simili conati intempestivi, e la durezza delle sanzioni che la storia riserba agli strumenti che pretendono di farla da macchine, alle macchine che pretendono di possedere l'anima, alle anime che pretendono di farsi Dio perché negli infinitesimi per volontà del Creatore ne hanno la somiglianza. Chi fa testimonianza di cose vedute e vissute non deve mai ostentare pretese di obbiettività, perché la storia, cui saranno noti gli avvenimenti successi nel poi e che possiederà la visione panoramica del tempo, si incaricherà di smentirlo. D'altra parte i fatti compiuti hanno sempre un loro linguaggio piú alto e piú decisivo di qualunque prova parziale.

Vogliam dire fin d'ora che nello studiare il fenomeno complesso e gli

avvenimenti della guerra, appunto perché siamo accolita di storici, noi non ci trasporteremo già a quel tempo che pure abbiamo intensamente vissuto, ma guarderemo quel tempo cogli occhi e colla mente di oggi, conoscendo bene cioè i fatti, gli avvenimenti susseguenti che dalla guerra hanno avuto origine. I fatti... Oh! i fatti! Per quelli pare di vivere nell'opinabile; mentre non c'è nulla di meno opinabile della storia, lo che sta a dimostrare senz'altro che, finora, almeno qualcuno, se non tutti fra i narratori ed i giudicanti in tanto contrasto fra loro, vive nell'errore.

Per quanto ci riguarda come apprezzamento e giudizio, a noi non rimane che confessare la nostra stretta parentela col Soldato Ignoto, la cui sepoltura gloriosamente composta nel 1921 trascinando in ginocchio tutto il popolo italiano, guarito per miracolo da questo morto dopo qualche ora di oblio, ci viene ora affidata in consegna. Noi siamo stretti parenti del Soldato Ignoto, e la storia della nostra guerra la conosciamo e la valutiamo come la conobbe *il Fante*: dura come il teschio del Soldato Ignoto, profonda come la immensità delle sue orbite piene d'ombra. Per noi la retorica non fa presa pensando a quel tempo, e non c'è posto neppure per gente che venga avanti a raccontarci tante belle cose ed a recitarci la parte del vittorioso. Vittoriosi sono i due termini estremi portati all'estremo rischio di veder saltare millenni di storia e perdere tutto con la vita: il popolo italiano ed il suo Re. Vorremmo perciò che la letteratura di guerra, che andremo esaminando ad incominciare da quest'anno, si rendesse conto, nella complessità del fenomeno guerra 1915-1918, della sua linea fondamentale: un popolo in armi che costituisce una piramide, al vertice della quale sta il suo Re e dove ogni cosa come ogni pietra poteva, come poté, in ogni istante venire sostituita, tranne la massa ed il vertice.

L'antitesi fra i capi passeggeri (anche troppo passeggeri!) e la massa si rivela nei due momenti piú drammatici. Nell'urto tragico di Caporetto, quando il comando bestemmiatore accusa il fante, per crearsi un alibi davanti alla storia; la quale saprà certamente a suo tempo vendicarsi di tutti i detrattori, dico tutti per non parlare soltanto del Comando ed in quello soltanto del Capo, che pure fra i suoi immancabili difetti ebbe nella sua condotta una linea di grandezza; e si vendicherà identificandone i nomi e segnandoli a dito. Il *Fante* e cioè il Popolo italiano se ne era già vendicato subito, come sa vendicarsi la grandezza di questo popolo che sfida i millenni: dando lo spettacolo della resistenza su quel Piave, che dal suo Re, soltanto dal suo Re, era stato scelto per termine sacro. Episodi di condotta tecnica della guerra e non cedimento di popolo in armi. E chi si è bagnato i piedi nell'acqua del Piave sa di aver ricevuto un nuovo battesimo.

L'antitesi si rivela non meno a Vittorio Veneto, dove, fra tutti i vit-

toriosi che ti si presentano a chiedere non si sa quali applausi, uno solo è il vittorioso: *il Fante*. La crisi si ripete qui in senso inverso di Caporetto, che è poi tutt'uno col Piave, se Dio lo voglia, e la Provvidenza ci ha riservato di assistere al fenomeno prodigioso della « fuga in avanti », che vorremmo avesse fatto scuola e per sempre, fenomeno questo mirabile per cui *il Fante* si è dimostrato il vero stratega fra tutti gli strateghi. Chi ha veduto lo sa, la storia ne ha preso atto in modo incontrovertibile, e l'insegnamento è stato utile.

Queste le nostre mète vicine e lontane. Man mano che ci innalziamo nella nostra marcia sul monte, l'orizzonte si allarga e l'atmosfera si fa piú chiara, cosí che le cose si vedono in sintesi e ciascuna di quelle nel profondo. Eccoci a dar ragione della nostra fatica a coloro cui piace di conoscerla, del filo che la guida, della stella che la orienta. Ne diamo ragione qui fra i nostri consociati e lettori e sotto gli occhi di Chi ci giudica.

Non intendiamo di sollevare clamore in alcun modo anche se siamo ben sicuri di aver detto qualcosa di men che superficiale e degna di qualche meditazione. La costruzione alla quale stiamo attendendo crescerà secondo i progetti che ci siamo tracciati, specialmente perché vi lavoriamo attivamente in silenzio, e siamo certi che rimarrà. Questa certezza nasce dalla consapevolezza di servire una causa grande e piena di destino e di dovervi esercitare la funzione, che consideriamo sacra, di fare un po' di scuola.

Fiera consapevolezza di soldati e peso grave assai! Ma la Causa corre il suo alto destino e noi piccoli strumenti ne siamo partecipi: e non è poco.

RIVEDIAMO LA STORIA (*)

In questi ultimi tempi si è fatto un gran discorrere anche sui giornali quotidiani della continuità della storia d'Italia. La questione, a dire il vero, non è nuova e non è peregrina; tuttavia i giornali hanno dato a questo agitarsi di idee il tono di una polemica. Non sarebbe facile rispondere a chi domandasse contro quali persone o quali correnti la polemica fosse rivolta, perché talora essa sembrava dirigersi al vuoto, come avviene di chi parli in una grande piazza sgombra di uomini, talora sembrava diretta contro le ombre, talora infine sembrava attaccare qualche trapassato non risorto, come se codesti trapassati potessero comunque difendersi o reagire.

Sarebbe grave ingiustizia disconoscere l'altezza di tono, invero confortante per gli storici, di quella discussione; ma è nondimeno certo che la scienza e la politica non ne hanno tratto tutto il vantaggio che avrebbero potuto trarne, perché essa non suonò come un vero ed efficace sforzo per la revisione della nostra storia. La Rivoluzione fascista avrebbe avuto, come ha, questo diritto ed avrebbe potuto esigere, come può, dagli uomini suoi che la scienza, quella storica in particolare, fosse aggiornata con le esigenze della vita, o meglio che la scienza aderisse alla vita per non perdere la sua « *umanità* », o meglio ancora che la storia d'Italia fosse « riveduta con l'occhio del tempo ».

In corrispondenza di questo diritto della Rivoluzione fascista esiste un dovere degli storici, specialmente quando, come i partecipanti alla discussione, sono ad un tempo buoni fascisti e studiosi profondi. Forse è stato di qualche nocumento il sopravvivere, invero nefasto, di quel pregiudizio della scienza cosidetta pura, o della erudizione fine a se stessa, pregiudizio che permane anche in taluni tesserati, i quali non vivono ancora nel nostro tempo e non comprendono che una tale scienza è cosí disutile e cosí vuota da generare risultati piú negativi che se non esistesse. Forse, ed è piú probabile, ancora all'anno XIII del Regime è apparso audace il parlare di revisione fascista della storia, come se si trattasse di scrivere storia a tesi, o peggio di dar vita a quella « sto-

(*) Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgimento*, maggio 1935-XIII, fasc. V.

ria per decreto » che abbiamo piú volte deprecata. No. La storia a tesi noi la lasciamo scrivere da qualche ombra solitaria ed inacidita, che ci fa l'effetto di quei fantasmi che si dice abitino i vecchi castelli diruti ed affrontino le persone le quali, non avendo nulla di meglio da fare e non sentendo bisogno di riposo, girano di notte a disturbare le loro passeggiate ammantate di un bianco lenzuolo. Quella storiografia ha avuto la sorte scientifica che meritava ed è stata travolta dalla vita e dalla verità, beni insopprimibili, anche per i cerebrali. Noi, che siamo uomini di vita e che del Regime nostro trionfante in una nuova romana vita dello spirito partecipiamo intensamente, non soltanto abbiamo la decisa volontà di affrontare questi problemi; ma siamo sicuri di saperli risolvere con l'indispensabile metodo e con tutti i mezzi della ricerca scientifica. Non operiamo tuttavia per la pura analisi speculativa ma per una sintesi efficace che si proietti sul domani. In questo senso soltanto può essere intesa la eterna funzione didattica della storia.

Non entriamo dunque nella polemica piú o meno combattuta e piú o meno stanca; ma intendiamo dire una parola sulla visione, che abbiamo chiara, sulle origini del fiume della nostra storia piú vicina, che abbiamo la pretesa di vedere come una massa d'acqua trasparente. Abbiamo fede di invogliare anche i nostri discepoli alla ricerca metodica delle nostre affermate verità che resisteranno a tutte le prove. Da tanto precisa conoscenza delle origini e dell'alveo del fiume, nascerà la necessità di scavarne l'ulteriore corso verso foci degne di Roma e della nostra storia fatalmente imperiale.

Una simile « conoscenza » insegna a battersi. Non vi è piú profonda preparazione all'eroismo e piú perfetta, che « la conoscenza » per la quale ogni sorgente di volontà guerriera consapevole e dominatrice trova alimento nei sedimenti dello spirito. Cosí soltanto gli avvenimenti di ieri possono costituire una forza per il domani. Cosí soltanto la nostra storia, patrimonio nostro indistruttibile, può essere efficacemente spesa per il nostro domani.

È ben certa questa nostra proprietà inalienabile ed è ben certo questo nostro possesso e non è meno certo che, in quanto nutrita di puro spirito e sullo spirito operante, rappresenta un patrimonio dominatore anche della ricchezza materiale alla quale solo può giungere lo spirito, se non cessi di essere la forza determinante di tutte le azioni umane.

Le fonti della nostra storia sono in casa nostra, cosí che allo studioso del nostro tempo non possono far difetto l'ultimo periodo di questa e neppure gli strumenti del mestiere, perché le carte relative stanno pullulando da tutte le parti come sospinte da una forza fatale che le costringa ad apparire alla luce. La verità si è che nessuno piú le tiene nascoste perché ciascuno che le possegga, anche senza complessi ragio-

namenti o faticosi studi, ha la sensazione evidente che si è chiuso un periodo storico per aprirne uno nuovo o diverso.

Gli insegnamenti dei piú grandi maestri della storia sono cosa nostra e la grande scuola italiana non è a nessuna seconda in ogni tempo. La esaltazione di maestri e di teorie di oltr'Alpe con la esasperazione dell'analisi, con la perdita dell'orientamento, con dottrine materialistiche fallaci ha fatto il suo tempo, anche perché ognuno, qui ed oltre Alpe, ha ormai veduto a vantaggio di chi andasse questa storia falsata nello spirito con la ricerca parziale del documento e con la sua artificiosa selezione.

Le piú grandi esperienze storiche sono state fatte in casa nostra, ad eccezione di quella del secolo XIX, la quale ha fatto ormai il suo tempo e della quale appunto mette conto di occuparsi in rapporto alla storia del nostro Risorgimento, ora che il Risorgimento ha avuto una sorgente ed una foce per fare luogo alla vasta corrente fascista che sta imponendosi al mondo.

È perciò che l'Italia fascista non ha bisogno e neppure desiderio d'impiegare come proprio nutrimento spirituale la storia scritta dagli stranieri al servizio straniero. L'Italia ha bisogno di *trovare* e *provare* le origini delle sue correnti che oggi vivono e sono ormai, con piú o meno spontaneo ma certo pressoché generale consentimento, considerate come le piú agguerrite del mondo per la storia futura, che non sarà senza turbamenti. Deve dunque sorgere ancora per la nostra epoca nata, sviluppatasi, ed agguerrita di unghie e rostri solidissimi, una storia *nostra* ad uso di nessuna delle correnti del passato molteplici, ma *unica* ad uso dell'avvenire, che è avvenire fascista. Ciò è ben lungi « dalla storia scritta per decreto ». È invece un qualche cosa che risponde alla necessità di ricercare come vada creandosi nel tempo questa Italia, parte del mondo, ma piena delle origini e dello spirito del mondo stesso, al quale ha donato la civiltà viva e sta ora aggiornandola.

Tutte le generazioni che hanno piú sofferto e piú creato, che piú intensamente hanno vissuto, hanno sentito la necessità di rivedere la loro storia. Sembra il mito di Sisifo, ma non lo è perché ogni epoca reca un apporto nuovo. La quale storia si scrive, è vero, sui documenti del passato e con la piú assoluta e metodica regolarità d'indagine ma con lo spirito del presente, col cuore, con la mente, con la poesia, con la spinta dell'oggi che ridà vita al passato.

La storia infine, detto in povere parole, *è il senno del poi*; ma se è vero che il senno del poi sta nelle fosse, non è men vero che la forza didattica, la magistralità della Storia discende dalla conoscenza non soltanto degli antecedenti ma ben anche dei susseguenti dei fatti che si vengono esaminando.

Si dimostra a questo modo che la storia non è soltanto esame del

passato od insegnamento del presente, ma è spinta verso il futuro. Noi lo studiamo perché la vita di oggi abbia la sua spiegazione, perché la vita di oggi non si può spiegare all'infuori delle cause che l'hanno generata, e pertanto, poiché quello che oggi avviene ha le sue derivazioni, quello che domani sarà troverà le sue fonti, le sue origini nei fatti, remoti, lontani, vicini e presenti.

È infine come chi studiando il moto degli astri ha potuto determinare alcun poco delle leggi che tale moto governano e quindi anche il loro moto futuro. Se cosí non fosse il domani per le generazioni piú produttive e piú creative sarebbe un indovinello, non il frutto di meditata fatica e sempre di sangue opportunamente e fecondamente versato. Insomma, se cosí non fosse noi non potremmo additare delle mète alle generazioni future. Non c'è nulla di piú gelosamente proprio per i popoli che la loro storia, e noi per contro siamo stati per tanti anni, per troppi anni, in una specie di supina venerazione per la storia altrui. Fortunatamente il Fascismo guarisce anche la storiografia italiana, come ogni espressione della vita nostra, da tanto malanno; ed è perciò che appare dovere nostro in questa sede opportuna, efficace e competente, di tracciare il solco nel quale intendiamo ricostruire dalle fondamenta la storia del Risorgimento.

Non entriamo nella polemica, ma vogliamo qui intrattenerci anche delle origini del Risorgimento.

Cercando le origini del Risorgimento, se vogliamo attenerci agli insegnamenti di taluni maestri e tener conto dell'ultima polemica, dobbiamo parlare della storia d'Italia nell'ultimo secolo e mezzo; ma pare a noi che si possa tranquillamente risalire di alcuni decenni anche oltre i due secoli da oggi.

Non è cosa facile il porre un limite all'inizio come il porre un punto fermo al fine del nostro studio, crediamo tuttavia di poterlo fare.

Abbiamo già scritto e pubblicato documenti su queste pagine a suffragio delle nostre affermazioni e piú ancora potremo farlo in avvenire per dimostrare che il cemento storico della unità è stato senza dubbio la Dinastia di Savoia, la quale ha conferito alla Patria, colla gloria di una tradizione millenaria, la forza di uno stato guerriero piantato nel cuore di Europa, ed alle competizioni europee e mediterranee partecipante con una vivace attività politica e militare.

Se la storia partecipa, come abbiamo detto e come indubbiamente è, di quel « senno del poi » bisognerà dunque ricercare l'inizio del periodo concretamente formativo di questa epoca storica in funzione della vita della dinastia e dello Stato Sabaudo, perno della unità. Affermiamo che questa epoca si apre con una guerra, anzi con una battaglia, cosí come l'inizio dell'Era nuova ha luogo da un'altra guerra. L'una è la battagli di Torino nel 1706, che alla pace mette sul capo del Duca Vittorio

Amedeo II la corona regia e, col successivo acquisto di quell'antemurale di occidente della Penisola che è la Sardegna e con la preminenza ben netta sulla altre Corti italiane, consente la distesa delle sue aspirazioni concrete di potenza su tutto il resto d'Italia con la creazione del germe di quello che sarà; l'altra è Vittorio Veneto che, dando vita al Fascismo, reca in sé i germi piú vasti di un Impero.

Fra i due pilastri che abbiamo segnati, non come porte chiuse ma soltanto come riferimento nel gioco delle prospettive, riferimenti tuttavia bene aperti a tutte le correnti della storia, è fatto posto ad un largo gioco europeo, dentro il quale il nostro studio converrà che si muova e guardi, ora frugando col telescopio, nei piú vasti panorami ed in tutte le lontananze, ora cercando al microscopio la ragione minuta dei particolari. Ma specialmente in questo vogliamo rendere diverso il nostro esame da quelli fino a pochi anni addietro comuni a molti tra gli storici: nello studio del Risorgimento in funzione europea. Cosí soltanto possiamo giustificare l'affermazione che quella del Risorgimento sia *tutta* la storia d'Italia degli ultimi due secoli e piú.

Con questa visione piú lata e diremmo panoramica non è troppo difficile trovare il *perché* di molti avvenimenti passati e presenti e neppure impossibile cercare le linee della storia futura - perché non manca la visione delle origini delle difficoltà anche della politica estera di oggi.

Tutta la nostra storia è fino ad un certo tempo, se ben considerata, un continuo dono all'Europa e quindi al Mondo. La storiografia fascista l'ha ormai provato senza possibilità di contestazione.

La civiltà mediterranea, assorbita da Roma, fondendo le ondate di popoli diversi affluenti alla penisola e fatta civiltà romana; è divenuta la civiltà del Mondo. Il prodigio è *prodigio di uno Stato,* cosí che Roma, anche se non è « *Stato popolo* » ed è « *Stato città* », o « *Stato Impero* », come si vuol meglio, ha tuttavia acquistata una funzione unificatrice che non si cancella piú. Cosí diviene « madre delle genti ».

Quando crollano, o forse anche soltanto si rilasciano gli argini dello Stato, del grande Impero, allora è un nuovo afflusso di popoli primitivi verso la penisola, sono ondate *germaniche, bizantine, slave, greche, albanesi.* Ma la nozione della morte dell'Impero *non è,* o quanto meno è imprecisa fino a vari secoli dopo la cosidetta caduta. Cosí che l'idea di Roma ancora tutti questi popoli assorbe, plasma, impregna di sé. Cosí è che noi possiamo dire ben a ragione che la civiltà moderna è ancora, piaccia o non piaccia alla gente del secolo XVIII dell'illuminismo ed a quello XIX del materialismo, civiltà latina, e cioè romana piú cristiana.

Chi ciancia di razze e non ragiona di uno Stato che crea e mantiene una civiltà non fa della storia, non illumina con documenti: va farneticando, e rimane al buio. Sembra ormai inutile ragionare sulla anti-

storicità di queste teorie che non hanno nulla di comune con la scienza. Tutta l'Europa è un crogiolo di razze; ma la civiltà europea è incontestabilmente oggi la civiltà di Roma temperata dalla morale cristiana: il resto è barbarie.

Le ondate dei nuovi venuti nella penisola: dirozzati, romanizzati, assorbiti, dominati dalla tradizione, legati alle antiche famiglie, sono diventati nel medio evo *Italiani*. Sono del resto ondate esigue anche come numero, di fronte agli otto o dieci milioni di Romani esistenti allora nella nostra penisola. Cosí fatti la nostra espansione nel mondo riprende: la nostra, permeata di noi, del nostro spirito romano anche se, ahimè! non piú unitaria. Caduto il grande tronco per vetustà, è tutto un pullulare di polle intorno al grande ceppo e sempre per le stesse radici. Ci mancava lo *Stato*. Ma noi abbiamo dato anche allora a tutto il mondo il piú largo dei concorsi esportando la miglior parte della nostra civiltà, assorbendo i popoli accorsi a noi, aiutando l'Europa intera ad uscire dal chiuso del medio evo, chiuso elevatissimo nel pensiero, ma frammentario e debole per la politica.

Uomini di legge, mercanti, navigatori, banchieri nostri dànno agli Stati europei il senso di un mondo piú vasto. Quando quelli, ordinati monarchicamente, e cioè unitariamente, in modo precipuo per opera nostra, si erano sistemati, allora fu tutto un marciare verso l'Italia, ancora maestra delle genti ed attirante, e l'Italia ne fu invasa, ed essa, ricca ed antica ed ormai senza armi, fu dominata dalle genti piú povere e nuove, ma piú numerose e quindi piú forti alla conquista.

Le contese interne di piccoli Stati e quegli avanzi dei municipi romani che sono i Comuni, gloriosi in quanto romani, assai meno gloriosi in quanto, perduti nella rissa, provocano da parte degli Italiani stessi continui appelli allo straniero perché scenda nella penisola a soddisfare i livori delle fazioni.

Poi la Rinascenza, donde nasce un'Europa avente corpo a sé e nella quale l'Italia è in continuo gioco, essa inerme, specie nei rapporti Francia-Inghilterra e nei rapporti Francia-Austria. Ed il gioco dura fino alla grande guerra, che si chiude a Vittorio Veneto con la morte dell'Austria, riaprendone uno nuovo, non molto dissimile dal primo, salva l'efficienza dell'Italia ormai unita ed armata.

Poi, iniziandosi dal XV secolo, la nostra invasione culturale in tutta l'Europa. Francia e Germania appariscono assetate di noi e da noi completamente nutrite stimolando le loro attività nelle lettere, nella filosofia, nel diritto. E mentre cosí largamente doniamo, la costruzione unitaria statale, monarchica già da noi e dall'esempio classico nutrita, ritorna a noi con aspetto di ordine, di «*unità*» a segnare la via alle prime aspirazioni nazionali precisate. Machiavelli è di questo tempo; Carlo Emanuele I è di questo tempo!

Dicano quel che vogliono coloro che usano fare gli studi della storia al microscopio con occhio miope e col solo e troppo materialistico sistema della anatomia: nessuno potrà contestare che lo *spirito militare* d'Italia rinasce in quel tempo, quando Machiavelli scrive l'Arte della guerra e Carlo Emanuele I si batte per cinquant'anni, trovando inesauribilmente soldati colle prime leve e colle prime ferme tra i nostri vecchi. In quel tempo la parola *Italia* e la parola *Libertà,* nel senso ben inteso di indipendenza, si sentono un po' dappertutto mentre nascono le prime fanterie dello stato nucleo: lo Stato Sabaudo.

Si legge purtroppo negli scritti anche recenti di questi anatomisti di professione che il nostro esercito nasce piú tardi con Carlo Emanuele II, che avrebbe tenute a battesimo le fanterie nostre, quelle gloriose del nostro esercito. Da costoro vengono dati giudizi sulle fanterie di Carlo Emanuele I affatto arbitrari e draconiani coi piú svariati appellativi, che s'aggirano intorno al concetto di una minore regolarità, come se una vera arte militare potesse distinguere fra regolari ed irregolari quando si tratta di gente che si batte ed ubbidisce ai suoi superiori. La storia sta a vedere se questi irregolari si sono battuti e come e per quanto tempo si sono battuti, senza troppo usare come unità di misura e pietra di paragone gli ordinamenti di oggi i quali d'altra parte... tendono a ritornare a quelli di un tempo, almeno nella loro immediata aderenza al popolo. Soldato regolare è chi possiede una disciplina e si batte bene.

La grande fortezza piemontese viene a giocare qui, nella politica europea, quanto può valere uno Stato, il solo Stato efficiente, unitario, legato da una Dinastia solida e ferma, che giochi nella politica italiana, inserendovisi indissolubilmente e prevalentemente.

La Dinastia di Savoia appare col suo Stato storico come un baluardo incrollabile ed aggressivo ai margini dell'Italia e nel cuore dell'Europa, quando ha i suoi sviluppi l'azione di Vittorio Amedeo II, che abbiamo detta iniziale del crepuscolo mattutino preparatorio del Risorgimento.

Piú vicino a noi vediamo chiaramente il fenomeno formativo del popolo italiano farsi piú serrato, piú fuso nel fenomeno europeo; ma la sintesi storica, quella del «*senno del poi*», ci indica il filone principale del corso degli avvenimenti, di questa corrente che si fa fiume. E noi vediamo che il cemento della unità è sempre *lo Stato: uno Stato*; ed in quello il perno inconfondibile: *una Dinastia, la Sabauda.*

Appare oggi, nell'era fascista, di supremo interesse lo studiare il fenomeno in tutta la sua complessità. Studiando si trova, senza pericolo di deviazione e di errore, e non senza alto interesse e soddisfazione, come, a differenza di tutte le altre rivoluzioni europee, la rivoluzione del Risorgimento italiano non si è fatta all'infuori o contro uno Stato in cerca di ordinamenti che lo Stato darà, ma con lo Stato, *con uno Stato* unitario e servendosi degli ordinamenti che questo Stato impiega come

cemento unificatore dopo di esserseli provvidenzialmente dati ad un tal fine. Questa inconfondibile caratteristica è caratteristica tutta nostra, tutta italiana, tutta romana, piena di equilibrio, lontana dalla indecisione come dall'eccesso. Di qui si apprende che l'Italia del Risorgimento non è già stata come fu detto « una formazione dell'Europa », ma è stata un ritorno di Roma a tutto vantaggio dell'equilibrio europeo ed è opera tutta nostra, soltanto italiana.

I suoi sviluppi odierni, guardati anche quelli col « senno di poi » e riscontrati certamente nuovissimi e, spiritualmente e materialmente, armatissimi per l'avvenire, sono la riprova piú certa non meno che la garanzia piú ferma per il domani dell'Europa e quindi del mondo. Perché l'Europa ha tutto da pensare per sé e molto da chiedere a Mussolini anche oggi pel suo complesso domani.

Affermazioni precise queste nostre, ma ampiamente provate dalla analisi fin qui compiuta ed autorizzante una simile massima sintesi come l'essenza dello spirito che anima la nostra storia, che siamo andati studiando con qualche maturità civile, politica e militare e vediamo guidare gli spiriti delle generazioni che verranno.

Per ciò pensiamo che queste nostre affermazioni possano essere di qualche utilità, anche se giungono buone ultime in una discussione che ha avuto la sua altezza di tono e che deve pur trovare la sua conclusione.

Se nostra incancellabile caratteristica è l'ardimento, al quale sapremmo sacrificare nonché ogni bene materiale anche il dono della vita materiale, che vien chiamato supremo e non lo è, tuttavia sappiamo alle nostre affermazioni unire la prova perché la nostra è storia e non fantasia. Siamo uomini di azione e poeti in quanto tali ma non meno uomini di sintesi.

Alla sintesi facciamo precedere una analisi pratica, serrata, perché non abbiamo tempo da perdere ricercando l'erba trastulla od il trifoglio di quattro foglie che porta la buona ventura, ma l'analisi cosí rapida si fonda sui fatti che andiamo documentando su queste pagine con tanta abbondanza che ci dà buon diritto, di quando in quando, a raccogliere le vele della nostra nave.

Possediamo dunque il metodo, non meno che l'ardimento. E l'abbinamento di queste due qualità costituisce la caratteristica nostra, e cioè lo spirito fascista. Il che è quanto dire lo spirito della storia che andiamo studiando e che vogliamo, fermamente vogliamo, insegnare ai nostri figliuoli.

Riteniamo questo un nostro preciso dovere.

IL RISORGIMENTO PER IL PRIMATO E L'IMPERO (*)

Il Regio decreto del 20 giugno scorso che attribuisce alla Società Nazionale per la Storia del Risorgimento il titolo di « Regio Istituto per la Storia del Risorgimento italiano » non è atto formale ma di sostanza profonda. La nostra istituzione chiude un periodo che talvolta ebbe pure luci di singolare nobiltà prima del suo estremo decadimento ed entra invece a bandiere spiegate a far parte degli organismi culturali piú significativi dello Stato fascista.

Tra le fatiche disciplinatrici della cultura nel Regime uno fra i primi posti è senza dubbio tenuto finora dalla creazione ordinata degli Istituti di storia, creazione ancora in parte in potenza ma destinata fin d'ora a dare nel futuro il piú alto rendimento. Al centro una Giunta centrale per gli studi storici, filiazione del Ministero della Educazione Nazionale, ha come organi suoi quattro istituti:

1° il Regio Istituto per la storia antica;
2° il Regio Istituto per la storia medioevale;
3° il Regio Istituto per la storia moderna e contemporanea;
4° il Regio Istituto per la storia del Risorgimento.

I tre primi istituti: per la storia antica, per la storia medioevale e per la storia moderna e contemporanea, per corrispondere ai loro fini ben noti e nella loro qualità di organi della Giunta centrale, hanno logicamente alla periferia uno strumento comune, un comune organo nelle Regie deputazioni di Storia Patria, le quali dipendono cosí dal corpo centrale che è rappresentato dalla Giunta. A loro volta le Regie deputazioni di Storia Patria si dividono in quante sezioni occorrono per assorbire e, come si dice in gergo di guerra, « inquadrare » tutte le attività, tutti gli studiosi, i cultori e gli amatori degli studi storici. O nell'una o nell'altra casella a tutti oggi è dato di partecipare a questi studi, dai quali la Rivoluzione fascista trae i romani motivi della sua esistenza e dei fatali trionfi politici e guerrieri.

In particolare il Regio Istituto per la Storia del Risorgimento, organo ancor esso della Giunta centrale per gli studi storici, ha un suo specia-

(*) Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgim.*, luglio 1935-XIII, vol. II, fasc. I.

le ordinamento periferico che si sottrae a quello delle Regie deputazioni e, con penetrazione capillare fino alla Provincia, risponde direttamente di sé al suo ganglio centrale e questi a sua volta alla Giunta. La ragione di questo nostro particolare ordinamento, che non sfugge al legame unitario mentre si snoda agile fino ai centri provinciali con una attività tutta propria, non deve essere ricercata tanto in necessità organiche di prosecuzione della antica attività della Società per la Storia del Risorgimento, ormai completamente rifatta negli ultimi due anni del nostro intenso lavoro, quanto in vere e proprie necessità culturali ed in un particolare indirizzo da noi dato agli studi ed ormai scientificamente affermato. Provvedimento sostanziale, non formale. Non ci sembrerà mai inutile ripetere che era ed è canone nostro che la Storia del Risorgimento debba essere riveduta « con l'occhio del tempo » e cioè in funzione della Rivoluzione fascista. Questa nostra affermata esigenza, che per altro ebbe altissima approvazione ed affermazione, fece a suo tempo arricciare piú di un naso liberale, alto nel vento perché l'occhio non si abbassasse a guardare il bavero della giubba per vedere se vi si trovasse o meno il distintivo della nostra fede. Ma i nasi, arricciati o distesi, non potevano sentire se non il vento di una Rivoluzione che deve percorrere ancora la maggior parte del suo cammino. Quel vento, che proviene dalle lontanissime origini mediterranee della nostra romanità in atto, è, come vento di primavera, impregnato di tutti i profumi vicini dell'audacissima rivoluzione del Risorgimento che, non ci stanchiamo di affermarlo, fu miracolo di Dio per il suo « diletto almo paese ».

Incominciatasi col Risorgimento la via del miracolo, chiuso per sempre un periodo con la grande Vittoria, un nuovo se n'è aperto con la Rivoluzione fascista. La mèta noi l'abbiamo veduta, quando tutti disperavano, nel 1919 lontano e assai piú eroico che desolato; l'abbiamo veduta avendo nel sangue il senso della storia, quando da mille parti la cronaca vedeva i piú assurdi sbocchi alla rivoluzione che ardeva le sue scorie in un primo grande rogo; l'abbiamo veduta scegliendoci, senza aiuto alcuno e senza che la volontà della Provvidenza fosse ancora com'è oggi a tutti manifesta, il Capo che il Cielo ha dato all'Italia perché la portasse a quella mèta. La mèta, sempre riconosciuta nello sfondo solare, era, com'è: *il Primato e l'Impero*. Verso l'uno e verso l'altro l'Italia sta manifestamente camminando; e chi non lo vede oggi è per sempre un cieco della mente.

Le nostre non difficili profezie sono state, come sono, figlie degli studi storici; di qualche conoscenza dei « precedenti » dei nostri tempi, appresa a dovere direttamente sulle carte che ora stiamo dando alla luce, e non attraverso manuali e trattati che mostravano gli oggetti come un paio di occhiali guidanti allo strabismo. Abbiamo guardato con

occhi sani ed abbiamo la pretesa che siano gli stessi occhi della Rivoluzione fascista in questo delicatissimo settore degli studi nel quale la concretezza, la sintesi e la conseguente azione non possono non trovare sorella e protettrice la politica.

Abbiamo avuto successo pieno dentro e fuori dei confini quando abbiamo, come solenne atto di questa revisione della storia, svincolato il Risorgimento italiano dalla rivoluzione francese ed abbiam portate le origini del miracoloso periodo chiuso con la guerra 1915-1918 al principio del diciottesimo secolo e precisamente alla battaglia di Torino del 1706, che diede un regno alla Dinastia e le assegnò l'Italia ed il suo mare e la marcia verso il mezzodí. Abbiamo avuto successo perché nei fatti e nei documenti di quegli anni non soltanto sono tutti i segni precursori di un domani immediato o mediato, ma ben anche quelli dell'oggi e piú ancora quelli del futuro. Non è dubbio infatti che l'Italia assolverà ancora una volta la sua antichissima funzione di ponte lanciato dalla nordica Europa verso il mezzodí, operando come opera verso il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. La funzione esercitata dalla Sicilia dell'antichità o dell'evo medio o del moderno rispetto al mondo europeo può rassomigliarsi a quella cui fu inesorabilmente, fatalmente destinata la piú grande Somalia dal giorno della rivoluzionaria sua unità territoriale e spirituale conquistata per ordine del Duce in Regime fascista.

Abbiamo avuto successo perché questi sono i fatti, e perché di questi fatti è intessuta la tela indistruttibile della storia. Non avremmo avuto ragione se avessimo badato ai nasi piú o meno arricciati al vento di primavera ed alle solenni affermazioni cattedratiche di chi non può stare sulla cattedra in un'epoca nella quale non si ha tempo da perdere e bisogna far presto. Guai se ci si dovesse occupare ancora a rivedere la formazione di marcia quando ci è necessario invece camminare bene e sicuri sulle vie del destino, mentre il popolo ha per sua guida uno di quei Capi che non tutti i secoli donano neppure all'Italia madre dell'ingegno! *Ruit hora.*

Cosí è che l'Istituto del Risorgimento ha una formazione sua al centro ed alla periferia: per battersi meglio nel campo degli studi, strumento del Regime al quale vuole servire come illustrazione storica e come lievito di avvenire. Non per nulla l'Istituto custodisce l'Altare della Patria e vi conserva le bandiere guerresche con tutto il peso della loro gloria e con tutte le certezze delle nuove diane di guerra.

Per battersi meglio: truppa leggera davanti ed ai fianchi della grande falange in marcia alla conquista del Primato e dell'Impero.

La situazione finanziaria può definirsi di ferro.

Viva il Re!

ESAME DI COSCIENZA (*)

C'è qualcuno ancora che vorrebbe la *Rassegna* diversa da quella che è.

Nessuna meraviglia per questo dissentire e nessun pericolo per l'essenza delle cose e per il concretarsi della nostra costruzione. Oltre la meraviglia ed oltre l'azione costruttiva esiste un diritto alla critica che non abbiamo mai tentato di negare come non ci è mai passato per la fantasia neppure il desiderio di vedere nascere il sole ad occidente e di vederlo tramontare ad oriente.

L'umanità è quello che è: noi ci onoriamo di essere uomini e, fra gli uomini, di essere concreti e, fra gli uomini studiosi, di seguire concretamente le dottrine storiche e, fra gli storici, di saper cogliere il senso politico degli avvenimenti nel tempo.

Nessuna meraviglia dunque per il dissenso, ma la necessità viva di un esame di coscienza che amiamo di scrivere cosí come vorremmo che il vivere consociato ci consentisse, quasi il massimo dei premi alla fatica, di rendere pubblico ogni nostro piú recondito pensiero.

Se la concretezza della nostra struttura spirituale non ci consente di aspirare ad una umanità teorica, ed il dovere del convivere in mezzo ad una umanità reale non ci autorizza a rendere di pubblica ragione ogni nostro pensiero e cioè di ragionare ad alta voce, ci vogliamo tuttavia di quando in quando prendere la licenza di spiegare, come per un dovere, chi siamo e che cosa vogliamo.

Sembra una cosa inutile, ma non lo è.

Quel proverbio dei nostri maggiori dal quale apprendiamo che la goccia scava la pietra non è affatto una trovata di arlecchino. Il ripetere molte volte le stesse cose sembra una ingenuità od una fatica inutile, ma non lo è. Se avrete detto cose serie e profonde e non le ripeterete come si farebbe di un segreto affidato alle campane, correrete il rischio, anche fra gli uomini di scienza che non di rado difettano di originalità, di veder preso di peso il vostro pensiero che, se pur nuovo, originale e di qualche profondità, in un primo tempo vi pareva caduto in mezzo ad una assemblea di sordomuti, e di vedervelo ripetuto come una tro-

(*) Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgimento*, gennaio 1936-XIV, fasc. I.

vata o come il piú risaputo dei fatti acquisiti al genere umano quasi assorbito col sangue o per una malattia endemica: senza nome, senza volto, senza paternità di sorta. Costa sempre fatica la ricerca dei precedenti vicini, e chi desidera di vederli constatati, riconosciuti, acquisiti deve ripetere il gioco della goccia sul sasso: *repetita iuvant*.

Cosí è che, critici noi stessi, rispettiamo con reverenza profonda anche in Regime fascista i cosidetti diritti della critica, vogliamo dar ragione del nostro operato a coloro che ancora vorrebbero la *Rassegna* diversa da quella che è ed amiamo di fare pubblicamente, in questo primo numero dell'anno 1936-XIV del tempo fascista, un esame di coscienza che riguardi cosí la nostra funzione di amministratori del Regio Istituto per la Storia del Risorgimento come la nostra azione di storici.

Non sarà mai ripetuto abbastanza che la Società per la Storia del Risorgimento da noi ereditata e ricostruita dalle fondamenta nel nome, nel volto, nello spirito, nella sostanza era ridotta ad una povera cosa. Agonizzava analizzando le glorie piú pure del nostro riscatto con una carta di tornasole e con dei reagenti di pretta marca liberale e demomassonica, avendo soltanto il suo stato preagonico scosso da qualche sussulto a carattere elettorale ed a colpi di maggioranza. Il Regime col suo vigore sano di una giovinezza irrompente nella vita, o non se ne curava oppure era costretto a metterne gli scritti in quarantena sui periodici letti da qualcuno, trascurando la *Rassegna* che non veniva piú stampata o che non si leggeva piú. Questo il passato.

Il presente trova il Regio Istituto per la Storia del Risorgimento con la sua sede al Vittoriano, al tempio religioso, e civile, piú alto e piú significativo dell'Italia unita, dell'Italia risorta e lo trova custode del tempio ed in questo della salma del Soldato Ignoto e di centinaia di bandiere dei nostri Reggimenti, che al tempio ritornano, come già la romanità a quello di Giano, per riprendere i vessilli e riportarli ai campi delle glorie in atto di conquista e di quelle che sono per venire.

Il Museo che vi si sta riordinando è certamente il maggiore, il piú importante, il piú ricco d'Italia dopo quello di Torino, che custodisce i resti di una culla, e piú di tutti per le glorie della Grande Guerra; pronto ad aggiornarsi alle nuove vicende civili e guerriere. La sede e le funzioni dell'Istituto non potrebbero essere oggi piú alte e piú sacre.

Si è detto che alla vecchia Società mancavano i mezzi materiali per una azione piú vasta ed era pertanto costretta ad una vita ridotta e, noi diciamo, meschina.

Oggi i mezzi sono venuti. La situazione finanziaria da noi raccolta segnava attività uguale a zero e debiti per circa lire sessantamila. Oggi le attività mobiliari ed immobiliari e liquide superano di gran lunga il mezzo milione e i debiti sono uguali a zero. Il bilancio registra all'at-

tivo in danaro liquido od in titoli di Stato una somma di lire 349.242.

Il miracolo... non è miracolo, è frutto di volontà e di passione e di amministrazione prudente. Ma c'è già chi si adagia sulle nuove posizioni e trova che le cose sono cosí... per caso, o per volere del destino o perché non c'è ragione che non vadano come vanno. Non sarà mai abbastanza ripetuto che si tratta di una conquista difficile, dura, penosa e che le nuove posizioni non costituiscono per noi un letto per dormire od un giaciglio di triclinio sul quale mangiare stando sdraiati, ma soltanto il punto di partenza per toccare nuove mète.

Entro l'anno creeremo il primo impianto del Museo del Risorgimento, collocheremo tutti i cimeli dell'antico Museo e quelli nuovi del concorso di Sua Maestà la Regina, mirabile apporto all'iconografia della Grande Guerra, e daremo a tutti colla consolazione visiva dei ricordi di una tradizione che si rinverdisce un esempio ed un monito. Esempio e monito anche in provincia, perché vogliamo imporre a troppo disordine periferico, ancora esistente nei Musei del Risorgimento, un costume di lavoro nell'ordine, nella disciplina, nella gerarchia.

I soci sparsi in tutta Italia sono ormai 5437. Una falange. Sono intanto di gran lunga il doppio di quelli che abbiamo trovati. I piú vecchi, fedelissimi, sono rimasti e vi si è aggiunta una massa di giovani la quale, mentre assicura l'avvenire, assorbe nel presente un indirizzo che adegua il movimento dei nostri studi a tutta la vita del Regime. Vita spirituale ed indirizzo che orientano ognuno ed ogni cosa secondo un nuovo costume e forniscono ogni arma ed ogni mezzo per sostenersi e durare. Vita spirituale ed indirizzo che trovano buona sede nella nostra istituzione, sia perché ci sentiamo buoni polsi per guidare il timone, sia perché da lunghi anni gli occhi nostri sanno trovare senza fatica ormai la stella polare o la croce del sud secondo che si naviighi nell'uno o nell'altro emisfero. Vogliamo dire che bene si sono affidati per i loro studi e per una loro guida giovani e men giovani perché l'occhio è sicuro ed il polso è fermo e la missione di segnare la via agli studi storici e quella in genere educativa è, ne siamo ben sicuri, missione nostra.

Ci siamo assunto il grave peso di fare scuola in questo nostro istituto che eleva la sua voce nella Patria fascista usando di questa rivista. Missione grave là dove si credeva di avere già detta l'ultima parola e si voleva far credere a verità storiche definitivamente acquisite ed a fame di sapienza consolidate per sempre nell'acquisto di simili verità. Ma queste erano tanto poco definitive che il campo era diviso in molte parti talora al servizio della fazione politica, tuttavia viva, talora a semplice uso e consumo dei singoli.

Sulla ignoranza dei piú e su i luoghi comuni che si erano andati formando, si fondavano i facili acquisti di nuove glorie per il grande

architetto dell'Universo, o di motivi di rancore e di scissione per i politicanti sulla santità della Fede, veri mercanti nel tempio.

Sopratutto questo tritume di scienza lasciava la possibilità di mietere e di gabellare come buona messe a chi non avendo seminato e coltivato il campo vi avesse raccolta una simile sementa di zizzania a nulla utile, in ogni caso dannosa.

Non sappiamo se sia pretesa eccessiva da parte nostra quella di rivolgere l'invito allo studioso delle nostre dottrine perché riveda le pagine scritte da noi sopra questa Rivista dal 1933 ad oggi. Sappiamo tuttavia che la nostra voce non è per molte ragioni quella di colui che grida nel deserto e siamo ben sicuri di essere stati letti in questi anni, anche se talune verità da noi conclamate sono state poi acquisite con quella disinvoltura della quale abbiamo detto. Il punto dal quale siamo partiti è chiaramente segnato sulle pagine della *Rassegna* senza alcuna possibilità di negazione o di equivoco: ed allo stesso modo è palese a tutti la strada che noi abbiamo percorsa per giungere ai termini raggiunti. Non abbiamo alcuna intenzione di considerare questi termini come qualche cosa di definitivo, od anche soltanto come una mèta intermedia, sulla quale sia consentita anche la sosta per un breve riposo. Vogliamo soltanto affermare in quest'ora nella quale si riprende un ciclo di attività e pertanto in sede di « esame di coscienza » che anche nel campo scientifico la situazione è radicalmente mutata e che la strada percorsa è tale da segnare con chiarezza cristallina le tappe, le pietre miliari di questa mutazione che è certamente una conquista definitiva.

Conquista definitiva per la storiografia ancora perduta dietro orientamenti e sistemi lontani dalla tradizione della grande scuola italiana e richiamata ad una realtà viva ed all'ascolto della grande voce della Patria, che in questo campo ha un particolare suono, come ognuno ben comprende, e tocca le piú intime fibre del sentimento nazionale.

Conquista definitiva per l'orientamento di questo particolare settore della nostra storia, del quale non era ben preciso l'inizio perché non era bene identificata la corrente fondamentale. Non essendo ben noto il ramo principale del grande fiume mancavano gli elementi per discernere i confluenti da quello e non era pertanto possibile risalire con sicurezza alle vere sorgenti.

Oggi tutto ciò è chiaro ed è sicuro. Riteniamo che non sia atto di superbia affermare la conquista come cosa nostra, come frutto di studio metodico e paziente e di qualche pensiero geniale disceso da quello.

Il ritrovamento delle sorgenti è di una grande utilità non soltanto perché dedotto dal disegno sicuro della corrente principale del grande fiume; ma sopratutto perché sorgenti e corso del fiume segnano la valle e la valle a sua volta segna l'ulteriore corso ed aiuta a ritrovare

al mare la foce. Col nostro metodo storiografico, colla nostra ricerca e colle nostre conquiste noi siamo convinti di aver fatto opera di qualche utilità per la conquista dell'avvenire nonché per la conoscenza del passato. Opera scientifica ed opera politica ad un tempo com'è nella dottrina fascista per la quale tutto concorre alla grandezza ed alla potenza concreta della Patria come forza viva in atto.

È perciò che questa nostra rassegna di sintesi ci dà grande conforto quando la nave « per correr miglior acqua alza le vele ».

Siamo certi di aver trovati i termini iniziali della storia del Risorgimento, di avere segnata la fonte di un ciclo di storia che giunge fino al Fascismo, dal quale nasce l'epoca nuova.

Il Congresso di Bologna, seguito agli studi ed alle ricerche apparsi sulla nostra *Rassegna*, ha con le sue discussioni animate e profonde provato ormai senza possibilità di altra confutazione che il ciclo del Risorgimento trova le sue origini ai primi anni del secolo XVIII. Poiché bisogna segnare una data ed un fatto storico per precisare un principio ed una fine, noi questo principio l'abbiamo segnato nell'anno 1706 e nella battaglia di Torino colla pace e coi trattati conseguenti venuti alcuni anni di poi.

Abbiamo dato ragione del metodo seguito per giungere a simili vittoriose conclusioni, metodo giustificato e dichiarato nelle prime nostre pubblicazioni sopra queste pagine, pubblicazioni che erano intese a preparare come fondamento l'ulteriore sviluppo della nostra indagine e del nostro apporto concreto alla Storia del tempo che studiamo. Siamo partiti dalla analisi concreta del nostro tempo perché « con l'occhio del tempo » volevamo guardare la storia. La sintesi conseguente a questa analisi l'abbiamo sottaciuta, anche perché i vecchi metodisti dentro e fuori delle frontiere non ci accusassero di fare quella « Storia per decreto » che abbiamo respinto da noi come cosa banale ed indegna della serenità italiana. Ci siamo accontentati invece di partire dal 1922 per rimontare indietro la corrente e per identificarne il corso con pietre miliari che fossero nel dominio di tutti come i segreti di Pulcinella o come le non meno note e celebri trovate del molto ricordato signor de la Palisse.

Lasciata cosí da parte volutamente l'epoca fascista che, come epoca nostra, può sembrare legarci con troppo amore e con troppa passione per la grande creatura mussoliniana, abbiamo constatato *lapalissianamente* che nel 1922 la legge fondamentale dello Stato è, piaccia o non piaccia ai piú, lo Statuto Albertino e che l'Italia è costituita in Regno con la dinastia della Casa di Savoia. Vien fatto di domandarsi perché lo Statuto di Carlo Alberto sia diventata la legge fondamentale dello

Stato italiano e perché la Casa di Savoia regni sulla Italia libera, indipendente, unita.

Troviamo cosí, risalendo la corrente, la conquista di Roma, i vari plebisciti, le guerre ed i conseguenti trattati di pace, l'origine della azione assorbente di uno Stato, di quella dominante di un esercito. Troviamo di fianco a questa una o piú grandi correnti di pensiero, una o piú grandi correnti di azione, l'animo dell'uomo che gioca in focolai sparsi per la penisola, i culmini della potenza spirituale e della volontà che sfonda le barriere toccati da determinate figure, che diventano cosí artefici della fase risolutiva di un periodo storico.

La difficoltà dell'arte sta nel discernere sia nel momento della crisi sia nelle piú o meno remote fasi preparatorie, il ramo principale del grande fiume dai suoi affluenti: non diversamente l'esploratore deve avere facoltà di orientamento per risolvere il problema stesso sul terreno. Cosí è.

Lo storico deve attenersi alla banalità dei fatti fondamentali di comune dominio se non vuole perdere il suo orientamento e se l'arte sua consista, come abbiamo detto in addietro e come è certo, nel discernimento di una catena di atti di volontà.

Partendo da sicuri elementi di fatto, la cui constatazione è, finché vi pare, ovvia e puerile ma non discutibile, come ovvio è il luogo delle foci del Po e non discutibile, noi troviamo necessaria la ricerca delle ragioni per le quali la legge fondamentale dello Stato sia lo Statuto Albertino e perché la Dinastia regnante sia per le fortune d'Italia la Real Casa di Savoia. In una simile ricerca non ci deve soccorrere alcun funambolismo, alcun calcolo di superiore matematica, alcun ragionamento trascendente; basteranno constatazioni elementari di fatti avvenuti e di atti di volontà compiutisi negli anni e nei secoli. Le grandi cose assumono sempre aspetti semplici e le grandi linee non possono apparire evidenti se non tracciate con semplicità.

Lo Statuto Albertino fu promulgato dal Re Carlo Alberto perché senza di quello non avrebbe potuto ottenere un minimo di unità spirituale fra i vari elementi della penisola che venisse a soccorrere allo enorme sforzo necessario per giungere alla unità territoriale. È da escludere che lo Statuto apparisse comunque necessario alla politica interna del Piemonte. Tutti i buoni biografi del Re Carlo Alberto che stanno mettendo ordine nelle confuse idee sopra questa grande figura e gli studiosi di quell'epoca hanno dovuto constatare come lo Statuto, nonché un completamento, non apparisca neppure una necessità logica per la cosidetta opera riformatrice di Carlo Alberto. Sulle rovine della legislazione giacobina e di quella napoleonica e sulla mal connessa restaurazione di una condizione di cose anteriore, sepolta per sempre e non piú acclimatabile nella nuova atmosfera, il nuovo Re aveva costrui-

to un nuovo Stato. Nuovo in ogni sua parte cosí che tutto l'organismo veniva mutato come per una rivoluzione benefica, che non aveva nulla a che vedere con quella francese, ma che tuttavia non appariva ignorarla o negare talune conquiste acquisite per sempre da quel tempo alla umanità.

Rinnovato fu l'ordinamento degli organi esecutivi. Creato il Consiglio di Stato. Rinnovato fu l'ordinamento della giustizia. Riformato su nuove basi l'esercito. Fondati organi nuovi per la beneficenza e l'assistenza. Riveduta dalle basi la legislazione per l'istruzione pubblica. Creata l'Accademia Albertina per le Belle Arti e di fianco a quella la Società promotrice delle Belle Arti come esposizione e mercato annuale per stimolare la produzione artistica dei giovani...

Infine e senza scendere a particolari che non possono trovare qui ospitalità, è da confermare che lo Stato carlalbertino *prima della emanazione dello Statuto* era già nella sua struttura completamente diverso dal precedente, anzi assai piú vicino allo Stato fascista che non a quello di Carlo Felice.

Lo Statuto costituí un solo complesso di provvidenze con la dichiarazione di guerra all'Austria e con la adozione di una nuova bandiera, del tricolore bianco crociato. Fu atto italiano, non sabaudo soltanto e non soltanto piemontese, fu la sfida lanciata all'Austria ed al destino, sfida oltre la vita, perché, se è vero che Carlo Alberto morí di crepacuore ad Oporto, non è men vero che la sua Dinastia è viva e regna ed il suo Statuto è durato poco meno di un secolo a fondamento di un grande Stato. Si può ragionare, elucubrare, filosofeggiare, creare teorie o demolirle, approvare o disapprovare, criticare o lodare, manifestare o negare il proprio compiacimento secondo il gusto politico e scientifico o la moda o la cronaca, ma è ben certo che il fatto rimane. Rimane in tutta la sua integrità, in tutta la sua semplicità ed in tutta la sua potenza dimostrativa irrefutabile.

Lo Statuto Albertino, figlio della decisione di uno Stato retto da un Re *non liberale* ed in ogni caso di principii teocratici, serví come mezzo e come prova di tale decisione di guerra aperta per una unità che fu raggiunta. Appunto perché l'unità fu raggiunta lo Statuto rimase, fino a periodo storico chiuso, a fondamento dello Stato nuovo creatosi colla raggiunta unità. Rimase fondamentale e vivo nella storia dell'Italia cosí costruita, esso e non le leggi del Regno borbonico delle Due Sicilie, o della Roma papale, o degli altri staterelli onde era infestata la penisola.

Rimane cosí dimostrato ed acquisito alla storia e non piú alla poesia od alla filosofia o, peggio, ai vari amori o livori od odii contingenti, e quindi a qualcosa di fermo e di immanente, che tutti gli apporti alla grande corrente, apporti mirabili e magari coloranti di sé il

fiume, sono affluenti di varia portata ma affluenti, e che il corso del fiume è quello che abbiamo detto.

Non vi ha dubbio che lo sforzo vittorioso ha per suo asse uno Stato ed un esercito, alla testa dei quali è un monarca con tutta una solida impalcatura e che intorno a questo asse, a questa impalcatura si sono andate riunendo le membra sparse della penisola. Poiché questo è, siamo ben sicuri che questo doveva essere; e che le ipotesi, i dubbi, i « se », il « filosofame » non è storia ma vaniloquio e perditempo, non sole meridiano ma caligine autunnale decadente ed anticostruttiva. Roba certamente non del nostro durissimo e purissimo tempo rivoluzionario e creatore, ma di tempi ciarlieri e crepuscolari.

La preparazione morale? Gli stati d'animo? Lo spirito pubblico? Gli uomini? I Capi? Tutte cose consistenti e vere; ma a creare il complesso tessuto con tutta questa orditura, stanno i fatti, i fatti concreti, il solo orientamento sicuro allo storico.

Poiché legge fondamentale e creativa della Italia venuta in unità fu lo Statuto, e poiché lo Statuto fu dato dalla Dinastia ai fini unitari e cementatori anche nel tempo insieme alla Bandiera nazionale ed alla prima dichiarazione di guerra all'Austria che apriva una partita, è ben certo che fu lo Stato Piemontese, lo Stato Sardo, lo Stato Sabaudo, il nucleo centrale, il fondamento della grande costruzione. La ricerca di altre cause, di altri apporti, sia pure determinanti di qualche cosa che resterà, fornisce elementi concorrenti, non mai la visione chiara e sintetica del grande corso formativo dell'unità e quindi del grande corso dell'ultimo periodo della nostra storia, forse il piú intricato al nostro sguardo anche perché piú vicino e meno visibile in proiezione.

Tratte dai fatti queste piú che logiche conseguenze, evidenti come i fatti stessi, nasce immediata una seconda domanda.

Come quando e perché lo Stato Sardo, lo Stato Sabaudo acquistò la possibilità di sopravvento sopra tutti gli Stati italiani, di amalgama fra l'uno e l'altro, affinché da una gente divisa potesse « risorgere » un popolo, una nazione? Sotto due aspetti deve essere esaminata questa possibilità, sotto l'aspetto interno italiano in rapporto con gli Stati e le popolazioni diverse da quelle sabaude da un lato, e dall'altro sotto l'aspetto esterno in rapporto al mondo europeo, diviso da tanti secoli ormai anche per le lotte di prevalenza nella nostra penisola. Lo stesso metodo fin qui usato ci fornisce gli elementi per rispondere con sicurezza alla domanda.

Se noi troveremo dei fatti storici per i quali l'equilibrio europeo ad un tempo e quello interno italiano siano stati rotti fino a costituire un nuovo ordine di cose a favore dello Stato Sabaudo nella penisola ed in Europa cosí da darle l'aspetto in Italia di un vaso di ferro fra quelli di creta e tale che l'Europa non avesse la forza di stroncare nell'inte-

resse dello Stato effettivamente dominante in Italia un simile predominio sabaudo in potenza, allora avremo senza dubbio trovato la chiave per la risposta alle nostre domande, per la soluzione del problema.

Tutta la nostra fatica nei tre anni scorsi di pubblicazioni e studi della *Rassegna* e le discussioni veramente alte e profonde del Congresso di Bologna, sono intese con spirito e scuola italiana e con metodo rigoroso e perseverante ma non meno italiano, a dare un simile indirizzo agli studi sul Risorgimento.

Non avevamo né inventati né sollevati noi gli studi sulle origini del Risorgimento italiano, ma abbiamo la pretesa di avere risolto il problema, di aver trovate le fonti di questo nuovo fiume della nostra storia per un successivo sbalzo della nostra civiltà tre volte millenaria verso nuovi destini di potenza.

Non abbiamo bisogno qui di una bibliografia diligente che trova sede in altra parte della *Rassegna* o comunque di una elencazione di nomi o di opere. Questo è luogo di larga sintesi abbracciante profondità di studi e molteplicità di sforzi nel tempo e nello spazio; e qui si scrive per gente saputa. Nessuna parte degli studi cosí vivi sulle origini del Risorgimento viene dalla nostra azione negata o comunque sovvertita; soltanto si traccia nel vasto campo dissodato il solco diritto che arriva alla mèta affinché tutti gli altri solchi vi appariscano paralleli e la buona sementa bene vi germini e la messe possa raccogliersi senza dispersioni.

Procedendo con ordine ed allontanandoci nel tempo troviamo, come abbiamo dimostrato prima d'ora, un'epoca nella quale il Piemonte, opponendosi alla Francia ed appoggiandosi all'Impero di Absburgo, entra in profondo nelle contese europee in situazioni molto simili a quelle dell'ultima grande guerra e del torbidissimo oggi e diventa centro della contesa per l'influenza, per la preponderanza degli Stati d'Europa in Italia. Tanto è concentrata qui la contesa che vien risolta sotto le mura di Torino fra la Dora ed il Po nel 1706, con una battaglia fra le piú memorande della storia, vinta da un figlio di Savoia.

I trattati di pace conseguenti, Utrecht e Rastadt, ottengono due risultati concomitanti e fondamentali. Da una parte hanno costretto l'Austria, il Sacro Romano Impero che osa ancora chiamarsi tale, a fare i conti con uno staterello di quarto piano se vuole affermare in Italia quel predominio che credeva di poi di avere raggiunto incontrastato. Dall'altra la vincitrice Austria avrà pagata la sua vittoria con tale moneta territoriale da affermare la supremazia sabauda sugli altri Stati della penisola, creandone ad un tempo uno Stato europeo e mediterraneo di tale forza che, non appena svincolato dai ceppi che gli saranno posti, libererà se stesso da una protezione e l'Italia da un giogo dello stesso Impero di Absburgo. Vogliam dire che per la vittoria di Torino

e per i trattati conseguenti lo Stato Sabaudo libera sé e la regione dalle due acutissime spine di Pinerolo e di Casale, piazzeforti già nelle mani dei Francesi, ed acquista, oltre tutto il Monferrato, l'isola di Sicilia che per la prepotenza inglese e per le fortune d'Italia gli verrà poi mutata nella guerriera e sacrificale Sardegna. Poiché i fatti dicono che nella partita aperta nel 1848 e chiusa nel 1918 l'Impero d'Absburgo è stato distrutto, non si potrà facilmente contestare che è da quell'inizio fortunoso del secolo XVIII, che segna un cosí profondo turbamento nell'equilibrio interno della penisola compiutosi in funzione europea, che si determinano le nuove situazioni creatrici di una simile nuova condizione di cose.

Abbiamo presente assai bene al pensiero tutto il tempo che passa fino alla fine del secolo XVIII, e la Rivoluzione francese, ed il ventennio napoleonico che ci dividono dal primo albeggiare del periodo risolutivo del Risorgimento, e tutto quanto si è scritto e detto sopra questi periodi. Ma rimane acquisito ai fatti e pertanto alla storia che, essendosi l'Italia riunita fra il 1848 ed il 1870 intorno allo Stato Sabaudo, questa possibilità di cemento ha avuto in qualche tempo la sua origine e che tale origine non può trovare altra data se non quella che abbiamo stabilita. Alla spiegazione degli avvenimenti di poi soccorrono gli studi recenti e pieni di luce di tanti storici, e concorrono le discussioni esaurienti del collaboratore e contraddittore alto e cortese Gioacchino Volpe e di Pietro Silva al Congresso di Bologna. Vi si è acquisito che, mentre in quel tempo si formava l'idea italiana pullulante dalle varie parti della penisola come l'acqua in una regione fontanosa, dall'altra veniva a crearsi una intesa franco-austriaco-inglese tale da fermare il gioco sabaudo sul contrasto eterno europeo e da creare conseguentemente una intesa ad un tempo antisabauda opponentesi alla minaccia di una estensione del nuovo Stato Sardo nella penisola italiana.

È inutile ripetere ancora una volta che scriviamo qui per la gente che sa e che non ha ormai piú bisogno della prova spicciola di quanto in fatto è già acquisito alla scienza. Il periodo napoleonico? Abbiamo già dimostrato anche noi come le due riprese di impero napoleonico non avessero davanti agli occhi il problema italiano in modo sostanzialmente diverso, ai fini della politica estera, di quanto non l'avessero il regno dei Valois e dei Borboni.

La politica di Richelieu è, per le fortune della Francia, ancora viva oggi da quel tempo senza interruzioni di sorta in quel rispettabile e formidabile Stato.

È verissimo che l'impiego di truppa italiana e quella larva di regno unito sotto il primo Napoleone svegliarono un poco sentimenti ed aspirazioni ovunque per la penisola; ma i fatti ci dicono che sentimenti ed aspirazioni e conati generosi e sanguinosi trovarono soltanto cemento

ed unità nello Stato Sabaudo, perché è certamente vero... tutto quello che è avvenuto.

Le ipotesi dunque non servono a nulla e continuano a rimanere la parte piú pulcinellesca, assurda e ridicola della antistoria. Le idee sono come le cifre delle statistiche: bisogna saperle leggere, interpolare, spiegare e comprendere. Non vi sono idee che non trovino nella storia la loro spiegazione nei fatti. I fatti sono e rimangono i padroni della storia, le pietre miliari di quella, i costruttori e fondatori della sua forza di ammaestramento per i popoli. I fatti ci hanno detto quando è sorto il periodo del Risorgimento e la constatazione ci ha portato un grande conforto. Noi non siamo « figli dell'Europa » ma di noi stessi, della grande matrice di Roma che ha saputo produrre i continui periodi della sua storia. Nessuno ci ha mai aiutati per aiutarci. Anche se l'aiuto è venuto di fuori, quando non è stato intenzionalmente di contrasto è stato rivolto ad un proprio interesse e non mai al nostro. Se vi è un popolo che abbia avuto un destino contrastato e difficile questo è il popolo italiano, che in simile durezza di conquista deve apprendere tutta la forza, tutta la potenza, tutta la grandezza di questo suo destino di romanità. Ancora una volta per questa ripresa che è ben lontana dal vedere il suo glorioso meriggio: *tantae molis erat romanam condere gentem*!

Il nostro esame di coscienza è finito.

Si dice, non a torto, che nei superficiali e negli uomini di scarsa vita interiore la coscienza è cosí compiacente che trova nel soggetto ogni piú comoda scusa alla propria turpitudine. Noi siamo ben sicuri di essere dei superficiali dotati di scarsa vita interiore; ma ci sentiamo legati da un affetto che non ragiona piú ai nostri studi ed a questa palestra che è di tutti gli studiosi e di tutti gli Italiani, e perciò non è nostra se non a cagione dell'amore che a lei ci lega. Non sappiamo bene che cosa sia a portarci una illusione che potrebbe essere anche ingannevole, se il torpore della coscienza o la forza viva dell'amore, ma noi ci illudiamo di avere portato qualche utile agli studi storici in generale ed a quelli del Risorgimento in particolare, in questi poco meno che tre anni di appassionato lavoro e di cammino diritto.

Quanto abbiamo esposto è alcun poco un riassunto, un altro poco una spiegazione od un commento a quanto siamo venuti stampando in tre annate di questa *Rassegna* che, per bontà altrui, si è fatta molta strada ed è di per se stessa oggi una buona scuola. In quella illusione che abbiamo voluto confessare, a noi sembra di avere acquistato qualche verità per tutti e di averla distribuita senza neppure il desiderio di vedercela riconosciuta, ché a tanto premio non sappiamo aspirare.

Ogni buon pensatore ed ogni uomo risoluto dovrebbe intanto rico-

noscere come il premiare sia uno degli atti piú ostici alla natura umana; come ogni uomo che sia veramente tale non dovrebbe mai richiedere al suo simile un tale sacrificio. Noi desideriamo di essere catalogati fra questi ultimi, e perciò abbiamo fatto, per quanto potevamo e sapevamo, un pubblico esame di coscienza come onesti peccatori che aspirino ad essere giudicati e perdonati. Poiché tuttavia fra le qualità fondamentali del vero uomo è la fortezza, che altri chiama anche a ragione od a torto virilità, noi, che uomini interi desideriamo di essere, dichiariamo a conclusione di questo esame di coscienza che intendiamo perseverare nella via intrapresa, sia perché ci pare buona, sia perché non ci parrebbe di essere pienamente giusti senza la tenacia dei propositi. Invasati della nostra fede, noi continueremo per la via percorsa fin qui perché, come siamo sicuri di essere vivi e forti, altrettanto siamo sicuri che questa è la via giusta. La via che dal passato porta all'avvenire.

La via dei costruttori, dei guerrieri e dei martiri.

La via dei fatti concreti.

La via del Fascismo.

La via di Roma.

QUESTIONI STERILI (*)

In questi ultimi tempi si sono ravvivate polemiche sopra questioni sulla storia del Risorgimento, nate quando la cronaca, ancora troppo vicina nel tempo, pesava sulla storia confondendola fino alla alterazione dei lineamenti essenziali.

Sono i ritardatari che non sanno o fingono di non sapere che nell'aula è già incominciata la lezione e che questa è ben diversa da quella del giorno precedente e che tutto il corso è piú che mai diverso da quello dell'anno prima.

Fra i ritardatari stanno i due gruppi opposti, entrambi incolti: quelli che la sanno troppo lunga, che sanno tutto, e quelli che si astraggono dalla vita che li circonda ed attraversano il passaggio che loro riserba la vita come chiusi dentro il baule della loro miseria.

Nel gruppo non sapremmo quali scegliere tra i disturbatori vocianti perché tutti pregiudizievoli alla serietà ed alla dignità degli studi.

Sono vari anni ormai che il Regime ha commesso al nostro istituto di « rivedere la storia con l'occhio del tempo »; vari anni passati non inutilmente per questi studi e non senza apporti che riteniamo utili non soltanto alla vita del Regime e della scienza ma ben anche alla luce sulle vicende del tempo che studiamo nei rapporti con gli altri popoli. Fingere di ignorare la fatica è collocarsi nel gruppo dei disturbatori cosí da farsi catalogare a scelta nei due limiti estremi che abbiamo segnati.

Ci piace ricordare che il darsi quell'aria disinvolta, il fingere di ignorare che l'azione del Regime è sempre unitaria ed ugualmente penetrante in tutti gli aspetti della vita, il fermarsi sul particolare con atteggiamenti di damerino o « gagà » estetizzante anche se l'età non è piú giovanile, il distrarsi dietro questi particolari dimenticando che il Fascismo è creatura rivoluzionaria maschia e dura avente in perfetto ordine i suoi documenti di stato civile nella paternità, nella famiglia

(*) Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgimento*, luglio 1936-XIV, fasc. VII.

e nelle creature figliate dal genio di Mussolini, è uno straniarsi dalla vita, dalla nostra vita di costruttori in ogni campo e quindi dal nostro stile.

Il mal vezzo ha particolarmente sede in quella zona grigia navigante o barcollante nel gioco a mosca cieca sul terreno che sta fra la letteratura, la filosofia e la storia e suole usare come grimaldello per aprire tutte le porte una rispettabile parola, chiara tuttavia per definire in costoro uno sterile mal francese inconciliabile con la sanità fascista feconda di figli, il male della analisi solvente, la incapacità della sintesi: vogliam dire della parola « critica ». Chi non sa costruire, critica. Chi non sa fare, cerca l'errore in chi fa. Tutti questi barcollanti, sterili negatori e dissolventi si guardano bene dal compiere la vera funzione della critica che è quella di negare le strade false per segnare quelle buone dimostrando di saperle seguire, di tagliare i rami secchi per curare il rampollare dei nuovi; o ignorano chi agisce, chi opera, chi costruisce credendo e fingendo di credere che la loro ignoranza apparisca superiorità oppure tentano la demolizione usando tuttavia le artiglierie delle quali dispongono. Tutto ciò quando non avviene quello che abbiamo già segnalato altre volte: che cioè ai costruttori accada di operare come in una assemblea di sordomuti, salvo poi di vedersi in giro gente con la mano tesa per cercare di riscuotere il prezzo della costruzione.

Comunque, il vociare polemico che si è fatto in questi ultimi tempi intorno alla storia del Risorgimento è da catalogarsi fra quello di gente fuori del Regime costruttore dell'Impero. Sente di vecchie rancide tesi demolitrici e negatrici dei valori spirituali e guerrieri della Patria, siano queste liberali o marxiste, perché entrambe figlie di comuni genitori che non hanno nulla a che vedere con la grande Madre Roma. Sente della stanchezza utilitaria estetizzante del vento nordico sceso sull'Italia dopo il 1870. Sente di storia scritta a tesi, *ab hirato*, contro il Fascismo da qualche peregrino falso erudito e politico in fallimento, anche se talvolta gli scrittori hanno il beneficio benevolo di una tessera salvacondotto pietosa e non durevole.

Segue a questo nostro scritto un articolo di Emilio Crosa. Egli risponde ad Adolfo Amodeo che ha creduto di leggere negli studi del Crosa sulla Costituzione del Re Carlo Alberto una lunga e grave serie di errori elencati con qualche precisione.

Il lettore, cui sarà molto facile la ricerca dei precedenti della polemica, troverà modo di istruirsi nel contrasto e nella discussione dalla quale non è possibile che non nasca una viva luce.

Anche per noi, cui compete la missione che abbiamo detto, simili

contrasti servono a piú chiaramente vedere quando l'atmosfera si fa piú limpida dopo il temporale. Diremo subito che questa ossessione della analisi che segna dei precisi caratteri un tempo della cosidetta erudizione, nel quale anche le persone piú intelligenti e piú colte si ritenevano diminuite se non avessero bene appreso e meglio impiegato lo stile del parlare difficile, la ricerca del complesso e dello strano per evitare di farsi comprendere dalla buona gente, che, non comprendendo, ne ammirava l'altezza inaccessibile, non ci piace piú.

Non è dei nostri tempi concreti nei quali Mussolini suole parlare a centinaia di migliaia di persone con tanta brevità e semplicità tale da poter dire al mondo che la sua è la parola per antonomasia, il verbo, che tutto il mondo, che tutte le folle comprendono. Cosí è delle grandi idee e cosí deve essere delle correnti della storia che non sarebbero piú tali se cessassero di costituire il patrimonio comune di un popolo.

È nostro patrimonio comune col Fascismo che l'ha in forme rivoluzionarie consolidata con la perfetta unità della Patria, glorificata, esaltata in una nuova potenza, legata strettamente ancora una volta con le sorti del suo popolo per la vita e per la morte, la nostra Dinastia. Come punto di partenza e come mèta prima di secolari aspirazioni la Dinastia Sabauda si fa dinastia italiana con le audacie politiche e guerriere del Re Carlo Alberto. Ci vuol poco ad accorgersi che Carlo Alberto non era liberale ma noi ci domandiamo se dovrà proprio essere un fascista a fargliene carico quando il Fascismo nega recisamente quella dottrina come esiziale alla vita stessa dello Stato!

Bisognerà proprio cibarsi di erba trastulla e andare ricercando le antinomie e le ragioni di dissidio fra Carlo Alberto e Cavour là dove è provato dalla luce piú meridiana l'obbiettivo comune della libertà ed unità della piú grande Patria fino al comune evidente sacrificio della vita per la Causa! Ma non si può essere piú superficiali ed analitici, piú sterili, se si scopre che una fatica storica, che un miracolo come quello del Risorgimento italiano, dopo tanti secoli di servaggio e dispersione di energie, non sia la risultante di un fascio di forze talora anche notevolmente divergenti. Ma si è in errore anche piú grave se di queste forze non si sa discernere quella fondamentale, o principale, o maggiore, o comunque direttrice che, come nella fisica, guida e trascina le minori. Del resto simili contrasti furono talvolta piú profondi fra il Re Vittorio Emanuele II e Cavour.

Cosí fu nel Risorgimento della forza, dei fatti, della concretezza statale, della potenza militare poste di fronte sia pure alla purezza, alla nobiltà ed alla bellezza delle forze ideologiche, le quali peraltro dovevano essere per lo meno comuni a chi con la forza dello Stato e

con la potenza militare nella temerarietà di sfidare l'Austria offriva una corona con nove secoli di storia e gli averi e la vita sua e di tutta la sua famiglia.

Ma chi fu a tentare sul serio e coi mezzi meno inadeguati di dare corpo all'apostolato unitario di Mazzini? Anche qui chi può negare che l'obbiettivo, la mèta, il fine fosse identico e che un simile fine sia stato concretamente raggiunto dal popolo italiano rappresentato e guidato dalla stessa Dinastia? In questa concretezza di fatti avvenuti trova il suo fondamento, la sua sede, la sua ragion d'essere la storia e trova il suo scopo, il suo fine, la sua funzione di buona sementa nei fatti che verranno. Nessuno, anche l'uomo di parte piú prevenuto, anche il piú sterile degli analitici munito di microscopio per vedere e di bilancia per pesare gli atomi può negare che dal 1831 al 1848 tutta una legislazione profondamente costruttiva e novatrice sia sorta cosí da indicare Carlo Alberto ai retrivi, ai «*laudatores temporis acti*», come un giacobino, piú o meno cattolico, demolitore delle buone cose del buon tempo antico.

Nessuno può negare che in quel tempo non soltanto i giacobineggianti, e ve n'erano in perfetta buona fede, ma anche altri patriotti la cui coda giunge fino ai nostri tempi, abbiano giudicato Carlo Alberto in senso perfettamente antitetico, mentre lo Stato veniva assumendo quell'aspetto, quegli organismi, quelle leggi, quegli strumenti infine coi quali opererà in tutto il periodo risolutivo del risorgimento, fino alla rivoluzione fascista che segna veramente e sola l'èra nuova.

Che se poi vogliamo in concreto guardare alla Costituzione del 1848, non siamo piú storici ma settari fegatosi quando, sia pure dimenticando le aspirazione del 1821 e tutta la legislazione del regno Carlalbertino fino al 1848, non vediamo o fingiamo di non vedere come tre grandi fatti fondamentali per la nuova storia d'Italia siano avvenuti nello stesso mese di marzo di quel 1848 veramente saturo di destino: la proclamazione dello Statuto, la nuova bandiera data per tutte le glorie nuove al vento d'Italia, la dichiarazione all'impero absburgico di quella guerra che avrà soltanto il suo epilogo storico il 4 novembre 1918.

Chi non vi vede tre espressioni vive ed ardenti della stessa determinazione, o non ha mai studiato storia o, per amore settario o di vuota dialettica di perdigiorno o per gusto vano di lettere, nega il sole in questi pieni meriggi d'agosto. Non vorrà poi alcuno, lo speriamo, risuscitare oggi quelle sciagurate polemiche le quali tanto piacquero a taluni traditori della Patria che ne giocarono con tanto utile al ribasso.

Vogliam dire di nord o di sud, di piemontese o di napoletano. No! Queste chiacchiere all'acido solforico non rinascono nel Regime fascista fondatore della vera unità, sotto il comando di Mussolini fondatore per i secoli dell'Impero. Di qui non si passa e l'*unità* non si tocca!

Quanto a Carlo Alberto sarà sua gloria ripetere di lui quanto disse Machiavelli che di potenza dello Stato e di romana politica si intendeva: « Colui è nel giusto che appare ai guelfi ghibellino e ai ghibellini guelfo ».

CONSUNTIVO DELL'ANNO XIV (*)

Altezza Reale e Imperiale, Signori,

il XXIV Congresso degli studi sopra la Storia del Risorgimento si svolge quest'anno in una atmosfera di vittoria conquistata con le armi.

La volontà ed il genio del Duce, la unità granitica del popolo italiano sotto i segni dei fasci, lo slancio tenace ed eroico dei soldati del Re hanno fondato quell'impero che fin dalle origini era una delle mète segnate alla marcia travolgente del Regime.

La Casa di Savoia, che da dieci secoli regna continuando lo spirito imperiale di Roma in uno Stato che fu sempre popolo ed in un popolo guerriero che fu sempre esercito, regge ora un vasto impero. Nulla dello spirito è mutato nei secoli. I principi ebbero varia corona: comitale, ducale, regia, imperiale; vastità molto diversa di territorio fu da essi governata; periodi storici i piú vari, i piú tormentati trascorsero con vicende alterne delle armi e con rivoluzioni profonde; ma due punti fermi mantenne lo spirito sempre uguale senza macchia e senza ombra: l'aderenza al popolo; la sfida costante alla guerra non mai temuta.

Tutto ciò è ardito perché è romano ed è oggi chiamato fascista perché essenza della nuovissima dottrina e della sicura pratica di governo del Duce. È dunque luce e vita.

La storia registra in quest'anno, piú di altri luminoso perché piú di altri difficile e vittorioso, codeste affermazioni nuove ed antiche insieme con le conquiste del territorio e di potenza che ne sono conseguite. Il cammino del Risorgimento continua serrato, audace e prudente ad un tempo, nella nuova èra fascista nella quale la romanità ritorna con tutto il suo valore e con tutta la sua forza di vita, col fine di una civiltà superiore e di una maggiore elevazione umana, traendo dalla assoluta giustizia del fine e della coscienza della propria forza questa nessuna paura della guerra e questa aspirazione eroica al sacrificio.

(*) Discorso pronunciato per l'inaugurazione del XXIV Congresso del Regio Istituto per la Storia del Risorgimento italiano (Venezia, Sala dei Pregadi, 10 settembre 1936-XIV). Pubblicato in *Rassegna Storica del Risorgimento*, settembre 1936-XIV fasc. IX.

Se cosí romane sono la unità, la coscienza, la decisione e la forza e se cosí sicura è la guida, *quis contra nos?*

Nostro alto ed apprezzato privilegio è, Principe Augusto, la consuetudine che diventa tradizione della presenza Vostra ai nostri annuali Congressi. Amiamo considerarla come una collaborazione essendo, come è, per noi assai di piú che non una benevola espressione di comprensione e di apprezzamento.

Noi sappiamo che i frutti delle fatiche sostenute con passione, che le luci nate dalla ricerca e dallo studio, che i nostri stessi contrasti, il cui fine è da ricercarsi assai piú nel desiderio di futuro che non in disseppellimenti sterili coi quali la storia non ha nulla di comune, sono veduti, considerati, studiati e giudicati da Vostra Altezza Reale ed Imperiale in cui è piú viva che mai la coscienza sempre feconda di essere artefice di storia. Nelle prove di ieri accostate a questa espressione intensa di vita civile prima che di studio, noi troviamo il conforto pieno di una simile certezza: che i grandi destini della storia vengono sempre decisi con le armi e che la storia del passato è utile e feconda soltanto in quanto generatrice di storia futura.

Lontano dalla adulazione come da atteggiamento forse ancora piú vile che sterile, amo ritrovare, nelle virtú guerriere delle quali l'Altezza Vostra ha date le prove piú luminose come generale del nostro tempo manovrando sui monti dell'Irpinia con una sicurezza, un ordine ed una disciplina degni dell'Era Fascista e del suo Re Vittorioso, la prova della continuità romana della nostra storia e l'auspicio delle nuove glorie che sono per nascere dalla nuova potenza.

L'impero romanamente fascista fondato dal Duce viene cosí a posare sulla sostanziale premessa della imperitura personificazione guerriera dei Principi Sabaudi che in ogni momento grave della storia sembrano scaturire dalle roccie delle montagne primigenie per lanciarsi nella lotta, non mai paghi del passato fino alle piú impensate, alle piú disperate mète future.

Qui è tutta la Storia del Risorgimento, storia di un popolo che per farsi tale ed « *uno* » deve trovare « lo Stato » e raccogliere in quello una volontà, una linea, un imperio: tutto ciò che pensatori e storici hanno sempre considerato come attributo e funzione delle vere monarchie e che noi consideriamo forza fondamentale di Roma.

Questa nostra annuale, intima comunione di spiriti fornisce gli elementi essenziali per quella storia unitaria del Risorgimento che si è ormai affermata vittoriosamente sopra simili premesse per il nostro apostolato. Il tema principale di questo Congresso sul quale riferirà il camerata Ercole, che è uno storico e non un settario, né uno scaffale de-

positario o selezionatore di carte e neppure una macchina calcolatrice o registratrice di date, parla per noi. Studiando *Gli Stati italiani e l'Europa durante il Risorgimento* intendiamo affermare ancora una volta e nel modo piú solenne, che siamo ormai stufi di vedere pestata l'acqua del mortaio con certe disquisizioni a breve raggio che perpetuano in sede di studio, con una impressionante miseria, questioni vecchie di campanile anteriori o contemporanee al periodo ultimo e risolutivo della rivoluzione del Risorgimento.

Con buona pace di tutti gli amici della grettezza e della miseria, il tempo di Mussolini è tempo eroico e non può ammettere che la nuova storia d'Italia nasca sulle fondazioni di una casupola o peggio possa seppellire in eterno l'Italia del Littorio giovanissima entro quella vecchia e triste dell'ora di crisi spirituale anteriore alla guerra che non ancora tutti si decidono a considerare ormai superata per forza di armi e per potenza infrenabile di genio.

Un organismo vivo e virile non è il bulicame delle cose in fermento per dissolversi o sia pure per divenire.

In questi limiti deve essere contenuta e sentita la necessità di spingere gli occhi oltre i confini, di guardare nel tempo donde originano le interferenze di interessi, di tendenze, di vicende, di sentimenti che si agitano come onde nel mare in una storia che è viva, che comanda e che sprona in questo lago della civiltà mondiale che è il Mediterraneo, in questa terra di ogni promessa e di ogni martirio che è ancora l'Europa se e fino a quando non degeneri e non voglia spegnersi in quella notte senza bellezza e senza luci che è il suicidio.

Con l'occhio alla grande corrente della nostra storia non vogliamo dimenticare, nonché tutti gli affluenti, neppure tutti gli agenti meteorici che le hanno dato forma e potenza, tanto piú quando sappiamo che buona parte della grande politica dei popoli è segnata dalla Providenza attraverso le molte serie ragioni della geografia.

Fuori di questo solco, ai margini di questa via nei duri tempi che viviamo non c'è salvezza, nonché per gli inconsapevoli o per gli oziosi, neppure per i settari.

Una tale missione, un simile apostolato del Regio Istituto per la Storia del Risorgimento trova nell'aumento costante del numero degli aderenti, nel dilatarsi di quella milizia ideale che forma le nostre file, una conferma palese. Oggi i nostri comitati sono ormai 61 e gli associati sono 6885.

La recentissima biblioteca delle nostre pubblicazioni è ormai cresciuta fino a raggiungere 22 volumi mentre altri testi, specialmente di fonti, sono in preparazione ed in corso di stampa con un aumento progres-

sivo che conforta. Una assoluta solidità finanziaria rafforzata da una amministrazione prudente ci permette di guardare all'avvenire con piena fiducia di poter fare sempre meglio e sempre di piú come ci comanda il dovere.

Ma il nostro maggiore orgoglio e la nostra piú alta fatica sono le circa duemila pagine della rivista, della *Rassegna del Risorgimento*, che escono ogni anno dense di vere testimonianze storiche ed animate dai fermenti nuovi talvolta intollerabili ai faziosi, sempre imprevedibili a coloro che non posseggono la nuova anima imperiale del Regime. Sono anche queste annuali adunanze nelle quali il buon seme viene gettato a piene mani perché cada nel campo coltivato e fertile e vi germogli, fiorisca, fruttifichi in quel domani per il quale soltanto vale la pena di vivere l'oggi e di combattere la buona battaglia.

Grande ventura ha questa ventiquattresima perché nel primo anno dell'Impero Fascista trova ospitalità in Venezia, in Venezia marinara, dominante e serenissima. Espressioni di grandezza e di bellezza si fondono in questa città in una sintesi che è tutta italiana. Nata colla piú remota conoscenza che si abbia della vita dell'uomo, conserva in sé memorie sacre di ogni tempo della nostra storia fino ad elevarsi alla superiore perfezione ed all'intenso profumo del martirio nel Risorgimento e nella guerra. Martirio che è testimonianza segnata nobilmente in quell'ottimo museo che stiamo per inaugurare.

La grandezza e la potenza continuata nei secoli da questa erede di Roma sul mare sembra diffondersi nel cielo di madreperla penetrando piú intensamente negli spiriti con la forza delle memorie nella temperie sensibilissima ed incandescente dell'impero che rinasce. Questa è veramente atmosfera nella quale la spinta dei ricordi e l'ardore del presente assicurano il futuro con tale evidenza che per raggiungerlo l'offerta fino all'estremo vi appare, ancora una volta come ai cinque milioni di combattenti della grande guerra, con una piena serenità. Venezia, imperiale, vestita di bellezza e di gloria profumata di ogni arte, guerriera ed audace, in una continuità sempre viva ci dona oggi l'atmosfera eroica nella fede che è piú che mai necessaria alla nostra scienza ed alla nostra arte.

La ospitalità colla quale ci accoglie è pari a tanto dono e la nostra gratitudine è viva ed è profonda.

Altezza Reale ed Imperiale,

la splendida città che non conobbe mai confini al rischio delle sue navi ed alla fierezza degli uomini suoi ha dato oggi al vento che viene di oriente tutte le sue bandiere di gloria per Voi, Principe Erede e Capo e Uomo di guerra.

Noi che varie guerre abbiamo avuto l'onore di combattere sotto le

insegne del Grande Re nostro, che ha la Vittoria compagna a tutto il cammino mortale non meno che la certezza della gloria immortale, vediamo la realtà che si avanza a passi di gigante verso un futuro che è Vostro. La storia è testimone che la Vostra Stirpe guerriera creò con uno « Stato » di ferro quella *novam monarchiam* per la quale il genio di Mussolini fondò un impero cui è già assicurata universale influenza sugli spiriti del nostro tempo.

Cosí è che noi fascisti nella piú pura e nella piú ferma disciplina guerriera abbiamo appreso ed insegniamo ai figli ed ai nipoti che il « passato » non può esistere se non in quanto sia semplicemente ed unicamente « futuro ».

E nel futuro il destino è certo!

Viva il Re!

Viva il Duce!

PER IL CONGRESSO DI STUDI BIZANTINI (*)

Eccellenze, Signori,

Il Governo Fascista, rivolge un saluto beneaugurante agli studiosi venuti nella Madre Roma per questo V Congresso Internazionale di Studi Bizantini. Dopo quelli di Bucarest, di Belgrado, di Atene, di Sofia, questo vostro ritorno alla fonte prima della nostra civiltà mediterranea, questa ripresa diretta di contatto, non soltanto spirituale ma pratico, tra Bisanzio e Roma, ha significato piú profondo della scelta di una sede per un'adunata di studiosi. Come fu rilevato nella occasione del vostro primo congresso, a ragionare degli studi sulla civiltà di coloro che sino all'età moderna stimarono per lunga serie di secoli dover chiamarsi « ρομαῖοι », *romani*, e che alla loro capitale diedero fin negli atti dei patriarchi il titolo di « Nuova Roma », ἡ νεοτέρα Ῥόμη, nessun clima è piú propizio di quello che può offrirvi questa città imperiale. Sulle memorie e sulle vestigia di millenni di storia Roma vede oggi germogliare infatti per un miracolo di fede nuovi e sempre verdi allori.

Durante queste diecine di secoli, gli eventi e le bufere talora sembrano sconvolgere quello che fu sino a Diocleziano l'ordine politico creato dai Padri su questo Colle del Campidoglio sacro alla storia del mondo. Ma lo spirito romano, unitario, rivive già nel nuovo Impero con Costantino, che della « nuova Roma » fa un centro vivo per istituti, per lingua, per leggi; rivive nella romanità universale di Giustiniano che eterna nei documenti solenni del diritto la sapienza millenaria della antica patria, e che si erge nel Concilio di Costantinopoli a difensore strenuo della ortodossia cristiana; cosí come era rivissuto perfino quando, alla morte di Teodosio il grande, pur nella spartizione dell'Impero, Bisanzio era rimasta sempre l'*erede* di Roma, e come rivivrà quando gli acquisti dell'Impero d'occidente non saranno mai riconosciuti dagli imperatori bizantini.

Fattori politici ed etnici sgretoleranno la costituzione dello Stato uni-

(*) Discorso pronunciato in Campidoglio in occasione della inaugurazione del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini, il 21 settembre 1936-XIV.

tario, ma questo, se in tal senso non sarà piú romano, alla civiltà di Roma tenderà sempre nei momenti piú solenni della sua storia. Lo spirito, la « unità » che era stata creata vivono pure eterni nello stesso scambio mai interrotto di correnti di pensiero e di espressioni d'arte, del quale voi conoscete in questo paese cosí numerose e gloriose testimonianze. Sono come furono una civiltà senza tramonti.

In questa luce millenaria che accomuna Oriente ed Occidente, in questa esigenza di reciproca - anche se non sempre volontaria - collaborazione di popoli che trovano un altissimo denominatore comune nelle tendenze e nelle vicende piú fauste della loro Storia, in questa comune civiltà vedo una indicazione ideale che non manca di significato nella odierna e dura temperie per i destini della civiltà mediterranea, che è poi l'unica luce accesa per l'Europa e per il mondo.

Con questi convincimenti e pensieri che sono anche auguri fervidi, nel Nome di Sua Maestà il Re Imperatore, dichiaro aperti i lavori del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini.

III

MÈTE SEGNATE ED INDIRIZZI CONCRETI. I

Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 7 marzo 1935-XIII, discutendosi il bilancio del Ministero della Educazione Nazionale. —

Onorevoli Camerati,

Non è senza qualche commozione che rientro in quest'aula dove ho già combattuto per il Fascismo in tempi piú difficili, sempre agli ordini dello stesso Capo, in battaglie che non furono prive di qualche poesia.

Vi rientro con lo stesso cuore di allora, agli ordini dello stesso Capo, sentinella del Fascismo in un settore che, come altri e forse piú di altri, ha bisogno delle cure costruttive della Rivoluzione mussoliniana. Vi rientro ubbidiente come allora al Capo, devoto come allora all'Idea ed al Partito che la ordina e la governa, del quale desidero rimanere disciplinato gregario, mentre mi dispongo a reggere in forza secondo gli insegnamenti e gli ordini di Chi li può dare il timone di quel settore della vita dello Stato dove ho avuto la consegna di rimanere di fazione (1).

Il compito è fatto lieve dalla chiarezza degli ordini del Duce, dalla certezza di dedicare la dura fatica all'avvenire e soltanto all'avvenire della Rivoluzione, da una collaborazione feconda dei fascisti posti alle dirette dipendenze e da quelli che lavorano appassionatamente con me nelle attive e feconde organizzazioni di Partito affiancanti la scuola, dalla mole imponente di opere già compiute dai Camerati che mi hanno preceduto al Ministero della Educazione Nazionale, ed in particolare dall'ultimo, dall'amico Ercole che ha qui servito il Regime con tanta fedeltà.

---

(1) Dicevo nei primi anni del Regime al Teatro Alfieri di Torino cose che ancor oggi, come si vede, reggono all'esperienza del tempo:

« Si incomincia ora veramente a capire che governiamo e piú e meglio governeremo in forza. L'Italia ha bisogno di essere governata in forza; l'Italia ha bisogno di disciplina; l'Italia ha bisogno di ritrovare se stessa nell'ordinato, tenace lavoro. Con la disciplina, ovunque l'Italia ritornerà la prima nazione del mondo avviandosi ai suoi imperiali destini. Con la disciplina vicina alla macchina che crea, la macchina pulsante o l'aratro che squarcia la gleba, per la gioia delle messi profonde o alla prora che fende i mari nostri, per portare col traffico la bandiera d'Italia, grande e gloriosa, ovunque attraverso il mondo, rispettata e temuta.

« Disciplina ovunque: in noi e fuori di noi, se vogliamo giungere ai destini imperiali ».

Ancor prima di assumere in ubbidienza il Ministero della Educazione Nazionale era apparsa al mio spirito, da lungo tempo nutrito delle cose della scuola e della cultura, il bisogno di un ulteriore cammino della Rivoluzione in questo settore delicatissimo della vita del popolo italiano. Alla mia modesta indagine, talora comandata, appariva una azione ormai fatta per necessità di cose alquanto frammentaria. Ma tale azione, assai benefica fin qui, doveva ora a mio avviso cessare per far luogo ad una marcia raccolta e compatta delle persone e degli Enti ormai fedeli al Regime verso i piú vasti orizzonti che i colli fatali aprono ai figli di Roma. La visione episodica era utilissima oggi per dare la sensazione del difetto là dove esistesse, ma ciascuna visione frammentaria non poteva confondersi con una vera mèta per l'azione senza correre il pericolo di una snervante dispersione che minacciava di farsi disutile. Il singolo problema del particolare di un programma, di un istituto, di un docente, minacciava di far perdere la visione di assieme facendo ripullulare continuamente nuovi consimili problemi, disperdendosi in estensione, procrastinando il raggiungimento dei fini lontani, rallentando la marcia, creando incertezze nella funzione esecutiva. Minacciavano di nascerne interferenze sempre dannose, conflitti di attribuzioni, disorientamenti alla periferia, divergenza di direttive anche se in tutti esisteva una buona volontà ed uno spirito fascista che il negare sarebbe grave e pericolosa ingiustizia.

Lo sforzo in estensione fin qui compiuto era stato pur troppo necessario perché in un primo tempo non tutti avevano compreso e la marcia della Rivoluzione non poteva tollerare ingombri neppure ai lati della via. Il nuovo sforzo da compiersi doveva, come deve, rivolgersi alla ricerca dell'Unità.

Dal mio Maestro, che è poi anche il vostro, ho appreso in politica prima di ogni altro principio quello di una specie di statolatria che trova il suo fondamento nel principio etico della Unità. Anzitutto unità di comando tenendo fede ai principii, ai nostri principii, che hanno ormai vittoriosamente valicati i confini d'Italia. Impresa difficile in questo Ministero se si pensi all'azione che si estende dalle gallerie d'arte alle scuole di avviamento professionale, dai convitti ai gabinetti scientifici, dalle accademie di alta cultura alle formazioni giovanili; e se si contino le centinaia di migliaia di persone che ne dipendono ed i milioni di giovani che vi trovano un inquadramento dal quale dipende con una formazione interiore un loro futuro destino. Impresa delicatissima perché, mentre deve assolutamente rispettare un patrimonio di tradizione ultramillenaria formatosi per le opere dell'ingegno e per il sangue dei nostri maggiori in questa romana culla di tutta la civiltà occidentale, deve nello stesso tempo procedere spedita alla creazione della nuova civiltà, del nuovo modo di vita che, nuovissimo ramo del

grande albero di Roma, è nato dalla Rivoluzione Fascista. Impresa difficile quando si tratti di mettere mano ad organismi creatori e testimoni di grandezza passata per stimolarli alla grandezza futura, quando si tratti ancora di esercitare la indispensabile azione di comando sopra funzioni la cui natura è spesso o inafferrabile o sottratta dalle leggi in continuo divenire ad una diretta e precisa ingerenza gerarchica (1).

Poiché l'Unità è fattore imprescindibile della nostra azione, l'arte di ottenerla si fa estremamente complessa in questo assieme di istituti, di funzioni, di individui, di attribuzioni. Pure, ritengo che la consegna a me affidata in questo passaggio al Ministero della Educazione Na-

---

(1) Su questo piano, una riforma di vasta portata è stata quella che si riflette la costituzione e le funzioni del Consiglio Superiore della Educazione Nazionale e degli altri Corpi consultivi del Ministro. Primo passo per un effettivo ripristino di autorità del capo dell'amministrazione.

« La costituzione del Consiglio Superiore della Educazione Nazionale » dicevo nella relazione al Senato per il relativo provvedimento seguito a qualche mese di distanza « pur attraverso le numerose modificazioni subite anche di recente, era rimasta per alcuni riguardi difettosa sia ai fini strettamente tecnici e culturali che ai fini politici a cui è necessario che tenda il lavoro del massimo organo consultivo del Ministro della Educazione Nazionale.

« Ai fini tecnici, guardati da un punto di vista piú complesso di quel che non fossero le semplici e singole *questioni* da esaminare, faceva grave ostacolo per un buon andamento del lavoro la suddivisione in varie *sezioni* che costituivano dei veri e propri compartimenti-stagni inammissibili nel campo della cultura concepita in senso unitario. Ai fini politici era necessario da un canto inserire nel complesso delle varie "competenze" culturali alcuni fattori spiccatamente rappresentativi della vita spirituale e pratica che caratterizzano il Regime Fascista, e dall'altro rafforzare il principio della *consulenza* del Consiglio, ripristinando nettamente le facoltà gerarchiche e discrezionali del Ministro.

« Con il Regio decreto-legge 2 giugno 1935-XIII, n. 1070, che è ora sottoposto al vostro esame per la conversione in legge, è stata aggiornata la costituzione del Consiglio Superiore della Educazione Nazionale.

« Prima composto di 56 membri e ripartito in sei sezioni, esso è stato ricostituito unitariamente riducendo a 35 i consiglieri, ai quali, per un piú intimo collegamento con la realtà fascista, oltre al Segretario del Partito Nazionale Fascista, che ne faceva parte anche nel passato ordinamento, e al Presidente dell'Opera Nazionale Balilla, si aggiungono ora i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste.

« Fanno parte di diritto del Consiglio stesso, con voto consultivo, i Direttori generali del Ministero dell'Educazione Nazionale e il Direttore generale degli Italiani all'estero, nonché, limitatamente alle questioni riguardanti l'istruzione secondaria di avviamento professionale, l'Ispettore generale ad essa preposto.

« Per determinate questioni può essere chiamato a partecipare alle adunanze, sempre con voto consultivo, il Capo dell'Ufficio scuole e archeologia presso il Ministero delle Colonie, mentre per singole materie il Ministro può costituire, in seno al Consiglio, Comitati speciali ai quali possono essere aggregate persone estranee particolarmente esperte.

« La costituzione unitaria del Consiglio, mentre permette di utilizzare piú agevolmente le competenze dei vari membri nei diversi campi, è informata al concetto della solidale interdipendenza dei problemi della scuola e della coltura, qualunque sia l'ordine delle scuole o la istituzione a cui essi in via contingente si riferiscono.

Secondo le direttive del Regime sarà sempre una facoltà e non mai un obbligo udire il parere del Consiglio anzidetto, escludendosi cosí che il parere del Consiglio possa comunque vincolare la decisione del Ministro. »

zionale sia sostanzialmente questa che corrisponde ad una tappa ulteriore del cammino del Regime in questo campo: di stabilire per tutti con chiarezza le direttive di marcia, precisando a ciascuno, istituto ed individuo, il campo di attività. Deve cosí sommarsi la fatica di queste centinaia di migliaia di uomini, ognuno dei quali è a sua volta non soltanto un capo ma un forgiatore di coscienze ed un artefice di civiltà futura, senza nulla disperdere della santità del pensiero creatore di spiritualità ad un tempo e potenziatore di forza guerriera. Si darà cosí l'anima alle armi, senza che nulla, anche la minore particola di questa sacra fatica, vada disperso.

La risultanza degli sforzi dovrebbe idealmente ottenersi, secondo il mio pensiero e se la perfezione fosse attributo umano, nella somma aritmetica dello sforzo dell'uno collegato a quello dell'altro con solide giunture dal cemento unificatore della azione politica del mio Ministero. Se non è possibile la perfezione deve tuttavia riuscire il potenziamento delle possibilità spirituali di tutti e l'arginamento della fatale, se pure il piú delle volte involontaria, tendenza a sboccare negli eccessivi individualismi ad autonomismi. Questi finiscono contro la stessa volontà degli individui a costituire forme anarchiche non ammesse dallo Stato fascista e deleterie per lo stesso sviluppo della cultura nonché per la immissione di questa nel grande fiume nazionale cui, prima ancora di ogni altra attività umana, deve come sua essenziale funzione concorrere. La necessità di questo sforzo, del resto, avevo prima d'ora veduta e chiaramente segnalata. Sono fierissimo ora della consegna ricevuta di tradurlo in pratica. L'amore appassionato col quale i miei collaboratori hanno dimostrato di saper lavorare affratellati con me, accogliendo ed imitando con gioia serena la dura e disciplinata fatica che ho imposta prima che a chicchessia a me stesso, spiana ogni difficoltà e crea l'atmosfera che rende possibile ogni cosa.

Il primo sforzo da oltre un anno iniziato si è rivolto ad affrontare in pieno, secondo questi miei concetti, il problema di un coordinamento e di una gerarchia fra tutti gli istituti di alta cultura. È nota la radicale riforma, in via di applicazione, di tutti gli ordinamenti delle Accademie. Lo Stato vi era assente o vi interveniva in modo affatto saltuario ed episodico, cosí che anche dopo cessato il regime liberale qui ne rimaneva un relitto creatore di vero disordine e generatore di una deplorevole dispersione di forze culturali ed economiche. Ora il ramo secco è tagliato ma l'intera pianta è da curare affinché intorno al taglio non germoglino mille piccole polle e la linfa che fortunatamente circola nel grande tronco sia diretta ai nuovi ed antichi rami vitali (1).

(1) A ciò sarà di aiuto il R. Decreto-Legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1083, del quale scrivevo presentandolo al Senato del Regno:
« Recenti provvedimenti legislativi avevano affrontato e risolto talune fonda-

Gli ordinamenti sono stati riveduti cosí che l'aria fascista può circolarvi a finestre aperte e l'intervento e la vigilanza dello Stato vi si può effettuare. Gli uomini o vi rimangono in assoluta ubbidienza allo Stato fascista che è l'anima della Patria nuova, o ne sono usciti siccome dannosi alla vita della Patria e senza alcun rimpianto per gli studi e per la tradizione della grande scuola italiana dalla quale il Fascismo, ed il Fascismo soltanto, ha assorbito ed assorbe i succhi vitali. Il giuramento di fedeltà al nostro Re ed al Regime intero è stato un perfetto agente catalitico: chi lo nega si strania dalla vita. È ora compito mio il dare corpo a delle gerarchie creando un coordinamento quanto piú possibile e preciso e meno imperfetto.

L'opera è già stata compiuta in questo primo mese per gli studi storici. Ormai dalla Giunta Centrale, che è poi l'organo direttivo di un vero e proprio istituto, dipendono direttamente quattro grandi istituzioni che sono in sostanza quattro grandi sezioni della Giunta:

Il Regio istituto per la Storia Antica (1),

---

mentali questioni della vita accademica nazionale, sia per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento degli Istituti scientifici e letterari, sia per quanto attiene al loro coordinamento.

« Per il primo aspetto di questo complesso problema aveva provveduto la revisione degli Statuti accademici; per il secondo aspetto è stata di fondamentale portata la creazione della Giunta Centrale per gli studi storici che coordina tutti gli istituti di studi storici.

« Il Regio decreto-legge che viene ora sottoposto ai vostri suffragi per la conversione in legge non è che il corollario della riforma degli statuti accademici già effettuata in adempimento a quanto stabiliva il Regio decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90. Esso segna una nuova tappa nel riordinamento degli organismi culturali, in quanto li pone in condizione di corrispondere sempre piú e meglio alle superiori esigenze dell'attività scientifica nazionale.

« Le designazioni a base elettoralistica per la nomina dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle Accademie e dei Corpi scientifici e letterari mantenevano in vita un sistema anacronistico nel clima creato dal Regime e determinavano inconvenienti pregiudizievoli al funzionamento degli istituti.

« Il provvedimento in esame intende eliminare tali inconvenienti attribuendo al Ministro della educazione nazionale la facoltà di promuovere la scelta o di scegliere le persone alle quali conferire le cariche di Presidente e di Vice-presidente degli Istituti accademici.

« Unica eccezione vien fatta per la Reale Accademia d'Italia, data la sua speciale fisionomia. di supremo organo accademico e culturale della Nazione ».

(1) Il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, che lo istituiva, è stato uno dei primi provvedimenti ritenuti indispensabili per l'attuazione dei postulati unitari di cui piú volte ho fatta parola. Il relatore alla Camera dei Deputati, onorevole Ferra, cosí ne riferiva: « Con Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, fu disposto il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma, e la vostra Commissione, proponendo di approvare il disegno di conversione in legge del decreto, ripeteva il voto, segnalato a S. E. il Capo del Governo, di creare a fianco ai due Istituti per gli studi medioevali e per la storia moderna e contemporanea anche un Istituto per la storia antica "perché l'Istituto per l'archeologia e la storia dell'arte non è che il primo passo per lo studio della civiltà, che Roma fondò e diffuse per il mondo".

Il Regio istituto per la Storia Medioevale,
Il Regio istituto per la Storia Moderna e Contemporanea,
La Società per la Storia del Risorgimento (1).

I tre primi istituti hanno per organi periferici comuni a larga intelaiatura le Regie Deputazioni di Storia Patria, mentre l'ultimo ha suoi particolari organi provinciali in corrispondenza della necessità di rivedere sulle carte con l'occhio del nostro tempo e non di quello demomassonico tutta la storia del Risorgimento.

Il mio predecessore ha dedicata molta della sua attività alle biblioteche le quali, come del resto ancora oggi gli archivi, non erano invero nella piú perfetta delle condizioni per la incuria grave che se ne era avuta dalla formazione del Regno all'avvento del Fascismo.

Oggi si sta ultimando ogni lavoro alla Nazionale di Firenze che diventa un modello di attrezzatura moderna. La Marciana, riparato il mirabile salone del Sansovino, ha creato i magazzini che le erano necessari e sta ora iniziando la sua moderna scaffalatura metallica per una sistemazione organica idonea ai bisogni dell'insigne biblioteca. Ho superate giorni addietro le ultime difficoltà per la nuova sede della Biblioteca Nazionale di Torino trovando l'accordo perfetto con quel Comune in base alla preparazione veggente del camerata Thaon di Revel ed alla pronta comprensione fattiva del nuovo giovane Podestà squadri-

---

« Il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, Anno XIII, n. 107, sottoposto al vostro esame per la conversione in legge, ha provveduto a creare in Roma il Regio Istituto italiano per la storia antica, sí che può dirsi ormai realizzata l'unità di indirizzo, che è il presupposto e il fondamento indispensabile per lo sviluppo delle scienze storiche e la nostra piena emancipazione dalla cultura straniera.

« Non a torto il senatore Pais, inaugurando, nel 1929, l'anno accademico all'Università di Roma, aveva lamentato il disinteresse dell'Istituto storico italiano per il periodo romano, il cui studio era considerato come un compito secondario, mentre gli stranieri ne frugavano, con animo non sempre scevro da pregiudizi, ogni motivo!

« "La nostra storia non comincia con il Medio Evo", ribadiva Cesare Maria De Vecchi nel discorso inaugurale dei lavori della Giunta Centrale per gli studi storici.

« Era questa l'affermazione del Quadrumviro, il cui programma politico di ridurre ad unità gli sforzi dei singoli coincide con l'esigenza scientifica di una storia aderente allo spirito della nostra rinascita.

« L'Istituto di storia antica sorgeva cosí, virtualmente, con l'istituzione stessa della Giunta Centrale per gli studi storici. È oggi, attraverso una apposita scuola specializzata, il centro propulsore e unificatore di tutta l'attività di ricerca e di studio dei piú remoti periodi della nostra civiltà.

« Il Regio Istituto di archeologia e storia dell'arte costituisce, per quel che concerne l'archeologia, una sezione dell'Istituto di storia antica.

« La creazione di questo Istituto di storia antica ha reso necessaria la revisione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2124. Ne risultano precisate le funzioni degli Istituti centrali e i loro rapporti con la Giunta e con gli organismi periferici.

(1) Poi trasformata in Regio Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.

sta, cosí che i lavori potranno quanto prima aver principio. Nella biblioteca Universitaria di Catania e nella Palatina di Parma si sta provvedendo a nuove scaffalature e nella Universitaria di Pisa si stanno sistemando dei locali. Ma il compito grave che mi attende, a creare il vertice della piramide che non esiste ed a coordinare una situazione che ingenera disordine, è quello della creazione di una grande Biblioteca Nazionale Centrale a Roma. L'opera vastissima che dovrà testimoniare nei secoli la forza del Regime anche nel campo della cultura deve essere condizionata a molte possibilità ed a molte eventualità, tuttavia mi è caro segnalarla come una fra le mète da raggiungere.

L'ultimo Congresso Nazionale della Associazione fascista dei bibliotecari, che riuscí ottimamente, ha dato notevole apporto alla risoluzione del problema delle biblioteche popolari. Oggi l'Ente Nazionale delle Biblioteche Popolari e Scolastiche compie opera feconda sotto le mie direttive a sollevare il livello di queste preziose biblioteche cui largamente attinge la massa avida di sapere. Infine su questo argomento mi è gradito ricordare quella Mostra delle biblioteche organizzata nello scorso anno a Palazzo Carpegna, che provò a tutti la vitalità dei nostri istituti librari e l'opera per l'incremento del nostro imponente e glorioso patrimonio.

A quelle altre grandi fucine dell'alta cultura scientifica e letteraria nostra che sono le Università, il Regime ha dedicato cure attente e vastità di mezzi senza risparmio, sia per compensare un eccessivo abbandono anteriore, sia per creare loro le piú favorevoli condizioni ad attingere ai fini per i quali da secoli stimolano il travaglio fecondissimo del pensiero italiano.

Sono sorti presso una ventina di Università, o stanno sorgendo (1),

(1) Importantissime le provvidenze adottate in favore degli Istituti superiori di Bologna e degli Ospedali e Istituti clinici di Torino con due disegni di legge presentati alla Camera il 6 maggio 1935-XIII. Ne scrissero i relatori della Giunta del bilancio, on. Bruni alla Camera e sen. Anselmi al Senato: « Il disegno di legge che siete ora chiamati a discutere - disse l'on. Bruni - appartiene a quella serie di provvedimenti illuminati coi quali il Governo fascista diede e dà larghi mezzi per contribuire, in accordo cogli Enti locali, ad una piú decorosa ed adeguata sistemazione delle nostre gloriose Università e degli altri Istituti di studî superiori.

« L'Università di Bologna, la piú antica d'Italia, e quindi del mondo, si era ridotta verso la fine del secolo scorso in condizioni materiali non piú degne della sua fama e del valore dei suoi maestri. L'urgenza di provvedervi fu fin d'allora avvertita e con due successive Convenzioni del 1899 e del 1910 furono assicurati i primi mezzi per l'erezione e l'arredamento di alcuni importanti Istituti delle Facoltà di scienze e di medicina (fisica, chimica, botanica, mineralogia, anatomia, fisiologia).

« Trascorso il periodo della guerra, ed assurto al potere il Fascismo, fu deciso un piú largo sforzo per assicurare alla gloriosa *alma mater* un rinnovamento il

edifici di studio, gabinetti, cliniche, istituti di scienze naturali cosí poderosi e cosí attrezzati da gareggiare talora vittoriosamente coi migliori istituti del mondo. In pochi anni lo Stato fascista ha erogati oltre seicento milioni a questi fini, due terzi di miliardo che rappresentano un sacrificio imponente per qualsiasi paese, addirittura astronomici per noi,

---

piú completo possibile. Grazie alla saggia generosità dell'Amministrazione statale e di quelle locali ed all'attività infaticata e meritoria dell'Autorità universitaria, si riuscí cosí alla conclusione di due nuove Convenzioni (19 ottobre 1929 e 17 gennaio 1934) approvate poi dalla Camera colle leggi 11 aprile 1930, n. 488 e 21 giugno 1934, n. 1154, per effetto delle quali fu costituito in Bologna un Consorzio edilizio universitario, che venne a disporre della complessiva cospicua somma di lire 59.340.000, di cui 30 milioni a carico dello Stato.

« Importanti lavori furono già eseguiti dal 1930 ad oggi con questi nuovi mezzi. Cosí fu provveduto ad un nuovo grande palazzo per gli Istituti biologici della Facoltà di scienze e alla sistemazione di Istituti sperimentali della Facoltà di medicina, nonché di alcune Cliniche. A questi Istituti, sorti nella "Città degli studi", o in aree vicine, si aggiunsero poscia sedi adeguate, situate in altra area, per gli Istituti superiori tecnici, quello di Ingegneria e quello di Chimica industriale, che cosí degnamente completano l'assieme degli studi della grande città emiliana.

« Senonché, nel corso di esecuzione dei lavori si ravvisò la necessità di nuovi mezzi per potere arrivare al compimento della nobile impresa di rinnovazione dell'Ateneo bolognese. Tale impresa non poteva rimanere incompiuta, un nuovo sforzo doveva perciò assommarsi ai passati per raggiungere cosí alta mèta. Il nuovo fabbisogno è valutato in lire 21.580.000 e già gli Enti locali, consci della loro responsabilità, hanno deciso di parteciparvi con lire 11.580.000. Il contributo statale che il Parlamento è ora chiamato ad approvare sale quindi a 10 milioni.

« Con le somme cosí fornite sarà finalmente possibile costruire un nuovo edifizio destinato alla Facoltà di lettere, lasciando l'intero palazzo universitario centrale alla Facoltà di legge, agli Uffizi e alla Biblioteca. Si provvederà poi a nuove aule per le Cliniche chirurgica, oculistica e pediatrica, la cui necessità si comprenderà ove si rifletta che quella Facoltà di medicina ha superato la cifra di duemila studenti.

Altra opera di primissima importanza sarà l'erezione della sezione dell'Osservatorio astronomico che sorgerà a Monte Orzale presso Loiano e sarà cosí il piú elevato d'Italia. Vale la pena di accennare che esso sarà dotato di un grande equatoriale di 60 centimetri di diametro, generosamente donato da una munifica signora bolognese.

« Infine sarà possibile provvedere all'acquisto ed all'arredamento di un decoroso edificio per la "Casa dello studente", dove potranno raccogliersi i nostri giovani.

« A cosí elevati scopi è ben giusto vada il contributo dello Stato fascista, il quale ha sempre mostrato la sua sollecitudine per la scienza e per la preparazione intellettuale, morale e professionale della gioventú. La vostra Giunta è quindi unanime nel proporvi l'approvazione del presente disegno di legge ».

« La legge 7 gennaio 1929, n. 3 » dice il sen. Anselmi, « approvava la convenzione del 21 luglio 1928, con la quale i maggiori enti della città di Torino si riunivano in consorzio collo Stato per la organica sistemazione degli ospedali e delle cliniche universitarie torinesi, da effettuarsi in base ad un preventivo di spese di 52 milioni di lire, forniti per 12 milioni dallo Stato, per 30 dagli Enti locali e per 10 dalla generosità del munifico industriale Abegg.

« Il terreno prescelto, in località Molinette, comprendente un'area di metri quadrati 142.000, valutata in oltre 8 milioni e sita in Corso Bramante, a monte di Torino, ove il pianoro della città disvalla verso la riva sinistra del Po, veniva concesso gratuitamente dal Comune.

« Le maggiori esigenze, manifestatesi durante l'esecuzione dei lavori, in se-

se vogliamo continuare quei confronti col passato che sono ormai inutili (1).

Stiamo per inaugurare in forma solenne ed austera la maggiore di queste monumentali città universitarie: quella di Roma che apparirà degna dell'Urbe nella sua imponenza e nella sua perfezione. Duecento-

---

guito al lodevole desiderio di migliorare l'efficienza dei servizi ospitalieri e ad altre cause, richiesero però, per il completamento dell'opera, un ulteriore versamento di altri 14 milioni.

« Cinque milioni vennero all'uopo deliberati nel 1933 dal Comune e dalla Provincia. Per gli altri 9 milioni provvede ora appunto il presente disegno di legge, che propone tale contributo integrativo dello Stato, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

« Ma, per risolvere soddisfacentemente il problema sanitario e scientifico dell'importante centro subalpino anche nei riguardi dell'assistenza materna, problema per il quale la Provincia di Torino già aveva da tempo attuato, nei limiti della sua competenza, precorritrici provvidenze in merito all'assistenza degli esposti e delle loro madri, occorreva provvedere una nuova e piú idonea sede della R. Opera della Maternità e della R. Clinica ostetrico-ginecologica.

« A tale scopo il comune concedeva gratuitamente l'area di oltre 20.000 metri quadrati; inoltre una sottoscrizione, apertasi nello scorso autunno, in occasione di un fausto evento Sabaudo, in Torino e provincia, raccoglieva la somma di otto milioni di lire.

« La ulteriore somma di 6 milioni, necessaria secondo il progetto - che preventiva una spesa complessiva di lire 14 milioni - viene, secondo il disegno di legge in esame, assunta dallo Stato, che si addossa cosí per gli Ospedali e gli Istituti clinici un onere complessivo e non superabile per motivo veruno di lire 15 milioni, da versarsi in tre esercizi finanziari successivi a partire da quello del 1937-38.

« La proposta del Governo, al quale si rivolge in particolare la viva riconoscenza della regione, proposta che viene a risolvere degnamente ed integralmente il problema ospitaliero, specie per la città di Torino, ove pulsa con tanto vigore parte cosí perspicua della vita industriale della Nazione, ha raccolto la unanime approvazione della vostra Commissione, e si confida avrà il vostro consenso per l'opera provvidenziale integrativa del Governo, mercè la quale le nobili tradizioni scientifiche torinesi potranno con maggior potenza di azione proseguire nella via luminosa del loro progresso, gli infermi potranno avere piú pronto e piú efficace sollievo, e le Istituzioni pubbliche di beneficenza dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni e della città di Torino e della R. Opera di Maternità, che saggezza di amministrazione sorregge, potranno rafforzare la loro opera feconda nella lotta eterna e sublime della perenne umana carità contro il perenne umano dolore. »

(1) Segno del tempo è il rafforzamento dell'attività della Clinica tropicale e subtropicale della R. Università di Roma, che - come dice l'on. Perna, relatore di un mio disegno di legge alla Camera - « fu istituita per volere del Duce nel febbraio 1931. I fondi assegnati col concorso dei vari Ministeri (Interno, Guerra, Marina, Aeronautica) ammontavano da prima a 100.000 lire annue e solo lo scorso anno furono portate a 140.000.

« Con tale somma l'Amministrazione della Clinica deve provvedere:

1) al pagamento del personale sanitario (due aiuti e quattro assistenti): oltre 50.000 lire annue;

2) al personale subalterno (oltre 60.000 lire annue);

3) al pagamento del servizio infermiere della Croce Rossa (per speciale convenzione solo 10.000 lire annue);

4) al mantenimento degli infermi. (La Clinica ha cento letti che in questo periodo si sono dimostrati anche insufficienti.)

« Per privata oblazione di lire 750.000 fatta dal compianto principe di Casa

diecimila metri quadrati di terreno che ospitano gli edifici, nella architettura del nostro tempo, per le facoltà e gli istituti universitari di chimica, di fisica, di igiene, di ortopedia, di lettere, di giurisprudenza, di matematica, di mineralogia, di botanica, di fisiologia generale, coi loro gabinetti in piena attrezzatura, coi loro musei, con le loro raccolte necessarie allo studio.

Ho letto con l'attenzione che merita la relazione della vostra Giunta del bilancio preparata dal camerata Bolzon con l'acutezza di analisi che gli è propria e con la sicurezza di sintesi che gli viene dalla sua fede e dal suo passato di Ardito e di Squadrista delle ore piú difficili della vigilia.

Alcune cifre significative ho voluto raccogliere per sottoporle ad un

---

Savoia S. A. R. il Duca degli Abruzzi, la Clinica poté arricchirsi di tutto il necessario per il suo funzionamento.

« È dotata di ampie sale e di numerose stanze per il ricovero degli ammalati (cento letti in complesso), di capaci e luminosi laboratorî e di un museo. Vi è annesso un piccolo edificio a due piani adibito come locale di isolamento; vi è inoltre una grande aula ad anfiteatro capace di oltre trecento posti ed una vasta biblioteca.

« Tutto è costruito e disposto secondo le piú moderne vedute e tutto colpisce per un carattere di distinzione e di sobria eleganza. Cosí, mentre i laboratorî sono ricchi di materiale scientifico e tali da poter accogliere un gran numero di studenti e di medici, ognuno dei quali può disporre di un tavolo personale e di un microscopio, nulla manca per il conforto degli ammalati.

« Finora il bilancio didattico e scientifico della Clinica ha segnato un miglioramento progressivo nel giro di pochi anni di funzionamento.

« Nell'anno 1931-32, pur avendo la Clinica cominciato il suo funzionamento nel febbraio del 1932, gli studenti iscritti al corso ufficiale di Clinica delle malattie tropicali e subtropicali furono 165; quattro studenti eseguirono la tesi di laurea con lusinghiero risultato.

« Nell'anno 1932-33, gli iscritti al corso ufficiale furono 170; cinque studenti fecero la loro tesi di laurea con ottimi risultati.

« Nell'anno 1933-34, gli iscritti al corso furono duecentootto; venti studenti fecero la tesi di laurea con eccellenti risultati.

« Nell'anno 1934-35, gli studenti iscritti sono stati 228; trentadue studenti hanno eseguito la tesi di laurea riportando una lusinghiera votazione.

« Oltre a questa attività scientifica e didattica la Clinica tropicale accoglie studiosi italiani e stranieri, che lavorano su argomenti scientifici di grande interesse attuale.

« Un'altra funzione, non meno importante, è stata assegnata alla Clinica in parola. Disposizioni del Ministero della Guerra e del Ministero delle Colonie hanno rispettivamente imposto che gli ufficiali medici ed i medici civili, diretti in Africa Orientale, prima di raggiungere le nostre Colonie frequentino un corso accelerato nella Clinica tropicale.

« Finora, in ottemperanza a tali disposizioni, sono stati eseguiti quattordici corsi accelerati di Clinica tropicale a ufficiali medici e quattro corsi per medici civili e coloniali. I corsi, nel tempo che volta a volta veniva indicato dalle Superiori Autorità da cui direttamente dipendono i medici militari e civili, hanno sempre avuto un carattere di spiccata praticità, quale certamente meglio si conveniva al fine da raggiungere.

« Gli argomenti di Medicina tropicale sono stati trattati e svolti mediante lezioni e dimostrazioni. Si è sempre dato il modo di osservare direttamente il maggior numero di casi clinici delle malattie piú comuni e frequenti ai tropici;

esame ancora piú approfondito; voglio dire del numero dei posti di ruolo stabilito dagli organi delle Facoltà in 1575 professori in confronto ad oltre 3000 insegnamenti. In realtà la sperequazione è anche maggiore perché questi 1575 professori nominali sono in fatto oggi soltanto 1383. Mentre ringrazio il camerata Bolzon di averla segnalata per conchiudere qui, come su ogni punto dove egli ha fissata la sua attenzione di profonda analisi, che occorrono maggiori mezzi al mio bilancio, debbo tuttavia dichiarare che la sproporzione, anche se rilevante, non mi allarma affatto. Starei per dire che questo difetto mi giova per trovare la soluzione nostra al problema gravissimo del frammentarismo degli studi, fatto piú grave ancora da una indispensabile limitazione dei mezzi e da una non meno fatale limitazione del numero dei maestri degni di reggere una cattedra nelle università del tempo fascista.

---

e non si è nulla trascurato perché fosse possibile farne una rassegna abbastanza completa. Questo compito è stato facilitato dalla preveggente attività della Direzione della Regia Clinica Tropicale, che ha sempre permesso di raccogliere e ospitare nella Clinica un gran numero di ammalati delle piú svariate malattie, particolarmente tra quelle piú interessanti e che è raro osservare nei nostri climi; talché qualcuno ha detto che nella Clinica Tropicale di Roma esiste un vero museo vivente delle varie forme dei morbi tropicali.

« Cosí, a tutti i medici che hanno frequentato i corsi sono stati presentati volta a volta casi di malaria acuta e cronica, di dissenteria amebica e bacillare, di malattia del sonno africana (Castellanosi), di elefantiasi, di kala-azar, di lebbra, di bottone di oriente, di elmintiasi, di febbri ricorrenti, di infezioni tifo-petecchialesimili, di micosi (varie forme), ecc. Con la proiezione di numerosissime diapositive veniva, inoltre, arricchita la dimostrazione e la presentazione dei casi clinici.

« Esercitazioni dimostrative, eseguite a parte, hanno avuto poi il compito di ammaestrare i medici in vari esami di laboratorio, particolarmente in quelli microscopici, che piú frequentemente vengono richiesti al medico tropicalista. Sono stati, per tal motivo, presentati preparati delle diverse forme di parassiti malarici, di amebe istolitiche, di leishmanie, di castellanelle (tripanosomi), di spirochete della febbre ricorrente, di funghi patogeni, di elminti, ecc.

« Da quanto si è detto può desumersi come la Clinica delle malattie tropicali e subtropicali di Roma abbia, dalla sua creazione ad oggi, svolto un programma di lavoro complesso e progressivamente crescente nel campo scientifico ed in quello pratico, sotto la direzione illuminata del piú grande tropicalista che la medicina oggi vanti, Aldo Castellani; il quale, chiamato a questa Clinica dalla fiducia del Duce, ha saputo a tale fiducia corrispondere, innalzando l'Istituto a fama mondiale, per la luce che ad esso deriva dalle sue molteplici e geniali scoperte, ben note a tutti gli studiosi italiani e stranieri.

« In questi tempi di potenza, di gloria, di espansione coloniale dell'Italia Fascista, si è dimostrata ancora meglio la notevole utilità di questa grande Clinica, in cui ferve il lavoro di assistenza amorosa ai degenti, che ne occupano tutti i letti, e di profilassi, che la Clinica ha organizzato e va apprestando efficacemente in Africa Orientale, per l'alta consulenza sanitaria esercitatavi, per volontà del Duce, dal suo Direttore.

« L'aumento dei contributi finora corrisposti alla Clinica, fissato da questo disegno di legge, è appena sufficiente al suo intenso funzionamento, quale risulta dai dati suesposti.

« La vostra Commissione del bilancio, onorevoli Camerati, unanimemente vi propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge in esame, che porta il contributo del Ministero delle Colonie da lire 40.000, già corrisposte, a lire 100.000, e quello del Ministero della Guerra da lire 10.000 a lire 60.000 ».

Non da oggi dunque lamento questo dissolversi della cultura e sopra tutto dell'insegnamento in mille particole con discipline comuni fra istituto ed istituto, cogli organi sperimentali e le biblioteche moltiplicati per l'insegnamento nella stessa città a tutto danno della estensione e della perfezione scientifica (1).

Per questo difetto e per quello delle troppe discipline impartite rispetto al numero degli insegnanti il rimedio non appare fra i piú facili, ma non è questa una ragione perché non si debba trovare; perché è ben certo che le eccessive fratture ed i frammentarismi nella unità degli studi sono, oltre che dispendiosi, quanto mai deleteri per la cultura e per la stessa educazione delle nuove generazioni. Le diverse dottrine che portano le stigmate inconfondibili del tempo e dello stile di Mussolini debbono assolutamente far luogo a « scuole » del nostro tempo, e la « scuola » in una dottrina non nasce se non si ha « il maestro » che

---

(1) Era necessario non indugiare oltre in quest'ordine di cose. Due mesi dopo era presentato alla Camera e al Senato, che lo approvavano, un disegno di legge per il concentramento organico degli Istituti di istruzione superiore (v. Appendice).

« Il disegno di legge - dichiaravo nella relazione al Senato - tende a conferire al Ministro dell'Educazione Nazionale la facoltà di procedere ad un'organica sistemazione degli istituti aventi per fine l'istruzione superiore.

« Sulla struttura di essi, e sugli insegnamenti universitari, ho inteso da questo vostro consesso, discutendosi il bilancio del Ministero dell'Educazione Nazionale, osservazioni e giudizi che collimano perfettamente con il mio programma d'azione.

« In realtà i presenti ordinamenti universitari e la loro struttura organizzativa non sempre si appalesano, alla prova del fuoco della concreta azione, come informati a razionali criteri di una superiore economia degli studi, e tanto meno intonati al clima in cui, nell'anno XIII del Regime Fascista, si temprano e disciplinano tutte le altre attività nazionali.

« Suddivisione eccessiva dei vari insegnamenti, inorganica distribuzione di funzioni e di compiti, duplicazione di mezzi per raggiungere comuni finalità, e, corrispondentemente campi di indagine non completamente dissodati e attrezzature tecniche non del tutto efficienti. In sostanza, i nostri istituti d'istruzione superiore presentano ancora qualche aspetto scarsamente coordinato e poco organico, sia nell'intimo della propria struttura, sia considerati nel loro insieme, vale a dire in vista dei nessi ideali che tra i vari organi e insegnamenti devono intercorrere.

« Gli obiettivi che pertanto sarà senza indugio necessario raggiungere si possono compendiare nell'eliminazione del superfluo, nell'integrazione di qualche lacuna, nel maggior rendimento da ritrarre dalle energie e dai mezzi impiegati, nel coordinamento da instaurare per quel che riguarda gli insegnamenti universitari.

« Tutto ciò sarà conseguibile mediante l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole o insegnamenti, mercé l'opportuna aggregazione di istituti superiori alle università, mercé la revisione degli organici dei posti di professori di ruolo; vale a dire procedendo ad una complessa opera di sistemazione degli organi destinati all'istruzione superiore.

« Questa attività sarà realizzata entro il periodo di tre anni. Da essa la cultura italiana potrà legittimamente attendersi non solo un maggior rendimento degli istituti d'istruzione superiore, considerati nella loro funzione educativa, ma anche una effettiva e completa immersione di essi nel clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista ».

la crea. Quando il maestro è trovato (1) e risponde alle molte e non facili esigenze del Regime, allora egli deve prendere sotto la sua guida anche molti studenti (non contingentati, perché non si contingenta l'ansietà di sapere e di elevazione nei giovani; si possono — se pure è opportuno — limitare gli esercizi professionali, ma questo non rientra nella mia competenza), dividendo il suo insegnamento in tanti gruppi quanti le esigenze pratiche rendono necessari, preponendovi insegnanti che a loro volta si misureranno per le future ascese. Soltanto a questo modo potranno formarsi le grandi correnti della cultura, ormai profondamente permeata nella nostra Rivoluzione.

Le gloriose Università italiane avranno da me tutte le cure che meritano e saranno guidate dal centro con quello spirito unitario e disciplinatore che ormai attendono con un'ansia che non verrà delusa (2).

---

(1) Un nuovo, grande Maestro che l'Università italiana si onora di poter ora contare tra i suoi docenti è Guglielmo Marconi, che occupa presso l'Ateneo romano la cattedra di « onde elettromagnetiche » istituita con una legge del maggio 1935. « L'istituzione - dice il sen. Millosevich, relatore al Senato del Regno - « di una cattedra di "onde elettromagnetiche" risponde non solo ad una necessità scientifica, ma anche ad una tradizione che onora la scienza italiana. Augusto Righi, con i suoi classici lavori teorico-sperimentali sulle onde hertziane, fece rifulgere il suo nome fra quelli dei piú illustri fisici del nostro tempo, Guglielmo Marconi, applicandole alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche senza fili, si acquistò il vanto di una scoperta fondamentale e decisiva per il progresso della civiltà moderna.

« Tutte le ricerche che, sull'orma di questi due grandi italiani, scienziati e tecnici di tutto il mondo eseguirono in questo campo, quelle stesse che Guglielmo Marconi indefessamente ha eseguito ed esegue ancora, per dare sempre maggiore estensione alle sue invenzioni, costituiscono ormai un corpo di dottrina che ben può essere oggetto di una materia d'insegnamento, specie se questo insegnamento, come è nelle intenzioni della Facoltà di scienze dell'Università di Roma, che ne fece la proposta, e nella volontà del Ministro per l'Educazione Nazionale che l'ha accolta e tradotta in atto, sarà affidato allo stesso Marconi. Sarà caro a questo Grande concludere la sua meravigliosa attività col creare intorno a sé un centro di ricerche che continuerà nel suo nome ad onorare la scienza italiana ».

(2) A due mesi di distanza questi formidabili problemi venivano affrontati e risolti dal R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 (v. Appendice), che, come dichiarato nella relazione al Senato del Regno, « affronta, in conformità delle esigenze ed alle direttive del Regime, questioni da lungo tempo dibattute nel campo dell'istruzione superiore. Prima tra esse la distinzione fra Università di tipo A e di tipo B, che le presenti disposizioni aboliscono, e che determinava per le seconde una situazione di incertezza poiché faceva dipendere l'efficienza del loro funzionamento e la possibilità del loro sviluppo, se non la loro stessa esistenza, dall'alea della rinnovazione delle convenzioni di mantenimento. Il Regio decreto-legge in esame consolida e trasferisce allo Stato i contributi di quegli Enti sovventori che sono prevalentemente interessati al mantenimento degli Istituti superiori, mentre attribuisce allo Stato la corresponsione degli emolumenti per i professori di ruolo e dei contributi fissi necessari alla vita di ciascun Ateneo.

« La unificazione di tipo degli Istituti superiori assume una piú vasta portata e un particolare significato quando si metta in relazione con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100, che consente un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini della istruzione superiore, in quanto costituisce la necessaria premessa di tale coordinamento.

Il Ministero della Educazione Nazionale ha nelle cose dell'arte compiti cosí gravi che il parlarne minutamente in questa sede ci porterebbe troppo lontani. Non compirei piú opera di sintesi ma mi attarderei nell'analisi se vi intrattenessi sulla azione diretta ad aumentare il nostro patrimonio artistico, sul funzionamento delle scuole e degli istituti d'ar-

---

« Il decreto-legge dispone poi che gli insegnamenti universitari siano distinti in fondamentali e complementari, distinzione basata sul concetto che le discipline dichiarate fondamentali sono quelle essenziali per il conseguimento di una laurea o diploma, mentre quelle complementari, pur necessarie alla formazione del giovane, sono utili per dare a lui nel corso degli studi superiori, un indirizzo particolare. Di conseguenza gli insegnamenti fondamentali sono da istituire in tutte le Facoltà e sono obbligatori per tutti gli studenti; quelli complementari invece possono essere istituiti dagli Atenei secondo la loro possibilità e particolarità, e possono essere scelti dagli studenti in un numero minimo prestabilito, e divengono obbligatori per gli studenti che li hanno scelti.

« Con disposizioni di carattere generale emanate con decreto reale sono stati approvati gli elenchi degli insegnamenti, e fissato il numero di quelli fondamentali e complementari, necessario per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma. Agli insegnamenti fondamentali il decreto-legge riserva almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo, mentre i rimanenti sono destinati agli insegnamenti complementari.

« In materia di concorsi, di nomine, di trasferimenti e di incarichi, il provvedimento si ispira al concetto, essenziale al sistema gerarchico ch'è alla base del Regime Fascista, che la potestà di decisione spetta in ogni caso al Ministro. Il decreto-legge rende poi permanente la disposizione transitoria, già ripetutamente prorogata, per cui, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere trasferiti o comandati in altra sede i professori universitari la cui permanenza si renda incompatibile con la sede da essi ricoperta.

« Le nuove norme per il conseguimento della libera docenza sono dettate dalla necessità di diminuire l'eccessivo numero di liberi docenti specialmente nelle materie professionali e ad evitare la esagerata specializzazione nel campo dell'insegnamento a titolo privato, consentendo inoltre di orientare i futuri docenti nella direzione ritenuta piú opportuna e di elevarne il prestigio nell'ambito dell'insegnamento superiore.

« Un'altra dibattuta questione viene affrontata e risolta con le disposizioni relative ai concorsi per i posti di aiuto e di assistente ordinario negli istituti superiori, concorsi che dovranno essere non piú locali ma nazionali e giudicati per ciascuna materia o gruppo di materie da una Commissione nominata dal Ministro, rimanendo ai professori la facoltà di scegliere poi liberamente nell'elenco dei vincitori.

« Agli aiuti e agli assistenti viene assicurata, per quanto concerne il trattamento economico e lo stato giuridico, una condizione uguale a quella degli antichi assistenti statali, pur conservandosi il carattere locale dei ruoli; conseguentemente il detto personale s'intenderà tacitamente confermato di anno in anno, salvo un congruo termine di preavviso in caso di mancata conferma.

« Norme particolari sono quelle che istituiscono presso ogni Università una "Opera degli assistenti" per la concessione di premi di operosità scientifica ai migliori aiuti o assistenti.

« Negli Istituti superiori di magistero viene poi istituito un corso di studi per il conseguimento del diploma di lingue e letterature straniere, separato dal corso per le materie letterarie, in vista della necessità di dare impulso all'insegnamento delle lingue e letterature straniere e di preparare all'uopo insegnanti medi idonei.

« Il decreto-legge dà anche facoltà al Ministro di sostituirsi, quando lo ritenga

te, sulle manifestazioni e sui nuovi sviluppi delle arti (1), sui monumenti, sui musei, sulle gallerie, sugli scavi di antichità, sulle esplorazioni e scuole archeologiche all'Estero, sulla sistemazione e sul riordinamento delle raccolte. Debbo anche raccogliere le lamentazioni affettuose del relatore camerata Bolzon per ricordare come la nostra immensa ricchez-

---

necessario, alle autorità accademiche nell'applicazione e determinazione di sanzioni disciplinari per gli studenti.

« Una particolare disposizione infine determina un piú conveniente sistema per la retribuzione delle Commissioni giudicatrici per gli esami di Stato.

« È mio fermo convincimento che le disposizioni ora sottoposte alla vostra approvazione contribuiranno efficacemente a che l'Università italiana corrisponda sempre piú alle esigenze della educazione nazionale, in piena armonia con l'azione e con lo spirito del Regime ».

(1) Molto ci attendiamo per il teatro italiano dalla creazione della Regia Accademia di arte drammatica istituita a Roma col R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882. Dicevo nella mia relazione al Senato del Regno:

« La Regia scuola di recitazione "Eleonora Duse" di Roma è, com'è noto, l'unica che impartisca in Italia l'insegnamento dell'arte drammatica. Per dare ad essa una efficienza adeguata alle moderne esigenze del teatro e della vita artistica nazionale, è stato predisposto il decreto-legge che viene ora sottoposto al vostro esame. Esso tende a determinare un piú concreto sviluppo dell'istituto attraverso sostanziali modificazioni al suo ordinamento sia per quanto attiene alla costituzione della Scuola, sia per ciò che si riferisce alle discipline in essa impartite.

« In relazione al piú vasto e complesso compito di formare attori e registi del teatro drammatico, ora conferito alla Regia scuola di recitazione, questa assume il nome di Regia Accademia di arte drammatica.

« Tanto il direttore quanto gli insegnanti sono assunti per pubblico concorso secondo le norme generali; per taluni casi è peraltro prevista la possibilità di nomine senza concorso. Si potrà cosí assicurare il reclutamento di ottimi artisti drammatici, anziché ricorrere - come è avvenuto talvolta - ad attori vecchi e stanchi, ormai impossibilitati alla vita del teatro.

« Gli insegnanti di ruolo provvederanno agli insegnamenti fondamentali; gli altri insegnamenti, di carattere pratico e sussidiario, saranno affidati ad incaricati. Affinché anche la scelta di questi ultimi possa cadere sui migliori artisti, il provvedimento prevede condizioni notevolmente vantaggiose rispetto a quelle che son fatte al personale incaricato delle scuole artistiche.

« Oltre alla organizzazione della Scuola, il provvedimento si propone di risolvere il difficile problema del reclutamento degli allievi. Occorreva eliminare la prevalenza dell'elemento femminile e dar modo all'elemento maschile (che, specie se residente fuori di Roma, non può sottoporsi alle spese occorrenti) di frequentare una scuola ed apprendere un'arte che offre cosí scarse ed aleatorie possibilità di collocamento.

« Col provvedimento in esame sono state disposte provvidenze che permetteranno di reclutare in tutto il Regno e attraverso il vaglio di un concorso i giovani piú capaci di seguire, con possibilità di successo, la carriera del teatro drammatico e si è provveduto ad assicurare ai migliori tra codesti giovani un primo collocamento, dopo il conseguimento del diploma di licenza rilasciato alla fine del corso.

« Questa nuova organizzazione darà nuovo impulso di vita all'antica scuola di recitazione e contribuirà in qualche modo a rialzare le sorti della nostra scena drammatica.

E meritano di essere riportate le parole con cui il relatore alla Camera, on. Pierantoni, ne proponeva la conversione in legge:

« L'articolo 1° del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, enuncia la trasfor-

za archeologica ed artistica sia in ultima analisi la fonte di una certa debolezza del mio bilancio. Non dobbiamo dimenticare che i monumenti classificati ammontano a molte migliaia e le pubbliche collezioni note in tutto il mondo sono oltre 400.

La scarsezza dei fondi non ha tuttavia impedite opere importanti in questo ultimo anno e non le impedirà anche nell'anno prossimo, se po-

---

mazione della Regia scuola di recitazione di Roma in Regia Accademia di arte drammatica, assegnandole il compito di "formare attori e registi del teatro drammatico".

«Il programma nobilissimo, contenuto in queste poche parole appare di sicura realizzazione, poiché oltre la base finanziaria che si appalesa adeguata alle giuste necessità del nuovo Istituto, si è risoluto, in modo efficiente, il problema degli insegnanti e quello degli allievi.

«Per il passato, i primi erano, talvolta, reclutati fra attori stanchi e vecchi - come osserva la relazione - e si potrebbe forse anche aggiungere fra attori non sempre idonei al difficile compito.

«Ne derivava, quindi, che il rendimento della scuola non poteva essere tale da giustificarne l'esistenza, cosí come era organizzata. Per gli allievi, poi, occorreva dare la possibilità di frequentare i corsi anche a coloro che, dotati di buone qualità, non hanno le disponibilità finanziarie per dedicarsi allo studio. Ecco perché, con visione in tutto degna del tempo nel quale viviamo, il provvedimento dispone la istituzione di 24 borse di studio, da dividersi in egual numero fra allievi ed allieve, e con assegnazione di somma maggiore o minore a seconda che essi abbiano la residenza in Roma o fuori, a seguito di pubblico concorso con le norme che fisserà sul relativo fondo il Ministro per la Educazione Nazionale. Ma v'ha dippiú: i tre migliori allievi che conseguiranno il diploma di licenza avranno il diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e compagnie sovvenzionati dallo Stato. In tal modo si è provveduto a tutto: insegnanti di prim'ordine, esonero da ogni spesa agli allievi che se ne mostrano meritevoli, collocamento sicuro.

«Senza stare ad esaminare le altre modalità del Regio decreto-legge, si può affermare che esso è congegnato in modo preciso e tale da assicurare i piú brillanti risultati.

«Una volta gli attori imparavano a recitare vivendo sul palcoscenico fin dalla primissima età. Ma gli attori, se pur avevano cosí la sicurezza della scena, non è detto - a meno di casi eccezionali - che riuscissero sempre in modo eccellente. E quelli che sono assurti alle piú alte vette, hanno dovuto formarsi una propria cultura, che certo non poteva essere loro impartita, data la vita nomade che i nostri attori conducono, peregrinando di città in città, di teatro in teatro.

«Ma l'attore di oggi deve possedere quel complesso di cognizioni che sono indispensabili per potere con perfetta coscienza interpretare ed eseguire le opere drammatiche che gli vengono affidate.

«La creazione di questa Regia Accademia di arte drammatica, ideata e congegnata con perfetta consapevolezza delle finalità che si vogliono raggiungere, segna una data nella storia del nuovo teatro drammatico e la Commissione intende esprimere, unanime, il suo piú vivo compiacimento al Ministro che ha saputo prendere una cosí nobile iniziativa.

«E per non perdere un altro anno di tempo - e il tempo è piú che mai prezioso quando si tratta di istituti che rispondono ad imprescindibili esigenze culturali ed artistiche interessanti la Nazione - era indispensabile che il provvedimento fosse tradotto subito in atto con un Regio decreto-legge.

«La Commissione è lieta di proporre, con unanimità di consenso, la conversione in legge di questo Regio decreto-legge, che risponde in modo pieno e preciso a quelle che sono le urgenti necessità del teatro drammatico».

trò, come desidero, applicare un criterio di migliore utilizzazione dei mezzi disponibili (1). Ma di questo argomento, fondamentale anch'esso alla vita nostra, alla conservazione ed allo sviluppo delle nostre tradizioni, mi riservo di intrattenervi alla prima occasione con l'ampiezza che merita.

Ogni mia piú pressante fatica io penso che debba ora essere rivolta al campo strettamente scolastico, elementare, professionale, medio. Là il Regime ha prima d'ora attraverso i miei predecessori compiute opere

---

(1) Al proposito è seguita naturalmente l'azione. Il sen. Leicht, riferendo al Senato, dice che « il decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, ha per primo scopo di porre le norme che regolano l'istruzione artistica all'unisono colle norme che sono state di recente dettate, e che voi avete approvate col vostro suffragio, per regolare gl'Istituti dell'istruzione media dei vari ordini. Il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, aveva conservato l'ordinamento precedente degli Istituti dell'istruzione artistica, che dava a tali Istituti un carattere ibrido, in quanto che li faceva dipendere, in parte, dallo Stato, in parte dai rispettivi Consigli di amministrazione. Cosí, ad esempio, gli insegnanti erano nominati dal Consiglio d'amministrazione, mentre il relativo concorso era bandito dal Ministero.

« Il Regio decreto-legge, del quale ora viene proposta la conversione in legge, toglie questo sistema, sopprime i Consigli d'amministrazione (articolo 3) e stabilisce che il governo degli Istituti d'istruzione artistica debba spettare al Ministro dell'Educazione Nazionale. A capo d'ogni Istituto Regio viene posto un Presidente nominato, di biennio in biennio, dal Ministro precitato, ed esso provvede all'amministrazione ed al funzionamento didattico e disciplinare dell'Istituto, in conformità alla legge ed agli ordini del Ministro. Alle sue dipendenze è posto un direttore che deve seguire le direttive del presidente. Nell'esercizio delle funzioni didattiche, il presidente è assistito dal Consiglio dei professori.

« Ogni spesa dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministro, al quale dovranno essere presentati i conti consuntivi.

« Il decreto-legge mantiene la possibilità della nomina sia per concorso, che per titoli, oppure per titoli e concorso, ma la nomina stessa è affidata al Ministro, al quale spetta l'approvazione delle proposte fatte dalle Commissioni giudicatrici. Al Ministro stesso è dato il potere di trasferire il personale da un Istituto all'altro.

« In materia disciplinare, sia per gli insegnanti che per gli alunni, il Regio decreto-legge statuisce norme corrispondenti a quelle che sono state dettate per i Regi Istituti d'istruzione media; cosí sono pure equiparate le norme relative alla scelta dei libri di testo.

« Il Regio decreto-legge dà poi norme relative al Consiglio Superiore delle antichità e belle arti (articolo 4), che viene riordinato, ed al quale si applicano le disposizioni già stabilite per il Consiglio Superiore dell'educazione nazionale.

« Infine, vengono modificate le norme relative alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico della Nazione e delle bellezze naturali in modo da sopprimere le disposizioni che attribuivano alcuni dei poteri e delle funzioni in tale campo ai Soprintendenti ed agli altri funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, ed a riservare tali poteri al Ministro che potrà, però, delegarne taluno, con suo decreto, ai suddetti Soprintendenti e funzionari.

« Questo complesso di disposizioni permetterà al Ministro di esercitare un piú vivace e rigoroso controllo su tutta l'amministrazione periferica delle Belle arti e su tutti gli Istituti d'istruzione artistica, sottoposti cosí alle sue direttive e gioverà a rimuovere varii inconvenienti che in tale campo si sono verificati.

« Per tali motivi, la vostra Commissione si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge ».

imponenti. Raccolta la bandiera nobilissima, è mio dovere di portarla innanzi nell'ulteriore marcia della Rivoluzione.

La cura per questo nuovo cammino deve essere viva e profonda perché è qui, in questa parte della Scuola, che si deve formare la coscienza fascista della massa operosa e disciplinata del popolo italiano; cosí che, attraverso questo mirabile filtro, sia selezionato tutto ciò che ancora può rimanere di forme mentali sorpassate, e ne nasca il perfetto cittadino operante e combattente in purità di spirito e cioè il perfetto fascista. È nella scuola, in questi ordini di scuole, che si abbraccia tutto il popolo, in tutti i suoi strati, sia operando sull'animo dei piccoli e dei giovani, sia agendo in linea mediata su tutte le loro famiglie.

Per la scuola elementare lo Stato sostiene ora annualmente la spesa di oltre un miliardo (1), servendosi di 105.000 insegnanti (2) che tengono uniti, educano ed istruiscono poco meno di 4.700.000 piccoli. Di questi 105.000 insegnanti, 85.000 sono donne, 20.000 sono uomini. Questi, per molte ragioni che non è difficile ricercare ma che si debbono arginare, avevano un tempo disertata la scuola lasciando il posto a donne nobilissime, ma non sufficienti a mantenere tutto o pressoché tutto il peso della scuola elementare. È da notare la confortante ripresa dell'elemento maschile che ora ritorna ad affluire alle scuole magistrali, consapevole della considerazione che il Regime ha di questi benemeriti e dell'alto trattamento morale che ad essi vien fatto. Negli istituti magistrali l'anno VII del Regime segnava circa 3000 giovani in confronto

(1) Per valutare i passi giganteschi compiuti dal Regime al riguardo basta dare un'occhiata alle cifre che seguono, e che rappresentano le somme *globali* destinate dallo Stato *a tutti i servizi* dell'Educazione Nazionale durante i primi trent'anni del Regno:

ANNI	LIRE	ANNI	LIRE
1871	17.137.419,77	1887-88	40.510.744,87
1872	17.340.653,—	1888-89	41.717.113,18
1873	19.379.673,—	1889-90	42.150.232,48
1874	20.506.452,43	1890-91	42.466.826,66
1875	21.082.463,94	1891-92	42.553.861,90
1876	21.148.409,76	1892-93	41.688.487,01
1877	22.113.448,98	1893-94	41.959.382,02
1878	24.086.791,19	1894-95	41.971.468,50
1879	27.857.494,28	1895-96	41.483.933,16
1880	27.931.212,24	1896-97	41.947.033,16
1881	28.243.381,04	1897-98	42.091.697,85
1882	28.875.378,09	1898-99	44.996.987,64
1883	30.356.702,55	1899-900	45.638.689,24
I° sem. 1884	15.289.021,57	1900-901	47.474.952,61
1884-85	32.427.540,46	1901-902	49.111.698,11
1885-86	33.188.996,94	1902-903	50.188.156.10
1886-87	35.890.637,39	1903-904	50.526.905,06

(2) Gli insegnanti delle scuole elementari pubbliche erano nel 1877 appena 39.702; nel 1885-86, 41.964; nel 1895-96, 50.048; nel 1897-98, 50.435.

di 19.585 signorine (1). Con un aumento progressivo negli anni, il XII del Regime segnava 21.120 giovani di fronte a 36.150 signorine.

Per quanto siano fortemente aumentate le due cifre, tuttavia il loro rapporto, che era approssimativamente da 1 a 6, oggi è assai meno che da 1 a 2. I maestri godono nel prestigio che meritano, sono maggiormente inseriti nella vita e sanno, specialmente attraverso l'Opera Balilla, di essere non soltanto istruttori, ma educatori civili e militari.

I bambini affluiscono alle scuole con un crescendo che conforta e che ha tutti i segni della vita fascista. Nell'anno primo del Regime i piccoli inscritti furono 3 milioni e 350 mila rispetto ad una leva della scuola di 4 milioni 504 mila. Nell'anno XII i ragazzi inscritti sono stati 4.670.000 su circa 5.250.000 obbligati (2). Se pur troppo è diminuito in qualche zona il numero della leva della scuola, la percentuale dei fanciulli inscritti, che nell'anno primo era del 78% nell'anno XIII è diventata di poco meno del 90%. Sono da aggiungere circa 200 mila inscritti nelle scuole private, cosí che la cifra è da avvicinare al 100%.

Le classi non sono lontane dalle 200 mila ed i tipi di scuole sono vari ancor oggi, anche dopo il primo grande sforzo unitario compiuto dal Governo fascista. Abbiamo scuole pubbliche e scuole private: le prime vanno bene, le seconde purtroppo meno.

Le scuole pubbliche sono oggi divise in quattro categorie che, a correzione di una inaudita terminologia, vengono ora chiamate: scuole di Stato, scuole rurali, scuole parificate, scuole sussidiate. Le scuole di Stato sono evidentemente le piú numerose, poi vengono le rurali affidate per la maggior parte alle cure dell'Opera Balilla, indi le parificate, quelle già chiamate « a sgravio » che raggiungono il numero di poche migliaia,

---

(1) Fenomeno vecchio a cui ora si rimedia. Diceva il Namias quarant'anni fa: « I maestri furono dunque nel rapporto del 37%, le maestre nel rapporto del 63%. Nel 1895-96 i maestri erano 19.376 e le maestre 30.672; queste sono dunque aumentate, nel biennio, di 1.176, quelli sono diminuiti di 789. Da questi dati si rileva il continuo aumento degli insegnanti dal 1877 in poi, cioè da quando andò in attuazione la legge sull'istruzione obbligatoria, e si rileva altresí che il numero delle maestre va continuamente accrescendosi a scapito di quello dei maestri. Questo fenomeno si è verificato in proporzioni anche maggiori in questi ultimi anni. Infatti le statistiche del 1901-1902 ci danno, su un totale di 51.875 insegnanti nelle scuole regolari, 17.835 maschi e 34.040 femmine ».

E quanto alla qualità, « su 50.058 maestri elementari, quanti erano secondo la statistica del 1897-98 (non compresi 377 insegnanti delle scuole irregolari invernali), 7.735 furono dagli ispettori giudicati ottimi, 21.367 buoni, 17.876 mediocri e 3.080 incapaci ».

(2) Da queste cifre, confrontate con quelle che seguono, si potrà rilevare quanto si sia proceduto anche in questo campo:

ANNI	NUMERO DEGLI OBBLIGATI	OBBLIGATI INSCRITTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE	MANCANTI ALL'OBBLIGO
1895-96	2.475.910	1.670.092	805.818
1896-97	2.410.365	1.803.786	606.579
1897-98	2.405.322	1.846.646	558.676

infine le sussidiate, autorizzate dai provveditori a seguito di richieste di enti o privati in località particolarmente disagiate. Una piú serrata unificazione si rende progressivamente necessaria (1), tanto piú quando si tenga presente che fino all'anno in corso sono state aperte dal Regime ben sedicimila scuole nuove.

Ho detto che le scuole di Stato sono buone: sono piú esatto ora, affermandole ottime ovunque. Molto ha giovato a queste scuole l'adozione del libro di Stato, provvedimento fascista indispensabile. Qualche lieve difetto di esecuzione è sorto e vi si sta provvedendo. Si è ritenuto che il sistema dei concorsi potesse ovviare a questi inconvenienti: ne osserverò i risultati e provvederò nel modo migliore prendendo a suo tempo gli ordini del caso per questo fondamentale istrumento della creazione della forma mentale dell'Italiano nuovo.

La Scuola elementare è, come ho già accennato, fortemente aiutata dall'Opera Balilla, alla quale il camerata Ricci, oggi apprezzatissimo ed attivo Sottosegretario unico alla Educazione Nazionale, ha dato e dà tutta la sua anima forte e sensibile di Ardito della guerra e della Rivoluzione. Una perfetta fusione di intenti e di spiriti fra la scuola elementare e l'Opera Balilla creerà la perfetta Scuola elementare fascista. L'Opera è splendidamente avviata ed il mio esame entrando nel Ministero me ne ha rivelato lo sviluppo vasto e granitico. L'educazione

---

(1) Fondamentale può ritenersi il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, numero 1866, emanato di lí a qualche mese, che, come è detto nella relazione ministeriale al Senato « intende aggiornare alcune norme del Testo Unico per l'istruzione elementare in analogia a quanto è stato fatto per le disposizioni sull'istruzione superiore e per quelle riguardanti l'istruzione media. Era necessario, specie in seguito all'ordinamento stabilito per l'istruzione elementare col passaggio delle scuole dai comuni allo Stato, fissare nettamente alcuni principî gerarchici ai quali si va improntando la scuola italiana di ogni ordine e grado. Le nuove norme attribuiscono esclusivamente al Ministro tutti i poteri e le funzioni inerenti al governo della scuola elementare, poteri che, peraltro, potranno essere delegati ai Regi Provveditori agli studi od alle altre autorità scolastiche. Ciò era necessario soprattutto per eliminare la situazione anacronistica di una quasi integrale autarchia dei Provveditori rispetto all'autorità centrale.

« Sulle mancanze disciplinari dei maestri è lasciato presso ogni Regio Provveditorato un Consiglio di disciplina composto di quattro membri oltreché del Regio Provveditore agli studi che lo presiede. Il Ministro può di sua iniziativa o su ricorso degli interessati modificare od annullare le deliberazioni del Consiglio stesso. È soppresso, di conseguenza, il Consiglio scolastico il quale, da organo deliberante, era ormai ridotto a semplice organo consultivo.

« Il provvedimento in esame detta poi norme per la sistemazione delle scuole rurali ora gestite dalla Associazione nazionale Italia Redenta e dall'Opera Nazionale Balilla. Gli insegnanti in servizio presso tali Enti saranno assunti mediante concorso per titoli e per esami, indetto da ciascuno degli Enti per un numero determinato di posti. La nomina acquista carattere di stabilità dopo un triennio di prova favorevole.

« Con tali nuove disposizioni la scuola elementare e gli organi che ad essa sovrintendono vengono inseriti piú saldamente nel complesso e delicato organismo della educazione nazionale quale è voluto dal Regime Fascista ».

fisica e l'educazione morale hanno per fattore comune « *l'educazione* » e tanto quella istruttiva e morale quanto quella fisica debbono senz'altre possibilità essere interamente fasciste.

L'Opera Balilla agisce per la educazione fisica com'è noto anche in altri campi e con risultati che il mondo ammira, invidia e copia. Dall'anno V del Regime ad oggi l'Opera Balilla è riuscita, anche all'infuori della sua stretta funzione statale, a mettere in atto un complesso di opere imponenti. Sono state costruite e sono in costruzione un centinaio di Case del Balilla ed il cammino è cosí rapido da sbalordire se non fossimo avvezzi alla marcia mussoliniana. È, infatti, urgente di porre l'Opera in condizioni da accogliere, collo stile suo che è il nostro, tutte le giovani generazioni che debbono qui ricevere, oltre che nella scuola strettamente intesa, i primi segni della loro futura vita di fascisti e cioè di cittadini e di guerrieri.

L'Opera Balilla crea in Roma nel Foro Mussolini il suo romano monumento unico modello al mondo degno dell'Urbe. In questo luogo di educazione fisica, luogo di bellezza e di disciplina, è l'obelisco marmoreo che porta il nome del Duce, sono i quattro stadi, modernissime piscine ormai quasi ultimate e sono i colli che verranno solcati da piste e strade per la equitazione e per le altre esercitazioni.

Il patrimonio dell'Opera era alla fine dell'ultimo esercizio di 179 milioni e 549.000 lire con un aumento sul precedente di circa 41 milioni. Imponenza di cifre ma all'Opera Balilla è destinato nel suo grande avvenire un ben piú ampio sviluppo secondo le sue vastissime e provate possibilità.

Alla istruzione tecnica il Regime Fascista, figlio della guerra, ha date tutte le cure che la esperienza durissima passata ha mostrate necessarie. Non soltanto ai fini educativi, corporativi, economici in genere, ma anche per la guerra, i servizi tecnici preparati di lunga mano attraverso la Scuola consentono di poter disporre nell'ora del pericolo di personale specializzato numeroso e maturo ad ogni prova. Attraverso questa forma di istruzione milioni di uomini dei campi son resi partecipi dei moderni ritrovati della tecnica agricola, milioni di operai delle officine e dei cantieri affinano le proprie attitudini, perfezionano le proprie capacità nel senso della economia e della precisione. Per gli uni e per gli altri si creano qui i dirigenti di ordine vario, ai quali non sarà soltanto commesso il compito disciplinare, stimolatore di attività e di perizia, ma ben anche quello nazionale strettamente educativo. Accanto a costoro, operanti per la ricchezza agricola e industriale, masse minori ma sempre numerose debbono essere agguerrite nelle arti complesse dei commerci, cosí che in patria e fuori siano vantaggiosamente collocati i prodotti del suolo e delle officine nostre e che si approvvigioni il Paese delle materie prime che gli occorrono.

Quest'opera multiforme e complessa di stimolo delle energie produttive e delle forze economiche costituisce l'essenza della istruzione tecnica in tutti i suoi aspetti: dall'istituto superiore che prepara l'ingegnere, l'agronomo, il dottore in scienze commerciali, fino al piú modesto corso che tenda a perfezionare nella loro arte un gruppo di contadini, di operai, di marinari, oppure a dare ai piccoli futuri operai un primo avviamento all'arte od al mestiere col quale camperanno la vita. Le tre organiche leggi colle quali il Regime ha regolato questa materia vivissima, e fra quelle ultima e decisiva la legge del 15 giugno dell'anno IX, hanno toccato tutti i rami della istruzione tecnica media creando qui un sistema perfettamente unitario per tutti i tipi di istituti prima confusi e disorientati e lasciando vivi soltanto quelli che corrispondono alle grandi correnti di attività economica nostra, agraria, industriale, commerciale, marinara. Oggi oltre 500 istituti accolgono oltre 96.000 giovani. Sarà necessario vigilare che la soverchia specializzazione e le tendenze troppo particolari e talvolta troppo individuali non ritornino a creare, come è da temere, la stessa fungaia che fu già soppressa con le provvide leggi del Regime che ho ricordate.

A questi cinquecento istituti sono da aggiungersi altre 1500 scuole o corsi di avviamento professionale che inquadrano ed istruiscono piú di altri 190.000 giovani. Abbiamo cosí il numero imponente di circa 286.000 dei nostri figlioli, che si appresta a servire la Patria fascista nei campi, nelle officine, nei commerci, sul mare con una preparazione perfezionata che ne farà, oltre tutto, dei soldati.

Viene superato dai fatti quel vecchio pregiudizio che segnava scale di valori fra le diverse categorie degli insegnamenti e viene affermato invece, sempre dai fatti generati dalla applicazione della nostra dottrina rivoluzionaria, che le istituzioni e gli uomini valgono per quanto sanno rendere nella vita consociata.

Molta via è ancora da percorrere: perfezionare gli ordinamenti senza lasciar sfuggire comando e controllo, coordinare fra di loro gli istituti e gli insegnamenti, disciplinare il reclutamento degli insegnanti, rendere piú efficienti gli impianti tecnici (1).

---

(1) Di portata fondamentale devono esser considerati i due provvedimenti relativi ai consorzi, adottati di lí a poco. Del primo riferiva al Senato il sen. Valagussa: «La legge 7 gennaio 1929, n. 7, che dette via ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, si era proposta essenzialmente di raggiungere, attraverso al nuovo organismo, una collaborazione intima e costante fra lo Stato e le forze locali per diffondere e rendere popolare l'istruzione tecnica e per dare ad essa contenuto e sviluppo in rapporto ed in armonia con le esigenze della produzione e dei commerci.

«In questi sette anni, che all'incirca sono decorsi dalla legge istitutiva dal 1929 ad oggi, questa essenziale finalità è stata raggiunta avendo i Consorzi contribuito largamente al perfezionamento dell'insegnamento tecnico professionale delle maestranze. Infatti, i Consorzi non sono rimasti estranei ad alcuna delle manifesta-

L'anno passato, nella vita degli istituti medi di cultura classica, essenzialmente destinata alla educazione formativa dei quadri intellettuali, segna un maggiore addensamento dei giovani nella Scuola di Stato. La popolazione scolastica, che nell'anno VII nei ginnasi, nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali governativi era di 92.000, divenne

---

zioni veramente notevoli dell'attività del Ministero dell'educazione nazionale poiché hanno portato, in breve volgere di tempo, ad una completa e complessa riforma della istruzione tecnica costituita oggi in un organismo poderoso, unitario e nel tempo stesso multiforme, capace di assolvere in modo sicuro i grandi ed essenziali compiti che all'istruzione tecnica medesima spettano in un Paese deciso ad affermarsi vittoriosamente anche nel campo delle competizioni economiche elevando ed affinando la sua produzione.

« Spettavano ai Consorzi anche compiti di assistenza finanziaria delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica. Si deve però riconoscere come, in questo campo, la loro azione che pure in diverse provincie (Milano, Udine, Venezia, Torino, Napoli, Bolzano, Mantova, Varese ecc.), non è stata affatto trascurabile, non abbia avuto gli sviluppi generali, tanto nei piccoli quanto nei grandi centri che la legge del 1929 si era ripromessi, ma si deve anche riconoscere come ciò non sia imputabile né a difetti di organizzazione, né a mancanza di attività o di spirito d'iniziativa degli uomini egregi che a tali importanti istituti furono preposti.

« Altrove vanno ricercate le cause del fatto e precisamente nelle mutate direttive in materia di oneri spettanti alle Provincie ed ai Comuni, e nella crisi economica che non ha consentito, come per il passato, alle istituzioni ed ai privati quel valido concorso finanziario sul quale il legislatore aveva fatto quasi esclusivo assegnamento.

« Era indispensabile considerare questo particolare aspetto della vita dei Consorzi per trovare urgentemente i mezzi atti a dare ad essi una base finanziaria adeguata alle funzioni loro commesse. A ciò provvede appunto, con la larghezza compatibile con le odierne condizioni della pubblica economia, il Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, che è presentato al Senato per la conversione in legge e vi provvede come vedremo con l'articolo 13.

« Il disegno di legge consta di venticinque articoli che ritengo opportuno, data la loro importanza, sintetizzare. Il primo di essi viene ad ampliare le funzioni dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, distinguendo quelle che si riferiscono ad istituti, scuole e corsi liberi d'istruzione tecnico-professionale da quelle che si riferiscono agli istituti, scuole e corsi Regi della stessa istruzione tecnica.

« L'articolo secondo mantiene al Consorzio la propria personalità giuridica conferita ad esso dalla legge 7 gennaio 1929, n. 7, ma, mentre erano stati posti sotto la vigilanza del solo Ministero della Pubblica Istruzione, tale vigilanza e controllo viene ora estesa al Ministero delle Corporazioni ed anche a quello delle Finanze per quanto si riferisce alla gestione amministrativa e contabile dei Consorzi.

« L'articolo terzo stabilisce quali siano gli istituti statali e parastatali che di diritto fanno parte del Consorzio, ed il quarto si riferisce alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione che viene fatta dal Ministro dell'Educazione Nazionale di concerto con quello delle Corporazioni. Il Consiglio, nella sua costituzione, ha una base larghissima ed entrano a far parte di esso, oltre che il rappresentante del Partito Nazionale Fascista, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio e, là dove esista, della sezione marittima, della Confederazione fascista professionisti ed artisti, degli artigiani, ecc.

« A queste rappresentanze si debbono aggiungere quelle che sono un'emanazione diretta od indiretta dei Ministeri interessati e degli enti dipendenti dalle Provincie e dall'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale che portino il loro contributo finanziario a favore del Consorzio.

nell'anno XII di 162.000 giovani; poco meno che raddoppiata! Lo Stato doveva scegliere di fronte al premere di questa massa giovanile: o respingerla od aggiungere corsi nuovi fino ad assorbirla almeno nella maggior parte. Il Governo fascista si attenne, è chiaro, al secondo partito, opportunamente temperandolo anche perché la scuola privata non era migliore in questo grado che non in quello elementare. In queste

---

« L'articolo quinto provvede alla costituzione del Comitato esecutivo in seno al Consiglio nel quale il Ministro delle Corporazioni ha la facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute. L'articolo ottavo conferisce al Ministro dell'Educazione Nazionale i poteri per la nomina del Vice-presidente e del Comitato esecutivo, poteri che garantiscono l'omogeneità della costituzione del Comitato e l'azione che il Comitato stesso deve esercitare nell'interesse dell'istruzione tecnico-professionale in ogni singola provincia.

« Gli attributi spettanti tanto al Consiglio quanto al Comitato esecutivo sono fissati dagli articoli nono e decimo.

« Gli articoli undecimo e dodicesimo trattano della funzione del segretario e della nomina degli ispettori onorari fatta dal Ministro dell'Educazione Nazionale di concerto con quello delle Corporazioni.

« L'articolo tredicesimo del nuovo disegno di legge è indubbiamente il piú importante ed è quello che maggiormente lo valorizza giacché tratta delle sorgenti dalle quali i Consorzi traggono i mezzi per la loro funzione e stabilisce due nuove fonti di entrate rappresentate:

a) da un contributo dei Consigli provinciali dell'economia corporativa da versare direttamente al rispettivo Consorzio e ragguagliato alla misura dell'uno al tre per cento delle entrate previste per imposta consiliare e per sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati fissata di anno in anno per ciascun Consiglio, entro detti limiti, dal Ministro delle Corporazioni, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci;

b) da una quota percentuale della somma rappresentante il gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione da stabilirsi sulla base delle risultanze del bilancio dell'anno precedente, con decreto del Ministro delle Corporazioni sentito l'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale e di concerto col Ministro dell'Educazione Nazionale.

« È in sostanza il nuovo ordinamento corporativo che è intervenuto, come era logico accadesse, per accrescere efficienza agli organi i quali operano ai fini del potenziamento della produzione nazionale, ed era altrettanto logico che in un ordinamento dei Consorzi, si dovesse tener conto del profondo mutamento maturatosi nel nostro aspetto economico e sociale.

« Il Regio decreto-legge, che viene presentato per la conversione in legge, soddisfa anche a queste esigenze, non solo col dare ai Consorzi una struttura che rispecchia l'organizzazione corporativa dello Stato, ma riconosce altresí come indispensabile una intima collaborazione tra il Ministero dell'Educazione Nazionale e quello delle Corporazioni nel campo dell'insegnamento tecnico professionale. L'importanza di tale collaborazione è rilevantissima e costituisce il piú sicuro affidamento per lo sviluppo dei nostri istituti.

« Gli altri articoli del decreto-legge hanno carattere di ordinaria amministrazione e trattano dei servizi di ragioneria, di cassa ecc., e le singole disposizioni di ciascuno rispecchiano esattamente i criteri cui esso s'informa.

« Un solo punto merita forse di essere chiarito per eliminare dubbi d'interpretazione e mi riferisco alla competenza dei Consorzi quale è fissata dall'articolo 1°. Si estende questa competenza anche alle scuole ed ai corsi secondari di avviamento, oppure no?

« La risposta, secondo il vostro relatore, non può che essere nettamente affermativa, giacché l'istruzione secondaria di avviamento professionale è una forma

scuole non statali di media cultura, comprendendovi le pareggiate, le parificate e quelle assolutamente private, sono ancora complessivamente educati oltre 60.000 giovani talvolta egregiamente, ma non di rado in modo poco confortante. Le troppe concessioni fatte in questo campo alla iniziativa privata non sembrano aver dato i migliori frutti per il Regime.

I programmi? Oh! i programmi! Ne abbiamo avuta una edizione ritenuta definitiva nell'anno I; ma già nell'anno II del Regime questa edizione era riveduta per lasciare a sua volta luogo a generali rifacimenti nell'anno III, indi nell'anno VIII ed infine nell'XI. Quattro diverse edizioni in poco piú di un decennio! Su questo terreno ho trovato ancora la massima incertezza: si vuole negare l'operato dell'anno I, che fu per quel tempo fecondo, e non si sa ancora affermare che all'anno XIII la Rivoluzione fascista ha percorso da allora molte tappe

---

e un grado dell'istruzione media tecnica e non altro, come chiaramente risulta dalla legge 15 giugno 1931, n. 889. Concludendo, il Regio decreto-legge sottoposto al vostro esame per la conversione in legge, risponde organicamente allo scopo per il quale venne emanato e i mezzi che con esso sono assicurati ai Consorzi, pur non essendo larghi, sono tali da garantire che questi organi possano svolgere una efficace azione anche nel campo finanziario, sia assistendo le scuole e gli istituti liberi che hanno bisogno di svilupparsi, sia concorrendo a dare mezzi per quelle iniziative, che pur uscendo dal campo prettamente scolastico, mirano all'accrescimento della capacità produttiva dei lavoratori. La immancabile ripresa della pubblica e privata economia farà il resto.

« Va dunque data la piú ampia lode all'onorevole Ministro de Vecchi di Val Cismon per avere promosso questo disegno di legge offrendo cosí una nuova prova, non soltanto della sua squisita sensibilità politica, ma altresí del suo grande interessamento ad un ramo dell'istruzione al quale sono connessi gran parte degli interessi vitali della Nazione ».

Del secondo provvedimento dicevo nella mia relazione al Senato del Regno: « Le istituzioni che, sia pure con valore sperimentale e preparatorio, esplicano una feconda attività nel campo della istruzione marinara, sono, com'è noto, raccolte sotto l'egida del Consorzio della maestranza marittima, che ha saputo acquistarsi benemerenze non trascurabili, impartendo ai figli dei marinai e dei pescatori quella istruzione professionale specifica che, congiunta ad una sana educazione, li lega al loro naturale elemento e ne fa dei modesti ma sicuri artefici della ricchezza e potenza del Paese.

« Col Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 232, si era provveduto alla sistemazione di detto Consorzio dando, tra l'altro, ad esso una prima base finanziaria proporzionata all'attività che in quel momento esso spiegava.

« L'aumentato numero delle scuole facenti parte della compagine del Consorzio e il notevole aumento delle scolaresche che alle scuole medesime affluiscono, hanno determinato nuovi e maggiori bisogni. Mancando la possibilità di ottenere aiuti finanziari dagli Enti e dalle Istituzioni locali, è stato necessario provvedere ai nuovi bisogni con la partecipazione dello Stato. A ciò mira il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, col quale il contributo statale a favore del Consorzio viene elevato da lire 283.000 a lire 398.000 con maggiori apporti, oltreché del Ministero dell'Educazione Nazionale, dei Ministeri dell'Agricoltura e delle Foreste, delle Comunicazioni e delle Corporazioni.

nella sua marcia vittoriosa, e che pertanto la Scuola ha il dovere di aggiornarsi senz'altri intoppi secondo lo spirito dell'anno XIII (1).

Ardita, invece, snella, senza pregiudizi, irrompente nella vita nuova, antesignana sempre, è l'Opera Balilla che ha speditamente camminato lasciando un poco indietro gli organismi meno giovani e meno dinamici. Ma nella Scuola media è tanta buona volontà, tanta passione alla educazione ed all'insegnamento, tanto cuore italiano, che, additata una

---

(1) Per quanto si riferisce all'ordinamento della Scuola media, un "aggiornamento" è quello disposto con Decreto-Legge 26 settembre 1936-XIII, n. 1845. Dicevo nel presentarlo al Senato per la conversione in legge che « nell'ordinamento della Scuola media italiana, pur attraverso le recenti e non infrequenti revisioni, talora oculatissime, erano rimasti alcuni elementi di una situazione politica e dottrinale ormai tramontata, che esigevano un aggiornamento, a seconda dei casi, piú o meno profondo.

« Era anzitutto necessario, in armonia coi nuovi criteri a cui va modellandosi tutta la legislazione scolastica, ristabilire in pieno l'autorità e le prerogative del Ministro dell'Educazione Nazionale sia per quanto attiene alle nomine, ai trasferimenti, alla disciplina degli insegnanti, sia per quel che riguarda le limitazioni alla possibilità di adire a classi o scuole di grado superiore da parte degli alunni, sia per ciò che riguarda la selezione e la adozione dei libri di testo, oggi lasciata interamente al criterio discrezionale degli insegnanti, sia per quanto si riferisce al pareggiamento di istituti magistrali.

« Il Regio decreto-legge 29 settembre 1935-XIII, n. 1940, che viene sottoposto al vostro esame, provvede, infatti, ad abolire i limiti di età o gli intervalli dal conseguimento di un precedente titolo di studio, per l'accesso ad esami nelle scuole medie. Tali limiti, mentre sono inutili per gli alunni di comune capacità, i quali non hanno alcun interesse a deflettere dal corso normale degli studi, rappresentano invece una ingiustificata costrizione per gli alunni di piú sveglia intelligenza e di maggiore capacità.

« Al Ministro viene, poi, riconosciuta piena libertà di azione nelle nomine e nei trasferimenti dei presidi, dei direttori e degli insegnanti medi per una piú equa ed efficace distribuzione di essi fra le varie sedi, togliendo i provvedimenti ministeriali al sindacato, sia pure non obbligante, di quella "Commissione per i ricorsi e i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi" che costituivano un residuo delle vecchie organizzazioni classiste. Questa Commissione col provvedimento in esame viene abolita, e le sue funzioni disciplinari vengono affidate ad un Consiglio di disciplina composto di persone di piena fiducia del Ministro.

« Per ovvie ragioni risultava, nell'anno XIII del Regime Fascista, necessario dare al Ministro l'intera ed esclusiva potestà disciplinare sul personale scolastico, e la potestà di infliggere, modificare o annullare le piú importanti punizioni disciplinari agli alunni; come, data la necessità di disporre di un maggior numero di insegnanti elementari, non aveva piú ragione d'essere il divieto del pareggiamento degli istituti magistrali.

« Il decreto-legge ora sottoposto al vostro esame, crea infine una Commissione centrale per la preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole medie, affinché la scelta di essi, pur rimanendo affidata al Collegio dei professori, possa effettuarsi fra i testi piú profondamente conformi allo spirito e alle direttive del Governo, e piú esatti e completi dal punto di vista scientifico e didattico.

« Dal complesso degli aggiornamenti e delle innovazioni ora apportate all'ordinamento della istruzione media, parallelamente a quanto si va facendo per gli altri rami della educazione nazionale, ho piena fiducia che questo organismo cosí vitale per l'ascesa della Nazione italiana verso i suoi destini sia per trarre un rilevante e durevole giovamento ».

mèta, io sono ben certo e mi fo garante che sarà presto e sicuramente raggiunta.

Mi aiuterà in questo compito, oltre ad alcuni provvedimenti di ringiovanimento e di selezione, anche il nuovo insegnamento delle dottrine militari che, superati i primi esperimenti, entrerà nell'anno prossimo in piena efficienza nella scuola. In ogni stato, in ogni categoria, questo insegnamento è fondamentale alla vita nuova del popolo italiano e colma una vera lacuna in quanto la scuola è strumento formativo del cittadino guerriero.

L'azione preziosa dell'Opera Balilla non poteva rimanere con soluzioni di continuità (1) e doveva trovare il suo completamento anche nelle

---

(1) È significativo il fatto che «la storia dell'educazione fisica presso di noi si connette con la storia del nostro risorgimento. Perduto il primato che durante la rinascenza aveva avuto non solo nelle lettere e nelle arti ma anche nell'educazione l'Italia, divisa e oppressa dalla dominazione straniera, non ebbe la virtú di coltivare in se stessa i germi della propria rigenerazione intellettuale e politica. Invano quindi si cercherebbero in questo periodo le tracce di un ordinamento qualsiasi della ginnastica con intenti educativi o militari. Nei decreti e regolamenti concernenti le pubbliche scuole, pubblicati dal 1806 in poi nel regno di Napoli e di Sicilia, nel granducato di Toscana, nel Lombardo-Veneto, negli Stati Pontifici e nei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla l'educazione fisica o è completamente dimenticata, o assume il carattere di mero passatempo e diletto sotto forma di scherma, di ballo e di passeggiate ricreative.

«Ma il Piemonte, dove sembrava essersi rifugiato l'ultimo avanzo dell'italica grandezza, comprese per primo che bisognava esser forti per poter preparare e vincere le battaglie dell'indipendenza nazionale, ed è lí che appaiono i primi tentativi di una sistematica organizzazione della educazione fisica. Il sentimento patriottico anche questa volta precede e prevale sul concetto educativo, e la ginnastica prende da principio un indirizzo esclusivamente militare e guerresco.»

«Nel 1833 Carlo Alberto chiama da Zurigo a insegnare la ginnastica al corpo degli artiglieri di Torino Rodolfo Obermann. I risultati che si ebbero da cosiffatto insegnamento persuasero il Governo a introdurre la ginnastica in tutti gli istituti militari del regno e ad aprire inoltre nel Regio castello del Valentino una scuola allo scopo di prepararvi istruttori sufficienti e capaci. Pochi anni dopo il generale Lamarmora, volendo fare della ginnastica il fondamento della istruzione dei suoi bersaglieri, che dovevano costituire un corpo scelto per agilità e resistenza, invia alla scuola del Valentino 24 sott'ufficiali; le altre armi ne seguirono l'esempio, e cosí in breve tutto l'esercito sardo fu ammaestrato negli esercizi ginnici, che ne accrebbero grandemente la forza e il coraggio.

«Non pago di ciò, l'Obermann volle diffondere la ginnastica nel popolo, ed è alla sua iniziativa coadiuvata da alcuni volonterosi che si deve la costituzione di una società ginnastica, il cui intento era di "promuovere nel miglior modo possibile gli esercizi ginnastici nella capitale e nelle provincie, in ogni classe di persone" (art. 1° dello statuto). Questa società ebbe vita nel 1844, e in quello stesso anno, accanto alla palestra militare del Valentino, sorge la prima palestra ginnastica civile.

«Da allora comincia una nuova fase per la ginnastica, la quale, benché mirasse sempre a un fine patriottico, giammai allora obliato, quello di preparare validi difensori alla patria, fu anche informata ad un concetto pedagogico e educativo, intendendosi, mercé essa, di sviluppare razionalmente le attitudini fisiche dei futuri cittadini.

«Se a questo secondo scopo la ginnastica rispondesse, non è qui il luogo di discutere; certo essa giovò mirabilmente al primo. L'esempio di Torino si pro-

dottrine insegnate nella scuola. Senza questo crisma guerriero deve essere ben fermo che le nuove generazioni non potranno continuare l'ascesa anche della vita civile. Il compito educativo totalitario della Scuola fascista troverà soltanto a questo modo la sua completa efficienza senza angoli morti e senza riserve.

---

pagò ben presto nelle altre città d'Italia, e in questo risveglio di energia si vide come un lieto pronostico per l'avvenire della patria.

« Fin qui però si trattava di un movimento spontaneo che, per quanto trovasse nel Governo incoraggiamento e aiuto, non usciva dal campo della iniziativa privata. La legge 4 ottobre 1848, con cui furono istituiti i collegi-convitti nazionali di educazione di Torino, Genova, Chambéry, Novara, Nizza e Voghera, e il regolamento in esecuzione di essa avevano bensí introdotto in quei collegi gli esercizi ginnastici e militari, ma la gran massa degli alunni degli istituti pubblici e privati non partecipava ancora ai benefizi dell'educazione fisica.

« Dieci anni dopo, e precisamente nella seduta del 30 marzo 1858, discutendosi al Parlamento Subalpino un disegno di legge per l'istituzione di scuole normali, il generale Menabrea propose che la ginnastica facesse parte del programma d'insegnamento di queste scuole. "Io vedo (egli disse) che dopo pochi anni la ginnastica ha fatto un gran progresso nel nostro paese e il paese lo deve al sig. Ministro della Guerra, che l'ha introdotta nell'esercito con molto vantaggio dell'educazione militare. Ora che si tratta di istituire con questa legge delle scuole normali, io non vedo la ragione per cui si dovrebbero escludere i principî della ginnastica, acciò i maestri sappiano anche in questi esercizi dirigere la gioventú di cui è a loro affidata l'educazione". Il dep. Alfieri appoggiò la proposta Menabrea, e il deputato Leardi propose di aggiungervi anche gli esercizi militari, esprimendosi con queste parole:

« "La mia proposta si rannoda a un intero sistema di educazione. Questo sistema era seguito da Roma, da Sparta, da Atene. La ginnastica e gli esercizi militari erano parte dell'educazione presso gli antichi italiani, e non so che cosa abbia giovato all'Italia l'abbandonare consuetudini che l'avevano resa forte e rispettata in mezzo a tutte le altre nazioni".

« Nel 1878 il ministro De Sanctis propose al Parlamento un disegno di legge inteso a rendere obbligatoria la ginnastica educativa in tutte le scuole del Regno: "Concetto della legge (dice la Relazione ministeriale) è che l'insegnamento della ginnastica sia considerato non come un vano spasso, ma come una istituzione nazionale, fondamento dei nostri metodi educativi fino dalla prima età, e reso obbligatorio non solo nelle scuole secondarie, ma anche nei corsi magistrali e nell'insegnamento primario, determinando l'obbligo secondo lo spirito della legge del 1877".

« A rigenerare davvero il paese, bisogna educare la immaginazione, bisogna educare la volontà, bisogna che tutto quello che è nel nostro cervello abbia efficacia e sopra tutte le nostre facoltà.

« E quale è la base di questo sistema educativo? La base è quella che noi meno curiamo, e di cui parliamo talora anche con dileggio, l'educazione del corpo, la quale si congiunge coll'igiene, e della quale noi siamo troppo poco solleciti.

« Io spesso sono stato (ed ho sentito una stretta al cuore) in certe scuole di bambini, e quando li ho veduti sudici, logori, pigiati gli uni accanto agli altri in certi banchi fatti proprio per rovinare il corpo, costretti a curvare il dorso, a consumarsi la vista, io mi son domandato: non sono queste delle scuole omicide? Vogliamo noi, per migliorare lo spirito, uccidere il corpo? Non vediamo che la base è innanzi tutto di veri corpi, sani e forti?

« E ora sento dire da tutti; la ginnastica, la ginnastica!

« Mi ricordo che si è detto (mi considerano parecchi come un attore che fa il

Il Ministro della Educazione Nazionale vuole essere il piú fervido degli esecutori del pensiero fascista nel suo fondamento dell'unità che oggi è piú volte tornato sulle mie labbra. Il perfetto cittadino soldato, e cioè il perfetto fascista, deve avere dalla scuola la sua formazione piena (1), rendendo facile e semplice l'opera degli altri organi forma-

---

suo debutto): ma che! Il De Sanctis debutta con un progettino di ginnastica (*viva ilarità*).

« Io ho voluto segnare innanzi al Parlamento una linea la quale fosse come una rivelazione di tutto il mio disegno e indicasse tutta questa parte educativa che difetta a noi; ecco il mio scopo.

« Signori deputati, quando il corpo è sano e forte, nasce nell'uomo non solo il coraggio fisico che è la cosa piú comune, ma ciò che è piú raro, anche il coraggio morale, e la tempra, e il carattere, e la sincerità nella condotta, e l'abborrimento delle vie oblique; di quelle furberie machiavelliche che hanno macchiato la storia italiana nella sua decadenza (*bene! bene!*).

« Noi non diamo ancora troppa importanza a questa ginnastica educativa la quale dà forza, grazia e sveltezza ai movimenti del corpo; abbiamo molte società ginnastiche in Italia, ma se ne parla con leggerezza; se vi è la ginnastica nelle scuole, si considera quasi come uno spasso ed io vorrei, o signori, che considerassimo un po' piú seriamente questa parte fondamentale della nostra rigenerazione.

« Io vorrei farvi sentire come si parla presso quelle nazioni dove la ginnastica ed il tiro a segno sono istituzioni nazionali; udite alcune parole pronunciate nell'assemblea tedesca: dalla serietà di queste parole potrete argomentare quello che manca a noi.

« "Fu detto - disse un oratore - essere il maestro di scuola che ha vinto le nostre battaglie; ma il solo sapere non innalza l'uomo sino al punto da renderlo pronto a dare la vita per un'idea, per l'adempimento del dovere, per l'onore della patria; a ciò fa mestiere tutta l'educazione dell'uomo.

« "Non il maestro di scuola ha vinto le nostre battaglie; sibbene l'elemento educatore; quell'elemento che da sessant'anni educò il popolo alla robustezza del corpo ed alla freschezza dello spirito, all'ordine ed alla precisione, alla fedeltà ed alla obbedienza, all'amore della patria ed ai sentimenti virili."

« E chi parla cosí non era un poeta, un visionario, un apostolo, tutte parole che si regalano a quelli che hanno cuore e mente; era l'uomo piú positivo, il vincitore di tante battaglie, il maresciallo Moltke, che doveva intendersene, e doveva conoscere le ragioni che avevano resi cosí saldi i suoi soldati. E quando dopo il 1870, dopo le vittorie, il governo prussiano non si sentí ancora abbastanza forte e fece un nuovo decreto per promuovere le istituzioni ginnastiche, premise un sublime considerando ai motivi di quel decreto. "Le qualità - esso diceva - straordinarie di vigore e di agilità di cui il nostro esercito diè prova nell'ultima guerra, la sua infaticabilità nelle marce e contromarce, la destrezza con cui superava tutti gli ostacoli naturali e artificiali, il suo coraggio e sangue freddo nelle battaglie, la sua costanza nel sopportare le privazioni e le sofferenze, tutte cose dal mondo intero ammirate, debbono esser attribuite in gran parte alla istruzione ginnastica dei soldati prima nelle scuole, poi nel reggimento." » (F. De Sanctis, *Scritti politici*.)

(1) A ciò mirano un recente provvedimento aggiornativo della Legge 31 dicembre 1934-XIII n. 2152 che istituiva l'insegnamento della cultura militare, nonché le recenti istruzioni programmatiche emanate al riguardo. Dicevo nella relazione al Senato presentando il decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII n. 1990:

« Allo scopo di assicurare all'insegnamento della cultura militare quella regolarità di funzionamento che è garantita a tutte le altre discipline, è stato predisposto il decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, ora sottoposto al vostro esame

tivi e preparando essa al Partito delle Camicie Nere uomini degni del Regime che rappresenta e colora.

Onorevoli Camerati,

L'orizzonte vastissimo della Educazione Nazionale cui debbo guardare, sentinella al servizio del Re sotto il comando del Duce, appare pieno di responsabilità gravi per una vecchia fedele Camicia Nera. Vi vedo gli italiani passare *tutti* a milioni protesi verso il domani e penso che il domani sarà quale noi l'avremo saputo preparare.

Non so quanto io sia pari a questo compito di infuturamento della

---

per la conversione in legge. Esso modifica, in quanto necessario, le disposizioni in vigore per dare al nuovo insegnamento una sistemazione organica nel quadro del vigente ordinamento scolastico.

« A questo fine il decreto-legge stabilisce anzitutto che l'insegnamento della cultura militare venga per ovvie ragioni impartito - anziché in alcune - in tutte le classi degli Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale; e lascia al Ministro di stabilire, con suo decreto, in quali classi di ciascun tipo di Istituto debba farsi luogo all'insegnamento di primo grado ed in quali a quello di secondo, in modo da adeguare le nozioni di cultura militare al livello e alla maturità intellettuale degli allievi dei singoli tipi di scuole. Nelle Università e negli Istituti superiori viene impartito l'insegnamento di terzo grado, con un corso biennale.

« Con l'insegnamento di primo grado si impartiscono al giovane gli elementi di cultura militare che nello Stato fascista è un dovere conoscere da chi sarà chiamato a disimpegnare sotto le armi funzioni di graduato e di specialista.

« Con l'insegnamento di secondo grado si forniscono al giovane le nozioni di cultura militare indispensabili al futuro ufficiale di complemento. L'insegnamento di terzo grado, oltre a completare la preparazione tecnica militare del giovane, mira a sviluppare e ad indirizzare ai fini militari nel giovane universitario le sue potenziali qualità di capo, di organizzatore, di specializzato.

« Anche ai fini di un maggiore profitto nell'apprendimento della nuova materia, l'insegnamento della cultura militare viene parificato a tutti gli altri non soltanto per quanto riguarda l'obbligatorietà della frequenza, ma anche per quanto concerne l'obbligo di sostenerne e superarne l'esame ai fini dell'ammissione a classe superiore o del conseguimento dei vari titoli di studio. Di conseguenza gli incaricati dell'insegnamento della cultura militare faranno d'ora innanzi parte del corpo insegnante come ogni altro docente e interverranno alle adunanze sia plenarie, sia parziali del Collegio dei professori.

« Per ovviare alle difficoltà incontrate nello scorso anno per la scelta dei docenti, il decreto-legge ora in esame dispone che all'insegnamento si provveda con ufficiali delle categorie in congedo, anche estranei alla scuola, o con ufficiali in servizio attivo scelti dal Ministro, da elenchi compilati dai Ministeri della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dal Comando generale della M. V. S. N. e dal Comando dei Fasci Giovanili di Combattimento e dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

« Queste disposizioni, suggerite dalla esperienza fatta durante il decorso anno, assicurano che per l'avvenire la scuola italiana potrà sempre piú e meglio creare nei giovani quella salda coscienza e istruzione militare che, oggi come non mai, si manifestano fondamentali per affrontare le necessità presenti e future imposte dalla nostra missione nel mondo ».

Civiltà Mussoliniana, ma so bene che, ricevuto un comando, ho forza per farlo eseguire.

Prendo impegno d'onore con Voi, Duce nostro, che tutte le forze mie e del mezzo milione di dipendenti, fatte una volontà sola e piú dura del granito, saranno spese con ostinata tenacia, con assoluta fede, per eseguire la Vostra consegna.

IV

MÈTE SEGNATE ED INDIRIZZI CONCRETI. II

Discorso pronunciato al Senato del Regno il 21 marzo 1935-XIII discutendosi il bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Onorevoli Senatori,

SINGOLARE fortuna è la mia di potervi dar conto in questa sede del Bilancio, a breve distanza di tempo dalla mia ubbidienza nella assunzione del Ministero della Educazione Nazionale, di una fatica già compiuta, di una sintesi ritrovata, di un cammino tracciato. Fortuna duplice perché la ubbidienza, supremo conforto all'uomo che sa vivere, rende lieve la fatica ed agevole la scelta del cammino e perché il cammino, già splendidamente percorso dai miei predecessori dall'anno I al XIII del Regime per le vie diritte, rende sicura la ulteriore ascesa. Ho dietro di me un altissimo patrimonio d'onore ed una somma di lavoro cosí fecondo che, se anche l'ascesa al passo del Regime e dietro il suo Capo mi apre orizzonti certamente nuovi e piú vasti, tuttavia il passato è a me viatico altamente fecondo.

Ho infine resa assai piú facile l'opera di sintesi dalla analisi profonda, minuta e veggente che il Relatore della Commissione di Finanza, camerata Baccelli, ha compiuta già con me. Egli ha accolti infatti con molta benevolenza tutti gli elementi che ho creduto mio stretto dovere di fornirgli affinché le cifre del Bilancio avessero la chiarezza di una fontana ed il suo sguardo si potesse stendere sulle cose nostre come da una finestra aperta sul cielo primaverile. Non soltanto il camerata Baccelli ha veduto in profondità in questa fontana ed in questo cielo, ma ha aperti gli stessi orizzonti a tutti coloro che di queste cose di estremo interesse per la vita nazionale si occupano e che nel Senato del Regno sono cosí numerosi e cosí autorevoli. La vostra discussione, alta come sempre, ha completata l'opera. Su taluni argomenti si ha una unanimità che sprona la fatica mia.

D'altra parte una certa analisi, se pure affrettata come soltanto lo può consentire il tempo riservato ad un discorso che deve tirare le somme di opere compiute ed indicare rapidamente vie da percorrersi in avvenire, ho già fatta io stesso alla Camera dei Deputati con parole che qualcuno di voi può anche avere lette. Consentitemi ora un tentativo di sintesi, quale da molti di voi mi è stato ottimamente richiesto. Lo ritengo

utile perché la Rivoluzione delle Camicie nere è in marcia con tutte le sue fanfare e le sue bandiere spiegate, con tutto il suo bagaglio civile e guerriero, perché questa marcia è azione costruttiva e perché l'azione è sempre sintesi.

Con un rapido passaggio attraverso tutte le attività del Ministero della Educazione Nazionale, a dimostrare la immensa mole di opere già compiute dal Fascismo in questo settore della nostra vita e le direttive della marcia ulteriore, mi sono prima d'ora accinto a dimostrare come fondamento e guida fosse il principio etico dell'Unità che ritengo basilare alla dottrina trionfante e creatrice di Mussolini. Mi corre ora il dovere di dirvi quale sia il cemento coesivo di questa unità fascista. Cercherò di farlo rimanendo bene inteso nel settore, vastissimo ma limitato, del mio Ministero e della sua funzione educativa ed istruttiva; e lo farò senza pretese dottrinarie, che potrebbero apparire a scelta sterili o superbe, ma nella fiera certezza politica di essere interamente un fascista. Ho appreso dal mio Maestro, ed ho insegnate a mia volta ovunque sono stato collocato a servire, tre norme che dànno vita all'Unità: ordine fino alla minuzia, comando in forza, ubbidienza in umiltà. Queste tre norme ho trovate già vive al mio Ministero, ma le ritengo degne di ulteriore sviluppo per le opere da compiersi nel futuro. Tutti quanti siamo fascisti, e cioè italiani di un'era nuova, ci riconosciamo in un Capo unico destinato per le fortune d'Italia a guidarci sulle vie del domani e lo ubbidiamo perché la ubbidienza è un dovere per lo stesso amor di patria. Tutti serviamo uno solo: il Capo dello Stato, il Re, che oltre ad essere il Re Vittorioso e Sapiente, è una idea centrale, una tradizione di gloria, un avvenire di grandezza. Tutto ciò fa del popolo italiano quel blocco di granito contro il quale si spunteranno tutte le forze avverse. Alla creazione di questo blocco, di questo fascio armato di scure, lavora sopra cinquecentomila dipendenti, sopra centinaia di migliaia di capi, sopra sei milioni di giovani, il Ministero della Educazione Nazionale in Regime fascista.

Immane fatica, che non fa né esaurire, né perdere la calma perché si lavora, lo assicuro, se la mia assicurazione può essere, come non è, necessaria, in assoluta purità di spirito ed in tale armonia che fa lieve ogni peso. La costruzione sulla quale sono giunto buon ultimo dopo tanti maestri a lavorare è una grande costruzione. La critica all'azione dei miei predecessori sembra ora facile ma io vi assicuro che l'arte è stata ed è difficile. Di questo mio esercito il fascismo ha fatto una massa disciplinata, sensibilissima al comando, ubbidiente ai capi fino al sacrificio che è olocausto di ogni giorno sull'Altare della Patria futura, assetata di disciplina come del respiro dell'aria montana. Se dalla immensa orchestra che rispecchia l'anima stessa veramente immortale di questa Italia benedetta da Dio non saprò trarre un'armonia, il Duce

vorrà allontanarmi perché sarò io il pessimo dei direttori. Se non saprò trasmettere nel comando quotidiano dei maestri e nella guida dei discepoli, che sono i nostri figli, gli ordini del Capo e le vibrazioni dell'anima sua che guida il Fascismo, la colpa sarà mia e mia soltanto perché non saprò essere un capo di questa gente fedele.

Ogni bene è da attribuirsi all'Idea che muove tutta la vita del Popolo italiano in tanta divina armonia, perché ormai nella vita del mio Dicastero tutto si deve indentificare in quest'idea e tutto si deve colorare di lei. Ogni male, se si manchi, sarà da attribuire a deficienza di comando, a deficienza mia, perché dalla disciplina e dalla ubbidienza di tutti, che è lodevolmente certa, se opere grandi non si traggono in armonia, la colpa sarà del comando manchevole.

Opera di sintesi sarà questa, se mi riesca. La educazione nazionale del tempo nostro ha, piú che in ogni altro tempo, senza orpelli retorici e con sincerità nuda e viva, il suo fondamento nella tradizione. Tutti gli ordini di scuole, che sono ugualmente importanti e senza gerarchie di sorta fra di loro (1), e tutti gli organismi di alta cultura hanno dallo Stato Fascista il mandato della conservazione e della esaltazione della gloria delle origini.

Ciò non vuol già dire una tendenza a vivere di rendita o a rivestirsi di paludamenti romani, ma significa alimento di fiamma sull'altare del futuro. Ogni educatore che sa di lavorare per il domani del popolo italiano ed ogni discepolo che si prepara a questo domani conosce che il destino di Roma è destino perennemente imperiale e che i lauri dell'Urbe rampollano soltanto per le corone da intessere alle vittorie future. La consapevolezza di questo destino è la molla di una grandez-

---

(1) «L'istruzione pubblica è di tre specie: l'una elementare, universale, appartenente alla plebe e al primo tirocinio di tutti i cittadini; l'altra mezzana, piú squisita e propria della classe colta; l'ultima sublime, destinata agli ingegni grandi e ai pochi dotti di professione, che attendano di proposito non solo a coltivare e insegnare ma ad accrescere il capitale delle dottrine. Oggi molti democratici reputano la terza specie d'istruzione men rilevante della seconda, e questa manco della prima, collocando l'ufficio principale del governo nel volgarizzare la scienza. Alcuni conservatori all'incontro, procedendo a rovescio, non solo assegnano l'ultimo luogo alla disciplina della plebe, ma la guardano di mal occhio e la disfavoriscono quasi fosse pericolosa, mirando a fare delle cognizioni un privilegio di pochi. Gli uni e gli altri s'ingannano, quando le tre qualità d'insegnamento sono pari e importano egualmente: sia perché ciascuna delle due subordinate presuppone la superiore, e questa è inutile senza di esse (a che infatti gioverebbe la scienza consumata di pochissimi, se il resto degli uomini fosse ingolfato nell'ignoranza?); e perché solo dal concorso di tutte può nascere la mentalità del popolo, l'unione morale e il progresso civile della nazione. Qual è infatti il vincolo per cui gli individui ed i ceti si legano insieme, se non lo spirito?

« Le idee son come l'aria di cui altri s'imbeve piú o meno secondo la capacità

za certa e la cultura e la Scuola italiana conoscono la mèta della rinascita segnata al nostro fatale ciclo ascendente (1).

Perciò ogni nostra forza spirituale si muove intorno al perno incrollabile della romanità, perno infallibilmente imperiale. Ho udito parlare di « romanità accademica ». Desidero troncare la possibilità di qualunque equivoco e di qualunque preoccupazione su questa minaccia di decadenza o di minore aderenza alla vita della nostra cultura. Roma

---

de' suoi polmoni e della sua canna, ma che in una certa dose è richiesta alla vita di tutti.

« Il rigettare l'addottrinamento della plebe è non solo una cosa empia, inumana per sé e impossibile al dí d'oggi, atteso il pendio democratico dei tempi, ma perniciosissima. » (Vincenzo Gioberti, *Rinnovamento civile d'Italia*.)

(1) A taluno di quei sordi, ai quali non di rado si è rivolta e si rivolge la nostra fatica riparatrice, è sembrato eccessivo questo nostro continuo, deliberato richiamo alla Madre Roma. Non foss'altro che per questo vale la pena di riportare quanto dicevamo ad introduzione della terza serie dei *Monumenti della pittura antica*, pubblicati dalla Libreria dello Stato:

« Non è fortuita od occasionale la coincidenza che all'alba dell'Impero rinascente s'inizino, con Roma, e col Palatino, mentre vi fervono grandi scavi condotti con cuore romano e con dottrina italiana, questo religioso studio e questa pubblicazione di una nuova serie dei « Monumenti della pittura antica scoperti in Italia ».

« Da quando il piccone sapiente di Giacomo Boni, or sono ventiquattro anni, ne aveva scoperto l'esistenza, questa « casa dei grifi » testimone della età repubblicana che aveva forgiato a Roma gli spiriti e le forze dell'Impero, e l'« aula isiaca » della prima età imperiale che sentí il passo creatore di futuro di Cesare e di Augusto, erano rimaste nelle tenebre, occultate e quasi oscurate dalle costruzioni domizianee, quasi aspettando - secondo il triste costume di un tempo - l'intervento di un archeologo d'oltralpe che ne sezionasse, sovente con animo antiromano, i caratteri, il significato, il valore.

« Il significato e il valore delle nuove forme severe che nello spirito costruttore di Roma assumevano i vecchi schemi della antica casa italica, determinando una « continuità » vigorosa, tale quale noi, uomini d'oggi, su altro piano, sentiamo rispetto a quello che trenta secoli or sono fu, come è, vita nostra. Il significato e il valore di quella che a noi non appare solamente superba perizia tecnica nel rappresentare, personaggio di un sacro rito, la grifagna aquila dell'« ignoto prodigio », ma possesso di una coscienza e di un sentimento orgoglioso di romanità rispetto a quello che fu ed è immortale simbolo della terra madre delle genti. Questo significato e questo valore non potevamo aspettarci che apparissero alla gelida perizia scientifica di chi non possiede i fermenti di rinascita che sono in noi, lo spirito gagliardamente proteso alle conquiste avvenire nel grande solco del passato: perché vedere, intendere, è « credere ».

« L'attività archeologica nostra è sempre una piena, intera, severa opera di poesia. È la « poesia » che, scavando nelle tenebre della nostra coscienza plurimillenaria cosí come il piccone scava e trova in zone sovrapposte testimonianze di un passato multiforme ma univoco e perennemente ammonitore, spinge noi al «fare», al romano « operare », al romano « costruire ».

« Il nostro apostolato di romanità poggia sopra simili fondamenta, veramente non distruttibili, come non distruttibile è lo spirito.

« Chi non intende queste cose e si perde nella nebbia crassa di formule astruse e piene non si sa se di mistero o di vuoto, avvelenandosi in simile atmosfera di una cultura negatrice, non ha compreso il nostro tempo, si allontana dalla vita, si gonfia e muore fuori della mirabile rivoluzione fascista.

« Noi rimaniamo invece cosí nella atmosfera eroica dell'Impero. »

è viva, perennemente viva: con tutta la sua sapienza, con tutta la sua potenza, con tutta la sua forza e con tutta la sua misura nel cuore della Scuola e della cultura italiana, come lo è del resto, Onorevoli Senatori, nel cuore di tutto il mondo.

Comunque è precisa affermazione mussoliniana, anzi apostolato del Duce, che per i Fascisti il significato immortale della romanità, cosí come fu interpretata da Dante, dal Machiavelli, dal Vico, da Mazzini, da Gioberti e da infiniti altri della grande corrente della nostra Scuola Nazionale sta:

— nell'esempio di valore e di disciplina militare del popolo romano;
— nella idea-forza di espansione imperiale di unità e di civiltà;
— nella testimonianza delle supreme capacità organizzative ed organiche della nostra gente.

Un simile apostolato per una Roma non meno imperiale anche quando soltanto cristiana, ha presi tutti i nostri spiriti nelle profonde meditazioni della trincea e nei nostri colloqui colla morte quando nella guerra furono fondati i nuovi destini non per anco raggiunti; ci ha dominati in quall'altra seconda guerra piú trista ma non meno feconda della prima ed è la eredità che il Duce commette alle generazioni che vengono e che la Scuola e l'alta cultura debbono consegnare a quelle perché legate alla vita. Legate strettamente alla vita come può esservi legata una grande fucina. In questa grande fucina che dispone, dopo tanta fatica fin qui compiuta dal Regime, di tutti gli strumenti formativi della coscienza (1), delle abitudini, delle attitudini e della attività di un popolo io so di poter forgiare nella viva carne del popolo nostro gli Italiani della civiltà nuova cosí legata all'antica.

Non è questa affermazione del nuovo, del nuovo rivoluzionario non meno antico, neppure una esaltazione di orgoglio di razza che sarebbe retorico e sterile. Ritorniamo alle origini della nostra civiltà, e cioè di tutta la civiltà occidentale, perché siamo certi di assolvere ad una funzione riservata in eterno a Roma, ridando il timone alla sperduta barca europea, ritrovando nelle origini romane tutte e sole le forze attive

(1) « Un governatore perché sappia giovarsi della dottrina dev'essere buono come governante, se avrà coscienza vigorosa di ciò di che il paese ha bisogno, e se avrà la sicurezza che il paese lo seguirà purché egli sappia capitanarlo. Ma perché un paese abbia di tali governanti, bisogna che se li sappia scegliere; perché poi se li sappia scegliere, bisogna, e basta, che abbia quella coscienza chiara e vigorosa di sé, nella quale abbiamo già le cento volte riconosciuta la condizione sine qua non, perché un popolo viva la vita prospera e propria, sia padrone di se stesso e dei suoi destini, sia o diventi grande. Sicché dunque il problema vero e fondamentale, od unico, della scuola, per l'intento nostro e prescindendo (come si è dimostrato doversi) da ogni finalità secondaria, il che vuol dire da ogni tecnicità industriale, artistica o scientifica, è di ordinare la scuola per modo, che riesca efficacemente a formare la detta coscienza. » (Bernardino Varisco, *La Patria,* Roma, Garzoni Provenzali, editore, 1913.)

della civiltà moderna, donando a tutti la chiave per risolvere i piú tragici problemi dell'ora. È perciò che ricordiamo a noi stessi ed ai nostri figli, attraverso gli organi della educazione nazionale e cioè attraverso gli organi vivi dello Stato, la necessità del dominio spirituale di un mondo contrastato sempre ma ingigantito dalla guerra e non scomparso mai, affermato con universali verità attraverso la potenza di uno Stato e non diminuito nella sua idea di forza neppure dalla sommersione dello Stato stesso: il mondo romano.

Questa consapevolezza, ferma in noi senza dubbi perché fatta ancora piú sentimento che ragione, rafforzata dalla scienza ma generata dalla fede, si traduce nella volontà di assolvere ad un simile compito piú esterno che interno, in primo luogo in sede intellettuale e morale, ricostruendo, come era pur troppo necessario per tutti, quella gerarchia e quell'ordine dei valori umani che sono alla base della vera sapienza. Perché è certa gloria dei nostri maggiori, della romanità e della sua continuazione ininterrotta nel genio italiano l'aver saputo assorbire e fondere tutti gli apporti di civiltà varie, fortificando questa sintesi nella realtà quotidiana, creando un equilibrio tra le forze contrastanti di una storia tormentata, eliminando le cose caduche legate alle passioni della cronaca, conservando, esaltando, eternando le verità assolute di tutti. Di qui origina l'eternità della storia di Roma e la presente aderenza alla vita. Immane compito questo e glorioso ma profondamente sentito dalla nostra gente in questa atmosfera piena di passione contenuta e di ordine certo; ordine e passione che debbono tradursi in atto di volontà e cioè nel fatto storico. Ordine certo da consolidarsi ed eternarsi attraverso la cultura, da quella elementare a quella superiore ed accademica, se il pensiero sia, com'è romanamente alla base di ogni azione e se la vita fascista sia connaturata con l'azione; la vita degli individui, come quella del popolo, come quella dello Stato; e questa azione continua, questo continuo divenire sia animato dalla consapevole unità del fine. Ordine certo, pervaso di cultura romana, perché « sapientis est ordinare ».

Questi miei pensieri cosí espressi mi dispensano dal ritornare sull'argomento dello sviluppo dato all'alta cultura e dell'incanalamento di questa per le vie che uno Stato ordinato deve tracciare a tutte le forze che regge e disciplina.

Mi dispensano dallo spiegare ancora le ragioni, del resto evidentissime, per le quali le Accademie hanno trovato limiti ad una sfrenata licenza assunta in Regime liberale e non tollerabile dalla Rivoluzione Fascista. Un ordine romano non tollera questo dissolversi del potere nel nome di una scienza pura che non esiste e se esistesse sarebbe vuota e sterile. Appunto questi limiti e la investitura dall'alto, prettamente tra-

dizionale e nostra, hanno compiuta la benefica azione, e tanto auspicata, che fosse tolta l'accademia dalle Accademie e si facesse di queste una serie di organi vibranti di vita.

Mi dispensano infine dal dare un'altra volta ragione dell'organico ordinamento degli studi storici ormai pienamente legiferato ed in via della sua non facile applicazione, non prima di essere già stato copiato, e forse con minor misura, da altri popoli. Questo sforzo esemplare ha sempre il fine ultimo perché la mèta non è mai perduta di vista, quello di dimostrare la continuità ininterrotta della nostra storia dalle origini piú remote fino al Fascismo. Quando l'opera sarà perfetta anche nel suo funzionamento, allora la piramide gerarchica servirà veramente di esempio a tutte le istituzioni similari ed il coordinamento scientifico sarà assicurato insieme con la disciplina e con la stessa gerarchia dei compiti per le varie attività (1) dedicate agli studi storici. Non soltanto

---

(1) Tra le quali attività una, notevolissima, ha potuto trovare possibilità di continuazione in virtú di un disegno di legge presentato alla Camera il 18 febbraio 1935. L'on. Gino Arias, relatore, cosí ne parlava in nome della Giunta: « La Commissione ordinatrice degli atti delle Assemblee costituzionali italiane fu nominata dalla Presidenza della Regia Accademia dei Lincei, in conformità di quanto fu stabilito nella seduta della classe di Scienze Morali del 16 febbraio 1913, e completata con successive aggregazioni. La presiedette, vita durante, Luigi Luzzatti, a cui succedette Paolo Boselli ed ora la presiede Pier Silverio Leicht; ne fecero e ne fanno parte uomini insigni nelle scienze storiche e nella politica.

« La poderosa opera, che onora gli studi storici italiani, ha avuto l'alto e meritato elogio del Congresso storico internazionale di Oslo; il quale, come osserva la relazione ministeriale, ebbe a giudicarla "la piú notevole che sia stata pubblicata negli ultimi anni".

« Tutti i documenti che sono venuti alla luce nelle quattro serie, compresi i documenti finanziari di Venezia, hanno un grande valore per la storia d'Italia, nei suoi piú diversi aspetti, massime per la storia del diritto pubblico, ma anche per la storia politica ed economica. Opportunamente, nella pubblicazione, sono stati compresi gli atti dei Parlamenti e dei Consiglio medievali. È anzi augurabile che la serie terza sui Parlamenti e Consigli maggiori dei comuni italiani sia, al pari delle altre, sollecitamente completata, presentando essa, oggi particolarmente, un vivo interesse di fronte alla stessa riforma corporativa della rappresentanza che sarà attuata dal Regime Fascista.

« La pubblicazione di questi volumi ha illuminato di nuova e vivida luce la storia del nostro Risorgimento, massime con gli atti del Parlamento delle Due Sicilie e con quelli dei comizi nazionali di Lione (1800), nei quali palpita schiettamente per la prima volta l'idea italiana, sotto le ali dell'aquila napoleonica; ha contribuito, con le carte dei Parlamenti Sabaudi, a farci conoscere, nei suoi particolari, questa prima forma di Governo rappresentativo che ebbe vita nei dominî di Casa Savoia, anche se non raggiunse lo sviluppo che ebbe altrove; ci ha dato, col Parlamento Friulano, la figura di una vera Assemblea legislativa e coi documenti finanziarî della Repubblica Veneta la conoscenza precisa dei metodi sapienti di gestione finanziaria, ai quali Venezia dovette, in parte non piccola, la sua potenza e la sua influenza nel mondo.

« Alcuni rapidi cenni sul contenuto dei volumi, distribuiti nelle quattro serie, saranno opportuni.

« Per cura di Roberto Cessi e con proemio di Luigi Luzzatti, vide la luce,

fra i dotti, ma anche per il popolo meno colto, con l'opera di riorganizzazione di tutti i musei del Risorgimento, incominciando da quello Centrale che avrà sede nel Vittoriano, legandosi alla memoria del Padre della Patria ed alla salma del Soldato Ignoto. Il 24 maggio inaugureremo solennemente questo grande Sacrario dove saranno portate le bandiere dei reggimenti per ora disciolti ed onuste di gloria, e dove troveranno degno collocamento tutte le opere prescelte al concorso indetto da Sua Maestà la Regina per celebrare le gesta della Guerra e ricordarne i Capi e gli artefici, opere che l'Augusta e graziosa Sovrana ha voluto donare al Museo.

La forza spirituale della nostra Gente e la catena ininterrotta della sua civiltà generosa, potente ed espansiva si rivelano attraverso le ve-

---

nel 1925, la "Regolazione delle entrate e delle spese" (secoli XIII-XIV) della Repubblica Veneta. Il merito principale di questa pubblicazione delle carte finanziarie di Venezia consiste, come scrisse Luigi Luzzatti, nel "chiarire i metodi sagaci di economia e finanza che, senza urti e interruzioni, si svolsero per piú di dieci secoli, si adattarono alle condizioni dei tempi, come si addice agli istituti animati da uno spirito sano. Mentre in Francia e altrove si diceva: *il nobile paga colla spada, gli ecclesiastici colla preghiera, il popolo colla borsa,* nella Repubblica tutti erano eguali di fronte agli oneri della finanza".

« Seguirono altri quattro volumi di documenti finanziari veneti, tutti di grande valore storico, tra i quali il volume sui "Prestiti della Repubblica di Venezia" (secoli XIII e XIV).

« Per cura di Annibale Alberti e di Roberto Cessi sono stati pubblicati i "Verbali delle sedute della municipalità provvisoria di Venezia" (1797), istituita il 12 maggio 1797, dopo l'abdicazione del Maggior Consiglio ai suoi poteri, mentre pendevano i negoziati per la pace col generale Bonaparte. Questi documenti, osservano gli editori, "raccolgono pagine eloquenti, atte a lumeggiare, oltre ai fatti concreti, l'agitata ed inquieta psicologia di un momento tormentoso di crisi" ed attestano come la "Municipalità provvisoria" fosse la sola che, nel difetto di un ordine legale rappresentativo, perpetuasse l'esistenza giuridica della Repubblica di Venezia come Stato, sia pure in una situazione di anormalità e di eccezione.

« Di grandissima importanza sono i volumi che raccolgono gli atti del "Parlamento Sabaudo". Ottima iniziativa è stata quella di una pubblicazione sistematica e completa degli atti delle Assemblee dei Tre Stati dei dominî Sabaudi di qua e di là dei monti, rimasti sempre nascosti negli archivi comunali o di Stato, se si eccettuano le parziali raccolte dovute al conte Federico Sclopis ed al barone Federico Emanuele Bollati di Saint Pierre.

« Gli "Atti del Parlamento delle Due Sicilie (1820-21)" editi per cura di Egildo Gentile e sotto la direzione di Annibale Alberti, si riferiscono a quel breve periodo della monarchia costituzionale napoletana, che va dal 6 luglio 1820 al 24 marzo 1821. Breve vita quella del Parlamento delle Due Sicilie; ma, come scrive Michelangelo Schipa "inizio, sospeso, è vero, ed interrotto, ma non abbattuto né spento d'una età novella", quando Napoli dette all'Italia il primo esempio di una monarchia rappresentativa.

« Il quarto e il quinto volume della serie contengono una monografia esauriente di Annibale Alberti sulla rivoluzione napoletana, il suo Parlamento e la reazione europea.

« Ricordiamo pure, come singolarmente importante, la serie dedicata alle Assemblee della Repubblica Cisalpina, il cui primo volume vide la luce fin dal 1917, a cura di Camillo Montalcini e di Annibale Alberti. Appartengono alla

stigia archeologiche, i monumenti e le opere d'arte affidati tutti al Ministero della Educazione Nazionale. Gli scopi formativi dei quali mi sono intrattenuto si raggiungono certamente anche attraverso la dimostrazione evidente di questi scavi, della conservazione di questi monumenti, dell'ordinamento e della tutela di queste raccolte. È perciò che intendo disciplinare e meglio regolare lo sforzo consentito dai mezzi disponibili. È perciò che, poiché le cose esistenti bastano con estrema abbondanza ai fini ultimi e nulla tuttavia se ne deve disperdere, non ritengo opportuno il moltiplicarsi delle raccolte dando invece corpo ad organismi artistici e scientifici vitali. È perciò che ritengo indispensabile una assoluta disciplina anche in questa attività, evitando il dilettantismo sempre deleterio e dando luogo intensivamente alla prosecuzione di pochi ma grandi scavi (1).

---

serie dei "Parlamenti e Stati provinciali del Medio Evo" due volumi sui "Consigli della Repubblica Fiorentina", a cura di Bernardino Barbaboro, degno complemento della grande opera di Alessandro Gherardi: "Le Consulte della Repubblica Fiorentina". Come scrisse, nella sua prefazione, Isidoro Del Lungo, Dante domina i documenti di questa storia, anche quando espressamente in essi non figura.

« Vanno pure ricordati i tre volumi di Atti del Maggior Consiglio di Venezia nel periodo antecedente alla serrata, per cura del Cessi, un volume di atti di consigli di comuni italiani relativi all'affrancazione dei servi della gleba, a cura del Vaccari, il volume del Parlamento Siciliano contenente i documenti dell'età Normanna, a cura del Genuardi.

« Altri volumi contengono gli Atti del Parlamento Friulano, con una introduzione illustrativa di Pier Silverio Leicht. Il Parlamento Friulano, nel corso dei secoli XIII e XIV, diviene l'organo dello Stato Aquileiese e, a differenza di quanto accade negli altri Stati provinciali, si presenta come una vera assemblea di carattere politico, nella quale viene dibattuta ogni questione importante che riguardi la politica estera o la difesa dello Stato e nella quale si discute ogni provvedimento legislativo; notevole testimonianza della schietta origine italiana degli attuali Parlamenti.

« In complesso, i volumi pubblicati fino ad oggi sono ventinove, piú i cinque delle carte finanziarie di Venezia. Ma in tutte le quattro serie mancano ancora diversi volumi, dei quali cinque, come avverte la relazione ministeriale, sono già in corso di stampa. I rimanenti volumi riguardano il Parlamento Siciliano, il Consiglio Maggiore di Firenze e gli Stati del Friuli. La pubblicazione ne è attesa dagli studiosi, per il contributo prezioso che dovranno portare alla storia non soltanto costituzionale, ma politica, giuridica ed economica del nostro Paese.

« La Giunta del bilancio è pertanto assai lieta di dare il suo voto favorevole al disegno di legge che proroga per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1935-36, lo speciale assegno annuo di lire 30.000, di cui gode attualmente la Regia Accademia dei Lincei per questa pubblicazione di cosí fondamentale importanza per la storia italiana ».

(1) Era necessario anzitutto porre, com'è ora stato fatto, sul tappeto la questione delle competenze in materia di belle arti e antichità.

Tutta la struttura legislativa e regolamentare, non meno che la prassi amministrativa, erano imperniate non solo su precise potestà degli organi consultivi, ma addirittura su quelle degli organi dipendenti (dalle soprintendenze agli uffici di esportazione): su tutti meno che sul Ministro. Direi di piú: nella legislazione sulle antichità e belle arti, fino a ieri vigente, il Ministro non esiste: esiste, caso mai, il Ministero. E la ragione è tutt'altro che formale: la ragione è che

Non tornerò cosí minutamente sul problema delle Università cosí discusso nell'altro ramo del Parlamento e non meno in questo con tanta messe di preziosi consigli. Desidero soltanto confermare che una piú precisa disciplina ed una maggiore organicità delle funzioni nel riaffermato principio della autorità totalitaria dello Stato ridaranno in pieno ai gloriosi nostri Atenei, sempre piú frequentati dagli stranieri e piú affollati di nostri giovani, tutta la intensità didattica e la forza espansiva della quale sono capaci.

---

la decisione ultima sulle questioni piú importanti era in massima attribuita, non già al Capo dell'Amministrazione, ma al Consiglio Superiore o alla sua Giunta. In nessun ordinamento, forse, il potere del capo era cosí deliberatamente ed ostentatamente vincolato, limitato, soverchiato come in questa. Si può dire che non esista comma delle leggi 20 giugno 1909 e 23 giugno 1912 e soprattutto del regolamento per la loro esecuzione che per ogni facoltà attribuita al "Ministero" non porti invariabilmente, come appendice necessaria, la riserva condizionante ogni decisione del Ministro al « conforme parere del Consiglio Superiore » o della Giunta, o non disponga che essa decisione avvenga « previo parere » o « previa proposta » del Soprintendente e simili.

Io lascio immaginare quale potesse essere una politica reale e costante del Ministro della Educazione Nazionale in questo settore di enorme interesse ideale ed economico quando perfino sulla possibilità tra Enti pubblici di una vendita o permuta di materiale storico, archeologico, paletnologico o artistico egli doveva condizionare ogni sua decisione al responso di numerosi consessi ad organi.

Evidentemente - com'ebbi a dire alla Camera l'anno dopo - il vero capo dell'amministrazione non era il Ministro, vincolato a ben cinque tra pareri ed autorizzazioni, ma il Consiglio; il quale costringeva al proprio conforme giudizio il Ministro perfino quando si trattava di consentire che oggetti di scavo rimanessero nei musei delle Provincie o dei Comuni sul cui territorio era avvenuto, ad opera di enti o privati, il loro rinvenimento; e decideva addirittura sui ricorsi fatti contro le dichiarazioni d'importante interesse promosse dal Ministro o dal Soprintendente: con che si giungeva all'assurdo che il Ministro, non solo diventava un semplice esecutore di altrui deliberazioni, ma era costretto ad accogliere o respingere, a seconda che ciò sembrasse giusto al Consiglio Superiore, un ricorso fatto contro un suo proprio provvedimento!

Cosí il Ministro era un semplice esecutore di deliberazioni del Consiglio in materia di valutazione degli oggetti provenienti dagli scavi eseguiti a spese dello Stato su terreni di terzi; e meno che esecutore nelle controversie in materia di esportazione di oggetti d'arte, per le quali la funzione ministeriale si riduceva (sia in caso di ricorso della parte interessata, sia nel caso in cui l'ufficio d'esportazione, dubbioso sul da farsi, avesse mosso al riguardo un quesito) a una semplice comunicazione all'esportatore o all'ufficio competente delle conclusioni del Consiglio o della Giunta!

A tutto ciò aggiungete il vincolo di una costante obbligatorietà del parere del Consiglio su ogni decisione che il Ministro dovesse adottare, e, frequentissimo, il richiamo al parere o alla proposta del Sovrintendente, che, a giudicare dal tono e dalla assidua costanza con cui il regolamento vi fa appello, sembrerebbero indispensabili ad ogni atto amministrativo in materia di antichità, - e avrete un panorama molto approssimativo di quello sgretolarsi dell'unità, della costante deficienza di direttive centrali, della non mai abbastanza deprecata autonomia decentratrice con cui dagli uffici periferici si provvedeva alla tutela e all'arricchimento del patrimonio archeologico, storico e artistico italiano. Dalla non del tutto assurda pretesa che il lavoro del Soprintendente sia, non tanto lavoro da funzionario, quanto fatica e orgoglio dello studioso e dell'artista ch'è in lui, e dalla

Alla scuola media classica e scientifica saranno, come e piú ancora che alle altre, dedicate le cure piú vive perché la romanità sia una forza propulsiva per il futuro prima ancora che una gloria passata. È questo un grande vivaio di umanesimo (1) dal quale germoglieranno piú che non altrove gli elementi piú adatti alla espressione della nostra romanità. È questo il terreno forse piú tormentato della scuola italiana e certamente assai difficile anche perché oggetto di troppe trasformazioni. Darò qui tutta la mia passione perché è certo che, se dalla cultura media deve uscire la gioventú che sappia di latino, da questa non debbono

---

conseguente e piú che giustificabile attribuzione di un minimo di personale iniziativa alla sua attività, si era giunti alla concreta affermazione di una sua quasi integrale indipendenza scientifica, amministrativa e starei per dire contabile, nei riguardi degli organi centrali e dello stesso Ministro. Ad ogni esercizio finanziario lo Stato metteva a disposizione dei Soprintendenti o dei Direttori alcune centinaia di migliaia di lire. Con queste e con gli impiegati che l'amministrazione poneva a loro disposizione, i vari capi iniziavano o continuavano alla periferia quei lavori che sembrassero loro opportuni e necessari: ed era anche troppo se, a lavori compiuti, a ritrovamenti avvenuti, essi ne davano qualche sintetica notizia al Ministro, al quale non restava per mettersi esaurientemente al corrente di ciò ch'era avvenuto in questo campo di cui avrebbe dovuto essere il supremo regolatore, che leggere nelle riviste speciali, non di rado straniere, i particolari e i risultati che gli studiosi (non piú in veste di funzionari) credevano di poter offrire.

Una disciplina degli scavi, un potenziamento delle attività archeologiche o artistiche, erano, su tale base, al Ministro impossibili. I lavori all'interno e all'esterno degli immobili dichiarati d'importante interesse, le modificazioni, i restauri, i ripristini e simili erano eseguiti con semplice autorizzazione del Soprintendente o sulla base di progetti da questi compilati; in materia di ricerche archeologiche il regolamento era anche piú ingenuamente significativo: « qualora il Sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli a fine di stabilire col proprietario del fondo il compenso » ecc.; e ancora « accolta la domanda [d'intrapresa di scavo] il Sovrintendente emette la licenza »; e, per finire, nel caso di sospensione di uno scavo per scoperta di ruderi o immobili di cui sia opportuna l'espropriazione « potrà il Sovrintendente, sotto la sua responsabilità, consentire la ricerca in altra parte del fondo »; e « ove nelle cose scoperte, a giudizio del Sovrintendente o dell'ispettore, sieno necessarie opere di conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amministrazione e per metà del concessionario dello scavo ».

C'era anche di peggio per gli uffici di esportazione, organi importantissimi per l'economia storico-artistica nazionale, i quali, indipendentemente da ogni preventiva ingerenza degli uffici centrali, decidevano per gli oggetti di cui fosse stata richiesta l'esportazione « se convenga proporre al Ministero l'acquisto della cosa presentata; se debbasi imporre il veto di esportazione; se si possa esportarla all'estero e passare alla emissione della licenza previo accertamento e liquidazione della tassa ».

Materia, come si vede, delicatissima, dalla quale può dipendere la sorte e l'integrità di collezioni di valore storico e artistico - oltre che economico - inestimabile, e che, rientrando nelle malintese ed esclusive funzioni tecniche proprie degli organi periferici, si sottraeva al Ministro anche per quell'ingerenza di carattere squisitamente politico che è fondamentale, specie nel campo della Educazione Nazionale, ad ogni attività statale.

(1) Su questo concetto, sul quale insisteremo - come si vedrà - piú di una volta, anche in preciso contrasto coi metodi grettamente e diremmo materialmente filolo-

uscire giovani che non sappiano il latino e non l'abbiano assorbito come sangue loro. Non avremo raggiunto il fine della romanità vivente nella vita del popolo italiano se non avremo ottenuta una maggiore perfezione in questi studi. È risaputo e provato dalle ricerche piú recenti che la *lingua latina*, di umili origini agresti e pastorali, ebbe il suo sviluppo con lo sviluppo dello Stato e la sua decadenza col decadere dello Stato stesso, non essendo bastati a mantenerla intatta ed a sorreggerla né il popolo che la parlava né i dotti che la impiegano tuttavia (1). Lo sviluppo nuovo dello Stato romano trovato dal Fascismo, nella sua essenza deve poggiare anche sulla rinascita della lingua come fondamento vivo della nostra italianità (2). Su queste basi e su quelle di una revisione de-

---

gici che non sono della nostra gente e del nostro tempo, malgrado l'incomprensione di taluno, ci piace riportare alcuni periodi di un filosofo cui non faceva difetto, insieme all'acume e al rigore scientifico, un potente senso della concretezza: « La scuola, perché dia il senso vivo della realtà umana, deve abituare il giovane all'ambiente umano, deve essere umanistica; e cioè prevalentemente storica e letteraria.

« Sí, anche letteraria. Non che debba cercare negli autori la estrinseca bellezza stilistica, e proporsi di freddamente imitarla; ma deve nutrire il pensiero dei giovani con quello dei grandi pensatori (e ogni grande artista è un grande pensatore); con quel pensiero, al quale noi, e l'umanità, dobbiamo tutto ciò che abbiamo di meglio. Un giovane che ignori le manifestazioni piú gentili e piú potenti dello spirito umano potrà diventare un tecnico eccellente, ma non sarà mai né un uomo né un cittadino che valga. La letteratura, nel senso in cui abbiamo accennato che debba essere studiata, è parte integrale di storia, è, stavo per dire, la vera storia; e il suo studio è il solo che ci faccia conoscere, che ci aiuti a dominare quella realtà che piú importa di conoscere, di dominare: la realtà veramente umana.

« Concludiamo. È appena il caso di notare, che mentre tutte le altre eccezioni hanno le origini ed hanno le ragioni di essere in una storia prevalentemente politica, noi, se abbiamo potuto ricostituirci a Stato, lo dobbiamo principalmente alla cultura umana, di cui fummo in parte gli eredi, ma in parte anche i costruttori, e per qualche tempo i principali rappresentanti. Che noi ci si debba proporre di diventare il popolo piú colto d'Europa, non dirò: noi dobbiamo proporci, non alcun ideale architettato a priori, ma semplicemente di sviluppare noi stessi quanto piú intensamente potremo, e in quella forma, imprevedibile, che potremo. Questo dico: un popolo come il nostro soltanto, che in quanto popolo moderno è una formazione della cultura umana, soltanto dalla cultura umana può trarre la coscienza di sé, del suo posto nel mondo umano e del suo destino ». (Bernardino Varisco, *op. cit.*)

(1) « Si ricordino » scriveva il Gioberti « tutti a cui cale della patria comune, che secondo l'esperienza universale, la morte delle lingue è quella delle nazioni. Molti sono i pericoli che nel corso del rinnovamento europeo dovrà superare la nazionalità italiana, ancor poco radicata negli animi e combattuta da errori ed interessi molteplici, da non poche preoccupazioni e forze cosí interne come forestiere; e perciò giova il rincalzarla da piú lati e di cingerla di tutti i presidi; e quello della buona lingua è di tutti il piú efficace. »

(2) « Il linguaggio non è solamente la veste delle nostre idee siccome i grammatici dicono, ma n'è anche l'istrumento » proclamava Vincenzo Cuoco. « La prima lingua che noi dobbiamo sapere, è la propria. L'educazione dei nostri collegi dava troppo, ed inutilmente, allo studio grammaticale delle lingue morte. La lingua latina e la greca non si possono apprendere bene per via di grammatiche

gli insegnamenti storici potrà essere indirizzato e fortemente potenziato l'elemento fondamentale per la formazione spirituale e culturale dei nostri giovani (1).

Non meno utile appare nella vita corporativa dello Stato l'insegnamento tecnico. In questo settore dove la vita nuova urge con tutte le sue esigenze una attività direttiva dal centro, intelligente e sollecita può e deve dare frutti di grande utilità. Questo insegnamento deve creare, sia pure in brevi anni, dei giovani capaci di prendere con sicurezza il loro posto di lavoro, di esercitare con preparazione coscienziosa la propria professione od il proprio mestiere; il che significa in regime corporativo creare cittadini buoni ed utili. A trovare le condizioni migliori

---

e di vocabolari, lo avverte il notissimo proverbio: *aliud est grammatice, aliud latine loqui*; e l'esperienza giornaliera lo conferma. I precetti della grammatica in ogni lingua sono pochi e semplici e tra le grammatiche la piú breve è sempre la migliore. Lo studio della lingua, e non già della grammatica, deve esser lungo ma ogni studio soverchio che si dà alla grammatica è tolto al vero studio della lingua, la quale non si apprende se non con la lettura e la retta imitazione de' classici.

« Noi diremo anche di piú: rende piú facile lo studio delle lingue morte il saper bene la propria e vivente. Tutte le lingue hanno un meccanismo comune, come è nelle menti umane. Chi conosce profondamente il contrappunto, impara in pochi mesi il meccanismo particolare ad ogni istrumento musicale. »

(1) La necessità di una revisione dei programmi era causata dalle stesse considerazioni che rendono irrimandabile una revisione dei libri di testo delle scuole medie. Del resto tale esigenza era stata già sentita per quanto si riferiva alle scuole primarie, tanto da sboccare nella adozione di un testo unico di Stato che evidentemente nella scuola media non potrebbe essere per un complesso di ragioni impiegato. Ma il principio sul quale il libro di Stato si fonda vale anche per i testi delle scuole medie: lo Stato, il quale impiega imponenti risorse del suo bilancio per l'educazione nazionale ed impegna le forze migliori del Paese al servizio della cultura, non può veder frustrata la sua azione e allontanate le mète dalle deficienze di strumenti che, come i testi scolastici, costituiscono per molti aspetti l'unica fonte di conoscenze della gioventú italiana, e per tutti la base culturale su cui sarà fondato l'edificio della nostra civiltà romana e fascista.

Si può in coscienza fare l'elogio all'editoria italiana per la dignità con la quale ha assolto e assolve il suo compito per questa materia. Il tono, il livello dei testi oggi in uso nelle nostre scuole è non di rado alto, generalmente degno, solo in minore parte al di sotto delle esigenze e delle tendenze della scuola fascista. Sulle diecimila opere oggi in uso negli Istituti d'istruzione media non sono moltissime quelle che presentano insufficienti garanzie di adeguata preparazione e competenza da parte degli autori.

Ma, detto questo, si deve aggiungere che non sempre questi testi mediocri od infimi trovano chiuse le porte dell'adozione, non tanto per ragioni che ci rifiutiamo di attribuire alla nobilissima categoria del personale insegnante, quanto perché raramente avviene che le cosiddette « campagne scolastiche » siano proporzionate all'effettivo valore dei libri; e ancor piú raramente può avvenire che l'insegnante conosca e quindi vi scelga con conoscenza di causa, tutta la produzione libraria che si riferisce alla propria disciplina. Si può credere che nessun insegnante di filosofia e pedagogia abbia diretta e perfetta conoscenza dei 500 testi scolastici pubblicati per quelle materie, che un insegnante di geografia non abbia che in minima parte cognizione dei 400 testi geografici in uso, e cosí via dicendo per le piú che 300 grammatiche, stilistiche e metriche della lingua italiana, per

per avviare all'esercizio di una professione o di un mestiere agrario, industriale, commerciale o marinaro è stato di recente creato quel servizio autonomo per l'avviamento al lavoro, staccandolo dal ceppo delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica. È poco ancora, e non posso pronunziarmi sui risultati, ma è ben certo che ad adeguare questo insegnamento a fini veramente pratici ancor molto rimane a fare, e lo faremo.

Grandi cose sono state fatte già per la istruzione primaria che è veramente la prima, la piú efficiente, la piú fascista delle nostre scuole col suo esercito di maestri e maestre e coi suoi milioni di bambini. L'unità trovata col passaggio allo Stato, col libro di Stato che sarà fatto ancora piú perfetto, e con la piena fusione con quella istituzione fondamentale che è l'Opera Balilla, specchio ed orgoglio del Fascismo, fanno di questa scuola l'organo dello Stato piú efficiente per la educazione del popolo italiano. Ma la scuola elementare, come tutte le altre nostre scuole del resto, è organismo cosí attivo e cosí sensibile che il darle un preciso indirizzo non è fatica ed il cui eventuale disorientamento non sarebbe che colpa mia. Ma disorientamenti e dispersioni non se ne avranno e

---

i piú che 300 manuali di letteratura italiana e per quasi altrettante antologie, per i quasi 1500 testi scolastici di classici italiani, per il migliaio di classici latini, per i circa 600 classici greci, per le 600 grammatiche e sintassi latine, per le 500 francesi, per i 600 testi di matematica, per il mezzo migliaio di manuali di scienze chimiche, fisiche e naturali, per le piú che 500 pubblicazioni scolastiche di storia.

Di questa enorme massa di pubblicazioni non sempre il meglio va a galla: spesso le possibilità di organizzazione commerciale dell'editore o il nome e le conoscenze dell'autore giuocano negativamente e sopraffanno il merito intrinseco di altri testi.

C'è poi una questione sostanziale da mettere a punto: bisogna che i libri, tutti i libri, che vengono adottati nelle scuole italiane si adeguino, non formalmente ma sostanzialmente, non con poche parole sul frontespizio o della prefazione, ma in ogni riga del testo, a quelli che sono gli intenti e le esigenze della Scuola fascista. La Scuola fascista non può ammettere che circolino tuttavia in essa, a fiaccarne la potenzialità educatrice e preparatrice, libri, magari eccellenti trent'anni fa, ma oggi invecchiati nei concetti informatori, nelle notizie, nel tono: non basta aggiungere ai vecchi testi di storia un'appendice di sedici pagine sulla guerra e sul fascismo; non basta mettere in coda al testo di economia politica liberale un ottavo con la Carta del Lavoro; non basta modificare sulle stereotipie dei testi di geografia le cifre della popolazione e della superficie delle principali Nazioni d'Europa; non basta per i classici romani (dico *romani*) la nota filologica a piè di pagina; occorre che per *tutti* i testi, ai quali è affidata la formazione spirituale non solo della gioventú ma del popolo italiano, respiri questa nostra ansia nuova, questa nostra volontà nuova, questa nostra fede nuova di Italiani che hanno lottato e lottano con le unghie e coi denti per strappare al destino il grande avvenire di cui li fa degni il loro passato e il loro presente.

Mentre tutti gli strumenti per questa lotta vittoriosa vengono impegnati con strenua tenacia e senza risparmio di risorse, è necessario che anche questa potente linfa vitale delle nuove generazioni, che è il modesto libro scolastico, attinga alla pienezza dei suoi compiti e acceleri la marcia ascendente dei nostri figli.

sarà compito mio di inserire sempre di piú ogni branca della educazione nazionale, anche nei particolari che possono sembrare piú trascurabili, ma che tuttavia non sono, nella azione totalitaria dello Stato. Una scuola che dello Stato non fosse un organo vivo ma un semplice strumento mancherebbe ai suoi fini e non potrebbe aspirare a quella gloriosa funzione di sviluppo di romanità della quale ho parlato. La scuola è carne della carne, è sangue del sangue dello Stato, è lo Stato stesso e non può farsi strumento e cioè organo maneggiato dallo Stato o da chi per esso. La mano deve guidare lo strumento, non farsi da quello guidare senza pericolo di disordine.

Ho detto dell'Opera Balilla. Non posso astenermi dal ripetere al Senato l'elogio che ho dovuto fare, ammirato, nell'altro ramo del parlamento a questo potente e glorioso istituto ed a quella sua guida ferma, ardita e serena che è il Sottosegretario camerata Ricci. Il Duce ha qui fondato un'opera che il mondo ammira e copia e le ha dato il Capo adatto a guidarla e perfezionarla ogni giorno. La lode ammirata va ai compiti per la educazione fisica nelle scuole e per i risultati ottenuti, come a quelli piú strettamente connessi con la funzione politica e sociale dell'opera; vale a dire nel primo inquadramento, nella prima educazione militare e civile di tutta la gioventú italiana.

Si dà qui origine a quella formazione del carattere che deve essere alla base della educazione romana di tutti i nostri figlioli. Il carattere, fondamento austero e necessario per la vita di un popolo che voglia conquistare il suo domani, il carattere indispensabile agli Italiani i quali oggi soltanto ritrovano una spirituale unità in un modo di vita laborioso e raccolto che è esempio al mondo. Nessuna scienza servirebbe e potrebbe portare anche un minimo apporto al nostro domani se gli Italiani nuovi, i fascisti, non avessero il carattere e le armi.

A questo fine operano nella scuola o per la scuola, con una abnegazione ed una nobiltà pari soltanto allo spirito di sacrificio del quale hanno date le prove piú luminose col sangue ed in mille altri modi dal 1919 ad oggi, il Partito Nazionale Fascista e tutti gli organi suoi. Che sarebbe valso scrivere e votare articoli di legge o di regolamenti per la scuola se queste organizzazioni di Partito e cioè gli organi direttivi della Segreteria, la Associazione fascista della scuola ed i Gruppi Universitari Fascisti oltre all'Opera Balilla non avessero data l'anima nuova alle leggi, alle organizzazioni statali, alle persone singole? Perché è ben certo che l'azione, che la sintesi, che l'atto di volontà, che il fatto storico è venuto di là e che l'anima nuova si è cosí generata, perché occorrevano alla rivoluzione creatrice del suo nuovo stato i mezzi e sopratutto gli uomini che sapessero come hanno ben saputo plasmare fin

qui nei giovani di oggi i cittadini soldati di domani. La gloriosa fatica dell'Opera Balilla è continuata e completata da quella grande palestra formativa che sono i Gruppi Universitari Fascisti, alle iniziative dei quali le nuove generazioni saranno indubbiamente debitrici di un profondo rinnovamento del costume di vita nel senso voluto dalla rivoluzione Mussoliniana.

Queste mirabili forze spirituali, opportunamente convogliate dal Partito Nazionale Fascista, del quale non sono certamente ultima gloria, si compenetrano ogni giorno di piú con la scuola formando, colla linea direttiva etica che abbiam detto, quella lodatissima Unità che è gloria prima del Fascismo. Sono queste forze di Partito il cemento indistruttibile perché nessuna frattura si formi e nessuna particola dello sforzo vada elidendosi o disperdendosi. Sono queste forze aderenti e piene di vita futura che fanno sí che tutto si ritrovi nello Stato creato e guidato dal Duce e che la formazione spirituale, politica e fisica dei giovani risponda ad un comando solo: quello del Capo. Qui è la chiave della soluzione di tutti o pressoché tutti i problemi che mi sono stati sottoposti nell'alta discussione di ieri.

La scuola cosí perfezionata diventerà una cosa unica e grande, connaturata e tutta pervasa di Fascismo e cioè di vita nuova secondo il nuovo costume e consegnerà alla fine della sua opera fondamentalmente educativa gli Italiani nuovi, guerrieri e studiosi ad un tempo, alla nuova ed antica Patria romana. Li accoglierà cosí formati fra le sue grandi e potenti braccia il Partito Nazionale Fascista, istrumento formidabile di tutte le energie della Rivoluzione, divulgatore del verbo Mussoliniano di una nuova civiltà. Accoglierà uomini degni di portare quella camicia nera che noi piú anziani abbiamo imporporata del nostro sangue nelle ore della lotta disperata. Li accoglierà fatti tutti soldati, uomini di guerra (1), perché la scuola avrà dato loro anche quelle discipline militari che fin qui mancavano ai piú e che non soltanto vengono ad integrare una semplice deficienza di programmi, ma nella scuola, intesa come deve essere, diventano strumento formativo del perfetto cittadino. Una educazione guerriera non può infatti avere ori-

(1) « La guerra potrà essere un male, ma perciò appunto vogliamo che non se ne astragga, vogliamo che il popolo sia educato a considerarla come una eventualità non evitabile. Un popolo, che s'immagini di poter prosperare, di poter vivere senza combattere mai, si pasce di una illusione sciocca; noi non vogliamo che il popolo s'addormenti, per non risvegliarsi che troppo tardi. La preparazione che si richiede perché una guerra, che si rendesse necessaria, sia vittoriosa, è diplomatica, è tecnica, e io non debbo trattenermi né su questa né su quella. Ma la preparazione diplomatica e la tecnica presuppongono entrambe una preparazione d'altro genere; presuppongono una chiara coscienza collettiva della possibilità della lotta, e una volontà collettiva pronta sempre alla lotta, quando non se ne possa fare a meno.

« Questa chiara coscienza collettiva e questa vigorosa volontà collettiva, mentre

gine semplicemente da una particolare disciplina; ma deve trovare la sua fonte nello spirito dal quale tutti gli insegnamenti debbono essere animati. La scuola ascriverà a suo dovere ed onore di dare la intera formazione nel suo compito strettamente statale agli italiani nuovi, facendo scaturire dalle sue dottrine tutte e da tutta la sua fatica educativa, l'Italiano figlio di Roma: civile, politico, guerriero (1). La individualità della nostra gente, sanamente temperata dall'ordine e dalla disciplina, non ne soffrirà. L'Italiano nuovo avrà sviluppate e non compresse quelle energie individuali che sono dono di Dio e nessuno tenterà una standardizzazione degli spiriti, che è tanto come dire la soppressione delle facoltà di comando e lo spianamento delle volontà.

A questi fini altamente politici la scuola, che non è e non può essere distribuzione insipida di una inesistente scienza pura, come anche ieri è stato ottimamente detto, opererà in stretta, affettuosa e fedele connes-

---

sono le condizioni di un'intensa e prospera vita, ne sono d'altra parte il risultato e l'espressione. Se mancassero interamente, non si potrebbe crearle. Ma, come tutte le funzioni vitali, bisogna pensare a regolarle, a promoverle, a difenderle con una savia igiene contro i germi morbosi che le minacciano e che non mancano mai. Dobbiamo qui limitarci a esaminare in breve l'ufficio, che in proposito dovrebbe spettare alla scuola. Ufficio che, diciamolo subito, la nostra scuola finora non ha compiuto soddisfacentemente. Anzi non si allontanerebbe dal vero chi sostenesse che la scuola esercitò, in massima se non in tutto, un'azione deprimente dissolvitrice. L'ultima guerra ebbe, se non altro, questo buon effetto: fece meglio conoscere noi a noi stessi, e ci diede, di noi stessi, una stima che non avremmo creduto di meritare.» (BERNARDINO VARISCO, *op. cit.*)

(1) «Immaginarsi che basti una qualsiasi mutazione di programmi, o di orari, o di istruzioni, una qualsiasi di quelle deliberazioni legislative o regolamentari che possono prendere le Camere o un Ministro, per ottenere che la scuola compia meglio che ora non faccia quello che dovrebbe esserne il principale ufficio, è un'illusione. Bisogna che tutti, quando siamo persuasi dell'importanza e della suprema necessità del fine, lavoriamo in ogni modo a modificare l'ambiente risanandolo; ciascuno sviluppi al massimo per quanto gli è concesso dalle circostanze pur troppo infelici, la propria italianità; contribuiremo cosí, ciascuno in ragione delle proprie forze, a formare l'italianità di tutti e dell'ambiente.

«Ora come ora, importa persuadersi che questo è il meglio che si possa fare; il resto verrà da sé. Sopratutto d'una cosa importa che ci persuadiamo: nazionalizzare la scuola non può significare introdurre nella nostra scuola, supposta buona per ogni altro verso, qualcosa che sia in particolare diretto a un intento nazionalistico, o da che sia sperabile un aiuto a tale intento. In un popolo che, voglia o non voglia, se n'accorga, e non se n'accorga, è forzato a governarsi bene da sé o a morire, la scuola, se non ha un carattere nazionalistico nel senso indicato, è infelice, difettosa, disastrosa per ogni verso; nello stesso modo che sarebbe disastroso dar delle abitudini di cameriere a un giovane a cui le circostanze impongono di vivere come un padrone. Ritornando su di un punto già toccato, volere una scuola nazionalistica significa per noi volere una scuola buona, una scuola che sia davvero e con serietà educativa; non può significare altro. Dove l'uomo è necessariamente cittadino, domandare che oltre all'uomo si formi anche il cittadino, è insensato; in quelle condizioni è impossibile formare l'uomo senza formare il cittadino e il cittadino è bello e formato, quando si sia formato veramente l'uomo.» (BERNARDINO VARISCO, *op. cit.*)

sione cogli organi di Partito, formando un tutto unico perché il domani sia quello che deve essere.

Onorevoli Senatori,

Ho evitata una minuta analisi di cifre alla quale ha provveduto con grande diligenza il vostro relatore passando per le porte che il mio stretto dovere gli aveva spalancate. Ho tentata una sintesi spirituale della fatica mia presente e futura e sopratutto di quella fedelissima e feconda di tutti i miei collaboratori che sono migliori di me. I maestri delle nostre scuole di tutti gli ordini, vi assicuro, sono idealmente uniti al loro capo in una grandiosa opera di civiltà degna del nostro tempo vittorioso, ed il piú umile fattore di quelli è animato da un largo respiro. Essi lavorano a creare nell'anima del popolo italiano di domani la consapevolezza sempre piú salda e concreta della nostra storia, che è storia di Roma, per far ritrovare alle coscienze, attraverso l'affermazione di verità scientifiche, la certezza che i caratteri e gli atteggiamenti indispensabili alla vita di domani sono gli stessi che hanno dato vita all'Impero di Roma.

Le ideologie sorpassate acutizzanti l'errore fino allo spasimo, e quelle nascenti ed aberranti per superbia, non trovano posto in una scuola ed in una cultura generate da Roma. Meno che mai trovano posto nel grande edificio creato dal Fascismo perché immune da contagi nella sua compatta unità cementata da un Uomo solo.

I nostri principii fondamentali di vita, quelli italiani, trovano la loro base nella fede e vengono a fortificarla, con caratteri di tale necessità, di tale verità, che si fanno universali investendo cosí tutta la vita dello spirito, riacquistando la grandezza di Roma.

I maestri d'Italia, maestri di vita di ogni grado ed in ogni campo anche il piú strettamente speculativo, sanno bene di avere una consegna di primato che è una consegna d'onore. Io voglio dire loro colla mia lode al conspetto austero ed ammonitore del Senato che gli insegnamenti prima che istruttivi debbono essere educativi affinché si perpetuino in futuro, affinché divengano fatto ed azione attraverso la storia di domani, rispondendo umanamente a reali insopprimibili necessità dell'animo dell'uomo.

Cosí soltanto l'agricoltore, l'operaio, l'industriale, il commerciante, il colonizzatore, il professionista, l'impiegato, il soldato, l'uomo politico e qualunque fra quelli e fuori di quelli pensatore silenzioso; tutti, tutti quelli che escono dalla scuola italiana, rifatta scuola di inconfondibile civiltà, vedranno la « umanità » piú complessa e piú compiuta in questo acme di vita e di sapienza terrena che ha nome romanità, ingentilita dal cristianesimo assorbito. La Scuola, fatta fascista, riafferma cosí, ro-

manamente, che la vita dell'individuo fuori dei nessi sociali e politici non è assolutamente concepibile neppure in sede intellettuale e speculativa perché diventa cosa *disumana*.

Per la scuola le generazioni degli Italiani nuovi debbono trovare le correnti piú genuine della vita, anche individuale, soltanto nella società, nella vita comune, nello Stato, legati per questo cemento da uno stile di serietà, di fede, di attiva intelligenza, stile nostro italiano, fascista, di gente di carattere e perciò romano.

Ognuno in questo grande crogiolo deve farsi degno dell'ora che viviamo, ora piena di destino conquistata al popolo nostro.

V

CULTURA E DISCIPLINE MILITARI
NEGLI ISTITUTI CIVILI DI ISTRUZIONE

Questo discorso, pronunciato in Roma nel marzo 1935-XIII, riprende e sviluppa sostanzialmente concetti da noi affermati con qualche anticipazione fin dal 1921, al Teatro Alfieri di Torino, e riaffermati poi in varie riprese e occasioni.

(v. note a pag. 37 e seg.).

Le leggi ora in vigore per la preparazione militare della Nazione, delle quali è parte integrante la istituzione dei corsi di cultura e discipline militari presso gli istituti medi e superiori di istruzione, hanno già avuta la loro applicazione, almeno in via programmatica, prima che il Duce mi chiamasse a collaborare alla vita del Regime in questo per me nuovo posto di comando.

È mio dovere fare alcune aggiunte alla relazione preparata dal mio predecessore in una materia di cosí ardente interesse e per uno degli atti piú importanti nell'ultimo cammino della Rivoluzione fascista.

Tenuto fermo tutto quanto riguarda dati e cifre, raccolgo dal mio predecessore la dichiarazione della intenzione di seguire da vicino lo svolgimento dei corsi per riparare ad inconvenienti e raccogliere dati per modifiche da farsi negli anni prossimi a ragion veduta. Prendo questo primo anno come un anno di esperimento, lasciando intatti i programmi per non turbare nel suo sorgere un cosí delicato istrumento intervenendo con dei contrordini che sono sempre disorientanti quando non seminatori di sfiducia in un organismo nuovo.

Ho tuttavia dovuto immediatamente intervenire per precisare, in via riservata, alcuni punti che interessano la difesa nazionale in quanto interessano la Scuola che, come strumento formativo del Cittadino e cioè in Regime fascista del Cittadino-soldato e piú ancora del Cittadino perfetto, è elemento quanto mai essenziale. La Scuola, come tutti gli organi fondamentali della vita del Regime e come lo stesso Regime fascista preso nel suo complesso, deve avere un suo carattere infrangibilmente unitario che risponda al comando di uno solo il quale risponderà a sua volta al Capo della sua azione.

Il mio Ministero è una unità e gli organi di collegamento interministeriale, viventi perché indispensabili al collegamento stesso, non debbono rompere questa unità, debbono collaborare non interferire. Questa è a mio avviso la funzione specifica dell'Ispettorato per la preparazione pre e post-militare: quella di consulente tecnico, non mai quella esecutiva o di comando riservata come insopprimibile peso al Ministro.

Alla periferia la Scuola è una unità e dipende dal mio Ministero.

Chi vi comanda è il Capo di Istituto. L'insegnante di *cultura e discipline militari* è un insegnante da mettersi alla pari con tutti gli altri ed alle dipendenze del Capo dell'Istituto come ogni altro insegnante. Le interferenze dei comandi militari locali, e per essere piú preciso « territoriali », romperebbero la unità con grave danno della Scuola e porterebbero un disordine che non mancherebbe di riverberarsi sullo spirito dei discepoli a danno della stessa istruzione militare specifica.

Da questi principii fondamentali di organizzazione ed in genere di ordine o meglio di armonia fascista discendono alcune altre osservazioni che fin d'ora desidero di fare ai programmi, e cioè alla traccia segnata e pubblicata, ed allo spirito che li informa pure confermando la piú precisa intenzione di non turbarne lo sviluppo per tutto quanto l'anno scolastico in corso.

È detto che l'insegnamento di primo grado ha spirito *formativo*, quello di secondo grado *integrativo*, e quello di terzo grado di *preparazione culturale* per avviare allo studio di problemi *politico-militari*. Dovunque si parla di mano leggiera, di insegnamento divertente, di forma attraente, di principii elementari e simili e si attribuisce lo scopo della distribuzione a dosi omeopatiche di chi sa quale cibo indigesto e di chi sa quale pericoloso veleno.

Ora a mio avviso è da togliersi fin dai primi insegnamenti di questa specifica materia ogni carattere generico e di vaga iniziazione quasi che si trattasse di preparare ai giovani il piú difficile degli ingressi nel piú misterioso dei templi. Ciò corrisponde ad un vecchio pregiudizio che il popolo italiano sia poco militare e che per farlo occorra la piú complessa delle preparazioni che lo prenda dalla lontana e gli cosparga del solito « soave licor gli orli del vaso ».

No!

La funzione di prima formazione militare spetta a due organi che usavamo considerare distinti fino a quando la Rivoluzione non aveva ancora raggiunte determinate tappe: voglio dire la Scuola elementare e l'Opera Balilla. A parte che l'Opera Balilla assolve egregiamente, direi mirabilmente a molte altre funzioni, si può bene affermare che nella scuola elementare essa è inserita ormai completamente, e vi agisce in modo sincrono ed unitario con gli altri elementi organici della scuola stessa.

Il difetto fondamentale di questi schemi sta a mio avviso nel fatto che, mentre vi si riconosce iteratamente ed esplicitamente la funzione dell'Opera Balilla e delle altre istituzioni giovanili del Regime, in realtà il riconoscimento appare affatto formale. Il programma o schema di programma nei fatti, e cioè nella sua esplicita essenza, sembra ignorare ciò che la Scuola primaria e l'Opera Balilla hanno già ottenuto operando sullo spirito e sul fisico del fanciullo come ognun sa. Queste ripetizioni

e questa tendenza a rifare dove già si è costruito sembrano un vero difetto organico e segnano assenza di armonia.

Il fanciullo deve presentarsi alla cosí detta istruzione di *primo grado* già formato per accogliere alcune *vere nozioni di cultura militare* che non rappresentano d'altra parte misteri eleusini e che nella loro austerità ed assenza di retorica costituiscono da sole elementi efficacemente concorrenti alla formazione del carattere. Un normale allievo caporale del tempo passato non ha mai saputo quanto sa un ragazzo della prima ginnasiale e non ha certamente ricevuto il digrossamento militare che possiede oggi ogni balilla delle scuole elementari. Deve quindi camminare e non tornare indietro come farebbe seguendo i programmi tracciati.

Il *compito integrativo* della educazione militare dato dalle Organizzazioni giovanili è affidato allo *insegnamento di secondo grado.*

Ma anche qui l'integramento mi sembra un doppione. Il doppione qui non appare piú rispetto alle organizzazioni giovanili ma rispetto alla funzione generica della Scuola laddove l'insegnamento della *cultura e discipline militari* è un insegnamento specifico e questa funzione generica va a mio avviso fuori della lettera e dello stesso spirito della Legge che va in vigore. Voglio dire che la funzione *creativa dello spirito guerriero, del sentimento della disciplina, dell'ordine, del cameratismo, del sacrificio e della consapevolezza di doversi preparare all'adempimento dei doveri militari verso la Patria* - è funzione della Scuola in genere nella quale la lodata ed auspicata unità è tale da doversi idealmente desiderare, almeno per quanto ha tratto alla funzione educativa, che l'educatore sia unico. Voglio dire che il Capo dell'istituto e tutti gli insegnanti di tutte le discipline, nessuna esclusa, hanno e debbono assolvere a questo compito integrativo generico nel loro continuo contatto spirituale col discepolo. Se non lo facevano per caso sin qui - e non lo so - bisogna da ora innanzi farglielo fare. D'altra parte fin qui non sono per anco esistiti neppure i corsi di cultura e discipline militari e dal momento che si incomincia tanto vale incominciare a dovere.

Se nella istruzione di primo grado bisogna idealmente creare un buon caporale in questa di secondo grado bisognerà idealmente e, diremo cosí, scientificamente, fare un buon sottufficiale. Non si deve aver paura che l'adolescente si annoi. La Chiesa sa far digerire con le sue lezioni di catechismo le dottrine piú astruse, e, se le condisce bene, tuttavia non le diminuisce, né si lascia comunque deviare.

E veniamo al terzo grado ed alla cultura superiore. Qui bisogna preparare l'ufficiale in modo che non abbia piú la necessità entrando nelle file dell'Esercito se non materialmente di fondersi, in gergo si dice di « inquadrarsi » nel grande e sacro organismo.

Sia per la istruzione di secondo che per quella di terzo grado si parla di mettere in evidenza la connessione fra gli ordinamenti militari e quelli sociali ed economici e cioè *politici* dei popoli, del nostro in particolare. Questo non è meno che i precedenti compito generale della Scuola. La formazione dei giovani deve avvenire nel nostro clima rappresentando sempre la funzione unitaria dello Stato cioè la stretta connessione fra tutti i suoi ordinamenti, cosicché lo Stato apparisca l'Ente in cui tutti i volti della umana attività sono rappresentati ed al quale tutte le attività debbono ubbidire.

Ma questa « unità » dello Stato che trova il suo fondamento in antichissime, antiche e nuove teorie filosofiche e politiche per le quali ogni regime è un modo di vita non può essere rappresentata per il giovane, vuoi scolaro, vuoi studente, se non dalla « *unità* » della Scuola e non da una particolare disciplina anche per evitare che il professore di filosofia le presenti sotto un aspetto, quello di lettere sotto un altro, quello di storia sotto un terzo e quello di cultura e discipline militari possa presumere di costituire di tutti la sintesi perché non lo potrebbe. La sintesi la deve trovare il giovane nel proprio spirito come una infallibile conseguenza dell'*armonia* che crea l'*unità* della scuola.

Se si pone mente poi alle discipline che si apprendono nelle varie Facoltà universitarie la conseguenza di una simile impostazione di programmi, che non voglio chiamare superficiale per non mancare di rispetto a nessuno, diventa piú grave appunto per la ormai riconosciuta necessità della specializzazione per la quale apparirà necessario indirizzare ormai il giovane verso determinate particolari discipline militari che richiedono un fondamento precedente che nei programmi fin qui tracciati io non riesco a trovare.

Ma il piú grave dei pericoli appare quando si vuole affidare sia pure a perfetti e maturi soldati la trattazione di problemi « *di carattere politico-militare* » come leggo nei programmi dell'insegnamento di terzo grado. Qui piú che mai è tutta la scuola, intendo quella secondaria superiore cui corrisponde l'insegnamento militare che vien chiamato di *secondo grado*, che deve assumersi la responsabilità di una simile sementa. Il giovane deve affacciarsi alla Università già preparato ad applicare tutti gli studi *speciali* cui egli attenderà ai fini militari della Nazione. Le scienze esatte, la medicina, la giurisprudenza, le lettere ed in ciascuna la storia debbono trovare nei loro sviluppi superiori nel giovane una tale preparazione guerriera che egli sia costretto ormai a dirigere il suo pensiero al modo migliore come impiegherà la sua superiore cultura, ormai specializzata, ai fini di guerra.

Il parlargli di un solo corso di problemi politico-militari può sembrare un rimpicciolimento del piú vasto orizzonte nel quale egli deve essere maturo e affondare lo sguardo.

In questo stadio degli studi sarà assai piú opportuno cercare di guidare ai fini bellici una tale tendenza che deve essere ormai maturata ed ottenere di far pensare, di far compiere opera di sintesi stimolando la gara ed approfittando all'uopo di tutte le discipline alle quali il giovane deve attendere. L'opera di sintesi sarà compito dei Capi dei grandi istituti, e, sopra di quelli, opera del Ministro dell'Educazione Nazionale i quali sono in grado ed hanno i mezzi per stimolare, con questa, la *gara*.

Il far parlare di politica sia pure sotto l'aspetto di problemi politico-militari in sede di insegnamento di cultura e discipline militari lo ritengo pericoloso. Ritengo poi sommamente difficile agli insegnanti ed ai conferenzieri di parlare di queste materie col dovuto criterio di unità che deve essere frutto invece di direttive uniche date dal Ministro della Educazione Nazionale a tutti i Capi di Istituto per tutte le discipline. I soldati fanno fatica a parlare di politica e per altro i giovani debbono essere condotti alla politica, anche a quella militare, da altra e diversa mano da quella che li guiderà nel servizio da compiere nel Regio Esercito.

Riassumendo:

Alla Scuola in genere è da affidarsi la formazione militare dello spirito degli Italiani, alla scuola nel suo compito educativo totalitario.

L'insegnante di cultura e discipline militari non può che avere una funzione specifica di collaborazione.

Una simile funzione specifica è da compiersi attraverso ad un insegnamento di vera cultura militare, limitato certamente alle possibilità relative all'età dei discepoli; ma tenendo presente che a 17 anni si sono avuti e si possono oggi piú che mai avere buoni subalterni ed anche piú che buoni.

A me, se il Duce lo consenta, spetterebbe per ora il grave compito della indispensabile *unità*, che dovrà essere guerriera e civile ad un tempo nel perfetto cittadino-soldato, e cioè nel perfetto fascista.

VI

BATTESIMO DEL CONSIGLIO SUPERIORE FASCISTA

Discorso pronunciato per la inaugurazione del Consiglio Superiore della Educazione Nazionale il 5 settembre 1935-XIII.

Duce,

È qui raccolto intorno a Voi lo Stato Maggiore delle forze spirituali dell'Italia Fascista. Gli uomini della scienza sono gli stessi uomini della vita e nella formazione di questo Consiglio all'azione del nostro tempo sono strettamente legati. Nulla rimane al di fuori di una stretta umanità per la quale ogni studio, ogni atto, ogni pensiero è dedicato ad un modo di vivere che ha per primo ed ultimo fine la Patria conchiusa nello Stato.

Per quella sintesi di dottrine e di opere, di pensiero e di azione che è fondamento del Regime Fascista questi Camerati costituiscono i quadri intorno a cui si affermano e si sviluppano gli studi nazionali, mentre marciano nei ranghi della cosa pubblica non di rado anche con alte funzioni di comando. Profonda novazione questa che vi offro come una conquista della Rivoluzione per la quale la scienza permea di sé la Scuola e la vita ad un tempo, e l'una e l'altra rispondono in comunione perfetta di scopi e di disciplina alle esigenze presenti e future del Regime.

Non è casuale ma è certamente significativo che questo inizio di lavori abbia luogo alla Vostra presenza quando Voi ritornate da una potente rassegna di forze spirituali e guerriere e mentre l'Italia è in armi per il suo buon diritto e per l'affermazione della sua forza. La coincidenza mette in rilievo il contrasto fra la mentalità della rivoluzione fascista e quelle del passato antistoriche ed antiromane che trovano albergo presso altri popoli ed altri Stati. Per noi la vita dello spirito non esiste come attività astratta e talvolta contrastante con quella concreta di uomini e di popolo, ma costituisce una premessa insopprimibile, una esigenza assoluta, uno strumento essenziale per ogni attività nazionale o individuale. Questo è Fascismo. Nell'ora delle armi poi la nostra umanità di latini ed il nostro credo di fascisti non conoscono forze od eventi che ai continuatori della storia di Roma e della sua potenza e sapienza possano impegnare tutte le possibilità e le facoltà fino ad oscurare le esigenze dello spirito.

La nostra missione di civiltà nel mondo, se è accompagnata dalla forza, non è tuttavia di brutale e sempre labile sete di dominio mate-

riale. È « imperium », è luce nella tenebra, è il prevalere di una umanità superiore che redime e nobilita, solleva e non prostra. La forza che ci ha accompagnati fin qui e la violenza alla quale con la Vostra guida abbiamo saputo e sapremo in qualunque momento ricorrere è animata da questa altissima luce interiore per la quale la coscienza delle necessità della nostra missione di popolo è concepita come un dovere indeclinabile al cui adempimento sono impegnate la storia, la gloria, la sapienza, la vita del popolo stesso.

Cosí è che questo strumento antico, che ha acquistato un volto nuovo per opera e nel cammino ascendente della rivoluzione fascista, si trova riunito per la prima volta in quest'ora sotto la presidenza di un antico e fedele gregario per ricevere la Vostra consegna. È in tutti quello spirito armato e guerriero che infondemmo là dove nello sforzo continuatore i nostri figli si apprestano a riaffermare la forza militare e civile di Roma. È in tutti l'ansia di creare strumenti spirituali e materiali all'ascesa guidata da Voi nella certezza che questa nostra fatica sia per essere di qualche utilità se i nostri obbiettivi romani siano, come sono, quelli di una munita civiltà che marcia verso il suo destino.

Ho detto che la nuova formazione di questo Consesso, di questo stato maggiore dello spirito, è una conquista della rivoluzione. Cosí è.

Settantacinque anni di laboriosa e talvolta travagliata esistenza del Consiglio Superiore dimostrano come l'Istituto abbia seguite le condizioni storiche di formazione dell'Italia nostra e come gli ordinamenti gerarchici ed unitari del '59 abbiano subite deformazioni palesi o larvate (1) altrettanto numerose quanto significative specialmente per il

---

(1) Ce ne fa una succinta storia il Namias: « Il Consiglio Superiore era una emanazione esclusiva del Governo centrale, che ne sceglieva tutti i membri. Ma ad alcuni pareva poco conveniente che il solo Ministro fosse giudice del valore scientifico di coloro che, a detta del Mamiani, dovevano rappresentare "il fior fiore di tutto il senno della nazione". E però lo stesso Mamiani, sin dal 1866, allorquando nel Parlamento subalpino discutevasi la legge sull'ordinamento dell'istruzione superiore, aveva sostenuto che il Consiglio Superiore doveva essere elettivo, dandone ragioni convincenti che si possono leggere nei resoconti parlamentari di quell'anno. "Per conciliare" - egli osservava - "da un lato, la necessità delle regole e delle discipline scolastiche e, dall'altro, conservare ai sapienti professori non solo l'indipendenza delle opinioni e delle dottrine, ma altresí l'autorità e la dignità personale, non vi è altro modo che sottomettere l'alto corpo insegnante a quelle leggi e a quei regolamenti, alla compilazione dei quali egli ha partecipato piú o meno direttamente."

« Nel marzo 1867 il ministro Matteucci propose che il Consiglio Superiore fosse composto di 15 membri, dei quali 5 nominati dal Ministro e dieci dalle Facoltà universitarie, e nel 18 luglio dello stesso anno presentò un progetto di legge col quale portava a 18 il numero dei consiglieri, la cui elezione proponeva di deferire alle Università, non escluse le Università libere. E prima ancora del Matteucci il ministro Michele Amari aveva nel 1864 tentato di riformare la legge Casati, riducendo a 15 il numero dei componenti il Consiglio Superiore, sei eletti dalle maggiori Università e nove dal Re.

« Questi precedenti legislativi dimostrano come presso le persone piú compe-

raffittirsi agitato e convulso dei provvedimenti riformatori negli ultimi due decenni anteriori alla Rivoluzione delle Camicie nere. Oltre una grave scossa nel '77 in seguito al demagogico riformare delle sinistre che avevano raggiunto il potere, troviamo deviazioni e deformazioni legislative o regolamentari nel '67, nell' '81, nel '905, nel '906, nel '908, nel '909, nel '911, nel '912, nel '915, nel '919, nel 920 ed infine dal '922 fino ai giorni nostri.

---

tenti era oramai penetrato il convincimento che il Consiglio Superiore non poteva adempiere la sua missione, senza introdurre nella sua composizione il principio elettivo. E per vero, dovendo il Consiglio stesso, come disse il ministro Coppino, essere "una istituzione unitaria destinata a raccogliere in un fascio la vita intellettuale della nazione", a tanta altezza non può giungere finché la scelta dei consiglieri fosse intieramente affidata al solo Ministro della Pubblica Istruzione, e ciò perché le nomine non rappresenteranno mai altro che l'apprezzamento dei Ministri, i quali, per quanto siano dotti, sono soggetti a errare e non possono certo pretendere di giudicare adeguatamente chi sia in ciascuna scienza realmente il migliore. Oltre a ciò, mentre in Italia fondamento del diritto pubblico è l'elezione, e l'organismo costituzionale tende a far partecipare la cittadinanza all'esercizio del pubblico potere, non pareva giusto che dalla nomina di un corpo consultivo e amministrativo di tanta importanza come il Consiglio Superiore, fossero intieramente escluse le Facoltà universitarie, le quali possono giudicare con indiscutibile competenza il valore scientifico degli eligendi.

« Mosso da questi intendimenti il Coppino, allorquando nel 1877 trovavasi al governo dell'Istruzione Pubblica, presentò un progetto di legge per la riforma del Consiglio Superiore. Il principio dell'elettività incontrò alla Camera vivaci opposizioni, sostenendosi da taluni esser esso contrario allo spirito delle istituzioni che ci governano e tale da inceppare le determinazioni del Ministro, dandogli consiglieri obbligatori diversi da quelli che egli desidererebbe di ascoltare. Si disse che era strano creare un Consiglio diretto solo per il dicastero dell'Istruzione Pubblica, mentre in tutti gli altri dicasteri i Consigli non sono elettivi, e si osservò che a ogni modo, ammesso il principio, non era giusto che fosse applicato incompiutamente, limitandosi il diritto di nomina alle sole Università e agli Istituti superiori.

« Nonostante queste obiezioni, il progetto Coppino venne approvato alla Camera, ma al Senato le vicende parlamentari ne arrestarono per lungo tempo il corso, sicché non poté esser ivi discusso che nel 1880. Ne uscí grandemente emendato, e in seguito allo scioglimento della Camera, dovette essere ripresentato una seconda volta ai due rami del Parlamento, ove fu approvato a grande maggioranza e divenne legge il 17 febbraio 1881, n. 51 ».

« Un disegno di legge, presentato alla Camera dal Ministro della P. I. Orlando, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole secondarie, si propone di colmare una lacuna, istituendo nel seno del Consiglio Superiore una sezione per l'insegnamento secondario, composto di otto membri, di cui quattro insegnanti titolari di istituti regi d'istruzione secondaria, eletti da tutto il personale insegnante e direttivo degli istituti stessi, e quattro nominati con decreto reale, di cui due scelti fra i professori delle facoltà di lettere e di scienze e due fra i professori della facoltà di diritto, ovvero fra i consiglieri di Stato o di Corte di cassazione.

« Questa Sezione (cosí il Ministro dà ragione della sua proposta nella Relazione che accompagna il disegno di legge) e per il modo con cui sarebbe formata e per le attribuzioni che le si affiderebbero, avrebbe per iscopo di rappresentare, nei rapporti dei professori secondari, un vero ordinamento di giustizia amministrativa, pronta, vigilante e, per quanto è possibile, sicura.

« Senza sovvertire il carattere, che attualmente il Consiglio Superiore possiede,

Dalla originaria struttura dello Stato piemontese di ferro si discendeva al principio elettivo e da questo si andava scivolando nella ipocrisia della designazione la quale, figlia di un concetto oligarchico, sostituiva alla compagine unitaria dosata secondo un superiore giudizio con funzione coordinatrice di correnti e di tendenze, il crearsi disgregatore e disperdente di Giunte, di Sezioni, di Comitati particolari e generali, permanenti e temporanei. Sugli interessi superiori della cultura e degli studi e cioè sull'interesse supremo dello Stato, l'unico che per la nostra dottrina deve avere la prevalenza incontrastata su tutto e su tutti, in questo progressivo decadimento nulla veniva ad impedire che prevalessero gli interessi e le tendenze delle categorie, delle specialità, dei singoli istituti quando non addirittura quello degli uomini singoli. Quel Corpo che il Ministro doveva tenere accanto a sé per averne consiglio nella quotidiana fatica era degenerato fino ad apparire esponente di presunti diritti di vere e proprie classi di funzionari, un organo classista in regime demagogico, una specie di confessionale obbligatorio di atti amministrativi e financo di propositi da eseguire, un vero e proprio strumento di controllo in mano non dei superiori ma dei dipendenti verso il loro Capo (1). È mio dovere dichiarare che se pur con tanta decadenza di leggi tuttavia il Consiglio dette opera no-

---

sembra che debba dare ottimi frutti l'assicurare in esso agli insegnanti secondari una rappresentanza, che le leggi in vigore non escludono (in quanto permettono al Ministero di scegliere fra loro qualcuno di quei membri che, dietro sua proposta, sono nominati dal Re), ma che molteplici ragioni consigliano di rendere stabile. Ed è cosí che il disegno propone che della sezione medesima facciano parte quattro professori titolari negli istituti regi d'istruzione secondaria e la loro elezione fa dipendere, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, da tutto il personale direttivo e insegnante di tali istituti. Siffatta rappresentanza degli interessati, emanante da essi stessi, concorre a render piena e intiera la fiducia di questi nell'organo amministrativo, cui sarebbe riserbata la cognizione di molta parte dei loro rapporti; avrebbe i vantaggi che l'esperienza dimostra che possono sperarsi dal sistema dell'*iudicium parium*, quando salda, diffusa e rigida è la coscienza dello scopo cui esso deve servire e dell'interesse elevato cui deve ispirarsi; e, infine contribuirebbe senza dubbio a portar nell'esercizio delle attribuzioni conferite alla Sezione che si vuole istituire, una speciale ed utile competenza tecnica.» (*Atti Parlamentari* - Camera dei Deputati - legislat. XXI, II sess. 1902-1904, doc. n. 501, par. 15.)

(1) A sfogliare i tomi degli *Atti Parlamentari*, che seguono passo passo e postillano talora in maniera tutt'altro che edificante le metamorfosi e gli sviluppi (che talvolta furono delle vere e proprie involuzioni) del Consiglio Superiore della Educazione Nazionale, si può a prima vista rimanere simpaticamente meravigliati dell'interesse che le Assemblee legislative hanno sempre portato nel discutere di questo Consesso. Pensate che il primo schema di riforma dell'originaria legge Casati del '59, portato in Parlamento dal Ministro Coppino nel 1877, pur redatto per soddisfare alle crescenti e prevalenti e prepotenti tendenze democratiche e liberali, determinò ben quattro anni di discussioni clamorose alla Camera e al Senato prima di diventare la non certo fausta legge 17 febbraio 1881. Intanto aveva visto passare al governo della Scuola due volte Ministri come Francesco De Sanctis, una volta ancora il Ministro Coppino, Francesco Paolo Perez ed infine

bilissima sempre e talvolta preziosa, ciò fu unicamente dovuto alla superiore coscienza di coloro che ne facevano parte, non mai al congegno sul quale era impostata la sua attività.

Era necessario provvedere ad aggiornarsi, anche in questo alto settore della vita del Regime, e da un tale aggiornamento l'opera nostra ha origine. Noi sappiamo per la Vostra bocca, Duce, e per il cammino percorso dal 1919 all'anno primo e dall'anno primo al XIII che la Rivoluzione delle Camicie nere è in continua marcia ascendente. Gli ordinamenti ai quali oggi diamo esecuzione corrispondono ad una tale ascesa in modo che questo settore nostro si adegua al passo rapido e sicuro degli altri settori della vita del Regime.

La casistica e l'alchimia nella composizione delle varie sezioni sono

---

Guido Baccelli, ai quali incombevano ben gravosi e talvolta disperati compiti da assolvere per l'assestamento dell'istruzione pubblica.

Gli è che - come ebbe a dire nella sua brillantissima relazione al Senato il Giorgini, a nome dell'Ufficio Centrale - con l'elemento elezionistico introdotto da quella legge nella composizione del Consiglio, questo diventava una specie di *parlamentino* in seno al Ministero della Pubblica Istruzione. Senonché, diceva allora saggiamente il Relatore, « resterebbe nel caso nostro a decidersi se piú siano da temere nel sistema della scelta [ministeriale, disposta dalla legge Casati] gli errori e le parzialità di un Ministro responsabile, o in quello delle elezioni il segreto e le agevolezze ch'esso offre all'abilità procacciante, tra la modesta riservatezza degli uni, la indifferenza o la debolezza compiacente degli altri. »

Certo nell'anno XIII del Regime non era piú tanto - come allora - questione di responsabilità del Ministro rispetto alle Camere per il proprio operato: ma certo sussisteva la necessità politica, morale e pratica di una collaborazione impostata su basi incrollabilmente gerarchiche, sia per quanto riguarda la costituzione del Consiglio che per le attribuzioni ch'esso assume, e, piú ancora, per il piano su cui queste attribuzioni sono disimpegnate. Diceva a questo proposito nel '79 lo stesso Giorgini che la responsabilità del Ministro « non è reale se non in quanto la legge lascia ad esso la scelta dei suoi consiglieri; né facilmente si concepisce come potrebbe in nessun caso essergli fatto rimprovero di aver seguito il parere di un Consiglio che la legge stessa gli avrebbe imposto, e avrebbe in qualche modo investito della sua fiducia: o come potrebbe il Parlamento stesso non rispettare, in materia d'insegnamento, le decisioni d'un Corpo, che avrebbe costituito e riconosciuto come il rappresentante legittimo del sapere nazionale ».

Ma ciò che di quella discussione può oggi esser riesumato come significativo d'un'epoca, d'una mentalità, d'una pratica di governo che il Regime ha fatto crollare, è una questione toccata poco cautamente da un uomo insigne di parte liberale, Francesco De Sanctis, allora Ministro della Pubblica Istruzione, il quale nel 1880 si domandava: È il Consiglio « un'istituzione politico-sociale, come è stata alcun tempo in Francia?... Io comprendo che tutto ciò che riguarda l'insegnamento e l'educazione pubblica abbia una relazione coi piú alti problemi politici e sociali, e credo che non solo le ragioni storiche ma ancora per questo concetto assoluto sia nato in Francia quel tale Consiglio Superiore, dove entravano Vescovi, Arcivescovi, Cassazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, e simili elementi. Sapete che in Francia talora si fa molto conto de' principî astratti, da cui si cavano applicazioni e conseguenze poco conformi allo stato reale della società. Appunto per questo si credette necessario di mettere nel Consiglio Superiore la rappresentanza di tutti gli elementi politici e sociali. Ora è evidente che se ci è una parte dell'insegnamento che costituisce l'istruzione e l'educazione, i grandi risultati, i grandi effetti politici e morali che ne nascono

abolite e ne è nata una creatura nuova rispondente alle grandi direttive, alla dottrina ed alle esigenze particolari dell'ordine fascista in quest'ora, come a tutte le particolari necessità della Educazione Nazionale.

Abbiamo trovata l'aderenza fra la cultura e la vita fondendo in un solo corpo il tecnicismo e la politica cosí che tutti gli aspetti della cultura e della scuola sono rappresentati con alte figure di fascisti responsabili e l'una influisce sull'altra ed ambedue tengono i piú stretti contatti con gli aspetti piú sensibili della vita fascista, il sindacato e la corporazione. Questo è un grande crogiuolo di forze, di competenze, di sentimenti, di interessi superiori. Per tali interessi le aspirazioni, le tendenze, i tentativi, tutti gli sforzi di tutte le zone della cultura nazionale qui trovano il punto di sutura o meglio di fusione. Questo è un grande sforzo unitario che voglio illudermi sia riuscito non fosse altro che perché ha il privilegio della Vostra presenza come viatico, Duce.

Il rinnovamento del Consiglio Superiore, divenuto centro irradiatore e propulsore di uno sforzo unitario, appare elemento correlativo e concomitante di un vasto piano di lavoro ormai pienamente disegnato ed in parte non trascurabile eseguito. Riaffermati i principi di morale superiore dell'Unità e della Gerarchia responsabile conseguente che sono a base della dottrina fascista e la cui violazione in qualsiasi settore

---

non appartengono piú al Consiglio Superiore. Ci è il Parlamento. Nei Parlamenti non si discutono le questioni tecniche; questa è una parte che è propria di un Consiglio Superiore. Nei Parlamenti si discutono appunto queste grandi questioni sociali e politiche. Immaginate che nel Consiglio Superiore entrino anche questioni di questa natura, e voi avrete due Parlamenti, confonderete le competenze ».

Evidentemente i tempi e i princípi liberali del post-risorgimento facevano dimenticare anche agli uomini piú illuminati, anche a coloro che piú strenuamente si erano battuti per la unità della Nazione, che nello Stato, oltre il Parlamento che discute, c'è un Governo che *deve* agire. Un Governo i cui Ministri non sono quelli descritti come cose fatali dal Ministro De Sanctis: « tutte povere ombre che vanno e vengono in quel rapido saliscendi della vita politica »; Ministri per i quali, nel caso nostro, il Consiglio Superiore sia « la mente, la forza direttiva che dà il suo impulso e comunica la vita »: « idea che dirige il movimento, e perciò non si mescola nel movimento; punto fisso intorno al quale girano tutte quelle povere ombre che si chiamano Ministri »...

Ma a noi piace trovar congeniale in quella discussione colui che nel '61 era stato relatore del disegno di legge per la proclamazione del Regno d'Italia, e che aveva concluso allora raccomandando ch'esso venisse approvato come « un grido di entusiasmo convertito in legge ». Questo spirito eletto e moderato, al cui temperamento non era estranea la consuetudine con un congiunto quale Alessandro Manzoni, diceva nel '79 discutendo sul Consiglio Superiore che « i fini dell'insegnamento non sono puramente tecnici, né basta che dalle nostre scuole esca ogni anno un certo numero di chimici o di archeologi sufficientemente istruiti. L'insegnamento ha uno scopo piú generale, e non meno importante di questi scopi parziali: l'educazione dell'uomo e del cittadino. Ogni società che ha fede nel principio sul quale si fonda ha ragione e diritto di volere che in questa fede siano allevate le nuove generazioni... L'insegnamento universitario non è l'esercizio di un diritto individuale, ma un servizio pubblico. Si tratta

farebbe cadere nel piú grande disordine la stessa dottrina, riaffermato il principio che questa unità etica e la conseguente gerarchia debbono trovare sede, strumento e propulsione nello Stato Fascista, è evidente che tutto l'ordinamento sul quale si fondano gli studi nazionali doveva essere messo a punto e come ho detto aggiornato.

Il cammino mirabile già compiuto dai miei predecessori dalla Marcia su Roma ad oggi è splendida impalcatura per la continuazione della costruzione; ma la nostra fatica che si accinge a continuarla non farà opera inutile se sarà, com'è, oculatissima alle incrostazioni eterogenee vecchie o nuove che abbiano intaccato o minaccino d'intaccare l'edificio.

L'ordinamento universitario è ormai pronto ad una applicazione tranquilla e veggente che dia riposo ad ogni agitazione e serenità fiduciosa agli alti studi.

La struttura della scuola media classica, scientifica, magistrale e tecnica e della scuola secondaria di avviamento professionale si libererà fra pochi giorni dalle strettoie legislative e regolamentari ancora liberali quando non demagogiche e riprenderà nell'ordine nostro la sua antica e nuova bellezza classica che è gloria d'Italia.

Il regime scolastico della istruzione primaria si libererà anch'esso fra pochi giorni di quel suo aspetto autonomistico simile a quello uni-

---

di un insegnamento che lo Stato dà, al quale annette effetti particolari e che esso rende obbligatorio per tutti quelli che aspirano a certe carriere. Si tratta di sapere se lo Stato, il quale mantiene questo insegnamento e lo paga, possa volere ch'esso lavori a scalzare appunto i fondamenti sui quali tutta la sua costituzione si regge, purché ciò si faccia con qualche ingegno, con un sufficiente corredo di cognizioni, e una grammatica sufficientemente corretta ».

Ora di quello che era - come non doveva essere - un Corpo esclusivamente *tecnico*, un Corpo di *competenti* (come nella migliore delle ipotesi venivano chiamati i membri anche dalla recentissima legislazione) abbiamo fatto uno strumento *politico*: vale a dire uno strumento che, necessariamente fondandosi sulla particolare perizia di ciascuno dei suoi componenti, non trascuri ma ponga in primo piano come suo prevalente dovere la funzione superiore e unitaria degli studi in vista dei supremi interessi nazionali. Noi non abbiamo bisogno, in questa sede, di sentire tanto degli *esperti* - che potremmo singolarmente chiamare all'esame di speciali problemi - quanto di vedere in questo grande crogiuolo di forze, di competenze, e - perché no? - di sentimenti, *fondersi* le aspirazioni, gl'interessi, le tendenze, i tentativi di tutte le zone della cultura nazionale. Abbiamo bisogno di veder innestarsi nel settore degli studi storici i motivi dominanti dell'attività economica, cosí come nel campo delle scienze fisiche e naturali è desiderabile s'inseriscano le necessità delle categorie industriali, marinare, militari.

Questa collaborazione costante, questa fusione di intenti, questa proporzionata solidarietà d'interessi può e deve trovare le vie e gli sbocchi verso la grandezza dell'oggi e del domani. E ciò non meno per la consuetudine di uomini delle piú diverse e pur complementari tendenze ed esigenze - i quali divengono a loro volta, dalla cattedra come nella Confederazione, altrettanti centri irradiatori e propulsori di direttive unitarie, - che attraverso il lavoro al quale li chiamerà chi ha l'onore e il peso di quella Amministrazione in un momento cruciale che abbiamo fiducia sia per determinare un piú alto livello negli studi e nella cultura nazionali.

versitario ormai abolito, che lo faceva vegetare su fondamenti decentratori a carattere regionale i quali venivano ad offuscare la sublime bellezza del sacrificio, del dono di se stesso all'infanzia, di un corpo insegnante veramente degno di lode.

Il regime accademico che ha già trovato una nobile sistemazione per opera del mio predecessore sarà ancora piú definitivamente reso fascista nell'ulteriore marcia.

Tutte le disunioni, tutte le dispersioni, tutti gli autonomismi, tutto ciò che tende a svellersi, a slegarsi dalla funzione unitaria dello Stato non adeguandosi al clima spirituale della nazione rinnovata deve avere termine. Questo consesso di unità e di sintesi ne è ad un tempo la prova e lo strumento. Il suo nobilissimo passato quasi secolare e la sua novissima formazione sono documento di tradizione e promessa di avvenire.

Nel solco segnato dagli ordini del Duce, che il Ministro responsabile conosce bene, questo serrato corpo consultivo ha tutti i mezzi per facilitare il cammino nell'ordine culturale, tecnico e, se occorra, anche politico. Lo compongono uomini fra i migliori e piú sicuri, politicamente, moralmente, scientificamente, didatticamente. Il campo della azione sarà, sempre quando sia necessario, il campo stesso del Ministro, sterminato, con un lavoro per molti anni costruttivo: correggere deficienze, colmare lacune, potenziare tutte le forze intellettuali del popolo italiano, attraverso gli istituti di istruzione, attraverso gli enti accademici, attraverso il rinnovato fervore da imprimere alle cose dell'arte e della scienza, agli studi scolastici ed extrascolastici.

Una incrollabile volontà mi anima e mi assisterà fino a quando al Capo non piaccia di allontanarmene, magari, se Dio lo voglia, per mandarmi ancora una volta a battermi, e questa coi nostri figli.

Ma anche la fatica presente per me e per voi tutti, Signori, seppur dura e vasta è sempre gioiosa nella certezza che le forze non saranno impari alla tenace ostinata fede nel successo.

La prima tappa è compiuta: ora a Voi, Signori, aiutarmi e consigliarmi verso l'ascesa alle nuove pietre miliari del nostro futuro che il Capo ci segna.

Se le raggiungeremo avremo innalzato un monumento degno dei padri e l'avremo preparato per i figli che si battono agli ordini Vostri, Duce, per la gloria del Re.

Sarà questa, con quella delle armi duratura, la superba vendetta di Roma.

VII

LA BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE

Discorso pronunciato a Firenze per la inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Nazionale il 30 ottobre 1935-XIV.

Sire,

Sono trascorsi venticinque anni da quando la Maestà Vostra murava la prima pietra di questo edificio. Erano diversi i tempi ed il Vostro Regno non aveva ancora portato al volto della Patria i segni della Vittoria e della Rivoluzione fascista. Veniva tuttavia ripresa una gloriosa tradizione di costruttori che porta i nomi dei piú grandi imperatori romani, dei piú veggenti pontefici, dei piú forti principi italiani primi fra tutti quelli della Vostra Augusta Casa.

Dopo quarant'anni di meditazioni e discussioni altri venticinque per la costruzione non sono stati pochi, quando nella ricerca avvilente e soverchiante della soddisfazione dei soli interessi materiali si oscuravano le ragioni dello spirito e le mura di questa casa degli studi rischiavano di farsi vecchie prima di vedere il loro compimento.

La Vittoria, che dalla Maestà Vostra, solo capo del piú glorioso popolo e della piú luminosa civiltà del mondo nella grande e cruenta prova, ebbe l'anima e la possa del volo, spalancò le porte dell'avvenire. Con Voi, Sire, vi passò un Grande Capo e la Sua Rivoluzione Fascista a portare quel disinteresse immediato, quella interiore disciplina, quella ostinata tenacia che sono il presupposto necessario di ogni studio, di ogni conquista del sapere. Anche le mura risorsero e tutte le antiche testimonianze di una passione non interrotta nei secoli ebbero, come hanno, un'armonia nuova. Tutta l'Italia fu partecipe dell'anima unitaria, guerriera e civile che da mille anni lo Stato romanamente forte dei Principi di Savoia ha ispirato ai Suoi popoli.

In questa Città del Padre Dante, in questa Firenze madre di ogni arte doveva rinnovarsi oggi la grande tradizione in una atmosfera ardente d'amore ad un tempo e contenuta di soldatesca disciplina. Il travaglio della coscienza nazionale, che fu già oscuro per farsi poi sanguinoso nella gloria splendente delle armi, ha trovato la sua foce e la sua sintesi in questo nostro clima fascista, superando tutti i materialismi un tempo imperanti per affermare ancora una volta che sopra trenta secoli di storia si fondano i doveri e i diritti di una Civiltà che non conosce tramonti.

O chiusi recessi di grandi opere di fede: biblioteche di Montecassino, di Bobbio, di Nonantola, di Pomposa; o grandi fari di luce sorti accanto agli «Studi» gloriosi; o passione, o romano orgoglio del Petrarca, dell'Aurispa, del Filelfo, del Soranzo, dell'Acciaioli, qui oggi voi trovate acqua alla vostra sete. Dai vecchi codici scaturiscono remote voci di grandezza, incitamenti al domani, parole di fede nei destini di un popolo sempre rinascente! La campana della storia è ormai suonata, la vostra incontenibile forza è la stessa che anima le armate del Re: la forza dello spirito!

Non per nulla la coscienza nazionale ritrova le sue fonti nelle vicine fatiche del Muratori, del Tiraboschi, del Gravina, del Vico, del Giannone, del Genovesi, del Verri e la storia e la politica si fanno sorelle. Non per nulla perché la nuova storia rampolla dall'antica ed il grande ceppo di Roma conserva i segni e la forza della eternità. Qui vengono alla luce le piú superbe fonti dei nostri studi, dai libri di Antonio Magliabechi, da quelli sontuosi della libreria Mediceo-Palatina, della Lotaringia, alle raccolte di Giovanni Lami, dello Spedale di Santa Maria Nuova, ai manoscritti degli Strozzi, ai codici, agli autografi di Brunetto Latini, di Guido Cavalcanti, di Marco Polo, del Petrarca, del Boccaccio, del Villani, dell'Alberti, di Lorenzo de' Medici, di Gerolamo Savonarola, di Niccolò Machiavelli, del Guicciardini, di Benvenuto Cellini, di Galileo, del Tasso, di Ugo Foscolo, di Giacomo Leopardi.

Sono dissepolti fra tre milioni di pubblicazioni ogni anno in aumento di oltre settantamila unità. Queste superbe fonti di studii sono piú che ventimila manoscritti e piú che trecentomila autografi con trentamila opere uniche o rare. Guardano a questi nostri tesori gli studiosi di tutto il mondo; ma è da oggi che con ogni piú larga possibilità di studio in una atmosfera nella quale nulla vi ha di impossibile, noi ne facciamo arma e strumento per ricostruire nel suo pieno superbo aspetto la storia della cultura italiana ad uso del popolo italiano. In questa sede nulla potrà rimanere di sconosciuto od anche ignorato se per cognizione non si intendano i pochi e non sempre perfetti elementi contenuti nei vecchi inventari e cataloghi o le deviate interpolazioni di qualche studioso di oltralpe.

Maestà,

dando compimento a quest'opera in un'ora non facile ma serenamente e gagliardamente affrontata dagli Italiani nuovi il Regime afferma in conspetto del mondo che ogni contrasto alle necessità materiali nella terra di Roma, di Dante, di Michelangelo, di Leonardo è affrontato superato e vinto colla potenza indistruttibile dei grandi valori ideali, col trionfo certo del purissimo spirito.

VIII

L'UNIVERSITÀ DI ROMA

Discorso pronunciato per la inaugurazione della Città Universitaria in Roma, il 31 ottobre 1935-XIV.

Duce,

L'UNIVERSITÀ di Roma trova oggi nella nuova città degli studi, fra queste mura squadrate secondo il costume antico e nuovissimo, una sua unità costruttiva, in armonia alta e potente (1).

Nella stessa armonia seguendo il comando dato da me nel nome Vostro, come avete udito, gli studi trovano l'indirizzo unitario nell'ordine fascista nuovo ed antico per il quale la scienza e la dottrina possono vivere ed espandersi soltanto e non diversamente che come forze di spinta per il cammino del popolo italiano verso i suoi destini.

La missione imperiale che i padri ci tramandarono come forma di possesso e di collaborazione fra la materia e lo spirito, fra l'uomo e le forze trascedenti che il « romano » sente presso di sé consapevole di una protezione divina sull'Urbe, sulla sua vita consociata e familiare, risorge in quest'ora ed in questo luogo piú che mai superbamente e serenamente riaffermata.

Imperio spirituale incancellabile, sintesi della civiltà mediterranea fatta civiltà occidentale, risplendente sul mondo senza tramonti, riaccesa piú viva che mai dalla cristianità, né oscurata da un progredire strumentale e meccanico che non insegna nulla di nuovo ai trenta secoli della nostra storia fuori della quale è la tenebra fitta.

---

(1) Nel vasto rinnovamento edilizio che, ad opera del Regime Fascista, si è compiuto o è in via di compiersi per la maggior parte delle Università italiane, s'inquadra la Città Universitaria romana sorta in un triennio per volontà del Duce. Poiché il vecchio glorioso edificio della Sapienza non conteneva ormai che solo una minima parte dei locali necessari agli studi superiori e quei locali stessi mal rispondevano alle moderne esigenze, la nuova Città Universitaria, ora sorta, e che promette già imponenti sviluppi, accoglie tutti gli Istituti universitari, sicché in essa la vita degli studi possa svolgersi con armonioso fervore, con alacre disciplina e con ritmo gagliardamente unitario.

Nei nuovi edifici modernamente attrezzati, la cui sagoma, pur essa moderna, riafferma però al tempo stesso la sobria grandiosità della Roma Imperiale, gli studi superiori potranno svolgersi con un vasto ed intenso coordinamento di mezzi, senza dispersione di tempo e di energie, essendovi concentrato, in massima, tutto quanto occorra all'attività dei discepoli e dei maestri.

D'altra parte a siffatta necessità di coordinamento corrispondono le odierne direttive dell'ordinamento della istruzione superiore: aggregazione dei vari Istituti Superiori, passati a costituire altre Facoltà della Università, la quale viene in tal modo ad essere effettivamente una « Universitas studiorum »; la revisione

Una cosí alta vita dello spirito non può essere sospesa per fragore di armi lontano o prossimo ché anzi l' « imperium militiae » non appare se non la naturale estensione alla pratica della vita civile di quei principii unitari di gerarchia e di autorità che segnano la ragion d'essere al nostro modo di vivere romano e fascista, dandogli ogni sua pienezza.

L'Università italiana trova in questa sede centrale la sua espressione piú completa. Undici facoltà ormai la compongono e tre altre stanno per nascerle. La unità della cultura, fondamento della nostra dottrina, trova in me un esecutore fedele e tenace e nella disciplina di tutti affettuosa e consapevole il piú formidabile strumento. Ogni equilibrato sviluppo di tutti i rami dello studio troverà in questa completezza la sua vita di oggi e la possibilità futura di espansione. Per insegnamenti, per mezzi di studio, per uomini, questa Università diventa in Regime Fascista il Centro propulsore del movimento scientifico e culturale italiano nulla togliendo alle altre consorelle che sono e rimangono gloria d'Italia e di ogni espressione di vita civile nel mondo.

Con questo sentire e con aperto cuore la Scuola e la cultura italiane accolgono in una atmosfera di alta serenità i rappresentanti degli studi universitari di tutto il mondo e nel nome del Re, nel nome Vostro, o Duce, e nel nome eterno di Roma li saluta beneaugurante.

---

degli insegnamenti; la eliminazione del troppo e del vano, onde era in molti casi aduggiato il rigoglioso fiorire della vita degli studi; la salda disciplina unitaria, fondata soprattutto sul vivo senso di responsabilità in quanti sono preposti al governo della vita universitaria.

La serietà degli studi non esclude la sana gioia di vivere quale si conviene alla giovinezza; al qual fine gioveranno certo il sole e l'aria che rallegrano i nuovi locali, le piazze e i viali ombreggiati di verde, i campi sportivi che completeranno la nuova Città Universitaria, dovendo l'educazione sportiva integrare la preparazione culturale e scientifica; né sarebbe un fuor d'opera che la preparazione militare dei giovani potesse aver luogo nelle adiacenze della Città Universitaria.

In conformità a tali concetti l'Ateneo Romano, nella sua nuova sede, costituisce una grande fucina del sapere e del carattere, nella quale maestri e discepoli lavorano insieme con gioia, con orgoglio, con fede, affinché l'ingegno italiano possa produrre sempre piú egregiamente e intensamente quei frutti, di cui esso non fu mai sterile, e che furono e saranno uno splendido dono non soltanto per la Patria italiana, ma per l'intera umanità.

IX

SPIRITO FASCISTA E MÈTE RAGGIUNTE - I

Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati, discutendosi il Bilancio del Ministero della Educazione Nazionale, nella tornata dell'11 marzo 1936 - XIV.

Onorevoli Deputati,

QUANDO ora è un anno si parlava in quest'aula e nella stessa discussione del Bilancio non potevo che esporvi dei problemi prima di allora veduti ma non ancora affrontati. Era nel mio cuore come è nel vostro il conforto supremo di una dottrina rivoluzionaria e costruttiva, tradizionale e nuovissima, munite ad un tempo di baionette innastate sopra buoni fucili e temprata di per se stessa a corazza senz'altra arme che il suo purissimo spirito, di questa nostra costellazione fascista che rende impossibile ogni disorientamento perché al buon cammino offre la buona via ed al buon camminatore offre la stella sicura della ubbidienza.

Orientamento, metodo e disciplina non mancavano ma l'azione non aveva ancora potuto trovare nonché il suo sviluppo neppure il suo principio, e se la mano si sentiva salda al timone la fatica non era stata ancora affrontata. Affermavo allora il dovere di un cammino serrato delle persone e degli enti del mio Ministero verso piú vasti orizzonti di romanità.

Cammino e compattezza che presumono ed impongono unità, collaborazione spirituale profonda e non soltanto materiale o formale; in tre parole: armonia di sforzo. Era ed è chiaro che a me fascista, e cioè intero uomo di azione e pertanto soldato nella disciplina e nell'arte, il problema della ricerca di questa armonia appariva nel raggiungimento di una concreta e direi *immutabile* gerarchia di valori e di funzioni. La soluzione era ed è da trovarsi in un processo di carattere politico prima che di ogni altra natura. Non per nulla agli inizi remoti della nostra Rivoluzione ci eravamo segnata la mèta della conquista dello Stato attraverso la formazione di solide gerarchie alle quali affidarne il Governo sotto il Comando di uno solo: il Duce.

Il problema centrale della mia azione di Ministro e di fascista nel campo di intensa bonifica della Educazione nazionale si concreta nella ricerca di questa unità creatrice di armonia.

Erano necessità vedute da molto tempo con accorata passione di uomo di studio, di guerra e di Stato; ed avevo creduto or fa un anno di esporvele con una appassionata sincerità alla quale non mancò per mia ventura quella forza di persuasione che appariva necessaria perché la consegna da me ricevuta avesse ogni sua esecuzione.

Il carattere e le esigenze di sintesi che il tempo, il luogo ed il temperamento fascista di questa assemblea impongono alla mia esposizione mi sconsigliano dal citare qui le fonti storiche dalle quali mi veniva la convinzione di questo dissolversi della cultura, di questa dispersione degli sforzi della scuola quasi sotto l'effetto di una forza centrifuga che fin qui anche ogni piú nobile fatica di tutti i miei predecessori dalla Marcia su Roma ad oggi non era riuscita ancora ad arrestare, pure giovandosi della potenza e del prestigio del Regime. Ho la certezza che se una simile indagine storica fosse fatta possibile dal tempo e dal luogo voi ne provereste una grande impressione ed avreste una nuova prova anche in questa sede del cammino continuamente, ininterrottamente ascensionale del Regime verso una superiore sintesi, verso una zona di semplicità e di bellezza nella quale la dottrina fascista appare nella trasparenza delle grandi altitudini. La generazione dei costruttori del Risorgimento diede alla luce la sua creatura in questo campo nel 1859, anno felicissimo che spalancò tutte le porte dell'avvenire (1). Nacque

---

(1) « In Italia, mentre tutti i Governi impaurivano dell'istruzione, il Piemonte solo operava oramai efficacemente a promuoverla. Nel Lombardo-Veneto già il regolamento del 1818 appariva soverchio; l'istruzione femminile, voluta da quello, pericolosa tanto, che si vollero dicioccare i rami di quell'albero troppo rigoglioso, e, per dieci scuole maschili, si giunse a contarne appena una femminile; le scuole maggiori e le scuole reali, corona e compimento dell' istruzione elementare, si assottigliarono, la metodica si confinò nei seminari ed i maestri furono sottoposti al potere dei vescovi. Nell'Italia del centro le scuole per le povere fanciulle, dotate fino dal passato secolo di patrimonio cospicuo, di ampi locali, di arnesi per lavori femminili, di benefici regolari, furono affidate a maestre ignoranti, se ne sperperò il patrimonio, e si ricacciò in una rozzezza incomportabile il lavoro e la scuola; gli istituti di educazione per le fanciulle piú agiate si vollero foggiare a conventi, si snaturò l'insegnamento.

« Nell'Italia meridionale al mal volere del Governo si aggiungeva il sospetto della famiglia contro l'istruzione; mancavano e scolari e maestri, e la scarsa cultura era alimentata dalla scarsa operosità in ogni ramo d'industria, ove la disciplina dell'intelletto aiuta gli esercizi fabbrili. Si aggiunga il disordine delle numerose istituzioni sôrte quivi dalla carità cittadina, la mescolanza di età diverse senza riguardo, non dico agli insegnamenti ed alle occupazioni a ciascuna età confacenti, ma agli esempi ed al costume. In mezzo a tanta confusione il Piemonte solo, prostrato a Novara, seppe, preparandosi alla riscossa, disciplinare le scuole, comporre l'esercito degli insegnanti e combattere e vincere a ogni costo. In questa battaglia fu necessità pur troppo sancire ordinamenti inflessibili, e ridurre le scuole macchine di guerra, perché soltanto una tenace volontà poteva vincere le difficoltà innumerevoli dalle quali erano circondate. Pure quei primi ordinamenti, che si perfezionarono a grado a grado con l'esempio delle scuole e dei metodi delle vicine provincie, con le dottrine che in tutte le parti d'Italia si erano svolte per opera d'ingegni peregrini e di caldi patrioti, si nutrivano di un succo sano e vitale. Cosicché in breve poterono sostenere il confronto delle istituzioni che la dotta Germania aveva posto in onore; e, ciò che è piú, poterono dai diversi paesi d'Italia essere accolti a norma di tutto quanto l'insegnamento primario. »

(E. Broglio, *Documenti dell'Istruzione Elementare nel Regno d'Italia*, citato in Romizi, *Storia del Ministero della P. I.*, p. I, pag. 13-14, Milano, 1902.)

allora la ben nota e poscia violatissima Legge Casati (1), per il Piemonte ottima come tutta quella legislazione di uno Stato forte e guerriero che non ripeteva le sue origini se non da Roma, tuttavia per l'Italia insufficiente. Questa Legge durò fino all'avvento delle sinistre che fu in modo ridicolo chiamato una rivoluzione laddove non era se non una involuzione verso forme demagogiche le quali sul piccolo Stato nucleo non avevano fatto presa, immunizzato com'era dalla propria natura militare.

Il primo schema di riforma della originaria Legge del 1859 fu portato in parlamento dal mio predecessore Coppino nel 1877 per soddisfare alle esigenze del tempo che era quello che ho detto e furono necessari ben quattro anni di clamorose discussioni alla Camera ed al Senato perché ne uscisse, parto invero infelice, la Legge 17 febbraio 1881. La quale, se non era ormai sufficiente per evidenti ragioni a rispondere

(1) La legge Casati del 13 novembre 1859 - dice il Namias - promulgata in virtú dei pieni poteri conferiti al Governo durante le guerre dell'indipendenza italiana, non ebbe l'onore di essere discussa in Parlamento; onore che probabilmente l'avrebbe soffocata al suo nascere, come accadde di poi ogni qualvolta si presentò alle Camere legislative una legge organica sulla pubblica istruzione.

Scopo della legge era anzitutto quello di unificare nelle antiche e nelle nuove provincie l'ordinamento dell'istruzione. « Perocché (si legge nella Relazione al Re) toccando essa i piú delicati interessi delle famiglie e della società ed esercitando tanta influenza sulla cultura e sui costumi del paese, sarebbe stato men provvido consiglio il non conformare sollecitamente per tutto lo Stato gli istituti in cui si impartisce alle medesime norme ed al medesimo indirizzo. Al che si aggiunge che da tutte le parti ripetutamente invocata, la riforma d'ogni ramo del pubblico insegnamento diventò da qualche tempo oggetto di universale desiderio, il quale, per molte cagioni che qui non è opportuno discorrere, non poté finora aver compimento. Molte ed utili innovazioni vennero bensí dal 1848 introdotte man mano nei vari ordini di studi, e nessuno negherà che a grado a grado siensi migliorati i metodi di insegnamento, siasi diffusa la istruzione popolare e professionale, siasi avvantaggiata la condizione degli insegnanti, essendo anzi questa una delle piú belle glorie del nostro regno ed uno dei piú benefici effetti delle libere istituzioni che ci reggono. Ma il sentimento pubblico non si sente perciò ancora appagato, ed uno dei piú generali e fondati lamenti è tuttavia che il nostro paese difetti di una compiuta legge organica, la quale abbracci tutte le massime che regolano i vari rami dell'istruzione, le metta d'accordo e svincoli gli amministratori e gli insegnanti dall'ingrato obbligo di aggirarsi per un labirinto di leggi parziali, di decreti e di regolamenti, d'istruzioni, affine di sapere quali sieno le vie da seguire nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'adempimento dei propri doveri. La quale mancanza di unità, se era già grave nelle antiche provincie dello Stato, si fa oggi viemmaggiormente sentire per l'annessione della Lombardia, dove i pubblici studi furono sinora ordinati con ben altri intendimenti da quelli che si convengono alle nostre politiche istituzioni. Ond'è che il Governo di V. M. non avrebbe potuto piú lungamente differire l'opera della riforma senza esporre il paese alle incertezze ed alle disformità di un mal connesso sistema, né lasciare che piú a lungo mancasse un fermo indirizzo in cosa di tanto momento. Eppertanto il Ministro riferente, appena assunta l'amministrazione che piacque alla M. V. affidargli, ancorché non si dissimulasse la somma difficoltà dell'impresa, stimò dover suo accingersi ad essa, studiandosi di renderla piú agevole col giovarsi della dottrina e dell'esperienza di uomini, i cui consigli sono i piú autorevoli in siffatte materie. »

alle esigenze culturali e politiche della nuova Italia, non autorizzava però un affannoso avvicendarsi di ritocchi piú o meno disordinati ed episodici che ne deturpavano l'architettura senza tuttavia decidersi a demolire per ricostruire, nel corso dei decenni sotto la spinta delle contingenze piú varie di una politica che scivolava sempre piú nella melma vischiosa della demagogia di una cultura che abbandonava la pura italianità dell'umanesimo e della grande scuola nostra per qualcosa di nordico, di caliginoso e prettamente strumentale e meccanico, sui men che quattrocento articoli della Legge originaria fiorirono o peggio si incrostarono centinaia di migliaia, dico centinaia di migliaia di nuovi articoli di Legge, di ordinanze, di circolari, che se talvolta e non sempre rivelavano i difetti della vecchia organizzazione non erano tuttavia riusciti mai a crearne una nuova (1). La vecchia e troppo vituperata Minerva era divenuta la risultante di una serie di sovracostruzioni, di aggiustamenti, di compromessi nei quali si era perduto non soltanto il concetto morale dell'unità, base incrollabile dell'ordine Mussoliniano, ma ben anche ogni ordine costituito. Cosí trovò le cose il Regime alla Marcia su Roma e vi reagí con tutta la forza della Rivoluzione nostra.

All'azione compiuta fin qui dal Regime io non ho avuto e non ho se non da aggiungere il mio apporto. Ho dovuto e debbo portare i miei sassi all'edificio nel quale nulla c'era da demolire bensí molto da costruire sotto la guida che per le comuni fortune è una sola e ben sicura.

---

(1) Nel 1881 l'avvocato Marco Vita Levi impostava, a ventidue anni di distanza, un suo perspicuo commento alle leggi sulla pubblica istruzione facendo capo a quella legge Casati del 13 novembre 1859, « la quale - diceva - per quanto ritoccata, rimutata, lacerata, diremo quasi, da leggi posteriori e da regolamenti, pure continua a costituire il nostro Codice sulla pubblica istruzione, considerata nelle sue manifestazioni piú importanti ». Nel 1903 il Presidente del Consiglio di Stato Senatore Saredo pubblica un codice della Pubblica Istruzione in sei volumi di ben cinquemila pagine di minuscolo corpo, nel quale deve rifarsi a quella legge Casati intorno alla quale si era « accumulata una tale quantità di decreti, di regolamenti e di circolari che formano oggimai una "selva selvaggia ed aspra e forte" nella quale si smarriscono anche i piú esperti del nostro diritto scolastico ». « Ogni ministro ha avuto la legittima ambizione di apportare alla legge organica qualche innovazione; e taluno ha anche tentato di riformarne le disposizioni essenziali relative all'istruzione superiore, o alla secondaria o alla normale. Ma l'esame degli atti parlamentari dimostra l'insuccesso di quasi tutti i tentativi: per cui la legge 13 novembre 1859 è tuttora lo Statuto fondamentale della pubblica istruzione. »

Gli atti parlamentari dimostrano che quella legge sopravviveva per la sua solida struttura organizzativa e che se per interi decenni è mancato il legislatore che desse all'Italia un codice della pubblica istruzione piantato su salde e organiche basi, ciò non era dovuto soltanto alle difficoltà insite nella materia, tra le piú ardue a presentarsi allo Stato moderno, quanto e sopratutto al deleterio funzionamento del vecchio sistema parlamentare che opponeva ostacoli invalicabili ad un'efficace azione legislativa. Quasi tre quarti di secolo di esperienza dovevano dimostrare che una legge organica difficilmente poteva uscire dai due rami del parlamento: talché necessario era ricorrere, in mancanza di meglio, ai rabberciamenti, ai ripieghi, ai patteggiamenti non con le esigenze reali ma con le cor-

Ho continuato e continuo anche qui, con animo ad un tempo civile e guerriero e cioè fascista, uno sforzo che non ha altra radice se non in una idea armata che generando una fede ha dato a me come a voi come a tutto il popolo italiano l'incommensurabile dono di un Capo e di una disciplina. Tutti i miei predecessori dalla Marcia su Roma ad oggi hanno avuto lo stesso mio spirito e perciò la mia fatica affrontata con serena ubbidienza è feconda di frutti.

Al mio turno di guardia in questo settore competeva, dopo l'altrui feconda, una fatica coordinatrice, disciplinatrice, potenziatrice degli studi e della cultura italiana in tempi di particolare concretezza, e di opere guerriere, costruttrici e taciturne. Dovevo come debbo affrontare con organismi vivi del Regime un decadimento di tre quarti di secolo al quale ogni sforzo precedente non era ancora bastato se alle provvide Leggi del 1923, a sette anni dalla nascita, erano già state aggiunte un migliaio di pagine di Leggi e norme per la istruzione superiore, se a cinque anni dalla nascita si erano già raggiunte seicento pagine di Legislazione per la scuola secondaria di avviamento professionale e se la scuola elementare riordinata nel 1928 aveva già raggiunto 500 fittissime pagine nel 1934 e sopratutto se gli istituti di istruzione media fondamentalmente riordinati nel 1923 giacevano già tre anni dopo, nel 1926, sotto il grave pondo di ben duemila pagine di Leggi, decreti, ordinanze e circolari.

Voglio dire con queste cifre, sommarie e sempliciste ma esatte, che qualcosa doveva pure esistere come elemento disintegratore e dissol-

---

renti imperanti e con le stesse norme elementari della correttezza giuridica e amministrativa. S'era arrivati all'assurdo che non poche modificazioni - e non le meno importanti - si apportavano alla legislazione vigente addirittura attraverso decreti, regolamenti e perfino circolari.

Evidentemente con tali sistemi - che non affrontavano il complesso ma il particolare - quelli che erano i congegni vitali su cui originariamente si fondava l'organismo della scuola italiana venivano a mano a mano singolarmente mutati, lasciando peraltro che tutto il resto della macchina funzionasse a suo modo. L'unità di quella struttura e di quella legge, che meritatamente erano state al primo apparire considerate fra le piú esemplari d'Europa, s'infrangeva per dar luogo a una lunghissima serie di deviazioni, di ripartizioni di competenze, di sostituzioni di organismi creati in base a criteri tra loro fondamentalmente contrastanti: tanto contrastanti che il Cavour - secondo testimoniava il Mamiani discutendosi un progetto del Ministro Scialoia per l'istruzione superiore - soleva dire che «quando vedeva la corrente politica un poco troppo veemente, metteva sempre su qualcuno per proporre una legge sulla pubblica istruzione. Allora i partiti si scindevano e battagliavano e per molti giorni la politica riposava»...

Sulla base dei provvedimenti varati in questo clima per lunghissimi anni, qualsiasi lubrificazione del piú volenteroso potere centrale non poteva ormai piú riuscire a far sí che tutte le parti del macchinoso sistema funzionassero scorrevolmente e senza gravi inconvenienti.

In sede, starei per dire, tecnica e didattica gli uomini del Regime hanno compiuto un processo di rielaborazione del quale è onesto riconoscere la non trascurabile importanza.

vente se anche la forte azione del Regime e dei fascisti provati che mi hanno preceduto in questo servizio aveva dovuto creare tanta mole di leggi e di norme per farsi la strada a procedere innanzi seguendo cosí un andazzo che durava da oltre sessant'anni dimostrandosi ad evidenza un difetto del sistema non guarito né comunque sanato neppure dalla ferma Legislazione fascista.

Come vi ho detto l'anno scorso ho creduto di trovare il rimedio nella semplicità di una azione coordinatrice, disciplinatrice, potenziatrice degli studi ed in genere della cultura italiana da ottenersi con la precisa rivendicazione della responsabilità politica ed amministrativa del Ministro. In questa assenza di azione decisiva e centrale ho riscontrato il difetto che la storia stessa di tutta la legislazione della tanto vituperata Minersa dalla fondazione del Regno ad oggi mi aveva con chiarezza rivelato come si vedono gli oggetti attraverso un vaso di cristallo. Ciò non voleva né vuole significare né atti di brutalità verso le persone alle quali si vogliono portare i benefici maggiori in funzione del bene comune; e neppure assunzione di atteggiamenti di comando cieco ed irragionevole nel nome di una potestà disumana altrettanto lontana dallo Stato Mussoliniano quanto il sole è lontano dalla notte (1). Vuole significare invece che compete al potere centrale ed in quello al Ministro la responsabilità ed il dovere delle decisioni, come organo di comando non soltanto ma ben anche di sintesi quando si tratta di agire in rapporto con troppi organismi e con troppi spiriti che per la loro stessa struttura interiore e per le fondamentali funzioni che vengono loro commesse sono trascinati facilmente a perdersi nella analisi.

Questo il fondamento della Legislazione fascista della cultura e della scuola nell'anno XIII del Regime, legislazione che somma a poche

---

(1) Diceva un grande educatore: «Ognuno ha osservato come vada un cavallo in mano di chi non ha l'arte di guidarlo. Il guidatore, nel mettersi in moto, dà un grande strappo con una redina per di qua, e tosto dopo lascia andare una gran frustata. Il cavallo si volta a precipizio dalla parte dove si sentí trascinare a quel modo, e allora il pover'uomo, per rimediare, dà un altro strappo piú forte dalla parte opposta e un'altra frustata, per correzione, sopra la schiena. La disgraziata bestia non capisce piú nulla, dimena la testa, si volge incerta di qua e di là, ciò che le attira nuovi e piú violenti strappi, nuove battiture; tanto che finalmente perde la pazienza e comincia a rinculare col pericolo di spingere nel fosso che sta di dietro il calesse, il mal capitato auriga e se stesso. Si dia invece quella stessa bestia in mano ad un uomo pratico. Una piccola ma franca e sicura scrollatina alle redini, un tenue suono carezzevole a fior di labbro, tutto al piú uno scoppiettino della frusta per aria, ed ecco il cavallo che, senza smorfie, comprendendo con chi ha da fare, piglia il suo trotto ordinario e va pacifico pei fatti suoi. Cosí è di tutte, o quasi, le cose umane, a tal che, quando io vedo certi faccendoni, certi rimescoloni, certi impiccioni, che ad ogni menoma difficoltà non sanno dove metter le mani, e si battono le anche e soffiano e ansano e sudano, io fra me dico: Va là, figliolo, non sai il tuo mestiere». (ARISTIDE GABELLI, *L'Istruzione in Italia* - Bologna, Zanichelli.)

decine di articoli nuovi concretando un nuovo genere di vita e svelenando della loro forza centrifuga, dissolvente e liberale interi volumi con centinaia di migliaia di articoli di Leggi per fare luogo ad una azione riposante nelle non mai abbastanza lodate virtú fasciste della Unità e dell'Armonia. Una simile politica della cultura non avrebbe potuto concretarsi e neppure formularsi fino a quando dalle mani del Ministro continuavano a sfuggire praticamente tutte le leve di comando, fino a quando stavano contemporaneamente al timone, fatti giudici ed arbitri ad un tempo, diecine di piloti invece di uno solo, e fino a quando costoro avevano la possibilità di drizzare la prora ai quattro punti cardinali secondo prerogative e competenze attribuite dal rotolare inerte di una legislazione da molti decenni fondata sopra i principii della peggiore democrazia liberale, quanti siano ad avere seguito il Capo in tutte le circostanze dagli anni ormai lontani ma non dimenticati e non dimenticabili del 1919 abbiano appreso che ogni gerarchia deve avere il suo vertice in una punta di spillo, qui bisognava liberare il Ministro da tutte le tutele particolari piú o meno larvate che non consistessero in quel concetto piú ampio e del resto trasparente della ubbidienza e della disciplina che è alla radice della nostra vita ed ormai connaturato nel sangue nostro ed in quello delle generazioni che si battono in campo aperto nella pienezza della vita stessa. Il Ministro della Educazione Nazionale era irretito e posto in condizioni di minorità da una serie di consigli, giunte, commissioni, assemblee, facoltà e simili, composte poi quasi sempre e quasi esclusivamente di suoi dipendenti che, da una tale possibilità di tutela e di controllo creante una chiara inversione, venivano fatalmente portati ad attitudini meno disciplinate ed eccessivamente individuali.

Svincolando il Ministro e la sua attività da simili inconcepibili impedimenti e legami ho coscienza di avere compiuto un vero atto di bonifica politica e culturale in un campo che ne aveva veramente bisogno (1).

---

(1) Nell'evoluzione - o involuzione - della legislazione della Educazione Nazionale, le prerogative di amministrazione diretta del Ministro subiscono gradualmente una pressione decentratrice, che prende occasione dagli sviluppi in estensione della educazione nazionale, ma che in realtà non è se non l'ennesima ripercussione della variabilità dei capi che si susseguono alla Minerva sotto la spinta delle dispute parlamentari; talché, perché fosse conservata una relativa continuità di amministrazione, opportuno era il ricorrere agli organi e ai funzionari che potevano svolgere la propria attività al di fuori delle contingenze politiche e parlamentari.

« Non lascerò sfuggire questa occasione » - proclamava fin dal '61 il senatore Matteucci nella relazione a un suo progetto di riforma della istruzione superiore - « senza esprimere di nuovo, e piú solennemente che mai, la speranza di vedere un giorno sottratto il governo centrale della pubblica istruzione alle agitazioni ed alle incertezze che troppo spesso minacciano sotto il regime rappre-

Non sarà tuttavia mai ripetuto abbastanza che ciò non ha voluto significare che si debba comunque respingere qualsiasi possibilità di ausilio da parte di chicchessia e meno che mai da parte dei dipendenti del centro e degli organi periferici ai quali tutti di qualunque ordine e grado ho la coscienza di dover tributare la piú ampia lode per il modo sacrificale ed appassionato come attendono alla fatica dura e non sempre confortata.

La recente legislazione sopra la struttura del Consiglio Superiore della Educazione Nazionale ed il suo funzionamento vasto intenso e profondo dopo l'onore avuto della inaugurazione e del viatico di una consegna dal Duce è la espressione concreta della applicazione di questi principii dominanti ormai tutti gli aspetti della nostra esistenza consociata ed è ad un tempo la riprova piú eloquente della loro efficienza e della loro bontà. Il lavoro compiuto dal Consiglio Superiore, da questo organo quasi secolare alle cui funzioni ho inteso di portare un nuovo potenziamento secondo il clima della Rivoluzione, e lo stile col quale è stato compiuto negli ultimi sei mesi ha fornito la prova della perfezione dei principii basilari e della bontà delle direttive di marcia. Se per nessuno dei presenti esiste anche il minimo dubbio che, oltre ai consessi che discutono ed ai tecnici che esaminano sotto ogni suo visibile aspetto ciascun problema, è sopratutto indispensabile un governo che deve agire; anche maggiormente certo si è che il principio non era fin qui applicato in questo delicato settore, e che la novità della formazione quasi eterogenea per ottenere un blocco unico con la possibilità di visione che vorrei chiamare universale poteva apparire di qualche ardimento.

La compattezza dimostrata nelle discussioni amplissime ed esaurienti

---

sentativo l'esistenza di un Ministro. Se da un lato non è facile dimostrare l'utilità del concorso nei Consigli della Corona e nelle questioni di politica generale del Ministro che regge la pubblica istruzione, dall'altro è ben manifesto il danno che arrecano alla cosa pubblica l'incertezza e la mutabilità dell'autorità preposta agli ordinamenti scolastici, i quali per natura loro richiedono un indirizzo perseverante, uniforme, costantemente illuminato dalla esperienza.»

L'impalcatura creata attraverso settant'anni di legislazione era pertanto, e per i tempi non a torto, interamente preordinata al fine di sottrarre alle pressioni e agli eventi politici il normale funzionamento della scuola. Ma c'è politica e politica. La necessità di neutralizzare l'elemento cosiddetto politico (quale poteva esser concepito fino ad una quindicina d'anni fa) portava alla concezione che un ordinamento scolastico e culturale perfetto non potesse realizzarsi che su un piano rigidamente tecnico. Ed è risaputo che la tecnica è il giardino fiorito delle competenze specifiche, l'*humus* degli individualismi professionali, i piú irriducibilmente negati ad ogni forma di collaborazione non coatta. Ora la possibilità di una coazione, sia pure intesa in senso superiore, risultava, svuotato com'era ormai sostanzialmente il potere del Ministro, puramente formalistica e tutt'altro che realizzatrice non soltanto nei vecchi ordinamenti ma nella stessa recente legislazione che di quelli aveva ereditato non pochi congegni e sistemi.

ma armoniche sempre, e la non mai fallita possibilità di conclusione e di sintesi nel sicuro orientamento verso un bene comune, verso un comune dovere, verso una perfezione non mai perduta di vista origina dalle « *unicità* » della fonte dalla quale hanno tratto il mandato da compiere uomini altamente rappresentativi del Regime e della Scuola Fascista, della Scienza e della Economia fascista, dell'Arte e delle Forze Armate in Regime Fascista.

La correzione dalla inversione di funzioni e di rapporti fra il Ministro ed i suoi Corpi Consultivi, inversione originata dall'abbacinarsi e dal distrarsi in una visione meccanica e comunque esclusivamente tecnica dei vari problemi, è stata superata da un indirizzo vivo ed umano e cioè in funzione prettamente politica. Non è nuovo e non è mio il pensiero che il giudizio circa il modo ed i limiti di una azione concreta di questo genere non ha nulla di tecnico. Esso non può essere che la conseguenza di particolari criteri di governo e l'applicazione di una politica che non può lasciarsi sotto la influenza di gruppi particolari di cittadini. È vero invece piú che mai che nell'anno XIV dell'Era Fascista gli uomini di cultura italiani sentono nelle loro vene lo stesso sangue che pulsa nel cuore dei soldati e delle Camicie Nere vittoriosi nell'Africa Orientale. È vero piú che mai che, lontani alfine da una attitudine agnostica difensiva, negativa adottata da gente senza vita interiore e perciò senz'anima, a noi incombono i piú alti doveri e compiti diversi: positivi, attivi, creatori di ordini nuovi e di nuove conquiste, da quelle morali di una struttura dottrinaria sulla quale si fonda un modo di vivere; a quelle scientifiche della ricerca che, opponendosi alla sterile brutalità dell'assedio economico, ci restituisce una intera libertà nazionale; a quelle territoriali di una espansione fatale alla nostra gente ed alla nostra Era com'è fatale che i fiumi scendano a valle. Il cemento politico, e cioè il cemento Fascista, ha trovata l'armonia e la collaborazione feconda di frutti concreti in una proporzionata solidarietà di moventi sopra quelle stesse direttrici di marcia che segnano al popolo italiano le vie e gli sbocchi verso una sicura grandezza.

Come per il Consiglio Superiore rinnovato e potenziato, cosí per gli altri aspetti e per le altre attività della Educazione Nazionale, il complesso lavoro si può facilmente ridurre ad una formula unica e comprensiva: disciplina degli studi. Di ogni aspetto di questo lavoro e di ogni zona di azione il vostro relatore veggente, diligente e preciso vi ha dato notizie assai chiare delle quali gli sono grato, perché egli ha veramente « veduta » la nostra fatica. Nella discussione dello scorso anno in questa stessa sede del bilancio, vivace e profonda, mi si era da molte parti fatta osservare la sproporzione del resto evidente fra i millecinquecento professori universitari previsti dagli organici ed i quasi

duemila insegnamenti che allora erano impartiti negli istituti di istruzio superiore (1). Alla mia risposta, invero non cercata per fare dello

---

(1) In concreto poi la situazione è stata resa anche piú caratteristica in virtú dell'applicazione del R. D. L. 24 aprile 1935-XIII, n. 1565, che, abbassando il limite di età dei professori universitari da 75 a 70 anni, ha determinato il collocamento a riposo di circa 100 professori e, conseguentemente, ha accresciuto di molto il numero delle cattedre vacanti. Ciò ha consentito la sistemazione dei ternati degli ultimi concorsi, ma anche dopo tali nomine il numero dei posti vacanti è rimasto pur sempre rilevante.

I concorsi banditi nel 1935, che ammontarono a 24, hanno consentito la nomina di altri 54 professori; ma è stato necessario, dopo l'aggiornamento degli ordinamenti, procedere al bando di nuovi concorsi che consentano di coprire numerosi altri posti di ruolo.

Negli anni scorsi si è avuta una media di 26 concorsi universitari, con 252 concorrenti, 73 vincitori e 64 nomine.

Per la ragione che si è detta sopra le vacanze ora sono maggiori. I posti di ruolo che sono coperti ammontano a 1329, e poiché i ruoli delle Università e degli Istituti superiori ne comprendono 1587, cosí rimangono a coprirsi 258 posti, ciò che ha consigliato di bandire quest'anno dei concorsi che diano modo di nominare almeno 150 nuovi professori.

Ecco la situazione a quella data esistente dei posti del personale insegnante universitario:

FACOLTÀ	POSTI				FACOLTÀ	POSTI			TOTALE			
RR. Università e RR. Istituti superiori	ruol.	cop.	vac.	sop.	Università e Istituti sup. liberi	ruol.	cop.	vac.	ruol.	cop.	vac.	sopr.
Giurisprudenza .	267	236	31		Giurisprudenza .	37	22	15	304	258	46	
Scienze politiche	18	18	—	1	Scienze politiche	11	5	6	29	23	6	1
Statistica . . .	2	2	—		Statistica . . .				2	2		
Sc. econ. e comm.	102	83	19		Sc. econ. e comm.	8	3	5	110	86	24	
Lettere e filos. .	201	190	11		Lettere e filos. .	12	8	4	213	198	15	
Magistero . . .	27	21	6		Magistero . . .	9	4	5	36	25	11	
Medic. e chirur. .	349	290	59						349	290	59	
Scienze fis. mat.	207	177	30		Scienze fis. e mat.	12	4	8	219	181	38	
Chimica industr.	2	2	—						2	2		
Farmacia . . .	24	20	4		Farmacia . . .	7	5	2	31	25	6	
Ingegneria . .	131	114	17						131	114	17	
Architettura . .	23	13	10						23	13	10	
Agraria . . .	70	59	11						70	59	11	
Medicina veter. .	41	37	4		Medicina veter. .	5	4	1	46	41	5	
Istit. sup. navale	6	2	4						6	2	4	
Istitut. sup. or. .	7	4	3						7	4	3	
Scuola norm. sup.	4	1	3						4	1	3	
	1481	1269	212	1		101	55	46	1582	1324	258	1

RIEPILOGO GENERALE

	ruol.	cop.	vac.	sop.
RR. Università e RR. Istituti superiori	1481	1269	212	1
Università e Istituti superiori liberi	101	55	46	
Direttori dei RR. Osservatori astronomici	5	4	1	
Totale	1587	1328	259	1

Posti vacanti	n.	259
Soprannumero	»	1
Posti cavanti	n.	258

spirito e neppure a ragionare per assurdo, che una tale sproporzione mi sarebbe giovata per trovare la soluzione al problema gravissimo del frammentarsi e disgregarsi degli studi, è immediatamente seguita l'azione. Con la potestà conferita in questo anno al Ministro di provvedere alla istituzione, fusione o soppressione di facoltà, scuole o insegnamenti universitari ed alla fusione di Regi Istituti superiori alle Università il grave inconveniente è cessato. Dal 1927 al 1934 gli insegnamenti universitari erano saliti da 1233 a 1937. Per la giurisprudenza da 201 a 226; per le scienze politiche da 81 a 137; per le lettere e filosofia da 165 a 193; per le scienze fisiche matematiche e naturali da 168 a 213; per la farmacia da 59 a 93; per l'ingegneria da 260 a 333! Oggi i 1937 insegnamenti che si impartivano nel 1934 sono ridotti a 918 contemplati nelle nuove tabelle (1). Gli istituti di Magistero e quelli

		ANNO ACCADEMICO	
		1926-927	1933-934
Giurisprudenza		201	209
Statistica (Le scuole di statistica sono state istituite dopo l'anno accademico 1926-27)		—	17
Scienze politiche		81	137
Lettere e filosofia		165	193
Medicina e chirurgia		180	184
Scienze fisiche, matematiche e naturali (comprese le scuole speciali di geografia di Genova e Roma)		168	213
Farmacia		59	93
Ingegneria		260	333
Architettura (Nel 1926-27 esisteva soltanto la Scuola sup. di Architettura di Roma; in seguito sono stati istituiti gl'Istituti superiori di architettura di Firenze, Napoli, Torino, Venezia)		29	63
Agraria	Gli statuti per gli Istituti superiori agrari, di medic. veterinaria e di scienze economiche e comm.li sono stati regolarmente approvati nel 1932, dopo il passaggio di detti Istituti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste a quello dell'Educazione Nazion.	—	115
Medicina veterinaria		—	02
Scienze econ. e comm.li		—	178
Istituto superiore di chimica industriale di Bologna		16	15
Istituto Orientale di Napoli		28	28
Istituto Navale di Napoli		34	45
Istituto di Magistero		12	12
Totale		1233	1937

(1) Le quali, *sostanzialmente*, ne contemplano ancora meno: 436 (v. appresso). Al contrario gli insegnamenti universitari desunti dagli statuti delle singole Università e dei singoli Istituti di istruzione superiore, erano andati aumentando dal 1927 al 1934.

Sarebbe errore ritenere che gli elenchi di insegnamenti ora prestabiliti, ed approvati con decreti Reali, rappresentino un dannoso irrigidimento del nostro ordinamento degli studi superiori. Gli elenchi delle materie fondamentali com-

di Medicina veterinaria sono diventati facoltà universitarie. Gli istituti superiori slegati e dispersi hanno trovato il loro legame nelle Università fondendosi con quelle; cosí che dei 59 istituti non sono rimasti che 23 solidi organismi, 23 vere Università degli studi che andranno sempre maggiormente consolidandosi come fattori concreti di vita scientifica e politica e di collaborazione economica. La loro struttura di tipo unico con la abolizione di una disparità catalogata per lettera alfabetica che li poneva sopra un diverso piano nei rapporti con lo Stato e nella necessità di mendicare i mezzi di vita alla scadenza delle convenzioni cogli organi piú disparati e senza certezza di continuità ha messe le

---

prendono gli insegnamenti che rappresentano il minimo indispensabile, l'ossatura si può dire, del corso di studio per ogni tipo di laurea, e perciò stesso non possono essere facilmente mutabili; quelli delle materie complementari invece potranno essere utilmente variati con l'esperienza e col sorgere di nuove discipline, di nuove attività ed indirizzi della scienza. Difatti qualche lieve variazione hanno subíto dopo la data di questo mio discorso alla Camera.

Del resto il decreto stesso del 28 novembre 1935-XIV ha tale duttilità di struttura da consentire agli studenti un'amplissima scelta di insegnamenti per alcune lauree, e contiene norme che facilitano, anzi che ostacolare, questa facoltà che è stata lasciata ai giovani. E giova inoltre ricordare che la libertà di scelta è stata condizionata per alcune lauree al consenso preventivo dei Presidi, ed anzi, nelle istruzioni emanate per l'attuazione del nuovo ordinamento didattico, il Ministro ha consigliato ai Presidi ed ai docenti di guidare gli studenti nella loro facoltà di scelta «col suggerire gli insegnamenti che meglio rispondano al particolare indirizzo che essi desiderano dare ai loro studi, esaminando e modificando i relativi piani, cosí che il maestro conosca le aspirazioni dei discepoli e sia loro di guida verso la mèta che si propongono».

Si può quindi affermare che la nuova legge facilita il progredire degli studi superiori col progredire veloce del sapere, avendo introdotto importanti modificazioni e perfezionamenti a quanto era stato fatto sino ad ora, col fermo proposito di elevare, nel clima del Regime, il tono e la dignità di tutta la vita universitaria.

Ecco le lauree, i diplomi e il numero degli insegnamenti fondamentali e complementari dopo i recenti provvedimenti:

	FOND.	COMPL.
1. Laurea in giurisprudenza	17	20
2. » » scienze politiche	15	7
3. Diploma in statistica	6	5
4. Laurea in scienze statistiche e demografiche	7	4
5. » » scienze statistiche ed attuariali	7	7
6. » » economia e commercio	17	19
7. » » lingue moderne	9	3
8. Diploma di magistero in economia e diritto	7	
9. » » » in ragioneria	8	
10. Laurea in lettere	13	56
11. » » filosofia	11	14
12. » » materie letterarie	10	10
13. » » pedagogia	11	7
14. » » lingue e letterature straniere	11	4

Università nelle condizioni di un rendimento costante senza pericolosi ondeggiamenti alla ricerca di stratagemmi per vivere e produrre nelle ore piú difficili (1).

Tutta la nuova legislazione per ricondurre le « Universitates studiorum » alla loro funzione essenziale e tradizionale risponde ai criteri di indirizzo politico che vi ho esposti ed alla ferma volontà di reagire contro quella dispersione e quella disgregazione che non sono stato il solo

---

	FOND.	COMPL.
15. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari	8	1
16. Laurea in medicina e chirurgia	21	16
17. » » chimica	12	23
18. » » chimica industriale	14	20
19. » » fisica	12	16
20. » » scienze matematiche	8	16
21. » » matematica e fisica	11	17
22. » » scienze naturali	12	19
23. » » scienze biologiche	12	15
24. » » scienze geologiche	12	14
25. » » farmacia	11	9
26. Diploma in farmacia	7	7
27. Laurea in ingegneria civile	21-22	52
28. » » ingegneria industriale	20	»
29. » » » navale e meccanica	22	»
30. » » » chimica	24	»
31. » » » aeronautica	21	»
32. » » » mineraria	24	»
33. » » architettura	24	7
34. » » scienze agrarie	22	11
35. » » scienze forestali	16	—
36. » » medicina veterinaria	15	9
37. » » geografia	6	11

Il numero degli insegnamenti, fondamentali e complementari, determinato dal nuovo ordinamento non è dato dalla somma aritmetica delle cifre sopra elencate, essendovi materie comuni a diversi ordini di studi. In sostanza nelle Università si impartiscono ora complessivamente 258 insegnamenti fondamentali e 178 complementari: in totale, 436 insegnamenti.

(1) Come conseguenza di questa fondamentale modificazione di rapporti tra lo Stato e le Università e gli Istituti che prima erano mantenuti in gran parte con contributi locali, si ha tutta una serie di provvedimenti che si stanno progressivamente attuando: per determinare le Facoltà e le Scuole che costituiscono ciascuna Università; per fissare i rispettivi ruoli organici dei professori; per precisare i nuovi contributi che dovranno essere corrisposti dallo Stato, in seguito al consolidamento ed all'incameramento dei contributi degli enti, ed in relazione alla maggiore spesa che consegue dall'assunzione nei ruoli statali dei professori che sino ad ora facevano parte dei ruoli dei singoli istituti e che erano a loro carico.

È un vasto e complesso lavoro che procede con ritmo accelerato e che ha le sue importanti ripercussioni formali anche nel bilancio; le variazioni di stanziamenti da capitolo a capitolo non figurano né possono figurare nel preventivo del 1936-37, perché la determinazione delle variazioni nelle entrate e nelle spese è subordinata al compimento degli atti per il concentramento degli istituti ed a quelli ad essi conseguenti.

e tanto meno il primo a lamentare (1). I responsabili maggiori dell'andazzo antiunitario e tutto quel bulicame demoliberale e massonico che lamentava il cammino fatale della rivoluzione e che tanta ospitalità aveva trovato in queste zone si ostinava a ravvisare negli ordinamenti degeneranti non so quali sacre ed intangibili tradizioni che potevano soltanto impressionare chi non sappia o non si curi di sapere. La revisione decisa delle funzioni delle facoltà per richiamare secondo la nostra dottrina e la pratica della nostra vita ogni potere di comando decentrato sul Rettore che deve - solo - risponderne al Ministro ha sollevato qualche obbiezione di questa natura e provocata qualche lagrimuccia. Ora è bene ricordare che i poteri disordinati delle facoltà non erano affatto tradizionali rispetto alla storia veramente gloriosa delle nostre antiche

(1) Gli Istituti di istruzione superiore dei quali è stata disposta l'aggregazione alle RR. Università o ad altri RR. Istituti d'istruzione superiore della stessa sede sono:

R. R. Istituti superiori d'ingegneria e d'architettura

1) R. Ist. sup. d'ingegneria, Bologna
2) » » » » Napoli
3) » » » » Padova
4) » » » » Palermo
5) » » » » Pisa
6) » » » » Roma
7) R. Ist. sup. di architett. Roma
8) R. Ist. sup. di ingegneria, Genova
9) » » » chimica ind., Bologna
10) » » » architettura, Firenze
11) » » » » Napoli
12) » » » » Torino

R. R. Istituti superiori agrari

13) Ist. sup. agrario, Bologna
14) » » » Milano
15) » » » Perugia
16) Ist. sup. agrario, Pisa
17) » » » Portici (Napoli)
18) » » » e forestale, Firenze

R. R. Istituti superiori di medicina veterinaria

19) R. Ist. sup. medic. veter., Messina
20) » » » » » Napoli
21) » » » » » Bologna
22) » » » » » Milano
23) R. Ist. sup. medic. veter., Parma
24) » » » » » Perugia
25) » » » » » Pisa
26) » » » » » Sassari
27) R. Ist. sup. medic. veter., Torino

R. R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali

28) R. Ist. sup. scienze ec. comm., Bari
29) » » » » » » Catania
30) » » » » » » Firenze
31) R. Ist. sup. scienze ec. comm., Genova
32) » » » » » » Napoli
33) » » » » » » Roma
34) R. Ist. sup. scienze ec. comm., Torino

R. R. Istituti superiori di magistero

35) R. Ist. sup. di magistero, Firenze
36) R. Ist. sup. di magistero, Messina
37) R. Ist. sup. di magistero, Roma

R. R. Istituti superiori di magistero pareggiati

38) Ist. sup. « Maria Imm. », Milano
39) Ist. sup. « Maria Imm. », Torino

Università, se hanno tratto la loro origine dal regolamento universitario del 1876 di quell'anno dal quale sogliamo far datare l'inizio della involuzione demo-massonica cessata soltanto in virtú e per forza della Mussoliniana Marcia su Roma. Cosí per la ritrovata serietà all'istituto della libera docenza (1) e per la soluzione del problema degli assistenti e degli aiuti (2) che ho voluto con franchezza affrontare e risolvere.

---

(1) L'ordinamento dell'istituto della libera docenza aveva prestato il fianco ad acerbe critiche, in special modo per il sistema adottato nel valutare la maturità dei candidati e nel vagliare le loro attitudini all'insegnamento superiore.

Le modificazioni apportate a questo sistema nel 1923, se hanno rappresentato un progresso nei confronti di quello precedente, non sono state esse pure esenti da critiche, le quali si riferivano in ispecie all'eccessivo frazionamento delle discipline ed all'eccessivo numero degli abilitati.

Ad attestare la fondatezza di queste critiche basta por mente che nell'anno 1932 i candidati alla libera docenza, molti dei quali per materie che non sono che un capitolo di una medesima disciplina, furono 534, e, di questi, 330 furono dichiarati idonei, 193 ritirati ed 11 dichiarati immaturi; nell'anno 1933 le domande furono 721, gli idonei 456, i ritirati 250 e 19 dichiarati immaturi; nell'anno 1934 si hanno rispettivamente le seguenti cifre: 730, 410, 280 e 40; nel 1935 infine hanno presentato la domanda 859 candidati, e poiché la sessione non è ancora compiuta non si possono dare gli altri dati. Queste cifre sono assai istruttive e non hanno bisogno di commenti perché da sole dimostrano la necessità di una riforma.

Le disposizioni del decreto 20 giugno 1935 hanno tagliato nel vivo col contenere la concessione della libera docenza solo per quelle materie alle quali corrispondano insegnamenti costitutivi delle Facoltà, e col limitare ad un numero massimo le abilitazioni che ogni anno si potranno concedere per ciascuna delle materie che il Ministro avrà scelte in precedenza.

Mentre prima il giudizio aveva un carattere di semplice idoneità, ora invece si è istituito un procedimento che può ragguagliarsi ad un concorso, poiché si avrà un giudizio comparativo fra gli aspiranti al titolo per la medesima materia, cosí che soltanto i candidati piú meritevoli potranno ottenere l'abilitazione.

Il nuovo sistema, assieme alle altre disposizioni contenute nello stesso decreto, ha per fine di elevare il prestigio e la funzione dell'insegnamento libero nelle nostre Università con una rigorosa selezione e tende a costituire dei veri corsi paralleli a quelli ufficiali, con uguale importanza ed efficacia legale.

(2) Un'annosa questione, che interessa profondamente, oltre che l'attività didattica, anche quella scientifica degli Istituti superiori, è stata risolta dal decreto del 20 giugno 1935-XIII, con le disposizioni relative alle modalità di nomina, alla condizione giuridica ed al trattamento economico del personale aiuto ed assistente universitario.

La condizione di questo personale meritava particolarmente l'attenzione poiché, prestando opera connessa all'attività dei gabinetti e dei laboratori, gli aiuti e gli assistenti sono i quotidiani collaboratori degli insegnanti, e dalle loro fila si traggono normalmente i futuri docenti universitari.

Sono note le vicende che hanno avuto in passato le nomine di questo personale: dalla libera scelta esercitata dai professori, al concorso bandito dall'Università per ogni singolo posto, e giudicato da una Commissione presieduta dal professore della materia.

È pure noto che il trattamento economico variava da Università a Università in relazione ai mezzi, spesso molto scarsi, disponibili sul bilancio universitario. La nomina annuale poteva essere soggetta, anche con scarsamente plausibili giustificazioni, alla mancata conferma, cosí che per questo personale veniva meno, si può dire, quasi ogni garanzia di stabilità; soltanto gli assistenti e gli aiuti

Penso e sono sicuro di essere nel giusto che l'edificio fascista della istruzione superiore possa ormai considerarsi costruito. Mi dà questa certezza anche l'adesione fervida dei giovani i quali dando prova di quella maturità e di quella serietà che il Regime ha loro donata hanno compreso l'indirizzo e la fatica compiuta per seguirlo (1). Ho veduti questi giovani dei Gruppi Universitari del Partito ai benefici e fecondi

---

di determinate discipline avevano la prospettiva di poter ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tale vantaggio potevano ottenere sino ad ora, e non sempre, solo col passaggio all'insegnamento nelle scuole medie, perché nei riguardi delle altre Amministrazioni era evidente la necessità di instaurare un sistema di assunzione che desse garanzie di una migliore scelta.

Da piú parti si era richiamata l'attenzione su questa situazione di un numeroso e benemerito personale. Si tratta infatti di circa 1500 fra aiuti ed assistenti di ruolo, che prestano servizio negli Istituti di istruzione superiore.

Il decreto 20 giugno 1935 ha dato, nell'interesse degli istituti e del personale stesso, una soluzione a tutte queste questioni, instaurando un nuovo sistema di reclutamento per gli assistenti: quello del concorso unico nazionale, che può essere bandito, ove sia consigliabile, per gruppi di materie affini e che sarà giudicato da una commissione nominata dal Ministro. Si è voluto in tal modo assicurare una migliore selezione degli elementi che diano prova di possedere una conveniente preparazione, ed una piú seria attitudine e vocazione alla indagine scientifica ed all'insegnamento.

Il concorso comporta prove di esame scritte ed orali, integrate eventualmente da esercizi pratici e grafici, permettendo l'ingresso alla carriera dell'assistentato dei migliori elementi, specialmente fra coloro che non sono conosciuti direttamente dai professori.

D'altra parte questa selezione iniziale darà modo di avviare un maggior numero di assistenti all'insegnamento medio, e consentirà di poter trattare, con prospettive di successo favorevole, con le altre Amministrazioni, per aprire nuovi sbocchi agli aiuti ed assistenti universitari. In tal senso infatti sono state iniziate trattative con altri Ministeri.

Le nuove disposizioni assicurano poi libertà di scelta ai professori, poiché i vincitori del concorso sono inclusi in ordine alfabetico in un elenco che ha valore per un biennio dalla data di approvazione degli atti di concorso. Con questa facoltà di scelta lasciata ai professori, potrà continuare il necessario e tradizionale affiatamento tra docenti ed assistenti, indispensabile nella quotidiana consuetudine di lavoro in comune nei laboratori scientifici.

Si è conservato, per maggiore speditezza amministrativa, il carattere locale dei ruoli di questo personale, mentre è stato equiparato il trattamento economico a quello degli aiuti ed assistenti del ruolo statale, e si è disposta la costituzione presso ogni Università di un fondo per la concessione di premi di operosità scientifica in favore degli aiuti e degli assistenti di ruolo, con che si vuole anche eccitare una nobile gara che non può non riuscire di effettiva portata nella vita universitaria. Maggiori garanzie di stabilità sono assicurate infine con la facoltà data al Ministro di richiedere la motivazione delle proposte di mancata conferma e di decidere se questo provvedimento debba o no aver corso. Con le modifiche allo istituto della libera docenza e con le disposizioni relative agli aiuti ed assistenti Universitari penso di avere seriamente provveduto alla creazione di utili e forti riserve per la rinnovazione dei professori delle Università.

(1) Il nuovo ordinamento didattico, per quanto concerne gli studenti, ha avuto piena applicazione, come è disposto nel decreto 28 novembre 1935-XIV, per i

littoriali della Cultura e dell'Arte in Venezia. Li ho sentiti partecipare alle discussioni piú profonde con una maturità che conforta e mi sono accostato al loro spirito guerriero che ha espresse vibrazioni della piú alta potenza. Con una giovinezza cosí matura e cosí guerriera la rivoluzione è certa di affrontare con successo, guidata dal suo Duce, ogni piú difficile ora (1).

---

giovani che hanno iniziato gli studi superiori con l'anno accademico allora in corso, mentre quelli che sono alla fine dei loro studi li completano secondo l'ordinamento precedente.

Per gli studenti che sono iscritti agli anni intermedi si è lasciata facoltà alla iniziativa delle autorità accademiche di regolare tutti quei casi nei quali non occorre apportare sostanziali modifiche al piano di studi già scelto e seguito dallo studente; mentre tutti i casi nei quali si manifestino divergenze o contestazioni saranno regolati dal Ministro.

Non poteva poi questi non preoccuparsi delle condizioni speciali in cui si trovano tutti quei giovani che, o chiamati a servire la Patria in questo storico momento, o accorsi spontaneamente seguendo il generoso moto del loro animo, sono stati mobilitati in A. O.

Per tutta questa animosa e fiera giovinezza particolari provvidenze sono state applicate con un provvedimento legislativo che consente l'iscrizione d'ufficio ai corsi universitari, la dispensa dalla frequenza ai corsi ed alle esercitazioni, e la dispensa dall'obbligo di presentare, per il conseguimento del titolo accademico, una dissertazione scritta.

In materia di tasse poi è stata prescritta per gli stessi giovani una proroga del normale termine di pagamento, e la dispensa totale per coloro che risultino in disagiate condizioni di famiglia, indipendentemente dal merito scolastico.

(1) Non è da tacere l'attività svolta per gli istituti universitari nel campo edilizio.

Con le solenni cerimonie per l'inaugurazione della nuova Città degli Studi di Roma si è felicemente risolto il secolare problema della sistemazione degli istituti universitari della Capitale; questa grande opera, voluta e decisa dal Duce, e condotta a termine nello spazio di tre anni, ha dato agli istituti scientifici di Roma un assetto modernissimo, con una razionale disposizione dei locali e con un'attrezzatura proporzionata alle esigenze e al progresso delle scienze, e alla sempre crescente scolaresca.

Con questa inaugurazione, e con quella contemporanea del grande Ospedale Clinico di Torino, avvenuta all'Augusta presenza di Sua Maestà il Re, si potrebbe anche dire concluso il rinnovamento dell'Università italiana.

Quasi tutte le grandi sedi universitarie hanno visto in questi ultimi anni, nel clima ascensionale creato dal Regime, un fervore di opere che ha dato agli istituti, prima allogati in vecchie sedi spesso inadatte, nuovi locali, nuova attrezzatura ed un piú vivo impulso di vita. È tutta un'opera grandiosa che si è andata compiendo, con la netta comprensione delle vitali necessità della cultura superiore, opera che nel solo periodo dal 1923 al 1935 ha importato una spesa di piú che 700 milioni.

Sono avviate a buon punto le sistemazioni degli istituti universitari di Bologna, Padova, Pavia, Firenze, Pisa; sono in corso di esecuzione i lavori per le nuove sistemazioni delle Cliniche di Bari e di Palermo e per la Clinica ostetrica di Torino, connessa a quella della locale Pia Opera di Maternità.

Fra breve si potrà mettere fine a questa multiforme e grandiosa opera che,

L'azione del Ministro non poteva né doveva fermarsi a questo alto ordine di scuole. L'unità direttiva doveva essere trovata non meno che qui anche nella scuola media classica o tecnica. Non molte cose ho da aggiungere a quelle con tanta precisione di elementi descritte ed esposte dal vostro relatore. Anche qui non si poteva stare in cento a comandare anche perché mille sbandamenti disorientanti la vita e le funzioni della Scuola avessero termine. È cosí intervenuta una prima Legge già da voi approvata nell'estate scorsa per la quale il Ministro richiamava a sé, rappresentante del potere esecutivo, ogni potestà ultima

---

mentre porrà l'Università italiana all'altezza delle piú grandi e moderne Università estere, rimarrà a testimoniare la cura posta dal Regime al progresso degli studi superiori.

Le somme erogate ed impegnate dal 1923-I al 1935-XIII sono al riguardo:

Università ed Istituti	Stato	Enti locali	Totale	*Annotazioni*
Bari	17.000.000	45.100.000	62.100.000	
Bologna . . .	46.700.000	44.580.000	91.280.000	1)
Cagliari . . .	7.260.935	—	7.260.935	
Catania . . .	3.579.053	—	3.579.053	2)
Firenze . . .	17.406.000	10.094.000	27.500.000	3)
Genova . . .	18.400.000	19.500.000	37.900.000	4)
Messina . . .	9.500.000	—	9.500.000	
Milano	33.318.000	36.150.000	69.468.000	
Modena . . .	12.750.000	8.000.000	20.750.000	
Napoli	10.986.000	5.000.000	15.986.000	
Padova . . .	49.000.000	22.000.000	71.000.000	5)
Palermo . . .	2.134.000	24.000.000	26.134.000	
Parma	7.500.000	3.820.000	11.320.000	
Pavia	17.900.000	6.000.000	28.900.000	
Perugia . . .	10.700.000	2.000.000	12.700.000	6)
Pisa	21.000.000	9.000.000	30.000.000	
Roma	108.180.000	14.000.000	122.180.000	7)
Sassari	5.700.000	—	5.700.000	
Siena	145.000	230.000	375.000	
Torino	27.000.000	48.000.000	75.000.006	8)
Venezia . . .	1.000.000	—	1.000.000	
Totale	427.518.988	297.474.000	724.632.988	

1) Comprese le maggiori somme disposte dalla legge 13 giugno 1935-XIII n. 1283 e dalla convenzione in corso.

2) Compresi i lavori disposti dal Ministero Lavori Pubblici.

3) Compresa la maggiore assegnazione disposta con la 2. convenzione 20 luglio 1933, approvata con R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1003.

4) Compresa la convenzione 20 luglio 1933 approvata con R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1003, e l'acquisto dell'ex Villa Giustiniani Combiaso per la Scuola d'Ingegneria navale.

5) Compresa la convenzione 20 luglio 1933, approvata con R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1003.

6) Comprese le maggiori spese per l'Istituto di medicina veterinaria, l'ampliamento sede Università, e la costruzione del Policlinico di Monteluce.

7) Compresa la maggiore assegnazione disposta con R. D. L. 23 settembre 1935-XIII, n. 1723.

8) Compresa la maggiore assegnazione di cui alla legge 15 giugno 1935-XIII, n. 1284.

di decisione dapprima divisa tra i piú svariati organi dipendenti ai quali riusciva non soltanto di esercitare spesso un potere insindacabile dall'organo responsabile dell'Amministrazione ma ben anche di affermare con qualche solennità di tono verso superiori ed inferiori questa inammissibile inversione di comando. Con due successive disposizioni è stata riorganizzata per provincie la funzione dei provveditori agli studi fatta ormai troppo gravosa dai pesi accumulatisi dal 1923 ad oggi ed è stato creato al centro un ispettorato generale unico della istruzione media posto alle dipendenze dirette del Ministro perché egli possa esercitare, contro tutte le tendenze dissolventi non ancora morte se pur vinte, la sua opera di coesione, di coordinamento, di armonia necessaria, anzi indispensabile al raggiungimento di tutte le nostre mète. Questi organi che vedete aggiungersi al delicato e complesso congegno, che sono ben certo di non aver turbato pure dotandolo di un nuovo volto, di una nuova forza e di nuove possibilità, avranno un loro immediato impiego non soltanto per il ritrovamento di quella azione armonica che è al fine della via; ma ben anche per la applicazione di nuovi programmi di insegnamento intesi ad adeguare la scuola media alle esigenze del tempo e cioè al clima fascista odierno. Dissonanze intollerabili erano ormai da correggere perché la potente tradizione umanistica della scuola italiana non andasse smarrita nella caligine delle nebbie nordiche o nella schiumosità leggiera di una mal digerita civiltà romana.

Legame dunque al cammino della Rivoluzione. Armonia dei programmi di insegnamento non soltanto colle esigenze dei vari tipi di scuole individualmente considerati, ma fra di loro.

Armonia infine fra questi programmi della scuola media ed il nuovo ordinamento degli studi universitari dei quali i primi sono necessariamente propedeutici.

Anche questa fatica è ormai compiuta cosí che, quando avranno avute tutte le necessarie approvazioni dopo il maturo vaglio di una discussione amplissima nella quale il Consiglio superiore, rafforzato di uomini di studio e di scuola talora insigni, sempre appassionati e competenti, si è fatto grande onore, allora sarà garantita alla Scuola media quella « Umanità » che non poteva assolutamente perdere. Voglio dire con questa parola che rimane viva la forza dei grandi valori ideali di una tradizione virile, mentre è accesa negli Italiani di oggi l'ansia di salire, un'ansia che non rinnega mai la concretezza delle cose, che non confina in una categoria inferiore il « fatto » rispetto alla « idea » che da sola è sterile; ma al contrario domina la materia e ne fa coll'azione strumento vigoroso, tenace, ubbidiente per attingere alle tappe supreme che l'idea ha saputo segnare.

Dalla revisione dei programmi nascerà necessariamente una revisione

dei libri di testo (1) che, anche indipendentemente da quella, di una revisione avevano bisogno per adeguarsi al cammino del Regime. La editoria italiana saprà farvi fronte con quella serietà e dignità con le quali ha assolto ed assolve ogni giorno il suo compito. Le sarà dato il tempo necessario per agire con la ponderatezza voluta e sono certo che i risultati saranno subito anche piú che sufficienti.

---

(1) Non è un'idea nuova: ma lo sarà la realizzazione. Difatti anche prima esisteva - come c'informa il Namias - la possibilità di selezionare i libri di testo:

« Fra le attribuzioni proprie della Giunta del Consiglio Superiore vi è quella di riferire al Consiglio plenario intorno ai libri e trattati destinati alle pubbliche scuole, attribuzione stabilita dall'art. 10 della legge Casati. Questa disposizione però, forse per la difficoltà di attuarla, non ebbe mai pratica applicazione, e cosí avvenne che la speculazione degli editori e degli autori, non trovando alcun freno nelle leggi né alcuna resistenza negli insegnanti, poté fino ad oggi esercitarsi liberamente. Di qui una strabocchevole fiumana di libri di testo, buoni e cattivi, ma piú spesso cattivi che buoni, che per molto tempo inondarono le nostre scuole, e di qui proteste e lagnanze non sempre ingiustificate da parte delle famiglie, gravate senza giusto motivo da un intollerabile peso, da una nuova e arbitraria tassa scolastica.

« Né mancarono gli abusi da parte di alcuni insegnanti, a scansare i quali, o anche solamente le apparenze di essi, fu stabilito, con circolare del 27 dicembre 1879, che le proposte per l'uso di libro proprio, prima discusse nel collegio dei professori nella particolareggiata relazione dell'insegnante, dovessero trasmettersi al Ministero col parere motivato del Consiglio provinciale scolastico. Inoltre, a evitare un soverchio aggravio alle famiglie, fu disposto che la designazione dei libri adottati, che doveva farsi dal collegio degli insegnanti nell'ultima adunanza precedente alle vacanze estive, fosse valida ancorché al principio dell'anno avvenisse qualche mutamento nel personale insegnante.

« Due anni dopo il Ministro Baccelli, con decreto del 17 agosto 1881, nominava una Commissione commettendole l'incarico di fermare i criteri generali per la scelta dei libri di testo e di formare gli elenchi dei libri approvati per le varie discipline in ciascun ordine di scuole. L'opera di quella Commissione e gli studi del Consiglio Superiore, che fu di poi chiamato a rivederla e a compierla, furono lunghi e profittevoli, ma, per molteplici difficoltà sopravvenute, non giunsero ad alcuna pratica conclusione, onde il Baccelli, riprendendo, dopo quasi dieci anni, il governo della pubblica istruzione, si trovò innanzi ancor viva, assai piú viva di prima, la questione dei libri di testo, e si dispose ad affrontarla risolutamente, cercando di conciliare le ragioni legittime dell'industria libraria con le necessità delle scuole e dell'educazione nazionale.

« "Non è chi non vegga - diceva il Ministro - i guai prodotti nelle nostre scuole dall'enorme e sempre crescente varietà dei libri di testo; la quale, se da una parte dimostra una lodevole operosità dei nostri insegnanti, dimostra dall'altra una molto maggiore, ma non egualmente lodevole, operosità di mestieranti speculatori. A ogni mutare, o modificare di programmi, ha sempre tenuto dietro il miracolo di una quantità di libri nuovi di testo sbucati fuori da un giorno all'altro, come funghi dall'umidore del bosco. E non v'ha libro dei cosí fatti che non sia, in un modo o nell'altro, riuscito a entrare nelle scuole; senza dire che l'entrare era talora giustificato dal fatto che il libro nuovo era l'unico che fosse o si affermasse composto secondo il nuovo programma.

« "Io so che in questo moltiplicarsi di libri scolastici ne son venuti fuori anche dei buoni, e che il numero di questi tiene il campo nelle nostre scuole; ma anche fra i libri buoni c'è il piú e il meno buono; né si vede perché il piú buono non debba avere in tutte le scuole la preferenza. Coi buoni vi sono poi i mediocri, e, sia pure in piccol numero, i non buoni, i quali debbono esser esclusi, anzi

È assolutamente indispensabile che per tutti i testi, dico tutti nessuno escluso od eccettuato, ai quali è affidata la formazione spirituale della gioventú, che è quanto dire del popolo italiano, si respiri questa nostra ansia nuova, questa nostra fede nuova tradotta in atti di volontà che combatte in campo aperto per strappare al destino un avvenire degno del passato di Roma. La selezione sarà perciò altrettanto ferma e decisa quanto è sicuramente orientata sopra questa strada.

Il mio turno di servizio al Ministero della Educazione Nazionale ha coinciso con un ordine dato or fa un anno dal Duce perché l'opera svolta a formare abili maestranze avesse piú celere ed intenso ritmo.

---

buoni è, specie in certe discipline, dannosa, come quella che impedisce l'unità non dovrebbero esser mai entrati nelle scuole. Se non che la varietà anche dei d'indirizzo e di metodo, in alcuni studi (a esempio i grammaticali) assolutamente necessaria, ed è cagione alle famiglie di spese non giustificate e di difficoltà nell'istruzione dei figli.

« "Lamentasi dalle famiglie che nelle scuole pubbliche si facciano acquistare agli alunni libri non sempre indispensabili, alcuno dei quali, dicono, accade talora che in tutto il corso dell'anno scolastico non si usi mai.

« "Lamento piú grave e piú giusto è quello di coloro che, tramutati nel corso dell'anno scolastico da città a città per ragione d'impiego, trovano nelle scuole della nuova sede libri affatto diversi da quelli della sede che lasciano. Ciò che è cagione di spesa non indifferente a persone che hanno bisogno di molto accorgimento, per non veder turbata la domestica economia. Né questo è il male maggiore; il male maggiore è che i poveri figliuoli nella nuova scuola, con nuovi insegnamenti e libri nuovi, non si raccapezzano piú; e non rare volte finiscono col disanimarsi dagli studi, e perdere ogni fiducia nella scuola e in loro stessi.

« "A toglier via questi e altri mali c'è un solo rimedio, quello dei testi governativi, unici in tutte le scuole. È mio intendimento adottarlo; ma non si può dall'oggi al domani; perché non s'improvvisano dall'oggi al domani i buoni libri che mancano per le nostre scuole elementari e secondarie. Bisogna studiare il modo di far sorgere questi buoni libri, eccitando a nobile gara l'operosità dei nostri piú valenti cultori di discipline scolastiche; alla qual cosa io sto pensando.

« "Intanto però si può far subito qualche cosa, a scemare, se non altro, il male, e come avviamento al rimedio radicale. Si può, per le discipline ove il testo unico è piú indicato, scegliere fra i libri ora in uso, il migliore, e quello far adottare nelle scuole per un determinato tempo; per le altre discipline, dove una certa varietà è ammissibile, basterà fare una scelta dei libri migliori, cominciando coll'eliminare i men buoni.

« "A questa opera di scelta, che non può in breve tempo esser compiuta da pochi, io desidero che prendan parte tutti coloro che per ragioni di ufficio sono chiamati ad esercitare un'azione piú o meno diretta nel pubblico insegnamento."

« Iniziatosi pertanto il lavoro di revisione dei libri di testo, dalle Commissioni provinciali furono trasmessi alla Commissione centrale, alla quale in pari tempo affluivano libri di testo per le scuole primarie e secondarie, mandati direttamente da quanti aveano interesse a che le opere da loro pubblicate fossero prese in esame, o da chi credeva di aver ragione di dolersi dei giudici delle Commissioni locali. Cosí in meno di un mese presso il Ministero si venne formando una biblioteca scolastica di oltre 5000 volumi.

« Dinanzi a tanta mole di opere, la Commissione non tardò a persuadersi che non le sarebbe stato possibile, colla migliore volontà di lavorare, condurre a termine, prima del nuovo anno scolastico, tutto il lavoro di esame e di scelta che le era stato commesso. Dopo aver iniziato contemporaneamente l'esame dei libri di testo per le scuole secondarie e di quelli per le scuole elementari, si vide nella

L'istruzione professionale ha risposto al comando con la piena consapevolezza che le maestranze non occorrono soltanto per le opere di pace ma anche ed in primo luogo per la guerra e che alla tecnica si chiede di concorrere oggi con ogni intensità al potenziamento della produzione per reagire a quell'assedio insensato che soltanto una cecità suicida ed antieuropea può avere consigliato contro la civiltà di Roma (1). Centinaia di corsi di perfezionamento per le maestranze hanno avuto attuazione presso le scuole e gli istituti industriali ed agrari, centinaia di corsi tecnici vi si sono svolti a richiesta ed in collaborazione con le autorità militari dell'Esercito e dell'Aeronautica per lo sviluppo ed il potenziamento degli specializzati, da alcuni degli istituti industriali è stato dato un apporto considerevole alla soluzione di problemi di alta importanza per la economia nazionale come per la utilizzazione della canapa e per i motori di aviazione ad olio pesante. I Consorzi provinciali solidificati e rafforzati dalla nuova legge e messi in piena efficienza si sono affermati con un complesso di iniziative veramente lodevoli e tali da rendere servizi preziosi alla nostra economia.

Assistiamo in tutti gli ordini di scuole medie ad un fenomeno che

---

necessità, a voler fare un lavoro compiuto, di raccogliersi sopra un campo solo; e, lasciati per ora in disparte i libri di testo per le scuole secondarie, rivolse tutta la sua operosità su quelli delle scuole elementari. Fra le molte ragioni che la persuasero a tale preferenza, queste principalmente sono osservabili: l'una, che l'esame dei libri di testo per le scuole elementari era in buona parte già preparato ed agevolato dal lavoro fatto nelle provincie; l'altra, che da una prima e rapida esplorazione fatta sui libri di testo si era visto (e ciò fu purtroppo confermato dall'esame più attento e particolare fatto di poi) che nelle scuole primarie il male era più grave, e perciò più pronto doveva essere apprestato il rimedio. »

(1) Non vi è stata - può dirsi - alcuna delle recenti grandi assise delle organizzazioni corporative del Regime nella quale non si siano formulati pressanti voti per lo sviluppo della istruzione professionale, su cui già era venuta a convergere l'attenzione del Paese in seguito all'altissimo appello lanciato dal Capo del Governo all'inizio dell'anno tredicesimo perché all'opera volta a formare abili maestranze, in verità mai negletta dai nostri Istituti d'istruzione tecnica, fosse dato più celere e intenso ritmo, sia per l'urgenza di sovvenire alle esigenze della produzione in rapporto alla riduzione della giornata lavorativa, sia per la necessità di fronteggiare, anche per questa via, il fenomeno della disoccupazione.

Ora, più che mai, si tratta di riuscire a provvedere al nostro fabbisogno alimentare di cereali, di legumi e di carni; di mettersi in grado di fornire, con più estese e più diligenti coltivazioni, materie prime ad industrie consuete ma poco sviluppate; di introdurre nuove culture per averne materie prime nazionali che possano sostituire altre finora importate; di attrezzare e organizzare la industria così da poterci affrancare al massimo dal prodotto straniero e si tratta infine di prepararci, perseguendo ogni possibile perfezionamento nella produzione e nell'arte degli scambi, alle lotte di domani per la conservazione dei vecchi mercati e per la conquista di nuovi.

L'applicazione concreta della legge 15 giugno 1931, n. 889, richiese un lavoro preparatorio ingentissimo, particolarmente arduo sia per il fatto della grande diversità delle origini dei vari gruppi d'istituti d'istruzione tecnica, ora opportunamente riuniti sotto una unica disciplina generale; sia perché molte questioni

non posso non considerare di alto conforto comunque possano essere divise le opinioni fra gli scettici ed i lodatori della beata ignoranza: quello dell'aumento rapido e continuo della popolazione scolastica. Nei ginnasi e nei licei scientifici e classici e negli istituti magistrali governativi gli alunni erano nel 1928-29 in numero di 93.823. Nel 1934-35

---

inerenti alla organizzazione didattico-tecnica degli istituti stessi venivano affrontate per la prima volta e quindi senza possibilità di riferimenti.

Concrete e fondamentali manifestazioni di tale ingente lavoro furono, nell'ordine didattico-tecnico, i programmi di insegnamento riferiti a ben sei settori (agrario, industriale, commerciale, nautico, professionale geometri e professionale femminile), con un complesso di 45 fra tipi ordinari e specializzazioni; i corrispondenti programmi di esame e i programmi dei concorsi, riflettenti ben 74 classi di concorso, e, nell'ordine amministrativo, oltre 300 statuti rispecchianti la organizzazione particolare dei singoli istituti.

Tra i molti problemi affrontati e risolti in sede di attuazione della legge 15 giugno 1931, n. 889, uno destò speciale interesse: quello della soppressione dei corsi preparatori presso gli istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile, che si erano lasciati sussistere con disposizione bensí transitoria, ma che non fissava un termine alla soppressione stessa. I corsi preparatori, che nel settore commerciale non avevano ragione di essere, non esistono piú, ma al loro posto si trovano regolari corsi inferiori, i quali costituiscono i naturali e diretti vivai di alunni per i corsi superiori a cui sono stati aggregati. Colmando una lacuna, il corso inferiore è stato dato anche a 13 istituti nautici aventi sede in località in cui riusciva difficile un indiretto reclutamento di alunni disposti e preparati anche spiritualmente a seguire gli studi marinari, pur cosí importanti per il nostro Paese.

Ma la istituzione di tali corsi inferiori non è stata un provvedimento isolato, ché altre lacune ed altre necessità richiamarono la nostra attenzione, attuandosi in tal modo tutto un piano organico diretto a perfezionare la compagine della istruzione tecnica, a rinvigorirla e ad integrarla in vista delle crescenti esigenze della popolazione scolastica.

Questo piano comprende, oltre la creazione dei 13 corsi inferiori presso altrettanti Istituti nautici: l'istituzione di 7 corsi inferiori completi presso RR. Istituti tecnici commerciali e per geometri; l'istituzione di 15 corsi inferiori completi, previa contemporanea soppressione di prime, seconde e terze classi collaterali stabili, presso RR. Istituti tecnici commerciali e per geometri; l'istituzione di 18 RR. Istituti tecnici inferiori isolati; l'istituzione di 4 RR. Scuole tecniche commerciali ed un nuovo corso, in aggiunta a quelli esistenti, presso la R. Scuola tecnica commerciale di Roma; l'istituzione di 4 corsi superiori, dei quali tre commerciali ed uno commerciale e per geometri, presso RR. Istituti tecnici inferiori; l'istituzione di 2 sezioni per geometri presso RR. Istituti tecnici commerciali; l'istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri; l'istituzione di 84 classi collaterali stabili presso i corsi inferiori di RR. Istituti tecnici commerciali e per geometri; la fusione dell'Istituto tecnico commerciale amministrativo e per geometri di Gorizia col locale R. Istituto tecnico commerciale mercantile; la trasformazione della R. Scuola tecnica commerciale di Feltre in R. Istituto tecnico commerciale mercantile; la regificazione di 7 istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri pareggiati; la regificazione di 2 scuole tecniche commerciali pareggiate; la regificazione di 4 istituti tecnici inferiori isolati pareggiati; l'istituzione di 13 classi aggiunte nelle scuole e negli istituti delle nuove provincie.

Disposizioni e istruzioni di carattere generale attestanti la costante attenzione portata ai problemi della vita economica nazionale riguardano essenzialmente il concorso diretto della Scuola allo sviluppo agricolo e industriale, la preparazione di speciali maestranze e in generale di elementi particolarmente esperti in determinati campi dell'attività del Paese. Si è cosí corrisposto con prontezza ai voti

erano giunti a 187.923, mentre in quest'anno scolastico si è toccata la imponente cifra di 220.000, avvicinandosi in pochi anni a triplicare il numero degli alunni nelle scuole direttamente dipendenti dallo Stato. Ne sono tanto piú lieto in quanto vedo dalle cifre il proporzionato aumento negli istituti magistrali della popolazione scolastica maschile la quale ha ormai largamente superato la quota di un terzo della popolazione totale di questo tipo di scuole mentre fino a qualche anno addietro malauguratamente non raggiungeva che la proporzione di un quinto. L'equilibrio desiderato non appare dunque lontano.

Ad un simile affollarsi di discepoli hanno fatto riscontro il presentarsi e l'acutizzarsi di molti problemi per evitarne la eccessiva congestione nelle scuole, problemi sopratutto di locali e di personale. Abbiamo in quest'anno creati 20 licei classici, 20 ginnasi, 20 istituti magistrali, un liceo scientifico, 9 corsi liceali, 61 corsi di ginnasio superiore, 72 corsi di ginnasio inferiore, 58 corsi magistrali superiori, 69 corsi magistrali inferiori, 8 corsi di licei scientifici, assumendo direttamente 4 licei ginnasi, 10 licei classici, 9 ginnasi, un liceo scientifico. Nella istruzione tecnica gli istituti e Regie scuole di insegnamento agrario da 23 che erano nel 1932-33 sono divenuti 34, quelli di insegnamento commerciale da

---

che, al riguardo, sono pervenuti dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, dando ai dipendenti Istituti precise istruzioni per ogni piú larga collaborazione nel rispettivo settore. Merita speciale segnalazione il piú intenso contributo portato dalla istruzione tecnica alla preparazione delle maestranze, in vista della necessità di far fronte all'esigenze derivate dall'adozione della settimana di 40 ore, convogliando verso le industrie che ne avessero bisogno operai disoccupati cui fosse stata conferita una conveniente - se pur rapida - preparazione a determinate mansioni.

In relazione alle necessità della difesa del Paese, a richiesta dei Ministeri della Guerra e dell'Aeronautica e previe opportune intese con essi, le Scuole e gli Istituti industriali hanno svolto oltre le centinaia di corsi per meccanici-motoristi e radiotelegrafisti, armieri, fotografi, elettricisti, montatori, radioaerologisti di cui s'è detto, duecento corsi di radiotelegrafia (che si organizzeranno anche nei prossimi anni) per Giovani Fascisti di leva, facendo nella prima parte di ogni corso opera prevalentemente divulgativa e, in una seconda, opera di vera e propria preparazione tecnica.

Né sono sfuggiti agli Istituti d'istruzione professionale interessanti problemi tecnici e sociali che le presenti contingenze hanno posto in primo piano.

Oltre il problema della piú larga utilizzazione della canapa attraverso impieghi nuovi ed originali, per il quale ha dato molto apprezzato contributo l'Istituto industriale per tessili di Napoli, merita un cenno il problema dell'orientamento professionale, per la soluzione del quale è stata ordinata la redazione di un preciso e completo programma. In esso è contemplata in primo luogo la diffusione della coltura psicologica e psicotecnica tra il personale insegnante, per mezzo di corsi informativi di orientamento professionale, dei quali due già ebbero luogo e furono frequentati complessivamente da circa trecento uditori, insegnanti e capi-officina delle scuole e degli istituti tecnici industriali, delle scuole secondarie di avviamento professionale del tipo industriale e maestri elementari.

È, dunque, la vita che penetra nella Scuola con le sue manifestazioni attinenti alla produzione, ed è la Scuola che si affaccia vigile e attenta sul campo del lavoro.

181 sono ora 190; quelli di insegnamento industriale da 279 a 403. Le scuole di avviamento professionale hanno avuto l'aumento di 64 istituti (1).

La enorme crescita dovuto anche all'avere affrontato il problema dello assorbimento negli istituti di Stato di tanta gioventú che si affollava agli studi ha reso assai acuto il problema della deficienza numerica dei ruoli degli insegnanti, problema creato da una molteplice quantità di motivi. Anche a questa deficienza che bene a ragione viene lamentata sarà quanto prima posto riparo per la concessione del Capo di nuovi concorsi nei quali saranno tenuti ben presenti gli interessi dei nostri valorosi figli nell'Africa Orientale che come tutti i figli lontani sono piú che mai cari ai cuori dei padri, ma la soluzione è urgente e non può piú oltre essere procrastinata.

La istruzione primaria non ha avuto in quest'anno un minore potenziamento (2), né una men che rigida applicazione del concetto unitario che aveva già presieduto all'azione del camerata ed amico Ercole

---

(1) Nell'anno scolastico 1934-1935 le Regie Scuole secondarie di avviamento professionale avevano già raggiunto il numero di 546. Con l'inizio del 1935-36 questo numero sale a 607 scuole e cioè si ha un aumento di 61 scuole, dovuto in parte a nuove istituzioni, in parte a trasformazioni di corsi annuali e biennali in vere e proprie scuole. Quanto ai corsi, il loro numero, che ammontava nel 1934-1935 a 774, risulta aumentato in questo anno di tre unità. L'aumento non è, come potrebbe parere, esiguo, poiché numerosi corsi sono stati trasformati in scuole. Il numero complessivo degli alunni delle scuole e dei corsi, che nel 1934-1935 fu di 169.587, è salito successivamente a 176.723. Al riguardo deve notarsi che finora non si era potuto realizzare un forte incremento nella popolazione scolastica di questo settore, poiché, trattandosi di scuole a tipo popolare, l'esistenza dell'obbligo di un contributo annuale aveva impedito a molte famiglie indigenti di iscrivervi i propri figli. Con provvedimento recente questo contributo viene abolito. Cade quindi la barriera che, nonostante l'obbligo dell'istruzione post-elementare fino ai quattordici anni di età, tolse a molti ragazzi del popolo la possibilità di frequentare queste scuole.

(2) Poche cifre sono bastevoli a dimostrare di quanto sia aumentata l'efficienza della scuola nel volgere di pochi anni.

Nel primo anno del Regime oltre un milione e centocinquantamila fanciulli sfuggivano alla leva scolastica; ora gli inadempienti all'obbligo scolastico non superano i duecentomila.

Infatti dal mezzo milione circa di alunni che rappresenta, secondo le statistiche del '33-'34, la differenza tra alunni obbligati e alunni iscritti, debbono detrarsi, per ottenere il numero degli inadempienti, i duecentomila alunni circa delle scuole private, i fanciulli che lasciano la scuola elementare prima degli undici anni (nelle scuole rurali vi è di regola il solo corso inferiore), e i ragazzi che vanno alle scuole medie con anticipo (a 10 anni invece che a 11). Quindi sul totale di oltre cinque milioni (nell'anno scolastico 1934-35, gli obbligati si aggireranno sui cinque milioni e trecentomila), la percentuale degli inadempienti all'obbligo scolastico è inferiore al 4%.

mio molto apprezzato predecessore quando ebbe a rivendicare allo Stato il governo diretto di tutte le scuole elementari.

Ho regolato l'ordinamento amministrativo in funzione del nuovo provvido assetto. Ho ridotti a due soli gli enti delegati che erano dieci ed amministravano ben seimila e cinquecento scuole rurali, sottraendone gli insegnanti alla mortificante mercede giornaliera (1). La formida-

---

(1) Alle scuole gestite per mandato dagli Enti delegati, finora chiamate *scuole non classificate* con denominazione impropria, è stata mutata la denominazione, che venne sostituita con quella di *scuole rurali* (R. decreto 20 giugno 1935, n. 1196).

La nuova denominazione rende il concetto insito a questa specie di scuole, che funzionano nelle località di campagna lontane dai centri abitati e dove la popolazione è piú o meno scarsa, per modo che in un dato raggio di territorio gli obbligati alla istruzione sono in numero non elevato.

Le scuole rurali sono presentemente affidate a due soli Enti delegati: l'Opera Nazionale per l'Italia redenta, che esercita il mandato per le scuole rurali funzionanti nel territorio dei Regi Provveditorati agli studi della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia, e l'Opera Balilla, che esercita il mandato per quelle funzionanti nel restante territorio del Regno. Prima, invece, gli Enti delegati che avevano il mandato della gestione erano in maggior numero. Con l'accentramento dei mandati si è voluto dare una maggiore unità di indirizzo alle scuole in parola.

Le scuole rurali, per quanto riflette il loro funzionamento, continuano a rispondere pienamente al loro scopo, che è quello della diffusione della istruzione elementare là dove, per lo scarso numero dei fanciulli obbligati, non sarebbe economicamente conveniente far funzionare vere e proprie scuole di Stato.

Il numero di esse, quindi, è stato aumentato con l'inizio dell'anno scolastico 1935-36 e portato da 6832 (quante ne funzionavano nel precedente anno scolastico) a 7032.

Radicali innovazioni sono state apportate, poi, all'ordinamento amministrativo delle scuole in questione, segnatamente per la parte che riflette il trattamento per il personale insegnante (R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866).

Per il citato decreto i maestri delle scuole rurali non sono piú compensati, come erano in passato, con una retribuzione giornaliera (diaria) per ciascun giorno di lezione e con un premio alla fine dell'anno scolastico in rapporto al numero degli alunni promossi; ora sono compensati, invece, con una retribuzione mensile da corrispondersi anche nei mesi di vacanza.

Altri benefici sono stati concessi a questi insegnanti, in considerazione delle benemerenze che essi acquistano con l'insegnare in località generalmente molto disagiate.

Col sopra citato R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1866, è stato infatti stabilito che gli Enti delegati assumano il personale insegnante mediante concorso per titoli ed esami (ciò, del resto, essi da qualche tempo già praticavano), ma l'esito di tali concorsi, per il maestro che cosí assunto presti servizio per cinque anni con la qualifica di buono, è poi produttivo della possibilità della nomina, senza un nuovo concorso, nelle scuole di Stato di quinta categoria.

Speciali provvidenze sono state poi adottate per il personale già in servizio alla dipendenza degli Enti delegati, ancorché assunti senza concorso, in modo che anch'essi possano conseguire la nomina in ruolo nelle scuole di Stato.

Problema di capitale importanza per le scuole rurali è quello dei locali, in quanto le zone nel cui ambito le scuole stesse esercitano la loro azione, essendo a carattere eminentemente rurale, non offrono edifici che possano convenientemente adattarsi all'uso scolastico.

Esclusa la possibilità di ottenere per l'edilizia delle scuole rurali un apposito stanziamento, con fondi di nuova assegnazione, fu disposto per l'esercizio finan-

bile organizzazione scolastica primaria che ha piú di cinque milioni di alunni distribuiti in oltre 156 mila classi, sotto la guida di 2.300 ispettori e direttori e di 114 mila maestri ha avuto cosí un comando unico ed una unica tonificazione dal centro eliminando quella quasi autonomia dei provveditorati agli studi che rispondeva ad un criterio di minor legame e di discentramento amministrativo e disciplinare quando non anche politico troppo lontano dalla dottrina e dalla pratica fascista. Nel volgere degli ultimi anni la Rivoluzione fascista ha nel bilancio dello Stato piú che decuplicata la spesa per questa sacra funzione dedicata all'infanzia (1) veramente con la massima reverenza dovuta secondo

---

ziario 1934-1935 un trasferimento di un milione dallo stanziamento per le scuole e corsi per adulti. Questa somma fu destinata a sussidiare la costruzione di cinquanta nuovi edifici, quasi tutti per la Sardegna che è la regione in cui lo stato dei locali per le scuole rurali lascia piú a desiderare. I relativi progetti sono nella maggior parte in via di esecuzione.

Analogo provvedimento è stato adottato per l'esercizio finanziario 1935-36 con il trasferimento di L. 800.000 a favore dell'edilizia delle scuole rurali dallo stanziamento delle scuole e corsi per adulti.

La nuova somma disponibile consentirà di sussidiare la costruzione di almeno altri quaranta edifici, che saranno anch'essi destinati alle località dove piú vivo se ne sente il bisogno.

(1) Non è da dimenticare l'opera affettuosa e pietosa svolta in un campo particolarmente delicato e difficile dell'istruzione primaria: voglio dire nei riguardi delle Scuole per i ciechi e per i sordomuti.

Gli Istituti finora riconosciuti idonei all'assolvimento dei nuovi compiti sono una cinquantina (dodici per i ciechi e circa quaranta per i sordomuti). Ad essi sono da aggiungere i tre Istituti Regi dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo. Negli Istituti per sordomuti sono accolti piú di 3500 fanciulli e in quelli per i ciechi circa 900, cioè la quasi totalità di questi minorati suscettibili di istruzione.

Il funzionamento di tali Istituti è, sotto ogni riguardo, soddisfacente. Avendo dato ad essi un nuovo ordinamento, ci si studia adesso di perfezionarlo sempre piú. Sono state migliorate le norme che regolano la loro vita interna e si sono rinnovati programmi e indirizzi di studi, dando prevalenza a tutto quanto interessa l'educazione e la preparazione di questi minorati alla vita sociale, per avviarli ad una professione o ad un'arte e renderli capaci di bastare con il proprio lavoro a se stessi.

Anche i fabbricati degli Istituti sono stati, mercé le cure e gli aiuti del Regime Fascista, notevolmente ampliati e migliorati. Per qualcuno, come il R. Istituto di Palermo, l'opera di risanamento e di ampliamento dei locali è stata notevole. I lavori si sono svolti in varie riprese. Di recente è stato necessario provvedere anche all'ampliamento delle aule scolastiche, sí che l'Istituto possiede ora ambienti spaziosi, bene aerati e luminosi. Non meno importanti sono stati i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'edificio dell'Istituto per i ciechi di Reggio Emilia, che ha richiesto una spesa per piú che 400 mila lire. Per altri Istituti è stato necessario provvedere alla costruzione ex novo dell'edificio. Cosí per l'Istituto Nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze si è potuta costruire una nuova sede, che per ampiezza e modernità di locali e d'impianti può addirittura considerarsi un Istituto modello.

Particolarmente complessa è stata l'opera spiegata per togliere il R. Istituto dei sordomuti di Milano dall'attuale vetusto edificio di proprietà demaniale, assolutamente inadatto sia dal lato igienico sia dal lato didattico, e per dare ad esso una sede decorosa e degna delle sue belle tradizioni.

Tutto il personale attuale degl'Istituti è fornito del titolo di abilitazione spe-

l'insegnamento di Roma ed era ormai necessario che tutte le finestre vi fossero spalancate per il respiro fresco ed animatore della atmosfera del Regime (1).

I piú formidabili risultati in questa grandissima opera di bonifica della scuola primaria come indirizzo e come tono sono dovuti a quella esemplare marcia che a tempi accelerati ed a ranghi serrati conduce qui come dovunque agisca l'Opera Nazionale Balilla.

Lo spirito ardente di fede e di passione guerriera, militare, di questa creazione mirabile del Regime, condotta da un uomo che come il camerata Ricci conosce tutti gli ardimenti e tutte le fatiche costruttive dalla vigilia ad oggi, incomincia ora appena a dare quei suoi frutti dei quali sarà sempre piú feconda in avvenire. L'impulso primo viene di là.

Di un tale spirito guerriero ed ardente tutta la scuola deve essere permeata. Non soltanto era necessario dargli legittimazione di esistenza con quella legge sulla cultura militare che piú fermamente regola la materia specifica non soltanto nei rispetti dei docenti ma nella serietà del contenuto e del tono; bensí non impartendolo attraverso una sola disciplina ma facendo in modo che da tutte le discipline scaturisca la nuova anima guerriera, la sola che con la nostra compattezza granitica di popolo ci apra le vie del domani nel mondo inquieto e ciarliero che ci circonda.

---

ciale, che si consegue presso le scuole di metodo all'uopo istituite: la R. Scuola di Metodo per gli educatori dei ciechi di Roma e le due scuole, l'una Regia a Milano, l'altra pareggiata a Napoli, per i maestri dei sordomuti.

I progressi compiuti in questo campo hanno già permesso all'Italia di figurare in primissima linea nelle due piú recenti riunioni internazionali: il Congresso degli educatori dei sordomuti tenutosi a Trenton negli Stati Uniti nel 1933 e la Conferenza mondiale del lavoro dei ciechi tenutasi a New York, nel 1931.

(1) Un notevole e decisivo miglioramento si è anche avuto nei riguardi dell'ordinamento delle scuole *parificate*, denominazione che ha sostituita la vecchia ed impropria qualifica di « scuole *a sgravio* », e che risponde al concetto di scuole (tenute da Enti o da Associazioni) alle quali lo Stato, quando concorrano determinate condizioni, dà riconoscimento legale.

Sotto la mutata denominazione e con l'accentramento dei poteri nelle mani del Ministro, la valutazione delle condizioni per dare carattere pubblico a queste scuole è deferita, con le nuove norme, non piú all'Autorità decentrata, ma allo stesso Ministro; il quale, caso per caso, esamina personalmente le richieste e, in base agli elementi raccolti, decide sul riconoscimento richiesto. Indubbiamente tale sistema, oltre a rendere piú spedita la procedura, offre le migliori garanzie di obbiettività e di giustizia.

Il numero delle scuole parificate, che nella loro grande maggioranza sono tenute da associazioni religiose, è abbastanza notevole: i piú recenti dati statistici dànno complessivamente per tutte le provincie un totale di 864 classi con 27.570 alunni.

Che vi dirò delle biblioteche (1), delle istituzioni di alta cultura, dei musei, dei monumenti, degli scavi, di tutta l'azione che documenta un passato di fronte al quale tutta la civiltà dell'Occidente dovrebbe assumere quegli atteggiamenti di reverenza che il nome di Roma da solo

(1) Per la particolare fisionomia delle Biblioteche e per le funzioni svariate che esse sono chiamate a svolgere nell'interesse degli studi, mal si adattano sovente provvedimenti di carattere generale, sicché bisogna, caso per caso, risolvere i problemi che concernono l'attività di ciascuno di detti Istituti.

Una impellente necessità era quella di regolare meglio i rapporti che intercedono fra le Biblioteche Universitarie e gli Atenei, di modo che, pur lasciandosi ampia possibilità di sviluppo alle biblioteche degli Istituti e dei Gabinetti, le Biblioteche pubbliche possano servire come organo di complemento e di coordinamento fra le piú grandi raccolte bibliografiche universitarie, soprattutto per l'ausilio che possono dare col loro personale tecnicamente addestrato. Questi accordi vanno già concretandosi in apposite convenzioni.

Nelle Nazionali Centrali di Roma e di Firenze si è cercato di completare ed aumentare le raccolte e di perfezionare i cataloghi e gli altri mezzi di ricerca, affinché le Biblioteche possano rispondere a qualsiasi richiesta e necessità culturale, secondo i fini per cui vennero istituite. Parallelamente a questa attività, un'altra non meno vasta e feconda è stata svolta per mettere in valore fondi librari ancora inesplorati. E qui non può tacersi della notevole attività del « Centro nazionale d'informazioni bibliografiche » presso la Nazionale Centrale di Roma, che è già in possesso di molti delicati strumenti di ricerca, con i quali soddisfa ad ogni richiesta che sia ad esso rivolta dall'Italia o dall'estero.

Per le biblioteche invece che posseggono materiale antico si è cercato, nei limiti del possibile, di intensificare l'arricchimento delle raccolte con materiale pregevole ed illustrativo e di provvedere al risanamento e al restauro del materiale deteriorato per l'azione del tempo.

A Roma, nella Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, si è creata una nuova grande sala riservata di lettura, per impedire l'eccessivo affollamento dei lettori in alcuni mesi dell'anno, e si è dato notevole incremento al catalogo generale degli incunabuli italiani e al catalogo decimale per il « Centro Nazionale informazioni bibliografiche ».

A Firenze si è compiuto il trasporto della intiera Biblioteca Nazionale Centrale dalla vecchia alla nuova sede, la costruzione della quale si trascinava da decenni. Nella nuova sede si è dato ampio svolgimento a tutti i servizi, specialmente alla costituzione delle sale di consultazione che sono state moltiplicate ed ampliate.

Anche a Genova si è effettuato il trasporto e la sistemazione della Biblioteca Universitaria dalla vecchia nella nuova sede. Anche questo trasporto si è compiuto in tempo assai breve e con il massimo ordine. Data la facile accessibilità dei nuovi locali, già si rileva un considerevole aumento nel numero dei lettori.

E cosí dicasi per la Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma, che, seguendo le sorti del romano Ateneo, si è trasportata nei vasti e luminosi ambienti per essa preparati nella Città Universitaria. Terminato l'allestimento delle sale di consultazione, è stato compiuto il trasferimento del resto delle raccolte nel grande castello di scaffalature in ferro.

A Catania nella Biblioteca Universitaria, si è compiuto l'arredamento degli uffici e di due sale di lettura. A Pavia, nella Biblioteca Universitaria, sono state riordinate e rimesse a nuovo le sale dei cataloghi, il grande salone ed un magazzino librario. A Roma, nella Biblioteca Casanatese, rimosse nel braccio della Galleria le antiche logore scaffalature in legno, si è provveduto a sostituirle con un moderno impianto in ferro, ottenendosi cosí maggiore disponibilità di spazio e decoroso effetto. A Lucca nella Biblioteca Governativa, si è costruito un nuovo magazzino librario. A Roma, nella Biblioteca Vallicelliana, si è dato mano ad

impone? Vi dico che non un'ora è stata perduta e che il ritmo della nostra azione nelle presenti contingenze è stato accelerato anziché rallentato. Quando l'Europa si calmi ricominciando a pensare a se stessa e ritrovi la sua serenità che non avrebbe mai dovuto perdere, allora si accorgerà veramente che una simile serenità Roma non ha mai perduta

---

importanti restauri, e si può dire, alla quasi totale rinnovazione del soffitto e al restauro dell'artistica scaffalatura del salone Borromini.

Il Gabinetto dei restauri presso la Badia di Grottaferrata è stato attrezzato secondo i piú moderni criteri scientifici. È ivi ora possibile compiere sui codici deteriorati opportune osservazioni circa le varie malattie del libro, i parassiti che ne minacciano l'esistenza, l'efficacia delle disinfestazioni e dei rimedi occorrenti. Presso lo stesso Gabinetto si va inoltre raccogliendo una larga messe di materiale deteriorato che, quando potrà essere ordinato e classificato nel « Museo patologico del libro », costituirà una nuova affermazione italiana in questo genere di studi.

E passiamo nel campo delle Biblioteche non governative.

Ad Aosta, il Comune - dopo gli indugi passati - provvede alla scaffalatura metallica e dispone la sistemazione e il funzionamento della Biblioteca nel Palazzo del R. Liceo in attesa di una definitiva collocazione, con possibilità di sviluppo, in altro locale che si sta preparando; a Casale Monferrato si dà mano alla schedatura di notevole materiale librario di quella Biblioteca Civica e si allestiscono nuove scaffalature; a Cherasco, la Biblioteca Adriani è in completa riorganizzazione; a Pinerolo, la Biblioteca Alliandi riceve dal Comune notevolissime cure, sia per un piú decoroso assetto dei locali - in relazione alla trasformazione del Palazzo Civico, - sia per quanto riguarda l'organizzazione e l'incremento; a Trino si provvede al riordinamento ed alla catalogazione del notevole fondo di manoscritti, incunabuli e rari, della Biblioteca Comunale; a Chivasso, il Comune assume l'impegno di riorganizzare, arricchire e mettere a disposizione del pubblico, anche in vista dell'istituzione del sabato fascista, la Biblioteca comunale, già in istato di abbandono.

In Liguria sono notevoli i segni di rinnovamento degli istituti bibliografici. Ad Albenga viene istituita una sezione popolare presso la Biblioteca Civica; Genova provvede a sistemare le Biblioteche degli ex Comuni di Sestri-Ponente e di Voltri, dando alla prima di esse sede nella Casa Littoria; ad Imperia la Biblioteca Civica è sistemata in nuovi locali; a Sarzana, si istituisce una sezione popolare presso la Biblioteca Civica, anch'essa in via di riordinamento ed assestamento; a Massa, infine - compresa con la Lunigiana nella giurisdizione della R. Soprintendenza bibliografica di Genova - si gettano le basi per un piano di sistemazione della Biblioteca dei Rinnovati e di quella del Liceo, in modo che le due Biblioteche, integrandosi e coordinandosi, formino un istituto bibliografico completo e sufficiente alla cultura locale.

Passando alla Lombardia, è anzitutto da notare a Milano il munifico gesto del Comune per l'acquisto della Biblioteca Trivulziana, che, con la guida della R. Soprintendenza bibliografica, va ora man mano riordinandosi e catalogandosi; a Caprino Bergamasco il progetto di riordinamento di quella antica Biblioteca mandamentale, con creazione di una sezione popolare; a Lodi il progetto di ingrandimento della Biblioteca Comunale, cui saranno presto aggiunti nuovi locali; a Treviglio l'inaugurazione della nuova sede della Biblioteca in un palazzo espressamente fabbricato dal Comune e ove saranno riunite tutte le istituzioni culturali della città; a Voghera, l'istituzione di una sezione popolare nella Biblioteca Civica e la scaffalatura di nuove sezioni.

Ricchi di iniziativa nel campo bibliografico, sotto l'impulso dato dal Centro, si presentano il Veneto e la Venezia Tridentina.

A Bolzano, il Comune, mercé un accordo con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sta apprestando una nuova sede alla Biblioteca Comunale « Cesare Battisti », veramente degna e definitiva; a Gorizia si sta procedendo con alacre cura

anche se in Africa è suonata la diana di guerra per una particolare azione coloniale e se in Europa si è fatto molto parlare. I turisti e gli studiosi stranieri troveranno molte cose nuove da vedere e da studiare che Roma operante sempre per la sua suprema civiltà non avrà cessato di preparare con imperturbabile calma e sotto la sublime chiarità del suo sole.

---

al riordinamento dell'importante Biblioteca del Seminario teologico ed alla revisione dell'intera suppellettile; a Pirano si arricchisce con nuove raccolte la Biblioteca Comunale; a Pola si potenzia e si sviluppa con nuovi apporti la costituzione del Consorzio per il funzionamento della Biblioteca pubblica, cui partecipano il Comune, la Provincia e la Società istriana di archeologia e storia patria; a Rovereto si attende alla sistemazione degli importantissimi periodici della Biblioteca Comunale, ricostituita *ab imis* dopo la guerra; a Rovigo si completa l'organico assetto dato alla Biblioteca del Seminario; a Trento si dà il piú efficace impulso alla Biblioteca Comunale, strumento di diffusione della cultura italiana nella zona di confine - funzione esercitata soprattutto attraverso la pubblicazione del *Bollettino Bibliografico della Venezia Tridentina*; a Treviso si compiono notevoli passi verso il definitivo assetto della Biblioteca Comunale nell'ampliata sede che consente l'apertura di una nuova sala di lettura; a Verona, si attende alla catalogazione della raccolta degli incunabuli posseduti dall'insigne Biblioteca Capitolare; a Zara si accelera la costruzione della nuova sede della Biblioteca Paraviana, che cosí risorgerà a nuova vita, dopo essere rimasta per lunghi anni in abbandono.

Le Biblioteche dell'Emilia, già pervenute nella quasi totalità ad uno stato di felice sviluppo, completano le loro raccolte con nuovi importanti acquisti di libri, seguendo i suggerimenti dati dal Centro attraverso la continua vigilanza della R. Soprintendenza Bibliografica: a Borgotaro, la Biblioteca Manara; a Busseto, la Biblioteca Comunale; a Carpi, la Biblioteca Comunale; a Correggio, la Biblioteca Civica; a Ferrara, la Biblioteca Comunale - specie per le edizioni dell'Ariosto, del Savonarola e per le antiche stampe ferraresi; a Fidenza, la Biblioteca Comunale; a Guastalla, la Biblioteca Maldotti, in via di completo riordinamento; a Modena, la Biblioteca Comunale Poletti, ricca di opere d'arte; a Piacenza, la Biblioteca Comunale Passerini-Landi; a Reggio, la Biblioteca Comunale; a Vignola, la Biblioteca Comunale.

In fervore di attività bibliografica gareggiano con le provincie dell'Emilia quelle della Romagna.

A Faenza viene sistemata in un nuovo decoroso locale la Biblioteca del Mùseo delle Ceramiche; a Forlí si dà sempre maggiore incremento alla sezione speciale della Biblioteca Comunale, intitolata al Duce; a Modigliana si procede alla sistemazione della Biblioteca Comunale, da anni in abbandono; a Ravenna si arricchiscono le collezioni «dantesca» e «ravennate» della Biblioteca Comunale Classense; a Rimini si consolidano importanti lavori compiuti per la nuova sistemazione della Biblioteca Gambalunghiana.

Passando alle provincie delle Marche (le quali per il nuovo ordinamento dato di recente alle RR. Soprintendenze Bibliografiche, sono anch'esse, come le provincie della Romagna, sotto la giurisdizione della R. Soprintendenza Bibliografica di Bologna), sono da segnalare soprattutto, ad Ascoli, il proseguimento dell'inventario topografico di quella Biblioteca Comunale; la formazione a Camerino di una sala di consultazione nella Biblioteca Valentiniana; la sistemazione nei nuovi locali della Biblioteca Federiciana a Fano; l'arredamento della sala di lettura nella Biblioteca Comunale a Macerata; il riordinamento delle Biblioteche Comunali ad Osimo, a Sarnano, a Senigallia, dopo il trasferimento nei nuovi locali.

In Toscana, notevoli il riordinamento della Biblioteca Comunale a Bibbiena,

Noi siamo ben sicuri che il nostro domani non è che un presente operoso e volitivo lanciato verso le mète visibili soltanto negli orizzonti che il Campidoglio discopre al nostro Duce. Al Ministero della Educazione Nazionale la cultura e la scuola italiana in un blocco monolitico lavorano in silenzio per questo domani. Il blocco è incande-

---

con l'apertura di una vasta sala di lettura; lo svecchiamento della Biblioteca Comunale Vallesiana a Castelfiorentino; il progetto, attentamente seguito e sorvegliato, per il concentramento in unico edificio della Biblioteca e del Museo Civico, a Grosseto; l'iniziativa, a Livorno, per dare nuova vita e sviluppo alla Biblioteca Comunale, per cui si preparerà tra breve una nuova sede, piú adeguata alla sua importanza; il riordinamento, a Prato, della Biblioteca Lazzeriniana ch'è unita alla Biblioteca dell'Ente Roncioni; l'impulso dato, a Volterra, alla Biblioteca Guarnacci, che il Comune tra breve prenderà in consegna e sistemerà in nuovi locali.

Notevoli opere bibliotecniche e bibliografiche sono anche da segnalare nelle provincie dell'Umbria e del Lazio, affidate alla vigilanza della R. Soprintendenza Bibliografica di Roma: ad Assisi viene completato il nuovo locale della Biblioteca e dell'Archivio Capitolare, presso la Cattedrale di San Rubino; a Casamari, risorta e sistemata in nuovo locale, la Biblioteca di quel monumento nazionale viene inventariata e catalogata; a Città della Pieve viene riordinata la Biblioteca Comunale; a Farfa, nella Biblioteca dello storico monastero - monumento nazionale - è costruita ex-novo una nuova grande sala, dove trovano sistemazione importanti fondi bibliografici; a Foligno si attende agli ultimi lavori per l'inaugurazione della Biblioteca Comunale nella nuova sede restaurata del Palazzo Trinci; a Littoria viene aperta al pubblico una Biblioteca Comunale e si organizza una Biblioteca Provinciale; ad Orvieto si dà mano ai lavori per la sistemazione del materiale dell'importante donazione Fordi; a Rieti e a Veroli, si continuano i lavori di inventariazione del materiale librario di quelle Biblioteche Comunali.

Negli Abruzzi è da ricordare a Teramo la scaffalatura della Biblioteca Provinciale, di recente trasferita in un nuovo edificio; a Pescara l'imminente trasferimento in nuova sede della Biblioteca Provinciale « G. D'Annunzio » con la costituzione presso di essa della nuova R. Soprintendenza Bibliografica.

Anche le biblioteche della Campania e delle Calabrie, benché minori per numero rispetto a quelle delle altre regioni, non restano inattive di fronte al nuovo impulso ovunque dato dal Centro per l'incremento bibliografico: a Benevento si proseguono i lavori per una sistemazione sempre piú decorosa della Biblioteca Comunale, recente istituzione sorta in clima fascista; a Catanzaro si riordina tutta una sala di quella Biblioteca Provinciale; a Napoli si dà con vigile cura assetto alla sala « De Gennaro Ferrigni » nella Biblioteca dei Girolamini; a Reggio Calabria si constata un sempre maggiore incremento di quella Biblioteca Comunale che richiama il pubblico anche per l'ottima istituzione delle letture settimanali; a Salerno prosegue il riordinamento dell'importante Biblioteca Provinciale.

Nelle Puglie, è da segnalare anzitutto l'efficace intervento per il riordinamento della Biblioteca Di Venere-Ricchetti, a Bari; l'opera di sviluppo della nuova Biblioteca Provinciale a Brindisi; la sistemazione delle Biblioteche Comunali a Mesagna, ad Oria e ad Ostuni.

Nei due capoluoghi di provincia della Lucania, Matera e Potenza, si arricchiscono e si sviluppano le rispettive Biblioteche Provinciali; la prima di recente istituzione, la seconda in attesa di trasferirsi in nuova apposita sede.

Segni di notevole attività dànno anche le Biblioteche della Sicilia: ad Agira si compiono importanti lavori di schedatura nella Biblioteca Comunale; ad Aidone si procede alla sistemazione dei locali della Biblioteca Comunale; a Castiglione di Sicilia si completa la scaffalatura della Biblioteca Villadicanense; ad Enna si attende al riordinamento della Biblioteca Comunale; a Polizzi Generosa si completa la catalogazione dei libri e il riordinamento della suppellettile libraria della

scente perché foggiato in terreno aspro di incontro fra un passato di vari millenni di memorie, di retaggi, di insegnamenti che ci stanno nel sangue come nello spirito, ed il nostro è fatale futuro alla cui conquista ci basta credere perché divenga azione e fatto storico.

Biblioteca Comunale; a Ragusa si fanno nuovi lavori di scaffalatura nella Biblioteca Comunale, la cui attività è notevolmente cresciuta dopo l'elevazione della città a capoluogo di provincia.

In Sardegna, infine, deve menzionarsi l'istituzione della Biblioteca Consorziale S. Satta a Nuoro, che recherà certamente notevoli benefici per lo sviluppo della cultura in quell'importante zona industriale.

Sono pertanto 86 Biblioteche pubbliche, dipendenti da Provincie, Comuni o altri Enti, che, per l'efficace intervento dal centro e sotto la continua sorveglianza delle RR. Soprintendenze Bibliografiche, si sono nel corso del 1935 sistemate o hanno iniziato lavori di sistemazione e di riordinamento per poter corrispondere con compiutezza di servizi alle esigenze della cultura.

È tutta una intelaiatura che, provincia per provincia, comune per comune, va completandosi, con l'utilizzazione di fondi bibliografici da tempo abbandonati, per costituire una salda organizzazione idonea a mettere in maggiore valore le insigni tradizioni culturali del nostro Paese.

Per agevolare questa opera di riordinamento e di sviluppo delle Biblioteche pubbliche non governative, il Ministro è intervenuto esercitando presso le autorità locali e presso gli Enti possessori delle Biblioteche un'azione di ausilio, di guida, di incitamento, con la concessione di sussidi erogati in seguito all'accertamento di reali necessità di aiuto.

Attorno alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari si viene poi spiegando un sempre maggiore interesse da parte degli studiosi; ciò è attestato dal continuo sorgere di sodalizi che vengono costituendosi in forma di associazioni, le quali poi, col crescere del loro prestigio, tendono a consolidarsi chiedendo il riconoscimento giuridico da parte dello Stato.

Lo Stato non può sempre corrispondere ad essi aiuti economici adeguati ai bisogni; ma il Regime Fascista mostra il suo interessamento a favore di tali istituti soprattutto con l'emanazione di provvedimenti generali, per effetto dei quali l'attività di quei sodalizi viene riconosciuta d'interesse nazionale per il fatto stesso ch'è attratta nell'orbita dello Stato.

A tale scopo si è ispirato il R. D. L. 23 settembre 1935, n. 1803, che ha dato al Ministro dell'Educazione Nazionale la facoltà di nominare o di promuovere la nomina dei presidenti e vice-presidenti delle Accademie e dei Corpi scientifici e letterari.

Per effetto delle norme adottate verso le Accademie, gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari, sono stati, o lo saranno quanto prima, sottoposti a revisione n. 88 statuti. Egualmente dicasi degli schemi di regolamenti che gli Istituti hanno elaborato in relazione ai nuovi statuti.

Continua infine la pubblicazione delle edizioni nazionali sotto il controllo e con i contributi del Ministero: 1) Edizione nazionale degli scritti di Mazzini (promossa con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 124); 2) Edizione nazionale delle opere scritte e disegni di Leonardo da Vinci (promossa con Regio decreto 5 marzo 1905); 3) Edizione nazionale delle opere di Petrarca (autorizzata con legge 11 luglio 1904, n. 365); 4) Edizione nazionale delle opere di Foscolo (Regio decreto 14 ottobre 1931, n. 1778); 5) Edizione nazionale delle opere di Dante (disposta con legge 19 luglio 1914, n. 725); 6) Edizione nazionale delle opere di Garibaldi (legge 10 luglio 1930, n. 100); 7) Edizione nazionale delle opere di Gioberti; 8) Edizione nazionale delle opere di Rosmini (Regio decreto 3 agosto

Noi seminiamo questa fede che è cemento al blocco incandescente ed il nostro avvenire ci appare come la sola cosa certa sullo sfondo caliginoso e torbido dei destini europei con la immagine austera, serena, divina di Roma.

1934, n. 1388); 9) Edizione nazionale delle opere di Carducci (Regio decreto 23 agosto 1934, n. 1468); dell'edizione dei classici greci e latini, e quella degli atti delle assemblee costituzionali del medioevo, entrambe affidate alla Reale Accademia dei Lincei.

X

SPIRITO FASCISTA E MÈTE RAGGIUNTE - II

Discorso pronunciato al Senato del Regno, discutendosi il Bilancio del Ministero della Educazione Nazionale nella tornata del 16 marzo 1936-XIV

Onorevoli Senatori,

Or fa qualche giorno illustravo all'altro ramo del Parlamento uno di quei concetti elementari e profondi che stanno alla base della dottrina fascista definendolo come la stella polare alla azione legislativa del Ministro della Educazione Nazionale. Voglio dire della « unità » intesa tanto in senso materiale quanto come espressione trascendente, unità che ha presieduto ad un'opera disciplinatrice ritenuta fondamentale nelle contingenze presenti della vita del Regime e nel suo immediato futuro. Ogni legge da voi approvata, e non furono molte se pure tutte di qualche conseguenza, ha avuto nello scorso anno un tale orientamento ed una tale mèta.

Il fascista Senatore Giannini non si vorrà dolere di questo metodo fermo e chiarificatore. Diciassette anni di esperienza molto dura e di ubbidienza molto istruttiva e benefica mi hanno fatto diventare, nell'applicarlo in varie attività anche della Amministrazione dello Stato e sotto varie latitudini, sempre piú intransigente.

Nel nome del sangue purissimo che ho veduto versare per l'idea posso dargli precisa conferma che quella fascista è veramente una benefica e costruttiva rivoluzione in marcia. Per adeguarsi al suo rapido cammino è stato necessario aggiornarvi le leggi. Il collaudo della bontà delle nuove leggi si ha precisamente quando sembra crollare tutto un vecchio mondo e quando le acque torbide si fanno chiare. In questo nostro caso il mondo crollato è precisamente quello demo-liberale-massonico cosí che, francamente, la Rivoluzione Fascista non può averne rimpianto.

Ma non a questo solo fine mirava l'azione.

L'anno scorso, nell'impostare i problemi da risolvere, avevo anche detto a voi il mio fermo proposito di affidare in concreto alla Cultura ed alla Scuola fascista il mandato di conservare e di esaltare la gloria delle origini. Un simile mandato era ed è una indeclinabile necessità della nostra vita di oggi, come il sole è necessario alla fecondità della terra, e vi dico che una simile necessità non esiste soltanto per noi; ma che il destino voluto da Dio per la Città immortale madre delle genti è destino vivo e vitale per la intera Europa quando non anche per tutta la civiltà dell'Occidente.

Con le opere concrete ho dunque camminato in quest'anno sopra questa strada, che mi è sembrata veramente facile perché cosí fatta dal nostro Credo di uomini dell'Era Mussoliniana. Vi ho camminato con sicurezza come se avessi ritrovate le vestigia del solco primo, come se la provvidenza mi avesse ridonato il segreto che condusse la civiltà romana del Colle Saturnio ai confini del mondo. In realtà né il solco né il segreto avevo ritrovato; ma ero, come sono, ben sicuro di una disciplina e di una ubbidienza e nel percorrere il mio cammino col grave bagaglio di un organismo statale seminatore di futuro avevo, in quelle, compagna la tradizione. Infallibile compagna, la tradizione della Grande Madre Roma, alla quale è legato, non per vanità di parole ma per forza di Storia, lo spirito immortale solo dominatore imperante nel mondo sopra tutti i materialismi.

La Cultura e la Scuola italiana sono e permangono, piú che custodi, divulgatrici per l'avvenire di un simile fuoco di Vesta. Ne posseggono tutta la consapevolezza in Regime fascista con una volontà che non conosce barriere, con una fede cui ogni sacrificio è alimento, con una ansia di creazione alla quale non occorre ormai altro lievito se non quella azione di comando che del Regime è il fondamento primo e certo.

Segnate queste direttrici di marcia, che del resto sono quelle comuni a tutto il popolo in queste ore nelle quali la Storia sembra avere una particolare attività creatrice di nuovi destini, non avrei che a presentarvi un consuntivo di opere ed un bagaglio di leggi succinte ed un poco « drastiche » per compiere il mio dovere di Ministro. Anche qui sono stato prevenuto da un preciso rendiconto scritto del vostro relatore cui nessun particolare della attività del mio Ministero è sfuggito e che si è compiaciuto di esporlo con quella acutezza di analisi che gli è propria.

Penso tuttavia di non ripetermi troppo e di non recare fastidio dicendovi di taluni aspetti della nostra attività, sia per le opere compiute nell'anno passato che, e piú particolarmente, per quelle da compiersi. Negli scorsi anni ho sentito attraverso le vostre discussioni sollevare problemi e sottolineare deficienze nel campo degli istituti di istruzione superiore. Ora credo di avere risolti i problemi piú urgenti, se non anche gli altri, e di avere posto riparo alle deficienze maggiori. Era da risolvere prima di tutto un problema di autorità e colle due leggi da voi approvate in quest'anno è stato risolto, io penso, in via definitiva.

Sono grato al Senatore Maragliano dei suoi preziosi consigli di giovanile intransigenza fascista che ho ascoltati con profondo rispetto.

Come il Senato ha udito questi sono in antitesi precisa coi suggerimenti del Senatore Giannini al quale dirò ancora che se dovessi lasciare maggiore larghezza di scelta fra le materie, aumentando cosí il numero delle complementari in contrasto con l'aumento delle fondamen-

tali voluto dal Senatore Maragliano, dovrei poi mettere in non cale pareri categorici e precisi datimi per ben tre volte alla unanimità da quel Consiglio Superiore della Educazione Nazionale del quale egli bene a ragione ha tanta stima, ed alla cui forza vincolativa egli ha mostrato di tenere tanto. Meglio dunque seguire con serietà ed equilibrio il Consiglio Superiore. Quanto poi all'invito del Senatore Maragliano, a me cosí caro, ho il conforto di assicurare il venerando Maestro che avendo viaggiato molto per mare ho sempre veduto sopra tutte le navi in armamento che davanti al timone sta la bussola. Cosí ho disposto nella camera di comando della mia nave, dove, mentre il polso fermo tiene il timone, l'occhio guarda la bussola. Questa non è già in possesso dei corpi accademici delle Università e neppure dei Corpi consultivi, come del resto l'On. Maragliano ha udito anche dal Senatore Giannini, ma nelle mie.

Tuttavia gli organi consultivi al centro e quelli accademici alla periferia ed in genere tutti i miei valorosi funzionari, sono per mia ventura un mirabile equipaggio il quale a dovere attende alla manovra della nave. Il Comandante, sicuro di tanto apprezzata quanto disciplinata collaborazione, affronta sereno ogni tempesta che gli è assai piú cara della stagnante bonaccia, certo di entrare ed uscire dai porti quando lo voglia e di percorrere la rotta che al Duce piacerà di comandare.

Nel corso di pochi mesi, dalla grave questione del concentramento degli istituti universitari, alla classificazione non semplice invero né facile degli insegnamenti, alla disciplina del conferimento degli incarichi, alla antica e pericolosa doglianza per la situazione degli assistenti e degli aiuti, una attività intensa è stata dedicata a trovare queste soluzioni durature applicando i principii che costituiscono il nostro credo di uomini della Rivoluzione Fascista. Il potere finalmente conferito al ministro di disporre la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole ed insegnamenti universitari, nonché la fusione dei Regi Istituti superiori alle Regie Università, e la revisione degli organici dei professori, hanno permesso di attingere, seguendo una direttiva unica e costante, ad una piú proficua attività didattica e scientifica da parte degli istituti superiori. Molte discipline comuni a vari ordini di studi sono state unificate e coordinate perché meglio rispondessero alle esigenze particolari della preparazione dei giovani secondo l'indirizzo di studi da loro prescelto. Alcune facoltà anemiche o non dotate di mezzi sufficienti sono state rinsanguate in modo da attribuire loro una sana vitalità. Sono fusi nelle Università gli Istituti Regi superiori di vario tipo di Bologna, Catania, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Bari, Palermo, Pisa, Firenze, Genova, Messina e Perugia e ricostituiti nella loro potente e tradizionale struttura i due Regi politecnici di Torino e di Milano.

Il principio unitario del quale ho tanto parlato in questi giorni si è mostrato veramente creatore di ordine scientifico e politico e di un sistema economico di alta utilità. Colla abolizione della distinzione in due categorie dei Regi Istituti di istruzione superiore, e costringendoli tutti a trarre le loro risorse dallo Stato, senza un notevole aggravio per l'Erario, è stato capovolto il criterio informatore della distinzione, invero mortificante, finora in vita. Era una questione di carattere strettamente politico che chiedeva imperiosamente una soluzione se si voleva che tutti gli organismi di istruzione superiore facessero capo allo Stato per la disciplina degli studi. Come si poteva ottenere la voluta serenità di lavoro e di rendimento se gli Istituti superiori del cosí detto tipo B ad ogni scadenza delle convenzioni con gli Enti locali correvano il pericolo di subire riduzioni di mezzi piú o meno proporzionate alle condizioni finanziarie degli Enti stessi impegnati a sovvenirle? Non è né imprudente né arbitrario l'affermare che lo Stato, anzi che porre tutti questi organismi fatti sacri dalle loro funzioni, sullo stesso piano, era venuto a creare da una parte dei prediletti e dall'altra dei sopportati, con quale vantaggio per la formazione della gioventú studiosa è facile intendere. D'altra parte la necessità della nuova sistemazione in una categoria unica, insieme al concentramento del quale vi ho tenuto parola, erano presupposti indispensabili, costituivano tappe necessarie alla revisione dell'ordinamento didattico. Un inquadramento rigido e disciplinato degli studi superiori è stato chiesto in quest'aula ogni anno, a piú riprese, ed io l'ho udito dalle voci piú alte e solenni dei vivi e dei morti domandare con accorata passione nei piú che due lustri da che ho l'onore di far parte di questa alta Assemblea. Ovviare agli inconvenienti da ogni parte lamentati derivanti dalla tendenza al frazionamento delle discipline e degli insegnamenti universitari ad evitare disorientamento scientifico, dispersione di energie e di mezzi, introvabilità di sintesi per un disgregarsi sempre crescente in una analisi disperante e sterile, era pure mio stretto dovere di uomo d'azione. Mi dispenso qui dal ripetere le cifre esposte nell'altro ramo del Parlamento; ma non posso dispensarmi senza sottrarmi al mio stretto dovere dallo esporvi le cose vedute. L'esperienza, lungi dal portare gli Atenei ad una maggiore disciplina in questo ordine di cose, non impediva che negli statuti si creassero o si modificassero di continuo gli insegnamenti costitutivi di ogni facoltà o scuola, e che, consenziente o dissenziente il Consiglio Superiore, nuovi insegnamenti affini o pressoché identici andassero sempre piú accumulandosi con una grave accentuazione della sproporzione fra il numero delle discipline impartite e quello dei docenti effettivi, che, come ognun sa e come del resto è facile intendere a chi non sappia, imponeva a sua volta il ricorso a ripieghi e compromessi intollerabili per la serietà degli studi e per lo stesso prestigio dei buoni

docenti che in Italia non sono mai mancati e non mancano tuttavia.

Le difficoltà si facevano anche piú gravi ogni giorno quando si trattava, non soltanto degli studenti e dei loro piani di studio, ma dello stesso trasferirsi di essi da Ateneo a Ateneo, o quando si trattava di nominare vincitori di concorsi in casi di non perfetta identità tra la materia posta a concorso ed il titolo della cattedra vacante, o quando, con gli strattagemmi piú inverosimili e mortificanti, si trattava di trasferire un professore da uno ad altro Ateneo. Ho detto alla Camera che questi insegnamenti sono stati ridotti da 1937 a 918. Aggiungo qui che, di questi, 503 sono fondamentali e 415 complementari. Di una tale divisione si è fatto un gran parlare; ma da parte mia non sarà mai ripetuto abbastanza che, mentre i primi costituiscono l'ossatura, il minimo indispensabile e comune a tutti coloro che seguono un determinato ramo di studi, gli altri servono a completare le conoscenze secondo le attitudini e le attività particolari degli studenti; cosí che è da ripudiarsi ogni odiosa classificazione gerarchica fra queste 918 materie d'insegnamento, riuscendo bene spesso le complementari piú decisive per la vita dei singoli che non le fondamentali, cosí chiamate perché necessarie come fondamento alle diverse e soprastanti costruzioni culturali dei discenti.

Un simile ordine degli studi, unificatore e disciplinatore secondo la nostra pratica di vita ed il costume di oggi veramente creatore di storia, costume che è ad un tempo antico e nuovissimo, penso che risponda alle esigenze del nostro domani.

L'educatore non dovrebbe dimenticare mai che il suo presente non è che un anello fra il passato ed il futuro, che, anzi, è fondamentale compito suo quello di allacciarsi al futuro nel quale deve salire per lanciare lo sguardo con facoltà particolari che vorrei quasi chiamare profetiche. Se queste attitudini non possiede, educatore non è (1).

È perciò che ho voluto reagire con tutta la forza e con tutta la disciplina di un soldato contro ogni disgregarsi del comando e contro ogni impaludarsi e disperdersi in rivoli della cultura, richiamando all'alveo questo grande fiume nostro, e nostro supremo romano patrimonio della sapienza, la quale tendeva a disperdersi in una analisi che si faceva disperante. Eliminare la funzione dissolvente dell'analisi per sostituirla con quella possibilità di sintesi alla quale viene ogni giorno richia-

(1) « L'educazione ben diretta non ha tanto in mira d'insegnare una o due idee positive di piú o di meno, quanto d'ispirare l'amore di una scienza e dare alla mente un'attitudine maggiore a comprenderla: quasi diremmo che non si tratta di formare un libro, ma un uomo; giacché ad un libro rassomiglia un uomo meramente passivo, il quale tante idee tiene, quante gliene son date; mentre il carattere della mente è quello di esser attiva, creatrice, capace di formare le sue idee, ordinarle, saperle insomma dominare in tutti i modi, e signoreggiare. » (VINCENZO CUOCO, *Scritti pedagogici* - Roma, 1909.)

mato dal Duce il popolo italiano con un invito alla azione, alla quale ogni giorno ed in ogni sua opera il popolo risponde con un atto di fede. È questa possibilità di sintesi, è questa certezza, è questa fede che deve essere la risultante di tutte le forze dello spirito generate dagli studi universitari, sintesi e fede che, essendo certezza, hanno la potenza di lanciare, sole, al di sopra di ogni altra forza le anime verso il domani. Né si pensi che la speculazione teorica ed anche la piú astratta ricerca scientifica si rifiutino a queste mète, ché anzi da quelle nascono gli elementi utili e concreti per tutte le materiali esigenze della vita nazionale nelle ore difficili e gloriose come quelle che stiamo vivendo (1).

Come questa concreta ricerca è frutto delle dottrine piú astratte della scienza chiamata positiva, cosí deve essere compito dell'alta cultura universitaria nelle cosí dette scienze morali di eliminare ogni spasimante e disperante spirito del contingente per sostituirvi il largo respiro della storia, dalla cui concretezza nascono le stesse certezze che vengono tradotte poi in forze di azione e di spinta ed in quella persuasione assoluta che è in tutti noi di essere nel giusto e di camminare sulla via sicura segnata da uno per tutti.

Una simile sensazione, che oserei chiamare fisica, della missione delle Università nostre animate dallo spirito eterno di Roma, noi abbiamo provato inaugurandosi la mirabile Città Mussoliniana degli Studi nell'Urbe. Parole politiche della stessa forza dei propositi imperiali del Carme Secolare vi hanno pronunziato il Duce ed il Re. Negli annali della cultura superiore italiana rimane incancellabile la data del 31 ottobre dell'anno XIV del Regime Fascista che vide per la prima volta, in Roma, davanti ai rappresentanti dell'alta cultura mondiale, in quello « Studio » voluto nove secoli prima da un pontefice romano « *ad universalem profectum non solum Urbis ipsius et circum positae regionis sed et aliorum qui de diversis mundi partibus confluissent* » levarsi solenne a pronunziare parole supreme la Maestà del Re d'Italia.

Nel silenzio austero colla voce serena e severa del Re Vittorio Emanuele III parlavano nella Università della Madre dei popoli, Roma, i

(1) « Il giovane per essere preparato a vivere dev'essere preparato a comprendere, un po' alla volta, l'esigenza infinitamente complessa implicita nella vita umana, in quanto umana. C'è stato un tempo in cui l'insegnamento aveva un carattere quasi esclusivamente letterario; l'istruzione si riduceva, o press'a poco, a dare degli esempi e far fare degli esercizii di bello scrivere. Che una tale istruzione fosse d'un valore molto scarso è ben evidente; i giovani, perché diventino uomini, devono esser messi a contatto con la realtà concreta. E non c'è da replicare. Ma la realtà concreta è quella in cui viviamo, e da cui derivano a ciascuno il bene e il male, quella che ci dà occasione di sviluppare in noi la virtú o il vizio: la realtà umana. Invece s'è creduto che per somministrare ai giovani un nutrimento solido, per metterli a contatto con la realtà, bastasse un insegnamento diretto verso la realtà materiale, per mezzo delle scienze naturali. » (Bernardino Varisco, *La Patria* - Roma, Garzoni Provenzali editore, 1913.)

secoli passati che Savoia e Roma conoscono con certezza non minore dei secoli futuri.

Nell'aula nuova, allora benedetta dal rappresentante del Pontefice Augusto, e nella atmosfera fatta ardente dagli spiriti della giovinezza del Littorio, quella voce Regale, voce di sapienza e di giustizia, voce di Roma, sembrò fondersi nel bronzo a creare tavole di leggi per i secoli nuovi.

Una cosí alta ventura di segnare i nuovi destini della Patria con parole del Re e del Duce affidate alla storia è toccata alla Università italiana nel suo nuovo compito non meno politico che culturale, ma non è a dirsi che sulla cultura media pesi un minore compito, una minore responsabilità, una minore esigenza di seminare lo spirito di Roma.

In quest'anno l'azione del Ministro, se ha potuto operare in modo conclusivo e pieno nei riguardi dell'ordinamento universitario per il quale esisteva una maggiore urgenza di applicare i principii costruttivi di una dottrina che dopo quattordici anni di prove non ha ormai piú bisogno di perdere tempo a persuadere gli incorreggibili se pure ne esistano ancora, non poteva e non doveva evidentemente fermarsi davanti ai problemi degli altri gradi della Educazione Nazionale.

Quello della istruzione media è certamente un organismo robusto, sperimentato attraverso una tradizione quanto mai antica e gloriosa, se si tratti della sua branca classica, scientifica e magistrale; e se si tratti dell'istruzione tecnica e di avviamento professionale perché beneficamente legata ed aderente da ordinamenti ben congegnati alle concrete esigenze della vita pratica quotidiana e di una disciplina economica che non è gloria ultima dello Stato Fascista.

Anche qui tuttavia era necessario un intervento, da una parte di ordine e di richiamo ad un comando centrale, e dall'altra di indirizzo della corrente degli studi, in modo che l'uno all'altro insegnamento apparisca legato con solide giunture e tutto l'assieme della cultura proceda cosí fuso, verso il fine unico ed ultimo in un solo blocco ed in un solo sforzo univoco. Ritengo di avere instaurato un tale ordine procedendo innanzi nella costruzione dell'edificio senza distruggerlo né in tutto né in parte, con una legge che reca disposizioni di aggiornamento per la istruzione media, intesa appunto a ristabilire l'unità direttiva e l'autorità di tale direzione. L'una e l'altra erano anche qui divise e compromesse da interventi di altri organismi sotto forma prevalente di pareri, nei quali si voleva ravvisare non si sa bene quale garanzia; ma che avevano l'effetto sicuro di intralciare ed esautorare l'azione amministrativa svuotandola di ogni contenuto gerarchico e politico. Le cifre evidenti già da me citate mi dispensano da ogni altra prova di questa facilmente riconoscibile situazione di fatto, la quale andava sempre piú

aggravandosi a malgrado di ogni piú nobile sforzo dei miei illustri predecessori e della loro provatissima fede ed energia politica.

Creato l'ordine organico e gerarchico in questo cosí importante grado della Educazione Nazionale, rimaneva da assicurarne lo spirito conforme al clima nel quale vive la Nazione e conforme alla sua essenza della piú pura romanità.

Ho creduto mio stretto dovere di superare anche l'impiego di ogni pure indispensabile strumento del mio governo della scuola, e di prendere contatto diretto con la massa dei giovani, vivente ed operante nella Scuola media. È troppo breve il tempo concesso a questa mia rassegna di opere perché io vi possa descrivere le constatazioni, invero istruttive per me, derivate da questa diretta presa di contatto. Vi dirò tuttavia che, constatati i difetti, ho pensato di porvi rimedio con tre provvedimenti che stimo fondamentali. La organizzazione dei provveditorati agli studi per provincie, la istituzione di un ispettorato generale della scuola media pubblica e privata (1), la revisione dei programmi. Le prime due misure offrono gli strumenti sicuri per l'azione sia centrale che periferica e per assicurare nelle mani del Ministro tutte le leve di un comando fatto agile e snello ed i congegni per un sicuro controllo; la terza segna la via al cammino e rimette gli studi sulla strada sicura dell'umanesimo che sembrava smarrirsi, anche se Roma e la romanità,

(1) « Un corpo di ispettori che segga a lato della Amministrazione centrale e serva come di anello di congiunzione fra questa e gli Istituti dipendenti, appare sotto ogni riguardo indispensabile. A ciò aveva provveduto il legislatore del 1859, il quale non solo aveva conservato i due ispettori generali già esistenti per le leggi anteriori, uno per gli studi classici e un altro per l'istruzione tecnica, normale e magistrale, ma vi aggiungeva anche un terzo ispettore per le Università e per gli Istituti scientifici superiori. A costoro spettava (art. 18) vegliare, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione, mantener fermo l'indirizzo degli studi, dando, a nome e sotto gli ordini del Ministro, gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle Potestà scolastiche; proporre al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le nomine e promozioni degli insegnanti, le onorificenze da accordarsi ai medesimi, o le censure e punizioni alle quali potesse dar luogo la loro condotta (art. 19). Essi dovevano infine visitare ogni anno, o personalmente o per mezzo di ufficiali subordinati, tutte le scuole e tutti gli Istituti pubblici e privati alla ispezione dei quali erano preposti, e parimenti, ciascuno per il suo ramo, presentare ogni anno al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte di insegnamento posta sotto la loro vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle Autorità scolastiche (art. 21 e 22).

« L'opera degli ispettori generali pare non desse i frutti che se ne attendevano, poiché furono soppressi col R. decreto 6 dicembre 1866, n. 3382. Da allora la sorte degli ispettori centrali subí varie vicende, sino a raggiunger una importanza massima con l'istituzione dell'ispettorato generale composto di 10 ispettori e nel quale era concentrata si può dire la direzione di tutti i servizi (R. decreto 6 luglio 1893, n. 465 e regolamento del 6 agosto 1893, n. 568 modificato in seguito). Ma col regio decreto 16 maggio 1895, n. 328, anche l'Ispettorato generale venne abolito, lasciandosi soltanto un numero limitato di ispettori centrali, a cui furono aggiunti alcuni provveditori agli studi comandati. Loro principale attribuzione doveva essere quella di visitare gli Istituti di istruzione, quando non si credesse piú opportuno affidare l'incarico a persone piú prossime al luogo, di

creatrici di umanesimo, correvano sulla bocca dei maestri e dei discepoli.

La cultura media minacciava di disperdersi, di sciogliersi disgregandosi nella sterilità dell'analisi, perdendo di vista la necessaria unità e la coscienza della concretezza della vita alla quale la cultura è pure dedicata.

Di questi giorni ho sentita qualche osservazione al mio richiamo appassionato all'Umanesimo inteso sotto la forma tradizionale e latina di

---

dare il proprio parere sul valore delle pubblicazioni sottoposte a loro esame, e di compiere quelle funzioni che fossero loro volta a volta indicate dal Ministero. Infine il R. decreto 15 luglio 1901, n. 330, abolí anche quest'ultimo avanzo del corpo degli ispettori, lasciando l'Amministrazione priva del consiglio e dell'aiuto di persone tecniche e dei mezzi piú acconci per conoscere l'andamento degli Istituti scolastici. »

Nella relazione che accompagna un disegno di legge del ministro Orlando, cosí si dava ragione della proposta del ripristino di un Ispettorato: « È altrettanto antico quanto fondato il lamento che gli Istituti dell'istruzione secondaria, cosí Regi che pareggiati, troppo rimangano abbandonati a se stessi e manchi chi del loro andamento dia all'Amministrazione centrale quella imparziale e vigilante relazione che è indispensabile perché leggi e regolamenti siano sempre ed equamente applicati, senza colpevoli trascuratezze, dannose indulgenze e inopportune disuguaglianze; perché l'Amministrazione possa conoscere la capacità e lo zelo degli insegnanti e misurare in base a tale conoscenza i suoi provvedimenti; perché infine i professori sappiano di essere sottoposti a continuo controllo, il quale da una parte li ecciti a un lavoro solerte e coscienzioso e d'altra parte li sussidi di suggerimenti e consigli nell'indirizzo pedagogico e didattico da seguire per ottenere dal loro insegnamento i migliori risultati.

« Considerando poi la questione piú largamente, è una verità indiscutibile questa, la quale spiega molti dei mali che finora affliggono la scuola italiana, che lo Stato, mentre ha concentrato in sé molti poteri, persino troppi, per quanto riguarda i fattori estrinseci della scuola medesima (carriera dei professori, programmi, esami ecc.), abbia poi completamente rinunziato ad ogni forma di sindacato, che consenta di determinare i modi con cui l'insegnamento effettivamente deve svolgersi. Si levano alti i lamenti intorno al cattivo andamento delle scuole, al sovraccarico intellettuale, e s'intuisce che tali mali dipendono piuttosto dai metodi dell'insegnamento che dai programmi, quantunque neppur questi possano dirsi perfetti. Ma si tratta di una intuizione confusa, determinata dall'eco indiretta e disordinata delle recriminazioni di coloro che del sistema risentono, cioè degli studenti, dei padri di famiglia e di tutti coloro che non vedono nella scuola secondaria quei buoni frutti che bisogna aspettarsi. Ora è il caso di dire chiaramente che a questi mali non si potrà porre rimedio se non si comincia dal definirne la natura e che ciò non è possibile sino a quando lo Stato, con mezzi propri, ordinatamente, sistematicamente, non entri nelle scuole e non le sorvegli nella loro quotidiana azione. Né con ciò intendiamo difendere quel sistema dell'Ispettorato centrale che fu di recente abolito; meno che nel nome, esso non corrispondeva punto al sistema che noi intendiamo adottare. Per varie cause, che qui sarebbe lungo e vano indagare, il servizio delle ispezioni veniva ordinato in guisa che esso si disimpegnava esclusivamente in casi di straordinaria gravità, quando specifiche ragioni di scandalo od uno stato di generale disorganizzazione obbligavano l'Amministrazione ad inquirire su quei fatti e a ricercarne le cause, a stabilirne le responsabilità.

« L'ispezione si concepiva quindi non come una funzione ordinaria dello Stato, diretta ad accertare il valore dei propri insegnamenti e la bontà dei sistemi didattici, ma come un organo per inchieste punitive straordinarie ».

una superiore umanità, e mi si è imputato di confondere Umanità con Umanesimo. Non perché la obbiezione mi sia sembrata profonda e neppure seria ve ne tengo parola; ma perché in questa stessa osservazione trova conforto e riprova il mio richiamo. Se la parola « Umanità » nel senso romano tende a perdere quel significato profondo che ha sempre avuto fino alla generazione precedente alla nostra che la usava ancora a definire un ordine di scuole, e tende ad acquistare un senso quasi di commiserazione e pietà per le miserie degli uomini, allora sarà necessario reagire piú che mai. Occorre dunque richiamare la nostra cultura alla romanità, a quel nesso strettissimo che deve esistere fra il fatto e l'idea, fra il pensiero e l'azione, fra il libro e il moschetto, perché « Umanità » e « Umanesimo » riacquistino valore di sinonimi. In concreto le mie osservazioni dirette sulla scuola media mi hanno fatto apparire necessario un intervento nella sede dei programmi perché l'insegnamento sia richiamato alla stretta romanità, quale piú ancora che nel nostro passato è nella certezza del nostro avvenire; perché gli insegnamenti dei classici non siano sopraffatti dallo studio della lingua anatomizzata, quando non anche guardata al microscopio come una cosa morta; perché la filologia non uccida il contenuto dei testi, le scienze suffraganee non uccidano la storia, l'esame delle cose concrete non uccida l'essenza di quelle, la materia non uccida lo spirito, la tecnica non uccida l'arte, l'analisi non uccida la sintesi.

Il Consiglio Superiore della Educazione Nazionale ha dedicata una vasta e complessa fatica a questa revisione di programmi diretta secondo un simile orientamento, ed io sono ben certo che l'antica e sempre giovane e fascistissima istituzione, della quale alcuni di voi sono parte fondamentale, ha assolto il suo compito difficile in modo che vorrei dire perfetto, cosí che mi è caro di manifestare qui all'alto consesso la gratitudine piú viva per una cosí feconda collaborazione.

Penso di avere con queste dichiarazioni assicurato il Senatore Giannini che i suoi rimpianti per un passato deliberante degli organi consultivi non hanno fondamento nei fatti. Un Ministro che non chiede e che non accoglie pareri assume precise responsabilità delle quali deve rispondere sempre; ma appunto per questo in Regime fascista il comando nel settore a lui concesso deve essere suo.

Per edificazione del Senato che sabato scorso ha pure udita qualche riserva dirò che non esisteva norma notevole delle leggi 20 giugno 1909 e 23 giugno 1912, in vigore per le Antichità e Belle Arti, e specialmente del regolamento relativo che per ogni facoltà attribuita, bene inteso al Ministero e non al Ministro, non portasse invariabilmente come appendice necessaria la riserva condizionante ogni deliberazione al conforme parere, e cioè alla decisione del Consiglio Superiore delle Belle Arti o

della sua Giunta (1) quando non anche del Soprintendente locale che del Ministro è senza dubbio un funzionario subordinato.

Lascio pensare a voi, Onorevoli Senatori, quale potesse essere, nonché una politica, una amministrazione ordinata, in un settore di cosí alto interesse ideale ed economico quando per esempio persino sulla possibilità di vendita o permuta fra Enti pubblici Statali, di materiale sto-

---

(1) Un esempio tipico dell'aberrazione a cui giungevasi con le premesse elettoralistiche che dovevano deliberatamente frustrare la possibilità di decisione del Ministro è dato dal Regio decreto 16 marzo 1893, con cui fu creata una Giunta di Belle Arti, « alla quale furono poi sostituite due Giunte superiori, una di belle arti ed una per la storia e l'archeologia, che venne poi soppressa. La Giunta Superiore di Belle Arti è regolata secondo le norme contenute nel Regio Decreto 12 aprile 1894, n. 140, e nel regolamento annesso. Essa è composta di 12 consiglieri, di cui quattro architetti, quattro scultori e quattro pittori, oltre tre supplenti, uno per ciascuna delle tre arti. I consiglieri sono nominati dal Re, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sei direttamente, e sei, cioè due pittori, due scultori e due architetti, designati *al Ministro* per la proposta della libera votazione degli artisti italiani ».

« Le elezioni per la Giunta di Belle Arti sono indette dal Ministero almeno un mese innanzi al giorno fissato per la votazione. Sono elettori: *a*) gli artisti, le opere dei quali figurano nelle gallerie dello Stato; *b*) gli artisti accademici e professori di discipline artistiche nelle Regie Accademie e Istituti di Belle Arti; *c*) i pensionati artistici; *d*) gli artisti espositori nelle mostre di Belle Arti nazionali ed internazionali; *e*) gli autori di opere pubbliche per conto dello Stato in architettura, scultura e pittura; *f*) gli insegnanti titolari o reggenti di disegno nelle Regie scuole normali del regno; *g*) i licenziati delle scuole delle Regie Accademie e dei Regi Istituti di Belle Arti, architetti civili ed ingegneri civili, i quali, a giudizio dei professori dell'Istituto, abbiano dato prove pubbliche di esercitare l'architettura; *h*) gli esercenti una industria artistica, i quali, a giudizio del Consiglio dei professori, godono una rinomanza nell'arte per qualche loro opera speciale da potersi indicare come titolo individuale; *i*) gli artisti che, per aver eseguito opere originali in architettura, scultura e pittura, il Consiglio dei professori ritenga meritevoli di essere iscritti.

« Le elezioni hanno luogo nelle sedi designate con decreto ministeriale. Gli elenchi degli elettori, compilati e riveduti ogni anno dalla direzione o presidenza delle Accademie od Istituti designati, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei professori. Contro l'esclusione o l'annotazione in detto elenco ciascun artista può ricorrere, indirizzando regolare istanza documentata alla presidenza della sua sede elettorale, innanzi al 1° gennaio di ogni anno. Spetta al Consiglio dei professori deliberare su siffatti ricorsi. »

« Nel disimpegno delle sue funzioni » dice il Namias « il Ministro esercita un'autorità che può esser delegata. Quale sarà in tal caso la sua competenza?

« È principio inconcusso nel campo del diritto amministrativo, come corollario del concetto di gerarchia, che l'Autorità superiore ha il diritto e il dovere di rivedere e controllare l'operato dell'Autorità inferiore e di riformarne gli atti. In virtú di questo principio, che trova la sua sanzione nell'art. 3 della legge Casati, il Ministro può in ogni tempo, anche d'ufficio, e su semplice denunzia, annullare i provvedimenti delle Autorità inferiori che esorbitano dalle loro facoltà e non siano stati presi nelle forme prescritte o comunque violino disposizioni di legge o di regolamento. In secondo luogo il Ministro pronunzia definitivamente sui ricorsi mossi contro queste Autorità ed allora di regola non soffre limiti nella propria giurisdizione; esso giudica cosí della legalità come del merito del provvedimento impugnato, e può non soltanto annullarlo, ma anche modificarlo, sostituendosi all'Autorità che lo ha emanato.

« Senonché la piena competenza dell'Autorità superiore a conoscere dei ricorsi

rico, archeologico, paletnologico o artistico il Ministro non poteva agire se non su conforme parere e cioè eseguendo le decisioni del Consiglio Superiore delle Belle Arti e non soltanto di quelle. Vi leggo l'articolo 47 del Regolamento che stabilisce la macchinosa procedura:

« Avuto il parere della Sovrintendenza (primo parere) e della Commissione provinciale (secondo parere) il Ministero della P. I. provoca quello del Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti (terzo parere vincolante il Ministro). Se questo (il Consiglio) dà parere contrario alla dichiarazione, il Ministero della Pubblica Istruzione lo comunica (a tanto si riduceva la funzione discrezionale e politica del Ministro) agli enti interessati ed in pari tempo vieta loro di procedere ad ulteriori atti (finalmente un ordine! mi direte voi; ma io vi osservo che anche questo è esecutivo di decisioni altrui).

« Se il Consiglio Superiore dà parere favorevole, il Ministero della P. I. potrà consentire alla alienazione salvo, quando si tratti di Enti morali, l'autorizzazione nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente preposti alla tutela dell'Ente alienante e di quello acquirente.

« Quando per la validità dell'atto stipulato sia sufficiente un decreto ministeriale, questo sarà firmato *anche* dal Ministro della Pubblica Istruzione, e dovrà contenere la formula: *Visto il conforme parere del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti* ».

Evidentemente qui il vero Capo non era il Ministro e con la stessa evidenza spero che ognuno possa convenire che queste leggi, tutte intonate cosí, non potevano costituire un modello per la Legislazione dell'anno XIV del tempo fascista.

Lo stato di cose, che non soltanto ho lamentato ma al quale ho fatto argine e reagito con i provvedimenti legislativi che conoscete ed avete approvati, non si limitava a tanto ed ai soli istituti di istruzione superiore o media, ché ad esempio, per la istruzione primaria una sostanziale autonomia regnava nel campo delle attribuzioni dei provveditori agli studi. Vero è che il Ministro era nominalmente il supremo moderatore della Scuola; ma tale sua prerogativa di moderare gli studi non gli consentiva per esempio neanche il potere di trasferire per servizio

---

e sindacare l'operato delle Autorità inferiori, trova un limite allorquando a queste sono delegate funzioni con carattere definitivo. In tali casi il Ministro non può surrogarsi alle Autorità inferiori, per rivedere e riformare il giudizio di estimazione in base al quale fu emanato il provvedimento, ma può, soltanto in virtú del potere di vigilanza che gli è attribuito per la tutela della legge, potere che in nessun caso gli viene meno e che, come vedemmo, si esplica anche d'ufficio, annullare i provvedimenti contrari alle leggi. L'ufficio del Ministro, in altri termini, è analogo a quello che nella giurisdizione ordinaria è affidato alla Suprema Corte di cassazione: esso non riforma, quindi, ma annulla l'atto illegittimo, rimettendo di nuovo l'affare all'Autorità competente. » È evidente quanto, e sopratutto come, potesse « amministrare » un Ministro con siffatte funzioni.

o su domanda un maestro da una sede all'altra dello stesso provveditòrato agli studi, se non voleva vedersi dichiarare nullo dagli organi giurisdizionali un tale « arbitrario » provvedimento.

Anche qui ha dovuto intervenire una legge che arrestasse l'azione di quella ventata disgregatrice e discentratrice che ho avuto piú volte occasione di lamentare. Anche qui nuova forza centripeta ha portato una disciplina ed un comando unico sopra centinaia di migliaia di quadri e cinque milioni di bambini. Anche qui ha dovuto agire in quest'anno attraverso la ferma volontà del Regime una forza viva che dà ad un tempo a questi nostri piccoli, con una profonda consapevolezza civile, l'anima religiosa e militare di Roma.

L'azione altrove piú complessa e difficile qui è resa semplice e facile da quella superba creazione del Regime che è l'Opera Balilla, vero benefico agente catalitico in senso fascista della scuola primaria, fra tanta nobiltà e tanto spirito di sacrificio dei maestri. Questa organizzazione formidabile ha una potenza della quale ho avuto occasione di dire che appena ora si incominciano a misurare i frutti, ma della vastità della quale pochi ancora sanno rendersi esatto conto. Si tratta di 1200 Legioni di balilla, di 200 legioni di moschettieri, di 1650 gruppi di figli della Lupa, di 700 legioni di avanguardisti. Sono escursionisti, moschettieri, mitraglieri, motociclisti, ciclisti, marinaretti che, oltre ad allenarsi nelle adunanze ordinarie, seguono un metodico programma di addestramento militare con le loro esercitazioni tattiche, le loro escursioni, i campeggi, le marcie, le esercitazioni diurne e notturne e piú tardi l'uso del moschetto, la conoscenza della mitragliatrice, corsi di topografia, di volo a vela, ogni attività ed ogni espressione di vita guerriera opportunamente graduate. Questi bambini dell'era nuova hanno guadagnato al valore civile nell'anno XIII otto medaglie d'argento, 56 di bronzo, 58 attestati di benemerenza, 483 citazioni all'ordine del giorno. Un tale crogiolo imponente di forze è regolato con fermezza e con valore fascista dal Camerata Ricci al quale debbo in cospetto del Senato tributare la espressione della piú profonda gratitudine con la piú alta lode del Ministro.

Nel settore delle Belle Arti, della conservazione dei musei, dei monumenti e degli scavi l'Italia ha sempre avuto e mantiene una tradizione altissima. Anche in questa materia assai delicata tutta la struttura legislativa e regolamentare era, come avete udito, non meno che la pratica amministrativa, imperniata non soltanto sopra precise potestà discrezionali e deliberanti dei cosidetti organi consultivi, ma addirittura sopra quelle degli organi dipendenti quali le sopraintendenze alle Belle Arti e gli uffici di esportazione; su tutti meno che sul Ministro. Trionfava nella legislazione e nella pratica la parola generica di « Ministero », per una ragione tutt'altro che formale, e cioè in quanto la decisione ultima sulle questioni piú importanti non era già attribuita al Capo della

Amministrazione, che ne è pur sempre per suo stretto dovere il responsabile primo ed ultimo; ma ad organi collegiali di varia natura ed in ultima analisi sempre irresponsabili.

Vi dispenso da altra casistica sterile e disorientante ma che in questo caso vi rivelerebbe altre situazioni invero paradossali; e mi limito ad assicurarvi che con le nuove leggi questi inconvenienti sono tutti cessati. I frutti non tarderanno a farsi visibili, mentre fin d'ora voi potete vedere in me il responsabile effettivo e solo di tutti gli errori che potrete riscontrare anche in questo settore come negli altri della mia complessa Amministrazione. Sulla legislazione delle Antichità e delle Belle Arti è passato, nonché il piccone ripristinatore e prudente ma inesorabile dell'archeologo, anche quello del Regime Fascista intero.

Non per questo era comunque rallentata l'azione del Ministro, perché, di fianco a quel ripristino di funzioni istituzionali e politiche che il passato recente aveva svuotate di contenuto e di valore, è stata intensificata la religiosa riesumazione delle sacre vestigia di un passato che è presente ed è avvenire.

Le vicende di oggi, come quelle dell'immediato ieri, come quelle che sembrarono concludersi il 4 novembre 1918 per fare luogo a non meno sacre battaglie e per riprendere il 28 ottobre 1922 sotto la guida di un Capo che è la espressione viva di tutto un popolo, sono un duro ammonimento spirituale e disciplinare per il gregario che è comandato al timone di questo potente e delicatissimo strumento dell'ascesa nazionale. I mezzi che a questa ascesa concorrono sono adeguati al peso di questa responsabilità presente ed avvenire. Perché è per noi e per la nostra vita che continua nei millenni senza interruzione e deve perpetuarsi prima che per ogni pur apprezzabile motivo di scienza o di cultura di oltre confine che noi abbiamo in quest'anno riallacciato a Pompei (1), con un nuovo tratto della classica via dell'Abbondanza, la grande piazza dell'anfiteatro al quartiere dei nuovi scavi, e facciamo risorgere alla luce del sole nuovi edifici o apriamo la via a nuove ricerche, a nuovi studi,

---

(1) A Pompei, tralasciato per un momento il disseppellimento delle case, ho voluto, per rendere piú facile e piú comoda la visita della città dissepolta e venire incontro a un voto del Comune, allacciare definitivamente il quartiere dei Nuovi Scavi con la grande Piazza dell'Anfiteatro, scavando ancora un lungo tratto della Via dell'Abbondanza, fino al suo sbocco sulla Via dell'Anfiteatro. L'apertura di questa via, il ritrovamento di un insigne edificio scoperto verso la metà del 700 e poi risepolto, lo splateamento della Piazza dell'Anfiteatro fino al livello antico ed alla linea perimetrale degli edifici che la circondano, aprono la via a nuove ricerche con risultati concreti già fin d'ora molto importanti.

Ma nel tempo stesso non sono stati trascurati, nei quartieri e negli edifici già da gran tempo scoperti, importanti lavori di restauro, tra cui vanno ricordati il rialzamento di molti elementi superstiti del colonnato del Foro, e inoltre, saggi stratigrafici nel sottosuolo che gettano nuova luce sull'origine e sulla evoluzione storica di quella città.

ad una nuova visione della città dissepolta mentre si risollevano nel cielo le colonne del Foro; ad Ercolano solleviamo ora nella loro mole imponente gli edifici del quartiere orientale attestanti la evoluzione urbanistica dell'Impero; vi ripristiniamo il fin qui ignorato immenso portico intorno ad un'area di giardino o di palestra pubblica, e facciamo risplendere nuovi marmi preziosi di quelle case patrizie; cosí a Capri stiamo dando degna sistemazione alla piú grande delle ville imperiali dell'isola, la Villa Jovis (1); e facciamo scavi imponenti nel Capitolium della città legata al nome di Scipione, Liternum, dove la bonifica ha ora ripreso dopo tanti secoli la sua opera di redenzione.

Non mi basterebbero ore di narrazione descrittiva della nostra imponente fatica, non rallentata anzi serenamente ed intensamente attivata nell'ora difficile che l'Europa sta superando; fatica dedicata agli scavi, ai monumenti, ai musei, alle gallerie, a tutte le espressioni dell'archeologia e dell'arte, se di ogni cosa vi volessi dare un rendiconto preciso (2). Aggiungerò soltanto un cenno dedicato ai lavori di Roma, dove alla sistemazione delle Terme di Diocleziano ed al restauro del Tempio di Venere e Roma al Foro, sono ora seguite una imponente riattivazione de-

---

(1) Una grande impresa archeologica è questa compiuta nella Campania con il concorso dell'Alto Commissariato di quella Provincia; il riscatto, lo sterro e la degna sistemazione della Villa Jovis, di quella che giustamente viene considerata come la dimora prediletta di Tiberio nel lungo suo soggiorno in quell'isola, soggiorno di avveduto e forte governo dell'impero e non, come una cronaca malsana antica e moderna vuole, di mollezze e di vizi.

Quando si saranno riscattati e sistemati i ruderi ancora superstiti della Villa augustea di Palazzo a Mare, dimora di Augusto nell'isola che egli tanto predilesse, Capri potrà anch'essa con Baia, con Cuma, con Nola e con Napoli degnamente celebrare il bimillenario del fondatore dell'Impero.

(2) Accanto a queste opere di ricerche dell'inesausto suolo d'Italia, degna di essere menzionata è l'opera di consolidamento, di restauro e di riordinamento del nostro piú grande e piú ricco Istituto di arte antica, il Museo Nazionale di Napoli. Superate ormai le necessità gravi ed urgenti del restauro del vetusto e monumentale edificio, il Museo Nazionale di Napoli per concorde riconoscimento nazionale e straniero, non solo per ricchezza di collezioni, ma per bellezza e razionalità di ordinamento, può essere additato quale esempio, entro e fuori d'Italia.

A Capestrano si è scoperto casualmente il torso di un guerriero italico nell'autunno 1934; dopo ricerca protrattasi sino ai primi del '35, si è fatto il rinvenimento di tutte le altre parti, insieme a 20 tombe della prima età del ferro relative alla civiltà dell'Italia centro-meridionale. Il guerriero di Capestrano è la piú insigne scoperta che illustra la civiltà sabellico-picena del VI secolo a. C.

Ad Assisi da indizi emersi nel restauro al tetto del pronao del tempio di Minerva (attuale S. Maria sopra Minerva), emerse la convenienza di scoprire tutte le strutture architettoniche e la cortina in pietra tagliata del pronao che ora sono state restituite con adeguato lavoro di ripristino allo stato originario.

A Cannara presso Assisi dalla zona di scavo di *Urbinum Hortense* è stato rimosso, trasportato a Roma, collocato e restaurato nella nuova sezione delle Terme un mosaico figurato di 65 mq. con scene nilotiche.

A Torrenova sulla Via Casilina da un rinvenimento fortuito di due parti architettoniche si è giunti alla scoperta, nell'ambito di pochi metri quadrati, di tutte

gli scavi della Domus augustana, sede dell'Impero al Palatino, dalla quale mi riprometto grandi cose; ed in armonia col Camerata Cobolli Gigli ed in omaggio alla nobilissima memoria di Luigi Razza che con me ne aveva assunto l'impegno davanti a voi, la ripresa definitiva dei lavori della « Curia Julia » dell'antico Senato al Foro, lavori che non saranno piú sospesi fino a quando quel sacro recinto nel quale per tanti secoli sono stati decisi i destini di Roma e del mondo non sia completamente restituito al nostro culto di nuovi romani. Mi è gradito dire al

---

le altre ricomponenti con esse il timpano con gli acroteri angolari e centrali di un edificio a carattere monumentale di lussuosa decorazione scolpita, della seconda metà del II sec. d. Cr.

A Paola (Sabaudia), per accordi con l'Opera Nazionale Combattenti che ha finanziato l'opera, si è compiuto un largo saggio di ricerche sulle sponde del lago di Paola nella sontuosa villa di Domiziano, del quale si è rinvenuto anche un ritratto marmoreo.

Ad Anguillara, presso le fonti dell'acqua minerale Claudia, sono stati scavati, per cura del proprietario con l'assistenza dei tecnici dello Stato, grandiosi resti di un edificio romano, appartenenti forse a Villa, databili agli inizi del primo secolo dopo Cristo.

A Spina è stata continuata, collo scavo di un altro numeroso gruppo di tombe, l'esplorazione della necropoli dell'antica città greco-etrusca, colonia tessalica ed emporio per gli scambi commerciali della valle padana coll'oriente ellenico.

È stata sistemata e inaugurata nel nuovo Museo di Ferrara la collezione formata con gli scavi eseguiti in tale necropoli dal 1922 in poi, e che hanno messo in luce finora ben 1213 tombe del miglior periodo arcaico e classico (V-III secolo a. C.), con un complesso di oggetti, specialmente ceramiche e anche bronzi, della piú alta importanza archeologica ed artistica. Trattasi di oltre 2000 vasi, la maggior parte figurati con scene di genere, mitologiche, dell'epos e della tragedia; oltre ad altri vasi configurati, tripodi, candelabri, supporti di lampade ecc.

Continuano le esplorazioni intese a rintracciare il centro urbano di Spina, nella zona delle lagune e delle estreme valli del Po, profondamente modificata di aspetto e consistenza dall'antichità ad oggi.

Ad Ostia, dopo la scoperta del sepolcreto dell'Isola Sacra che ha esteso le nostre conoscenze sulla popolazione di Porto, il piccone sta esumando, in prossimità dell'autostrada, un'altra necropoli, di età piú antica, popolata di liberti imperiali della prima metà del primo secolo d. C. I sepolcri, per lo piú a cremazione, conservano spesso l'« ustrinum » e sono talvolta decorati di stucchi e affreschi. In questi ultimi tempi è venuto in luce un interessante mosaico figurato, con scene simboliche, in un edificio di carattere pubblico piú tardi trasformato in stabilimento termale. Queste scoperte completano il quadro topografico e cronologico della città e gettano nuova luce sulle istituzioni e sulla storia dell'Impero nel suo periodo migliore.

A Caere si completano i lavori di sistemazione della necropoli monumentale; a Tarquinia si saggia la topografia dell'antica città etrusca, mentre un imponente lavoro di restauro e ordinamento è effettuato al Museo di Villa Giulia, coi materiali degli scavi nelle necropoli di Caere, Tarquinia, Vulci.

Nella Magna Grecia è in corso l'ordinamento del materiale ricchissimo che troverà collocamento nel nuovo Museo di Reggio. Sono stati già concentrati a Reggio da Taranto e da Siracusa i materiali archeologici, prima dispersi, della Calabria, che devono figurare nella loro sede naturale, la quale sta per essere dotata di un grandioso istituto, già completo nelle sue strutture e che sarà organizzato secondo i piú moderni criteri scientifici.

A Chieti sono stati restaurati tre tempietti repubblicani del Campidoglio; a

Senatore Taramelli che sarò come egli desidera piú largo per la Sardegna nella considerazione profonda che ho per l'isola eroica e culla della piú remota civiltà mediterranea.

È mio orgoglio dirvi, Onorevoli Senatori, che ovunque, come a Roma, è tutto un fervore di restauratrici opere nuove e di ripresa delle antiche, non come cose morte, ma come inesauribili fonti di vita. Qui, come negli alti studi, come nella formazione della giovinezza e dell'infanzia, uno solo è lo scopo: quello di dare a questo nostro popolo che per virtú provvidenziale di un Capo e di un suo Regime risente nel

---

Capri la villa imperiale di Tiberio; ad Agrigento i templi di Giunone, di Esculapio e della Concordia.

A Bologna, nell'ex-convento di S. Francesco, annesso alla chiesa, è stato intrapreso il restauro del primo chiostro detto « dei Morti », con la ricostruzione del lato addossato alla chiesa e la sistemazione delle tombe trecentesche ivi esistenti. Per il ripristino degli altri lati del monumentale chiostro, saranno in seguito necessari ingenti lavori per la demolizione delle aggiunte settecentesche che presentemente li nascondono. Nel corso dei lavori sono stati trovati importanti resti di affreschi trecenteschi, uno dei quali attribuito a Vitale da Bologna.

A Bolzano, nella chiesa di S. Domenico, i restauri hanno rispettato e, ove era necessario, ripreso la decorazione di stucchi colorati sovrapposta nel '700 alla tipica struttura gotica della chiesa conventuale trecentesca, della quale sono tuttora visibili le complicate volte a crociera a nervature multiple. Sulla facciata sono stati scoperti importanti avanzi di affreschi trecenteschi. Per la sistemazione dell'intero edificio resta da compiere il restauro delle navate, e il ripristino del pavimento al livello originario.

A Cagliari, nella chiesa di S. Saturnino si è proceduto alla demolizione delle soprastrutture sorte nei secoli piú recenti, ripristinando il primitivo aspetto della facciata; si è quindi provveduto al consolidamento e alla sostituzione dei conci corrosi nelle pareti interne ed esterne della chiesa, al ripristino della porta posteriore, al consolidamento delle fondazioni, alla reintegrazione del piano primitivo della chiesa mediante la demolizione della cripta.

A Venezia si è consolidata e restaurata la facciata della Cà d'Oro.

Per la Sagra di S. Michele sono stati fatti lavori di restauro ad opere dell'interno del monumentale edificio.

Nella Basilica Palladiana a Vicenza sono in corso i lavori di consolidamento delle fondazioni.

Nell'Abbazia di Vezzolano si compiono i lavori necessari per mettere in efficienza la sala capitolare, provvedere al risanamento del tetto e dei solai e si esegue una revisione generale del monumento.

A Padova nella Casa ex Folco, dal Comune ceduta allo Stato, saranno iniziati i lavori di restauro per i quali si è già disposto il relativo finanziamento.

Nel campo dell'arte figurativa sono da segnalare a Firenze il restauro della « Madonna con S. Anna e il Bambino » di Masaccio. Il restauro tende essenzialmente a liberare il dipinto dalla vernice, dal sudiciume, dalle ridipinture che lo alteravano e a restituirgli l'originale chiarezza cromatica.

A Bologna il restauro del « Crocefisso » di S. Domenico, ch'era genericamente attribuito a scuola toscana del sec. XIII: il sudiciume e i ritocchi piú tardi impedivano ogni valutazione dell'opera. Nel corso del restauro il « Crocefisso » rivelò altissime qualità artistiche; inoltre venne scoperto un cartello dipinto con l'iscrizione: « *Cuius docta manus me pinxit Iuncta Pisanus* ». Il « Crocefisso » è opera importantissima per la conoscenza dell'arte di Giunta Pisano.

E ancora, il restauro della pala del Palmezzano in S. Mercuriale a Forlí: nel corso di restauro la tavola venne consolidata e ripulita dalle vernici e dai ritocchi.

cuore con assai maggiore consapevolezza che taluno non creda il richiamo, lo sprone, l'ansietà di grandezza, la sete dell'avvenire che nel suo spirito profondo scaturiscono da una tradizione e quasi da una nostalgia di millennii di glorie ininterrotte, di dare a questo popolo, dico, una visibile documentazione e giustificazione di quanto trova già nel profondo della sua coscienza. Questo il fine della mia doverosa fatica senza riposo e senza parole: di fornire al popolo italiano, in ubbidienza ad un chiaro comando, con la maestà delle opere che *Egli ha compiute,* lo slancio a perpetuarle, in un rinnovarsi eterno della vita, con nuove opere che a quelle si richiamino, che se sia possibile le superino, nel romano impeto costruttore di una sempre nuova civiltà che sia al mondo, come la storia abbondantemente dimostra anche ai ciechi, prodigata se volente, imposta se riluttante. Noi siamo ben sicuri, come lo sono essi stes-

---

Alcuni santi, ch'erano stati del tutto ridipinti in seguito alla mutata intitolazione dell'altare, vennero ricondotti all'aspetto originale.

A Roma, il restauro del mosaico absidale di S. Maria in Domnica. Il mosaico andava deteriorandosi per infiltrazioni di umidità, che provocavano la caduta delle tessere. Speciali procedimenti hanno permesso di ricollocare le tessere, dopo aver eliminato le cause del guasto, con quella stessa disposizione in direzione e in profondità, che costituisce il carattere dei mosaici del IX secolo.

E ancora a Roma il restauro del mosaico absidale della chiesa dei SS. Cosma e Damiano, di cui è stato eseguito il consolidamento delle parti pericolanti e risanato il catino dell'abside dall'umidità che aveva determinato il guasto.

E ancora il restauro della pala con la « Vergine in trono » a Castiglione del Lago. La tavola è stata ricomposta, consolidata e attentamente ripulita. Nel corso del restauro la tavola ha rivelato qualità pittoriche tanto notevoli da indurre taluno a ritenere che in essa possa identificarsi una delle prime opere di Raffaello.

Il restauro della tavola del Perugino a Corciano.

A Firenze, presso il gabinetto di restauro della Galleria degli Uffizi, sono stati eseguiti numerosi restauri, per lo piú consolidamenti e ripuliture, sulle opere destinate ad essere esposte alla Mostra di Parigi.

A Rimini, in occasione della Mostra della Pittura riminese del '300, furono compiuti molti restauri su crocifissi e tavole delle chiese romagnole e marchigiane: particolare importanza riveste il restauro del Crocifisso del Tempio Malatestiano, che ha rivelato altissime qualità artistiche che lo pongono nella piú stretta cerchia dell'influenza giottesca.

A Milano si è compiuto il restauro di affreschi del Trecento nell'Oratorio di Solaro e nella badia di Vertemate. Il restauro, diretto essenzialmente a consolidare le notevoli pitture trecentesche, risanandole dall'umidità, valse anche a porre in luce importanti zone dipinte coperte poi dallo scialbo.

Altri restauri sono stati infine compiuti in occasione della Mostra del Correggio a Parma.

È da ricordare infine che le raccolte della Collezione Loria, dopo essere passate da Villa Giulia alla Villa Mills sul Palatino e quindi a Villa d'Este a Tivoli, destinata a sede del R. Museo di Etnografia Italiana, ed esservi rimaste lunghi anni immagazzinate, si avviano al loro completamento e al definitivo riordinamento. A tale scopo sono già stati compiuti lavori di adattamento nei locali della Villa, sono state riparate e completate piú di 300 vetrine e ordinati 150 manichi-

si, che per questi fini serenamente imperiali si battono i nostri figli nell'Africa Orientale oltre le vie ed i confini dell'antico Impero.

La maestà, la storia, la gloria di Roma si ergono, cosí, concretamente in espressione di vita che non conosce tramonti sopra i conati di un mondo che è sembrato fin qui, fra noi e la barbarie, avere financo ignorati i fini supremi della Umanità e della Civiltà. Ma queste forze sentono in loro quarantatré milioni di uomini, fusi in un solo blocco monolitico, tutti tesi in silenzio in una azione tenace verso un obbiettivo unico, mentre per tutti parla e con estrema persimonia uno solo. E tutti sono in combattimento come le serrate legioni che si battono laggiú; mentre sono qui vittoriosamente impegnati contro alcune espressioni di una barbarie civile che deve pure aver fine se tutti non vogliono perdersi.

In ciascuno di noi è il respiro di Roma, è la certezza del destino di

---

ni. Nello stesso tempo l'opera di restauro del materiale etnografico ha messo già circa 70 costumi completi in condizione di essere esposti. Lo studio e il riordinamento sono eseguiti col massimo rigore scientifico, cercando sul luogo d'origine gli elementi eventualmente mancanti, facendo eseguire le caratteristiche acconciature dei vari paesi da persone del luogo, e raccogliendo una copiosa documentazione relativa alle singole regioni d'Italia.

Di valore storico e politico non trascurabile ci sembrano i grandi lavori, già in buona parte pressoché compiuti in Piemonte. E anzitutto quelli che hanno liberato dalle sopracostruzioni deformatrici le superbe strutture del teatro romano di Aosta. Con il ripristino della scena e della cavea e col riassetto delle zone adiacenti al Teatro e alle Mura romane, Aosta potrà considerarsi uno dei piú singolari centri archeologici d'Italia.

Grandi lavori di restauro hanno ripristinato anche nella loro struttura interna l'antico aspetto dei castelli di Verrès, Issogne e Fénis. Rimessi in luce gli elementi fortificatori che li circondavano, in modo da ricreare intorno alle costruzioni il loro antico ambiente, si sono restaurate a Issogne e Fénis le antiche pitture: importantissime, le prime, sopratutto per le influenze ferraresi degli affreschi del salone (inizio del sec. XVI); le seconde perché rappresentano alcuni tra i piú significativi esempi di quel « gotico internazionale » diffusosi nell'Italia settentrionale nei primi decenni del sec. XV. Il restauro, prettamente conservativo, ha portato allo scoprimento di zone coperte con lo scialbo.

A Fénis si vanno raccogliendo mobili antichi, prevalentemente piemontesi, in modo da restituire alle antiche sale il loro originario clima storico.

Ai lavori di cui fin qui ho fatto cenno sono da aggiungere, d'importanza fondamentale, quelli, già molto inoltrati, per lo scavo dell'Atrio inferiore della Domus Augustana sul Palatino, verso la Valle Murcia. Cominciano già a venire in luce le antiche strutture domizianee, sí che tra non molto balzerà nel suo complesso imponente tutta la massa del Palazzo imperiale.

Mentre poi si completa lo scavo e il restauro della Curia Iulia, si mettono in risalto le pendici naturali del Palatino verso il Velabro e verso via dei Cerchi, disseppellendo dalle montagne di terra, accumulatesi nel corso di precedenti vecchi scavi, zone fondamentali per la storia di Roma: e, se le fonti letterarie non mentiscono, non sarà domani una sorpresa quella di aver trovato la buona strada per la ricerca della grotta del Lupercale.

Roma, quella certezza che andiamo seminando nella Scuola perché le generazioni che seguono siano, come saranno, migliori e piú forti di noi a continuare e perpetuare il nostro sforzo tenace.

A questa fiera gioventú, a questo popolo d'Italia nato e vivente sotto il segno del Littorio, a questo popolo che sente come una missione l'orgoglio di battersi sotto la guida del suo Duce, per la gloria del suo Re, contro uno o contro tutti, noi vogliamo forgiare e stiamo tenacemente forgiando con cuore romano e cioè fascista gli strumenti adatti alla marcia ed alla lotta del presente e dell'avvenire.

FINE

BIBLIOGRAFIA

Ho elencato alcune fra le piú recenti pubblicazioni (o edizioni) relative alla Scuola o alla cultura in generale, e delle quali si possono trovare riferimenti, taciuti o espliciti, nel testo. Una bibliografia non rappresenta mai, come tale, opera di valutazione. Qui, accanto ai buoni ed agli ottimi, hanno trovato posto scritti — non sempre di autori ignoti — che per la esatta comprensione dei nostri problemi non compiono diversa funzione da quella dell'ombra rispetto alla luce nelle arti figurative. È bene farne cenno, non fosse altro che per la ragion dei contrasti e per mostrare a quali aberranti risultati conducano taluni concetti dottrinari di cui nel testo, come di una palude, è fatta giustizia con la bonifica fascista che è sempre di azione concreta ed è sempre « integrale ».

ALENGRY I.: « L'educazione sulle basi della psicologia e della morale ». - Torino, 1923.

ALESSANDRINI A.: « Didattica nuova ». - Firenze, 1934.

ALFARANO ALDO: « L' insegnamento della religione secondo la riforma fascista ». - Trani, Tip. Infanzia Abbandonata, 1928.

ALMANACCO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. A cura della Associazione Fascista della Scuola. - Firenze, Bemporad, 1932.

ANDRIANI MAGRINI GIUSEPPINA: « I nuovi programmi per le scuole elementari. Conferenze e commento ». - Campi Bisenzio, Gori, 1924.

ANGELINI FRANCO: « Propaganda ed istruzione agraria nell'ultimo decennio ». - Roma, Federazione Internazionale Tecnici Agricoli, 1931.

ANILE ANTONINO: « Per la cultura e per la scuola ». - Bari, 1923.

ANILE ANTONINO: « Lo Stato e la scuola ». - Firenze, Vallecchi, 1924. (La nostra scuola, 21).

ANNI ANSELMO: « Il fascismo e la scuola ». - Cagliari, 1932.

AQUILANTI FRANCESCO: « Scuola e vita ». - Sorrento, 1934.

ARTERO VIRGILIO: « L'aria nelle scuole dei quartieri industriali ». - Padova, 1931.

ATTI DEL IV CONGRESSO DI ECONOMIA DOMESTICA. Roma, novembre 1927, Anno VI. A cura di Arnaldo Cervesato. - Tip. del Littorio, 1928.

AUFFRAY A.: « Il metodo educativo del Ven. Giovanni Bosco ». - Torino, 1925.

AUFFRAY A.: « La pedagogia di S. Giovanni Bosco ». - Torino, 1934.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA: « Princìpî e direttive in ordine alla scuola, ai problemi economici ed alla attività politica ». - Milano, Vita e Pensiero, 1926.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - *Segretariato per la Scuola*: « L'azione scolastica cattolica. I: La legislazione scolastica in Italia e i cattolici ». - Roma, Tip. Ed. Laziale, 1927.

BARATTO MANLIO: « Prontuario di legislazione scolastica ». - Verona, Mondadori, 1924.

BARBERA MARIO: « Il buono e il cattivo della riforma Gentile ». - Roma, F.I.U.C., 1925.

BARONI AUGUSTO: « L'educazione nella famiglia ». - Brescia, 1932.

BASSI P. D.: « La saggezza nell'educazione ». - Venezia, 1928.

BEDARIDA ALBERTO: « Edifici scolastici razionali. Giardini d'infanzia, scuole elementari, scuole per sordomuti ». - Torino, 1932.

BENETTI-BRUNELLI VALERIA: « L'educazione nazionale nel pensiero di Gino Capponi ovvero la concezione spiritualistica della educazione ». - Roma, 1920.

BENUZZI MARIO: « La prova di educazione fisica nei concorsi magistrali ». - Torino, 1931.

BERNARDINI PIETRO: « Problemi di cultura educativa ». - Roma, 1933.

BETTAZZI BONDI MARIANNA: « Come dobbiamo educare i nostri figli. Educazione dell'infanzia e della puerizia ». - Torino, 1922.

BODRERO EMILIO: « Alla nuova generazione. Discorso... ». - Roma, Opera Nazionale Balilla, Anno VI.

BOFFI FERRUCCIO E.: « La riforma scolastica e l'ufficio stampa del gabinetto Gentile ». - Palermo, Sandron, 1925.

BOFFI FERRUCCIO E.: « La scuola media fascista ». - Roma, Libreria del Littorio, 1929. (Quaderni dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, 6).

BONAGLIA ANGELINA: « Lezioni all'aperto, visite e orientamento professionale con la vita... ». - Roma, 1932.

BONGHI RUGGERO: « L'educazione nazionale. Saggi e frammenti ». - Lanciano, 1922.

BONGIOANNI FRANCESCO: « Per la scuola nazionale ». - Torino, 1927.

BOTTACCHIARI R. - A. CANTELLA: « Almanacco scolastico nazionale. Enciclopedia della Scuola italiana pubblica e privata di ogni ordine e grado ». - Roma, Libreria del Littorio, 1929.

BRANDANO P.: « La rinascita spirituale in Italia e la riforma Gentile ». - Teramo, Soc. Ed. Abruzzese, 1924.

BRASCA LUIGI - CASTELLI GIUSEPPE: « Le istituzioni scolastiche italiane ». - Torino, 1926.

BULLA LINDA: « L'efficacia dell'insegnamento della storia ». - Genova, 1932.

BUSINELLI ALBERTO: « Le avanguardie d'Italia ». - Roma, Ed. di Cultura, 1927.

CADELO UGO: « Le arti e le scienze nell'educazione ». - Palermo, 1933.

CALAMANDREI P. - G. PASQUALI: « La Università di domani ». - Foligno, Campitelli, 1923.

CALICE AMILCARE: « La riforma della scuola elementare. Fondamenti storico-filosofici e chiarimenti sui programmi ». - Bologna, 1928.

CALÒ GIOVANNI: « L'educazione degli educatori ». - Firenze, 1920.

CAMINIS UGO: « Le basi fisiologiche dell'educazione fisica ». - Firenze, 1928.

CANDIO G. B.: « Il fondamento etico dello Stato fascista e le organizzazioni giovanili ». - Padova, Tip. Antoniana, 1929.

CAPASSO PIETRO: « La scuola ». - Napoli, « Pensiero Sanitario », 1928.

CAPOBIANCO PIERO: « Scuola e patria ». - Roma, 1926.

CAPORILLI PIETRO: « L'educazione giovanile nello Stato fascista ». Prefazione di Virgilio Gayda. - Roma, Sapientia, 1930.

CAPORILLI PIETRO: « Il fascismo e i giovani ». - Roma, Nuovissima, 1931.

CAPPA INNOCENZO: « L'anima del popolo e la coltura » - Chiavari, Colombo, 1925.

CAPPI FERRUCCIO: « I fascisti di domani » - Roma, Tip. « Fiamme Gialle », 1929.

CAPPI FERRUCCIO: « Parole ai giovani » - Roma, Tip. F.lli Palombi, s. d.

CAPPONI GINO: « Sull'educazione » e scritti minori. - Firenze, 1921.

CARASSALE FRANCESCA: « La pedagogia moderna ». Guida bibliografica... - Torino, 1931.

CARATOZZOLO ANNUNZIATO: « Campo scuola. Organizzazione e funzionamento ». - Mantova, 1932.

CARDINI MASSIMILIANO: « Scritti e discorsi di educazione fisica ». - Milano, 1923.

CARLINI ARMANDO: « La nostra scuola » - Venezia, La Nuova Italia, 1926, 1933.

CARLINI ARMANDO: « La religione nella scuola » - Firenze, Vallecchi, 1927.

CARPANO FELICE: « Libertà di insegnamento e valorizzazione degli educatori » - Roma, Ausonia, 1924.

CARRARA PAOLO: « Con amore. Ricordi dei miei primi dieci anni d'insegnamento ». - Catania, 1934.

CASELLI AMOS: « Manuale di legislazione scolastica dell'istruzione subelementare, elementare, magistrale » - Roma, 1925, '35.

CASOTTI MARIO: « La nuova pedagogia e i compiti dell'educazione moderna ». - Firenze, 1923.

CEFFA ELISEO: « Verso la nuova scuola. Il rinnovamento didattico, pedagogico della scuola elementare ». - s. l., 1935.

CENTO VINCENZO: « La scuola nazionale » - Con scritti di A. Anile, V. Cento, G. Ferretti, G. Modugno, R. Murri, G. Prezzolini, M. Terzaghi, S. Sanna, B. Varisco, G. Vidari, G. Vitali, G. Volpe. - Milano, 1925.

CERRETI ALFONSO: « La scuola nell'ora presente ». - Reggio Cal., 1932.

CETTI CARLO: « L'educazione, come mezzo di favorire lo sviluppo del corpo e dell'intelligenza, e di formare il carattere ». - Como-Milano, 1933.

CHIMIENTI PIETRO: « Sulla riforma Gentile ». Relazione della Commissione di finanze del Senato sul bilancio 1924-25 della P. I. - Roma, Tip. del Senato, 1925.

CIAN VITTORIO: « Sul bilancio della Pubblica Istruzione. Discorso... » - Roma, Tip. della Camera, 1924.

CIAN VITTORIO: « Epurazione del personale insegnante. Interrogazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica. - Roma, Tip. della Camera, 1926.

CIAN VITTORIO: « Sul bilancio della Pubblica Istruzione. Discorso... » - Roma, Tip. della Camera, 1926.

CIAN VITTORIO: « Pei convitti nazionali. Discorso... » - Roma, Tipogr. del Senato, 1931.

CIMORONI ORESTE: « Istruzione professionale. Piccola industria e artigianato nell'Abruzzo aquilano ». - Aquila, Vecchioni, 1928.

« Cinema ed insegnamento » - Roma, 1934.

CODIGNOLA ERNESTO: « La pedagogia rivoluzionaria » - Firenze, Vallecchi, 1924. (« La nostra scuola », 26).

CODIGNOLA ERNESTO: « Il problema dell'educazione nazionale in Italia » - Firenze, Vallecchi, 1925. (« La nostra scuola », 30).

COLOZZA G. A.: « Lo sforzo per l'arte e per la educazione artistica ». - Torino, 1925.

CONTI ANDREA: « L'educazione fisica nei ricorsi storici ». - Sassari, Istituto Fascista di Cultura, 1928.

COSELSCHI EUGENIO: « Per l'elevazione spirituale del popolo italiano ». - Roma, Berlutti, 1924.

CRISPOLTI FILIPPO: « Il rinnovamento dell'educazione ». - Milano, 1920.

CROCIONI GIOVANNI: « Per la scuola e per la Patria ». - Pesaro, 1925.

CROSARA ADOLFO: « Il rinnovamento della cultura in Italia e la riforma Gentile ». - Venezia, Tip. Commerciale, 1924.

CUOCO VINCENZO: « Educazione e politica ». - Firenze, 1925.

D'AMBROSIO MANLIO: « Sull'insegnamento professionale a Napoli e nel Mezzogiorno ». Interrogazione al Ministro dell'Economia Nazionale. - Roma, Tip. della Camera, 1925.

D'AMBROSIO MANLIO: « I problemi dell'istruzione e sperimentazione a-

graria. Discorso... » - Roma, Tip. della Camera, 1926.

D'Ambrosio Manlio: « Il fascismo per l'insegnamento industriale. Discorso... » - Roma, Tip. della Camera, 1927.

D'Asaro Michele: « Educazione creatrice ». Vol. I: « Psicologia pedagogica ed educazione eteronoma ». - Palermo, 1921.

De Francesco Giovanni: « Il concetto della scuola del popolo nei nuovi programmi ». - Lanciano, Mancini, 1924.

Delcroix C. - G. Prezzolini: « Per una maggiore cultura italiana ». - Firenze, Vallecchi, 1924.

De Robbio Gabriele: « L'istruzione obbligatoria per i fanciulli e per gli adulti. (Storia, critica, riforme.) ». - Firenze, 1920.

De Ruggiero Nicola: « Fini morali dell'attività educativa ». Sta in: « Professioni e vita morale... ». - Napoli, 1935.

Derzi Romeo: « La funzione educativa dell'arredamento didattico ». - Pesaro, 1931.

Devoto Carlo: « Il decennale e la scuola fascista ». - Genova-Sampierdarena, 1933.

Di Cicco Pasquale: « L'ideale ed il reale nell'educazione ». Aquila, 1923.

Di Domizio G.: « La scuola primaria nel regime fascista ». - Napoli, Mazzoni, 1931.

Di Francesco Anita: « Dai vecchi ai nuovi programmi ». - Aquila, 1932.

Dini Dante: « Corporazione della scuola ». - Milano, Mondadori, 1922.

Doletti Mino: « Al campo con gli Avanguardisti ». Roma, Concorso "Dux". Prefazione di Renato Ricci. - Bologna, Cappelli, 1929.

Doletti Mino: « Un esercito di ragazzi ». Secondo campeggio "Dux". - Bologna, Cappelli, 1930.

Dragoni Ciabattoni Tilde: « Didattica in atto ». - Varazze, 1932.

Fabiano Nicola: « Educazione fascista. Panorami letterari... ». - Trani, 1934.

Fabozzi E. A.: « Nella scuola italiana. Insegnamento dogmatico. Pretese neo-idealistiche ». - Roma, « Studium », 1928.

Falciatore Luigi: « La scuola elementare di Napoli negli ultimi cinquant'anni ». Conferenza. - Napoli, 1932.

Federazione Fascista dell'Urbe - Commissione di Coltura e Propaganda: « Libro e moschetto ». Discorsi pronunciati nell'aula magna della R. Università di Roma da Augusto Turati, Emilio Bodrero, Enrico Bazzan, ecc. Prefazione di Giorgio Del Vecchio. - Roma, Libreria del Littorio, 1928.

Ferlini Aldo: « Il travaglio della riforma scolastica ». (Programmi Fedele, con avvertenze, ripartizione, note, ecc.). - Torino, Paravia, 1926.

Feroci Virgilio: « Nozioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica ». - Milano, Unitas, 1929.

Ferrara Antonio: « La riforma scolastica del ministro Gentile. Note illustrative e modesti rilievi ». - Palermo, Tip. Vena, 1927.

Ferrari Partesotti Maria: « L'educazione fisica e morale della gioventú ». Sta in: « La donna e la famiglia nella legislazione fascista » - Napoli, 1933.

Ferretti G.: « Il ministro Gentile ». - Firenze, Vallecchi, 1923.

Ferretti Gino: « L'uomo nell'infanzia ». - Città di Castello, 1923.

Ferretti Giovanni: « La scuola nelle Terre Redente. Relazione a S. E. il Ministro (giugno 1915-novembre 1921) ». - Firenze, 1923.

Ferruzzi R. - L. Severi: « Il nuovo regolamento per gli istituti medi d'istruzione ». - Torino, Paravia, 1925.

Fonso Luigi: « L'igiene dell'insegnante ». - Padova, 1932.

Forster Fr. W.: « Il vangelo della vita ». - Torino, 1925.

Franzoni A.: « Storia dell'educazione con particolare riguardo alle istituzioni infantili e femminili per le scuole magistrali e professionali ». - Milano, 1934.

Fraticelli Vincenzo L.: « Fondamenti e mète della scuola fascista ». - Campobasso, Colitti, 1927.

Fusco Pasquale: « Crisi di educatori crisi di sistemi di educazione? » - Avellino, 1933.

Gabelli Aristide: « L'educazione nazionale ». Saggi pedagogici raccolti da E. Codignola. - Firenze, 1923.

Gabellini Mevio: « Studi e polemiche ». - Como, 1935.

Gabrielli Giorgio: « La scuola nuova. Saggi sui nuovi programmi didattici per le scuole elementari ». Prefazione di G. Lombardo-Radice. - Palermo, Sandron, 1926.

Gabrielli Giorgio: « La scuola di domani. Aspetti e sviluppi della riforma scolastica ». - Torino, 1931, 1934.

Galli Maria: « L'istruzione e l'educazione religiosa del fanciullo ». - Milano, 1920.

Galli Maria: « L'antico e il moderno nell'educazione dei figli ». - Milano, 1921.

Gallini Carlo: « Contro la riforma Gentile e in difesa degli studenti poveri ». - Roma, Tip. del Senato, 1925.

Gasperoni Gaetano: « Per la nuova scuola d'Italia. Scritti e discorsi di propaganda e di politica scolastica. 1906-1926 ». - Firenze, Vallecchi, 1927.

Gasperoni Gaetano: « Il fascismo nella scuola ». - Milano, Mondadori, 1929.

Gasperoni Gaetano: « Problemi educativi politici e sociali. Colloqui di anime ». - Firenze, 1934.

Gemelli Agostino: « La libertà degli studenti secondo la riforma Gentile ». - Firenze, Vallecchi, 1928.

Gemelli Agostino: « La missione dell' Università Cattolica nell' ora presente ». - Milano, « Vita e Pensiero », 1928.

Gemelli Agostino: « La riforma Gentile e l'Università Cattolica del Sacro Cuore ». - Milano, « Vita e Pensiero », 1928.

Gentile Giovanni: « La riforma dell'educazione ». Discorsi ai maestri di Trieste. - Bari, 1920; Milano 1928.

Gentile Giovanni: « Lavoro e cultura ». Discorso. - Roma, Tip. Centenari, 1922.

Gentile Giovanni: « Il fascismo al governo della scuola (novembre '22-aprile '24) ». Discorsi e interviste raccolti e ordinati da Ferruccio E. Boffi. - Palermo, Sandron, 1924.

Gentile Giovanni: « La riforma della scuola ». Discorso... al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. - Bari, Laterza, 1924.

Gentile Giovanni: « La nuova scuola media ». - Firenze, Vallecchi, 1925.

Gentile Giovanni: « La riforma scolastica ». Discorso in Senato... - Firenze, Vallecchi, 1925.

Gentile Giovanni: « Fascismo e cultura ». - Milano, Treves, 1928. (Biblioteca di cultura politica, 1).

Gentile Giovanni: « I problemi attuali della politica scolastica ». - Roma, Tip. del Senato, 1930.

Gentile Giovanni: « Educazione e scuola laica ». - Milano, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932.

Gentile Giovanni: « La riforma della scuola in Italia ». - Milano, 1932.

Ghetti Giacomo: « L'importanza igienica delle istituzioni parascolastiche in regime fascista ». - Cesena, 1931.

Giovanazzi Giuseppe: « Per la scuola attiva ». - Milano, Vallardi, 1926.

Giovanazzi Giuseppe: « La scuola come comunità di lavoro ». - Milano, 1933.

Giovannelli Giuseppe: « Il problema politico della scuola ». - Pesaro, 1930.

GIUBBINI ANTONIO: « L'educazione fascista della gioventú ». - Perugia, Istituto fascista di cultura, 1927.

GIUFFRIDA FILIPPO: « Educazione nazionale dal Risorgimento al Fascismo ». - Catania.

GIULIANO BALBINO: « La politica scolastica del Governo nazionale ». - Milano, Alpes, 1924. (Biblioteca di cultura politica.)

GIULIANO BALBINO: « Il Fascismo e la Scuola ». In « Conferenze di cultura fascista ». Roma; 1932.

GUARAGNO ANGELO: « ... alla ricerca della verità in tema di educazione fisica ». - Milano, 1920.

GUEX FRANÇOIS: « Storia dell'istruzione e dell'educazione ». Traduzione, note con appendice di Giov. Vidari. - Torino, 1923.

GUTIERREZ ALFREDO: « Importanza igienico-sociale delle Istituzioni parascolastiche ». - Milano, 1922.

IGNOTUS: « Stato fascista, Chiesa e Scuola ». - Roma, Libreria del Littorio, 1929.

INGLESE D'AMICO VINCENZO: « Il concetto dell'educazione nell'opera di Francesco d'Assisi ». - Palermo, 1933.

Istituto Commerciale di Firenze: « Su alcuni problemi relativi all'istruzione media commerciale ». Firenze, Spinelli, 1925.

LABERTHONNIÈRE L.: « Teoria dell'educazione e saggi minori ». - Firenze, 1921.

LAMBRUSCHINI RAFFAELLO: « Della istruzione ». Dialoghi... Nuova edizione con introd. e note di Giov. Calò. - Firenze.

LAMBRUSCHINI RAFFAELLO: « Dell'educazione ». Estratti... - Torino, 1932.

LEONE GAETANO: « Il comporre nella riforma scolastica fascista ». - Corato.

LICITRA CARMELO: « La nuova scuola del popolo italiano ». - Roma, De Alberti, 1924.

LOCKE JOHN: « Pensieri sull'educazione ». Studio critico ed introduttivo di A. Carlini. - Firenze, 1923.

LOMBARDO PELLEGRINO PAOLO: « Appunti di igiene scolastica ». - Messina, 1933.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « L'ideale educativo e la scuola nazionale. Lezioni di pedagogia generale ». - Milano, 1922.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Accanto ai maestri. Nuovi saggi di propaganda pedagogica ». - Torino, Paravia, 1925.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « La riforma della scuola elementare. Vita nuova della scuola del popolo ». - Palermo, Sandron, 1925.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Il problema della educazione infantile ». - Venezia, « La Nuova Italia », 1928.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Scuole, maestri e libri. Raccolta di indagini essenziali ». (La riforma della scuola elementare). - Palermo, Sandron, 1928.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Educazione e diseducazione ». - Roma, 1929.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Per la scuola rurale ». - Roma, 1929.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Orientamenti pedagogici per la scuola italiana ». - Nuova ed. - Torino, 1931.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Athena fanciulla. Scienza e poesia della scuola serena ». - Firenze, 1931.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Nuovi saggi di propaganda pedagogica ». - Torino, 1932.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « Teoria e storia dell'educazione. 11 lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale ». - Palermo, 1933.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « L'ideale educativo e la scuola nazionale ». - Milano-Palermo, s. a.

LOMBARDO-RADICE GIUSEPPE: « La milizia dell'ideale. Letture sull'educazione ». - Genova-Napoli, s. a.

Lo Presti G.: « Per la scuola e per la vita. Parole ai giovani ». - Ragusa.

Lugo Dante: « Scuola e fascismo. Dottrina e prassi fascista nella scuola ». - Milano, Saita e Bertola, 1927.

Lunedei Bruno: « Nel solco della riforma Gentile ». - Miramare, S. T. O. M., 1927.

Luparello Giuseppina: « Dentro alla riforma scolastica. Osservazioni di una educatrice ». - Caltanissetta, Milia-Russo, 1925.

Lupi Dario: « La riforma Gentile e la nuova anima della scuola ». - Milano, Mondadori, 1924.

Lustig A. - Ilvento A.: « Igiene della scuola ». - Milano, 1921.

Maione Ciro: « La leva scolastica e la battaglia per la scuola ». - Napoli, Libr. Cesare Battisti, 1928.

Manacorda Giuseppe: « Storia della scuola in Italia ». - Milano, 1913.

Mango G.: « Sul bilancio dell'Istruzione. Discorso... » - Roma, Tip. del Senato, 1925.

Mango G.: « Sul bilancio della Pubblica Istruzione. Discorso... » - Roma, Tip. del Senato, 1927.

Mannocchi Giuseppe: « Fascismo e scuola ». - Falconara, 1935.

Maragliano Edoardo: « Per la fascistizzazione degli ordinamenti universitari. Discorso... » - Roma, Tipografia del Senato, 1930.

Maragliano Edoardo: « Sull'istruzione superiore ». - Roma, 1933.

Marchesini Giovanni: « I problemi fondamentali della educazione ». - Torino, 1922.

Marchesini G.: « Il problema della scuola ». - Padova, « Cedam », 1923.

Marchesini Giovanni: « La finzione nell'educazione o la pedagogia del "co... se" ». - Torino, 1925.

Marchieri Alberto: « *Studium generale* ed università dei nuovi tempi ». - Napoli, Giannini, 1924.

Marciano Luigi: « Il concetto fascista dello Stato e l'educazione ». - Teramo, 1933.

Marinelli Giacomo: « Dell'Athena fanciulla di Lombardo Radice e le nuove direttive della scuola moderna ». - Venezia, 1933.

Marletta Francesco: « Interessi scolastici. Contributo alla legislazione scolastica ». - Catania, 1932.

Marzano Luigi: « Il problema della disciplina scolastica al lume della filosofia idealistica ». - Napoli, 1933.

Masi Alessandro: « Trattato di propaganda educativa popolare... ». - Ancona.

Mazzilli Stefano: « Scuola e nazione. Studio sull'educazione del popolo ». - Aquila, Vecchioni, 1927.

Merolli Francesco: « La scuola nell'èra nuova ». - Casalbordino, De Arcangelis, 1923.

Michieli Armando: « I nuovi ordinamenti dell'istruzione media chiaramente illustrati ». - Castelfranco Veneto, Olivotto, 1923.

Michieli Armando: « Proposta di riforma delle scuole medie inferiori create dall'ordinamento Gentile ». - Castelfranco Veneto, Arti Grafiche Trevisan, 1924.

Michieli Armando: « Pagine di educazione ». - Venezia, Libr. Ed. Emiliana, 1931.

Mininni-Caracciolo Matti: « Le scuole nelle colonie italiane di dominio diretto ». - Milano, 1930.

Ministero dell'Educazione Nazionale: « La scuola elementare nel primo decennio del Regime fascista ». - Firenze, 1932.

Modugno Giovanni: « Lezioni ed incitamenti per l'educazione morale e civile ». - Roma, 1920.

Modugno Giovanni: « Il problema morale e l'educazione morale ». - Firenze, 1924.

Modugno Giovanni: « Per la riforma interiore della scuola elementare e per la attuazione dei nuovi programmi ». - Venezia, La Nuova Italia, 1927.

Monastra G.: « La scuola primaria in regime fascista ». - Roma, Tip. della Camera, 1932.

MONDOLFO R.: « Libertà della scuola, esame di Stato e problemi di scuola e di cultura ». - Bologna, Cappelli, 1922.

MONROE P. - CODIGNOLA ERNESTO: « Breve corso di storia della educazione ». - Firenze, 1933.

MONTELLA ROSARIA: « Scuola rurale e miglioramento agrario ». - Piedimonte, 1931.

MONTI GIUSEPPE: « La libertà della scuola. Principi, storia, legislazione comparata ». - Milano, Vita e Pensiero, 1928.

MONTINARI MICHELE: « Nella scuola e in mezzo al popolo. Discorsi occasionali ». - Galatina, 1934.

MONTINI G. B.: « Coscienza universitaria. Note per gli studenti ». - Roma, « Studium », 1930.

MORABITO VINCENZO: « La ginnastica e gli sports nella educazione fisica ». - Reggio Calabria, 1929.

MORELLO VINCENZO: « In tema di scuola ». - Roma, Tip. del Senato, 1925.

MURRI ROMOLO: « Scuola e politica ». - Firenze, La Voce, 1922.

MUSCATO ORAZIO: « Scuola laica e religiosa e suoi presupposti teorici... ». - Noto, 1932.

MUSSOLINI ARNALDO: « Stile fascista, stile di vita ». - Milano, Ravagnati, 1929.

MUSSOLINI ARNALDO: « Ammonimenti ai giovani e al popolo. In memoria ». - Roma, Libreria del Littorio, 1931.

MUZI ENRICO: « Fascistizzazione della scuola. Saggi di conversazioni con i maestri ». - Toritto (Bari), 1934.

Nazionalismo (Il) italiano e i problemi del lavoro e della scuola. Atti del 2° convegno nazionalista di Roma... ». A cura di P. L. Occhini. - Roma, L'Italiana, 1919.

ORANO PAOLO: « Scuola, cultura, arte e difesa del patrimonio artistico. Discorso... ». - Roma, Tip. della Camera, 1928.

ORANO PAOLO: « L'educazione fascista ». - Roma, Pinciana, 1932. (Un decennio di realizzazioni fasciste).

ORSINI N.: « Valori morali della scuola Italiana ». - Genova, 1928.

ORSOLATO GIOVANNI: « Educazione fisica. Premessa storica ». - Padova, 1933.

PADELLARO NAZARENO: « Scuola fascista ». - Roma, Libreria del Littorio, 1927.

PADELLARO NAZARENO: « Spunti di didattica nuova ». - Roma, Arte della Stampa, 1929.

PADELLARO NAZARENO: « Scuola e rivoluzione ». - Roma, Arte della Stampa, 1932.

PAIS ETTORE: « La legge Gentile sulla pubblica istruzione e la necessità di riformarla ». - Roma, Tip. del Senato, 1925.

PARTITO NAZIONALE FASCISTA: « Il problema della Scuola. Principii programmatici ». - Firenze, Vallecchi, 1923.

PATRI ANGELO: « L'educazione del fanciullo... » - Roma-Palermo, 1930.

PERISSINOTTO ANTONIO: « I concetti informativi dei nuovi programmi per le elementari ». - Trieste, Ed. Libraria, 1924.

PERSICO ELENA: « Il reciproco insegnamento in Italia. Storia delle scuole mutue ». - Roma, 1923.

PETRI OMERO: « L'italiano nuovissimo (Il messia) » Picc. Bibl. di Scienze moderne n. 353. - Torino, 1928.

PIOVANO GIUSEPPE: « Il partito popolare italiano e la scuola. Pensiero ed azione ». - Torino-Roma, 1920.

PIZZIRANI MAURO: « Dalla nuova scuola nazionale all'internazionale fascista ». - Aquila, Cellamare, 1925.

PIZZOLI UGO: « La scuola popolare ». - Modena, Del Re, 1924.

POCHETTINO GIUSEPPE: « Scuola media e O.N.B. ». - s. l., 1934.

POGGI ALFREDO: « Stato, chiesa, scuola. Studi e polemiche ». - Firenze, Bemporad, 1924.

POLI MARGHERITA: « Spontaneità e originalità del fanciullo nella scuo-

la della Riforma. Rilievi e commenti ». - Cremona, 1932.

PORTANOVA GILDA: « La Direzione didattica ». - Napoli, 1922.

« Problemi (Sopra i) dell' insegnamento superiore e medio. A proposito delle attuali riforme ». Relazione alla R. Accademia Nazionale dei Lincei dei soci Volterra, Scialoia, Bonfante, Fano, Marchiafava, Mazzoni, Pais e Castelnuovo relatore. - Roma, Tip. dei Lincei, 1923.

Provveditorato (R.) agli studi della Sicilia: « L' incremento dell'istruzione popolare della Sicilia durante il primo decennio del Governo fascista ». - Palermo, 1922.

PUMILIA NINO: « Educazione e coscienza nazionale ». - Girgenti, Puccio, 1925.

PUPPO AGOSTINO: « Le caratteristiche dell'impianto sperimentale della R. Scuola Enologica di Conegliano ». - Treviso, 1932.

RENDA ANTONIO: « Politica, scuola ed altri saggi ». - Firenze, La Voce, 1921.

REVERE GIULIO: « L' insegnamento popolare e professionale in Italia ». - Milano, 1922.

« Riforma (La) della scuola elementare. Conferenze didattiche sulla riforma della scuola primaria ». - Roma, 1927.

RINELLA MICHELE: « La tecnica dell'insegnamento della nuova Scuola primaria italiana ». - Brescia, 1928.

ROCCO ALFREDO: « Il dovere dei giovani ». - Roma, L'Italiana, 1919.

ROMANINI LUIGI: « I principi del fascismo nel campo dell' educazione ». - Torino, 1935.

ROMANO PIETRO: « Storia dell'educazione fisica in relazione coll'educazione generale ». - Torino, 1923.

ROSSI-DORIA TULLIO: « La scuola sana ». - Firenze, 1921.

SACCONI ACUZIO: « Fascismo e scuola ». - Roma, Libreria del Littorio, 1929.

SALVI G.: « Per l'unità dell'educazione. Discorso... ». - Roma, Tip. della Camera, 1927.

SALVONI MAURILIO: « Un ventennio di scuola attiva... » - Roma, 1931.

SAMMARTANO NINO: « La scuola media e il fascismo ». - Roma, « Critica Fascista », 1930. (Polemiche).

SAN MARTINO DEL PARDO FRANCESCO: « La volontà coercitiva e la morale della scuola popolare ». - Catania, 1932.

SARAZ ALFREDO: « Introduzione critica all'ordinamento della scuola elementare ». - Piacenza, Porta, 1924.

SECCHI LUIGI: « Edifici scolastici italiani primari e secondari. Norme tecnico-igieniche per lo studio dei progetti ». - Milano, 1927.

SERITTA GIUSEPPE: « Disegno storico della educazione ». - Bologna, 1923.

SEVERI L. - R. FERRUZZI: « Il nuovo regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse scolastiche per gli Istituti medii d'istruzione ». - Torino, 1925.

SGROI CARMELO: « Giovanni Gentile e l'educazione nazionale fascista ». - Lucera, Daunia, 1924.

SILVESTRE ALFREDO: « I problemi urgenti della vita nazionale ». - Firenze, 1923.

SISTO AGOSTINO: « Promemoria legale per i capi di Istituti ed i professori dell' istruzione media ». - Napoli, 1932.

SOCIETÀ REALE DI NAPOLI: « Considerazioni sulla riforma dell'ordinamento dell'istruzione superiore ». - Napoli, Sangiovanni, 1925.

SORBELLI TOMMASO: « Problemi di cultura popolare ». - Modena, Bassi, 1928. (Biblioteca del dopolavoro provinciale).

STEFANINI LUIGI: « Il problema della conoscenza e la educazione scientifica ». - Torino, 1932.

STEFANINI LUIGI: « Il rapporto educativo ». - Padova, 1932.

TAMASSIA NINO: « Sul bilancio della Pubblica Istruzione. Discorso... ». - Roma, Tip. del Senato, 1928.

TAURO GIACOMO: « Il silenzio e l'educazione dello spirito ». - Milano, 1922.

TERZAGHI NICOLA: « Scuola libera e scuola di Stato. (Aspetti economici e possibilità morali) ». - Milano, Imperia, 1923.

TESINI ODDONE: « Idealità fasciste nella scuola ». - Bologna, Cappelli, 1927.

TOMMASEO NICCOLÒ: « Della educazione. Desideri e saggi pratici ». - Torino-Milano, 1923.

TRABALZA CIRO: « Scuola e italianità. Problemi della cultura nazionale all'interno e all'estero ». - Bologna, Cappelli, 1926.

TRABAUDI FOSCARINI MARGHERITA: « La riforma della scuola elementare. Lezioni ai maestri sugli spiriti e intendimenti della riforma ». - Firenze, Le Monnier, 1927.

TRUCCO A. F.: « Indice - Repertorio delle disposizioni vigenti per l'istruzione media ». - Genova, 1925.

TURBIGLIO FRANCESCO: « L'educazione dei figli... ». - Torino, 1932.

VALGIMIGLI MANARA: « La mia scuola ». - Firenze, Vallecchi, 1924.

VARISCO BERNARDINO: « La scuola per la vita. Scritti di educazione e critica pedagogica raccolti e ordinati da V. Cento ». - Milano, Serra e Turati, 1922.

VECCHIO CESARE: « Verso la elevazione del sentimento popolare in Italia ». - Catania, 1933.

VENTURA EMILIO: « La concezione umanistica della riforma Gentile ». - Rovigo, Tip. del « Corriere », 1924.

VENTURA LUIGI: « Nuova antologia pedagogica, ovvero l'aspetto filosofico nei problemi educativi ». - Milano-Roma, 1921.

VIGLIAR ELENA: « Scuola e fanciulli ». - Salerno, s. a.

VILLANI LUCIANO: « Per la scuola e per la vita ». - Pistoia, 1934.

VISCONTI PIETRO: « La funzione della scuola media dalla marcia di Roma ». - Arpino, 1934.

VOLPICELLI LUIGI: « Tra la scuola di oggi e quella di domani ». - Torino, 1935.

ZAGO ALFREDO: « L'istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767 - 1880) ». - Città di Castello, 1927.

ZARACCA ITALO: « L'opera educatrice ». - Genova, 1932.

APPENDICE*

(*) Ho raccolto in questa Appendice i provvedimenti normativi piú notevoli, o piú significativi, delle direttive perseguite durante i quasi due anni della mia permanenza a capo della Educazione Nazionale. Unica esclusione, quella dei programmi d'insegnamento per gli istituti d'istruzione media, che, con le loro più che seicento pagine, avrebbero soverchiamente appesantito il libro; e che, peraltro, possono agevolmente trovarsi nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1936-XIV, n. 108, o in quello al *Bollettino Ufficiale* del Ministero, 12 maggio 1936-XIV, Parte I, n. 19.

I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 273.

Approvazione dell'Accordo italo-austriaco per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato in Roma il 2 febbraio 1935 (*).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 4 aprile 1935, n. 79).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-austriaco del 2 febbraio 1935 per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

(*) I giornali austriaci pubblicarono allora queste mie dichiarazioni: « Sono lieto di esprimere la mia soddisfazione per la conclusione dell'Accordo culturale italo-austriaco. Sento inoltre il desiderio di ringraziare il signor Segretario di Stato Pernter, per il quale provo una sincera personale stima ed amicizia e che ammiro per l'interesse che desta, per la sua grande amabilità, per la sua gradita e preziosa collaborazione.

« L'Accordo culturale italo-austriaco ha, secondo la mia opinione, il significato di un pegno per quel minimo di solidarietà politica del nostro continente, alla quale ha detto il Duce che dobbiamo arrivare, se l'Europa non vuole perdere il timone dello sviluppo culturale, e della sua intera civiltà.

« Gli Accordi culturali romani sono perciò aperti per tutto il mondo e sarebbe augurabile che il maggior numero possibile di altri Stati ne volesse concludere con noi di simili. Sono perciò particolarmente lieto che il Capo del Governo stia per concludere col Ministro dell'Istruzione Pubblica della nostra nazione amica, l'Ungheria, un accordo analogo a quello concluso con l'Austria. È precisa caratteristica della nostra civiltà latina, questa della espansione e della fusione delle correnti spirituali di tutto il mondo, cosí che la nostra gente non si ripiega mai affannosamente su di se stessa. La nuova Roma segue cosí le tradizioni, che le derivano dalla religione universale del cattolicismo e dall'imperio romano dell'antichità, parimenti universale. Perciò la politica delle convenzioni culturali non poteva prender radici su un fondo migliore di quello della sopranazionale, della universale Roma. Nella Roma fascista si debbono poter trovare tutti i popoli del mondo. Questi accordi culturali sono di una immediata pratica utilità per ciascuno dei partecipanti, sia per loro stessi, sia perché sono utili al consolidamento delle relazioni politiche nell'ambito della vita spirituale fra due nazioni amiche, sia perché consolidano in particolare rapporti culturali già esistenti e li sviluppano. Approfondendo le nostre nozioni sulla vita spirituale esterna, approfondiamo del resto automaticamente ed allarghiamo anche noi gli orizzonti della nostra vita interiore.

« In particolar modo per le relazioni culturali italo-austriache si può affermare che fra i due popoli esistono tali affinità che l'Italia e l'Austria appariscono due aspetti della stessa civiltà. Su questo argomento ogni cosa è stata detta dal recente articolo del Duce. La civiltà occidentale è

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno d'Italia e lo Stato Federale d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato in Roma il 2 febbraio 1935.

ART. 2. - Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti all'art. 18 dall'Accordo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 3 aprile 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 359, foglio 17. — MANCINI.

Accordo fra il Regno d'Italia e lo Stato Federale d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente Federale d'Austria,

animati dal desiderio di sviluppare e consolidare vieppiú e in ogni campo i vincoli esistenti tra i due Stati, secondo lo spirito che li guidò nella conclusione del Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario del 6 febbraio 1930,

latina dalle sue fondamenta ed in ogni particolare: la somma della civiltà romana piú il cristianesimo costituisce l'essenza della odierna civiltà occidentale; il resto è vuoto e buio.

« Sopra queste basi l'Austria di oggi e l'Italia di Mussolini non potevano non intendersi perfettamente. Noi italiani in particolare non possiamo non vedere nello scambio di cultura molto bene accetta che ci viene dall'Austria, se non rispecchiata di ritorno la nostra stessa spiritualità.

« È noto del resto che, regolati i piú gravi rapporti fra noi e l'Austria-Ungheria al tempo della nostra ricostituzione in unità, l'Italia stava per concludere nel 1869 con quell'Impero e con la Francia una vera alleanza politico-militare. L'Impero austriaco non ebbe nessuna responsabilità nella mancata conclusione, che anzi voleva favorire con importantissime cessioni territoriali anticipando i tempi di quasi cinquant'anni e l'ostacolo di Roma fermò la Francia ma non l'Austria. Chiuse le partite territoriali la civiltà e la cultura ci hanno dunque solidamente legati.

« Appare cosí ad evidenza come lo studio della lingua tedesca, la quale non ci dà solamente la possibilità di entrare in contatti culturali con la Germania, ma ci serve soprattutto ad approfondire le relazioni ed i rapporti di ogni genere ed anche economici, abbia avuto qui sempre una parte im-

convinti che i vicendevoli benefizi di tale politica di amicizia e di collaborazione, già realizzati anche nell'interesse generale della pace, possono avere efficace e durevole incremento da una conoscenza sempre piú ampia e piú profonda della civiltà e della vita spirituale dei due popoli e da un sempre maggiore sviluppo e piú attivo ed organico scambio dei tradizionali rapporti spirituali fra l'Italia e l'Austria in ogni campo delle scienze, delle lettere e delle arti,

risoluti a dare seguito all'intendimento concorde manifestato dai Capi dei Loro Governi, in occasione dei convegni di Firenze e di Roma, nei giorni d'agosto e di novembre 1934, di voler estendere la collaborazione fra i due Governi anche sul multiforme terreno della cultura che tra i due popoli presenta tante sperimentate e cosí promettenti affinità di concezioni e di espressioni,

hanno determinato di concludere un Accordo per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, ed a questo fine hanno nominato Loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri,

Il Presidente Federale d'Austria:

il Signor Segretario di Stato dottor Hans Pernter,

i quali, trovati in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il Regio Governo italiano istituisce in Vienna un Istituto italiano di cultura, con l'incarico di promuovere e coordinare tutte le iniziative intese ad allargare e approfondire la conoscenza della civiltà e della vita italiana del passato e del presente e a sviluppare cosí i rapporti italo-austriaci nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 2. - Il Governo Federale austriaco istituisce in Roma un Istituto austriaco di cultura, il quale, sviluppando convenientemente l'esistente Istituto storico austriaco in Roma e senza pregiudizio dei compiti attuali di questo, avrà in Italia, per la cultura austriaca e la vita austriaca, compiti

---

portante e che abbia preso certamente un maggiore sviluppo in seguito alla manifestazione della volontà dei nostri due governi di una strettissima collaborazione culturale.

« Non vedete nella stessa Roma, nonché in altre parti d'Italia, quante famiglie fanno insegnare il tedesco ai loro bambini anche dalle vostre donne? Non vedete quanto la cultura fascista, la piú alta e la piú popolare, tiene conto della vostra lingua e della vostra cultura in corsi serali, in circoli di cultura, nelle Università, negli organi piú significativi e piú vivi degli studi superiori?

« Anche nell'istruzione della scuola secondaria il tedesco ha una parte importantissima e naturalmente viene ad aumentarla in seguito ai nuovi accordi culturali coll'Austria.

« Il Capo del Governo firmando gli accordi con l'Austria ha, come sempre, agito con alta veggenza e guardando in estensione ed in profondità. L'Austria ritrova in noi la Grande Madre Roma che del resto in Europa è inutile negare che sia Madre di tutti, perché sarebbe negare la storia. L'Austria tuttavia non soltanto riceve ma esporta molto della sua bella civiltà e non meno esporta la lingua che apre non soltanto le porte agli scambi ed a forme di superiore solidarietà, ma ben anche l'accesso a tutte le espressioni della sua elevata spiritualità. »

corrispondenti a quelli assegnati per l'Austria all'Istituto italiano di cultura in Vienna (art. 1) e promuoverà in tal guisa, anche dal canto suo, i rapporti tra l'Austria e l'Italia nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 3. - Ciascuno dei due Governi potrà valersi del proprio Istituto di cultura come di organo di coordinamento e di esecuzione, oltreché dei compiti previsti nel presente Accordo, di ogni altra azione intesa a intensificare i rapporti culturali fra i due Paesi.

I due Governi si assicurano vicendevolmente di accordare all'Istituto di cultura dell'altro Stato le maggiori agevolazioni possibili intese a facilitare, in ogni rapporto, il raggiungimento degli scopi comuni.

Art. 4. - Il Regio Governo italiano dona allo Stato federale austriaco, per l'erezione di una sede dell'Istituto austriaco di cultura in Roma, un terreno adatto sito in Valle Giulia, e autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma a concedere all'Amministrazione austriaca dell'istruzione, per il finanziamento di tale costruzione, un mutuo di favore, ammortizzabile con interessi nel termine massimo di trenta anni, e alle condizioni particolari che saranno stabilite tra il Ministro federale austriaco per l'istruzione e l'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma.

Art. 5. - Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente per la gestione degli Istituti di cultura in Vienna ed in Roma, per il trasferimento del diritto di proprietà sui terreni e gli edifici destinati a sede di quegli Istituti, per le operazioni di credito all'uopo necessarie, per l'esportazione e l'importazione di materiali e oggetti di arredamento per l'eventuale costruzione e il primo ordinamento dei due istituti, e per l'uso continuativo degli edifici stessi la piena esenzione dai dazi, dalle imposte e tasse comunque denominate, una volta tanto o continuative, ivi comprese le imposizioni della Capitale Federale Vienna, delle Provincie, dei Comuni, dei Comuni locali (*Ortsgemeinden*) o di altri Enti.

Le esenzioni cosí stabilite hanno valore anche per quelle istituzioni statali o parastatali o, secondo accordi da prendersi di caso in caso tra i due Governi, comunque equiparabili, le quali, intese a promuovere in ogni campo i rapporti tra i due Paesi, avessero sede presso i rispettivi Istituti di cultura in Roma e in Vienna e fossero sottoposte, pur mantenendo la loro individualità indipendente, alla disciplina degli Istituti stessi.

Qualora per la gestione provvisoria degli Istituti di cultura sino all'apprestamento delle loro sedi definitive, o per l'eventuale insufficienza di tali sedi allo sviluppo futuro degli Istituti medesimi e degli altri Enti ad essi coordinati, secondo intese tra i due Governi, si rendesse necessario di prendere a pigione dei locali, i due Governi dichiarano che saranno applicate anche in tali casi le esenzioni tributarie vicendevolmente assicurate nel presente articolo.

Art. 6. - La cattedra (*Gastprofessur*) di storia della letteratura e della cultura moderna italiana, tenuta attualmente presso l'Università di Vienna da un docente italiano, potrà essere tramutata in cattedra (*Gastprofessur*) di storia d'Italia.

Per il resto rimarranno immutate le modalità a suo tempo stabilite.

Con le stesse modalità il Regio Governo italiano accoglierà presso l'Università di Roma un docente austriaco per una cattedra di storia austriaca.

Per l'eventuale istituzione di altre cattedre di tal genere, anche presso altre Università o Facoltà dei due Stati, i due Governi prenderanno accordi di caso in caso.

ART. 7. - I due Governi provvederanno allo scambio di professori e liberi docenti di Università o di altri Istituti superiori. Sarà data la preferenza, rispettivamente, presso Università austriache all'insegnamento della storia della letteratura e cultura italiana, e presso Università italiane all'insegnamento della storia della letteratura e cultura austriaca.

Ogni Governo sosterrà le spese dei propri docenti inviati nell'altro Stato (articoli 6 e 7).

ART. 8. - Il Governo Federale austriaco compiacendosi del sempre maggiore sviluppo preso dai lettorati di lingua tedesca presso le Università ed altri Istituti superiori del Regno d'Italia, prende atto con riconoscenza del proposito del Regio Governo italiano che, nella scelta dei titolari di tali lettorati, in quanto non vi si provveda con cittadini del Regno, sia tenuto conto anche di candidati austriaci, designati dal Governo Federale austriaco.

Per l'assunzione di nuovi lettori di lingua italiana presso Scuole superiori austriache, in quanto non vi si provveda con cittadini dello Stato Federale austriaco, il Governo Federale prenderà in considerazione candidati designati dal Regio Governo italiano.

ART. 9. - In nesso con la prossima introduzione, in Austria, di nuovi piani didattici per le scuole medie e per gli altri Istituti di istruzione media, il Governo Federale austriaco, provvederà gradualmente, secondo le possibilità di bilancio, anche ad un sempre maggiore sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie e in modo analogo negli altri istituti d'istruzione media e nelle scuole speciali (in particolare scuole commerciali), e ciò, a seconda dei casi, con l'introduzione della lingua italiana come materia obbligatoria o relativamente obbligatoria, o come materia libera; in quest'ultimo caso anche con un numero di scolari inscritti minore di quello ordinariamente fissato per le materie libere (*Begünstigter Freigegenstand* materia libera favorita). Del pari, il Governo Federale austriaco si darà ogni cura che nella serie di quelle capo-scuole (*Hauptschulen*), nelle quali è introdotta come materia libera una lingua straniera, la lingua italiana sia presa in considerazione in ampia misura.

L'Amministrazione scolastica austriaca provvederà, all'atto dell'applicazione dei nuovi piani didattici per le scuole medie, che nella Capitale federale Vienna e nei *Länder* in cui esista un maggior numero di scuole medie, come pure nei *Länder* confinanti col Regno d'Italia, la lingua italiana sia introdotta, quale materia d'insegnamento obbligatoria, in almeno una scuola media per ognuna delle indicate circoscrizioni e preferibilmente in un ginnasio. Sino all'attuazione di tale provvedimento, il Governo federale

austriaco avrà ogni premura che lo studio della lingua italiana sia coltivato a traverso lo sviluppo dell'insegnamento di questa lingua come materia libera favorita.

Queste misure sono inspirate al proposito di dare all'insegnamento della lingua italiana in Austria un'importanza corrispondente a quella che ha già ora l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole medie di ogni ordine, speciali e professionali del Regno d'Italia, e che il Regio Governo italiano intende mantenere ed ampliare.

Qualora per l'insegnamento della lingua italiana presso le scuole medie e speciali dello Stato Federale austriaco non fossero disponibili insegnanti idonei cittadini dello Stato Federale, il Governo Federale si riserva di rivolgersi al Regio Governo italiano per la designazione di candidati idonei ad impartire detto insegnamento e di assumerli, al caso, in servizio provvisorio.

Il Regio Governo italiano, nel provvedere all'insegnamento della lingua tedesca nei corrispondenti Istituti scolastici italiani, prenderà in considerazione anche persone designate dal Governo Federale austriaco, quando non si possa provvedere con insegnanti cittadini italiani.

Art. 10. - In compenso della parziale esenzione dalle tasse scolastiche, d'iscrizione e di esami, ora vigente in Italia per gli studenti stranieri presso le Università e gli altri Istituti superiori del Regno, il Governo Federale austriaco, nell'intendimento di favorire la frequenza di studenti italiani alle Università e alle altre Scuole superiori dell'Austria, assicura, per un contingente di studenti italiani da determinarsi di anno in anno tra i due Governi, un trattamento, ai riguardi delle tasse e dei diritti, eguale a quello stabilito per gli studenti austriaci presso le Università e le altre Scuole superiori dell'Austria.

Qualora in Italia dovesse cessare l'esenzione parziale ora vigente per gli studenti stranieri, il Governo italiano assicura per un corrispondente contingente di studenti austriaci presso le Università e gli altri Istituti superiori italiani un trattamento eguale a quello che sarà fatto agli studenti italiani in Austria.

Art. 11. - I due Governi favoriranno lo scambio di studenti delle scuole superiori, tanto durante l'anno accademico, quanto durante le vacanze, tenendo presenti le condizioni e le possibilità pratiche dei due Paesi. Vale lo stesso per gli studenti degli istituti medi, limitatamente peraltro alle ferie.

Le competenti amministrazioni e organizzazioni dei due Stati, valendosi della cooperazione dei rispettivi Istituti di cultura, stabiliranno tempestivamente per ogni anno scolastico e per ogni periodo di ferie i programmi e le modalità di tali scambi di studenti.

Art. 12. - I due Governi si accorderanno, di anno in anno, sui modi piú adatti a favorire il piú largo concorso di uditori austriaci alle Università per stranieri ed ai Corsi estivi per stranieri esistenti in Italia. Appena sia attuata la progettata organizzazione di Corsi in Austria, la frequenza

di uditori italiani a tali corsi potrà essere promossa anche in via di scambio con uditori austriaci da inviare ai corsi universitari in Italia.

Art. 13. - I due Governi si comunicheranno reciprocamente le notizie concernenti premi, borse e assegni di studio e di viaggio, istituiti o da istituirsi nei due Stati, da enti pubblici o privati e che abbiano per iscopo lo studio della lingua, delle arti, della civiltà e di ogni altro aspetto della vita spirituale dell'altro Paese. I due Governi avviseranno ai modi piú idonei per rendere piú efficaci tali provvedimenti, e assicureranno ai titolari le piú larghe facilitazioni nel rispettivo Paese.

Sarà promosso, in via di reciprocità, lo scambio di posti di lavoro e di studio in Istituti scientifici speciali dei due Paesi.

Saranno organizzati tra i due Paesi viaggi di studio ed escursioni, con particolare riguardo alla partecipazione di insegnanti e discepoli degli Istituti scolastici d'ogni grado e delle organizzazioni giovanili dei due Paesi.

In generale, saranno facilitati, specialmente nei periodi feriali, gli scambi di visite, singole o collettive, in quanto appariscano atte a contribuire allo sviluppo della vicendevole conoscenza della vita contemporenea dei due Stati.

Art. 14. - I due Governi promuoveranno anche nel campo delle arti figurative, della musica e del teatro, come pure nel campo della cinematografia e della radio tutti i provvedimenti che contribuiscano alla conoscenza della vita artistica e in genere della vita spirituale dei due Paesi. Ciò vale in particolare:

a) per l'organizzazione reciproca di esposizioni, concerti, produzioni di artisti singoli e di rappresentazioni complete di opere sceniche;

b) per una adeguata inclusione dei prodotti dei due Paesi nella composizione dei programmi della radio, e ciò anche con accordi continuativi tra le istituzioni competenti dei due Stati;

c) per le maggiori possibili facilitazioni dello scambio di proiezioni cinematografiche statali.

Art. 15. - I due Governi si dichiarano pronti ad esaminare, con spirito di reciprocità e con il piú largo apprezzamento dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle necessità delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e facilitare l'esame dei fondi archivistici, in sede o in via di prestito, a delegati dei Governi o di istituzioni pubbliche dei due Stati od anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

Art. 16. - I due Governi favoriranno con ogni mezzo, anche se non previsto dalle norme vigenti nei due Stati, e sulla base della reciprocità, il prestito diretto di libri e manoscritti tra biblioteche e archivi dei rispettivi Stati, nell'interesse degli studiosi dei due Paesi.

Per la trasmissione delle domande di prestito di libri rari e di manoscritti si potrà ricorrere alla mediazione degli Istituti di cultura previsti nel presente Accordo.

ART. 17. - I due Governi faciliteranno vicendevolmente, con ogni mezzo a loro disposizione, la diffusione dei libri e delle pubblicazioni periodiche dell'altro Stato. A tale scopo sarà esaminata la possibilità di una revisione delle tariffe doganali, postali e ferroviarie ora vigenti nei due Stati per libri e stampati.

Presso gli Istituti di cultura a Vienna e a Roma saranno organizzate, rispettivamente per il libro italiano e per il libro austriaco, mostre permanenti, tanto retrospettive quanto di novità.

L'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma, da una parte, e il *Bundesverlag* austriaco per l'istruzione, la scienza e la Tipografia di Stato austriaca in Vienna, dall'altra parte, si scambieranno le proprie pubblicazioni, che costituiranno una sezione apposita nelle rispettive mostre permanenti del libro.

Sarà in ogni modo promosso tra i due Stati lo scambio delle pubblicazioni, specialmente di quelle periodiche e delle collezioni, tra le Accademie e gli altri Istituti scientifici, letterari ed artistici dei due Paesi.

Sarà, infine, concesso vicendevolmente ogni piú largo appoggio alle traduzioni delle opere rispettivamente italiane ed austriache. La segnalazione delle opere la cui traduzione si raccomandi nell'interesse culturale comune avrà luogo per il tramite degli Istituti di cultura previsti dal presente Accordo.

ART. 18. - Il presente Accordo sarà ratificato quanto prima possibile e lo scambio delle ratifiche seguirà a Vienna. L'Accordo entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche.

ART. 19. - Il presente Accordo è stipulato senza limiti di tempo, restando riservata, non prima peraltro del decorso di un decennio, la denunzia dell'una o dell'altra delle Alte Parti contraenti. In conseguenza di tale denunzia, l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la notificazione di essa.

Se l'Accordo dovesse, in seguito a denunzia, cessare di aver vigore prima della scadenza di trenta anni, le facilitazioni conferite agli Istituti di cultura dei due Stati (articolo 5) saranno mantenute sino alla scadenza del trentennio dalla entrata in vigore dell'Accordo.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

Roma, 2 febbraio 1935.

MUSSOLINI — DOTT. HANS PERNTER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*

SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 272.

Esecutorietà della Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria firmata in Roma il 16 febbraio 1935.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 4 aprile 1935, n. 79*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria del 16 febbraio 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria firmata in Roma il 16 febbraio 1935.

ART. 2. - Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti all'art. 20 della Convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 359, foglio 16. — MANCINI.

Convenzione culturale fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d'Ungheria;

in vista dei vincoli di amicizia e culturali esistenti fra il Popolo italiano e il Popolo ungherese e consolidati in questi ultimi anni;

convinti della utilità di dare sempre maggiore sviluppo ai rapporti scientifici, letterari e artistici fra l'Italia e l'Ungheria, al che concorrono una piú lar-

ga espansione della cultura italiana in Ungheria e di quella ungherese in Italia;

hanno deciso di stipulare una Convenzione, ed a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri.

Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria:

S. E. il dottor Valentino Hóman, Ministro reale ungherese, dei culti e dell'Istruzione pubblica;
i quali, dopo avere riconosciuto in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il Governo Ungherese conserverà in Roma l'« Istituto ungherese » per lo studio e lo sviluppo delle relazioni ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

Il Governo Italiano istituirà in Budapest un « Istituto italiano », per lo studio e lo sviluppo delle relazioni italo-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

Art. 2. - Le Alte Parti contraenti si assicurano vicendevolmente, per la gestione degli Istituti di cultura in Roma e in Budapest, per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli ed edifici destinati a sede di quegli Istituti, per le eventuali operazioni di credito all'uopo necessarie, per l'esportazione e l'importazione di materiali e oggetti di arredamento, per l'eventuale costruzione e il primo ordinamento dell'uno o dell'altro Istituto e per l'uso continuativo degli edifici stessi, la piena esenzione dai dazi, dalle imposte e tasse comunque denominate una volta tanto o continuative, ivi comprese le imposizioni delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti.

Le esenzioni cosí stabilite hanno valore anche per quelle istituzioni statali o parastatali, o, secondo accordi da prendersi di caso in caso fra i due Governi, comunque equiparabili, le quali, intese a promuovere in ogni campo i rapporti culturali fra i due Paesi, avessero sede presso i rispettivi Istituti di cultura in Roma e in Budapest.

Qualora, per la gestione provvisoria degli Istituti sino all'apprestamento delle sedi definitive, o per l'eventuale insufficienza di tali sedi allo sviluppo futuro degli Istituti medesimi o di altri enti ad essi coordinati, secondo intese fra i due Governi, si rendesse necessario di prendere a pigione dei locali, i due Governi dichiarano che saranno applicate, anche in tali casi e naturalmente ai riguardi statali, le esenzioni tributarie vicendevolmente assicurate nel presente articolo.

Art. 3. - I Governi ungherese ed italiano porteranno ciascuno da quattro a sei, almeno, le « borse di studio ». Essi si comunicheranno reciprocamente, ogni anno, non piú tardi del primo di agosto, i nomi dei giovani proposti per le borse di studio. Il Regio Governo italiano inoltre continuerà a concedere premi ai giovani ungheresi piú meritevoli iscritti alle Università ed agli

Istituti superiori del Regno d'Italia, tenendo conto per quanto possibile delle relative proposte del Governo ungherese.

Art. 4. - Il Governo ungherese favorirà con tutti i mezzi di cui dispone gli studenti ed i laureati delle Università ungheresi affinché si rechino numerosi ai corsi universitari estivi istituiti in Italia.

Da parte sua, il Governo italiano favorirà gli studenti ed i laureati delle Università italiane perché si rechino numerosi ai corsi universitari estivi istituiti in Ungheria.

I due Governi favoriranno le proprie organizzazioni studentesche che hanno per compito di curare e sviluppare i rapporti tra gli studenti dei due Paesi e si adopereranno affinché i giovani di un Paese imparino a conoscere l'altro Paese e specialmente la sua gioventú. A questo fine organizzeranno campeggi di studenti.

Art. 5. - Il Governo ungherese affiderà per contratto ad un professore italiano una cattedra da stabilirsi di comune accordo nella Regia Università « Pietro Pázmány » di Budapest.

Il Governo italiano conserverà la cattedra di storia e di letteratura ungherese nella Regia Università di Roma, affidata ad un professore ungherese.

Art. 6. - Il Governo ungherese conserverà presso la Regia Università « Pietro Pázmány » di Budapest e presso la Regia Università « Regina Elisabetta » di Pécs cattedre di lingua e di letteratura italiana, provvederà inoltre ad un adeguato insegnamento della lingua e della letteratura italiana presso la Regia Università « Stefano Tisza » di Debrecen, nonché presso la Regia Università « Francesco Giuseppe » di Szeged.

Fino a tanto che le condizioni economiche del Paese non consentiranno l'istituzione presso le Reali Università di Debrecen e di Szeged di cattedre ordinarie di lingua e di letteratura italiana, il Regio Governo italiano invierà presso quelle Università docenti italiani per l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana.

Il Governo italiano istituirà quanto prima possibile una cattedra di lingua e di letteratura ungherese presso la Regia Università di Bologna.

Art. 7. - Il Governo ungherese conserverà i lettori per l'insegnamento della lingua ungherese presso le Regie Università di Genova e di Torino e presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e provvederà all'invio di altri lettori per l'insegnamento della lingua ungherese presso la Regia Università di scienze economiche e commerciali di Trieste, le Regie Università di Roma, Bologna e Padova ed eventualmente presso altri Istituti superiori.

Il Governo italiano conserverà i lettorati d'italiano presso le Università di Budapest, Szeged, Debrecen e Pécs e presso la Scuola normale superiore « Barone Giuseppe Eötvös » di Budapest e invierà un lettore d'italiano presso l'Università di scienze tecniche ed economiche « Palatino Giuseppe » di Budapest.

Art. 8. - Il Governo ungherese conserverà un posto di lavoro e di ricerca presso la Stazione zoologica di Napoli da affidarsi ad uno specialista ungherese.

Da parte sua il Governo italiano conserverà un posto di lavoro e di ricerca presso l'Istituto biologico ungherese di Tihany da affidarsi ad uno specialista italiano.

ART. 9. - I due Governi organizzeranno lo scambio di professori universitari e di istituti superiori in maniera che da principio venga scambiato almeno un professore per anno con l'incarico di un corso di lezioni.

I due Governi studieranno inoltre i modi perché la durata di questi scambi possa essere di un intero anno.

ART. 10. - Il Governo ungherese curerà in modo particolare l'insegnamento della lingua italiana nelle Scuole medie classiche (ginnasi) e nelle Scuole medie commerciali ungheresi. Il Governo italiano istituirà, non appena possibile, una Scuola media italiana in Budapest.

Ciascuno dei due Governi curerà che nei programmi di insegnamento delle rispettive Scuole medie sia compreso lo studio degli ordinamenti e delle condizioni sociali ed economiche dell'altro Paese.

ART. 11. - I due Governi si scambieranno di tempo in tempo l'elenco delle opere scientifiche e letterarie delle quali ciascuno di essi riterrà particolarmente opportuna la traduzione.

ART. 12. - Nell'interesse dell'ulteriore sviluppo dei rapporti culturali, ciascuno dei due Governi favorirà la rappresentazione di opere teatrali e la proiezione di film dell'altro Paese.

ART. 13. - I due Governi si dichiarano pronti ad esaminare, con spirito di reciprocità e con il piú largo apprezzamento dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle necessità delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e facilitare l'esame dei fondi archivistici, in sede o in via di prestito, a delegati dei Governi o di Istituzioni pubbliche dei due Stati od anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

ART. 14. - I due Governi arricchiranno, con i mezzi di cui dispongono, rispettivamente, il materiale ungherese delle biblioteche italiane e quello italiano delle biblioteche ungheresi e si adopreranno per la creazione di nuove biblioteche ungheresi in Italia e italiane in Ungheria.

ART. 15. - I due Governi favoriranno con ogni mezzo, anche se non previsto dalle norme vigenti nei due Stati e sulla base delle reciprocità, il prestito diretto di libri e di manoscritti tra biblioteche e archivi dei rispettivi Stati, nell'interesse degli studiosi dei due Paesi.

Per la trasmissione delle domande di prestito di libri vari e di manoscritti si potrà ricorrere alla mediazione degli Istituti di cultura previsti nel presente accordo.

ART. 16. - Il Governo ungherese favorirà i viaggi in Italia di gruppi di ungheresi a scopo di studio dei monumenti e delle opere d'arte in genere e il Governo italiano favorirà i viaggi in Ungheria, aventi lo stesso scopo, di gruppi di italiani.

Art. 17. - I due Governi daranno reciprocamente il loro appoggio alle esposizioni d'arte italiana in Ungheria e d'arte ungherese in Italia.

Art. 18. - I due Governi cureranno lo scambio delle pubblicazioni ufficiali e quello delle pubblicazioni delle Accademie e delle Università dei due Paesi. Essi faciliteranno vicendevolmente, con ogni mezzo a loro disposizione, la diffusione dei libri e delle pubblicazioni periodiche dell'altro Paese. A tale scopo sarà esaminata, d'accordo, la possibilità di una revisione delle tariffe doganali, postali e ferroviarie ora vigenti nei due Stati per libri e stampati.

Art. 19. - I due Governi promuoveranno lo scambio dei programmi delle stazioni radio, e avranno cura a che le proprie stazioni radio trasmettano conferenze sulla storia, la letteratura, l'arte, la musica, i costumi, il turismo e la vita del proprio Paese.

Art. 20. - La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche avrà luogo entro il piú breve termine possibile in Budapest.

Essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio delle ratifiche e non potrà essere denunziata prima di un decennio dalla data di tale scambio. In caso di denunzia, la Convenzione cesserà di aver vigore dopo sei mesi dalla notificazione di essa. Le facilitazioni, peraltro, conferite agli Istituti ed Enti scolastici dei due Paesi saranno rispettivamente mantenute per un trentennio dall'entrata in vigore della Convenzione.

In fede di che i Delegati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Dato in Roma, addí 16 febbraio 1935, in due originali in lingua italiana e in lingua ungherese.

(*L. S.*) Mussolini

(*L. S.*) Hóman

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro degli affari esteri:*
Suvich.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1070.

Riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 2 luglio 1935, n. 152).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato dal R. decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riordinare la costituzione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale si pronuncia sugli argomenti attinenti all'insegnamento e alla cultura, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 2. - Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale è composto di 35 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale;

Inoltre ne fanno parte di diritto:

a) il Segretario del Partito nazionale fascista;

b) il presidente dell'Opera nazionale Balilla;

c) i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste;

d) i direttori generali del Ministero dell'educazione nazionale e il direttore generale degl'Italiani all'estero, con voto consultivo.

Limitatamente alle questioni riguardanti l'istruzione secondaria di avviamento professionale, partecipa alle adunanze, con voto consultivo, l'ispettore generale preposto ai relativi servizi.

Per determinate questioni può essere chiamato a partecipare alle adunanze con voto consultivo, il capo dell'Ufficio scuole e archeologia presso il Ministero delle colonie.

Art. 3. - I consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

Coloro che vengono nominati nel corso del triennio, decadono dalla carica, insieme con tutti gli altri, allo scadere del triennio.

Art. 4. - Il Consiglio è presieduto dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Il Ministro nomina un vice presidente fra i consiglieri.

Art. 5. - Sono abrogate tutte le disposizioni che fanno obbligo di udire il parere del Consiglio o di uniformarsi al parere del medesimo.

Art. 6. - Il Ministro può, per singole materie, costituire, in seno al Consiglio, Comitati speciali ai quali possono anche essere aggregate persone che non fanno parte del Consiglio medesimo.

Art. 7. - Per la procedura delle deliberazioni si applica l'art. 35 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735.

Art. 8. - Per la liquidazione delle indennità e diarie e per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le norme di cui all'art. 36 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, ed inoltre la riduzione del 12 per cento stabilita col R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 9. - Il presente decreto-legge va in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Da quel giorno decadono dalle loro funzioni gli attuali componenti del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 10. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — de Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 28 giugno 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 361, foglio 189. — Mancini.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990.

Norme per l'incremento della cultura militare.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 novembre 1935, n. 277).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare ed in parte modificare le disposizioni relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - L'insegnamento della cultura militare, istituito con la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152, è impartito agli alunni maschi in tutte le classi degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale ed in un corso biennale presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore.

L'insegnamento è di tre gradi.

Quello di primo e quello di secondo grado sono impartiti negli Istituti d'istruzione media. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sarà stabilito, per ciascun tipo di Istituto, in quali classi debba impartirsi l'insegnamento di primo grado e in quali quello di secondo.

L'insegnamento di terzo grado è impartito nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 2. - L'insegnamento della cultura militare si svolge in 30 ore complessive per ciascuno degli anni scolastici o accademici ed è impartito, per il

primo grado, di regola, nel pomeriggio del sabato; per il secondo ed il terzo grado nei giorni e nelle ore che saranno fissate in relazione alle esigenze complessive dell'insegnamento delle varie discipline.

Art. 3. - L'insegnamento di primo grado mira allo scopo di fornire al giovane quelle nozioni elementari di cultura militare che nello Stato fascista sono doverose e necessarie a chi sia chiamato a disimpegnare funzioni di graduato e di specialista.

Tali nozioni si riferiscono a:

1° funzione e caratteri generali della guerra e dei fattori militari in ciascuno dei periodi storici che già rientrano nel regolare programma di insegnamento di ciascuno dei corsi frequentati dal giovane.

2° elementi pratici di organica militare - di armi e tiro - di tattica;

3° principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica.

L'insegnamento di secondo grado mira allo scopo di fornire al giovane quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabili a chi è chiamato a disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento.

Tali nozioni si riferiscono a:

1° influenza dell'invenzione delle armi da fuoco sugli ordinamenti politici e militari e sull'arte della guerra nel medioevo.

Caratteristiche delle moderne armi da fuoco e del tiro.

Gli ordinamenti militari italiani;

2° l'arte della guerra nell'età moderna.

Come sono armati e organizzati militarmente i principali Stati del mondo;

3° Napoleone - Campagne italiane del Risorgimento - La guerra mondiale e la funzione decisiva dell'intervento italiano.

Caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi in relazione alla difesa dello Stato.

L'arte del comando.

L'insegnamento di 3° grado (biennale) è impartito a chi ha il dovere, per le sue speciali doti di intelletto e di cultura (universitaria), di prestare ai fini militari la sua opera di capo, di organizzatore, di specializzato e mira a completare nel giovane la preparazione tecnica militare.

Nel primo anno si studia la preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Nel secondo anno si studia come si inizia, si svolge, si risolve la guerra di oggi e si avviano i giovani alla specializzazione di arma.

Sulla base delle indicazioni contenute nel presente articolo, i programmi analitici per l'insegnamento saranno compilati a cura del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i tre Ministeri militari e col concorso dell'Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

Art. 4. - I Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, il Comando generale della M. V. S. N., il Comando dei Fasci giovanili di

combattimento, la Presidenza dell'Opera nazionale Balilla compilano e comunicano annualmente al Ministro per l'educazione nazionale, un elenco di ufficiali delle categorie in congedo o in servizio attivo permanente, idonei all'insegnamento della cultura militare, distintamente per ciascuno dei tre gradi dell'insegnamento stesso.

Il Ministro per l'educazione nazionale nomina i docenti, presceglièndoli fra gli ufficiali compresi negli elenchi suddetti.

Gli ufficiali incaricati dell'insegnamento passano, per quanto riguarda il loro compito didattico, alle dirette dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale e, salvo casi eccezionali da rappresentare tempestivamente a detto Ministero, non possono essere distolti dal loro compito per altri incarichi.

Art. 5. - L'insegnamento della cultura militare costituisce - come ogni altro insegnamento - materia d'esame.

Gli incaricati dell'insegnamento fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza di esso, al pari degli altri insegnanti incaricati.

Gli alunni che, in sede di scrutinio o nella sessione estiva, siano stati riprovati nell'esame di cultura militare sono ammessi agli esami di riparazione della sessione autunnale ancorché siano stati riprovati anche in altre due materie.

Art. 6. - È abrogato il primo comma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152.

Al secondo ed al terzo comma del medesimo articolo sono sostituiti i seguenti:

« Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegnamento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, sulla base delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti incaricati degli istituti dello stesso grado.

« I pagamenti relativi sono effettuati sul bilancio del Ministero della guerra, salvi i dovuti rimborsi ».

Art. 7. - Il presente decreto ha effetto dall'anno scolastico e accademico 1935-36 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 27 novembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 366, foglio 150. — Mancini.

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 391.

Approvazione dell'elenco dei decreti Reali, concernenti materie di competenza del Ministero dell'educazione nazionale, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dell'elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 18 marzo 1936, n. 65).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 2 settembre 1932-X, numero 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931-IX, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - È approvata l'unita tabella *A*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, nella quale sono elencati i decreti Reali da emanarsi su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di cui deve farsi la pubblicazione per sunto o estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

ART. 2. - È approvata l'unita tabella *B*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta.

ART. 3. - Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sostituiscono quelli approvati col R. decreto 6 maggio 1915, n. 776, che rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 2 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 77. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Decreti Reali che devono pubblicarsi per sunto o estratto nella Raccolta ufficiale.

1. - Decreti Reali che erigono in ente morale Fondazioni, Accademie, Scuole e Corsi di avviamento professionale, Opere od Associazioni e ne approvano o ne modificano i relativi statuti.

2. - Decreti Reali che autorizzano l'accettazione di lasciti o di doni, l'acquisto o la vendita di immobili.

3. - Decreti Reali che approvano statuti, regolamenti, ruoli e loro modificazioni, di Accademie, Scuole, Istituti ed Associazioni diverse, sottoposti alla tutela o alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

4. - Decreti Reali con i quali vengono dichiarati monumenti nazionali taluni edifici od altri immobili di importanza storica o artistica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA *B*.

Decreti Reali che non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. - Decreti Reali che autorizzano la presentazione di disegni di legge al Parlamento Nazionale, od il ritiro di disegni di legge già presentati.

2. - Decreti Reali di nomina, promozione, collocamenti in aspettativa od a riposo, richiamo in servizio, ed ogni altro decreto, in genere, relativo al personale del Ministero dell'educazione nazionale ed a quello delle Amministrazioni e degli Uffici da esso dipendenti.

3. - Decreti Reali che costituiscono o sciolgono Consigli o Commissioni direttive o amministrative di Istituti dipendenti.

4. - Decreti Reali che istituiscono, regificano o sopprimono scuole medie.

5. - Decreti Reali che riuniscono, concentrano o trasformano Istituti d'istruzione e di educazione.

6. - Decreti Reali che decidono su i ricorsi diretti a Sua Maestà il Re in via gerarchica o in via straordinaria.

7. - Decreti Reali che conferiscono diplomi di benemerenza o premi ministeriali.

8. - Decreti Reali d'intitolazione a Scuole o Istituti dipendenti.

9. - Decreti Reali che costituiscono Commissioni Reali di carattere temporaneo per lo studio di determinati argomenti.

10. - Decreti Reali di nomina o conferma di componenti Comitati, Consigli di amministrazione, di ispettori onorari, commissari e membri di Corpi consultivi.

11. - Decreti Reali che autorizzano l'uso delle divise accademiche per le Università e gli Istituti superiori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 397.

Ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 marzo 1936, n. 66).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1557;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;

Veduta la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - L'Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale presso il Ministero dell'educazione nazionale è soppresso.

Presso lo stesso Ministero è istituito un Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato.

Art. 2. - Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sarà stabilito l'ordinamento interno dei servizi del Ministero.

Art. 3. - Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, dell'Ispettorato centrale per l'istruzione media tecnica e dell'Ispettorato centrale per l'insegnamento privato, approvati con R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, è sostituito il ruolo organico dell'Ispettorato centrale per l'insegnamento medio pubblico e privato, di cui alla tabella annessa al presente decreto, e firmata, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

I posti di ispettore centrale di seconda classe sono conferiti secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2976. Peraltro la nomina non può essere disposta nei riguardi di personale dell'Amministrazione dello Stato se non si tratti di funzionari di gruppo *A* che occupino un posto di grado sesto o, da almeno tre anni, un posto di grado settimo, ovvero di funzionari che abbiano, a giudizio insindacabile del Ministro, meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti propri del posto da conferire.

È abrogato l'art. 2 del R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690.

Art. 4. - Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, con funzioni ispettive, presidi di scuole medie e direttori di scuole secondarie di avviamento professionale, in numero non superiore a dodici, in aggiunta al personale di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 9 marzo 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 116. — MANCINI.

Ruolo organico dell'Ispettorato centrale per l'insegnamento medio pubblico e privato.

Gruppo *A* - Grado V - Ispettori centrali di prima classe - Posti n. 3.
Gruppo *A* - Grado VI - Ispettori centrali di seconda classe - Posti n. 7.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 400.

Riordinamento dei Regi provveditorati agli studi.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 marzo 1936, n. 66).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786;
Veduto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1946;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - I Provveditorati agli studi hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.

Al ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e successive variazioni, è sostituito quello annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

ART. 2. - Il Ministro per l'educazione nazionale può assegnare i posti di provveditore agli studi:

a) ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, per promozione, in ragione di non piú di un terzo dei posti che si rendono vacanti;

b) a persone che a giudizio insindacabile del Ministro abbiano meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti della carica e che appartengano a qualsiasi ruolo di gruppo *A* della Educazione nazionale o siano estranei all'Amministrazione dello Stato.

ART. 3. - Il Ministro può trasferire i provveditori agli studi al ruolo dei presidi di prima categoria dei Regi istituti d'istruzione media.

Ai provveditori agli studi di prima classe che siano trasferiti a norma del comma precedente è fatto il trattamento previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il Ministro può inoltre trasferire i provveditori agli studi in qualsiasi ruolo di gruppo *A* della Educazione nazionale ed a posti di egual grado.

ART. 4. - Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento approvato con R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, si applicano anche quando il Ministro ritenga di affidare a presidi e professori degli istituti di istruzione media incarichi da svolgere presso un Regio provveditorato agli studi.

ART. 5. - Ciascuna Provincia è tenuta a fornire i locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi.

ART. 6. - Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a mettere a concorso, nei modi indicati nei seguenti comma, tutti i posti disponibili nei gradi iniziali delle singole carriere all'atto della entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori, fino al settimo incluso.

Per due terzi dei posti saranno banditi pubblici concorsi, a norma delle disposizioni vigenti.

Per un terzo dei posti saranno banditi speciali concorsi riservati, senza limite di età, al personale di ruolo o comunque non di ruolo in servizio, alla data del presente decreto, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, escluso, per i gruppi *A* e *B*, il personale salariato.

Al concorso per il gruppo *A* potranno partecipare coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio; al concorso per il gruppo *B* coloro che siano provvisti di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; al concorso per il gruppo *C*, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, coloro che, alla data del presente decreto, disimpegnino mansioni proprie del gruppo stesso. Il personale di ruolo potrà partecipare al concorso

soltanto per il gruppo immediatamente superiore a quello a cui appartiene.

I concorsi a posti di subalterno saranno per titoli, gli altri saranno per esami. Le modalità dei concorsi saranno stabilite dal Ministro nel relativo bando.

Coloro che otterranno la nomina saranno esonerati dal periodo di prova.

I posti che non saranno eventualmente coperti in seguito ai concorsi speciali saranno portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico.

Art. 7. - Sono abrogati gli articoli 10 e 14 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

I Provveditorati agli studi di nuova istituzione funzioneranno dal 1° luglio 1936-XIV.

Art. 8. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 18 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 117. — Mancini.

Ruolo organico del personale dei Regi Provveditorati agli studi.

Carriera amministrativa (Gruppo *A*).

Grado		Posti
5°	Provveditore agli studi di 1ª classe	15
6°	Provveditore agli studi di 2ª classe	79
7°	Segretari capi di 1ª classe	20
8°	Segretari capi di 2ª classe	32
9°	Primi segretari	48
10°	Segretari	100
11°	Vice segretari	
		294

Carriera di ragioneria (Gruppo *B*).

Grado		Posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	21
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	34

9° - Primi ragionieri	51
10° - Ragionieri	104
11° - Vice ragionieri	
	210

Carriera d'ordine

9° - Archivisti capi	38
10° - Primi archivisti	62
11° - Archivisti	130
12° - Applicati	240
13° - Alunni d'ordine	100
	570

Personale subalterno

Uscieri capi	50
Uscieri	90
Inservienti	130
	270

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

CIRCOLARE n. 14.

Campagna antitubercolare dell'anno XIII.

A tutte le Autorità scolastiche dipendenti.

La Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi, per disposizioni impartite da S. E. il Capo del Governo, sta organizzando la Campagna antitubercolare dell'anno XIII, che avrà inizio il giorno 14 del prossimo mese di aprile con la Giornata delle Due Croci e proseguirà fino al 19 maggio con la vendita del francobollo antitubercolare.

Desidero che la Scuola, ardente fucina di spiriti, partecipi alla provvida iniziativa, intesa a salvaguardare dal tremendo flagello il popolo italiano, che ha bisogno di mantenere integra la sua forza e la sua sanità, migliorandole quanto possibile. Dispongo, pertanto, che, in giorno da stabilirsi dalle competenti Autorità scolastiche con criterio di opportunità locale, e, comunque, in tempo per ottenere il maggior effetto propagandistico, sia tenuta dagli insegnanti delle varie scuole, con particolare solennità, una speciale lezione sulla tubercolosi e sulle manifestazioni nazionali organizzate per condurre con pieno successo la santa crociata.

Invito, inoltre, le SS. LL. a voler efficacemente adoperarsi, affinché, pur

senza procedere nell'interno delle classi alla vendita dei francobolli, sia creato tra le scolaresche, e di riflesso nelle famiglie degli alunni, quel clima di nobile sensibilità e di simpatia, che determini, in forma spontanea e cordiale, l'adesione di tutti quelli che possono offrire un contributo, anche modesto, per l'alto scopo.

Roma, 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. 565.

Limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *dell'11 maggio 1935, n. 111).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sull'istruzione superiore;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, riguardante il riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sull'istruzione secondaria di avviamento professionale;

Veduto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, riguardante il riordinamento dell'istruzione industriale;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, relativo al riordinamento dell'istruzione artistica;

Veduto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni civili e militari e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgente e assoluta necessità di emanare nuove norme circa il limite di età per il collocamento a riposo dei professori degli Istituti d'istruzione superiore, del personale direttivo, insegnante e tecnico degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - I professori degl'Istituti d'istruzione superiore, compiuto il 70° anno di età, vengono collocati a riposo.

Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Art. 2. - I presidi, i direttori e gl'insegnanti degl'Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale sono collocati a riposo al 16 settembre dell'anno solare in cui compiono sessantacinque anni di età.

Art. 3. - I direttori e gl'insegnanti delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'arte, dei Regi Licei artistici e delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e delle Regie Scuole di recitazione sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Art. 4. - Al personale tecnico ed agli istruttori pratici delle Scuole ed Istituti d'istruzione media tecnica ed avviamento professionale nonché al personale amministrativo tecnico e di laboratorio delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'arte già dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale sono applicabili, per il collocamento a riposo, le norme comuni vigenti per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 5. - Il servizio di supplente o di incaricato, prestato nelle Scuole medie governative d'ogni ordine e grado, col possesso del titolo prescritto e dopo il 25° anno di età, è riconosciuto, ai fini del trattamento di quiescenza, per non oltre dieci anni, e subordinatamente al versamento, in conto entrate tesoro, del contributo del 6%, per coloro che conseguano la nomina in ruolo nelle dette scuole o negli Istituti d'istruzione superiore.

Ai fini del riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

Per il servizio di supplente o di incaricato prestato senza il prescritto titolo, restano ferme le disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Art. 6. - Il servizio di assistente e di aiuto universitario prestato dopo il 25° anno di età è riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza e per non oltre dieci anni nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 132 e dell'art. 285 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. In tali casi, per il riconoscimento dei primi cinque anni del servizio di assistente e di aiuto, gl'interessati saranno soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613; per il riconoscimento del servizio di assistente e di aiuto oltre i cinque anni il contributo sarà del 6 % da commisurarsi allo stipendio iniziale di ruolo per un periodo uguale a quello riconosciuto.

Rimane fermo il disposto dell'art. 282 del predetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 7. - Il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve dichiarare per iscritto ai fini del riconoscimento dei servizi contemplati dal comma primo dell'art. 5 ed entro un anno dalla ammissione in ruolo, se e quali servizi di supplente o incaricato abbia precedentemente prestati. Il contributo di cui nello stesso art. 5, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo, è dovuto dalla data di conferma definitiva in ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti e può essere suddiviso in quote mensili per un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

I servizi di cui nel primo comma del citato art. 5 devono essere documentati a cura degli interessati, e il loro riconoscimento è disposto dal Ministro per l'educazione nazionale, con decreto contro cui è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro novanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o notificazione e dalla data di registrazione. Trascorso tale termine il provvedimento è definitivo e non suscettibile di revisione all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La dichiarazione negativa o la mancata dichiarazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo importa la decadenza da ogni diritto di riconoscimento dei servizi di cui all'art. 5.

Disposizioni transitorie.

ART. 8. - Il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia superato i limiti di età fissati negli articoli stessi sarà collocato a riposo rispettivamente dal 29 ottobre, dal 16 settembre e dal 1° ottobre 1935-XIII.

ART. 9. - Per il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 che sarà collocato a riposo fino a tutto l'anno 1939 per aver raggiunti i limiti di età fissati col presente decreto, il trattamento di quiescenza sarà eguale a quello che esso conseguirebbe se rimanesse in servizio fino al limite di età stabilito dalle disposizioni vigenti prima della pubblicazione del presente decreto, tenendo conto dello sviluppo normale di carriera.

Il personale medesimo per il periodo di cui sopra a decorrere dalla data del collocamento a riposo avrà altresí diritto alla concessione speciale *C* per i viaggi propri e della propria famiglia sulle ferrovie.

ART. 10. - Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 7 il personale attualmente in ruolo deve rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo stesso entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto. Il personale che sarà collocato a riposo prima di tale termine deve presentare la dichiarazione non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio.

In caso di dichiarazione negativa o di mancata dichiarazione entro i termini predetti si applica l'ultimo comma dell'art. 7.

ART. 11. - I servizi già riscattati per metà dal personale presentemente in servizio saranno rivalutati secondo le disposizioni del presente decreto qualora gli interessati presentino, entro il termine di cui all'art. 10, la dichiarazione ivi prevista, obbligandosi a versare all'Erario la differenza tra il precedente e il nuovo contributo dovuto.

ART. 12. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 10 maggio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 360, foglio 31. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1936-XIV.

Insegnamento della cultura militare.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, col quale gli è data facoltà di stabilire, per ciascun tipo di Istituto di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale, in quali classi debba impartirsi l'insegnamento della cultura militare di primo grado ed in quale quello di secondo;

Decreta:

ART. 1. - L'insegnamento della cultura militare di 1° grado è impartito in tutte le classi dei seguenti Istituti medi d'istruzione:
Ginnasi;
Istituti magistrali corso inferiore;
Istituti tecnici corso inferiore;
Scuole tecniche;
Conservatori di musica - corso inferiore;
Istituti d'arte - corso inferiore;
Scuole d'arte;
Scuole di tirocinio artistico;
Scuole secondarie di avviamento professionale.

ART. 2. - L'insegnamento della cultura militare di 2° grado è impartito in tutte le classi dei seguenti Istituti medi d'istruzione:
Licei classici e scientifici;
Istituti magistrali - corso superiore;
Istituti tecnici - corso superiore;
Conservatori di musica - corso medio e superiore;
Licei artistici;
Istituti d'arte - corso superiore;
Corsi di magistero presso gli Istituti d'arte e della Regia Accademia d'arte drammatica.

ART. 3. - L'insegnamento di 3° grado (biennale) viene impartito oltre che nelle Università e nei Regi Istituti di istruzione superiore, anche nelle Regie Accademie di belle arti.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal corrente anno scolastico 1935-1936.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 23 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 28 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro 2 Educazione nazionale, foglio 261.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1936-XIV.

Modalità per la corresponsione del premio agli operai temporanei dipendenti dall'Amministrazione della educazione nazionale richiamati alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale o che, dopo tale data, abbiano contratto o contraggano arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 30 aprile 1936, n. 100).*

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;
Veduto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Veduto l'accordo concluso il 28 giugno 1935-XIII fra la Confederazione degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria allo scopo di disciplinare il trattamento da usare ai lavoratori richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N.;

Decreta:

Agli operai temporanei dipendenti dall'Amministrazione dell'educazione nazionale richiamati alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale o che, dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. sarà corrisposto, se dichiarati abili, un premio pari:

a quattro giornate della paga loro corrisposta all'atto di richiamo o dell'arruolamento volontario, esclusa ogni eventuale competenza per indennità caro viveri, per indennità varie e per soprassoldi, ove contino un anno di servizio in qualità di operai temporanei;

ad otto giorni della stessa paga, ove contino da due a tre anni di servizio;

a dodici giorni della stessa paga, ove contino piú di tre anni di servizio.

La liquidazione di detto premio sarà fatta dagli istituti o uffici che provvedono al pagamento delle paghe.

Ove gli interessati non possano riscuotere direttamente il premio, dovranno

dichiarare per iscritto a quale membro della loro famiglia debba essere corrisposto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addí 2 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 209.

Norme per il conferimento di diplomi a persone ed Enti che si siano resi benemeriti della diffusione ed elevazione della cultura e della educazione nazionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 febbraio 1936, n. 43).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 21 settembre 1919, n. 1795, col quale furono istituiti diplomi di benemerenza di prima, seconda e terza classe da conferirsi a chi si fosse reso benemerito dell'istruzione e dell'educazione nel Regno;

Considerata la necessità di riordinare, colle modificazioni che l'esperienza ha dimostrate opportune, le norme che regolano il conferimento dei suddetti diplomi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Potranno essere conferiti diplomi alle persone e agli Enti che si siano resi benemeriti della diffusione ed elevazione della cultura e dell'educazione nazionale con segnalati servigi o con cospicue prestazioni ed elargizioni.

ART. 2. - Il conferimento sarà fatto con Nostro decreto, su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

ART. 3. - I diplomi di benemerenza di cui all'art. 1 potranno essere di prima, di seconda e terza classe, e daranno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

ART. 4. - Tali medaglie, del diametro di trentadue millimetri, avranno nel « recto » la Nostra effige e nel « verso » il Fascio Littorio posto in palo e circondato da una corona di quercia e dalla leggenda « Ai benemeriti della Educazione Nazionale ».

Si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della larghezza di trentadue millimetri bordato da ciascuna parte da una banda di colore nero larga quattro millimetri.

ART. 5. - Il citato Nostro decreto 21 settembre 1919, n. 1795, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 18 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 634.

Modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le Scuole elementari e medie

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 aprile 1936, n. 98).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato col Nostro decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577 ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato col Nostro decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054 e le successive modificazioni;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare in modo uniforme per tutte le Scuole elementari e medie di ogni ordine e grado la facoltà di stabilire le materie d'insegnamento, le esercitazioni pratiche, i programmi e gli orari;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IX, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Le materie d'insegnamento, le esercitazioni pratiche, i programmi e gli orari per tutte le Scuole elementari e medie d'ogni ordine e grado sono stabiliti con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, in quanto non determinino maggiori spese, e, altrimenti, di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 2. - Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Par-

lamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 25 aprile 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 371, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 821.

Istituzione del ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 maggio 1936, n. 113).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduta la legge 26 maggio 1932-X, n. 598;
Veduto il R. Decreto 24 agosto 1933-XI, n. 1306, sulla organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la urgente ed assoluta necessità di costituire il ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche, per assicurare a questo organo il suo normale funzionamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Il ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo e dai Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

ART. 2. - Il Direttorio previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1927-V, n. 638, è costituito dal presidente e dai cinque presidenti di sezione

di cui alla tabella predetta, nonché dal Governatore della Banca d'Italia che è l'amministratore del Consiglio.

Il presidente ed i presidenti di sezione sono nominati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, uno dei presidenti di sezione è incaricato delle funzioni di vice presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, uno dei consiglieri è incaricato delle funzioni di segretario generale del Consiglio stesso.

ART. 3. - I professori delle Università e degli Istituti superiori, i magistrati dell'Ordine amministrativo e gli ufficiali generali delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, in attività di servizio, che siano nominati presidente o presidente di sezione del Consiglio nazionale delle ricerche, possono ricoprire il relativo posto di cui all'annessa tabella, pur continuando ad appartenere al proprio ruolo, e ad esercitarne le funzioni, con l'inerente trattamento economico a carico dell'Amministrazione interessata.

Qualora detto trattamento sia inferiore, per stipendio e supplemento di servizio attivo, a quello inerente, per gli stessi titoli, al posto ricoperto nell'annessa tabella, spetta la differenza a carico dello speciale capitolo istituito sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a norma dell'art. 7 del presente decreto.

ART. 4. - La nomina dei consiglieri è fatta per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La nomina dei referendari e degli ispettori è fatta per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo sentito il Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche.

La nomina a referendario e ad ispettore è conferita mediante scelta fra funzionari appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al settimo o a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che il Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche riconosca di singolare competenza.

ART. 5. - Ai professori delle Università e degli Istituti superiori ed agli ufficiali delle Forze armate in attività di servizio, sono applicabili, in caso di nomina a posti di consigliere o di referendario o di ispettore, le disposizioni del precedente art. 3.

ART. 6. - Al presidente, ai presidenti di sezione ed ai consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054.

I provvedimenti di collocamento a riposo di ufficio, di sospensione o di rimozione dall'ufficio, sono emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Peraltro, per il personale in attività di servizio, di cui al primo comma

dell'art. 3 e dell'art. 5, restano ferme le norme di stato giuridico dei rispettivi ordinamenti.

Art. 7. - La spesa per stipendi ed altri assegni, da corrispondere in base al presente decreto, sarà inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, con corrispondente riduzione sullo stanziamento del capitolo n. 92 dello stato di previsione medesimo, per l'esercizio in corso, riguardante gli assegni del personale di ruolo nelle Regie università ed altri Istituti superiori, e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio.

Art. 8. - Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale delle ricerche sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 9. - Sono abrogate le disposizioni che autorizzano il collocamento fuori ruolo del personale civile o militare destinato al Consiglio nazionale delle ricerche.

I funzionari fuori ruolo che attualmente prestano servizio nel Consiglio nazionale delle ricerche, possono essere confermati ed assegnati, con l'osservanza degli articoli 2 o 4, ai posti dell'organico di cui all'annessa tabella, con grado non superiore a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ogni disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto o con esse incompatibili, deve intendersi abrogata.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 372, foglio 64. — Mancini.

TABELLA.

Ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche da aggiungersi alle tabelle del personale dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni.

GRADO di cui al R. Decreto anzidetto	QUALIFICHE	Numero dei posti
2°	Presidente	1
3°	Presidente di sezione	5
4°	Consiglieri	7
6°	Refendari e Ispettori	10 (1)

(1) I funzionari di 5° grado fuori ruolo che attualmente prestano servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche e che vengano assegnati ai sensi dell'art. 9, conservano, ad ogni effetto, detto grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1936-XIV.

Retribuzione agli insegnanti dei corsi di cultura militare nelle Scuole (1).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 31 dicembre 1934, n. 2152;

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1990;

Decreta:

La retribuzione per gli ufficiali in congedo, insegnanti della cultura militare, è fissata nella misura di L. 500 per il 1° grado, di L. 700 per il 2° grado, di L. 2.000 per il 3° grado per ogni corso di trenta lezioni, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 23 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1936-XIV, reg. 12, Educazione nazionale, foglio 311.

(1) Vedi Circolare 2 giugno 1936-XIV, n. 8, a pag. 667.

CIRCOLARE n. 8.

(GABINETTO).

Retribuzione agli insegnanti dei corsi di cultura militare nelle Scuole.

Allo scopo di procedere - nel piú breve tempo possibile - alla corresponsione degli emolumenti fissati dal mio decreto in data 23 maggio c. a., pubblicato in questo stesso *Bollettino* (vedi a pag. 666), ai docenti incaricati dell'insegnamento di cultura militare, presi gli opportuni accordi col Ministero della Guerra cui compete il pagamento, dispongo che ciascun Capo d'Istituto trasmetta senza indugio al Comando del Distretto Militare nella cui giurisdizione risiede una dichiarazione conforme al fac-simile per ciascuno degli insegnanti alle dipendenze.

Ove l'insegnante avesse impartito piú corsi dello stesso grado d'insegnamento la dichiarazione sarà unica cumulativa; ove invece avesse impartito corsi di grado diverso, sarà compilata una dichiarazione per ciascun grado di insegnamento.

Il Comando del Distretto invierà al docente la somma che gli compete a mezzo vaglia postale in C.C.

Ricordo che, per ora, le retribuzioni sono previste soltanto per gli ufficiali in congedo. Esse quindi non spettano agli ufficiali in servizio permanente effettivo - compresi quelli appartenenti alle categorie « a disposizione », « fuori organico », « in aspettativa per riduzione di quadri » - nonché agli ufficiali in congedo dell'Esercito che siano in servizio permanente alla M.V.S.N.

I docenti che appartenessero a forze armate non dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, saranno pagati ugualmente dai Comandi di Distretto Militare.

Roma, 2 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Fac-simile.

(1). . . . .

Nella mia qualità di capo del (1) . . . .
dichiaro che al (2) . . . .
. . . .
compet. . . . n. . . . retribuzion . . . nella misura di L. (3) . . .
ciascuna per aver egli compiuto - nell'anno scolastico 1935-36 - altrettanti corsi di 30 ore di insegnamento di cultura militare di . . . grado presso questo Istituto.

Il vaglia dovrà essere intestato al docente di cui sopra e indirizzato in (4) . . . .

(data) . . . .

(firma del Capo d'istituto) . . . .

(1) Indicare l'Istituto scolastico.

(2) Indicare cognome e nome del docente, premettendo il grado militare.

(3) 500, 700, 2000, a seconda si tratti di 1°, 2° o 3° grado.

(4) Indicare città, via e numero.

CIRCOLARE n. 9.

(Ragioneria centrale).

Avvertenze per la chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, e norme per l'esercizio 1936-37 nei riguardi della riscossione e del versamento delle entrate.

Alle Regie Soprintendenze bibliografiche;
Alle Regie Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte;
Alla Regia Calcografia;
Al Regio Opificio delle pietre dure;
Alla Regia Accademia della Crusca per la lingua d'Italia.

Per la chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 (la quale, come è noto, ai termini della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, viene prorogata - per quanto unicamente si riferisce alla gestione di cassa - al 31 luglio), si avverte che continuano ad avere vigore, nei riguardi delle entrate, le particolari disposizioni date con la circolare n. 85 in data 4 luglio 1930-VIII e con le circolari in essa citate.

Si richiamano altresí le avvertenze fatte con le circolari medesime, per l'esatto e puntuale versamento delle entrate, per la esatta e tempestiva compilazione dei conti mensili da trasmettere alla Ragioneria Centrale di questo Ministero, e per la regolare tenuta delle scritture.

Relativamente al provento per tassa di esportazione, si fa in particolar modo presente:

a) che la « denuncia » dev'essere, non appena presentata all'ufficio di esportazione, registrata in un protocollo speciale, numerata con numero progressivo, e firmata in ogni esemplare dal funzionario a ciò delegato;

b) che i tre esemplari della denuncia debbono essere firmati anche dai tre funzionari addetti alla verifica dei colli, e, ove sia il caso, pure dai componenti la Commissione peritale (arbitrale);

c) che negli esemplari stessi le colonne intestate a « stima ufficiale » e a « stima definitiva » debbono essere riempite, la prima, nel solo caso in cui l'ufficio di esportazione, non ritenendo accettabile il « valore dichiarato » dall'esportatore, proceda a stima dell'oggetto; tutte e due, nel solo caso in cui, non accettando l'esportatore i risultati della stima fatta dall'ufficio, questo debba provocare il parere di una Commissione peritale (arbitrale).

Ad evitare, inoltre, soluzioni di continuità - dato che debbono essere presentati distinti conti mensili e conti giudiziali per tassa di esportazione definitiva e per tassa di esportazione temporanea -, si raccomanda che nella numerazione delle denuncie si segua l'ordine progressivo per ciascuno dei due gruppi. Beninteso, debbono essere trasmesse anche le denuncie eventualmente annullate.

Si fa presente infine che nei conti mensili l'agente di riscossione deve apporre la propria firma per esteso.

Qualora, per circostanze del tutto transitorie (che si debbono far constare nelle annotazioni), l'agente titolare sia sostituito da altro funzionario, questi deve firmare per conto di lui.

Giusta il relativo « quadro di classificazione », i capitoli ed articoli (Capo XVI), ai quali dovranno essere imputati i versamenti delle entrate accertate e riscosse durante l'esercizio 1936-37, e, a decorrere dal 1° agosto, anche quelli in conto residui dell'esercizio 1935-36 e precedenti, sono i seguenti:

Capitolo 110. - Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

ART. 1. - Prodotti della Regia Calcografia di Roma.

ART. 2. - Prodotti del Regio Opificio delle pietre in Firenze.

ART. 3. - Prodotto della vendita del Vocabolario della Crusca.

ART. 4. - Proventi degli ascensori di musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici.

Capitolo 111. - Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici.

Capitolo 176. - Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, ecc.

ART. 1. - Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero.

ART. 2. - Multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi.

Capitolo 187. - Tasse pagate per l'esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio.

Roma, 5 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 10.

(GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO).

Retribuzione agli insegnanti dei Corsi di cultura militare nelle Scuole.

In seguito ad analoga notificazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal Ministero delle finanze, il godimento delle retribuzioni spettanti ai docenti di cultura militare nelle Scuole, di cui al decreto Ministeriale 23 maggio 1936-XIV (*Bollettino Ufficiale*, Parte 1ª) in data 2 giugno c. a. disp. n. 22) è esteso altresí agli ufficiali in « aspettativa per riduzione di quadri » e « fuori organico ».

I signori capi d'Istituto pertanto - anche per le due predette categorie di ufficiali - si regoleranno in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 in data 2 giugno c. a., pubblicata nella precitata dispensa del *Bollettino Ufficiale*.

Roma, li 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1795.

Variazione dei ruoli organici dei Ministeri dell'educazione nazionale e della marina.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 13 ottobre 1936, n. 238).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e le successive modificazioni;

Veduto l'art. 5 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1222;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per la marina, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - In applicazione dell'art. 5 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1222, nei ruoli organici del personale amministrativo (gruppo *A*) e del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero della marina, sono soppressi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i posti indicati nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e dal Ministro per le finanze.

Dalla stessa data i ruoli del personale amministrativo (gruppo *A*) e del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale, sono aumentati dei posti indicati nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze.

ART. 2. - Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di cui al comma 2° del precedente articolo 1, sono attribuiti al personale dei ruoli indicati nel 1° comma dell'articolo medesimo, che ricopra posti di gruppo e grado uguali a quelli da conferire.

Detto personale sarà scelto d'intesa fra i Ministeri dell'educazione nazionale e della marina, preferibilmente fra quello che si trovi addetto ai servizi di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1222, e che abbia chiesto il trasferimento nell'Amministrazione dell'educazione nazionale e verrà collocato, col proprio grado, nei ruoli di quest'ultimo Ministero interpolandosi col personale appartenente a detti ruoli, in base all'anzianità di grado rispettivamente acquisita alla data di trasferimento.

ART. 3. - Le disposizioni del presente decreto avranno vigore nel primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 10 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 55.

TABELLA *A*.

MINISTERO DELLA MARINA

	Numero dei posti che si sopprimono
Carriera amministrativa:	
(Gruppo *A*) - Grado 10° - Segretario	1
Personale subalterno:	
Usciere capo	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

	Numero dei posti in aumento
Carriera amministrativa:	
(Gruppo *A*) - Grado 10° - Segretario	1
Personale subalterno:	
Usciere capo	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Direttive di massima per lo svolgimento dei corsi di cultura militare nelle scuole, in applicazione del Regio Decreto-Legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990.

I. - L'insegnamento di cultura militare — oltre che a raggiungere gli scopi specifici indicati dalla legge — mira a rendere i giovani intimamente partecipi dello spirito militare; a imprimere cioè profondamente negli animi loro che organizzazione, vita, efficienza militare sono parte integrante e viva e fruttuosa dell'organismo nazionale, sono strumento fondamentale e insostituibile della potenza dello Stato.

II. - A tale risultato si deve giungere, nelle Scuole medie e superiori, principalmente nel campo intellettuale e culturale, sí da convincere i giovani agendo sulla loro intelligenza.

L'azione nel campo morale è svolta dalle organizzazioni tutte del Regime; l'azione nel campo strettamente tecnico è affidata all'istruzione premilitare: la scuola collabora con esse ma non deve, di esse, formare un duplicato.

III. - Per conseguire e mantenere nei giovani la identità concettuale tra vita nazionale e vita militare, è indispensabile realizzare l'unità culturale. A questo si arriva con la piú stretta aderenza fra l'insegnamento di cultura militare e gli altri che contemporaneamente vengono impartiti ai giovani. L'insegnante di cultura militare deve per ciò:

mantenere contatto diuturno con gli altri insegnanti dell'Istituto;

ricercare nei programmi da essi svolti riferimenti concreti a cui allacciare l'insegnamento proprio;

ottenere dagli altri insegnanti che anch'essi lumeggino, ogni qual volta sia possibile, i nessi che legano l'efficienza bellica dello Stato con ogni aspetto della sua vita civile.

IV. - L'insegnante di cultura militare dev'essere tecnicamente esperto; ma nell'insegnamento, deve evitare con ogni cura di cadere nel tecnicismo puro, di affaticare le menti con inutile fardello di dati mnemonici e di nomenclature.

V. - L'insegnante di cultura militare dev'essere un animatore, un suscitatore di energie morali e un esaltatore dello spirito; ma, nell'insegnamento, deve evitare anche la parvenza della retorica, dell'ampollosità, dell'artificio.

VI. - Elevatezza di nozioni, profondità d'indagine, esposizione di materia devono adeguarsi al diverso grado di maturità intellettuale, morale e culturale dei discenti.

Ma, in ogni grado dell'insegnamento, si deve insistere sui pochi concetti fondamentali da imprimere indelebilmente nelle menti e nei cuori; essi trovano continua conferma nella esemplificazione e negli sviluppi del corso.

VII. - Una modesta aliquota delle ore destinate all'insegnamento di cultura militare potrà essere — a giudizio dell'insegnante — devoluta a visite di impianti o stabilimenti militari e di caserme, a materiali d'armamento o tecnici, a illustrazioni sul terreno (ove possibile) di fatti di guerra.

VIII. - In particolare si devono applicare nei singoli rami dell'insegnamento i seguenti concetti di massima:

A) Insegnamento storico (art. 3 della legge: 1° comma del 1° grado, 1° e 3° del 2° grado). - Attraverso lo studio degli ordinamenti militari nel passato e degli avvenimenti militari piú salienti della storia, si devono mettere in evidenza palese i valori dei fattori di potenza morali e materiali, l'importanza della figura del Capo, il concetto di potenziale bellico. Si deve, cioè, mostrare ai giovani quanta influenza abbia avuto e abbia sulla vita dei popoli nelle sue svolte decisive l'efficienza militare dello Stato: non quindi soltanto corso di storia militare sovrapposto al corso di storia generale,

né elucubrazioni di organica storica, ma esegesi ragionata dei fatti, per assurgere a considerazioni di ordine generale valide per tutti i tempi e per tutti i paesi. Si dovrà inoltre dare il massimo rilievo al contributo cospicuo che il genio e il popolo italiano hanno apportato, anche nel campo militare, all'attività bellica e alla fortuna militare degli altri paesi.

B) Insegnamento di organica (art. 3 della legge: 2° comma del 1° grado, 1° e 2° del 2°). - Non si deve cadere nell'arida esposizione di dati relativi all'ordinamento delle forze militari, alle uniformi, ai mezzi di guerra; né si deve eccedere con riferimenti di organica storica. Ma bisogna illustrare con chiarezza di fondamenti, semplicità di sviluppi, solidità di argomenti i fattori essenziali dell'organica ed i problemi che piú da vicino interessano il cittadino; come, per esempio: importanza assoluta e reciproca delle varie forze armate e loro unità spirituale e concettuale; loro compiti, specialmente nel nostro Paese; conseguenti linee maestre della loro organizzazione; gli obblighi militari dei cittadini; i quadri; la mobilitazione, considerata nella piú ampia estensione del termine, ecc.

C) Armi e tiro (art. 3 della legge; 2° comma del 1° grado, 1° del 2°). - Occorre dare poche, chiarissime idee concrete della costituzione e dell'impiego dei principali tipi di armi moderne, riducendone la descrizione agli organi essenziali e rifuggendo dai particolari di costruzione e di funzionamento, sempre inutili e sempre dimenticati. E occorre dare, del tiro, gli elementi pratici fondamentali, sí da ottenere una conoscenza semplice e sommaria, ma non dimenticabile dei fenomeni termici e meccanici che sono la essenza del tiro. Dall'uno e dall'altro gruppo di nozioni devono essere tratte conclusioni positive sulle possibilità e sulla efficacia pratica delle varie armi.

D) - Rimanenti rami dell'insegnamento: si ritengono sufficientemente perspicue le direttive schematiche per l'insegnamento di 1° e di 2° grado.

Direttive schematiche per l'insegnamento di 1° grado della cultura militare negli Istituti d'istruzione media.

Ginnasi.
Istituti magistrali (corso inferiore).
Istituti tecnici (corso inferiore).
Scuole tecniche.
Conservatori di musica (corso inferiore).
Istituti d'arte.
Scuole d'arte.
Scuole di tirocinio artistico.
Scuole secondarie di avviamento.

Cenni generali circa l'esistenza di ordinamenti militari, criteri di armamento e rudimenti della fortificazione presso i popoli piú antichi, e cioè presso:

Egiziani.	Assiri.
Fenici.	Caldei.
Ebrei.	Persiani.

Periodo Greco-Romano.

A) - Cenni generali sulle istituzioni militari dei Greci, e cioè:

Fondamento spirituale delle istituzioni militari elleniche.

La società guerriera di Sparta - Le caratteristiche dell'ordinamento militare di Atene.

Gli ordinamenti della fanteria e della cavalleria greca - Formazioni di battaglia.

C) - Cenni generali sugli ordinamenti sociali e militari dei Romani:

Società romana.
Ordinamenti militari in generale (legione, falange, manipolo, coorte).
La gerarchia militare.
Costituzione ed armamento della fanteria e della cavalleria romana.

Cenni sulla conoscenza dei Romani circa:

L'arte di difendere e di assediare la città (poliorcetica).
I campi.

La condotta della guerra fatta da Cesare.

Gli istituti militari al tempo di Cesare.

Gli ordinamenti militari dell'Impero.

L'esercito imperiale romano.

La decadenza militare conseguente alla dissoluzione dell'Impero.

Le campagne e i combattimenti piú significativi dell'epoca romana.

Periodo medioevale.

Decadimento degli ordinamenti militari nell'età bizantina (328-568 dopo C).
Periodo del predominio della cavalleria.
Compagnie di ventura.
Milizie mercenarie.
Decadimento del predominio della cavalleria.
Sorgere delle milizie nazionali permanenti.

Periodo moderno.

Armamento, ordinamento degli eserciti, condotta della guerra attraverso i periodi:

Svizzero.
Spagnuolo.
Svedese.
Francese del sec. XVII.
Austro-Inglese.

Prussiano.
Francese del sec. XVIII.
Napoleonico.
Delle guerre nazionali di indipendenza del sec. XIX.

NOTA I. - Alla trattazione degli argomenti sull'armamento, ordinamento degli eserciti e condotta della guerra attraverso i vari periodi, va di volta in volta e parallelamente intercalato il richiamo alle principali campagne di guerra e battaglie classiche nelle quali gli ordinamenti, le innovazioni e gli orientamenti dei condottieri hanno avuto pratica applicazione ed attuazione.
NOTA II. - Le notizie sul periodo napoleonico avranno carattere eminentemente sintetico ed informativo. Saranno ulteriormente approfondite nell'insegnameto di secondo grado.

Elementi di organica.

L'ORGANIZZAZIONE MILITARE

Principii generali.
L'organizzazione militare italiana.

IL RECLUTAMENTO

Principii generali.
Il reclutamento delle Forze Armate in Italia.

I QUADRI

Principii generali.
Gli ufficiali.
I sottufficiali.
I graduati di truppa.
Gli ufficiali in congedo (cenno circa l'« Unuci »).
I sottufficiali e graduati in congedo.

ORDINAMENTO DI PACE DELL'ESERCITO

La circoscrizione territoriale militare:
Principii generali.
Circoscrizione territoriale militare in Italia.

L'ordinamento delle truppe e servizi:
Principii generali.
Ordinamento truppe e servizi dell'esercito italiano in pace.

Governo del personale:
Educazione militare.
Istruzione militare.
Istruzione pre- e post-militare.

Il materiale.

La mobilitazione:

La mobilitazione civile.
Mobilitazione dell'esercito.

L'ordinamento di guerra dell'esercito.
Le forze coloniali.
Le altre forze armate.

Elementi pratici di armi e tiro.

Concetto di arma - Armi da taglio e da punta - Armi da gitto (riferimento al programma storico).

Armi da fuoco: scopo.

Il mezzo di lancio: concetto di esplosivo.
L'utensile (proietto): inerte-scoppiante.
L'arma; costituzione generale (scopo, cenni generali):
Canna; rigatura.
Congegno di chiusura.
Supporto.
Congegno di scatto.
Congegno di alimentazione.
Mezzi di puntamento.
Mezzo di trasporto.

Cenni sulla costituzione e l'impiego dei minori reparti.

Cenni sui collegamenti (segnalazione e trasmissione).
Il combattimento.
Fanteria e artiglierie - Le altre armi.

Principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica.

Che cosa è la carta topografica.
Orientamento della carta.
Scala.
Rappresentazione dei rilievi.
Pendenza del terreno.
Curve di livello.
Equidistanza delle curve.
Quadrettatura della carta.
Segni convenzionali.

Direttive schematiche per l'insegnamento di 2° grado della cultura militare negli istituti d'istruzione media.

Licei classici e scientifici.
Istituti magistrali (corso superiore).
Istituti tecnici (corso superiore).
Conservatori di musica (corso medio e superiore).

Licei artistici.

Istituti d'arte (corso superiore).

Corsi di magistero presso gli Istituti d'arte e della R. Accademia d'arte drammatica.

Influenza dell'invenzione delle armi da fuoco sugli ordinamenti politici e militari e sull'arte della guerra nel medioevo.

Contemporaneità della introduzione delle armi da fuoco con trasformazione della società basata sull'affermarsi delle nazionalità e sull'accrescimento del potere regio nei secoli XV e seguenti.

L'azione contemporanea di questi due elementi tra loro cosí dissimili porta ai nuovi ordinamenti politici e militari del medioevo e ai nuovi orientamenti dell'arte della guerra.

Aumento della maneggevolezza delle armi portatili, della celerità di caricamento.

Predominio delle armi da fuoco; quindi rapido prevalere della fanteria.

Conseguente assottigliamento degli ordini di combattimento; passaggio dalle ordinanze pesanti (falangitiche) a quelle manipolari.

L'artiglieria.

Progressivo aumento di mobilità degli eserciti.

Riflessi delle armi da fuoco sulla fortificazione.

Le prime truppe permanenti.

Rovina definitiva dell'aristocrazia feudale e cavalleresca.

Caratteristiche delle moderne armi da fuoco e tiro.

Approfondimento delle nozioni di armi e tiro già considerate per il programma di 1° grado.

Passaggio dall'arma a caricamento volta per volta all'arma a ripetizione.

Adozione della polvere infume.

Riduzione dei calibri di mm. 11-12 ai mm. 8-6,5.

Avvento delle armi automatiche.

Affermazione della mitragliatrice.

Tendenza moderna per i fucili mitragliatori, le mitragliatrici leggere, i fucili automatici.

Le artiglierie moderne: generalità sugli affusti moderni, con qualche esempio.

Tipi di artiglierie: di divisione, di corpo d'armata, d'armata e da costa.

Efficacia complessiva raggiungibile.

La difesa controaerea e i suoi principali elementi: mitragliatrici, cannoni automatici, cannoni, centrali di tiro elettro-meccaniche; materiali, cenni sul loro impiego e sull'efficacia raggiungibile.

Gli ordinamenti militari italiani.

Ordinamenti militari del Piemonte.

Milizie paesane.

Trasformazioni delle milizie paesane.

Carlo Emanuele I e i primi reggimenti di fanteria nazionale permanenti.

Creazione dei reggimenti provinciali.

I « barbetti ».

Riforme di Vittorio Amedeo III: organizzazione dell'artiglieria e del genio.

Influenze del regime napoleonico nei vari eserciti d'Italia.

Ricostituzioni del 1815.

Riflessi dei moti del 1821 sull'esercito e conseguenti provvedimenti organici militari.

Creazione della brigata di fanteria e del treno di provianda.

I bersaglieri (1836).

Gli altri eserciti italiani dell'epoca.

Garibaldi - I Cacciatori delle Alpi (1859) - I garibaldini (1860).

Fusione di tutte le forze dei vari Stati d'Italia e costituzione dell'esercito italiano (1861).

L'Esercito italiano (1861).

Creazione degli alpini (gen. Perrucchetti - 1872).

Ordinamenti Ricotti del 1875.

Creazione della Milizia Mobile e della Milizia Territoriale.

Passaggio alla ferma biennale.

Costituzione delle truppe coloniali.

Le influenze della guerra mondiale sugli ordinamenti militari:
- la nuova costituzione delle grandi unità;
- la brigata di fanteria su tre reggimenti;
- la fanteria divisionale.

Il nuovo armamento della fanteria: il fucile mitragliatore; il mortaio d'assalto; la bombarda da 81; il pezzo da 47; la bomba a mano.

La motorizzazione e la meccanizzazione.

I carri armati.

La trasformazione della cavalleria; le truppe celeri.

Le altre forze armate dello Stato con particolare riguardo alle finalità delle varie milizie.

I battaglioni CC. NN., truppe suppletive di corpo d'armata.

L'arte della guerra nell'età moderna.

La concezione unitaria della guerra.

Condotta della guerra e condotta delle operazioni.

Napoleone.

L'uomo.

L'Italiano.

Lo Stratega.

L'influenza dell'ascendente del capo sulle masse.

I sistemi di manovra di Napoleone.

La « manovra avvolgente » e la « manovra centrale ».

Descrizione di qualcuna delle battaglie napoleoniche a mo' d'esempio per l'uno o l'altro tipo di manovra.

La sorpresa nel combattimento napoleonico.

Campagne italiane del Risorgimento.

1848-49.
1855-56 (campagna di Crimea).
1859.
1860.
1866.
1870.
Descrizione di queste campagne dal punto di vista tecnico, tattico, militare.

Guerra mondiale.

Cause del conflitto.
Teatro della guerra.

Avvenimenti del 1914.

Marna.
Guerra stabilizzata.
Operazioni sulla fronte orientale.

Avvenimenti del 1915.

L'Italia nel conflitto mondiale.

Avvenimenti del 1916.
Avvenimenti del 1917.
Avvenimenti del 1918.

Battaglia del Piave.
Vittorio Veneto.

Operazioni coloniali.

Deduzioni tratte dal conflitto mondiale.

La guerra mondiale e la funzione decisiva dell'intervento italiano.

Situazione dell'Intesa nel 1915:

Azione vittoriosa austro-tedesca con lo sfondamento sulla fronte russa Gorlice-Tarnow.

Inattività della Serbia.

Fallimento della spedizione franco-inglese nei Dardanelli.

Incognite rappresentate dai paesi balcanici ancora non impegnati nel conflitto.

Intervento italiano in quest'ora di crisi per l'Intesa.

La cooperazione italiana nel 1916:

L'azione italiana rispetto all'offensiva russa di Brussiloff.

Riflessi per l'Intesa dell'azione vittoriosa dell'agosto 1916 (Gorizia).

L'azione dell'Italia nell'anno della crisi (1917).

Le vittorie isolate del 1918 (Piave-Vittorio Veneto) e il loro influsso decisivo sulla risoluzione della guerra mondiale.

Caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi in relazione alla difesa dello Stato.

Le frontiere terrestri.

La frontiera italo-francese.
La frontiera italo-svizzera.
La frontiera italo-austriaca.
La frontiera italo-jugoslava.

Le frontiere marittime.

L'alto Tirreno.
Il basso Tirreno.
Il bacino Jonico-Libico.
L'Adriatico.

L'Arte del comando.

Concetto e sentimento della disciplina.
La figura dell'ufficiale.
La formazione dei capi.
Come si acquista la fiducia degli inferiori.

L'organizzazione militare dei principali Stati del mondo.

Direttive schematiche per l'insegnamento della cultura militare presso le Università, gli Istituti d'istruzione superiore e le Regie Accademie di Belle arti.

Studio sulla preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Guerra e politica costituiscono un'attività unica.
Evoluzione storica del concetto di potenziale bellico.
L'organizzazione generale della Nazione per la guerra.
L'organizzazione industriale.
L'organizzazione agraria.
L'organizzazione finanziaria.
Studio dell'organizzazione della Nazione per la guerra (legge 8 giugno 1925, n. 969).
Notizie circa l'organizzazione della Nazione nei principali Stati esteri.

Come si inizia, si svolge, si risolve la guerra d'oggi.

Concetto odierno di guerra integrale da parte di tutte le attività della Nazione e coordinamento nel campo della lotta dell'azione delle forze armate di terra, di mare, dell'aria.

Organizzazione della Nazione per la guerra.
Importanza dei fattori morali in guerra.
Il comando.

Fisionomia della guerra d'oggi.

Guerra di movimento.

Truppe e servizi: sullo stesso piano nella guerra d'oggi.
Criteri per l'azione offensiva e per l'azione difensiva.
Le grandi unità:
— il corpo d'armata: unità di manovra;
— la divisione: unità tattica fondamentale della battaglia - Sua inscindibilità - La battaglia si vince a colpi di divisione - La divisione di fanteria, la divisione alpina, la divisione celere, la divisione motorizzata.
L'esplorazione tattica aerea e terrestre.
Cenni sulla divisione di fanteria nell'azione offensiva e difensiva:

a) Sfondamento della copertura - Marcia al nemico - Sicurezza in marcia e in stazione - Avvicinamento - Attacco a fondo (obiettivi - settori e direttrici d'attacco - cooperazione tra fanteria e artiglieria) - Sfruttamento del successo - Inseguimento.

b) Criteri generali dell'azione difensiva - Zona di sicurezza, posizione di resistenza, zona di schieramento (posizione di raccolta) - Posizione di resistenza arretrata (divisione di 2ª schiera) - Il ripiegamento.

Caratteri della guerra alpina e dell'azione nei boschi - Aspetti particolari dell'azione offensiva e difensiva.

Attacco e difesa delle strette - Il forzamento e la difesa dei corsi d'acqua - Le azioni nella nebbia e in condizioni di scarsa visibilità.

Il reggimento di fanteria: unità disciplinare e addestrativa - Il battaglione: unità tattica fondamentale del combattimento - Il reggimento e le unità minori nelle varie fasi dell'azione offensiva.

I celeri. - Cenni sull'azione dei celeri nelle varie fasi della battaglia.

L'artiglieria e il genio.

L'aereocooperazione.

Difesa aerea. - Difesa contraerei e protezione antiaerea - Criteri generali - Mezzi e modalità d'impiego - La difesa antiaerea e la protezione antiaerea delle truppe e territoriale.

I carri armati. - Vari tipi in uso presso il nostro e i principali eserciti stranieri - I carri veloci e i carri d'assalto - Caratteristiche d'impiego.

Cenno sui servizi della fanteria. - I principali servizi nell'ambito reggimentale.

Gli aggressivi chimici - I nebbiogeni.

II

BIBLIOTECHE
ISTITUTI SCIENTIFICI E LETTERARI

BIBLIOTECHE

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 575.

Norme relative alle Biblioteche pubbliche governative e alle Regie Sopraintendenze bibliografiche.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 14 maggio 1935, n. 113).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Le circoscrizioni e le sedi delle Sopraintendenze bibliografiche sono stabilite in conformità della tabella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

ART. 2. - Gli ispettori superiori bibliografici sono nominati dal Ministro, a scelta, fra persone che abbiano la competenza e le attitudini richieste per tale ufficio e che al tempo stesso appartengano al grado sesto o, da almeno tre anni, al grado immediatamente inferiore, di uno dei ruoli di gruppo *A* dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 3. - Al personale di ruolo delle Biblioteche pubbliche governative sono affidati anche i servizi relativi alle Sopraintendenze bibliografiche.

L'ufficio di sopraintendente bibliografico è attribuito, per incarico, a funzionari del gruppo *A*, normalmente, di grado sesto o settimo; quello di ispettore di Sopraintendenza è di regola demandato a funzionari dei gradi inferiori dello stesso gruppo; quello infine di segretario, ad impiegati dei gruppi *B* e *C*.

Al sopraintendente bibliografico è assegnata una indennità di annue L. 2000, soggetta alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n 561.

Nelle Sopraintendenze con sede presso una Biblioteca pubblica non governativa l'ufficio del sopraintendente è esercitato, senza speciale indennità,

dallo stesso funzionario cui è attribuito l'ufficio di ispettore della Sopraintendenza.

Art. 4. - Le promozioni al grado ottavo del ruolo di gruppo *A* (bibliotecario capo) sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto agli impiegati dei gradi nono e decimo, e per gli altri due terzi mediante esame d'idoneità agli impiegati del grado nono.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, sei od otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi nono e decimo del ruolo di gruppo *A* delle Biblioteche, tenuto altresí conto dell'eventuale periodo di alunnato, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Resta fermo quanto dispone il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1835.

Art. 5. - Le promozioni al grado nono del ruolo di gruppo *A* (bibliotecario) sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, a coloro che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nel grado decimo (bibliotecario aggiunto), tenuto altresí conto del periodo di prova.

Rimane fermo quanto dispongono il primo e il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1835.

Art. 6. - La carriera del gruppo *A* nelle Biblioteche pubbliche governative è limitata, per il personale femminile che sarà assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ai gradi dal decimo al settimo incluso.

Art. 7. - Il Ministro ha facoltà di distaccare presso le Biblioteche pubbliche governative e presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, collocandoli fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, presidi e professori dei Regi istituti medi di istruzione, in numero non superiore a dodici complessivamente, in essi compresi anche i quattro presidi e professori di cui è stato autorizzato il comando presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche con R. decreto 8 marzo 1934, n. 530.

Art. 8. - Possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito nelle Biblioteche pubbliche e governative coloro che, avendone i necessari requisiti, intendano partecipare ai concorsi per posti del gruppo *A* o del gruppo *B* nei detti Istituti.

Le ammissioni sono autorizzate dal Ministero, previo accertamento nei richiedenti dei requisiti necessari per concorrere ai posti iniziali dei gruppi *A* e *B*, e devono essere regolate in modo che i volontari in servizio non superino mai il doppio del numero dei posti che risultino scoperti nei rispettivi ruoli del gruppo *A* e del gruppo *B*.

Il lodevole servizio prestato per un periodo non minore di sei mesi, in modo regolare e continuativo, a norma del presente articolo, è valutato, nei concorsi per le carriere di cui si tratta, in conformità delle relative disposizioni regolamentari. Esso inoltre esonera, nel caso di assunzione in ruolo, dal servizio di prova, ma la nomina avviene con riserva di anzianità

rispetto a coloro che, sottoposti a periodo di prova, precedano nella graduatoria del medesimo concorso.

Art. 9. - Il numero dei fattorini (personale sussidiario, fuori ruolo) delle Biblioteche pubbliche governative è stabilito in 120, e in L. 8 la mercede giornaliera che ad essi si corrisponde al lordo delle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I fattorini e gli ex fattorini che conseguano la nomina a custode nelle Biblioteche sono esonerati dal servizio di prova, qualora all'atto della nomina abbiano esercitato le mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 10. - Le disposizioni del comma sesto e seguenti dell'art. 11 del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592, e del comma terzo dell'articolo 9 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — de Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 360, foglio 34. — Mancini.

Elenco delle Regie Sopraintendenze bibliografiche.

1. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli (con sede presso la Biblioteca nazionale di Torino).

2. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara e Savona (con sede presso la Regia Biblioteca universitaria di Genova).

3. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso la Biblioteca nazionale Braidense di Milano).

4. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Verona, Vicenza, Trento, Bolzano (con sede presso la Biblioteca comunale di Verona).

5. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Venezia, Belluno, Gorizia, Fiume, Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine e Zara (con sede presso la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia).

6. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Modena, Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (con sede presso la Regia Biblioteca Estense di Modena).

7. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Bologna, Ancona, Ascoli, Forlí, Macerata, Pesaro e Ravenna (con sede presso la Regia Biblioteca universitaria di Bologna).

8. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze).

9. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Roma, Frosinone, Perugia, Rieti, Terni e Viterbo (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma).

10. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo (con sede presso la Biblioteca provinciale di Pescara).

11. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Salerno (con sede presso la Biblioteca nazionale di Napoli).

12. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto (con sede presso la Biblioteca consorziale di Bari).

13. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa (con sede presso la Regia Biblioteca universitaria di Catania).

14. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani (con sede presso la Biblioteca nazionale di Palermo).

15. Regia Sopraintendenza bibliografica per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari (con sede presso la Regia Biblioteca universitaria di Cagliari).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1240.

Istituzione di corsi di preparazione per il personale addetto alle Biblioteche popolari.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 17 luglio 1935, n. 165).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'opportunità di istituire corsi per la preparazione delle persone addette a uffici e servizi nelle Biblioteche popolari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - È in facoltà del Ministero dell'educazione nazionale di istituire corsi di preparazione per gli uffici ed i servizi delle Biblioteche popolari.

Di anno in anno sono determinati, con decreto del Ministro per l'educa-

zione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il numero e le sedi dei corsi suddetti e le modalità del loro funzionamento.

Art. 2. - I corsi di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche debbono svolgersi, almeno per quanto concerne le esercitazioni, presso pubbliche Biblioteche e sono affidati a bibliotecari da designarsi dal Ministero, che appartengano a ruoli delle Biblioteche governative, provinciali, comunali o di altri Enti.

Art. 3. - I corsi sono gratuiti.

Per esservi ammessi è richiesto il diploma di Scuola media di secondo grado.

Possono però esservi ammessi, anche se non siano forniti del suddetto titolo, i funzionari delle Biblioteche aperte al pubblico e le persone che, a giudizio del Regio Soprintendente bibliografico, mostrino adeguata cultura e particolare attitudine agli uffici e servizi di biblioteca.

Art. 4. - Al termine del corso gli iscritti che abbiano frequentato almeno i tre quarti delle lezioni ed esercitazioni, sono ammessi a sostenere un esame, consistente in prove teoriche e pratiche, sul programma svolto durante il corso.

L'ammissione all'esame è subordinata al pagamento della somma di L. 50, a favore dell'Erario, per il rimborso di spese.

Art. 5. - L'esame è giudicato da una Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale e composta di tre membri, fra cui la persona che ha tenuto il corso.

Art. 6. - A coloro che superano gli esami viene rilasciato, dal Ministero dell'educazione nazionale, un certificato il quale attesta che si è seguito con profitto il corso ed indica la votazione riportata.

Oltreché per il conferimento di incarichi direttivi e in sottordine nelle Biblioteche popolari, il certificato anzidetto è valutabile nei concorsi magistrali giusta la lettera *C* dell'allegato *E* al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

L'effettivo servizio prestato nelle Biblioteche popolari per un periodo di almeno due anni, e giudicato lodevole dalla competente Regia Soprintendenza bibliografica, è valutabile nei concorsi magistrali giusta la lettera *B* del predetto allegato.

Art. 7. - Enti e Associazioni possono, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, istituire corsi per la preparazione agli uffici e ai servizi delle Biblioteche popolari, anche con programmi a caratteri speciali.

La domanda di autorizzazione deve indicare:

a) la persona o le persone cui si intende affidare il corso, facendosi menzione per ciascuna dei titoli di studio posseduti;

b) la Biblioteca nella quale si faranno le esercitazioni pratiche;

c) il programma particolareggiato delle materie di insegnamento, l'orario e la durata del corso.

Sulla domanda di autorizzazione il Ministero provvede in seguito a parere motivato del Regio Soprintendente bibliografico.

Art. 8. - I corsi autorizzati a norma dell'art. 7 si svolgono sotto la vigi-

lanza della Regia Soprintendenza bibliografica, la quale alla loro chiusura trasmette una relazione al Ministero.

Sono applicabili anche ai suddetti corsi le norme degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 36. — MANCINI.

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 settembre 1935-XIII.

Istituzione per l'anno 1935-XIII di corsi di preparazione per gli uffici e i servizi delle Biblioteche popolari.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1935, n. 1240;

Decreta:

ART. 1. - È istituito per l'anno 1935-XIII un corso di preparazione per gli uffici ed i servizi delle Biblioteche popolari in ciascuna delle seguenti sedi:

1. Torino (presso la Regia Biblioteca nazionale).
2. Genova (presso la Regia Biblioteca universitaria).
3. Milano (presso la Biblioteca civica).
4. Mantova (presso la Biblioteca comunale).
5. Venezia (presso la Regia Biblioteca nazionale Marciana).
6. Trieste (presso la Biblioteca civica).
7. Trento (presso la Biblioteca civica).
8. Bologna (presso la Regia Biblioteca universitaria).
9. Firenze (presso la Regia Biblioteca nazionale centrale).
10. Lucca (presso la Biblioteca governativa).
11. Pesaro (presso la Biblioteca Oliveriana).
12. Roma (presso la Regia Biblioteca nazionale centrale).
13. Pescara (presso la Biblioteca provinciale).
14. Napoli (presso la Regia Biblioteca nazionale).
15. Bari (presso la Biblioteca consorziale).
16. Reggio Calabria (presso la Biblioteca comunale).
17. Palermo (presso la Regia Biblioteca nazionale).
18. Cagliari (presso la Regia Biblioteca universitaria).

ART. 2. - Il corso consta di almeno venti lezioni che saranno tenute in giorni da destinarsi dal bibliotecario incaricato della direzione del corso stesso.

Art. 3. - Il direttore del corso svolge il programma indicato nell'allegato al presente decreto.

Sono consentiti insegnamenti supplementari, i quali per altro non costituiscono materia di esame.

Art. 4. - Per essere ammessi al corso è richiesto il diploma di scuola media di II grado.

Possono però essere ammessi, anche se non siano forniti del suddetto titolo di studio, i funzionari delle Biblioteche aperte al pubblico e le persone che, a giudizio del Regio Soprintendente bibliografico, mostrino adeguata cultura e particolare attitudine agli uffici e servizi di biblioteca.

Art. 5. - Le domande di ammissione al corso, redatte su carta legale da L. 4, sono presentate al Regio Soprintendente bibliografico nel termine da esso stabilito, insieme con il titolo di studio richiesto od un certificato di esso debitamente legalizzato.

Ciascun corso non può avere piú di cinquanta iscritti.

Qualora le domande presentate eccedano il numero di 50, il Regio Soprintendente bibliografico ne cura la scelta in modo che gli iscritti non superino il suddetto limite.

Il personale delle Biblioteche aperte al pubblico è ammesso a frequentare il corso anche in eccedenza al limite di cui innanzi.

Art. 6. - Non possono essere ammessi agli esami coloro che non abbiano frequentato almeno 15 lezioni e non abbiano pagato all'Erario, a mezzo di versamento fatto ad un procuratore del registro, la somma di lire 50.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere presentata al direttore del corso, che l'unirà poi alla relazione sull'andamento del corso da trasmettersi al Ministero giusta il seguente articolo.

Art. 7. - Il direttore del corso è responsabile dell'andamento materiale, disciplinare e morale del corso stesso. A sua cura sono tenuti:

a) un registro generale degli iscritti con la indicazione per ciascuno del nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita; con l'annotazione delle assenze e con il diario delle lezioni;

b) un registro dei verbali d'esame in cui dovranno essere annotati i giudizi sulle prove di esame.

Alla chiusura del corso il direttore trasmette al Ministero per il tramite del Regio Soprintendente bibliografico una relazione sull'andamento del corso.

I registri restano depositati presso l'Ufficio della Regia Soprintendenza bibliografica.

Art. 8. - Per coloro che superano gli esami il certificato di cui all'art. 6 del Regio decreto 3 giugno 1935, n. 1240 viene rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale previo invio di un foglio di carta legale da lire 4.

I Regi Soprintendenti bibliografici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII. Registro 23, foglio 78.

Programma del corso di preparazione per gli uffici e i servizi delle Biblioteche popolari per l'anno 1935.

Il Libro (nozioni di storia della stampa. Struttura del libro moderno).
Criteri (morali, politici e religiosi) per la scelta dei libri e norme per l'acquisto dei libri (cataloghi, bollettini, listini-guida, ecc.).
Scaffalatura e arredamento della biblioteca. Registro d'ingresso, bollatura.
Schedatura. Ordinamento (collocazione e segnatura).
Cataloghi (alfabetico per autori, per materie e per soggetto).
Lettura in sede (Registro di lettori o schede di richiesta).
Prestito (Operazioni relative: Vari sistemi. Tessera. Scadenzari. Registro delle tessere).
Biblioteche e servizi speciali. (Biblioteca per artigiani, per ragazzi, dei Fasci, delle Opere parastatali, ecc.).
Notizie sopra le biblioteche ambulanti (someggiate, trasportate con autoveicoli, di piroscafi, ecc.). Biblioteche portuali o marinare, alberghiere, di stazioni turistiche, giardini di lettura, ecc.
Enti e opere assistenziali. Rapporti con le autorità preposte alle biblioteche.
Regolamento della Biblioteca. Coordinamento con altre Biblioteche della stessa sede. Statistica. Amministrazione della Biblioteca.
Legatura. Conservazione e disinfezione del libro. Revisioni periodiche.
Nozioni sul movimento letterario contemporaneo, in Italia e all'estero, sul prezzo dei libri, sui bollettini correnti d'informazioni bibliografiche, ecc.
Principali libri di consultazione correnti, enciclopedie, dizionari, repertori.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1776.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. *del 15 ottobre 1935, n. 241).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1885 col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;
Veduta l'istanza del 26 aprile 1935-XIII con la quale il presidente dell'Ente anzidetto propone un nuovo statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

ART. 2. - È abrogato lo statuto dell'Ente anzidetto, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1885.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

Statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

ART. 1. - È istituito in Roma l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche. L'Ente ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 2. - L'Ente ha il còmpito:

a) di assistere ai fini del buon funzionamento le biblioteche popolari e scolastiche italiane e di promuoverne l'istituzione in tutti i Comuni del Regno, che ne fossero privi, secondo le vigenti disposizioni di legge e le direttive del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di assorbire o inquadrare — ove se ne presenti la opportunità — Associazioni ed Enti aventi analoghe finalità;

c) di stabilire, anche con speciali pubblicazioni periodiche, vincoli di colleganza fra le biblioteche predette, organicamente disciplinando i rapporti fra le medesime e delle medesime con l'Ente;

d) di promuovere tutte quelle iniziative che valgano ad elevare il valore delle biblioteche stesse e a suscitare in loro favore l'interessamento generale;

e) di promuovere, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, conferenze e corsi di istruzione, per formare il personale adatto a tale tipo di biblioteche;

f) di incoraggiare la pubblicazione di libri educativi e di libri particolarmente adatti a diffondere la cultura tecnica e professionale, e ad illustrare le finalità del Regime.

ART. 3. - L'Ente è amministrato da un Consiglio centrale di cui fa parte di diritto con voto deliberativo il Direttore generale delle accademie e biblioteche, e cosí composto:

a) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

b) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

c) un rappresentante della Sezione belle arti e biblioteche dell'Associazione Fascista della scuola;

d) un rappresentante della Sezione media dell'Associazione Fascista della scuola;

e) un rappresentante dell'Opera nazionale Dopolavoro;

f) un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla.

I membri del Consiglio centrale durano in carica un triennio.

Essi possono essere riconfermati.

In caso di vacanza dei componenti il Consiglio centrale predetto, l'Ente cui spetta di essere rappresentato provvede alla designazione di un nuovo delegato, che rimarrà in carica fino allo spirare del triennio.

Art. 4. - Il Consiglio ha un presidente e un segretario, che sono nominati fra i suoi membri dal Ministro per l'educazione nazionale, d'accordo col segretario del Partito Nazionale Fascista.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal piú anziano di età fra i membri del Consiglio.

Art. 5. - Il Consiglio si aduna normalmente ogni trimestre ed in via straordinaria quando il presidente ne veda il bisogno, o quando ne facciano richiesta motivata quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio centrale sono prese a maggioranza dei membri presenti. Però i bilanci e i conti consuntivi debbono essere deliberati a maggioranza assoluta di voti.

Art. 6. - Il Consiglio centrale ha i seguenti còmpiti:

a) amministrare il patrimonio e i proventi dell'Ente;

b) deliberare sull'organizzazione centrale e periferica;

c) nominare e revocare gli impiegati addetti agli uffici dell'Ente;

d) deliberare sul bilancio e rendiconto;

e) nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi a premio e assegnare i premi stessi;

f) nominare le commissioni di lettura incaricate di esaminare i nuovi acquisti dell'Ente e le opere da consigliare alle biblioteche associate secondo le direttive culturali, politiche e morali del Regime.

Art. 7. - Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esegue i deliberati del Consiglio centrale.

A lui spetta di convocare il Consiglio, firmare i mandati di pagamento, e presiedere al buon andamento dell'Ente stesso.

Art. 8. - Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale.

Art. 9. - In ciascuna provincia è costituito un Comitato, il quale provvede all'attuazione delle direttive e degli ordini del Consiglio centrale.

Art. 10. - Il Comitato provinciale è nominato dal presidente dell'Ente ed è composto di tre membri, dei quali uno è il fiduciario provinciale dell'Associazione Fascista della Scuola per la Sezione belle arti e biblioteche, uno è proposto dalla Regia Sovraintendenza bibliografica e uno dal Regio Provveditorato agli studi. Fra essi il presidente dell'Ente nomina il presidente del Comitato.

Art. 11. - I Patronati scolastici e le Associazioni educative possono diventare soci effettivi dell'Ente contribuendo ciascuno con una quota annua di lire 20.

Ogni Scuola con piú classi contribuisce con lire 10 annue e ogni scuola con una sola classe con lire 2 annue.

Ogni biblioteca popolare e scolastica contribuisce con lire 10 annue.

È in facoltà del Consiglio, nei casi e per il tempo che riterrà opportuni, determinare quote diverse da quelle stabilite nei commi precedenti.

ART. 12. - Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato;

b) da beni immobili o da quanto possa pervenire da donazioni e lasciti non destinati a determinata erogazione;

c) da macchinario, mobili, e quanto altro fa parte dell'Ente stesso;

d) dal corredo dei libri quale risulta dall'inventario, che dovrà essere sempre aggiornato.

Qualsiasi variazione del patrimonio di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e che esorbiti le circostanze dell'ordinaria amministrazione, deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio centrale.

ART. 13. - L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il 15 aprile di ciascun anno deve essere redatto il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo, e deve, nei quindici giorni seguenti, essere sottoposto per la approvazione al Ministro per l'educazione nazionale.

ART. 14. - Entro il 30 settembre di ciascun anno, deve essere redatto il conto consuntivo per l'anno finanziario precedente.

Tale rendiconto deve essere sottoposto, nei quindici giorni seguenti, all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

ART. 15. - Il Consiglio centrale provvederà con regolamento interno a disciplinare le sue attività secondo i fini che l'Ente si propone, e a stabilire norme per il personale.

Il regolamento deve essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale.

ART. 16. - Le modificazioni al presente statuto sono proposte dal Consiglio centrale a maggioranza assoluta di voti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 477.

Applicazione al personale del gruppo A
delle biblioteche pubbliche governative delle norme per il riconoscimento delle benemerenze militari e fasciste.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° marzo 1936, n. 76).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduti gli articoli 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084 e 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - Nella determinazione dell'anzianità richiesta, ai termini dell'art. 5 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575, per le promozioni dal grado decimo al grado nono del personale di gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative, sono valutati i benefici riconosciuti a favore del personale civile ex-combattente e iscritto ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, per le promozioni dal grado undecimo al grado decimo dei personali del gruppo *A* delle Amministrazioni statali, dagli articoli 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 456.

Norme intese a disciplinare l'assunzione nelle biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 30 marzo 1936, n. 74).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di disciplinare il conferimento dei posti del ruolo di gruppo *C* delle biblioteche governative riservati ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - In ciascun concorso a posti di aiutante (grado 13°, gruppo *C*), nelle biblioteche pubbliche governative un terzo dei posti sarà riservato, a norma delle disposizioni in vigore, agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i quali saranno designati dalle competenti Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità, se il numero degli applicati delle Amministrazioni militari o dei sottufficiali designati è pari o inferiore al numero dei posti ad essi riservati, o a titolo di concorso fra essi, se il numero è superiore.

Gli applicati delle Amministrazioni militari o i sottufficiali che nel complesso delle prove otterranno una classifica tale da farli entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, non prenderanno numero nel terzo dei posti riservati ai personali anzidetti, sempreché vi siano, per questi posti, altri applicati o sottufficiali idonei da collocare.

In mancanza di concorrenti riconosciuti idonei i posti stessi verranno conferiti ai vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 165. — MANCINI.

ISTITUTI SCIENTIFICI E LETTERARI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 107.

Istituzione in Roma del Regio Istituto italiano per la storia antica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 2 marzo 1935, n. 52).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124, sul riordinamento degli Istituti nazionali di studi storici;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgente ed assoluta necessità di istituire un Istituto nazionale per gli studi di storia antica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - È istituito in Roma il Regio Istituto italiano per la storia antica.

ART. 2. - Il Regio Istituto di archeologia e di storia dell'arte funge, per quel che concerne l'archeologia, da sezione del Regio Istituto italiano per la storia antica.

ART. 3. - Il Regio Istituto italiano per la storia antica è retto da un Consiglio direttivo, composto di un presidente e di quattro membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

ART. 4. - È istituita in Roma presso il Regio Istituto italiano per la storia antica una Scuola di storia antica con lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi ad essa relativi.

La direzione della Scuola di storia antica sarà affidata ad uno dei cinque componenti del Consiglio direttivo del Regio Istituto italiano per la storia antica.

ART. 5. - Presso la Scuola potranno essere comandati insegnanti di Istituti medi d'istruzione del Regno, in numero non superiore a tre contemporaneamente.

Il comando avrà la durata di un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Agli insegnanti comandati come innanzi sono applicabili, nei riguardi

della carriera, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con Nostro decreto del 27 novembre 1924, n. 2367.

Art. 6. - Potranno essere ammesse alla Scuola altre persone, anche se estranee alla pubblica amministrazione, le quali abbiano dimostrato speciali attitudini alle ricerche e agli studi storici.

Art. 7. - Il Regio Istituto italiano per la storia antica proporrà le persone da chiamare presso la Scuola e, con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, intesa la Giunta centrale per gli studi storici, saranno stabilite tutte le norme atte a disciplinare l'ordinamento e l'attività della Scuola stessa.

Art. 8. - L'art. 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, è sostituito dal seguente:

« È istituita in Roma una Giunta centrale per gli studi storici, avente come organi diretti il Regio Istituto italiano per la storia antica, il Regio Istituto storico italiano per il medioevo, il Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e la Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano.

« Dalla Giunta e dagli organi di essa dipendono tutte le istituzioni italiane che attendono alle ricerche e agli studi storici.

« La Giunta è composta di 11 membri. Sono di diritto membri di essa i presidenti dei quattro istituti di cui al 1° comma del presente articolo.

« Gli altri sette membri sono nominati con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

« Ugualmente con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, è nominato il presidente della Giunta ».

Art. 9. - Il Governo del Re ha facoltà di emanare, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, tutte le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10. - Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 11. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — de Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 357, foglio 23. — Mancini.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 109.

Soppressione del Comitato nazionale di scienze storiche e devoluzione delle funzioni ad esso relative alla Giunta centrale per gli studi storici.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 2 marzo 1935, n. 52).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 3218, relativo all'istituzione in Roma di un Comitato nazionale di scienze storiche;

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124, relativo all'istituzione di una Giunta centrale per gli studi storici;

Riconosciuta la necessità di unificare l'attività del Comitato di scienze storiche e della Giunta centrale per gli studi storici;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il Comitato nazionale di scienze storiche è soppresso e le sue funzioni sono devolute alla Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 2. - La Giunta centrale per gli studi storici provvede alla designazione dei due delegati titolari che rappresentano permanentemente l'Italia nel Comitato internazionale di scienze storiche, scegliendoli fra gli appartenenti ai seguenti Istituti:

a) Regio Istituto italiano per la storia antica;
b) Regio Istituto storico italiano per il medio evo;
c) Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
d) Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;
e) Unione accademica nazionale.

La Giunta centrale per gli studi storici provvede inoltre alla eventuale nomina dei delegati aggiunti previsti dall'articolo 2 dello statuto del Comitato internazionale di scienze storiche, scegliendoli fra gli studiosi nazionali, anche al di fuori degli Istituti di cui al comma precedente.

Art. 3. - La Giunta centrale per gli studi storici provvede all'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dalla partecipazione al Comitato internazionale di scienze storiche, attraverso speciali Commissioni da essa nominate e poste alla dipendenza del presidente della Giunta.

Art. 4. - L'annuo contributo di L. 50.000 assegnato al soppresso Comitato nazionale di scienze storiche sui fondi iscritti nello stato di previsione per la spesa del Ministero dell'educazione nazionale è devoluto alla Giunta

centrale per gli studi storici per provvedere agli scopi anzidetti e contribuire alle spese per la compilazione dell' « Annuario internazionale di bibliografia storica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 1º marzo 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 357, foglio 22. — MANCINI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 558.

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 10 maggio 1935, n. 110).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO. - È prorogato per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1935-36, lo speciale assegno annuo di L. 30.000, di cui attualmente gode la Reale Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli Atti costituzionali del Medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1935-36 e 1936-37.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addí 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1935-XIII.

Approvazione del regolamento per la Scuola di storia moderna e contemporanea annessa al Regio Istituto storico per l'età moderna e contemporanea (*).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 novembre 1925-IV, n. 2157;
Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226 convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, numero 2124;

Decreta:

Art. 1. - È approvato l'unito regolamento per la Scuola di Storia moderna e contemporanea annessa al Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Art. 2. - È abrogato il regolamento della Scuola predetta approvato con Decreto 6 febbraio 1926-III.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 14 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII.
Registro 16, Educazione nazionale, foglio 137.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1068.

Attribuzione alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano del titolo di « Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano ».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 2 luglio 1935, n. 152).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerato che la Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per le sue finalità e per i compiti che le sono assegnati, è da considerarsi un ente pubblico;
Considerato che la Società stessa ha in custodia le bandiere dei Reggimenti disciolti e che pertanto anche ragioni ideali consigliano di adeguarne il nome alle finalità;
Udito il Consiglio dei Ministri;

(*) Il Regolamento in parola è stato sostituito con quello approvato dal D. M. 10 novembre 1936-XV (vedi).

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano assume la denominazione di « Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano ».

ART. 2. - Nello statuto dell'Ente predetto, approvato con Nostro decreto del 29 luglio 1933-XI, n. 1043, agli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 alle parole « Società nazionale per la storia del Risorgimento » o « Società » sono sostituite rispettivamente quelle « Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano » e « Regio Istituto » restando invariata ogni altra disposizione di esso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 361, foglio 187. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1176.

Approvazione del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 10 luglio 1935, n. 159).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 10 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - È approvato l'unito regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — de Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 8 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 40. — Mancini.

Regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria.

Fini e costituzione.

Art. 1. - Le Regie Deputazioni di storia patria sono organi periferici della Giunta centrale per gli studi storici.

Esse hanno il compito di promuovere gli studi storici e di provvedere alla raccolta, alla pubblicazione ed alla illustrazione dei documenti, dei monumenti e delle altre fonti storiche secondo le direttive della Giunta.

Sono in numero di diciassette e le loro sedi e la loro sfera di azione vengono fissate dall'annessa tabella *A*.

Art. 2. - Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici, possono essere costituite, nell'ambito di ogni Regia Deputazione di storia patria, delle Sezioni.

Le Sezioni sono organi periferici delle Regie Deputazioni di storia patria e dipendono da esse.

Art. 3. - Per il conseguimento dei loro fini, le Regie Deputazioni di storia patria compilano annualmente un piano di lavoro, sulla base dei programmi proposti dai singoli membri e dalle singole sezioni.

Per le Regie Deputazioni che abbiano delle Sezioni il piano di lavoro stabilirà quale parte sarà compiuta da queste.

I piani saranno sottoposti, entro il mese di luglio, all'esame ed all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 4. - Le Regie Deputazioni di storia patria hanno personalità giuridica e sono rette da Consigli direttivi composti di un presidente, di un vice presidente e di due deputati. Nelle Deputazioni da cui dipendano delle Sezioni i presidenti di queste fanno parte del Consiglio, che viene cosí aumentato di tanti componenti quante sono le Sezioni.

Il presidente ed il vice presidente delle Regie Deputazioni sono nominati per Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici. Essi sono scelti fra i deputati.

Gli altri due membri del Consiglio sono scelti dal presidente della Regia Deputazione.

Art. 5. - Le Regie Deputazioni di storia patria si compongono di tre categorie di persone:

1) deputati;
2) corrispondenti;
3) soci.

Il numero dei deputati e dei corrispondenti è fissato per ciascuna Deputazione con decreto del Ministro per l'educazione nazionale; il numero dei soci è illimitato.

ART. 6. - I deputati sono nominati per Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentite le singole Deputazioni.

I corrispondenti sono designati dalle Deputazioni e la loro nomina ha corso dopo l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.

I soci sono ammessi dal Consiglio direttivo delle Deputazioni o dal Direttorio delle Sezioni, su domanda degli interessati.

ART. 7. - I deputati delle Regie Deputazioni di storia patria sono scelti fra i cittadini italiani che possano collaborare alla loro vita e che siano venuti in notorietà negli studi storici, o che comunque abbiano acquistato particolari meriti verso le istituzioni di ricerca storica; i corrispondenti sono scelti fra quanti siano in grado di contribuire comunque agli studi cui ogni Deputazione si dedica.

Possono essere nominati corrispondenti anche degli stranieri, purché in numero non superiore alla metà dei nazionali.

ART. 8. - Le Deputazioni, col concorso dei deputati assegnati alle singole Sezioni, si pronunziano sulla nomina dei nuovi deputati e sulla designazione dei nuovi corrispondenti in adunanza interna.

ART. 9. - Le nomine dei deputati e dei corrispondenti sono fatte, per ogni Regia Deputazione di storia patria, una volta all'anno.

ART. 10. - I soci delle Regie Deputazioni di storia patria verseranno una quota annua determinata, per ogni Regia Deputazione, dalla Giunta centrale per gli studi storici.

DELLE ADUNANZE.

ART. 11. - Le Regie Deputazioni di storia patria e le loro Sezioni tengono adunanze interne ed adunanze generali.

Alle prime partecipano i soli deputati, alle seconde tutti i membri.

ART. 12. - Il numero e la periodicità delle adunanze generali sono stabiliti dal piano di lavoro delle singole Deputazioni.

ART. 13. - Le adunanze interne sono convocate almeno una volta all'anno per l'approvazione dei piani di lavoro e per la discussione di tutti i problemi interni della Deputazione o della Sezione.

Le deliberazioni delle adunanze delle Sezioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo della Regia Deputazione interessata.

ART. 14. - Le Regie Deputazioni di storia patria che abbiano delle Sezioni, terranno inoltre, per l'approvazione dei piani di lavoro e in genere per la trattazione dei problemi che interessino la vita di tutta la Deputazione ogni anno non meno di due adunanze di tutti gli appartenenti alla Deputazione ed a tutte le sue Sezioni.

Art. 15. - Le adunanze sono valide in prima convocazione se presenziate da almeno la metà piú uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle adunanze nelle quali le Regie Deputazioni di storia patria debbano pronunziarsi sulla nomina dei nuovi deputati o designare i nuovi corrispondenti, qualora sia necessario procedere ad una seconda convocazione, questa non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

Delle Deputazioni e delle Sezioni.

Art. 16. - I rapporti con le Autorità centrali sono tenuti dal Consiglio direttivo. Esso è l'organo direttivo della Deputazione, ne esercita l'amministrazione, provvede al conseguimento di tutti i fini di carattere generale, al buon andamento scientifico ed amministrativo delle Sezioni.

Art. 17. - Il decreto costitutivo delle Sezioni delle Regie Deputazioni di storia patria determinerà la sfera d'azione ed il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

Art. 18. - Ogni Sezione è retta da un Direttorio composto di un presidente e di due deputati.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il presidente della Regia Deputazione, gli altri membri sono nominati dal presidente della Regia Deputazione interessata.

Art. 19. - I Direttorii sovraintendono alla vita delle Sezioni; ne esercitano l'amministrazione; curano il conseguimento di ogni fine ad esse riservato.

Art. 20. - Ogni Sezione svolge, nei limiti del proprio piano di lavoro, una attività analoga a quella della Deputazione da cui dipende.

Dell'amministrazione.

Art. 21. - L'anno finanziario ed accademico delle Deputazioni decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre successivo.

Art. 22. - Il bilancio delle Deputazioni che abbiano delle Sezioni consta di due parti, una delle quali conterrà le voci relative al conseguimento dei fini perseguiti direttamente dalla Deputazione, mentre l'altra conterrà le voci relative al conseguimento dei fini assegnati alle singole Sezioni.

Art. 23. - I bilanci sono compilati dal Consiglio direttivo della Deputazione.

Le singole Sezioni, però, determineranno l'impiego dei fondi ad esse assegnati, in conformità delle disposizioni di massima stabilite dal Consiglio direttivo, ed in ottemperanza al piano di lavoro.

Art. 24. - Saranno in ogni caso riservate a favore delle Sezioni le entrate provenienti da contributi di enti pubblici, di privati, o comunque da assegnazioni fatte espressamente ad esse, salva la parte che potrà essere destinata al raggiungimento di scopi comuni.

Art. 25. - Il Consiglio direttivo provvede entro il mese di luglio a compilare il bilancio preventivo ed, entro il mese di dicembre, a compilare il bilancio consuntivo.

I bilanci saranno affissi nella sede della Deputazione e di tutte le Sezioni, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori.

Art. 26. - Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati annualmente dal Ministro per l'educazione nazionale. Ad essi si aggiungono, per l'esame dei conti delle Sezioni dipendenti, tanti membri quante sono queste.

I revisori dei conti delle Sezioni sono nominati dal presidente della Regia Deputazione interessata.

Art. 27. - I membri del Consiglio direttivo ed i presidenti delle Sezioni sono tenuti a fornire sui bilanci tutte le spiegazioni che gli appartenenti alla Deputazione richiedessero.

Attribuzioni degli organi direttivi.

Art. 28. - Il presidente della Regia Deputazione ha la rappresentanza legale dell'ente, ne convoca e ne presiede le adunanze, ne firma gli atti ufficiali, ne promuove ogni attività.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio di ogni sua funzione quando questi ne sia impedito.

Il presidente della Sezione rappresenta questa nei rapporti con le autorità locali, con le altre Sezioni e con i privati; convoca le adunanze, firma gli atti ufficiali, promuove ogni attività sociale.

Art. 29. - Gli altri componenti del Consiglio direttivo delle Regie Deputazioni e del Direttorio delle Sezioni collaborano con i rispettivi presidenti nelle varie attività, secondo gli incarichi loro affidati.

Art. 30. - I presidenti ed i componenti dei Consigli direttivi e dei Direttorii non potranno ricevere, per l'esercizio delle loro funzioni, nessuna indennità, sotto qualsiasi titolo, a carico dei bilanci delle Regie Deputazioni di storia patria.

In caso di missione potrà tuttavia essere corrisposto ad essi un trattamento uguale a quello stabilito per il personale dello Stato di grado quinto o sesto.

Delle pubblicazioni.

Art. 31. - I Consigli direttivi ed i Direttorii sovraintendono a tutte le pubblicazioni previste dai piani di lavoro.

Art. 32. - Ogni Deputazione o Sezione determinerà, a volta a volta, le condizioni di invio delle pubblicazioni da essa curate e le categorie dei membri ai quali queste debbono essere inviate gratuitamente.

È in ogni caso obbligatorio lo scambio delle pubblicazioni fra le varie Deputazioni.

Due esemplari di tutte le pubblicazioni curate dalle Deputazioni e Sezioni saranno inoltre inviati alla Giunta centrale per gli studi storici ed uno a ciascuno degli Istituti storici nazionali.

RAPPORTI CON LA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI.

ART. 33. - Entro il mese di dicembre di ogni anno i presidenti delle Deputazioni trasmettono al presidente della Giunta centrale per gli studi storici una relazione sull'attività svolta.

Nelle Deputazioni che abbiano delle Sezioni le relazioni dei presidenti di queste si aggiungono alla relazione generale.

ART. 34. - Ogni Deputazione è tenuta a presentare, non oltre il mese di luglio, al presidente della Giunta centrale per gli studi storici il bilancio preventivo, e, non oltre il mese di dicembre, il bilancio consuntivo, corredati l'uno e l'altro dalle relazioni dei revisori dei conti.

ART. 35. - Gli Istituti storici nazionali possono dare alle singole Deputazioni l'incarico di compiere ricerche e lavori specifici, che rientrino nel quadro delle attività di queste.

Gli incarichi vengono comunicati per tramite della Giunta centrale per gli studi storici, cui compete il determinare ogni modalità relativa ad essi.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 36. - Il deputato che, per motivi di salute, cessi dal partecipare attivamente ai lavori della Deputazione, può, con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, essere trasferito in una categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Il deputato che, per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente comma, cessi dal partecipare attivamente ai lavori della Deputazione, può con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, essere trasferito in una categoria di soprannumerari o, qualora le ragioni dell'inattività siano ingiustificate, essere dichiarato dimissionario.

I seggi occupati dagli emeriti e dai soprannumerari si considerano vacanti.

ART. 37. - Il giuramento previsto dagli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934, n. 90, viene prestato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della nomina.

I presidenti delle Deputazioni giurano nelle mani del presidente della Giunta centrale per gli studi storici, i presidenti delle Sezioni e i deputati nelle mani del presidente della Deputazione.

ART. 38. - Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca della nomina del socio che venga meno ai doveri relativi al suo grado o che si renda indegno di appartenere alla Deputazione o comunque nuoccia al suo incremento o al suo prestigio.

ART. 39. - Le modificazioni che si rendessero necessarie alla tabella annessa al presente decreto, saranno approvate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 40. - L'ordinamento delle Regie Deputazioni di cui ai numeri 16 e 17 dell'unita tabella *A* è retto da particolari norme.

Art. 41. - Entro il 1935 sarà provveduto, con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici, alla nomina del primo nucleo dei membri delle Deputazioni di cui ai numeri 4, 12, 13 e 14 dell'unita tabella *A*, nonché al completamento dei membri delle altre Deputazioni.

Art. 42. - Ogni disposizione contraria al presente regolamento è abrogata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
de Vecchi di Val Cismon.

TABELLA *A*.

1. Regia Deputazione subalpina di storia patria - Sede: Torino.
Circoscrizione: Stati Sabaudi con speciale riguardo alle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

2. Regia Deputazione di storia patria per la Liguria - Sede: Genova.
Circoscrizione: le provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona ed in genere gli antichi dominii della Repubblica di Genova.

3. Regia Deputazione di storia patria per la Lombardia - Sede: Milano.
Circoscrizione: le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed in genere i dominii del Ducato di Milano.

4. Regia Deputazione di storia patria per la Sardegna - Sede: Cagliari.
Circoscrizione: le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

5. Regia Deputazione di storia patria per le Tre Venezie - Sede: Venezia.
Circoscrizione: le provincie di Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara ed in genere i dominii della Repubblica Veneta.

6. Regia Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna - Sede: Bologna.
Circoscrizione: le provincie di Bologna, Ferrara, Forlí, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

7. Regia Deputazione di storia patria per la Toscana - Sede: Firenze.
Circoscrizione: le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.

8. Regia Deputazione di storia patria per le Marche - Sede: Ancona.
Circoscrizione: le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro.

9. Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria - Sede: Perugia.
Circoscrizione: le provincie di Perugia e Terni.

10. Regia Deputazione romana di storia patria - Sede: Roma.
Circoscrizione: le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo.

11. Regia Deputazione di storia patria per gli Abruzzi - Sede: Aquila.
Circoscrizione: le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

12. Regia Deputazione di storia patria per la Campania e il Molise - Sede: Napoli.

Circoscrizione: le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno.

13. Regia Deputazione di storia patria per le Puglie - Sede: Bari.
Circoscrizione: le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

14. Regia Deputazione di storia patria per le Calabrie e la Lucania - Sede: Reggio Calabria.
Circoscrizione: le provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Matera e Potenza.

15. Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia - Sede: Palermo.
Circoscrizione: le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

16. Regia Deputazione per la storia di Malta - Sede: Roma.
Circoscrizione: i dominii del Sovrano Militare Ordine di Malta con speciale riguardo all'Arcipelago Maltese.

17. Regia Deputazione di storia patria per Rodi - Sede: Rodi.
Circoscrizione: i possedimenti delle Isole italiane dell'Egeo.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.

Trasformazione della Regia Deputazione di storia patria per il Friuli in Sezione per il Friuli della Regia Deputazione di storia patria per le Venezie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII n. 1226 convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII n. 2124;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - La Regia Deputazione di storia patria per il Friuli è trasformata in Sezione per il Friuli della Regia Deputazione di storia patria per le Venezie.

La Sezione avrà sede in Udine ed estenderà la sua sfera d'azione alle provincie di Gorizia ed Udine.

Con successivo decreto saranno fissati il numero dei deputati e dei corrispondenti ad essa assegnati, e si provvederà all'inquadramento degli appartenenti alla cessata Regia Deputazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII.
Registro 19, Educazione nazionale, foglio 210.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1935-XIII.

Fusione della Società storica sarda di Cagliari con la Regia Deputazione di storia patria per la Sardegna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

La Società storica sarda di Cagliari è fusa con la Regia Deputazione di storia patria per la Sardegna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1935 - Anno XIII.
Registro 21, Educazione nazionale, foglio 249.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1935-XIII.

Fusione della Società storica subalpina di Torino con la Regia Deputazione subalpina di storia patria di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - La Società storica subalpina di Torino è fusa con la Regia Deputazione subalpina di storia patria di Torino.

ART. 2. - Sono istituite in Alessandria, in Cuneo ed in Novara delle Sezioni della Regia Deputazione subalpina di storia patria.
Con successivo decreto saranno determinati la sfera d'azione delle predette Sezioni ed il numero dei deputati e dei corrispondenti loro assegnati.

ART. 3. - La Società di storia, arte e archeologia di Alessandria, la Società per gli studi storici archeologici per la provincia di Cuneo e la Società storica novarese sono fuse rispettivamente con la Sezione di Alessandria, con la Sezione di Cuneo e con la Sezione di Novara della Regia Deputazione subalpina di storia patria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1935 - Anno XIII.
Registro 21, Educazione nazionale, foglio 183.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1935-XIII.

Istituzione in Terni di una Sezione della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

È istituita con sede in Terni una Sezione della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria.

Con successivo decreto saranno fissati la sfera d'azione nonché il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati ad essa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1935 - Anno XIII.
Registro 21, Educazione nazionale, foglio 184.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1935-XIII.

Fusione della Società ligure di storia patria con la Regia Deputazione di storia patria per la Liguria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

La Società ligure di storia patria è fusa con la Regia Deputazione di storia patria per la Liguria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1935 - Anno XIII.
Registro 21, Educazione nazionale, foglio 383.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1935-XIII.

Fusione della Società storica lombarda di Milano con la Regia Deputazione di storia patria per la Lombardia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

La Società storica lombarda di Milano è fusa con la Regia Deputazione di storia patria per la Lombardia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1935 - Anno XIII.
Registro 22, Educazione nazionale, foglio 300.

REGO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII.

Norme per le nomine dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 22 ottobre 1935, n. 247).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di stabilire norme uniformi per le nomine dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Assocazioni di scienze, lettere ed arti;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Spetta esclusivamente al Ministro per l'educazione nazionale di promuovere la scelta o di scegliere, tra i soci ordinari delle Accademie, degli

Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, le persone alle quali conferire, con decreto Reale o Ministeriale, le cariche di presidente o di vice presidente dei Sodalizi stessi.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli statuti degli Enti predetti, le quali siano in contrasto con quella del comma precedente.

Nulla è innovato per quanto riguarda la nomina alle cariche della Reale Accademia d'Italia.

ART. 2. - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 365, foglio 71. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1935-XIII.

Istituzione in Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, delle Sezioni della Regia Deputazione di storia patria per le Puglie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - Sono istituite con sede in Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto delle Sezioni della Regia Deputazione di storia patria per le Puglie.

Con successivo decreto saranno fissate la sfera d'azione nonché il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

ART. 2. - La Società degli amici dell'arte e della storia barlettana è fusa con la Sezione di Barletta della Regia Deputazione di storia per le Puglie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1935 - Anno XIII.
Registro 22, Educazione nazionale, foglio 301.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1935-XIII.

Istituzione in Tivoli e in Velletri delle Sezioni della Regia Deputazione romana di storia patria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Art. 1. - Sono istituite in Tivoli ed in Velletri delle Sezioni della Regia Deputazione romana di storia patria.
Con successivo decreto saranno determinati la sfera d'azione nonché il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

Art. 2. - La Società Tiburtina di storia e d'arte di Tivoli e l'Associazione Veliterna di archeologia, storia ed arte sono fuse rispettivamente con la Sezione di Tivoli e con quella di Velletri della Regia Deputazione romana di storia patria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, addí 24 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV.
Registro 24, Educazione nazionale, foglio 30.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1935-XIII.

Fusione della Società romana di storia patria con la Regia Deputazione romana di storia patria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

La Società romana di storia patria è fusa con la Regia Deputazione romana di storia patria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, addí 24 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV.
Registro 24, Educazione nazionale, foglio 31.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione romana di storia patria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione romana di storia patria sono assegnati n. 100 deputati e n. 200 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 27, Educazione nazionale, foglio 87.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per la Sardegna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia Patria per la Sardegna sono assegnati n. 30 deputati e n. 60 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 27, Educazione nazionale, foglio 88.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.

La Regia Deputazione di storia patria per la Campania e il Molise assume la denominazione di « Regia Deputazione napoletana di storia patria », e determinazione della sua sfera d'azione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 39 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Nostro decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia Deputazione di storia patria per la Campania e il Molise assume la denominazione di « Regia Deputazione napoletana di storia patria ».

La sfera d'azione della Regia deputazione predetta resta fissata nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addí 16 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 27, Educazione nazionale, foglio 91.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per le Calabrie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per le Calabrie e la Lucania sono assegnati n. 25 deputati e n. 50 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 26, Educazione nazionale, foglio 386.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per le Puglie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per le Puglie sono assegnati n. 35 deputati e n. 70 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 26, Educazione nazionale, foglio 388.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per la Liguria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per la Liguria sono assegnati n. 30 deputati e n. 60 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1936 - Anno XIV.
Registro 5, Educazione nazionale, foglio 316.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione subalpina di storia patria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione subalpina di storia patria sono assegnati n. 50 deputati e n. 100 corrispondenti.

Di essi n. 3 deputati e n. 15 corrispondenti sono assegnati a ciascuna delle sezioni di Alessandria, di Cuneo e di Novara della Regia Deputazione stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 27, Educazione nazionale, foglio 89.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per la Toscana sono assegnati n. 100 deputati e n. 200 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 27, Educazione nazionale, foglio 90.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia sono assegnati n. 50 deputati e n. 100 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV.
Registro 2, Educazione nazionale, foglio 368.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per gli Ab uzzi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per gli Abruzzi sono assegnati n. 35 deputati e n. 70 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 26, Educazione nazionale, foglio 385.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione napoletana di storia patria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione napoletana di storia patria sono assegnati n. 50 deputati e n. 100 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 26, Educazione nazionale, foglio 387.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per la Lombardia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per la Lombardia sono assegnati n. 50 deputati e n. 100 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 14 marzo 1936 - Anno XIV.
Registro 6, Educazione nazionale, foglio 80.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per le Venezie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per le Venezie sono assegnati n. 85 deputati e n. 170 corrispondenti. Sono altresí assegnati alla Regia Deputazione stessa n. 5 deputati in soprannumero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 1° dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 11 marzo 1936 - Anno XIV.
Registro 5, Educazione nazionale, foglio 317.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.

Istituzione di sezioni della Regia Deputazione di storia patria in Albenga e in Savona e fusione con queste due sezioni delle due società preesistenti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria approvato con Regio decreto del 20 giugno 1934-XII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Art. 1. - Sono istituite con sede in Albenga ed in Savona delle sezioni della Regia Deputazione di storia patria per la Liguria.

Con successivi decreti saranno determinati la sfera d'azione nonché il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

Art. 2. - La Società storica archeologica Ingauna e Intemelia e la Società savonese di storia patria sono fuse rispettivamente con la sezione di Albenga e con quella di Savona della Regia Deputazione di storia patria per la Liguria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV.
Registro 3, Educazione nazionale, foglio 81.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.

Costituzione in Catania e in Messina di sezioni della Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia, fusione della Società siciliana per la storia patria di Palermo con la Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia e fusione della Società di storia patria per la Sicilia Orientale e la Società storica messinese rispettivamente con la Sezione di Catania e con quella di Messina della Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Art. 1. - Sono costituite in Catania e in Messina Sezioni della Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia.

Con successivi provvedimenti verranno fissati la sfera d'azione nonché il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

ART. 2. - La Società siciliana per la storia patria di Palermo è fusa con la Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia.

ART. 3. - La Società di storia patria per la Sicilia Orientale e la Società storica messinese sono fuse rispettivamente con la Sezione di Catania e con quella di Messina della Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 16 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 26, Educazione nazionale, foglio 308.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.

Istituzione in Pisa di una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - È istituita in Pisa una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

ART. 2. - La sezione di Pisa della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana estenderà la sua sfera d'azione alla provincia di Pisa.

Ad essa sono assegnati n. 12 dei deputati e n. 20 dei corrispondenti della Regia Deputazione.

ART. 3. - La Società storica pisana è fusa con la sezione di Pisa della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro 2, foglio 313.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.

Istituzione in Siena di una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana. Determinazione della sua sfera d'azione e fusione con la sezione storica dell'Istituto di storia e d'arte di Siena.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Art. 1. - È istituita in Siena una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

Art. 2. - La sezione di Siena della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana estenderà la sua sfera d'azione alla provincia di Siena esclusi i comuni di Colle, Poggibonsi e San Gimignano, ed alla provincia di Grosseto.

Ad essa sono assegnati n. 12 dei deputati e n. 20 dei corrispondenti della Regia Deputazione.

Art. 3. - La sezione di storia dell'Istituto d'arte e di storia del comune di Siena è fusa con la sezione di Siena della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro 2, foglio 315.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV.

Inquadramento dei soci ordinari e corrispondenti della Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di procedere al passaggio dei soci della Deputazione di storia patria per la Sicilia dalle categorie previste dal vecchio ordinamento dell'ente in quelle previste dal regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria approvato con Nostro decreto 20 giugno 1935, n. 1176;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I soci ordinari della Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia sono

inquadrati nella categoria dei « Deputati », i soci corrispondenti in quella dei « Corrispondenti », i « Soci aderenti » in quella dei « Soci ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addí 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV.
Registro 26, Educazione nazionale, foglio 384.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1935-XIV.

Assegnazione di deputati e corrispondenti della Regia Deputazione di storia patria alle Sezioni di Barletta, Brindisi, Foggia, Taranto e Lecce e determinazione della loro sfera d'azione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XII, n. 2124;

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - Sono assegnati 3 deputati e 6 corrispondenti alla Sezione di Barletta, 3 deputati e 6 corrispondenti alla Sezione di Brindisi, 4 deputati e 8 corrispondenti alla sezione di Foggia, 4 deputati e 8 corrispondenti alla Sezione di Taranto, 6 deputati e 12 corrispondenti alla Sezione di Lecce.

ART. 2. - La sfera d'azione delle Sezioni di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, è costituita dalle loro rispettive Provincie; la sfera d'azione della Sezione di Barletta è costituita dalla città di Barletta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 20 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1936-XIV.
Registro 9 Educazione nazionale, foglio 7.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1935-XIV.

Istituzione in Castelfiorentino della sezione della Valdelsa della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - È istituita con sede in Castelfiorentino la sezione della Valdelsa della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

ART. 2. - La sezione della Valdelsa della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana estenderà la sua sfera d'azione ai comuni di Castelfiorentino, Poggibonsi, Colle, Certaldo, Empoli, San Miniato e San Gimignano.
Ad essa sono assegnati n. 6 deputati e n. 12 corrispondenti della Regia Deputazione.

ART. 3. - La Società storica della Valdelsa di Castelfiorentino è fusa con la sezione della Valdelsa della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro 3, Educazione nazionale, foglio 312.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1935-XIV.

Istituzione di sezioni della Regia Deputazione di storia patria in Pola e in Zara e fusione con esse delle due Società preesistenti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - Sono istituite in Pola e in Zara sezioni della Regia Deputazione di storia patria per le Venezie.
Con successivo decreto saranno determinati la sfera di azione nonché il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

ART. 2. - La Società istriana di archeologia e storia patria e la Società dalmata di storia patria sono fuse rispettivamente con la sezione di Pola e con quella di Zara della Regia Deputazione di storia patria per le Venezie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro 2, Educazione nazionale, foglio 213.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1935-XIV.

Istituzione in Lucca di una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana. Determinazione della sua sfera d'azione e assegnazione di deputati e di corrispondenti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Art. 1. - È istituita in Lucca una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

Art. 2. - La sezione di Lucca della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana estenderà la sua sfera d'azione alla provincia di Lucca.
Ad essa sono assegnati n. 12 dei deputati e n. 20 dei corrispondenti della Regia Deputazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro 2, foglio 314.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1935-XIV.

Istituzione in Pistoia di una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana. Determinazione della sua sfera d'azione e fusione con la Società storica pistoiese.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Decreta:

Art. 1. - È istituita in Pistoia una sezione della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

Art. 2. - La sezione di Pistoia della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana estenderà la sua sfera d'azione alla provincia di Pistoia.
Ad essa sono assegnati n. 10 dei deputati e n. 20 corrispondenti della Regia Deputazione.

ART. 3. - La Società storica pistoiese è fusa con la sezione di Pistoia della Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 29 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro Educazionale nazionale, foglio 311.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1936-XIV.

Assegnazione di 75 deputati e di 150 corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna sono assegnati n. 75 deputati e n. 150 corrispondenti.
Sono inoltre assegnati alla predetta Regia Deputazione, in via transitoria, n. 100 corrispondenti soprannumerari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 24 febbraio 1936 - Anno XIV.
Registro 4, Educazione nazionale, foglio 205.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1936-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per le Marche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per le Marche sono assegnati n. 40 deputati e n. 80 corrispondenti.
Sono altresí assegnati in via transitoria alla Regia Deputazione stessa n. 35 deputati e n. 55 corrispondenti in soprannumero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 gennaio 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV.
Registro 3, Educazione nazionale, foglio 77.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1936-XIV.

Assegnazione di deputati e di corrispondenti alla Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Alla Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria sono assegnati n. 25 deputati e n. 50 corrispondenti. Sono altresí assegnati in via transitoria alla Regia Deputazione stessa n. 7 deputati soprannumerari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV.
Registro 2, Educazione nazionale, foglio 201.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 596.

Devoluzione del patrimonio della disciolta Accademia Veneto-Trentino-Istriana alla Reale Accademia di scienze, lettere e arti di Padova.

(Pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale *del 22 aprile 1936, n. 93).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 2395;
Veduto lo statuto dell'Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana di Padova, approvato nell'adunanza generale dei soci il 3 gennaio 1926;
Considerato che l'Accademia Veneto-trentino-istriana si è sciolta a norma dell'art. 19 del proprio statuto;
Veduta la proposta del Rettore della Regia Università di Padova in data

24 gennaio 1935-XIII, circa la devoluzione all'Accademia di scienze, lettere e arti di Padova del patrimonio della disciolta Accademia;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803 convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il patrimonio della disciolta Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana di Padova è devoluto alla Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova.

Art. 2. - È abrogato lo statuto della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 2395, ed è approvato il nuovo statuto della Reale Accademia anzidetta, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 26 marzo 1936 - XIV

VITTORIO EMANUELE.

de Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 15 aprile 1936 - Anno XIV.

Statuto della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova.

Art. 1. - La Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova col nome che ora porta e con le norme fondamentali del presente statuto, trae origine dall'Accademia dei ricoverati (1590) e da quella di Arte agraria (1768), fuse insieme per effetto della Ducale veneta 18 marzo 1779, e venne successivamente riconosciuta dal Regno italico (decreto 25 dicembre 1810), dall'Impero austriaco (decreto 28 febbraio 1817), e dal Governo italiano (21 febbraio 1867).

Essa ha per fine di coltivare e promuovere gli studi di vari rami dello scibile.

Art. 2. - I suoi membri si distinguono in soci effettivi e corrispondenti.

Art. 3. - I soci effettivi sono ripartiti in due classi:

1° di scienze fisico-chimiche, biologiche, naturali e matematiche;

2° di scienze morali, letteratura ed arti belle.

Art. 4. - L'ufficio di presidenza è costituito di un presidente, di un vice-presidente, di due segretari e di un amministratore.

Art. 5. - Il Corpo accademico è costituito di tutti i soci ed il Consiglio accademico dei soci effettivi.

Art. 6. - Il numero dei soci effettivi non può superare i trentasei e si ripartisce egualmente tra le due classi.

Art. 7. - I soci effettivi sono scelti tra le persone salite in meritata rinomanza per titoli scientifici, letterari ed artistici ovvero tra i soci corrispondenti benemeriti dell'Accademia per memorie presentate ed inserite per intero nella raccolta degli Atti e Memorie.

Art. 8. - Ai soci effettivi è specialmente affidata l'attività dell'Accademia. Essi devono frequentare le adunanze e partecipare ai lavori dell'Accademia. Hanno diritto di voto in ogni deliberazione del Consiglio accademico a cui siano presenti.

Art. 9. - Il socio effettivo specialmente benemerito per servizi resi all'Accademia può dal Consiglio accademico essere trasferito alla categoria degli emeriti.

Il socio emerito conserva i diritti ed è esente dagli obblighi del socio effettivo, ma il suo posto si considera vacante.

Art. 10. - Può egualmente trasferirsi nella categoria degli emeriti il socio effettivo che, per motivi di salute o per tarda età non possa piú partecipare alle adunanze della Accademia.

Art. 11. - Il socio effettivo che, per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo, non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Accademia, può dal Consiglio accademico essere trasferito in una speciale categoria di soci in soprannumero.

Il suo seggio viene considerato vacante. Se tuttavia il Consiglio accademico considera ingiustificata tale inattività può dichiarare il socio dimissionario.

Art. 12. - Il socio effettivo che sia passato in soprannumero per aver trasferito la propria residenza rioccupa il proprio seggio, se libero, o il primo seggio che si renda vacante quando vengano meno le ragioni per le quali fu messo in soprannumero.

Art. 13. - I soci corrispondenti sono scelti tra persone note per le loro pubblicazioni o per ogni altra attività culturale nel campo della vita pubblica o che abbiano offerto all'Accademia dei lavori originali. Sono in numero indeterminato.

Art. 14. - Possono essere prescelti per la nomina a corrispondenti anche stranieri, ma in numero non superiore alla metà dei corrispondenti nazionali.

Art. 15. - I soci effettivi possono accedere agli Uffici accademici.

Art. 16. - Il presidente e il vice presidente sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, tra i soci effettivi. Essi non possono appartenere alla stessa classe, durano in ufficio un biennio e, ad ogni nuova nomina, il presidente viene scelto dalla classe alla quale apparteneva il vice presidente uscente.

Il presidente e il vice presidente entrano in carica all'apertura dell'anno accademico, di cui all'art. 29.

Art. 17. - Il presidente ha la rappresentanza dell'Accademia. Egli nomina per il periodo della sua carica i due segretari, scegliendoli uno per classe, e l'amministratore.

In caso di sua assenza od impedimento è supplito dal vice presidente.

Art. 18. - L'ufficio dei segretari è ordinariamente promiscuo, in guisa che possano completarsi e supplirsi a vicenda in caso di assenza o di impedimento. Esso consiste nella corrispondenza, nella compilazione dei verbali e delle relazioni, e, sotto il controllo del presidente, nel sovraintendere alle pubblicazioni accademiche. I segretari provvedono inoltre al protocollo ed all'archivio.

Art. 19. - L'amministratore attende alla gestione economica dell'Accademia in conformità alle norme stabilite dal regolamento.

Art. 20. - Le eventuali convocazioni per le designazioni di nuovi soci o per trasferimento dei soci da una categoria all'altra si fanno in adunanza privata a classi riunite una volta l'anno, nel tempo che sarà stabilito dal regolamento.

Art. 21. - Le adunanze annue per la designazione di nuovi soci effettivi e per la nomina dei soci corrispondenti dell'Accademia non possono essere piú di due.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà piú uno dei soci effettivi.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Saranno designati o nominati coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti, senza computare gli astenuti.

Quando anche nella seconda convocazione nessun candidato ottenga il numero di voti favorevoli per la designazione, il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante sino al tempo delle nuove convocazioni.

Art. 22. - Le nomine dei soci effettivi, come i trasferimenti di questi ultimi nelle categorie dei soci emeriti e soprannumero, sono disposte con decreto Reale.

Le nomine dei soci corrispondenti non possono aver corso senza l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 23. - Il presidente, il vice presidente e i soci effettivi devono, entro tre mesi dalla propria nomina, prestare, il primo nelle mani del Prefetto di Padova, gli altri nelle mani del presidente, il giuramento accademico nella seguente formula:

« *Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggior sviluppo della cultura nazionale* ».

Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente s'intende decaduto.

Art. 24. - L'Accademia provvede alle spese inerenti alla sua attività e a quelle di manutenzione e di amministrazione, mediante il reddito del patrimonio fruttifero, la vendita dei propri Atti o Memorie, e le eventuali largizioni degli Enti pubblici e dei privati.

Art. 25. - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono

essere subito impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia, dev'essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale salvo, ove occorra, la autorizzazione Sovrana ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037 sugli acquisti da parte dei corpi morali.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Accademia devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dall'Ufficio di presidenza.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il presidente.

Art. 26. - Alla conservazione del patrimonio o alla custodia delle rendite invigila l'amministratore il quale provvede inoltre all'acquisto, alla manutenzione e alla sostituzione delle suppellettili da lui date in consegna all'usciere o al bidello e soddisfa a tali spese con mandati controfirmati dal presidente.

Art. 27. - Al principio dell'anno l'amministratore sottopone al Consiglio accademico il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite, redige inoltre il conto consuntivo dell'anno precedente e dello stato di patrimonio da assoggettarsi all'esame dei revisori di cui al successivo art. 28 e quindi all'approvazione del Consiglio accademico.

Art. 28. - Il presidente nomina tra i soci effettivi, per ciascun anno finanziario, cinque revisori dei conti di cui tre effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto all'assemblea sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 29. - L'anno accademico e quello finanziario decorrono dal 28 ottobre al 27 ottobre dell'anno successivo.

Art. 30. - In ogni adunanza pubblica ordinaria si premette la lettura del verbale della adunanza precedente. Seguono le letture e comunicazioni dei soci e studiosi estranei all'Accademia, questi ultimi purché ammessi dalla presidenza.

Art. 31. - Gli affari da trattarsi nelle adunanze private del Consiglio accademico devono essere singolarmente enunciati nell'ordine del giorno comunicato ai soci con l'invito per la seduta. Sopra ogni affare e innanzi ad ogni deliberazione è aperta la discussione.

Art. 32. - Eccettuati i casi per i quali sia diversamente disposto dal presente statuto, le votazioni del Consiglio accademico sopra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno comunicato ai soci, sono legali se l'adunanza è presenziata, in prima convocazione, da almeno la metà piú uno dei soci effettivi ed in seconda convocazione da almeno un terzo di essi.

Ferma restando la limitazione di cui al comma precedente, le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Art. 33. - Le votazioni si fanno per alzata e per seduta.

Art. 34. - I lavori presentati all'Accademia da soci o da estranei si stampano per intero o per sunto in due distinti fascicoli annuali, uno per le discipline morali, l'altro per le discipline fisico-matematico-naturali.

Il fascicolo delle scienze fisico-matematiche avrà per sottotitolo: *Continuazione degli atti dell'Accademia Veneto-Trentino-Istriana.*

La raccolta annuale dei due fascicoli s'intitola: *Atti e memorie della Reale Accademia di scienze, lettere e arti in Padova - Nuova serie.*

Vi si contengono i verbali di tutte le adunanze e i resoconti delle discussioni. La pubblicazione si effettua sotto la vigilanza dell'Ufficio di presidenza.

Art. 35. - Tutti i libri e tutti i periodici dell'Accademia saranno dati in deposito presso la Regia Biblioteca universitaria di Padova, per effetto di una convenzione approvata dal Ministero per l'educazione nazionale e dal Consiglio accademico.

Art. 36. - In nessun caso potranno essere asportati i documenti e i manoscritti di memorie conservati nell'archivio. I soci potranno consultarli nella sede dell'Accademia, prendendo gli opportuni accordi con la presidenza.

Art. 37. - Nessun concorso a premio potrà essere bandito senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministro per l'educazione nazionale un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso o da conferirsi durante l'anno successivo.

Parimenti saranno trasmesse le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 38. - Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministro per l'educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dalla Accademia l'anno precedente.

A tal fine non potrà considerarsi sufficiente l'invio degli Atti dell'Accademia.

Art. 39. - Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca dei soci effettivi o revocare la nomina dei soci corrispondenti che si rendano indegni di far parte dell'Accademia o comunque incompatibili cogli interessi dell'Accademia.

Art. 40. - L'Accademia compilerà il proprio regolamento interno, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero per l'educazione nazionale.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
de Vecchi di Val Cismon.

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. 628.

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 aprile 1936, n. 98).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è assegnato, a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica, l'annuo contributo di 50.000 lire per il funzionamento dell'Istituto stesso e dell'annessa Scuola di storia antica, da iscriversi su apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione per la spesa del Ministro dell'educazione nazionale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con suo decreto, nello stato di previsione predetto, le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addí 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1313.

Completamento dell'elenco delle biblioteche pubbliche, destinatarie, per ciascuna provincia, del terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione, di cui al R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1550.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 14 luglio 1936, n. 161).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 26 maggio 1932-X, n. 654;

Veduto il R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1550;

Considerato che occorre completare l'elenco delle biblioteche pubbliche alle quali deve essere destinato il terzo esemplare degli stampati e pubblicazioni che ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare alla Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'officina grafica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'elenco delle biblioteche pubbliche, destinatarie, per ciascuna Provincia, del terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione, di cui al R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1550, è completato come segue:

Regia soprintendenza bibliografica di Roma:
Littoria - Biblioteca civica.

Regia soprintendenza bibliografica di Torino:
Asti - Biblioteca civica « Vittorio Alfieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 7 luglio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 375, foglio 26. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.

Attribuzione al Ministro per l'educazione nazionale della tutela e della vigilanza sugli Istituti culturali dell'agricoltura.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 4 luglio 1936, n. 153).*

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4, che detta norme per le nomine dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Decreta:

Spettano al Ministro per l'educazione nazionale la tutela e la vigilanza sulla Regia Accademia d'agricoltura in Torino, sulla Regia Accademia economico-agraria dei Georgofili in Firenze, sulla Società agraria di Bologna, sulla Società agraria di Lombardia in Milano e su ogni altra Accademia,

Istituto e Associazione avente carattere culturale nel campo dell'agricoltura.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV.
Registro n. 6, Finanze, foglio n. 327. — GUALTIERI.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1936-XIV.

Determinazione della sfera d'azione delle Sezioni di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara della Regia Deputazione subalpina di storia patria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 10 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;
Udito il parere nella Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

ART. 1. - La sfera d'azione della Sezione di Cuneo e Novara della Regia Deputazione subalpina di storia patria comprende rispettivamente le provincie di Cuneo e Novara.

ART. 2. - La sfera d'azione della Sezione di Alessandria della suddetta Deputazione comprende le provincie di Alessandria e di Asti.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1936-XIV.
Registro 16, Educazione nazionale, foglio 63.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1936-XIV.

Soppressione della Sezione di Avellino della Regia Deputazione napoletana di storia patria, la cui attività viene assunta dalla Sezione di Benevento della stessa deputazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 10 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, approvato con R. decreto del 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Veduto il R. decreto 6 agosto 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1935-XIII, registro 22, con il quale fra l'altro, furono istituite in Avellino ed in Benevento Sezioni della Regia Deputazione di storia patria per la Campania e il Molise;

Veduto il R. decreto 6 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1935-XIV registro 27, foglio 91, con il quale la suddetta Regia Deputazione di storia patria per la Campania e il Molise assunse la denominazione di Regia Deputazione napoletana di storia patria;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

Art. 1. - La Sezione di Avellino della Regia Deputazione napoletana di storia patria è soppressa e la sua attività viene assunta dalla Sezione di Benevento della stessa Deputazione.

Art. 2. - La sfera d'azione della Sezione di Benevento della Regia Deputazione napoletana di storia patria comprende le Provincie di Benevento, Avellino e Campobasso.

Art. 3. - Con successivo decreto sarà fissato il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnato alla suddetta Sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 2 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1936-XIV.
Registro 16 Educazione nazionale, foglio 68.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1541.

Prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 24 agosto 1936, n. 195).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare apposite norme per la prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il presidente e i membri degli Istituti di cui al successivo articolo debbono prestare giuramento nella formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale e della scienza ».

Art. 2. - Gli Istituti di cui all'articolo precedente sono i seguenti:
Consiglio nazionale delle ricerche;
Regio Istituto nazionale di ottica;
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris »;
Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte;
Centro radioelettrico sperimentale;
Centro di studi coloniali.

Art. 3. - Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche presta giuramento nelle mani del Capo del Governo.

I presidenti degli altri Istituti di cui al precedente articolo prestano giuramento nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale o del Prefetto della Provincia in cui l'Istituto ha la sua sede.

I membri degli Istituti stessi prestano giuramento nelle mani del presidente.

Art. 4. - I presidenti e i membri attualmente in carica presteranno giuramento entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5. - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Lessona.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 17 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 88. — Mancini.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.

Devoluzione del patrimonio della disciolta Federazione stomatologica italiana e del capitale dei premi « Carlo Plastchik » e « Camillo Rovida » alla Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Regio decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 241, con il quale la Federazione stomatologica italiana è stata disciolta;

Veduto il Regio decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 973, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica e ne è stato approvato lo statuto;

Considerato che la predetta Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica ha fini analoghi a quelli della disciolta Federazione stomatologica italiana;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il patrimonio della disciolta Federazione stomatologica italiana e il capitale dei premi « Carlo Plastchik » e « Camillo Rovida » già istituiti presso la predetta Federazione stomatologica italiana, sono devoluti alla Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica.

Art. 2. - Il regolamento per l'assegnazione dei premi suddetti sarà approvato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addí 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

De Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1936 - Anno XIV.
Registro 16 Educazione nazionale, foglio 391.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 7 del R. D. L. 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1132;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

Decreta:

È approvato l'unito Regolamento per la Scuola di Storia Antica, annessa al Regio Istituto Italiano per la Storia Antica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 novembre 1936-XV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Regolamento per la Scuola di Storia Antica.

ART. 1. - La Scuola di Storia Antica, annessa al Regio Istituto Storico Italiano per la Storia Antica, è alle dirette dipendenze del Presidente dell'Istituto stesso.

Vi è preposto un Direttore, nominato fra i membri del Consiglio direttivo dal Presidente della Giunta Centrale per gli studi storici, sentito il Presidente dell'Istituto.

ART. 2. - I membri della Scuola svolgono l'attività stabilita dall'art. 4 del R. D. L. 25 febbraio 1935-XIII, n. 107.

La pubblicazione dei documenti raccolti dai membri della Scuola e degli studi relativi è riservata all'Istituto; il Presidente può concedere il permesso di pubblicare in altra sede quanto non dovesse essere pubblicato a cura dell'Istituto stesso.

ART. 3. - Il Direttore della Scuola presenta ogni anno il programma dei lavori da compiersi al Presidente dell'Istituto, che lo sottopone al Consiglio direttivo e quindi all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Il Direttore vigila sullo svolgimento dei lavori e sull'opera dei membri riferendone al Presidente dell'Istituto ogni volta che ne sia richiesto.

Il Direttore inoltre riferisce annualmente e tutte le volte che occorra al Presidente dell'Istituto, il quale trasmette entro il mese di dicembre una propria relazione sull'andamento della Scuola al Presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

ART. 4. - Il Presidente dell'Istituto compila ogni anno il bilancio preventivo della Scuola che viene sottoposto all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Al Direttore della Scuola compete l'indennità annua di L. 1200.

Il Presidente dell'Istituto provvede alle spese gravanti sul bilancio della Scuola in base alle richieste documentate del Direttore.

ART. 5. - La Scuola può accogliere membri di due categorie:

a) professori di ruolo nei RR. Istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, in numero non superiore a due.

ART. 6. - Possono prendere parte al concorso per l'ammissione ai posti della Scuola coloro i quali dimostrino, con pubblicazioni, titoli e documenti, preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, nonché di speciale attitudine a lavorare direttamente su fonti manoscritte, e che al momento della pubblicazione del bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che siano in possesso di piú lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Art. 7. - Il Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore della Scuola, bandisce il concorso per l'ammissione ai posti nei limiti consigliati dalle opportunità del momento.

Il bando, che deve essere approvato dal Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, viene pubblicato entro il mese di giugno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Nel bando di concorso saranno eventualmente indicate determinate discipline, anche ausiliarie, alle quali è data la preferenza per l'assegnazione di tutti o di parte dei posti. Potranno altresí essere indicati i lavori che dovranno essere affidati ai membri della Scuola nel triennio, nonché le lingue straniere e le particolari cognizioni tecniche delle quali i concorrenti dovranno dar prova di sufficiente conoscenza.

Art. 8. - Gli aspiranti, per il tramite dei rispettivi Ministeri se appartenenti ad amministrazioni dello Stato, devono far pervenire al Presidente dell'Istituto domanda su carta legale entro il termine fissato dal bando.

I Ministeri interessati, nel trasmettere al Presidente dell'Istituto le domande loro pervenute con i relativi allegati, le accompagnano con notizie circa la natura e qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;
2) dal certificato di laurea;
3) dal certificato d'iscrizione al P. N. F.;
4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica e amministrativa del candidato;
5) dai lavori a stampa o dattilografati e di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile nel proprio interesse.

I candidati della categoria *a*) e quelli della categoria *b*) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda con la dichiarazione, in data non anteriore a un mese da quella del bando di concorso, del Capo dell'Istituto o dell'Ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria *b*) che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del Casellario giudiziario.

I certificati di cui al numero 3 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del bando di concorso.

Tutti i documenti uniti alle domande debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Art. 9. - L'esame delle domande e dei titoli e le proposte sul merito dei concorrenti sono affidati ad una Commissione nominata dal Ministro

dell'Educazione Nazionale, della quale farà parte in ogni caso il Presidente dell'Istituto o, in sua vece, il Direttore della Scuola.

Su proposta della Commissione anzidetta, o di propria iniziativa, il Ministro dell'Educazione Nazionale potrà, con suo decreto, negare l'ammissione al concorso. La decisione del Ministro è insindacabile.

La Commissione enuncia, con relazione motivata, il suo apprezzamento sui singoli concorrenti ammessi, senza tradurlo in valutazione numerica; valuta se e quali fra essi siano idonei a far parte della Scuola; proponendo fra i ritenuti idonei, non mai alla parità, distinte graduatorie di merito, secondo le categorie alle quali, giusta l'art. 5, appartengono; proponendo infine, a prescindere dalle categorie, una graduatoria assoluta dei vincitori, per ordine di merito, dei posti messi a concorso, e una graduatoria assoluta degli idonei per ordine di merito.

La Commissione riferisce sull'esito del concorso con una relazione da presentarsi al Ministro dell'Educazione Nazionale, non oltre il 31 agosto.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale, approva o annulla, in tutto o in parte, gli atti del concorso. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Art. 10. - In base alle graduatorie stabilite dal Ministro della Educazione Nazionale i vincitori vengono chiamati presso la Scuola per ordine di merito, nei limiti dei posti messi a concorso e come le particolari contingenze consiglino.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate, secondo che si tratti di vincitori che dipendono da esso o da altri Ministeri.

I vincitori della categoria *b*) non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche vengono direttamente chiamati presso la Scuola dal Presidente dell'Istituto.

Art. 11. - Nel caso in cui taluno dei vincitori non usufruisca dei risultati del concorso, il Ministro dell'Educazione Nazionale può chiamare al suo posto, per ordine di merito, altro concorrente compreso fra i giudicati idonei.

Qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore, per una o per entrambe le categorie, a quello consentito dall'art. 5 del R. D. L. 25 febbraio 1935-XIII, n. 107 e dall'art. 5 del presente Regolamento, il Presidente dell'Istituto, può entro il biennio proporre al Ministro della Educazione Nazionale che i posti non messi a concorso vengano ricoperti, in tutto o in parte, chiamandovi per ordine di merito studiosi giudicati idonei nell'ultimo concorso espletato.

Nel caso in cui il Ministro dell'Educazione Nazionale approvi la proposta, dispone il comando dei nuovi membri della Scuola, secondo le norme dell'art. 10.

I nuovi membri resteranno in servizio presso la Scuola sino alla decorrenza del triennio per cui è stato bandito il concorso, qualunque sia la data della loro assunzione alla Scuola.

Art. 12. - Il Ministro dell'Educazione Nazionale, sentito il Presidente

dell'Istituto, può confermare il comando dei membri della Scuola, compresi quelli di cui all'art. 11, per un successivo periodo che in nessun caso può superare i tre anni.

La conferma può riguardare tutti o parte soltanto dei membri della Scuola.

La decisione del Ministro è insindacabile.

Art. 13. - Sulla base del programma di massima, di cui all'art. 3, il Presidente dell'Istituto stabilisce le sedi nelle quali i membri dovranno lavorare, la durata della permanenza in dette sedi e gli assegni da corrispondere ad ognuno di essi.

Nella prima quindicina di luglio e ogni qualvolta ne siano richiesti, i membri della Scuola riferiscono per iscritto al Direttore, che ne darà comunicazione al Presidente, sullo stato dei loro lavori e gliene sottopongono i risultati.

Art. 14. - Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Presidente dell'Istituto può, tuttavia, concedere l'autorizzazione a conservare o ad assumere una occupazione o un incarico, qualora le incombenze che ne derivino non ostacolino il lavoro che i membri della Scuola devono svolgere in virtú del loro ufficio.

Art. 15. - I membri della Scuola cessano di appartenervi, ancorché non sia compiuta la durata prescritta per la loro permanenza nella medesima ove, in qualunque tempo, l'opera loro venga giudicata di scarso rendimento o non corrispondente ai fini della Scuola o comunque tale da menomare il decoro di essa.

L'allontanamento è disposto con decreto insindacabile del Ministro dell'Educazione Nazionale.

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. D. L. 31 dicembre 1923-II, n. 3011;

Veduto il R. D. L. 9 novembre 1925-IV, n. 2157;

Veduto il R. D. 5 agosto 1927-V, n. 1736;

Veduto il R. D. L. 20 luglio 1934-XIII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;

Veduto il Decreto Ministeriale 29 ottobre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti addí 7 novembre 1927-VI, (Registro 21, Istruzione Pubblica, foglio 329) con il quale si dettano norme per il funzionamento della Scuola Storica Nazionale;

Decreta:

Art. 1. - È abrogato il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti addí 7 novembre 1927-VI (Registro 21 Istru-

zione Pubblica foglio 329), sul funzionamento della Scuola Storica Nazionale.

Art. 2. - È approvato l'unito regolamento per la Scuola Naziontle di Studi Medioevali, annessa al Regio Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Regolamento per la Scuola Nazionale di Studi Medioevali.

Art. 1. - La Scuola Nazionale di Studi Medioevali, annessa al R. Istituto Storico Italiano per il Medioevo, è alle dirette dipendenze del Presidente dell'Istituto stesso.

Vi è preposto un Direttore, nominato fra i membri del Consiglio direttivo dal Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, sentito il Presidente dell'Istituto.

Art. 2. - È approvato l'unito regolamento per la Scuola Nazionale di alla pubblicazione delle fonti della Storia d'Italia per il periodo medioevale fino al sec. XV incluso.

La pubblicazione dei documenti raccolti dai membri della Scuola e degli studi relativi è riservata all'Istituto; il Presidente può concedere il permesso di pubblicare in altra sede quanto non dovesse essere pubblicato a cura dell'Istituto stesso.

Art. 3. - Il Direttore della Scuola presenta ogni anno il programma dei lavori da compiersi al Presidente dell'Istituto, che lo sottopone al Consiglio direttivo e quindi all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Il Direttore vigila sullo svolgimento dei lavori e sull'opera dei membri riferendone al Presidente dell'Istituto ogni volta che ne sia richiesto.

Il Direttore inoltre riferisce annualmente e tutte le volte che occorra al Presidente dell'Istituto, il quale trasmette entro il mese di dicembre una propria relazione sull'andamento della Scuola al Presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 4. - Il Presidente dell'Istituto compila ogni anno il bilancio preventivo della Scuola che viene sottoposto all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Al Direttore della Scuola compete l'indennità annua di L. 1200.

Il Presidente dell'Istituto provvede alle spese gravanti sul bilancio della Scuola in base alle richieste documentate del Direttore.

Art. 5. - La Scuola può accogliere membri di quattro categorie:

a) professori di ruolo nei RR. Istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) funzionari del gruppo *A* del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative o funzionari del gruppo *A* del ruolo degli Archivi di Stato comandati presso la Scuola in numero non superiore a uno cumulativamente;

c) funzionari del gruppo *A* dei ruoli delle Amministrazioni centrali dello Stato o di Amministrazioni autonome presso le Amministrazioni centrali stesse, in numero non superiore ad uno;

d) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, in numero non superiore a due.

Art. 6. - Possono prendere parte al concorso per l'ammissione ai posti della Scuola coloro i quali dimostrino, con pubblicazioni, titoli e documenti, preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'Evo Medio con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, nonché di speciale attitudine a lavorare direttamente su fonti manoscritte, e che al momento della pubblicazione del bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che siano in possesso di piú lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Art. 7. - Il Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore della Scuola, bandisce il concorso per l'ammissione ai posti nei limiti consigliati dalle opportunità del momento.

Il bando, che deve essere approvato dal Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, viene pubblicato entro il mese di giugno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale e in quello del Ministero dell'Interno.

Nel bando di concorso saranno eventualmente indicate determinate discipline anche ausiliarie, alle quali è data la preferenza per l'assegnazione di tutti o di parte dei posti. Potranno altresí essere indicati i temi di lavoro che dovranno essere affidati ai membri della Scuola nel triennio e potranno pure essere indicate le lingue straniere delle quali i concorrenti dovranno dar prova di possedere sufficiente conoscenza.

Art. 8. - Gli aspiranti, per il tramite dei rispettivi Ministeri se appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) dell'articolo 5, devono far pervenire al Presidente dell'Istituto domanda su carta legale entro il termine fissato dal bando.

I Ministeri interessati, nel trasmettere al Presidente dell'Istituto le domande loro pervenute con i relativi allegati, le accompagnano con notizie circa la natura e qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;
2) dal certificato di laurea;
3) dal certificato d'iscrizione al P. N. F.;
4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica e amministrativa del candidato;
5) dai lavori a stampa o dattilografati e di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile nel proprio interesse.

I candidati delle categorie *a*), *b*), *c*) e quelli della categoria *d*) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda con la dichiarazione, in data non anteriore a un mese da quella del bando di concorso, del Capo

dell'Istituto o dell'Ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria *d*) che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del Casellario giudiziario.

I certificati di cui al numero 3 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del bando di concorso.

Tutti i documenti uniti alle domande debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Art. 9. - L'esame delle domande e dei titoli e le proposte sul merito dei concorrenti sono affidati ad una Commissione nominata dal Ministro dell'Educazione Nazionale, della quale farà parte in ogni caso il Presidente dell'Istituto o, in sua vece, il Direttore della Scuola.

Su proposta della Commissione anzidetta, o di propria iniziativa, il Ministro dell'Educazione Nazionale potrà, con suo decreto, negare l'ammissione al concorso. La decisione del Ministro è insindacabile.

La Commissione enuncia, con relazione motivata, il suo apprezzamento sui singoli concorrenti ammessi, senza tradurlo in valutazione numerica; valuta se e quali fra essi siano idonei a far parte della Scuola, proponendo fra i ritenuti idonei, non mai alla parità, distinte graduatorie di merito, secondo le categorie alle quali, giusta l'art. 5, appartengono; proponendo infine, a prescindere dalle categorie, una graduatoria assoluta dei vincitori, per ordine di merito, dei posti messi a concorso, e una graduatoria assoluta degli idonei per ordine di merito.

La Commissione riferisce sull'esito del concorso con una relazione da presentarsi al Ministro dell'Educazione Nazionale, non oltre il 31 agosto.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale, sentito il Presidente dell'Istituto, approva o annulla, in tutto o in parte gli atti del concorso. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Art. 10. - In base alle graduatorie stabilite dal Ministro della Educazione Nazionale i vincitori vengono chiamati presso la Scuola per ordine di merito, nei limiti dei posti messi a concorso e come le particolari contingenze consiglino.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate, secondo che si tratti di vincitori che dipendono da esso o da altri Ministeri.

I vincitori della categoria *d*) non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche vengono direttamente chiamati presso la Scuola dal Presidente dell'Istituto.

Art. 11. - Nel caso in cui taluno dei vincitori non usufruisca dei risultati del concorso, il Ministro dell'Educazione Nazionale può chiamare al suo posto, per ordine di merito, altro concorrente compreso fra i giudicati idonei.

Qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore, per una o per

tutte le categorie, a quello consentito dall'art. 2 del R. D. 5 agosto 1927-V, n. 1736 e dall'art. 5 del presente regolamento, il Presidente dell'Istituto, può entro il biennio proporre al Ministro dell'Educazione Nazionale che i posti non messi a concorso vengano ricoperti, in tutto o in parte, chiamandovi per ordine di merito studiosi giudicati idonei nell'ultimo concorso espletato.

Nel caso in cui il Ministro dell'Educazione Nazionale approvi la proposta, dispone il comando dei nuovi membri della Scuola, secondo le norme dell'art. 10.

I nuovi membri resteranno in servizio presso la Scuola sino alla decorrenza del triennio per cui è stato bandito il concorso, qualunque sia la data della loro assunzione alla Scuola.

Art. 12. - Il Ministro dell'Educazione Nazionale, sentito il Presidente dell'Istituto, può confermare il comando dei membri della Scuola, compresi quelli di cui all'art. 11, per un successivo periodo che in nessun caso può superare i tre anni.

La conferma può riguardare tutti o parte soltanto dei membri della Scuola.

La decisione del Ministro è insindacabile.

Art. 13. - Sulla base del programma di massima, di cui all'art. 3, il Presidente dell'Istituto stabilisce le sedi nelle quali i membri dovranno lavorare, la durata della permanenza in dette sedi e gli assegni da corrispondere ad ognuno di essi.

Nella prima quindicina di luglio e ogni qualvolta ne siano richiesti, i membri della Scuola riferiscono per iscritto al Direttore, che ne darà comunicazione al Presidente, sullo stato dei loro lavori e gliene sottopongono i risultati.

Art. 14. - Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Presidente dell'Istituto può tuttavia, concedere l'autorizzazione a conservare o ad assumere una occupazione o un incarico, qualora le incombenze che ne derivino non ostacolino il lavoro che i membri della Scuola devono svolgere in virtú del loro ufficio.

Art. 15. - I membri della Scuola cessano di appartenervi, ancorché non sia compiuta la durata prescritta per la loro permanenza nella medesima ove, in qualunque tempo, l'opera loro venga giudicata di scarso rendimento o non corrispondente ai fini della Scuola o comunque tale da menomare il decoro di essa.

L'allontanamento è disposto con decreto insindacabile del Ministro dell'Educazione Nazionale.

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del R. D. L. 9 novembre 1925-IV, n. 2157;
Veduto il R. D. L. 20 luglio 1934-XII, n. 1226 convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1935 (reg. 16 Educazione Nazionale fog. 137);

Decreta:

ART. 1. - È abrogato il Regolamento della Scuola moderna e contemporanea approvato con decreto ministeriale 14 giugno 1935-XIII.

ART. 2. - È approvato l'unito regolamento per la Scuola di storia moderna e contemporanea annessa al Regio Istituto Storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Regolamento per la Scuola di Storia Moderna e Contemporanea.

ART. 1. - La Scuola di Storia moderna e contemporanea, annessa al Regio Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, è alle dirette dipendenze del Presidente dell'Istituto stesso.

Vi è preposto un Direttore, nominato fra i membri del Consiglio direttivo dal Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, sentito il Presidente dell'Istituto.

ART. 2. - I membri della Scuola svolgono l'attività stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1925-IV, n. 2157, in particolare ricercando le fonti della Storia moderna e contemporanea d'Italia, sia in Italia che all'estero, redigendo degli atti e documenti, relazioni, indici, regesti e copie da conservarsi presso l'Istituto di Storia moderna e contemporanea, e curandone la pubblicazione.

La pubblicazione dei documenti raccolti dai membri della Scuola e degli studi relativi è riservata all'Istituto; il Presidente può concedere il permesso di pubblicare in altra sede quanto non dovesse essere pubblicato a cura dell'Istituto stesso.

ART. 3. - Il Direttore della Scuola presenta ogni anno il programma dei lavori da compiersi al Presidente dell'Istituto, che lo sottopone al Consiglio direttivo e quindi all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Il Direttore vigila sullo svolgimento dei lavori e sull'opera dei membri riferendone al Presidente dell'Istituto ogni volta che ne sia richiesto.

Il Direttore inoltre riferisce annualmente e tutte le volte che occorra al Presidente dell'Istituto, il quale trasmette entro il mese di dicembre una propria relazione sull'andamento della Scuola al Presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 4. - Il Presidente dell'Istituto, compila ogni anno il bilancio preventivo della Scuola che viene sottoposto all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Al Direttore della Scuola compete l'indennità annua di L. 1200.

Il Presidente dell'Istituto provvede alle spese gravanti sul bilancio della Scuola in base alle richieste documentate del Direttore.

Art. 5. - La Scuola può accogliere membri di tre categorie:

a) professori di ruolo nei RR. Istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato comandati presso la Scuola in numero non superiore a uno;

c) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, in numero non superiore a due.

Art. 6. - Possono prendere parte al concorso per l'ammissione ai posti della Scuola coloro i quali dimostrino, con pubblicazioni, titoli e documenti, preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, e che al momento della pubblicazione del bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che siano in possesso di piú lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Art. 7. - Il Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore della Scuola, bandisce il concorso per l'ammissione ai posti nei limiti consigliati dalle opportunità del momento.

Il bando, che deve essere approvato dal Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, viene pubblicato entro il mese di giugno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale e in quello del Ministero dell'Interno.

Nel bando di concorso saranno eventualmente indicate determinate discipline anche ausiliarie, alle quali è data la preferenza per l'assegnazione di tutti o di parte dei posti. Potranno altresí essere indicati i temi di lavori che dovranno essere affidati ai membri della Scuola nel triennio e potranno pure essere indicate le lingue straniere delle quali i concorrenti dovranno dar prova di possedere sufficiente conoscenza.

Art. 8. - Gli aspiranti, per il tramite dei rispettivi Ministeri, devono far pervenire al Presidente dell'Istituto domanda su carta legale entro il termine fissato dal bando.

I Ministeri interessati, nel trasmettere al Presidente dell'Istituto le domande loro pervenute con i relativi allegati, le accompagnano con notizie circa la natura e qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;
2) dal certificato di laurea;
3) dal certificato d'iscrizione al P. N. F.;
4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica e amministrativa del candidato;

5) dai lavori a stampa o dattilografati e di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile nel proprio interesse.

I candidati delle categorie *a*), *b*) e quelli della categoria *c*) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda con la dichiarazione, in data non anteriore a un mese da quella del bando di concorso, del Capo dell'Istituto o dell'Ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria *c*) che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del Casellario giudiziario.

I certificati di cui al numero 3 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del bando di concorso.

Tutti i documenti uniti alle domande debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Art. 9. - L'esame delle domande e dei titoli e le proposte sul merito dei concorrenti sono affidati ad una Commissione nominata dal Ministro dell'Educazione Nazionale, della quale farà parte in ogni caso il Presidente dell'Istituto o, in sua vece, il Direttore della Scuola.

Su proposta della Commissione anzidetta, o di propria iniziativa, il Ministro dell'Educazione Nazionale potrà, con suo decreto, negare l'ammissione al concorso. La decisione del Ministro è insindacabile.

La Commissione enuncia, con relazione motivata, il suo apprezzamento sui singoli concorrenti ammessi, senza tradurlo in valutazione numerica; valuta se e quali fra essi siano idonei a far parte della Scuola, proponendo fra i ritenuti idonei, non mai alla parità, distinte graduatorie di merito, secondo le categorie alle quali, giusta l'art. 5, appartengono; proponendo infine, a prescindere dalle categorie, una graduatoria assoluta dei vincitori, per ordine di merito, dei posti messi a concorso, e una graduatoria assoluta degli idonei per ordine di merito.

La Commissione riferisce sull'esito del concorso con una relazione da presentarsi al Ministro dell'Educazione Nazionale, non oltre il 31 agosto.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale, approva o annulla, in tutto o in parte gli atti del concorso. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Art. 10. - In base alle graduatorie stabilite dal Ministro della Educazione Nazionale, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola per ordine di merito, nei limiti dei posti messi a concorso e come le particolari contingenze consiglino.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate, secondo che si tratti di vincitori che dipendono da esso o da altri Ministeri.

I vincitori della categoria *c*) non appartenenti ad Amministrazioni pub-

bliche vengono direttamente chiamati presso la Scuola dal Presidente dell'Istituto.

Art. 11. - Nel caso in cui taluno dei vincitori non usufruisca dei risultati del concorso, il Ministro dell'Educazione Nazionale può chiamare al suo posto, per ordine di merito, altro concorrente compreso fra i giudicati idonei.

Qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore, per una o per tutte le categorie, a quello consentito dagli articoli 3 e 4 del R. Decreto Legge 9 novembre 1925-IV, n. 2157 e dall'art. 5 del presente Regolamento, il Presidente dell'Istituto, può, entro il biennio proporre al Ministro dell'Educazione Nazionale che i posti non messi a concorso vengano ricoperti, in tutto o in parte, chiamandovi per ordine di merito studiosi giudicati idonei nell'ultimo concorso espletato.

Nel caso in cui il Ministro dell'Educazione Nazionale approvi la proposta, dispone il comando dei nuovi membri della Scuola, secondo le norme dell'art. 10.

I nuovi membri resteranno in servizio presso la Scuola sino alla decorrenza del triennio per cui è stato bandito il concorso; qualunque sia la data della loro assunzione alla Scuola.

Art. 12. - Il Ministro dell'Educazione Nazionale, sentito il Presidente dell'Istituto, può confermare il comando dei membri della Scuola, compresi quelli di cui all'art. 11, per un successivo periodo che in nessun caso può superare i tre anni.

La conferma può riguardare tutti o parte soltanto dei membri della Scuola.

La decisione del Ministro è insindacabile.

Art. 13. - Sulla base del programma di massima, di cui all'art. 3 il Presidente dell'Istituto stabilisce le sedi nelle quali i membri dovranno lavorare, la durata della permanenza in dette sedi e gli assegni da corrispondere ad ognuno di essi.

Nella prima quindicina di luglio e ogni qualvolta ne siano richiesti, i membri della Scuola riferiscono per iscritto al Direttore, che ne darà comunicazione al Presidente, sullo stato dei loro lavori e gliene sottopongono i risultati.

Art. 14. - Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Presidente dell'Istituto può tuttavia, concedere l'autorizzazione a conservare o ad assumere una occupazione o un incarico, qualora le incombenze che ne derivino non ostacolino il lavoro che i membri della Scuola devono svolgere in virtú del loro ufficio.

Art. 15. - I membri della Scuola cessano di appartenervi, ancorché non sia compiuta la durata prescritta per la loro permanenza nella medesima ove, in qualunque tempo, l'opera loro venga giudicata di scarso rendimento o non corrispondente ai fini della Scuola o comunque tale da menomare il decoro di essa.

L'allontanamento è disposto con decreto insindacabile dal Ministro dell'Educazione Nazionale.

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

III

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 180.

Modificazioni alla composizione della Consulta per la tutela delle bellezze naturali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1935, n. 63).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1735, con il quale fu istituita la Consulta per la tutela delle bellezze naturali;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la opportunità di chiamare a far parte del Consesso, con voto consultivo, il direttore generale per il turismo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ultimo comma dell'art. 26 del R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1735, è modificato come segue:

« Fanno parte della Consulta per la tutela delle bellezze naturali, con voto consultivo, il direttore generale per le antichità e belle arti e il direttore generale per il turismo.

« In caso di assenza o impedimento essi potranno farsi rappresentare in seno alla Consulta da un funzionario delle rispettive Direzioni generali di grado non inferiore a direttore capo divisione o ispettore superiore o assimilato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 357, foglio 87. — MANCINI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1042.

Completamento, a cura ed a carico dello Stato, delle opere di sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunellesco detta « Il Castellaccio » in Firenze.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 28 giugno 1935, n. 150).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. - Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a completare le opere di sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunellesco detta «Il Castellaccio», in Firenze, fino alla concorrenza di L. 500.000, in base a progetto da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale agli effetti della tutela monumentale.

ART. 2. - La spesa di L. 500.000 graverà sulla autorizzazione già consentita con l'art. 3 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addí 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1184.

Provvedimenti a favore della Reale Accademia di Santa Cecilia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *dell'11 luglio 1935, n. 160).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. - L'un per cento della quota spettante all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari pagati dai privati utenti, di cui all'artcolo 14 del decreto 30 dicembre 1934-XIII, del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni, emesso in base all'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934,

n. 1203, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1935, n. 26, sarà devoluto alla Reale Accademia di Santa Cecilia, quale contributo per l'orchestra stabile.

La quota peraltro devoluta alla Reale Accademia di Santa Cecilia non dovrà, in ogni caso, superare la somma di L. 500.000 per ogni esercizio finanziario; la eventuale differenza in piú resterà di spettanza dell'E.I.A.R.

L'Amministrazione delle finanze corrisponderà le somme spettanti alla Reale Accademia di Santa Cecilia mediante acconti trimestrali posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario.

ART. 2. - La Reale Accademia di Santa Cecilia dovrà, a richiesta e a giudizio insindacabile dell'E.I.A.R., concedere gratuitamente la radio-trasmissione dei concerti eseguiti dalla orchestra stabile.

ART. 3. - Con decreto del Ministro per le finanze sarà stabilita l'entrata in vigore della presente legge e saranno dettate le norme per la sua attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addí 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1935-XIII.

Approvazione dei programmi per gli esami di concorso a cattedre di organo e composizione organistica, pianoforte, violino, clarinetto e flauto nei Regi Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della 4ª Sezione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;

Decreta:

Sono approvati i programmi per gli esami di concorso a cattedre di Organo e composizione organistica, Pianoforte, Violino, Clarinetto e Flauto nei Regi Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati, allegati al presente decreto.

Roma, addí 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Programma degli esami di concorso a cattedre di violino.

N. 1. - Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) Tartini: *Il Trillo del Diavolo*;

b) una sonata per violino solo di J. S. Bach;

c) un concerto da Beethoven in poi;

d) un'importante composizione violinistica da Brahms in poi;

e) tre capricci di Paganini.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il *Trillo del Diavolo* di Tartini, tre sonate di J. S. Bach, tre concerti da Beethoven in poi, tre importanti composizioni violinistiche da Brahms in poi e nove capricci di Paganini).

N. 2. - Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

N. 3. - *a*) Dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle Scuole piú rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) Dare lezione a due allievi di violino scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione per il corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

N. 4. - *a*) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un quartetto scelto fra le opere 18 o 59 di Beethoven, assegnato due ore prima;

b) Concertare, eseguendo la parte del primo violino, il primo tempo di un quartetto assegnato 24 ore prima.

N. 5. - Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto.

N. 6. - Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura violinistica, accennando i temi principali delle piú importanti composizioni per violino e da camera;

b) le piú note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei violinisti e delle Scuole violinistiche.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1*a*), 1*b*), 1*c*) e *d*), 1*e*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Programma degli esami di concorso a cattedre di flauto.

1. - Eseguire, col flauto sistema Böhm:

a) una sonata di J. S. Bach per flauto e pianoforte estratta a sorte tra la prima, la quinta e la sesta (Ed. Peters);

b) il concerto in Re Maggiore di Mozart con le tre cadenze di Andersen (Ed. Breitkopf e Hartel);

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra tre presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

E. Kohler. - Op. 75 *Trenta studi di Virtuosità* - numeri 4, 7, 11, 15, 20 e 28.

I. Andersen. - Op. 60 *Ventiquattro grandi studi* - numeri 5, 11, 16, 18, 19, 21 (Ediz. Zimmermann).

2. - Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista) una composizione di media difficoltà per flauto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. - *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) Dare lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione ed uno studio, scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. - *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una Sonata classica, o di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata due ore prima;

b) Concertare, partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato assegnata 24 ore prima.

5. - *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro non oltre un tono sopra e sotto;

b) Eseguire alcuni fra i piú importanti *a solo* del repertorio lirico e sinfonico, scelti dalla Commissione.

6. - Dare prova di conoscere la storia e la letteratura del flauto, le piú importanti opere didattiche, e la costruzione ed il funzionamento tecnico del flauto e dell'ottavino.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1*a*) e *b*), 1*c*), 1*d*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Programma degli esami di concorso a cattedre di organo e composizione organistica.

N. 1. - Eseguire integralmente un programma estratto a sorte otto giorni prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Frescobaldi - Toccata VIII (dal primo libro);
b) J. S. Bach - Un corale (tra i piú importanti);
c) J. S. Bach - Una composizione scelta fra le seguenti:
Fantasia e fuga in sol minore;
Passacaglia;
Preludio e fuga in re maggiore;
Toccata in do maggiore;
Preludio e fuga in mi bemolle maggiore;
d) C. Frank - Un corale;

e) due composizioni importanti, di cui una di M. Reger ed una italiana da M. E. Bossi in poi.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la toccata VIII di Frescobaldi, tre corali e tre composizioni di J. S. Bach, i tre corali di C. Frank, tre composizioni di M. Reger e tre di autore italiano da M. E. Bossi in poi).

Negli otto giorni precedenti l'esame il candidato potrà, nelle ore stabilite dalla Commissione, esercitarsi giornalmente allo strumento sul quale si svolgeranno le prove.

N. 2. - Interpretare, previo studio di quattro ore, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

N. 3. - *a*) comporre nel termine di diciotto ore consecutive, in stanza chiusa fornita di pianoforte, una fuga a quattro parti, per organo, preceduta da un preludio. Il tema della fuga verrà assegnato dalla Commissione;

b) comporre, nel termine di sei ore, un breve mottetto a una voce, con organo, su testo e tema musicale dati dalla Commissione.

N. 4. - *a*) dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole piú rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione a due allievi scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo un'ora prima dell'esame.

N. 5. - Analizzare una melodia gregoriana, accennarla con la voce, accompagnarla facendola precedere e seguire da un preludio ed un postludio fugati in tonalità gregoriana.

I temi del preludio e del postludio saranno assegnati dalla Commissione.

N. 6. - *a*) improvvisare un preludio, su tema dato dalla Commissione;

b) leggere a prima vista una partitura a quattro voci sole, nelle chiavi originali (S. C. T. B.);

c) trasportare, non oltre un tono sopra e sotto, un facile brano assegnato dalla Commissione.

N. 7. - Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura organistica, accennando sullo strumento i temi principali delle opere piú importanti;

b) il modo di registrare in perfetto stile le musiche delle varie epoche;

c) le opere didattiche piú note;

d) la storia, la costruzione ed il funzionamento dell'organo.

Fare l'analisi d'un pezzo d'insieme (per organo ed altri strumenti, oppure per organo e voci) previo studio di due ore, e delinearne l'esecuzione complessiva sul pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati dieci voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1*a*), 1*b*) e *c*), 1*d*), 1*e*), 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Programma degli esami di concorso a cattedre di clarinetto.

1. - Eseguire col clarinetto sistema Böhm:

a) il concerto di W. A. Mozart (Op. 107) per clarinetto in *La* e pianoforte;

b) il secondo concerto di C. M. Weber (Op. 74) per clarinetto in *Si-b* e pianoforte;

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra cinque presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

A. Magnani: « 10 studi - Capricci », nn. 1, 3, 8;

R. Stark - Op. 51 - *Ventiquattro studi di virtuosità*, nn. 15, 19, 24;

P. Jeanjean: « Sedici studi moderni », nn. 1, 7, 12;

A. D'Elia: « Dodici grandi studi per il virtuosismo tecnico », nn. 2, 9, 11.

2. - Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista), una composizione di media difficoltà per clarinetto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. - *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelto dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. - *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata due ore prima;

b) concertare, partecipando alla esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata 24 ore prima.

5. - *a*) leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro non oltre un tono sopra e sotto;

b) eseguire alcuni fra i piú importanti *a solo* del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. - Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del clarinetto, le piú importanti opere didattiche e la costruzione e il funzionamento tecnico del clarinetto sopranó e del clarinetto basso.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai numeri 1*a*) e *b*), 1*c*), 1*d*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Programma degli esami di concorso a cattedre di pianoforte.

N. 1. - Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) J. S. Bach: Fantasia cromatica e fuga;

b) una composizione di Beethoven scelta fra le seguenti:

Sonate, Op. 53, 57, 101, 106, 109, 110, 111;
32 variazioni in do minore;
33 variazioni in do maggiore su un tema di Diabelli;

c) una composizione scelta fra le piú significative di Chopin o di Schumann o di Liszt. In luogo di una composizione di Chopin il candidato potrà presentare un gruppo di sei studi dello stesso autore fra i piú difficili delle Opere 10 e 25;

d) due composizioni importanti, da Brahms in poi, di cui una di autore italiano.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la fantasia cromatica e fuga di J. S. Bach, tre diverse composizioni di Beethoven scelte fra le sopra indicate, una composizione di Chopin, una di Schumann ed una di Liszt, e sei composizioni da Brahms in poi di cui tre di autore italiano).

N. 2. - Eseguire:

a) un preludio e fuga del « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach, estratto a sorte 24 ore prima dell'esame tra i 48 dell'opera integrale;

b) due composizioni clavicembalistiche scelte dalla Commissione esaminatrice: una di D. Scarlatti fra cinque di carattere brillante, ed una fra tre di altri clavicembalisti italiani, tutte presentate dal candidato.

N. 3. - Interpretare, previo studio di tre ore, una composizione di media difficoltà.

N. 4. - *a*) dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle Scuole piú rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione a due allievi di pianoforte, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione per il corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima dell'esame.

N. 5. - *a*) Fare l'analisi del primo tempo di un quintetto con pianoforte, designato dalla Commissione sei ore prima dell'esame e delinearne sul pianoforte l'esecuzione complessiva;

b) realizzare nel termine di sei ore, in stanza chiusa, fornita di pianoforte, un contrappunto a quattro voci, su canto dato.

N. 6. - Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto.

N. 7. - Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura pianistica, accennando sul pianoforte i temi principali delle piú importanti composizioni;

b) le piú note opere didattiche;

c) la storia, la costruzione ed il funzionamento del pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai numeri 1 *a*), 1 *b*), 1 *c*) e *d*), 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882.

Riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 9 novembre 1935, n. 261).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1923-II, n. 2850;
Veduto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 505;
Veduto il Nostro decreto 28 aprile 1927-V, n. 801;
Veduto il Nostro decreto 26 maggio 1932-X, n. 835;
Veduto il Nostro decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'assoluta ed urgente necessità di dare un nuovo ordinamento alla Regia Scuola di recitazione « Eleonora Duse » di Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - La Regia Scuola di recitazione di Roma è trasformata in Regia Accademia di arte drammatica, la quale ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto della Regia Accademia.

Art. 2. - La tabella organica del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica e della Regia Scuola di recitazione, approvata con Nostro decreto 26 maggio 1932-X, n. 835, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto-legge.

Art. 3. - Il direttore insegnante di regía e gli insegnanti di recitazione e di storia del teatro drammatico sono assunti in seguito a pubblico concorso, o per nomina senza concorso, secondo le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione artistica.

A parità di condizione è preferito il piú giovane, salve le altre preferenze previste per le ammissioni ai pubblici impieghi dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Quando manchi il titolare del posto di direttore ed insegnante di regía, il Ministro per l'educazione nazionale può affidare, per incarico, la direzione ad uno degli insegnanti di recitazione.

Agli altri insegnamenti dell'Accademia si provvede per incarico.

Agli insegnanti incaricati possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli Istituti d'istruzione arti-

stica, con le modalità che saranno sabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. - Sono istituite presso la Regia Accademia di arte drammatica 24 borse di studio.

Tali borse si conseguono in seguito a pubblico concorso per esami, con le norme che saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale nel relativo bando.

Dodici borse di studio sono di lire 800 mensili ciascuna, per otto mesi, e destinate nel numero di sei ad allievi maschi, e nel numero di sei ad allieve, aventi la famiglia con residenza fuori di Roma. Le altre borse sono di lire 400 mensili ciascuna, per otto mesi, e destinate nella detta proporzione ad allievi ed allieve le cui famiglie abbiano la residenza in Roma.

Il godimento delle borse di studio cessa per gli allievi e le allieve che non conseguano una votazione media di almeno otto decimi, e non siano esemplari per frequenza, diligenza e moralità.

Art. 5. - I tre allievi che conseguiranno con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Regia Accademia d'arte drammatica avranno il diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Art. 6. - Per l'attuazione del presente provvedimento è autorizzato l'aumento di spesa di lire 334.000 per l'esercizio 1935-36 e di lire 264.000 per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. - Nella prima attuazione del presente decreto, il direttore ed i professori del ruolo ora in vigore per la Regia Scuola di recitazione, potranno essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, ancorché non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 3 del Nostro decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565.

Al personale collocato a riposo o dispensato dal servizio, ai sensi della disposizione del comma precedente, si applicano le norme del Regio decreto-legge sopra citato. In favore del personale che non abbia raggiunto i 65 anni di età non può tuttavia computarsi, agli effetti del trattamento di quiescenza, oltre gli anni di effettivo servizio, un periodo di tempo superiore a quello massimo stabilito dall'art. 9, comma 1°, del Regio decreto-legge già ricordato.

Il personale di cui sopra, che sia conservato in servizio, sarà inquadrato nel nuovo ruolo della Regia Accademia di arte drammatica.

Art. 8. - Gli allievi della soppressa Regia Scuola di recitazione hanno facoltà di continuare gli studi nella Regia Accademia di arte drammatica ed obbligo, nel caso, di frequentare tutti gli insegnamenti.

Nei primi due anni scolastici di applicazione del presente decreto essi dovranno, però, per le materie di nuova istituzione, sostenere l'esame soltanto sui programmi di insegnamento svolti nella classe frequentata.

Art. 9. - Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con quelle del presente decreto-legge.

Art. 10. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 5 novembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 366, foglio 13. — Mancini.

Tabella.

Personale insegnante dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia di arte drammatica.

Gruppo *A*.

Grado		N. dei posti
5°	Direttore di 1ª classe	5
6°	Direttore di 2ª classe	2
Grado iniziale		
7°	Professore di 1ª classe	9
7°	Maestro primario di recitazione della Regia Accademia d'arte drammatica	1
8°	Professore di 2ª classe	—
9°	Professore di 3ª classe	32 (1)
9°	Bibliotecario	3
9°	Maestro primario	1
10°	Professore di 4ª classe	68
11°	Professore di 5ª classe	70
		191

Gruppo *B*.

10°	Maestro aggiunto	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: de Vecchi di Val Cismon.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

(1) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081.

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 13 dicembre 1935, n. 290).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1918, n. 1852;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e sue successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 21 maggio 1924-II, n. 1200, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1932-X, n. 1735;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche ed aggiornamenti alla legislazione relativa all'istruzione artistica ed alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Il governo degli Istituti Regi di istruzione artistica spetta al Ministro per l'educazione nazionale.

Tutti gli altri Istituti ed Enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla sua vigilanza.

ART. 2. - Nessuno può istituire Scuole d'istruzione artistica senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Gli Istituti, mantenuti da pubbliche amministrazioni o da Enti morali, possono essere pareggiati ai Regi, o dichiarati sede di esami con effetti legali.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni e le norme relative.

ART. 3. - A capo di ogni Istituto Regio di istruzione artistica è un presidente, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente provvede all'amministrazione ed al funzionamento didattico e disciplinare dell'Istituto in conformità della legge e degli ordini impartiti dal Ministro ed è personalmente responsabile di fronte al Ministro. Dura in carica due anni e può essere confermato.

Alle sue dipendenze è posto un direttore che cura in particolare l'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, e deve seguire in ogni campo le

direttive del presidente. Negli Istituti per i quali non esista il posto di ruolo di direttore, uno dei professori è nominato a tale ufficio dal Ministro per un periodo di due anni e può essere confermato.

Nell'esercizio delle funzioni didattiche il presidente è assistito dal Consiglio dei professori, costituito dal direttore, dai professori di ruolo, incaricati e supplenti e presieduto da lui o, in sua vece, dal direttore.

Sono abrogate tutte le disposizioni che istituiscono Consigli di amministrazione, ed altri corpi analoghi presso i Regi Istituti d'istruzione artistica, fatta eccezione per quelle riguardanti il Regio Conservatorio di Santa Cecilia e la Regia Accademia d'arte drammatica in Roma.

Nessuna spesa può essere disposta dai presidenti senza la preventiva autorizzazione del Ministro, ancorché si tratti di spese comprese nel bilancio preventivo compilato a norma dell'art. 45 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123. Il Ministro può, con suo decreto, concedere tale autorizzazione genericamente per determinate categorie di spese e limitatamente ad un determinato ammontare, per la durata di ciascun esercizio finanziario.

I conti consuntivi dei Regi Istituti d'istruzione artistica devono essere presentati entro il 30 settembre al Ministero per l'educazione nazionale, che li invia, per il tramite della Ragioneria centrale, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Il Ministro per le finanze può disporre ispezioni agli Istituti Regi di istruzione artistica nei riguardi della gestione finanziaria.

Art. 4. - Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di quindici membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. Ne fa parte di diritto il direttore generale delle antichità e belle arti, con voto consultivo.

È presieduto dal Ministro e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

Il Ministro nomina un vice-presidente fra i consiglieri.

I membri del Consiglio e della Consulta di cui al seguente comma durano in carica tre anni e possono essere confermati. Coloro che vengono nominati nel corso del triennio, decadono dalla carica, insieme con gli altri membri, allo scadere del triennio.

La Consulta per la tutela delle bellezze naturali è composta di sei membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale ed è presieduta dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato.

Si applicano al Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed alla Consulta per la tutela delle bellezze naturali le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, relativo al Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Gli attuali componenti del Consiglio e della Consulta decadono dalle loro funzioni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni che fanno obbligo di udire il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, della Consulta per la tutela delle bellezze naturali o di Commissioni in genere, o di uniformarsi al parere medesimo.

Art. 5. - I posti di direttore e di professore dei Regi Istituti d'istruzione

artistica sono conferiti, in seguito a pubblico concorso, per titoli, ovvero per titoli ed esame.

Il Ministro può stabilire, in quest'ultimo caso, che siano chiamati a sostenere gli esami soltanto i concorrenti che abbiano raggiunto una determinata votazione nella valutazione dei titoli.

Le Commissioni giudicatrici, composte di tre membri, nominati dal Ministro, propongono in ordine di merito, non piú di tre candidati che giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze dell'istruzione artistica; li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. È in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti del concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado e della stessa materia o di materia affine i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore e professore dei Regi Istituti d'istruzione artistica a persone che per opere compiute o per insegnamenti dati siano venute in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.

Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale cosí nominato.

Art. 6. - Il Ministro può trasferire il personale dei Regi Istituti d'istruzione artistica e disporre il passaggio ad altri insegnamenti o ad Istituti di diverso tipo a suo insindacabile giudizio.

I trasferimenti ed i passaggi che comportino assegnazione ad una carriera piú favorevole possono essere disposti soltanto quando, a giudizio insindacabile del Ministro, si verifichi la condizione di cui al penultimo comma del precedente art. 5.

È consentito al personale di manifestare i propri desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro con sua ordinanza.

Contro i provvedimenti suddetti non è ammesso ricorso.

Art. 7. - Nei Regi Istituti d'istruzione artistica gli incarichi d'insegnamento di qualsiasi specie e le supplenze, sono conferite dal Ministro.

Il Ministro può delegare in tutto o in parte queste sue facoltà ai presidenti degli Istituti.

I professori di ruolo non possono, salvo casi eccezionali, avere incarichi o supplenze. Gli incaricati non possono avere incarichi per oltre 24 ore settimanali.

Art. 8. - In materia disciplinare, si applicano al personale dei Regi Istituti d'istruzione artistica le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, ma per tale personale è costituita una speciale Commissione di disciplina composta di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro e assistita, con funzioni di segretario, da un funzionario dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

I membri della Commisione durano in carica un anno e possono essere confermati. Il Ministro nomina fra essi un presidente.

ART. 9. - Agli alunni dei Regi Istituti d'istruzione artistica sono applicabili, in materia disciplinare, le disposizioni stabilite per gli alunni dei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale col R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, e successive modificazioni. Le comunicazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, sono fatte dalle Autorità scolastiche direttamente al Ministro.

ART. 10. - Le Commissioni per gli esami di maturità artistica sono composte di cinque membri nominati dal Ministro.

Presso le Scuole e gli Istituti d'arte possono essere sostenuti esami d'idoneità per ammissioni alle classi superiori alla prima. Agli esami di licenza presso gli stessi Istituti sono ammessi anche coloro che non abbiano frequentato corsi presso Scuole Regie.

ART. 11. - Una Commissione, presieduta dal Ministro e composta del direttore generale delle antichità e belle arti e di altri cinque membri nominati dal Ministro, sottoporrà a preventiva revisione i libri da adottarsi come testi negli Istituti di istruzione artistica Regi, pareggiati e privati.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno alla Commissione comitati speciali ai quali può anche aggregare persone che non fanno parte della Commissione medesima.

La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa da parte del richiedente, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

ART. 12. - I poteri e le funzioni inerenti alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico della Nazione e delle bellezze naturali spettano esclusivamente al Ministro.

Sono in tal senso modificate le disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688; 11 giugno 1922, n. 788, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che attribuiscono taluno dei poteri e delle funzioni suddette ai soprintendenti e ad altri funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Il Ministro può, con suo decreto, delegare ai soprintendenti e ad altri funzionari dipendenti taluno dei poteri e delle funzioni di cui al comma precedente, ma può in ogni momento sostituirsi ai funzionari delegati.

Sono abrogati l'art. 9 del R. deceto 31 dicembre 1923, n. 3164, nonché l'art. 34 del R. decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1627, per quanto si riferisce alle Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

ART. 13. - I soprintendenti, i direttori ed i conservatori onorari dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità non possono disporre alcuna spesa, anche sui fondi loro concessi in anticipazione, senza la preventiva autorizzazione del Ministro.

Il Ministro può, con suo decreto, concedere tale autorizzazione genericamente per determinate categorie di spese e limitatamente ad un determinato ammontare per la durata di ciascun esercizio finanziario.

ART. 14. - Nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, le promozioni al grado di soprintendente di seconda classe sono conferite per merito comparativo, su parere del Consiglio di amministrazione, ai direttori di prima classe e ai direttori appartenenti al ruolo del personale assimilato, di cui al R. decreto 6 gennaio 1924-II, n. 44, che abbiano compiuto nel grado almeno tre anni di effettivo servizio.

In via eccezionale, i professori di archeologia o di storia dell'arte o di materie strettamente affini delle Regie Università possono essere temporaneamente incaricati, a titolo gratuito, della direzione di un ufficio dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

ART. 15. - È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto e con esse non compatibile.

ART. 16. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 367, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 527.

Approvazione dello statuto della Regia Accademia di arte drammatica in Roma.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 10 aprile 1936, n. 84).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso statuto della Regia Accademia di arte drammatica in Roma, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 6 aprile 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 371, foglio 26. — MANCINI.

Statuto della Regia Accademia d'arte drammatica in Roma.

Scopo della Regia Accademia.

ART. 1. - L'Accademia di arte drammatica in Roma ha lo scopo di formare attori e registi per il teatro drammatico.

Organi direttivi.

ART. 2. - All'Accademia sono preposti: il presidente, la Commissione artistica, il direttore, il Consiglio dei professori.

ART. 3. - Il presidente provvede all'amministrazione ed al funzionamento didattico e disciplinare dell'Accademia in conformità della legge e degli ordini impartiti dal Ministro, ed è personalmente responsabile di fronte a lui. È nominato dal Ministro, anche fra i professori dell'Accademia, dura in carica due anni e può essere confermato.

ART. 4. - La Commissione artistica è presieduta dal presidente dell'Accademia ed è composta di cinque membri nominati dal Ministro per l'educazione nazionale. Uno di essi è prescelto su designazione del Ministro per la stampa e la propaganda.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione è convocata, di regola, prima dell'inizio e prima della fine dell'anno scolastico, nonché tutte le volte che il Ministro o il presidente lo ritengano opportuno.

In caso di deliberazione non concorde le conclusioni della Commissione artistica vengono sottoposte alle decisioni definitive del Ministro.

Sono compiti della Commissione artistica:

1° dar parere, se richiesto, sulla nomina degli insegnanti supplenti e incaricati;

2° stabilire l'orario settimanale degli insegnamenti delle materie complementari;

3° approvare all'inizio dell'anno scolastico la distribuzione oraria settimanale dei singoli insegnamenti, nonché il numero e la ripartizione degli allievi nelle varie classi;

4° prescegliere, su proposta del Consiglio dei professori, i lavori per i pubblici saggi da darsi dagli allievi, stabilire il numero dei detti saggi in

ciascun anno e quali di essi debbano tenersi gratuitamente, quali a pagamento.

5° autorizzare, ai sensi dell'art. 21, con le modalità che crederà opportune, la eventuale partecipazione degli allievi a rappresentazioni in pubblici teatri aventi una seria direzione artistica;

6° coadiuvare il presidente nel compito di provvedere all'andamento artistico didattico e disciplinare dell'Accademia, far proposte per il suo incremento, e in genere dar pareri su tutti quegli argomenti sui quali il Ministro o il presidente ritengano opportuno interrogarla.

ART. 5. - Il direttore-insegnante di regía cura in particolare l'andamento didattico e disciplinare dell'Accademia e deve seguire in ogni campo le direttive del presidente.

Quando manchi il titolare del posto di direttore ed insegnante di regía il Ministro può affidare per incarico l'ufficio di direttore ad uno degli insegnanti di recitazione.

ART. 6. - Il Consiglio dei professori è formato dai docenti di tutte le materie. È presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore.

Al Consiglio spetta di scegliere i lavori da proporre alla Commissione artistica per i saggi; distribuire in essi le parti ai vari allievi; scegliere i lavori per gli esami e deliberare l'assegnazione dei voti agli alunni; a norma dell'art. 22.

Personale insegnante.

ART. 7. - Il personale insegnante dell'Accademia è costituito dal personale di ruolo compreso nell'organico di cui alla tabella allegata al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, e da personale incaricato.

ART. 8. - L'orario dell'insegnamento delle materie fondamentali è in ciascuna classe di 15 ore settimanali per la recitazione, e per la regía, e di 3 ore per la storia del teatro.

L'orario dell'insegnamento delle materie complementari viene stabilito anno per anno dalla Commissione artistica.

I professori di regía, di recitazione e di storia del teatro hanno obbligo di far parte delle Commissioni di esame, di cooperare, ciascuno secondo la propria competenza, al buon andamento dei saggi e di partecipare alle adunanze del Consiglio dei professori.

Il presidente può chiamare anche gli insegnanti incaricati ad attendere a questi compiti in unione agli insegnanti di ruolo.

ART. 9. - È fatto divieto al direttore ed agli insegnanti di recitazione di partecipare a rappresentazioni di qualsiasi genere in pubblici teatri senza la preventiva autorizzazione, data volta per volta dal Ministro.

Personale non insegnante.

ART. 10. - All'Accademia sono addetti: un segretario, cui spetta anche il compito di curare il funzionamento della biblioteca, sotto la direzione dell'insegnante di storia del teatro drammatico; un impiegato di gruppo *C* che esercita le funzioni di economo e due custodi.

Il personale suddetto fa parte dei ruoli di cui al R. decreto 2 giugno 1932-XI, n. 690.

Art. 11. - Il Ministro conferisce le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento e nomina, con incarico annuale, un suggeritore per le esercitazioni sceniche.

Il Ministro può delegare in tutto o in parte queste sue facoltà al Presidente dell'Accademia.

La retribuzione per il suggeritore sarà stabilita con decreto del Ministro di concerto con il Ministro per le finanze.

Corsi e insegnamenti - Borse di studio.

Art. 12. - Il corso completo nella Accademia, sia per gli allievi attori, sia per gli allievi registi, dura tre anni, salvo le eccezioni previste nell'art. 25.

Art. 13. - Gli insegnamenti per gli allievi attori consistono in due materie fondamentali: recitazione e storia del teatro, e nelle seguenti materie complementari: danza, ginnastica, trucco, scherma ed elementi di canto.

Sono obbligatori la scherma (per gli uomini), la danza, la ginnastica e il trucco.

Sono facoltativi la scherma (per le donne) e gli elementi di canto.

Art. 14. - Gli insegnamenti per gli allievi registi consistono nelle stesse materie fondamentali che per gli allievi attori, piú la regía; e nelle seguenti materie complementari: storia del costume, scenotecnica e trucco (che sono obbligatorie); danza, ginnastica, scherma ed elementi di canto (che sono facoltative).

Art. 15. - L'insegnamento della recitazione si impartisce a tutti gli allievi in tutte le classi.

Nella prima classe è di addestramento meramente tecnico alla dizione e viene impartito sempre dallo stesso insegnante.

Nelle classi successive l'insegnamento ha anche carattere artistico e viene impartito in maniera che gli allievi abbiano lo stesso insegnante negli ultimi due anni del corso.

Art. 16. - L'insegnamento della storia del teatro drammatico si impartisce a tutti gli allievi in tutte le classi e comprende sia la letteratura drammatica, sia le forme della sua interpretazione scenica.

Art. 17. - L'insegnamento della regía è triennale ed ha lo scopo di addestrare gli allievi registi alla preparazione ed alla realizzazione della messa in scena di lavori drammatici.

Gli iscritti al corso per allievi registi possono in via eccezionale essere dispensati, con deliberazione del Ministro, dal frequentare le lezioni di recitazione.

Art. 18. - I programmi per l'ammissione all'Accademia, quelli degli studi e degli esami per la promozione e per la licenza sono stabiliti con decreti del Ministro.

Le borse di studio di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, si conseguono per pubblico concorso per esami, con le norme che sono stabilite dal Ministro, nel relativo bando.

I candidati che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano cittadini italiani debbono, per essere ammessi al concorso, comprovare l'iscrizione, per l'anno in corso, al Partito Nazionale Fascista ovvero ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti.

L'ammissione degli stranieri al concorso è subordinata all'autorizzazione del Ministro.

Alunni ed esami.

ART. 19. - Al primo anno di corso dell'Accademia si è ammessi in seguito ad esame. Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione all'esame.

La Commissione esaminatrice è composta degli insegnanti delle materie fondamentali, e di uno delle materie complementari, scelto dal presidente.

ART. 20. - Le domande di ammissione debbono essere redatte in carta legale, dirette al presidente dell'Accademia e debbono essere corredate:

1° dal certificato di nascita;

2° dall'attestato di sana costituzione fisica;

3° dal certificato generale del casellario giudiziale;

4° dal certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore a due mesi;

5° dal consenso scritto dei genitori o di chi ne faccia le veci, per i minorenni;

6° dall'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per i candidati che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Gli stranieri sono esentati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 6; ma la loro ammissione è subordinata all'autorizzazione del Ministro.

ART. 21. - Gli allievi non possono partecipare a rappresentazioni in teatri pubblici o privati, senza l'autorizzazione della Commissione artistica. Per gli studenti minorenni è richiesto anche il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Gli allievi sono obbligati a provvedere a loro spese sia agli abiti che il direttore prescrive per le lezioni, sia alle armi necessarie per la scherma.

Dopo i primi quattro mesi dall'ammissione l'allievo che non abbia dimostrato sufficienti attitudini pratiche, può essere definitivamente escluso dall'Accademia con deliberazione del Consiglio dei professori, senza diritto al rimborso delle tasse pagate.

ART. 22. - Durante l'anno scolastico, alla fine di ogni bimestre, il Consiglio dei professori si aduna per l'assegnazione dei voti, espressi in decimi, per ciascuna materia.

I voti di profitto sono assegnati su proposta dei singoli professori. Il voto di condotta è unico.

Lo scrutinio dell'ultimo bimestre ha valore di scrutinio finale.

La promozione da una classe all'altra si compie soltanto in seguito ad esame.

L'alunno che nello scrutinio finale riporti una media generale inferiore a 6 decimi in profitto o a 7 decimi in condotta, è escluso dalla sessione estiva di esami. Se la detta media sia inferiore a 5 decimi in profitto o a 6 decimi in condotta, l'alunno è escluso anche dalla sessione autunnale.

Art. 23. - Gli esami di ammissione, quelli di promozione da una classe all'altra, e quelli di licenza si tengono in due sessioni, estiva e autunnale.

I voti espressi in decimi, sono assegnati collegialmente dalla Commissione esaminatrice.

Art. 24. - Consegue l'ammissione all'Accademia chi ottenga il voto di sei decimi in ciascuna materia. Consegue la promozione alla classe superiore chi ottenga il voto di almeno sette decimi in ciascuna delle materie fondamentali e una media generale di almeno sei decimi nelle materie complementari con non meno di cinque decimi in ciascuna di esse materie.

Chi non ottenga l'approvazione nella sessione autunnale può, se aspirante all'ammissione, ripetere l'esame nell'anno successivo, se alunno dell'Accademia ripetere la classe.

Durante l'intero corso non è consentito di ripetere piú di una classe.

Art. 25. - Agli allievi che dimostrino singolare attitudine all'arte può essere eccezionalmente consentito, con deliberazione del Ministro, di compiere il corso degli studi in due anni invece che in tre, mediante l'immediata ammissione alla seconda classe oppure il passaggio dalla prima alla seconda classe, o dalla seconda alla terza, durante l'anno scolastico. In ogni caso, pel conseguimento del diploma, gli esami verteranno sul programma svolto nell'intero corso di tre anni.

Art. 26. - Alla fine della terza classe gli allievi sostengono gli esami di licenza.

Gli allievi attori per conseguire il diploma di licenza devono riportare sette decimi in ciascuna delle materie fondamentali, e una media di sei decimi nelle complementari, secondo le norme stabilite nell'art. 24.

Gli allievi registi conseguono il diploma di licenza dopo aver superato, oltre gli esami nelle altre materie, una duplice prova di regía, consistente:

1° in un esame teorico;

2° in un saggio diretto dall'allievo.

Nei detti esami, i candidati al diploma di regista devono raggiungere una media di otto decimi in regía, in storia del teatro, nella storia del costume e nella scenotecnica; e una media di almeno sei decimi nelle altre materie.

Art. 27. - Il Ministro può, su proposta del Consiglio dei professori, espellere dall'Accademia, senza rimborso delle tasse pagate, gli allievi che si assentino dalle lezioni per un numero complessivo di dieci volte durante l'anno scolastico.

Le punizioni disciplinari sono le stesse stabilite dalla legge per gli allievi degli istituti di istruzione artistica.

La sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, e le altre punizioni piú gravi, importano per gli allievi forniti di borse di studio, la perdita della borsa per il periodo corrispondente.

Saggi.

Art. 28. - Durante l'anno scolastico gli allievi devono dare prova, con esercitazioni interne o con pubblici saggi nel teatro dell'Accademia, del profitto conseguito negli studi.

I saggi pubblici sono gratuiti o a pagamento.

I saggi e le esercitazioni devono essere preparati e tenuti in ore diverse da quelle destinate agli insegnamenti.

I saggi e le esercitazioni degli allievi attori sono messi in scena dal direttore dell'Accademia o da un insegnante scelto dal presidente.

Le parti sono sostenute dagli allievi salvo quelle, che per la loro difficoltà, o perché richiedono interpreti di maggiore età, è opportuno siano sostenute dagli insegnanti.

Salvo casi eccezionali gli allievi della prima classe sono esclusi dai saggi pubblici.

I saggi di regía sono diretti a turno da allievi del corso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
de Vecchi di Val Cismon.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 451.

Concessione della riduzione del 30% sul prezzo dei biglietti d'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato ai turisti stranieri o connazionali residenti all'estero, portatori dei « buoni di albergo ».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 marzo 1936, n. 73).*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 826;

Visto il R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 889, col quale si approva il regolamento per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723;

Considerata l'opportunità di accordare lo sconto del 30 % sul prezzo d'ingresso nei musei ed istituti d'arte ai portatori dei « buoni alberghieri » istituiti dal Ministero per la stampa e la propaganda e distribuiti dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione

nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - Ai turisti stranieri o connazionali residenti all'estero, portatori dei «buoni di albergo», viene concessa la riduzione del 30% sui prezzi per l'ingresso nei monumenti, nei musei, nelle gallerie e negli scavi di antichità dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 26 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 151. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1936-XIV.

Approvazione dei programmi per gli studi e per gli esami di ammissione, promozione e licenza della Regia Accademia di arte drammatica in Roma.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 16 maggio 1936, n. 114).*

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882;
Visto l'art. 18 dello statuto della R. Accademia d'arte drammatica in Roma, approvato con il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 527;

Decreta:

Sono approvati gli annessi programmi per gli studi e per gli esami di ammissione, promozione e licenza nella Regia Accademia di arte drammatica in Roma.

Roma, addí 29 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Programma degli esami per l'ammissione alla Regia Accademia d'arte drammatica.

Per essere ammessi all'Accademia tutti i candidati devono subire un esame consistente in:

1° Lettura di una pagina di prosa dialogata, scelta dal candidato;

2° Lettura improvvisa di un'altra pagina di prosa, proposta seduta stante dalla Commissione esaminatrice;

3° Esame di coltura generale.

Per gli allievi-attori questo verte sommariamente sul programma di letteratura e storia qui indicato e del quale il candidato deve mostrare di avere la conoscenza richiesta per l'esame di ammissione al Liceo classico od a Scuole equipollenti.

Italiano. - 1° Lettura e spiegazione di un brano di prosa italiana a scelta dell'esaminatore da un'antologia di scrittori moderni e contemporanei;

2° Lettura e commento di un passo di opere classiche (Dante, *Divina Commedia* - qualche facile episodio; Ariosto, *Orlando Furioso* - due episodi; Tasso, *Gerusalemme Liberata* - due episodi; Goldoni, *una Commedia*; Parini, *Il giorno*; Foscolo, *I Sepolcri*; Alfieri, *una Tragedia*; Monti, *Trad. Iliade* - qualche episodio; Manzoni, *I Promessi Sposi* - qualche capitolo; Leopardi, Carducci, Pascoli, D'Annunzio).

Storia. - L'esame consiste in una conversazione intorno ai seguenti argomenti:

1° La civiltà greca: sue origini e svolgimento - La vita dei greci;

2° La civiltà italica. L'affermazione di Roma: sue origini e svolgimento - L'impero del mondo - La vita dei romani - La universalità di Roma;

3° Le origini del cristianesimo e il suo sviluppo nella romanità;

4° La vita nel medioevo - Il pensiero medioevale - La cavalleria;

5° I Comuni - La vita nel Rinascimento - Le Corti;

6° La vita italiana nel Seicento e nel Settecento - Le origini del Risorgimento;

7° La rivoluzione francese, le sue origini ed i suoi sviluppi;

8° La vita e le idee in Italia nella crisi costruttiva della rivoluzione del Risorgimento nazionale;

9° La Rivoluzione fascista - La nuova vita in Italia.

Da questo esame di cultura generale è dispensato chi abbia già conseguito la promozione nelle predette materie, nell'esame di ammissione al Liceo classico o a Scuola equipollente.

Per gli allievi registi, l'esame di cultura generale verte sopra le seguenti materie, di cui il candidato deve mostrare di avere la cultura che si richiede per l'esame di maturità classica:

Storia. - Antichità: India, Egitto, Ebrei, Grecia, Roma, Cristianesimo.

Il Medioevo europeo.

Il Rinascimento italiano.

Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e Russia fino alla Rivoluzione francese.

L'Ottocento e il Novecento europei.

Storia della letteratura italiana. - I grandi movimenti letterari e i maggiori scrittori, dalle origini ai giorni nostri.

Storia dell'arte. - Grecia - Roma - Medioevo - Rinascimento - Età barocca - Secolo XIX - Secolo XX.

Da questo esame di cultura generale è dispensato chi abbia già superato nelle predette materie l'esame di maturità classica, ovvero sia fornito di altro titolo equipollente.

Programma degli studi.

MATERIE PRINCIPALI:

1° *Recitazione*. - L'insegnamento dura tre anni, e dev'essere impartito cosí agli allievi attori che agli allievi registi, tutti i giorni, per 15 ore settimanali. Nella prima classe si deve mirare soprattutto alla pronuncia, alla dizione, al contegno, alla correttezza del gesto, mediante la recitazione di opere facili, scritte o tradotte in buona lingua italiana, e che sempre abbiano un reale pregio estetico.

Nella seconda e nella terza classe si deve risalire a opere piú complesse e difficili in versi e in prosa. La loro interpretazione scenica dev'essere proposta agli allievi non come la passiva imitazione d'un modello obbligato, ma procurando ch'essi giungano il piú possibile a capire e a esprimere, con mezzi propri e secondo il proprio carattere, lo spirito e lo stile degli autori interpretati.

2° *Storia del Teatro drammatico*. - L'insegnamento dura tre anni con tre lezioni settimanali per ciascun anno; e comprende la storia del dramma e della sua interpretazione scenica cosí ripartita: *Anno I* - Il teatro antico in Grecia e a Roma; Il teatro nella Europa medioevale; Cenni sul teatro orientale. *Anno II* - Il teatro europeo, dal Rinascimento al Romanticismo. *Anno III* - Il teatro moderno, dal Romanticismo ai giorni nostri.

L'insegnamento di questa materia dev'essere integrato dalla lettura, controllata dall'insegnante, di opere degli autori illustrati. Dagli allievi registi si esige, a norma dello statuto, una conoscenza della materia piú minuta e profonda che non quella richiesta agli allievi attori.

3° *Regía*. - L'insegnamento è destinato agli allievi registi e si impartisce nella seconda e nella terza classe per 15 ore settimanali. Esso deve unire la teoria alla pratica, in quanto gli allievi sotto la guida del loro maestro debbono esercitarsi anche a mettere in scena, integralmente o parzialmente, opere che gli altri allievi eseguiscono sotto la loro direzione, intendendo questa parola nel suo senso piú ampio, comprendente la interpretazione generale dell'opera, la recitazione degli attori, il loro trucco, il loro gioco scenico, le scene, le luci, ecc.

Ai migliori allievi registi possono anche essere concesse sovvenzioni per soggiorni istruttivi in altre città d'Italia o dell'estero, severamente controllati e di cui essi devono minutamente dar conto.

MATERIE COMPLEMENTARI:

L'orario dell'insegnamento delle materie complementari è stabilito anno per anno dalla Commissione artistica, a norma dell'art. 8 dello statuto, con le seguenti avvertenze:

L'insegnamento della ginnastica e danza (obbligatorio per gli allievi attori

e facoltativo per i registi), deve essere impartito all'allievo durante l'intera durata del corso triennale. Altrettanto è stabilito per la scherma (obbligatoria per gli allievi attori, e facoltativa per le allieve attrici e per gli allievi registi).

L'insegnamento della storia del costume (obbligatorio per gli allievi registi) deve essere impartito durante l'intera durata del corso triennale e procurare all'allievo una sufficiente conoscenza dell'evoluzione e dei caratteri dell'abbigliamento umano, durante le epoche delle varie civiltà sino ai giorni nostri.

Anche gli insegnamenti del trucco (obbligatorio per tutti) e degli elementi di canto (facoltativo) sono biennali. La Commissione artistica stabilisce in principio d'anno a quali classi devono essere assegnati.

L'insegnamento della scenotecnica (obbligatorio) si impartisce agli allievi registi, per un anno, nella classe stabilita dalla Commissione artistica.

Saggi pubblici. - A tutti questi studi deve corrispondere l'assidua attività per la preparazione dei pubblici saggi, che gli allievi attori danno nel teatro della Regia Accademia, interpretando, a fianco dei loro maestri e sotto la guida di essi, opere sceniche di tutti i tempi e di tutti gli stili.

I saggi di regía sono diretti per turno dagli allievi registi.

Programma degli esami di promozione e di licenza.

Gli esami di promozione e quello di licenza si sostengono davanti ad una Commissione presieduta dal presidente dell'Accademia e composta dagli insegnanti delle materie fondamentali.

Per gli esami su ciascuna materia complementare, viene aggregato alla Commissione l'insegnante della materia stessa.

A) *Gli esami di recitazione consistono:*

1° per la promozione dalla I alla II classe: nella recitazione di almeno due scene di prosa, di lunghezza e carattere sufficienti a mostrare nell'allievo una buona esperienza della pronuncia, della dizione, del portamento e del gesto;

2° per la promozione dalla II alla III classe: nella recitazione di almeno tre scene di cui una in versi;

3° pei candidati al diploma di licenza: nella recitazione di quattro scene, di cui una in versi. Queste scene sono scelte tre dal Consiglio dei professori e una dall'allievo.

La Giuria può interrogare i candidati sui caratteri da essi interpretati e sui motivi psicologici della loro interpretazione.

Negli esami delle ultime due classi, una delle scene può essere sostituita da un soliloquio, o da un brano in versi o in prosa di sufficiente lunghezza e importanza.

B) *Gli esami di regía consistono:*

1° per la promozione dalla II alla III classe: in un esame orale, nel quale il candidato espone i suoi criteri per la interpretazione di due opere, una scelta da lui e una propostagli otto giorni prima dalla Giuria;

2° per i candidati al diploma di licenza: in un esame orale come sopra, per due opere classiche; piú in un saggio, pubblico o privato, secondo il giudizio della Direzione, in cui l'allievo mette in scena, con la propria regía, un'opera eseguita dagli allievi.

C) *Gli esami di storia del teatro drammatico, storia del costume e scenotecnica,* consistono in interrogatori orali sui programmi stabiliti.

D) *Gli esami di scherma, canto, trucco, danza e ginnastica,* consistono in prove pratiche.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 961.

Soppressione delle Sezioni staccate per l'arte medioevale e moderna di Genova e Pisa e di quella per le antichità di Palermo, e passaggio dei relativi servizi alla dipendenza diretta delle rispettive Sopraintendenze.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 5 giugno 1936, n. 130).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164;

Veduti i Nostri decreti 1° marzo 1925-III, nn. 409, 410, 412, con i quali furono istituite le sezioni staccate in Genova, della Sopraintendenza all'arte medioevale e moderna di Torino; in Pisa, della Sopraintendenza all'arte medioevale e moderna di Firenze; e in Palermo, della Sopraintendenza alle antichità di Siracusa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sezioni staccate per l'arte medioevale e moderna di Genova e Pisa e quella per le antichità di Palermo, istituite con i Nostri decreti 1° marzo 1925-III, nn. 409, 410, 412, sono soppresse.

I relativi servizi tornano alla dipendenza diretta delle rispettive Sopraintendenze, le quali potranno mantenere nelle sedi delle soppresse sezioni gli uffici e il personale necessari al disimpegno dei servizi medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addí 2 giugno 1936 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 374, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1289.

Istituzione in Ferrara di un Museo archeologico con sede nel monumentale palazzo di Ludovico il Moro.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 9 luglio 1936, n. 157).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Riconosciuta la necessità di sistemare in Museo le cospicue e preziose collezioni greco-etrusche, recuperate dalla necropoli di Valle Trebba (Spina);

Considerata la opportunità che tale Museo debba sorgere in Ferrara - capoluogo della provincia in cui la necropoli si è rinvenuta - ed aver sede nei locali del palazzo di Ludovico il Moro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - È istituito in Ferrara un Museo archeologico con sede nel monumentale palazzo di Ludovico il Moro. Esso prenderà il titolo di « Regio Museo archeologico di Ferrara ».

ART. 2. - Al funzionamento dell'Istituto sarà provveduto con personale appartenente all'Amministrazione delle antichità e belle arti e con fondi tratti dal bilancio dell'Amministrazione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 4 luglio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 375, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1236.

Assegnazione alla Procuratoria di San Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 3 luglio 1936-XIV, n. 152).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di concorrere nella spesa per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1932-XI, n. 1620;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Alla spesa per i lavori urgenti di restauro e consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia, in corso di esecuzione a cura della Procuratoria di San Marco, lo Stato concorrerà con un contributo di L. 1.500.000 una volta tanto, in aggiunta a quello già concesso col R. decreto-legge 2 dicembre 1932-XI, n. 1620.

Tale somma sarà stanziata in un apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1935-36.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 2. - La somma predetta sarà corrisposta dal Ministero dell'educazione nazionale alla Procuratoria di San Marco in base a certificato dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Venezia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 375, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1466.

Soppressione dei Corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 5 agosto 1936, n. 180).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere, per il riordinamento degli studi di architettura, alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dall'anno scolastico 1936-37 sono soppressi i corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo.

È tuttavia conservata per l'anno scolastico 1936-37 la seconda classe dei detti corsi. Ad essi potranno accedere coloro che abbiano conseguito la promozione o la idoneità o che, essendo alunni interni, non abbiano superato gli esami finali del biennio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 1° agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1529.

Gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 agosto 1936, n. 193).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 344, convertito nella legge 8 gennaio 1928-VI, n. 46, sulla sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, che proroga al 30 giugno 1936 il periodo di funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, che ripristina le tasse d'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ristabilire, in conseguenza della cessazione dell'Alto Commissariato, la normale competenza nella gestione finanziaria e amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - In dipendenza della cessazione dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, la gestione finanziaria e amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri viene assunta dal Ministero dell'educazione nazionale a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV.

ART. 2. - Sono mantenute le tasse d'ingresso per accedere alle antichità di Ercolano e di Capri, imposte dall'Alto Commissariato in forza dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 344, e quella d'ingresso alla Grotta Azzurra di Capri, istituita con Regio decreto 21 ottobre 1926-IV, n. 1931.

Resta ferma la devoluzione della metà della tassa d'ingresso alla Grotta Azzurra riservata al comune di Capri a norma dell'art. 4, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 344, per gli scopi previsti.

ART. 3. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 17 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 76, foglio 89. — Mancini.

—

CIRCOLARE n. 11.

(Ragioneria centrale)

Norme per la compilazione e documentazione dei conti giudiziali per la tassa di esportazione all'estero di oggetti di antichità e d'arte.

Ai Regi Soprintendenti bibliografici;

Ai Regi Soprintendenti alle opere di antichità e d'arte;

Ai Direttori degli Uffici di esportazione all'estero di oggetti di antichità e d'arte.

Con la Circolare n. 85 del 4 luglio 1930-VIII, si disponeva che ai conti periodici della tassa di esportazione non dovevano piú essere uniti gli esemplari delle denuncie di esportazione delle cose soggette a nulla osta, il cui invio era stato precedentemente disposto, con Circolare n. 90 del 25 giugno 1929, unicamente per potere anche da essi desumere il numero dei piombi applicati ai colli in esportazione.

Ciò nonostante, alcuni Uffici di esportazione hanno continuato ad unire, ai conti giudiziali, i suddetti esemplari, nonché le contromatrici dei nulla osta, il cui invio era stato disposto con Circolare n. 51 del 22 giugno 1924, quando cioè era tuttora in vigore la tassa per l'applicazione dei suddetti piombi.

Giusta poi quanto venne disposto con la Circolare n. 83 dell'8 novembre 1926, alle lettera *f*) (si richiamano anche le disposizioni della Circolare stessa, di cui alle lettere *b, c, d, e*), ai conti giudiziali debbono essere allegate anche le quietanze di tesoreria attestanti il versamento della tassa di quietanza.

La documentazione pertanto dei conti giudiziali per tassa di esportazione all'estero di oggetti di antichità e d'arte deve essere la seguente:

a) i prospetti mensili delle riscossioni (ciascuno in un solo esemplare);

b) i terzi esemplari delle denuncie che hanno dato luogo a riscossione di tassa, esemplari che, giusta quanto venne disposto con la su citata Circolare n. 51 del 22 giugno 1924, già vengono mensilmente trasmessi, con i conti periodici, alla Ragioneria centrale di questo Ministero, la quale pertanto si riserva di unirli ai conti giudiziali. (Circa le denunce si richiama l'attenzione su quanto si è fatto presente con recente Circolare n. 9 in data 5 giugno 1936-XIV);

c) le matrici delle ricevute delle somme riscosse;

d) le contromatrici delle relative licenze;

e) le quietanze di versamento in tesoreria delle somme riscosse per tassa di esportazione;

f) le quietanze di versamento in tesoreria delle somme riscosse per tassa di quietanza.

Bene inteso, sul prescritto conto a materia - che è parte integrante del conto giudiziale - non occorre che si continui a indicare il carico e scarico dei bollettari, e delle relative bollette, per nulla osta o per licenza d'importazione temporanea, non avendo essi relazione diretta col conto giudiziale che viene reso, in quanto non dànno luogo ad alcuna riscossione.

Affinché poi la numerazione progressiva delle bollette per ricevuta di tasse di esportazione venga interrotta al termine dell'esercizio finanziario (la cui chiusura, com'è noto, a norma della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, viene prorogata - per quanto unicamente si riferisce alla gestione di cassa - al 31 luglio), si dispone che se nell'ultimo bollettario, adoperato a tutto luglio per riscossione di somme accertate entro il 30 giugno, siano rimaste inesitate delle bollette, il bollettario stesso dev'essere allegato integralmente al conto, cioè portato a discarico anche per dette bollette inesitate.

Dei conti giudiziali - da rendersi separatamente per tassa di esportazione definitiva, per tassa di esportazione temporanea, e per cabotaggio - dev'essere trasmesso un solo originale.

Si richiamano, infine, le disposizioni date con Circolare n. 47 del 14 giugno 1926, riguardanti i termini entro i quali i conti giudiziali debbono essere resi, la preventiva revisione e parificazione di essi con i conti periodici di ciascun agente, e l'obbligo della produzione di una copia conforme del processo verbale di consegna nei casi di passaggio di gestione.

Roma, addí 16 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1585.

Soppressione del Regio Ufficio di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte, istituito in Ravenna.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1º settembre 1936, n. 202).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164;

Veduto il Nostro decreto 15 agosto 1925-III, n. 1554, col quale fu istituito a Ravenna un Ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte;

Considerata l'opportunità di sopprimere tale Ufficio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio Ufficio di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte, istituito a Ravenna col Nostro decreto 15 agosto 1925-III, n. 1554, è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addí 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 28 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV.

Diritto d'ingresso per la visita a ciascuno dei Castelli di Issogne, Verrès e Fenis.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito in legge con la legge 8 giugno 1935-XIII, n. 826;
Veduto il R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 889, col quale si approva il regolamento per l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Per la visita a ciascuno dei Castelli di Issogne, Verrès e Fenis è stabilito un diritto d'ingresso di lire 3 a persona.

ART. 2. - Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1936-XIV, e sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addí 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 12 ottobre 1936 - Anno XIV.
Registro 18, Educazione nazionale, foglio 382.

IV

ISTRUZIONE SUPERIORE

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 544.

Concessione alla Regia Università di Roma, per il funzionamento della Regia Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, di un contributo di L. 40.000 da prelevarsi dai bilanci delle quattro Colonie africane.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 9 maggio 1935, n. 109).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. - Per provvedere alle spese di funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali presso la Regia Università di Roma, oltre ai contributi fissati all'art. 4 del R. decreto-legge in data 18 dicembre 1930, n. 1837, sarà corrisposto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35, dal Ministero delle colonie l'annuo contributo di L. 40.000 ripartito in uguale misura sui bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addí 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 1392.

Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera, per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 2 agosto 1935, n. 179).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. - Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto.

ART. 2. - La presente legge entrerà in vigore nei modi e termini di cui all'art. 2 dell'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addí 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accord concernant l'exercice des professions d'ingênieur et d'architecte.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1. - Les ressortissants suisses, porteurs du diplôme d'ingénieur (civil ou de construction, mécanicien, électricien) délivré par l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ou par l'Ecole des Ingénieurs à Lausanne ou du diplôme d'architecte délivré par l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich, pouvant prouver qu'ils ont, après avoir obtenu leur diplôme, exercé pratiquement leur profession pendant une année au moins, seront admis en Italie à l'examen d'Etat pour l'habilitation à l'exercice de la profession d'ingénieur ou d'architecte aux mêmes conditions que les ressortissants italiens porteurs de la « Laurea in ingegneria » ou de la « Laurea in architettura ».

Ils pourront exercer la profession correspondant à l'examen d'Etat qu'ils auront subi et obtenir, aux mêmes conditions que les nationaux, l'inscription dans l' « albo » professionnel à condition qu'ils aient séjourné régulièrement, sans interruption, pendant 5 ans en Italie ou qu'ils aient obtenu de l'Autorité compétente un permis d'admission afin d'exercer leur profession.

ART. 2. - Les ressortissants italiens, porteurs du diplôme italien d'habilitation à l'exercice de la profession d'ingénieur ou d'architecte, jouiront en Suisse des mêmes droits que les ressortissants suisses porteurs du diplôme d'ingénieur ou d'architecte de l'Ecole Fédérale Polytechnique à Zurich ou

de l'Ecole de ingénieurs à Lausanne, à condition qu'ils soient au bénéfice d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour régulier, leur donnant droit à l'exercice de leur profession.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que possible. Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de trois mois à partir de la date à laquelle l'une ou l'autre des Parties l'aura denoncé.

Fait a Rome, en double exemplaire, le 5 mai 1934.

Pour l'Italie:
De Facendis
Perassi
Poggi
Lanino
A. Morelli
Borgomanero

Pour la Suisse:
Wagnière
Rothmund
Rengoli
Broye
Kappeler

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
Suvich.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1100.

Disposizioni per un organico concentramento delle Istituzioni destinate ai fini della istruzione superiore.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 4 luglio 1935, n. 154).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. - Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potrà disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di Facoltà, Scuole e insegnamenti universitari, nonché l'aggregazione di Regi Istituti superiori alle Regie Università e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo.

Nei decreti medesimi saranno stabilite le opportune modalità, e potrà, occorrendo, derogarsi alle vigenti disposizioni, esclusa la possibilità di maggiori oneri a carico dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addí 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — de Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1135.

Istituzione di una cattedra di « Onde elettromagnetiche » presso la Facoltà di scienze della Regia Università di Roma.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 6 luglio 1935, n. 156).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. - È istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta ai 21 posti di professore di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Roma stabiliti nella tabella *D* allegata al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di coprire il nuovo posto di ruolo, nominando professore ordinario di prima classe (gruppo *A*, grado IV) per l'insegnamento delle onde elettromagnetiche persona di altissima fama negli studi e nelle invenzioni relative, aggiungendosi il detto insegnamento a quelli della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione super.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 2 luglio 1935, n. 152).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche e aggiornamenti al suddetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - È abolita la distinzione fra i Regi Istituti di istruzione superiore di cui alla tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superore e quelli di cui alla tabella *B* annessa al testo unico medesimo.

I contributi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per il mantenimento dei suddetti Istituti di cui alla tabella *B*, anche nel caso che esse convenzioni siano state stipulate e non ancora approvate come pure nel caso che siano scadute e non ancora rinnovate, sono consolidati nella misura fissata nelle convenzioni medesime, e sono devoluti allo Stato. I professori di ruolo in essi Istituti sono a carico dello Stato.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, saranno determinati per gli Istituti medesimi:

a) le Facoltà e le Scuole di cui è costituito ciascun Istituto;

b) il ruolo organico dei professori per ciascuna Facoltà e Scuola;

c) il contributo che lo Stato potrà corrispondere per il funzionamento di ciascun Istituto, pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi dello Stato e degli Enti, giusta le anzidette convenzioni per il mantenimento di ciascun Istituto, e l'ammontare della spesa per il relativo ruolo organico dei professori;

d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni del presente articolo.

Con gli stessi decreti Reali saranno stabilite le opportune disposizioni circa l'onere della quiescenza per i professori dei Regi Istituti superiori d'ingegneria di Torino e di Genova.

Rimangono fermi gli obblighi degli altri Enti e dei privati in favore degli Istituti, quali risultano in base alle vigenti convenzioni. Rimangono altresí ferme le particolari convenzioni per il mantenimento di posti di professore in aggiunta ai ruoli organici, dovendo per tali posti applicarsi il secondo comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono da considerare, per i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i contributi cui gli Enti sono obbligati giusta l'articolo 297 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio di professore già prestato nei Regi Istituti di cui alla tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore sarà considerato come se fosse stato prestato nei Regi Istituti di cui alla tabella *A* annessa al testo unico medesimo. Rimangono a carico degli Istituti gli assegni personali che siano stati eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del R. decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e dell'art. 102, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

ART. 2. - Agli effetti del conseguimento della laurea o del diploma presso le Facoltà degli Istituti d'istruzione superiore sono necessari l'iscrizione, la frequenza e l'esame in un determinato numero d'insegnamenti.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

Gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea o diploma. Lo studente dovrà inoltre scegliere, fra gli insegnamenti complementari, almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma.

ART. 3. - I posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà sono riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; gli altri posti possono essere assegnati anche ad insegnamenti complementari.

ART. 4. - Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sarà determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi:

a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali;

b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti negli statuti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali;

c) il numero complessivo degli insegnamenti necessario per il conseguimento della laurea o del diploma.

Con gli stessi decreti Reali, potranno essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti dovranno essere impartiti, e potrà esser modificato il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà. Essi decreti conterranno inoltre disposizioni per la revisione degli insegnamenti stabiliti negli statuti, per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento, e infine per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico.

Occorrerà il concerto col Ministro per le finanze in quanto si tratti di modificare il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà e di stabilire norme per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento.

ART. 5. - Per i posti di ruolo che si rendono disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro decide, su proposta formulata dai rettori o direttori degli Istituti d'istruzione superiore, sentita la Facoltà interessata, a quali insegnamenti essi posti debbano assegnarsi. Può tuttavia il Ministro decidere al riguardo di propria iniziativa.

Analogamente il Ministro decide se i posti medesimi debbano coprirsi per trasferimento o per concorso, salvi i casi di nomina eccezionale o di riammissione in servizio, di cui rispettivamente agli articoli 81 e 109 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, e salvi i casi di nomina in dipendenza dalla inclusione nelle terne dei concorsi espletati.

Per l'apertura dei concorsi, devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X e 9 settembre 1934-XII, riguardanti i concorsi di ammissione negl'impieghi statali.

ART. 6. - Il Ministro, qualora decida che un posto di ruolo per un deter-

minato insegnamento debba coprirsi mediante trasferimento, dispone che la Facoltà interessata designi una terna, nella quale possono essere inclusi soltanto:

a) professori di ruolo dello stesso insegnamento;

b) professori ordinari, titolari di altro insegnamento;

c) professori straordinari, titolari di altro insegnamento, quando in esso sia compreso quello cui trattasi di provvedere, ovvero quando abbiano tenuto per tre anni l'incarico o siano riusciti vincitori di un concorso per l'insegnamento medesimo;

d) professori nella condizione di cui all'art. 98, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il rettore o direttore trasmette col proprio parere la terna al Ministro, il quale può disporre il trasferimento, scegliendo nella terna il professore da trasferire, ovvero non dar corso al trasferimento.

Può inoltre il Ministro, quando lo ritenga necessario nell'interesse dell'educazione nazionale e degli studi, disporre il trasferimento di propria iniziativa.

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti previo il consenso dei professori interessati.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere trasferiti o comandati ad altro Istituto della stessa o di diversa sede, anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto, quei professori di ruolo dei Regi Istituti d'istruzione superiore, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

Art. 7. - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione superiore sono composte di non meno di cinque professori o cultori della materia, nominati dal Ministro.

Esse comunicano al Ministro le loro conclusioni.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Circa le nomine dei candidati compresi nella terna dei vincitori, decide il Ministro sulla proposta della Facoltà, trasmessa dal rettore o direttore col proprio parere, ovvero di sua iniziativa, salvo in ogni caso il diritto del primo vincitore, qualora questi sia chiamato dalla Facoltà per cui è stato bandito il concorso. Il secondo ed il terzo graduato non possono esser nominati se non dopo o contemporaneamente a coloro che li precedono in graduatoria, a meno che questi rifiutino la nomina o siano già professori di ruolo in Istituti d'istruzione superiore.

La terna dei vincitori è valida, agli effetti delle nomine, per un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso.

Art. 8. - Per le nomine di cui all'art. 81 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, come pure per la riammissione in servizio di cui al-

l'art. 109 dello stesso testo unico, spetta al Ministro decidere in merito alla proposta della Facoltà, trasmessa dal rettore o direttore col proprio parere. Può tuttavia alla proposta della Facoltà sostituirsi la iniziativa del Ministro.

ART. 9. - Per il conferimeno degli incarichi d'insegnamento è necessario il nulla osta del Ministro, il quale può anche, nell'interesse della educazione nazionale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi che ritenga opportuni.

L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è stabilito come appresso:

a) liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario;

b) liberi docenti della materia o di materia affine ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica in un concorso statale universitario;

c) liberi docenti della materia o di materia affine, per cui non si verifichino le condizioni indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

e) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.

Potrà tuttavia derogarsi al suddetto ordine di preferenza sempre che ciò, a giudizio del Ministro, sia giustificato da particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi.

ART. 10. - Per gli Istituti d'istruzione superiore liberi restano riservate alle Autorità accademiche le iniziative per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di professore di ruolo agli insegnamenti e il modo di coprirli, le chiamate per trasferimento o per nuova nomina e il conferimento degli incarichi di insegnamento, spettando in ogni caso al Ministro di decidere sulle iniziative medesime. Può tuttavia il Ministro decidere di propria iniziativa, quando lo ritenga necessario nell'interesse della educazione nazionale e degli studi.

ART. 11. - L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa soltanto per quelle materie alle quali corrispondano insegnamenti costitutivi delle Facoltà.

Il Ministro determina annualmente per quali delle suddette materie l'abilitazione alla libera docenza potrà essere concessa, nonché per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti.

All'abilitazione possono aspirare soltanto coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Potrà prescindersi da tale condizione, come pure dal possesso della laurea secondo è previsto nel primo comma, lettera *a*), dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato 40 anni di età.

Il Ministro può, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, ammettere al conseguimento della libera docenza persone che non siano in possesso dei requisiti suindicati quando esse abbiano già esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento.

La Commissione giudicatrice è composta di almeno cinque professori o cultori della materia nominati dal Ministro. Essa comunica al Ministro le sue conclusioni.

Solo i candidati giudicati piú meritevoli, entro il numero stabilito per ciascuna materia, possono ottenere l'abilitazione alla libera docenza.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni della educazione nazionale e degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Le funzioni di giudice disciplinare per i liberi docenti sono esercitate dalla Corte di disciplina di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12. - I posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario sono conferiti in seguito a concorso per esami bandito dal Ministro.

Gli Istituti comunicano all'uopo ogni anno l'elenco dei posti vacanti per i singoli insegnamenti.

Dispone il Ministro, ove occorra, il raggruppamento dei posti, in base all'affinità degl'insegnamenti, e stabilisce per ciascun gruppo le lauree o diplomi per l'ammissione al concorso.

I concorsi sono banditi relativamente a ciascun gruppo, per il doppio dei posti in esso compresi.

Per l'ammissione ai concorsi occorre non aver superato 30 anni di età alla data di presentazione della domanda. Tale limite di età è prorogabile per un periodo uguale al servizio eventualmente prestato come aiuto o come assistente ordinario, salve le disposizioni generali per cui sono prorogati i limiti di età.

Art. 13. - La Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di aiuto e assistente ordinario è composta di almeno 5 professori o cultori della materia cui si riferisce il concorso, ed è nominata dal Ministro.

Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale, la quale può eventualmente essere integrata da uno o piú esperimenti od esercizi pratici e grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, cosí da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per le materie cui il concorso si riferisce. Coloro che sono giudicati piú meritevoli, entro il numero dei posti messi a concorso, sono inclusi in ordine alfabetico nell'elenco dei vincitori.

Quando gli atti del concorso siano stati approvati dal Ministro, i vincitori possono ottenere la nomina cosí ai posti messi a concorso come ad altri posti per gl'insegnamenti cui il concorso si riferisce, previa proposta del professore ufficiale della materia, entro un biennio dalla data di approvazione degli atti medesimi.

Le spese per la Commissione giudicatrice sono a carico degli Istituti per conto dei quali è bandito il concorso: a tal uopo ogni Istituto rimborsa allo Stato una somma corrispondente al totale della spesa diviso per il numero dei posti rispetto ai quali i vari Istituti erano interessati al concorso medesimo, e in ragione del numero dei posti per cui è interessato ciascun Istituto.

Art. 14. - Gli aiuti e gli assistenti ordinari sono nominati per la durata dell'anno accademico, ma essi s'intendono tacitamente confermati d'anno in anno, salvo preavviso di mancata conferma da comunicarsi ad essi dal rettore o direttore dell'Istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia, non oltre il mese di luglio.

È in facoltà del Ministro chiedere la motivazione della richiesta di mancata conferma e decidere se la richiesta debba o no aver corso. Tale decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Gli aiuti e gli assistenti ordinari hanno diritto, a carico del bilancio dell'Istituto, ad un trattamento economico uguale a quello stabilito in via transitoria per gli aiuti e assistenti a carico dello Sato.

Presso ogni Istituto d'istruzione superiore è costituito un fondo per la concessione di premi di operosità scientifica in favore degli aiuti e degli assistenti ordinari. Al fondo è assegnato, avuto riguardo alle possibilità del bilancio dell'Istituto, un contributo annuo determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale può anche destinare a tale scopo, in tutto o in parte, il provento delle quote delle sopratasse per esami eventualmente devolute al bilancio dell'Istituto stesso.

Art. 15. - Presso gli Istituti superiori di magistero, oltre i diplomi di cui all'art. 213 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, può conseguirsi un diploma di lingue e letterature straniere, dopo un corso di studio di durata eguale a quella richiesta pel conseguimento dei diplomi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

Con successivo decreto Reale saranno stabilite le norme per l'ordinamento degli studi relativi.

Agli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti anzidetti possono anche partecipare, soltanto per l'iscrizione al corso pel diploma di lingue e letterature straniere, le alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza presso la Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o presso la Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, al qual uopo i programmi degli esami stessi di licenza dovranno essere approvati dal Ministro e la Commissione giudicatrice dovrà essere presieduta da un commissario del Ministro.

Art. 16. - La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al Senato accademico ed ai Consigli di facoltà o scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) interdizione temporanea da uno o piú corsi;

c) sospensione da uno o piú esami di profitto per una delle due sessioni;

d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore o direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) spetta al Consiglio della facoltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera *d*) e anche di quelle di cui alle lettere *b*) e *c*), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del rettore o direttore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma 4° del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera *d*) viene inoltre data comunicazione a tutti gl'Istituti d'istruzione superiore del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Istituto sono integralmente applicate nello Istituto dove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle Autorità accademiche nella determinazione e applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, e può modificare la deliberazione presa in materia dalle Autorità stesse.

Art. 17. - Le norme concernenti la devoluzione del provento sopratasse di esame sono determinate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 18. - Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato è corrisposto un compenso di L. 200 per il primo gruppo di candidati esaminati, sino a 20, ed un compenso di L. 5 per ogni candidato esaminato oltre i 20.

Oltre tale compenso, sono corrisposti ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado 6°. L'indennità di missione di cui al presente comma è soggetta alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'art. 17 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366, è abrogato.

Art. 19. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibili.

Le disposizioni vigenti anteriormente alla data del presente decreto sono tuttavia da applicarsi per la procedura relativa al giudizio dei concorsi banditi anteriormente alla data medesima, per la procedura relativa al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza nella sessione dell'anno 1935, ed inoltre per la procedura relativa alle nomine degli aiuti e assistenti ordinari, per cui i rettori e direttori degli Istituti d'istruzione superiore abbiano bandito i concorsi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — de Vecchi di Val Cismon.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 28 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 188. — Mancini.

CIRCOLARE n. 24.

(Direzione generale della istruzione superiore)

Iscrizione di studenti stranieri nelle Università e negli Istituti superiori di istruzione.

Ai Rettori delle Università;

Ai Direttori degli Istituti superiori.

A' sensi delle circolari 12 luglio 1930-VIII, n. 12402 e 27 luglio 1934-XII, n. 7164 e dell'ordinanza ministeriale 18 novembre 1933, gli studenti di cittadinanza straniera che intendano iscriversi nelle Università e negli Istituti superiori del Regno debbono presentare la domanda relativa pel tramite dell'autorità consolare italiana del luogo di provenienza, che è tenuta ad accompagnarla con le opportune informazioni e col suo parere, e debbono altresí produrre il titolo originale di studio debitamente tradotto e legalizzato, con una dichiarazione della stessa autorità consolare, concernente il valore attribuito al titolo nel Paese in cui è stato conseguito, nei confronti con l'analogo titolo italiano.

Tale procedura deve continuare ad applicarsi per il caso normale, che è quello di studenti stranieri che vengono in Italia dal Paese di origine.

Per quegli stranieri, invece, che si trovino già in Italia o provengano da

Stati diversi da quelli di origine, dispongo che siano accettati come validi i titoli di studio e i documenti da essi presentati, la cui autenticità sia stata dichiarata, anziché dall'autorità consolare italiana residente nei rispettivi Paesi, dai rappresentanti in Italia della Nazione straniera, cui gli interessati appartengono.

Uguale agevolazione intendo che sia accordata anche a quegli stranieri che s'iscrivano nelle Università e nei nostri Istituti superiori usufruendo di borse di reciprocità in dipendenza di accordi esistenti fra il nostro ed il loro Paese.

Naturalmente la firma dei rappresentanti stranieri, nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere a sua volta legalizzata dal Ministero italiano degli affari esteri, il quale esprimerà altresí il suo parere circa l'accoglibilità, dal punto di vista politico, delle domande di cui trattasi; e ciò anche in relazione alle istruzioni impartite con la circolare n. 11376 del 19 aprile 1935-XIII.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni particolari, impartite con la circolare n. 17916 del dicembre 1933-XII, riguardanti l'ammissione nelle Facoltà mediche di studenti di cittadinanza americana.

Le SS. LL. mi trasmetteranno un cenno di ricevimento della presente circolare.

Roma, 15 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 27.

(DIREZIONE GENERALE DELLA ISTRUZIONE SUPERIORE)

Calendario scolastico universitario per l'anno XIV (1935-36).

Ai Rettori delle Università;
Ai Direttori degli Istituti superiori.

Dispongo che per l'anno XIV (1935-36), oltre i giorni dichiarati festivi per legge, siano giorni di vacanza, per tutte le Università e per tutti gli Istituti superiori, quelli compresi nei seguenti periodi:

dal 22 dicembre all'8 gennaio;
dal 20 febbraio al 26 febbraio;
dal 5 aprile al 26 aprile.

Le SS. LL. vorranno pertanto predisporre il Calendario accademico del prossimo anno, per la rispettiva Università o Istituto, in conformità alle disposizioni di cui sopra.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Roma, 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

ORDINANZA 9 ottobre 1935-XIII.

Modalità di concorso per l'ammissione agli Istituti superiori di magistero.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1935-XIII, con il quale è stato determinato il numero dei posti di alunno di primo anno, per il 1935-36, presso i Regi Istituti superiori di magistero;

Considerata l'urgenza che abbiano immediata attuazione - per quanto riguarda le modalità dell'esame di concorso a posti di alunno - le norme per l'ordinamento degli studi che si compiono negli Istituti superiori di magistero, le quali saranno stabilite nel decreto Reale in corso, previsto dal secondo comma del citato art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Dispone:

Art. 1. - L'esame di concorso per l'iscrizione al primo anno di corso negli Istituti superiori di magistero consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati negli esami per il conseguimento dei titoli di studi medi prescritto per l'ammissione agli Istituti stessi: e precisamente nei voti del gruppo delle materie letterarie, per gli aspiranti ai diplomi di materie letterarie e di lingue e letterature straniere; nei voti di filosofia e pedagogia, per gli aspiranti al diploma di filosofia e pedagogia; nei voti del gruppo di materie letterarie e di filosofia e pedagogia, per gli aspiranti al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari;

b) in una prova scritta di cultura generale. Per tale prova sono concesse sei ore di tempo.

Art. 2. - I direttori degli Istituti superiori di magistero provvederanno, prima dell'inizio degli esami, a che il numero di posti di alunno complessivamente assegnato al corso per il diploma di cui alla lettera *a*) dell'art. 213 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e al corso per il diploma di lingue e letterature straniere, sia equamente ripartito fra i detti due tipi di diplomi.

Art. 3. - Gli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti superiori di magistero nell'anno accademico 1935-36 avranno luogo con le modalità di cui alla presente ordinanza.

Roma, addí 9 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

ORDINANZA 18 ottobre 1935-XIII.

Disposizioni speciali per i candidati alla libera docenza, in servizio presso i reparti mobilitati dell'Africa Orientale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza 25 febbraio 1935-XIII, con la quale è stata indetta, per il corrente anno, la sessione per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza;

Considerato che nei riguardi dei candidati attualmente in servizio militare nell'Africa Orientale si rende assai difficile un ritorno anche temporaneo in Patria perché possano sostenere le prove integrative di cui all'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Dispone:

Ai candidati alla libera docenza in servizio presso i reparti mobilitati dell'Africa Orientale potrà essere conferita l'abilitazione cui aspirano, con dispensa dalle prove orali, compresa la conferenza sui titoli, qualora le rispettive Commissioni giudicatrici, in base alla valutazione dei titoli concernenti l'attività scientifica ed, eventualmente, quella didattica, ritengano accertata la maturità scientifica dei candidati stessi e la loro attitudine all'insegnamento presso le Università e gli Istituti superiori.

Per i candidati i quali, secondo l'avviso delle Commissioni, non abbiano titoli sufficienti per l'abilitazione cui aspirano, il giudizio sarà sospeso fino a quando i detti candidati non siano in grado di presentarsi a sostenere le prove ad integrazione dei titoli presentati.

Roma, 18 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE N. 31

(DIREZIONE GENERALE DELLA ISTRUZIONE SUPERIORE)

Agevolazioni agli studenti militari in Africa Orientale.

Ai rettori delle Università;
Ai direttori degli Istituti superiori.

Con provvedimento legislativo in corso vengono disposte particolari agevolazioni a favore degli studenti universitari che, volontari o richiamati alle armi, si trovino o siano per essere destinati in Africa Orientale.

Tra le provvidenze che saranno adottate vi sarà:

a) l'iscrizione d'ufficio, a cura delle autorità accademiche, all'anno di corso successivo a quello regolarmente seguito nel 1934-35, anche se per tale iscrizione sia necessario aver superato gli esami dell'anno precedente;

b) la dispensa dall'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni.

In attesa della pubblicazione del provvedimento, le SS. LL. vorranno disporre per l'immediata applicazione delle norme di cui sopra.

Avverto a tal uopo che coloro i quali intendano beneficiare delle dette agevolazioni, dovranno limitarsi a far pervenire un certificato dell'Autorità militare comprovante la loro qualità di volontari o di chiamati alle armi con destinazione in Africa Orientale. Coloro, invece, che intendano immatricolarsi, dovranno presentare, in aggiunta a tale certificato, apposita domanda regolarmente documentata.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Roma, 14 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE N. 33.

(DIREZIONE GENERALE DELLA ISTRUZIONE SUPERIORE)

Studenti universitari alle armi
Appello straordinario della sessione autunnale.

Ai rettori delle Università;
Ai direttori degli Istituti superiori.

Com'è noto, nel prossimo mese di febbraio avrà luogo un appello straordinario della sessione autunnale, riservato agli studenti iscritti ai corsi allievi ufficiali di complemento, organizzati dalla Milizia universitaria.

Tenuto conto delle attuali circostanze, dispongo che all'appello stesso siano eccezionalmente ammessi — limitatamente al corrente anno — anche gli allievi ufficiali provenienti dai corsi del Regio esercito (ivi compresi coloro che frequentarono i corsi stessi nel 1934-35 e sono stati ricollocati in congedo), nonché tutti gli studenti universitari che comunque si trovino sotto le armi.

Resta bene inteso che trattandosi di un appello straordinario, e non di sessione straordinaria, gli studenti riprovati negli appelli ordinari della sessione autunnale non potranno ripetere in febbraio gli esami falliti.

Le SS. LL. vorranno portare quanto sopra a conoscenza di coloro che possano avervi interesse, e assicurarmi che sarà ottemperato alle disposizioni da me impartite.

Roma, 23 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Modificazioni al decreto Ministeriale 16 agosto 1935-XIII col quale venne stabilito il numero dei posti di nuovi alunni negli Istituti superiori di magistero per l'anno accademico 1935-36.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 213 e 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933. n. 1592;

Veduto l'art. 16 del regolamento per gl'Istituti superiori di magistero, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1588;

Veduto il decreto Ministeriale in data 16 agosto u. s., col quale è stato stabilito il numero dei posti di nuovi alunni negli Istituti superiori di magistero, per l'anno accademico 1935-36;

Considerata l'opportunità di variare il numero dei posti di alunno di primo anno assegnati al Regio Istituto superiore di magistero di Firenze;

Decreta:

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale in data 16 agosto 1935-XIII, nel Regio Istituto superiore di magistero di Firenze, i posti cui possono essere iscritti i nuovi alunni per l'anno accademico 1935-36 sono determinati come segue:

75 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di cui alla lettera *a*) dell'art. 213 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e del corso per il diploma di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

160 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di cui alla lettera *c*) del citato art. 213 del testo unico.

Roma, 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2145.

Devoluzione del provento delle sopratasse per esami universitari.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 24 dicembre 1935, n. 299).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto l'art. 17 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e quello delle sopratasse per esami di laurea o di diploma, di cui alle tabelle *H, N,* ed *O,* annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - limitatamente per la tabella *O,* al Regio Istituto Orientale ed al Regio Istituto superiore navale - nonché il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di perfezionamento e dei corsi di cui al comma terzo dell'art. 20 del citato testo unico, viene per ciascuna sede computato complessivamente per le Regie Università ed i Regi Istituti d'istruzione superiore eventualmente esistenti nella sede medesima.

Per ciascun anno accademico:

1° un terzo di tale fondo viene ripartito fra i componenti le Commissioni esaminatrici. Ai medesimi sono attribuite tante quote quanti sono i candidati esaminati, qualora gli esami siano stati sostenuti per singola materia; qualora, invece, gli esami siano stati sostenuti per gruppi di materie, le quote sono computate in relazione altresí al numero delle materie comprese nel gruppo. A ciascun commissario per gli esami di laurea o di diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di profitto sostenuti per singole materie;

2° della rimanente somma, cinque sesti vengono ripartiti in quote eguali, in relazione ai posti di ruolo; tali quote sono attribuite ai professori di ruolo che abbiano effettivamente impartito l'insegnamento durante l'anno accademico e abbiano fatto parte delle Commissioni esaminatrici.

Qualora vi siano posti di ruolo non coperti dal titolare, o i titolari non abbiano impartito l'insegnamento durante l'anno accademico o non abbiano fatto parte delle Commissioni esaminatrici, le quote corrispondenti vengono devolute a vantaggio dell'Università o Istituto cui il posto appartiene.

L'altro sesto viene attribuito ai professori che partecipano alla ripartizione dei cinque sesti, in proporzione del numero degli studenti regolarmente iscritti ai corsi da essi tenuti in qualità di titolari; per i corsi biennali o triennali si considerano come iscritti tutti gli studenti che per il primo anno seguono il corso delle materie medesime, e metà di quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.

Le ripartizioni di cui al presente articolo hanno luogo subito dopo la chiusura della sessione autunnale di esami.

Nelle sedi in cui esiste una sola Regia Università o un solo Regio Istituto superiore, esse sono fatte dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto. Nelle sedi in cui esistono anche altri Regi Istituti superiori, esse sono fatte collegialmente dal rettore dell'Università e dai direttori degli Istituti: in tale caso il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Università della sede, e, qualora non esista l'Università, dalla cassa dell'Istituto che ha un maggior numero di studenti.

Art. 2. - Il provento annuale delle sopratasse indicate nel primo comma dell'art. 1 viene computato nelle Università e negli Istituti superiori liberi e

negli Istituti superiori di magistero pareggiati, limitatamente a ciascuna Università o Istituto, ed è ripartito, presso ciascuna Università o Istituto, con i criteri di cui all'articolo precedente.

ART. 3. - Il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1349, concernente la ripartizione del provento annuale delle sopratasse d'esame nelle Università e negli Istituti superiori, è abrogato.

Rimane tuttavia in vigore l'art. 1 del decreto medesimo, riguardante l'abrogazione delle precedenti disposizioni in materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Atti del Governo, registro 367, foglio 120. — MANCINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

CIRCOLARE n. 39.

Studenti universitari in Africa Orientale - Agevolazioni.

Ai rettori delle Università;
Ai direttori degli Istituti superiori.

A seguito della circolare n. 5289 del 14 novembre u. s., dispongo che tutti gli studenti universitari comunque alle armi, che siano per essere destinati in Africa Orientale, o siano tornati dall'Africa Orientale, in licenza o in congedo, vengano, a loro richiesta, ammessi agli esami, sia di profitto che di laurea o diploma, anche all'infuori delle ordinarie sessioni, sempreché negli esami stessi non siano stati respinti nella sessione ordinaria immediatamente precedente.

Restano ferme le disposizioni impartite con la circolare n. 33 del 23 novembre u. s. (1), concernente l'ammissione degli studenti universitari alle armi - anche se non destinati in Africa Orientale - all'appello straordinario di esami del febbraio 1936-XIV.

Le SS. LL. vorranno fornire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Roma, 20 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

---

(1) Vedi *Bollettino Ufficiale*, parte I, n. 50, del 10 dicembre 1935-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 36.

Agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 gennaio 1936, n. 21).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di concedere particolari agevolazioni a favore degli studenti universitari alle armi i quali si trovino o siano per essere destinati in Africa Orientale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Gli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, i quali prestino servizio militare e si trovino, o siano per essere destinati in Africa Orientale, saranno, a cura dei rispettivi rettori e direttori, iscritti d'ufficio, per l'anno accademico 1935-36-XIV all'anno di corso successivo a quello in cui vennero iscritti nell'anno 1934-1935-XIII, anche se per tale iscrizione sia necessario aver superato gli esami dell'anno precedente.

I rettori e direttori dovranno all'uopo accertare che gli interessati abbiano regolarmente frequentato i corsi nel 1934-35-XIII, e che posseggano i requisiti di carattere militare di cui al comma precedente.

ART. 2. - Sono dispensati dall'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni gli studenti contemplati dal precedente articolo e gli studenti che, possedendo i requisiti di carattere militare previsti dall'articolo medesimo, chiedano ed ottengano l'immatricolazione nell'anno accademico 1935-36-XIV.

ART. 3. - Agli studenti universitari, anche fuori corso, che, possedendo i requisiti di carattere militare di cui all'art. 1, si presentino a sostenere gli esami di laurea e di diploma nelle sessioni dell'anno 1935-36-XIV, è data facoltà di omettere la presentazione e la disputa della dissertazione scritta e di sostituirla con la discussione orale di un tema che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice dieci giorni prima di quello fissato per l'esame.

ART. 4. - Gli studenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto potranno pagare le tasse d'iscrizione, le sopratasse d'esame e il contributo per le opere sportive ed assistenziali prima di presentarsi a sostenere gli esami riferentisi all'anno accademico 1935-1936-XIV.

Gli studenti che s'immatricolino per l'anno stesso sono però tenuti a pagare la tassa d'immatricolazione all'atto della presentazione della domanda documentata.

ART. 5. - Gli studenti contemplati dal presente decreto, i quali siano di disagiata condizione economica, potranno ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione e delle sopratasse di esame.

Le somme che le Università e gli Istituti superiori verranno a perdere in dipendenza della disposizione di cui al comma precedente saranno rimborsate dall'Erario, dopo che gli studenti avranno sostenuto gli esami pei quali erano dovute le tasse e sopratasse dalle quali, ai sensi del precedente comma, erano stati dispensati.

Le modalità concernenti l'accertamento delle disagiate condizioni economiche ed i rimborsi alle Università e agli Istituti superiori saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

ART. 6. - Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a concedere sessioni straordinarie o appelli straordinari di esami di profitto, di laurea e diploma, ed eventualmente di abilitazione all'esercizio professionale, cui potranno essere ammessi esclusivamente gli studenti e i laureati o diplomati che posseggano i requisiti militari di cui al presente decreto.

ART. 7. - Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano a coloro i quali, provvisti di un titolo accademico, siano iscritti o si iscrivano in una Università o in un Istituto superiore per il conseguimento di una seconda laurea o di un secondo diploma.

ART. 8. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 368, foglio 157. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1936-XIV.

Modificazione al numero dei posti di nuovi alunni negli Istituti superiori di magistero, per l'anno accademico 1935-36.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 213 e 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto l'art. 16 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero, approvato con R. decreto 28 agosto 1924-II, n. 1588;

Veduto il decreto Ministeriale in data 16 agosto u. s., col quale è stato stabilito il numero dei posti di nuovi alunni negli Istituti di magistero, per l'anno accademico 1935-1936;

Considerata l'opportunità di variare il numero dei posti di alunno di primo anno assegnati alla Facoltà di magistero della Regia università di Roma (già Regio Istituto superiore di magistero di Roma);

Decreta:

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale in data 16 agosto 1935-XIII, nella Facoltà di magistero della Regia Università di Roma i posti cui possono essere iscritti i nuovi alunni per l'anno accademico 1935-36 sono determinati come segue:

260 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di cui alla lettera *a*) dell'art. 213 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e del corso per il diploma di lingue e letterature straniere di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

340 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di cui alla lettera *c*) del citato art. 213 del testo unico.

Roma, 3 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 564.

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 17 aprile 1936, n. 90).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. - Il contributo annuo corrisposto dal Ministero delle colonie alla Regia Università di Roma per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, a norma della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 544, è elevato, dal corrente esercizio finanziario 1935-36, da lire 40.000 a lire 100.000, così ripartite a carico dei bilanci coloniali: della Libia L. 25.000; dell'Eritrea, L. 35.000; della Somalia, L. 40.000.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è anche aumentato da L. 10.000 a L. 60.000 il contributo corrisposto per lo stesso fine dal Ministero della guerra alla predetta Regia Università di Roma, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1837, convertito nella legge 30 marzo 1931-IX, n. 476.

ART. 2. - Dalla Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma, sono messi a disposizione del Ministero delle colonie otto letti di prima classe, completamente gratuiti, equivalenti a n. 2920 giornate di degenza all'anno, per il ricovero di impiegati e di persone di famiglia loro conviventi, che siano indicati dal predetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.

Data a Roma, addí 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ORDINANZA 7 aprile 1936-XIV.

Sessione dell'anno 1936 per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

IL MINISTRO PER L' EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Dispone:

È indetta la sessione dell'anno 1936 per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Le materie nelle quali può essere concessa la libera docenza e il numero massimo delle libere docenze da conferirsi sono indicate nel prospetto allegato alla presente ordinanza.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 1936-XIV.

Le domande redatte su carta da bollo da lire 6 debbono essere indirizzate al Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Ufficio libere docenze) e debbono contenere l'indicazione della materia per la quale l'abilitazione viene richiesta.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo (legalizzato e di data non anteriore a tre mesi);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali il candidato ha avuta la sua residenza nell'ultimo triennio (legalizzato e di data non anteriore a tre mesi);

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (legalizzato e di data non anteriore a tre mesi);

e) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista con l'indicazione della data di iscrizione (detto certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi);

f) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Può prescindersi da questa condizione, come pure dal possesso della laurea, secondo quanto è previsto nel primo comma lettera *a*) dell'art. 118 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, qualora il candidato abbia superato 40 anni di età;

g) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato intenda presentare nel proprio interesse, nel numero di copie che crederà opportuno.

Qualora i candidati intendano presentare i titoli scientifici insieme con la domanda, ai documenti sopra elencati debbono aggiungere:

1) notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in sei esemplari;

2) sei esemplari delle pubblicazioni, numerate in ordine progressivo, con allegati sei elenchi delle pubblicazioni stesse.

I candidati che prestano servizio alle dirette dipendenze dello Stato possono, in sostituzione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), presentare un certificato in carta legale rilasciato dalle competenti autorità amministrative, dal quale risulti che si trovano in attività di servizo. Detti candidati sono però sempre tenuti a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*).

Alla domanda deve essere unito un vaglia (postale o assegno bancario) di lire 120, intestato al cassiere del Ministero.

Le domande che risultassero incomplete o irregolarmente documentate non saranno tenute in considerazione, e cosí pure quelle per le quali non sia effettuato il deposito per le spese inerenti agli atti della libera docenza nell'ammontare indicato con lettera a parte a ciascun candidato.

Le pubblicazioni possono essere inviate al Ministero insieme con la domanda o direttamente ai singoli commissari. Le pubblicazioni inviate al Ministero dovranno giungervi non oltre il 30 giugno. L'invio diretto ai commissari dovrà essere fatto non oltre il 31 agosto e sempre che i candidati ne abbiano fatta espressa riserva nella domanda. In tal caso una copia delle pubblicazioni con annesso l'elenco di cui al n. 2, dovrà essere inviata al Ministero in modo che vi giunga non oltre il predetto termine del 31 agosto.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere indicati il nome e il recapito del candidato, nonché la materia oggetto dell'abilitazione.

È fatto assoluto divieto di inviare pubblicazioni posteriormente alle date prestabilite. Delle pubblicazioni fatte pervenire, sia al Ministero, sia direttamente ai commissari dopo i termini, non sarà tenuto alcun conto.

Gli aspiranti saranno chiamati a sostenere le prove in Roma nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1936.

Per i candidati in servizio presso i reparti mobilitati per esigenze dell'Africa Orientale, i termini del 30 giugno e del 31 agosto sono prorogati di 45 giorni.

Per comprovare la loro qualità di militari in servizio presso reparti mobilitati, i candidati debbono presentare apposita attestazione rilasciata dall'autorità da cui dipendono.

Per i candidati anzidetti si fa riserva di ulteriori disposizioni per quanto riguarda il periodo delle prove integrative didattiche e sperimentali.

Della presente ordinanza i rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo e nei modi che riterranno idonei allo scopo.

Roma, 7 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

LIBERE DOCENZE - SESSIONE 1936.

Prospetto delle materie e numero delle docenze che potranno essere conferite.

INSEGNAMENTI	Numero delle docenze
Storia del diritto italiano	2
Economia politica corporativa	4
Diritto costituzionale	3
Istituzioni di diritto romano	4
Diritto romano	3
Diritto civile	4
Diritto commerciale	4
Diritto corporativo	4
Diritto internazionale	4
Diritto amministrativo	4
Diritto coloniale	2
Diritto marittimo	2
Diritto aeronautico	2
Diritto comune	2
Diritto e procedura penale	4
Diritto pubblico comparato	1
Storia e dottrina del Fascismo	2
Storia delle dottrine politiche	2
Storia e politica coloniale	3
Storia dei trattati e politica internazionale	3
Economia coloniale	3
Geografia ed etnografia coloniale	2
Statistica metodologica	1
Statistica economica	1
Demografia	1
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana	1
Storia economica	1
Matematica generale e finanziaria	2
Economia e politica agraria	2
Ragioneria generale ed applicata	2
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale	3
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione	1
Letteratura italiana	3
Letteratura latina	3
Letteratura greca	2
Filologia romana	2
Glottologia	2
Storia greca	1
Storia romana	1
Storia medioevale	1

INSEGNAMENTI	Numero delle docenze
Storia moderna	1
Archeologia e storia dell'arte antica	2
Storia dell'arte medioevale e moderna	2
Sanscrito	1
Grammatica greca e latina	1
Epigrafia greca	1
Numismatica	1
Storia delle religioni	1
Lingua e letteratura francese	1
Lingua e letteratura tedesca	1
Lingua e letteratura inglese	1
Lingua e letteratura spagnola	1
Filologia slava	1
Paleografia e diplomatica	1
Storia della Chiesa	1
Storia del Risorgimento	1
Storia della musica	2
Lingua e letteratura araba	1
Ebraico e lingue semitiche comparate	1
Egittologia	1
Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente	1
Storia e lingue dell'Abissinia	1
Storia della filosofia	2
Filosofia teoretica	2
Filosofia morale	1
Pedagogia	1
Patologia speciale medica e metodologia clinica	5
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	5
Clinica ostetrica e ginecologica	5
Anatomia umana normale	3
Fisiologia umana	2
Farmacologia	2
Anatomia ed istologia patologica	2
Igiene	3
Parassitologia	2
Tisiologia	3
Clinica delle malattie tropicali e sub tropicali	3
Medicina del lavoro	2
Idrologia medica	2
Psicologia sperimentale	2
Clinica ortopedica	2
Urologia	1

INSEGNAMENTI	Numero delle docenze
Storia della medicina	2
Chimica farmaceutica e tossicologica	2
Chimica applicata	2
Chimica industriale	2
Chimica agraria	2
Chimica delle sostanze coloranti	2
Elettrochimica	2
Geochimica	1
Impianti industriali chimici	2
Tecnologie chimiche agrarie	1
Fisica sperimentale	4
Fisica superiore	2
Fisica teorica	2
Astronomia	2
Ottica	1
Acustica	1
Termologia	1
Geodesia	1
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale)	4
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	4
Analisi superiore	1
Geometria superiore	1
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	3
Fisica matematica	2
Calcolo delle probabilità	1
Botanica	3
Zoologia	4
Anatomia comparata	3
Istologia ed embriologia	3
Fisiologia generale	2
Biologia generale	2
Antropologia	1
Genetica	1
Mineralogia	2
Geologia	2
Geologia applicata	1
Fisica terrestre e climatologia	1
Petrografia	1
Paleontologia	1
Vulcanologia	1
Geografia	3
Geografia fisica	1
Scienza delle costruzioni	2

INSEGNAMENTI	Numero delle docenze
Fisica tecnica	2
Idraulica	3
Elettrotecnica	3
Macchine	3
Tecnologie generali	3
Costruzioni stradali e ferroviarie	2
Tecnica ed economia dei trasporti	2
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
Costruzioni idrauliche	2
Costruzioni marittime	2
Tecnologie speciali	2
Misure elettriche	2
Impianti industriali meccanici	2
Costruzione di macchine elettriche	2
Trazione elettrica	2
Metallurgia e metallografia	2
Arte mineraria	2
Aerodinamica	2
Aeronautica generale	2
Costruzioni aeronautiche	2
Giacimenti minerari	2
Architettura navale	2
Costruzioni navali mercantili	2
Costruzioni navali militari	2
Disegno architettonico e rilievo di monumenti	2
Storia e stili dell'architettura	3
Composizione architettonica	3
Architettura degli interni — Arredamento e decorazione	1
Urbanistica	3
Scenografia	2
Decorazione	2
Agronomia generale e coltivazioni erbacee	2
Coltivazioni arboree	1
Estimo rurale e contabilità	2
Patologia vegetale	1
Entomologia agraria	1
Industrie agrarie — enologia, caseificio, oleificio	2
Ecologia	1
Agricoltura tropicale e subtropicale	1
Dendrometria e assestamento forestale	1

Insegnamenti	Numero delle docenze	Insegnamenti	Numero delle docenze
Selvicoltura generale e tecnologia forestale	1	Ostetricia e ginecologia veterinaria	1
Anatomia degli animali domestici (con istologia ed embriologia)	1	Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria .	1
		Ezoognosia e zootecnia . .	1
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	2	Patologia speciale e clinica medica veterinaria	1
		Patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria . . .	1
Patologia generale ed anatomia patologica veterinaria . .	1	Ispezione degli alimenti di origine animale	1

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 932.

Norme per la dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle sopratasse d'esame a favore degli studenti universitari che si trovino alle armi per esigenze inerenti alla campagna in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° giugno 1936, n. 126).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Gli studenti contemplati dal R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, che intendano chiedere la dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle sopratasse d'esame, sono tenuti a presentare la domanda relativa non oltre il giorno 28 ottobre 1936-XV.

Art. 2. - Alla domanda deve essere unito un attestato dell'autorità militare, da cui risulti che il richiedente si trovi alle armi per esigenze inerenti alla campagna in Africa Orientale, nonché un attestato del podestà in cui la famiglia dello studente ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della famiglia medesima e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato del podestà dev'essere dello stesso modello prescritto, a norma delle vigenti disposizioni, per la richiesta di assegni alle Casse scolastiche universitarie; e in esso saranno aggiunte, a cura dello stesso podestà, tutte quelle maggiori notizie che possano essere atte a far valutare piú esattamente le condizioni economiche della famiglia del richiedente.

Art. 3. - L'ultimo giorno di ogni mese i rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori trasmetteranno, con apposito elenco, all'Intendente di finanza della provincia in cui l'Università o l'Istituto ha sede, le domande documentate degli studenti che nel mese stesso abbiano chiesto l'esonero, ai sensi degli articoli precedenti.

L'ultimo elenco sarà trasmesso non piú tardi del 15 novembre 1936-XV.

Art. 4. - L'intendente di finanza, ove lo ritenga necessario, potrà domandare ulteriori informazioni alle autorità governative sulle condizioni economiche di ogni aspirante alla dispensa, e terrà altresí conto del numero dei figli che la famiglia fa contemporaneamente istruire in istituti governativi o pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, nonché tutti gli altri elementi che possono determinare il grado di agiatezza, o meno, della famiglia medesima.

Art. 5. - Istruite le domande, l'Intendente di finanza le restituirà al rettore o direttore, con il proprio parere, entro trenta giorni da quello in cui le ha ricevute, e i rettori e direttori mentre respingeranno le richieste degli aspiranti dei quali l'intendente non abbia riconosciuto la disagiata condizione economica, accoglieranno quelle per i quali sia stato accordato il nulla osta alla concessione.

Art. 6. - Ogni sei mesi, a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV, i rettori o direttori delle Università e degli Istituti superiori, invieranno al Ministero dell'educazione nazionale in duplice esemplare: l'elenco nominativo degli studenti che, ottenuta la dispensa dalle tasse e sopratasse ai sensi del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, abbiano nel semestre precedente sostenuti esami riferentisi all'anno accademico 1935-36-XIV.

In tale elenco dovrà essere indicata la Facoltà cui essi sono iscritti e il relativo anno di corso, gli esami riferentisi al detto anno accademico da sostenere, quelli effettivamente sostenuti, e l'importo delle tasse e sopratasse da cui gli studenti sono stati esonerati.

Nell'elenco stesso non dovranno essere compresi gli studenti i quali avrebbero ugualmente diritto alla dispensa dalle tasse e sopratasse scolastiche, in base agli articoli 153, 154, 155 e 156 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Lo studente compreso in uno degli elenchi semestrali, per avere sostenuto esami riferentisi all'anno 1935-36-XIV, non dovrà essere compreso negli elenchi successivi, anche se sosterrà, in seguito, altri esami riferentisi all'anno stesso.

Art. 7. - Il Ministro per l'educazione nazionale, raccolti ogni semestre gli elenchi, li invierà, con l'indicazione della somma complessiva da rimborsare alle Università e agli Istituti, al Ministro per le finanze, il quale disporrà per l'iscrizione della somma stessa nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Avvenuta tale iscrizione, il Ministro per l'educazione nazionale provvederà ogni semestre a rimborsare a ciascuna Università o a ciascun Istituto superiore la somma indicata nell'elenco da ciascuno di essi trasmesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 337, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

Sostituzione delle tabelle allegate al R. Decreto 28 novembre 1935-XIV n. 2044, relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 26 maggio 1936, n. 121).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044;

Considerato che nell'attuazione del nuovo ordinamento didattico, stabilito col R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, si è manifestata la opportunità di un maggiore e definitivo coordinamento fra gli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle tabelle allegate al R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 373, foglio 46. — MANCINI.

TABELLA I.

ELENCO DELLE LAUREE E DEI DIPLOMI

1. Laurea in giurisprudenza.
2. Laurea in scienze politiche.
3. Diploma in statistica.
4. Laurea in scienze statistiche e demografiche
5. Laurea in scienze statistiche ed attuariali.
6. Laurea in economia e commercio.
7. Laurea in lingue moderne.
8. Diploma di magistero in economia e diritto.
9. Diploma di magistero in ragioneria.
10. Laurea in lettere.
11. Laurea in filosofia.
12. Laurea in materie letterarie.
13. Laurea in pedagogia.
14. Laurea in lingue e letterature straniere.
15. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
16. Laurea in medicina e chirurgia.
17. Laurea in chimica.
18. Laurea in chimica industriale.
19. Laurea in fisica.
20. Laurea in scienze matematiche.
21. Laurea in matematica e fisica.
22. Laurea in scienze naturali.
23. Laurea in scienze biologiche.
24. Laurea in scienze geologiche.
25. Laurea in farmacia.
26. Diploma in farmacia.
27. Laurea in ingegneria civile.
28. Laurea in ingegneria industriale.
29. Laurea in ingegneria navale e meccanica.
30. Laurea in ingegneria chimica.
31. Laurea in ingegneria aeronautica.
32. Laurea in ingegneria mineraria.
33. Laurea in architettura.
34. Laurea in scienze agrarie.
35. Laurea in scienze forestali.
36. Laurea in medicina veterinaria.
37. Laurea in geografia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA II.

Facoltà universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I.

Facoltà di giurisprudenza.

Laurea in giurisprudenza.
Laurea in scienze politiche.
Diploma in statistica (*).

Facoltà di scienze politiche.

Laurea in scienze politiche.
Laurea in economia e commercio.
Diploma in statistica (*).

Facoltà di economia e commercio.

Laurea in economia e commercio.
Diploma in statistica (*).
Diploma di magistero in economia e diritto.
Diploma di magistero in ragioneria.
Laurea in lingue moderne (**).

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Diploma in statistica.
Laurea in scienze statistiche e demografiche.
Laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Facoltà di lettere e filosofia.

Laurea in lettere.
Laurea in filosofia.
Laurea in geografia.

Facoltà di magistero.

Laurea in materie letterarie.
Laurea in pedagogia.
Laurea in lingue e letterature straniere.
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Laurea in medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Laurea in chimica.
Laurea in chimica industriale.
Laurea in fisica.

(*) *Da rilasciarsi solo se presso la Facoltà sia costituita una Scuola di statistica.*
(**) *Da rilasciarsi solo dal R. Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.*

Laurea in scienze matematiche.
Laurea in matematica e fisica.
Laurea in scienze naturali.
Laurea in scienze biologiche.
Laurea in scienze geologiche.
Laurea in geografia.

Facoltà di chimica industriale.

Laurea in chimica industriale.

Facoltà di farmacia.

Laurea in farmacia.
Diploma in farmacia.

Facoltà di ingegneria.

Laurea in ingegneria civile.
Laurea in ingegneria industriale.
Laurea in ingegneria navale e meccanica.
Laurea in ingegneria chimica.
Laurea in ingegneria aeronautica.
Laurea in ingegneria mineraria.

Facoltà di ingegneria aeronautica.

Laurea in ingegneria aeronautica.

Facoltà di ingegneria mineraria.

Laurea in ingegneria mineraria.

Facoltà di architettura.

Laurea in architettura.

Facoltà di agraria.

Laurea in scienze agrarie.
Laurea in scienze forestali.

Facoltà di medicina veterinaria.

Laurea in medicina veterinaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA III.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Diritto industriale.
7. Legislazione del lavoro.
8. Diritto agrario.
9. Diritto minerario.
10. Diritto marittimo.
11. Diritto aeronautico.
12. Diritto bizantino.
13. Diritto greco.
14. Diritto musulmano.
15. Diritti dell'Oriente mediterraneo.
16. Diritto comune.
17. Esegesi delle fonti del diritto romano.
18. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
19. Papirologia giuridica.
20. Psicologia sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA IV.

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica e corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia del giornalismo.
5. Storia delle dottrine economiche.
6. Economia coloniale.
7. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà dalla quale è rilasciata la laurea in scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di

esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA V.

DIPLOMA IN STATISTICA

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropometria e statistica sanitaria.
5. Demografia.
6. Geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:

1. Elementi di matematica per gli statistici.
2. Economia politica corporativa - corso elementare.
3. Sociologia.
4. Antropologia.
5. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VI.

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE E DEMOGRAFICHE

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni di una delle lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni di una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purché abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica o di statistica metodologica ed economica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso superiore.
2. Demografia - corso superiore.
3. Biometria.
4. Statistica economica - corso superiore.
5. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.
6. Calcolo delle probabilità.
7. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Economia politica corporativa - corso superiore.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VII.

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni di una delle lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni di una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purché abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica o di statistica metodologica ed economica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso superiore.
2. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
3. Calcolo delle probabilità.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Assicurazioni sociali.
6. Diritto delle assicurazioni libere e sociali.
7. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Statistica economica - corso superiore.
3. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
4. Calcoli numerici e grafici.
5. Demografia - corso superiore.
6. Biometria.
7. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VIII.

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto amministrativo.
5. Diritto processuale civile.
6. Demografia.
7. Statistica delle banche e delle assicurazioni.
8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
9. Diritto corporativo.
10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
11. Tecnica del commercio internazionale.
12. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
13. Storia delle esplorazioni geografiche.
14. Lingua araba.
15. Lingua albanese.
16. Lingua ungherese.
17. Lingua russa.
18. Lingua ceco-slovacca.
19. Lingua serbo-croata.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
de Vecchi di Val Cismon.

Tabella IX.

LAUREA IN LINGUE MODERNE

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale.

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (quadriennale).
2. Lingua e letteratura latina (quadriennale).
3. Lingua e letteratura francese (quadriennale).
4. Lingua e letteratura inglese (quadriennale).
5. Lingua e letteratura tedesca (quadriennale).
6. Glottologia.
7. Filologia romanza.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari:

1. Lingua e letteratura russa (triennale).
2. Lingua serbo-croata (triennale).
3. Lingua spagnola (triennale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
de Vecchi di Val Cismon.

TABELLA X.

DIPLOMA DI MAGISTERO IN ECONOMIA E DIRITTO

Durata del corso degli studi: un anno.
Titolo di ammissione: laurea in economia e commercio.

Insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Storia economica.
3. Contabilità di Stato.
4. Diritto civile.
5. Diritto processuale civile.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XI.

DIPLOMA DI MAGISTERO IN RAGIONERIA

Durata del corso degli studi: un anno.
Titolo di ammissione: laurea in economia e commercio.

Insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Ragioneria generale ed applicata - economia aziendale.
5. Tecnica amministrativa delle aziende industriali.
6. Tecnica commerciale.
7. Contabilità di Stato.
8. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XII.

LAUREA IN LETTERE

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca.
7. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
8. Storia medioevale.
9. Storia moderna.
10. Archeologia e storia dell'arte antica.
11. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
12. Geografia.
13. Filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Insegnamenti complementari:

a) *gruppo classico:*

1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Grammatica greca e latina.
4. Storia comparata delle lingue classiche.
5. Epigrafia greca.
6. Papirologia.
7. Paletnologia.
8. Etruscologia ed archeologia italica.
9. Topografia dell'Italia antica.
10. Topografia romana.
11. Archeologia dell'Africa romana.
12. Antichità greche e romane.
13. Antichità pompeiane ed ercolanesi.
14. Numismatica.
15. Filologia e storia bizantina.
16. Archeologia cristiana.
17. Letteratura cristiana antica.
18. Storia delle religioni.
19. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) *gruppo storico filologico moderno:*

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Lingua e letteratura portoghese.
6. Lingua e letteratura romena.
7. Lingua e letteratura russa.
8. Lingua e letteratura polacca.
9. Lingua e letteratura bulgara.
10. Lingua e letteratura ungherese.
11. Lingua e letteratura neo-greca.
12. Lingua e letteratura albanese.
13. Storia della lingua italiana.
14. Storia della letteratura latina medioevale.
15. Filologia germanica.
16. Filologia slava.
17. Paleografia e diplomatica.
18. Storia del Cristianesimo.
19. Storia della Chiesa.
20. Storia del Risorgimento.
21. Biblioteconomia e bibliografia.
22. Storia della musica.
23. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

c) *gruppo storico filologico orientale:*

1. Sanscrito.
2. Ebraico e lingue semitiche comparate.
3. Assiriologia ed archeologia orientale.
4. Filologia iranica.
5. Egittologia.
6. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
7. Storia e geografia dell'Asia orientale.
8. Storia orientale antica.
9. Lingua e letteratura araba.
10. Storia e istituzioni mussulmane.
11. Lingua e letteratura turca.
12. Lingua e letteratura armena.
13. Storia e lingue dell'Abissinia.
14. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari posson essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del Preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Nelle Facoltà, dove gl'insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono riuniti rispettivamente in unica cattedra, i corsi relativi sono biennali.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIII.

LAUREA IN FILOSOFIA

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titoli di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca.
4. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
5. Storia medioevale.
6. Storia moderna.
7. Storia della filosofia (biennale).
8. Filosofia teoretica (biennale).
9. Filosofia morale (biennale).
10. Pedagogia (biennale).
11. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
6. Storia delle religioni.
7. Storia del Cristianesimo.
8. Storia della pedagogia italiana.
9. Psicologia sperimentale.
10. Storia del diritto italiano.

11. Storia delle dottrine politiche.
12. Storia delle dottrine economiche.
13. Storia orientale antica.
14. Letteratura greca.

Nelle Facoltà, dove gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono rispettivamente uniti in unica cattedra, i corsi relativi sono biennali.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Il Ministro può disporre che gl'insegnamenti di « filosofia teoretica » e di « filosofia morale » siano affidati ad un solo professore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIV.

LAUREA IN MATERIE LETTERARIE

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Filologia germanica.
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XV.

LAUREA IN PEDAGOGIA

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel secondo biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il Ministro può disporre che gl'insegnamenti di « storia della filosofia » e di « filosofia » siano affidati ad un solo professore.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVI.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla

Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione.

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio, ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVII.

DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA VIGILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI

Durata del corso degli studi: tre anni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVIII.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Durata del corso degli studi: sei anni, divisi in tre bienni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.

4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Semeiotica medica.
6. Tisiologia.
7. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
8. Malattie infettive.
9. Medicina del lavoro.
10. Radiologia.
11. Idrologia medica.
12. Psicologia sperimentale.
13. Clinica ortopedica.
14. Urologia.
15. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
16. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguiranno a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Nelle Università in cui sia istituito l'insegnamento di « clinica ortopedica » lo studente deve includerlo fra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Il Ministro può, ove lo ritenga opportuno, scindere l'insegnamento di « patologia speciale medica e metodologia clinica » nei due insegnamenti di « patologia speciale medica » e di « metodologia clinica ». In tal caso lo studente dovrà però sostenere un unico esame alla fine del biennio.

Qualora nelle Facoltà di medicina e chirurgia vi siano professori di ruolo titolari di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » e manchino professori di ruolo titolari di « clinica medica » o di « clinica chirurgica » può il Ministro disporre, anno per anno, nell'interesse degli studi, che i professori titolari di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » impartiscano rispettivamente l'insegnamento di « clinica medica » o di « clinica chirurgica », provvedendosi invece agl'insegnamenti di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » per incarico da affidarsi ai sensi dell'art. 9 del R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIX.

LAUREA IN CHIMICA

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Biochimica applicata.
6. Chimica agraria.
7. Chimica delle sostanze coloranti.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica di guerra.
11. Geochimica.
12. Impianti industriali chimici.
13. Fisica superiore.
14. Fisica teorica.
15. Fisica tecnica.
16. Zoologia generale.
17. Botanica.
18. Fisiologia generale.
19. Batteriologia industriale.
20. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
21. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
22. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
23. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XX.

LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Durata del corso degli studi: cinque anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Mineralogia.
11. Preparazioni chimiche.
12. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
13. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
14. Esercitazioni di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica biologica.
7. Chimica agraria.
8. Metallurgia e metallografia.

9. Elettrochimica.
10. Chimica delle sostanze coloranti.
11. Fisica superiore.
12. Fisica teorica.
13. Fisica tecnica.
14. Elettrotecnica.
15. Misure elettriche.
16. Batteriologia industriale.
17. Fisiologia generale.
18. Geologia.
19. Disegno.
20. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in undici da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXI.

LAUREA IN FISICA

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Elettrologia.
6. Onde elettromagnetiche.
7. Radioattività.
8. Ottica.
9. Acustica.
10. Termologia.
11. Astronomia.
12. Mineralogia.
13. Geodesia.
14. Fisica terrestre.
15. Calcolo delle probabilità.
16. Meccanica statistica.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla tabella XXII.

Il Ministro può disporre che l'insegnamento di « fisica sperimentale » (biennale) sia impartito da due professori.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXII.

LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).

7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Teoria delle funzioni.
8. Teoria dei numeri.
9. Geometria differenziale.
10. Geometria algebrica.
11. Fisica teorica.
12. Fisica superiore.
13. Meccanica superiore.
14. Astronomia.
15. Geodesia.
16. Storia delle matematiche.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori, che che insegneranno alternativamente nel primo anno « analisi algebrica » e nel secondo « analisi infinitesimale »; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori, che insegneranno alternativamente nel primo anno « geometria analitica con elementi di proiettiva » e nel secondo « geometria descrittiva con disegno »; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIII.

LAUREA IN MATEMATICA E FISICA

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio - (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Teoria delle funzioni.
7. Meccanica superiore.
8. Meccanica statistica.
9. Fisica matematica.
10. Fisica tecnica.
11. Fisica terrestre.
12. Elettrotecnica.
13. Onde elettromagnetiche.
14. Spettroscopia.
15. Geodesia.
16. Mineralogia.
17. Storia delle matematiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite alla tabella XXII.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIV.

LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.
7. Idrobiologia e pescicoltura.
8. Entomologia agraria.
9. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
10. Patologia vegetale.
11. Genetica.
12. Geografia fisica.
13. Geochimica.
14. Petrografia.
15. Fisica terrestre e climatologia.
16. Oceanografia.
17. Vulcanologia.
18. Igiene.
19. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXV.

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale.
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Etnologia.
5. Genetica.
6. Entomologia agraria.
7. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
8. Idrobiologia e pescicoltura.
9. Patologia vegetale.
10. Patologia generale.
11. Microbiologia.
12. Parassitologia.
13. Geologia.
14. Paleontologia.
15. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVI.

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Botanica.
12. Zoologia.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Geochimica.
4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Petrografia.
7. Fisica terrestre e climatologia.
8. Antropologia.
9. Etnologia.
10. Geografia economica.
11. Vulcanologia.
12. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
13. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
14. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti di « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita alla Tabella XXII.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVII.

LAUREA IN FARMACIA

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVIII.

DIPLOMA IN FARMACIA

Durata del corso degli studi: tre anni (di cui uno di pratica).
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica.

2. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
3. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Fisica.
5. Farmacologia e farmacognosia.
6. Botanica farmaceutica.
7. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica biologica.
3. Biochimica applicata.
4. Anatomia umana.
5. Fisiologia generale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in due almeno da lui scelti fra i complementari; egli deve inoltre, dopo aver superato tutti gli esami speciali, compiere un anno di pratica presso una farmacia autorizzata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIX.

LAUREE IN INGEGNERIA.

Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Il triennio di studi di applicazione si distingue in sei sezioni, che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) *Laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti).*
b) *Laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica).*
c) *Laurea in ingegneria navale e meccanica.*
d) *Laurea in ingegneria chimica.*
e) *Laurea in ingegneria aeronautica.*
f) *Laurea in ingegneria mineraria.*

Biennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio - (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Idraulica agraria.
11. Igiene applicata all'ingegneria.
12. Estimo civile e rurale.
13. Agraria ed economia rurale.
14. Costruzione di macchine.
15. Disegno di macchine e progetti.
16. Tecnologie speciali.
17. Misure elettriche.
18. Impianti industriali meccanici.
19. Impianti industriali elettrici.
20. Impianti industriali chimici.
21. Costruzione di macchine elettriche.
22. Trazione elettrica.

23. Comunicazioni elettriche.
24. Radiotecnica.
25. Chimica organica.
26. Chimica fisica.
27. Metallurgia e metallografia.
28. Chimica industriale.
29. Chimica analitica.
30. Elettrochimica.
31. Tecnologie chimiche speciali.
32. Chimica agraria.
33. Meccanica agraria.
34. Arte mineraria.
35. Petrografia.
36. Geologia applicata.
37. Paleontologia.
38. Aerodinamica.
39. Aeronautica generale.
40. Costruzioni aeronautiche.
41. Tecnologie speciali aeronautiche.
42. Motori per aeromobili.
43. Collaudo e manovra degli aeromobili.
44. Aerologia.
45. Attrezzatura e strumenti di bordo.
46. Architettura navale.
47. Costruzioni navali mercantili.
48. Costruzioni navali militari.
49. Macchine marine.
50. Complementi di matematiche.
51. Giacimenti minerari.
52. Geofisica mineraria.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione di ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

b) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

b) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

c) Sottosezione chimica:

14. Impianti industriali chimici.
15. Chimica fisica.

d) Sottosezione aeronautica:

14. Aerodinamica.
15. Costruzioni aeronautiche.

Insegnamenti complementari: sei.

C) Per la sezione di ingegneria navale meccanica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.
15. Macchine marine.

Insegnamenti complementari: tre.

D) Per la sezione di ingegneria chimica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Chimica organica.
13. Chimica fisica.
14. Chimica industriale.
15. Chimica analitica.
16. Impianti industriali chimici.
17. Elettrochimica.

Insegnamenti complementari: tre.

E) Per la sezione di ingegneria aeronautica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Aerodinamica.

13. Costruzioni aeronautiche.
14. Motori per aeromobili.

Insegnamenti complementari: sette.

F) Per la sezione di ingegneria mineraria:

Insegnamenti fondamentali:

12 Petrografia.
13. Geologia.
14. Paleontologia.
15. Arte mineraria.
16. Giacimenti minerari.
17. Metallurgia e metallografia.

Insegnamenti complementari: quattro.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite alla tabella XXII.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

È consentito agli Istituti superiori di ingegneria, che hanno il corso completo quinquennale, ed alle Facoltà di aggiungere agli insegnamenti del biennio propedeutico sino ad un massimo di tre insegnamenti di carattere applicativo.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

A norma dell'art. 2 del. R decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, le autorità accademiche proporranno, per il triennio di studi di applicazione, la durata di ogni corso di insegnamento e delle rispettive esercitazioni e le modalità degli esami, tenuto conto anche delle esigenze delle varie sezioni e sottosezioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXX.

LAUREA IN ARCHITETTURA

Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

Biennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali:

1. Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (biennale).
2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Insegnamenti complementari:

1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
6. Urbanistica (biennale).
7. Restauro dei monumenti.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
13. Impianti tecnici
14. Topografia e costruzioni stradali.

Insegnamenti complementari:

1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Materie giuridiche.
4. Igiene edilizia.

Gli insegnamenti di « analisi matematica e geometria analitica » e di « scienza delle costruzioni » comportano un esame alla fine di ciascun anno del corso biennale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXI.

LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Orticoltura e floricoltura (semestrale).

4. Alpicoltura e selvicoltura.
5. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
6. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
7. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
8. Principi di diritto agrario e legislazione rurale.
9. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
10. Agricoltura tropicale e subtropicale.
11. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture » (api, bachi, avi, coniglicoltura).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXII.

LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

Durata del corso degli studi: due anni.

Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio di studi per la laurea in scienze agrarie.

Insegnamenti fondamentali:

1. Botanica ed ecologia forestale.
2. Agronomia generale.
3. Chimica agraria.
4. Zoologia forestale.
5. Zootecnia.
6. Economia rurale.
7. Dendrometria e assestamento forestale.
8. Sistemazioni idraulico-forestali.
9. Selvicoltura generale e tecnologia forestale.
10. Selvicoltura speciale.
11. Alpicoltura (semestrale).
12. Patologia forestale.

13. Legislazione forestale.
14. Industrie chimico-forestali.
15. Economia ed estimo forestale.
16. Costruzioni forestali (semestrale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXIII.

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia - (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Insegnamenti complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Indagini radiologiche (semestrale).
6. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
7. Economia rurale (semestrale).
8. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
9. Idrobiologia e pescicoltura.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXIV.

LAUREA IN GEOGRAFIA

Durata del corso degli studi: due anni.
Titolo di ammissione:

a) *primo biennio della laurea in lettere, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia greca, ovvero storia romana con esercitazioni di epigrafia romana, e storia moderna;*

b) *primo biennio di una delle lauree in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: botanica, zoologia, mineralogia;*

c) *primo biennio della laurea in scienze politiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia moderna, storia e politica coloniale, statistica.*

d) *primo biennio della laurea in economia e commercio, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia economica, statistica metodologica ed economica.*

Insegnamenti fondamentali:

1. Geografia (biennale).
2. Geografia fisica.
3. Geografia politica ed economica.
4. Geologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.

Insegnamenti complementari:

1. Fisica terrestre.
2. Astronomia.
3. Geodesia e topografia.
4. Oceanografia.
5. Vulcanologia.

6. Geografia ed etnografia coloniale.
7. Economia coloniale.
8. Geografia storica.
9. Storia delle esplorazioni geografiche.
10. Storia dei trattati e politica internazionale.
11. Storia e geografia dell'Asia orientale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1369.

Conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 22 luglio 1936, n. 168).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, con il Ministro per le colonie e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori e medi sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti nella campagna d'Africa Orientale. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti i quali, all'atto del loro sacrificio, non avevano ancora compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma.

Il conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma non è soggetto ad alcuna tassa.

ART. 2. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 18 luglio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 375, foglio 80. — MANCINI.

CIRCOLARE n. 13.

(DIREZIONE GENERALE DELLA ISTRUZIONE SUPERIORE)

Calendario scolastico universitario per l'anno XV (1936-37).

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti Superiori,

Dispongo che per l'anno XV (1936-37), oltre i giorni dichiarati festivi per legge, siano giorni di vacanza, presso tutte le Università e tutti gli Istituti superiori d'istruzione superiore, quelli compresi nei seguenti periodi:
dal 22 dicembre all'8 gennaio;
dal 4 al 10 febbraio;
dal 21 marzo al 10 aprile.
Sono altresí considerati giorni di vacanza - limitatamente, peraltro, ai soli partecipanti - quelli durante i quali, entro il mese di maggio, si svolgeranno i Littoriali dello sport.
Le SS. LL. vorranno predisporre il Calendario accademico del prossimo anno, per la rispettiva Università o Istituto, in conformità alle disposizioni di cui sopra.
Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Roma, 31 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1936-XIV.

Determinazione del numero dei posti di alunno di primo anno nelle Facoltà di magistero nelle Regie Università di Firenze, Messina, Roma e Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 213 e 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto l'art. 16 del regolamento per gl'Istituti superiori di magistero, approvato con R. decreto 28 agosto 1924-II, n. 1588;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2140;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Decreta:

Nelle Facoltà di magistero delle Regie Università di Firenze, Messina, Roma e Torino i posti cui possono essere iscritti nuovi alunni per l'anno accademico 1936-37 sono determinati come segue:

Regia Università di Firenze:

150 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in materie letterarie;
50 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in lingue e letterature straniere;
100 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in pedagogia;
250 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari.

Regia Università di Messina:

150 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in materie letterarie;
50 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in lingue e letterature straniere;
100 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in pedagogia;
200 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari.

Regia Università di Roma:

180 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in materie letterarie;
70 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in lingue e letterature straniere;
100 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in pedagogia;
350 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari;

Regia Università di Torino:

175 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in materie letterarie;
75 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in lingue e letterature straniere;
75 posti di alunno di primo anno del corso per la laurea in pedagogia;
175 posti di alunno di primo anno del corso per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari.

Roma, li 10 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1696.

Istituzione in Salerno di una Scuola di ostetricia annessa agli Ospedali riuniti della stessa città ed approvazione della convenzione relativa.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 23 settembre 1936, n. 221).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1634;

Veduto il regolamento per le Scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 407;

Veduta la convenzione stipulata il 10 marzo 1936-XIV, in Salerno, per la istituzione in quella città, a carico degli enti locali, di una Scuola di ostetricia annessa agli Ospedali riuniti e posta sotto la sorveglianza della Regia Università di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - È istituita, dal 29 ottobre 1936-XV, in Salerno, una Scuola di ostetricia annessa agli Ospedali riuniti della stessa città e a carico degli Ospedali riuniti, del Comune e di altri enti, ed è approvata la relativa convenzione stipulata in Salerno il 10 marzo 1936-XIV.

La Scuola è posta sotto la sorveglianza della Regia Università di Napoli.

ART. 2. - Il ruolo organico della Scuola di ostetricia di Salerno, in base alla convenzione anzidetta, è cosí costituito:

un direttore;
un aiuto;
una levatrice maestra;
due levatrici assistenti;
una impiegata;
una bidella custode.

Nel regolamento interno da approvarsi dal Ministro per l'educazione nazionale saranno stabilite le norme particolari per il personale addetto alla Scuola e per il funzionamento di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addí 21 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 19 settembre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 377, foglio 78. — MANCINI.

ORDINANZA 19 settembre 1936-XIV.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436;

Veduti i decreti 13 febbraio 1931-IX e 22 agosto 1933-XI del Capo del Governo, concernenti gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduto il regolamento per gli esami di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366;

Ordina:

ART. 1. - È indetta per il mese di novembre 1936-XV la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

ART. 2. - Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti superiori elencati nella tabella annessa alla presente Ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

ART. 3. - I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente Ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'articolo 5, e fermo restando che, in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo bienno o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. È fatta eccezione pei candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso la Regia Università di Firenze.

ART. 4. - I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 15 novembre 1936-XV alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore ove intendano sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366 (salvo il disposto dell'art. 76 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931-IX, del Capo del Governo, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933-XI.

Possono essere accettate domande non corredate dal titolo originale o certificato di laurea o diploma, che però il candidato deve produrre prima dell'inizio della sessione (fissato nel successivo art. 7) per essere ammesso a sostenere le prove. In tal caso all'atto della presentazione della domanda,

il candidato deve dichiarare per iscritto che non si trova nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 4, comma primo, del R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366.

Salvo l'eccezione di cui al comma precedente, le domande non completamente documentate non possono in alcun caso venir prese in considerazione. Comunque, ai fini dell'assegnazione della sede, di cui all'art. 5, sarà data la preferenza alle domande corredate del titolo accademico.

Art. 5. - Nella tabella annessa alla presente Ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le segreterie delle Università e Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4 della presente Ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato, comunicano telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che presentarono la completa documentazione (salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 4) facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la segnalazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).

Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 6. - La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica economica.

Art. 7. - Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 30 novembre 1936-XV e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi affissi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esame.

Roma, lì 19 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Tabella delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori nei quali si svolgeranno gli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1936-XV

Per la professione di medico-chirurgo	N. massimo di candidati
R. Università Bologna	250
R. Università Cagliari	150
R. Università Firenze	250
R. Università Napoli	250
R. Università Palermo	250
R. Università Parma	220
R. Università Pavia	250
R. Università Perugia	220
R. Università Siena	220
R. Università Torino	250

Per la professione di chimico	N. massimo di candidati
R. Università Bologna	70
R. Università Genova	60
R. Università Messina	50
R. Università Napoli	70
R. Università Padova	60
R. Università Pavia	60
R. Università Roma	70
R. Università Torino	60

Per la professione di farmacista	N. massimo di candidati
R. Università Bari	80
R. Università Catania	100
R. Università Genova	100
R. Università Napoli	100
R. Università Padova	100
R. Università Pavia	80
R. Università Roma	100
R. Università Torino	100

Per la professione di agronomo	N. massimo di candidati
R. Università Bologna	60
R. Università Firenze	60
R. Università Napoli	60

Per la professione in materia di economia e commercio	N. massimo di candidati
R. Università Genova	200
R. Università Napoli	200
R. Università Roma	250
R. Università degli studi economici e commerciali - Trieste	200

Per la professione di architetto	N. massimo di candidati
R. Istituto superiore d'ingegneria-Milano	40
R. Università Roma	40
R. Istituto superiore d'architettura-Venezia	30

Per la professione di perito forestale	N. massimo di candidati
R. Università Firenze	—

Per la professione di ingegnere (limitatamente ai rami d'ingegneria indicati per ciascuna sede nella presente tabella)		N. massimo di candidati
R. Università Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque	100
R. Università Genova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche	100
R. Istituto superiore d'ingegneria-Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia	180
R. Università Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche	180
R. Università Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche; fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie	150
R. Università Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimico-agrarie	100
R. Università Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque	80
R. Università Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche	180
R. Istituto superiore d'ingegneria -Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche	180

Per la professione di veterinario	N. massimo di candidati
R. Università Milano	70
R. Università Napoli	70
R. Università Pisa	70

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	N. massimo di candidati
R. Università Bari	50
R. Università Bologna	50
R. Università Milano	60
R. Università Roma	60

CIRCOLARE n. 21 (1).
(Direzione Generale della Istruzione Superiore)

Studenti reduci dall'A. O. - Appelli straordinari agli esami di profitto, aurea e diploma, e di abilitazione all'esercizio professionale.

Ai rettori delle Università;
Ai direttori degli Istituti superiori.

In applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36 dispongo:

a) che all'appello straordinario della sessione autunnale degli esami di profitto e di laurea e diploma del prossimo febbraio, fondamentalmente stabilito per gli studenti iscritti ai corsi allievi ufficiali di complemento organizzati dalla Milizia universitaria, siano ammessi anche gli studenti che si trovino o siano stati alle armi per esigenze A. O.;

b) che, subito dopo la fine dell'appello stesso, abbiano luogo un appello straordinario degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e per la abilitazione nelle discipline statistiche. All'appello stesso saranno ammessi i giovani, contemplati dalla lettera *a*), che conseguano il titolo accademico nell'appello straordinario di febbraio, e tutti i laureati o diplomati che si trovino o siano stati alle armi per esigenze A. O.; salvo ai giovani della seconda categoria la facoltà di presentarsi all'appello normale della sessione 1936 indetta con l'ordinanza 19 settembre 1936-XIV.

Gli esami di Stato dell'appello straordinario avranno inizio il 1° marzo p. v. in tutte le sedi contemplate dall'Ordinanza ministeriale 19 settembre 1936-XIV e verranno giudicati dalle stesse Commissioni nominate per l'appello ordinario, che saranno all'uopo riconvocate dai loro Presidenti; le domande per l'ammissione a tale appello straordinario, redatte nei modi stabiliti dalla predetta ordinanza, dovranno essere presentate non oltre il 15 febbraio 1937-XV.

I laureati o diplomati che non possono presentarsi all'appello ordinario della sessione degli esami di Stato 1936, perché nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 del regolamento approvato con Regio decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366 non potranno nemmeno sostenere gli esami stessi nell'appello straordinario.

Resta bene inteso che, trattandosi di appelli speciali e non di sessioni, non potranno essere ripetuti gli esami di profitto, laurea e diploma e abilitazione falliti nell'appello ordinario.

Vogliano le SS. LL. dare alla presente circolare la massima diffusione, in modo che essa possa giungere a conoscenza di quanti ne abbiano interesse.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Roma, 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

(1) Questa circolare è stata diramata col n. 4281 di protocollo della Direzione generale dell'istruzione superiore.

V

ISTRUZIONE MEDIA

I. PROVVEDIMENTI GENERALI SUGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 1118.

Nuove norme per la nomina dei professori di ruolo nelle Scuole medie pareggiate.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 5 luglio 1935, n. 155)*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 106 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e 32 e 61 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - La nomina, il licenziamento e le promozioni degli insegnanti delle Scuole pareggiate d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica hanno luogo secondo le modalità in vigore per le corrispondenti Scuole medie governative.

L'Ente che mantiene la Scuola media pareggiata può, inoltre, provvedere alla nomina degli insegnanti, oltre che per concorso, anche in uno dei modi seguenti:

a) conferendo la cattedra vacante a un professore che abbia partecipato, ottenendone classifica sufficiente per poter essere dichiarato vincitore, a un concorso, i cui risultati siano stati resi esecutivi da non piú di tre anni, per corrispondente cattedra in Scuole medie regie o pareggiate, o per un gruppo di cattedre in cui sia compresa la cattedra corrispondente a quella da conferirsi;

b) chiamando a coprire la cattedra vacante un professore che occupi una corrispondente cattedra di ruolo in Scuole medie o pareggiate, o una cattedra affine, dalla quale, secondo le norme in vigore per le Scuole medie governative, sia ammesso il passaggio a una cattedra corrispondente a quella vacante nella Scuola pareggiata, e subordinatamente al nulla osta del Mini-

stero dell'educazione nazionale, nei casi in cui per il passaggio stesso sia richiesto, in base alle predette norme, uno speciale accertamento della idoneità didattica del professore ad occupare la nuova cattedra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 24 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 27 giugno 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 361, foglio 176. — MANCINI.

CIRCOLARE n. 20.

Rito dell'« Alza Bandiera » negli Istituti di educazione.

Ai Regi Provveditori agli studi.

Prescrivo che nei Convitti nazionali, negli Istituti pubblici di educazione femminile e nei Convitti privati, si compia ogni domenica e in qualsiasi altro giorno di festività nazionale, il rito dell' « Alza Bandiera ». Nel cortile principale del Convitto, od in altro luogo che il rettore o la rettrice stabilirà, dovrà essere innalzata una antenna di almeno cinque metri di altezza per la bandiera. La cerimonia dovrà svolgersi in ora del mattino fissata dal capo dell'Istituto e prima della celebrazione della Messa, nei giorni in cui essa è prescritta, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) gli alunni verranno riuniti su due righe di fronte alla bandiera;

b) l'alunno incaricato di alzare la bandiera, il migliore in studio e condotta, si porrà alla base dell'antenna sull'attenti, affiancato da altro alunno che lo coadiuverà, con la bandiera pronta per essere innalzata;

c) il rettore (per i Convitti maschili) darà l'ordine del segnale di attenti all'allievo trombettiere e questi suonerà l'attenti con la Marcia al Campo; darà quindi l'ordine di « Alza Bandiera ». La rettrice (per i Convitti femminili) darà il comando di « Attenti » e quindi quello di « Alza Bandiera »;

d) innalzata la bandiera alla sommità dell'antenna, l'alunno stesso che ha eseguito il movimento, si volgerà verso i camerati sull'attenti e, ad alta voce, col braccio destro nella posizione del saluto romano, darà il comando: « Saluto al Re », al quale i camerati risponderanno « Viva il Re »; e quindi « Saluto al Duce », al quale i camerati risponderanno « A Noi ».

All'imbrunire si eseguirà l' « Ammaina Bandiera » con le medesime modalità.

Prego le SS. LL. di impartire le opportune istruzioni agli Istituti dipendenti, e di darmene assicurazione.

Roma, addí 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

ORDINANZA 2 agosto 1935-XIII.

Passaggi di presidi, direttori e professori dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e dalle Scuole e Istituti di istruzione media tecnica agli Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e viceversa.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747;
Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1933 (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero del 31 ottobre 1933, parte I, n. 44);
Visto il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1934;

Ordina:

ART. 1. - I presidi, i direttori e i professori dei Regi Istituti e Scuole medie di istruzione tecnica che, trovandosi nelle condizioni richieste dal R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2107, aspirino al passaggio alle presidenze e cattedre delle Regie Scuole e Istituti medi di istruzione classica scientifica e magistrale nel prossimo anno scolastico 1935-36 e, viceversa, i presidi e i professori dei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale, che, trovandosi nelle condizioni stabilite nello stesso Decreto, aspirino al passaggio alle presidenze, direzioni e cattedre delle Scuole e Istituti medi di istruzione tecnica nel prossimo anno scolastico 1935-36, dovranno presentare apposita domanda in carta legale da L. 6, diretta a questo Ministero.

ART. 2. - I direttori e gli insegnanti delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale che, trovandosi in possesso dei requisiti richiesti dal R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747 o nelle condizioni volute dalle tabelle annesse ai decreti Ministeriali 26 novembre 1933 e 31 ottobre 1934, aspirino al passaggio ai Regi Istituti tecnici inferiori, ai corsi inferiori dei Regi Ginnasi e dei Regi Istituti magistrali, alle Regie Scuole tecniche ad indirizzo commerciale, agrario o industriale e alle Regie Scuole professionali femminili, nel prossimo anno scolastico 1935-36, dovranno presentare apposita domanda in carta legale da L. 6, diretta a questo Ministero.

Gli aspiranti al passaggio dovranno, nella domanda, indicare gli estremi del titolo di abilitazione da essi posseduto e richiesto dagli articoli 1 e 4 del R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747.

ART. 3. - Le domande, di cui ai due precedenti articoli, debbono essere consegnate dai professori ai loro presidi e direttori nel termine perentorio del *28 agosto* 1935-XIII. I detti presidi e direttori, entro il *2 settembre* successivo, invieranno le domande dei dipendenti professori con le loro osservazioni, ai Provveditori agli studi, e vi aggiungeranno le domande che riterranno di presentare per proprio conto. I Provveditori agli studi, raccolte le domande, ed espresso il loro parere per ognuna di esse, le rimetteranno a questo Ministero, non piú tardi dell'*8 settembre* successivo, in due plichi distinti, il primo comprendente tutte le domande di passaggio alle Scuole e Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e il secondo tutte le

domande di passaggio alle Scuole e Istituti medi di istruzione tecnica, indirizzati rispettivamente alle due corrispondenti direzioni generali.

ART. 4. - Nel caso in cui le richieste di passaggio riguardino diversi ordini di scuole, dovranno presentarsi domande separate.

Non si terrà conto delle domande che siano pervenute al Ministero prima della pubblicazione della presente ordinanza e dopo il termine in essa indicato, oppure siano presentate per altra via e in forma diversa.

Il parere dei Provveditori agli studi dovrà essere espresso con particolare riguardo al merito e alle attitudini del Capo d'Istituto e dell'insegnante, rispetto al tipo d'istituto e cattedra alla quale chiede il passaggio.

ART. 5. - Nelle domande non dovranno figurare condizioni o riserve, eccetto che per i coniugi che chiedano il ricongiungimento e il contemporaneo passaggio in una stessa sede.

Gli aspiranti al passaggio potranno indicare, nelle suddette domande, per ordine di preferenza, non piú di cinque sedi siano o non attualmente vacanti.

I passaggi si faranno per le sedi che risulteranno vacanti dopo i trasferimenti disposti con le ordinanze 8 marzo e 30 aprile 1935-XIII e la assegnazione della sede sarà, in ogni caso, subordinata alle esigenze di servizio.

Negli annessi elenchi è indicato il numero delle presidenze, direzioni e cattedre, per le quali saranno disposti i passaggi sopra indicati, per il prossimo anno scolastico 1935-36.

Roma, 2 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA *A*.

Numero delle Cattedre disponibili per i passaggi dei professori dalle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale ai corsi inferiori degli Istituti tecnici per l'anno 1935-36.

1) Nei Regi Istituti tecnici (corso inferiore):

a) cattedra di lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista . . . . N. 44

b) cattedra di matematica . . . . » 5

c) cattedra di disegno . . . . » 5

d) cattedra di lingua straniera:

francese . . . . » 4

inglese . . . . » 1

TABELLA *B*.

Numero delle Direzioni, Presidenze e Cattedre disponibili per i passaggi dei presidi e professori dei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale a Scuole e Istituti d'istruzione media tecnica per l'anno 1935-36.

1. Presidenze negli Istituti commerciali e per geometri . . N. 5

2. Direzioni nelle Scuole tecniche a indirizzo commerciale . » 1

3. Lettere italiane e storia nelle sezioni commerciali e per geometri, industriali ed agrarie del corso superiore degli Istituti tecnici » 4

4. Matematica e fisica:

nelle sezioni commerciali e per geometri, industriali, ed agrarie del corso superiore degli Istituti tecnici . . . . . N. 3

5. Scienze naturali, geografia generale ed economica nelle sezioni commerciali del corso superiore degli Istituti tecnici . . . » I

6. Seconda lingua straniera:

nelle sezioni commerciali, industriali e nautiche del corso superiore degli Istituti tecnici:

a) francese . . . . » I

b) tedesco . . . . » I

7. Lingua italiana, latina, storia, geografia e cultura fascista:

nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati . . . . » 44

8. Matematica:

nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati . . . . » 5

9. Disegno:

nei corsi inferiori degli Istituti tecnici, negli Istituti tecnici inferiori isolati e nelle Scuole professionali femminili . . . . » 5

10. Prima lingua straniera:

nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e degli Istituti tecnici inferiori isolati:

a) francese . . . . » 4

b) inglese . . . . » I

TABELLA *C*.

Numero delle Cattedre dei Ginnasi inferiori e dei corsi inferiori dell'Istituto magistrale disponibili per i passaggi dei professori delle Scuole di avviamento professionale per l'anno 1935-36.

Lingua italiana, latina, storia e geografia.

Regi Ginnasi	N.	36
Regi Istituti magistrali	»	16

Lingua straniera.

Regi Istituti magistrali	Francese	N.	I
	Inglese	»	I
	Tedesco	»	I

TABELLA *D*.

Numero delle Presidenze e Cattedre di Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale disponibili per i passaggi dei presidi, direttori e professori delle Scuole e Istituti medi d'istruzione tecnica, per l'anno 1935-36.

Presidenze nei Regi Licei-ginnasi	N.	6
Presidenze nei Regi Licei scientifici	»	I
Presidenze nei Regi Istituti magistrali	»	I
Presidenze nei Regi Ginnasi isolati	»	3

Matematica e fisica.

Regi Licei-ginnasi	N.	6
Regi Istituti magistrali	»	2

Scienze naturali, chimica e geografia.

Regi Licei classici	N.	3
Regi Licei scientifici	»	1

Lettere italiane e storia.

Regi Istituti magistrali	N.	1

Lingua italiana, latina, storia e geografia.

Regi Ginnasi	N.	36
Regi Istituti magistrali	»	16

Matematica.

Regi Ginnasi isolati	N.	1

Lingua straniera.

Regi Licei scientifici	Inglese	N.	1
	Tedesco	»	1
Regi Ginnasi	Francese	»	3
	Inglese	»	1
Regi Istituti magistrali	Francese	»	1
	Inglese	»	1

Disegno.

Regi Istituti magistrali	N.	1

AVVERTENZA

Qualora il passaggio di cattedra importi il passaggio da ruolo *A* a ruolo *B*, gli insegnanti che ottengano il passaggio non hanno diritto a conservare la loro condizione economica come se continuassero a far parte del ruolo *A*, ma avranno il trattamento economico proprio del ruolo *B*, con le norme di cui all'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1845.

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione media classica scientifica, magistrale ed artistica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 2 novembre 1935, n. 256).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti 31 ottobre 1923-II, n. 2523; 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento dell'istruzione industriale, dell'istruzione artistica e dell'istruzione musicale;

Veduto il regolamento 4 maggio 1925-IV, n. 653, per gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi d'istruzione;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933-XI, n. 687, recante disposizioni per i trasferimenti del personale delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di eliminare talune limitazioni che esistono nel presente ordinamento degli esami nelle scuole medie; di riordinare il sistema disciplinare e dei trasferimenti dei presidi, direttori ed insegnanti delle Scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle Scuole e Corsi di avviamento professionale, il sistema delle assegnazioni di sede ai vincitori di concorso e il sistema disciplinare degli alunni; di rendere possibile il pareggiamento degli Istituti magistrali e di addivenire ad una preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle Scuole medie;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Sono abrogate tutte le norme del vigente ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e di avviamento professionale, per effetto delle quali l'accesso a determinati esami è subordinato al fatto che i candidati abbiano raggiunto una determinata età o che sia decorso un determinato intervallo di tempo dal conseguimento di un precedente titolo di studio.

Sono abrogati l'art. 29 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, gli articoli dall'1 al 9 del R. decreto 30 aprile 1924-II, n. 965, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, nonché il R. decreto 19 agosto 1932, n. 1081, e il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1210.

Art. 2. - Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi a cattedre d'Istituti e Scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e di Scuole e Corsi di avviamento professionale, e i trasferimenti dei presidi, direttori e insegnanti dei detti Istituti, Scuole e Corsi sono disposti dal Ministro a suo insindacabile giudizio. È consentito ai vincitori di concorsi, ai presidi, ai direttori e agli insegnanti di manifestare i loro desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Contro le assegnazioni di sede e i trasferimenti, non è ammesso ricorso.

È abrogato l'art. 19 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054.

È abrogato l'art. 16 del R. decreto 19 maggio 1930-VIII, n. 909,

per quanto riguarda la scelta delle sedi; è abrogato il R. decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1357.

ART. 3. - La Commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi, di cui al R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, è soppressa.

Le attribuzioni disciplinari della suddetta Commissione sono deferite ad un Consiglio di disciplina, composto di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale nomina un presidente fra i membri del Consiglio medesimo.

ART. 4. - Tutte le punizioni disciplinari ai presidi, direttori e insegnanti degli Istituti e Scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle Scuole e Corsi di avviamento professionale sono inflitte esclusivamente dal Ministro, salvo il parere del Consiglio di disciplina, di cui al precedente articolo, nel caso in cui esso è richiesto.

ART. 5. - Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere *c*) e seguenti dell'art. 19 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, le autorità scolastiche, che le abbiano inflitte, devono dare immediata notizia al Ministro per il tramite del provveditore agli studi.

Contro tali punizioni è ammesso ricorso esclusivamente al Ministro, da parte degli interessati, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *h*) ed *i*) dell'articolo citato dev'essere data notizia nell'albo dell'Istituto e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, quando, decorso il termine per ricorrere o avvenuta la decisione sull'eventuale ricorso, il provvedimento sia divenuto definitivo.

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e applicazione delle punizioni disciplinari, di cui al primo comma del presente articolo e può modificare o annullare le deliberazioni prese in materia dalle autorità stesse.

I provvedimenti del Ministro sono senz'altro definitivi.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 24 e l'art. 25 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

ART. 6. - In deroga a quanto è disposto dall'art. 105 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, è ammesso il pareggiamento degli Istituti magistrali alle stesse condizioni stabilite per gli Istituti di istruzione media classica e scientifica.

ART. 7. - È costituita una Commissione centrale presieduta dal Ministro, composta dai direttori generali dell'istruzione media classica e tecnica, dall'ispettore generale per le Scuole secondarie di avviamento professionale e dagli ispettori centrali per l'istruzione media classica e tecnica per la preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle Scuole od Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle Scuole e nei Corsi di avviamento professionale, Regi, pareggiati, parificati e privati.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno alla Commissione, comitati speciali ai quali possono anche essere aggregate persone che non facciano parte della Commissione medesima.

La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

Art. 8. - Gl'insegnanti delle antiche Scuole complementari e normali pareggiate, le quali dopo la revoca del pareggiamento disposta dall'art. 41 del R. decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, continuarono a funzionare come Istituti magistrali privati, saranno assunti in ruolo nei posti vacanti dei Regi Istituti medi di istruzione, con le stesse norme stabilite per l'assunzione al servizio dello Stato del personale di Istituti medi pareggiati convertiti in governativi, nel caso che i detti Istituti magistrali privati siano stati o saranno soppressi in seguito alla istituzione nella stessa loro sede di un Istituto magistrale regio e purché essi insegnanti non abbiano cessato o non cessino di far parte del personale dell'Istituto magistrale privato sino alla data della sua soppressione.

Art. 9. - Il presente decreto entra in vigore dal 16 settembre 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 365, foglio 120. — Mancini.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1955.

Passaggio, a domanda, degli insegnanti civili degli Istituti militari nei ruoli dei professori delle Scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 22 novembre 1935, n. 272).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, dei

professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220, sulla carriera dei professori dei Regi istituti medi di istruzione, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il parere dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Gli insegnanti civili degli Istituti militari, di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, di grado non superiore al settimo dell'ordinamento gerarchico, possono, a loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei professori delle Scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

I detti insegnanti sono, in tal caso, lasciati a disposizione del Ministero della guerra per impartire l'insegnamento presso gli Istituti militari, con le norme di cui al primo comma dell'articolo 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e sottoposti alle leggi e ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 31.

Art. 2. - Gli insegnanti di cui all'articolo precedente, trasferiti nei ruoli dei professori delle Scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, nel caso di nomina a preside, sono destinati alle Scuole medie stesse.

Art. 3. - L'aumento del numero dei posti nel ruolo dei professori delle Scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, conseguente al passaggio in detto ruolo degli insegnanti civili degli Istituti militari, ha carattere transitorio e sarà gradualmente eliminato con la cessazione dal servizio degli insegnanti trasferiti nel ruolo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 366, foglio 86. — Mancini.

CIRCOLARE n. 37.

Ufficio coordinamento pensioni e riscatto servizi.

Riconoscimento dei servizi di supplente o di incaricato nelle Scuole medie (R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565).

A tutte le Autorità dipendenti.

A norma degli articoli 7 e 10 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, i presidi, i direttori e gli insegnanti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge citato, hanno diritto di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio di supplente o di incaricato prestato nelle Scuole medie governative di ogni ordine e grado.

Per il personale che si trovava in servizio di ruolo al momento della pubblicazione del decreto sopra ricordato, il diritto in parola deve essere esercitato entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso e cioè entro il giorno 10 maggio 1936, essendo stato il decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'11 maggio 1935. Per il personale, invece, che sia stato assunto in ruolo dopo la pubblicazione del decreto in parola, il diritto deve essere esercitato entro un anno dalla ammissione in ruolo.

Gli uni e gli altri, qualora intendano valersi di tale facoltà, debbono presentare - entro i termini sopra indicati - una dichiarazione scritta, in cui siano elencati *tutti* i servizi di supplente o di incaricato prestati nelle Scuole medie governative precedentemente alla nomina in ruolo, aggiungendo che l'elencazione è fatta ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1935, n. 565.

È naturale che, trattandosi dell'esercizio di una facoltà, gli interessati, pur avendo l'obbligo di indicare *tutti* i servizi di supplente o di incaricato, possono, per altro, chiedere che il riconoscimento sia limitato ad una parte dei servizi prestati, da indicarsi con la massima precisione. Ma a questo riguardo è da considerare che, una volta che sia stato esplicitamente limitato, nella dichiarazione da presentare ai sensi degli articoli 7 e 10, il periodo di tempo di cui si chiede il riconoscimento, il provvedimento adottato in conseguenza dal Ministero non è suscettibile, sotto questo punto di vista, di modifica; non sarebbe cioè consentito di ottenere, in un secondo tempo, anche il *riconoscimento per intero* di quei servizi che fossero stati dagli interessati esplicitamente esclusi nella prima dichiarazione presentata.

Il che non impedisce, però, che tali servizi, esclusi per volontà degli interessati dal riconoscimento per intero, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge piú volte citato, possano, successivamente, essere invece *riscattati per metà*, a norma delle disposizioni comuni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Per quanto riguarda la documentazione dei servizi di cui si chiede il riconoscimento, l'art. 7 (secondo comma) del R. decreto-legge n. 565 del 14 aprile 1935 dispone che la documentazione stessa deve essere fatta a cura degli interessati. Questi devono pertanto unire, alla dichiarazione di cui

sopra, un certificato, in carta legale, da redigersi dai competenti capi di Istituto in conformità dell'allegato modulo.

A tale proposito è da tenere presente che quando si tratti di servizi di supplente o di incaricato prestati in un medesimo Istituto per piú anni, anche se non successivi, potrà essere sufficiente la presentazione di un solo certificato; mentre quando si tratti di servizi di supplente o di incaricato prestati in diversi Istituti sarà necessaria la presentazione di un certificato per ogni Istituto.

Tanto nel primo che nel secondo caso è essenziale che dal certificato o dai certificati risulti chiaramente la materia d'insegnamento, la esatta durata dei servizi prestati (giorno, mese, anno dell'inizio e della cessazione di ciascun periodo di servizio) aggiungendo le eventuali interruzioni non dovute a vacanze regolamentari, e la indicazione precisa del titolo di studio o del diploma di abilitazione posseduto dal supplente o dall'incaricato con la specificazione dell'Istituto o della sessione di esami in cui il titolo o il diploma fu conseguito e della data in cui fu rilasciato.

Insieme al certificato o ai certificati di servizio gli interessati dovranno presentare anche un certificato di nascita, debitamente legalizzato.

La procedura e la documentazione sopra indicate, fissate dagli articoli 7 e 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1935, n. 565 per coloro che non hanno mai chiesto il riscatto di servizi di supplente o di incaricato nelle Scuole medie governative, valgono anche per coloro che già hanno ottenuto, con provvedimento della Corte dei conti o di questo Ministero, il *riscatto per metà* dei servizi stessi.

A norma dell'art. 11 del Regio decreto-legge sopra citato, i predetti servizi possono infatti essere *rivalutati*, e cioè *riconosciuti per intero* ai sensi dell'art. 5 del decreto stesso.

Gli interessati che intendano valersi di tale facoltà debbono presentare, entro il giorno 10 maggio 1936, la dichiarazione compilata e documentata nel modo sopra indicato, aggiungendo gli estremi del provvedimento di riscatto già effettuato dal Ministero o dalla Corte e dichiarando espressamente di assumere l'obbligo di versare all'erario la differenza tra il vecchio ed il nuovo contributo dovuto. Scaduto il termine suindicato, non sarà piú ammessa domanda di rivalutazione dei servizi già riscattati per metà restando inteso, per altro, che nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, rimarrà fermo e conserverà il suo valore il precedente provvedimento di riscatto per metà.

Si fa, infine, presente che la disposizione dell'art. 5 del decreto in esame ha carattere permanente; e deve quindi ritenersi applicabile a tutti coloro che conseguano o abbiano conseguito la nomina in ruolo come insegnanti nelle Scuole medie e negli Istituti superiori, anche se successivamente facciano o abbiano fatto passaggio in altri ruoli anche alle dipendenze di altre Amministrazioni.

Dispongo che le autorità alle quali la presente è diretta, richiamino su di essa l'attenzione del personale dipendente.

Le stesse autorità riceveranno le dichiarazioni presentate dagli interessati

e cureranno che su ognuna risulti la data di presentazione, apponendovi il bollo di ufficio, in conformità di quanto fu già disposto con la circolare n. 21 del 1° luglio 1935, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 29 del 16 luglio 1935.

Le dichiarazioni dovranno poi sollecitamente essere inviate a questo Ministero, indirizzandole alle singole Direzioni generali dalle quali è attualmente amministrato il personale che presenta le dichiarazioni stesse.

Roma, addí 10 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO . . . . (1)

A richiesta dell'interessato ed ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, si certifica che il prof. (2) . . . . . . ha prestato servizio in qualità di supplente di (3) . . . . . . durante l'anno scolastico (4) . . . . . e precisamente dal (5) . . . . . . al . . . . senza interruzione.

Si dichiara inoltre che all'atto dell'assunzione in servizio il detto professore era in possesso del titolo di studio (o del diploma di abilitazione) qui di seguito indicato: (6) . . . .

data . . . .

Timbro dell'Istituto

IL PRESIDE :

. . . .

Visto: *Il Regio Provveditore agli studi*:

. . . .

(1) Istituto che rilascia il certificato.
(2) Cognome e nome dell'insegnante.
(3) Materia dell'insegnamento affidatagli.
(4) Indicare l'anno scolastico.
(5) Indicare il giorno, mese ed anno.
(6) Precisare il titolo di studio o il diploma di abilitazione, l'Istituto o la sessione di esami in cui fu conseguito, e la data in cui fu rilascato.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 8.

Provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi inferiori.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 gennaio 1936, n. 15).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coprire una parte delle numerose cattedre vacanti negli Istituti d'istruzione media e di avviamento professionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Il numero delle cattedre di materie letterarie dei Regi Istituti medi inferiori messe a concorso con decreto del Ministro per l'educazione nazionale in data 18 gennaio 1935-XIII, è elevato da 286 a 386.

Art. 2. - Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a nominare nei ruoli del personale insegnante delle Scuole medie e di avviamento professionale, entro il 1° marzo 1936, nei limiti dei posti vacanti, coloro che siano stati compresi nelle graduatorie suppletive di cui all'art. 2 del R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, nei concorsi banditi dall'anno 1932 in poi, e coloro che nei concorsi stessi — pur non essendo stati compresi in tali graduatorie suppletive — abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a otto decimi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 368, foglio 129. — Mancini.

Ordinanza per gli scrutini e per gli esami negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media classica scientifica magistrale e tecnica, e nei Corsi e nelle Scuole di avviamento professionale.

DISPOSIZIONI GENERALI

I candidati a qualsiasi esame, i quali, rimandati per una o due prove alla sessione autunnale 1935, non poterono fruire di questa, a causa di richiamo alle armi o di arruolamento volontario, sono ammessi a sostenere tali prove in una delle due sessioni del 1936, senza alcun pagamento di nuova tassa.

Sono ammessi ad esami nella sessione estiva, indipendentemente dal numero di assenze fatte e dalla mancanza di qualche scrutinio trimestrale, gli alunni interni di qualsiasi classe ed Istituto richiamati alle armi o arruolatisi

volontari. Qualora detti alunni fossero stati iscritti in classi dalle quali si ottiene la promozione per scrutinio finale, le prove prescritte per la promozione sono da essi sostenute in sede di esami di idoneità, o in una corrispondente speciale sessione, se trattisi di Scuole od Istituti nei quali non possono presentarsi ad esami candidati esterni.

Agli esami di abilitazione tecnica industriale e agraria sono ammessi coloro che già iscritti ad Istituti tecnici industriali o agrari non abbiano potuto, per richiamo alle armi, frequentare, in tutto o in parte, come ripetenti, nell'anno scolastico 1935-36, l'ultima classe dei rispettivi Istituti.

La disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, che ha abrogato tutte le disposizioni riguardanti i limiti di età e la decorrenza di un determinato intervallo di tempo dal conseguimento di un precedente titolo di studio, si applica anche agli alunni provenienti dalle Scuole Medie della Repubblica di San Marino o da Scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, o in possesso di titoli di studio conseguiti in Scuole estere, aventi riconoscimento legale.

Gli alunni forniti di titolo di ammissione al Liceo scientifico o al corso superiore di Istituto magistrale, conseguito prima del 1° ottobre 1933, che domandino di sostenere esami di idoneità a classi del corso superiore dell'Istituto tecnico, sono dispensati dallo speciale esame di cui all'art. 52, n. 4, lettera *b*) della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Il possesso del titolo di promozione o di idoneità alla 3ª classe del corso superiore dell'Istituto tecnico, non è necessario per ottenere la iscrizione all'esame di abilitazione tecnica commerciale, per geometri, e nautica.

Coloro però che siano sprovvisti di tale promozione o idoneità alla classe 3ª, né posseggano quella per la 4ª classe, devono sostenere, nella stessa sessione e presso l'Istituto nel quale hanno presentata la domanda per l'abilitazione, le prove sulle materie e parti di materie che non fanno parte dell'esame di abilitazione, ma che riguardano il 1° biennio del corso superiore d'Istituto tecnico, oltre le eventuali prove integrative richieste nei casi di dispensa dalla presentazione del titolo inferiore o nei casi in cui si debba perfezionarlo. I giudizi su tutte le prove anzidette sono comunicati alla Commissione esaminatrice per l'abilitazione, che deve tenerne conto nell'emettere il giudizio definitivo di abilitazione. L'esito di dette prove non è però computato ai fini della ammissibilità alla riparazione, cioè agli effetti dell'art. 57 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

I licenziati di Scuola tecnica commerciale hanno diritto di essere ugualmente iscritti ad esami di abilitazione tecnica commerciale, ma, per sostenere detti esami, devono, preventivamente, pur nella stessa sessione, superare l'esame di idoneità alla classe 3ª superiore, in esso compreso quello previsto dalla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Le lezioni devono aver termine il 10 giugno in tutte le Scuole medie, salve le eccezioni seguenti:

Negli Istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario le lezioni devono aver termine il 5 giugno ed il periodo di esercitazioni di miniera ha luogo nei 15 giorni seguenti.

Gli esami di maturità e di abilitazione si svolgono nelle sedi indicate nelle allegate Tabelle *A* e *C*, ed hanno luogo in base ai diari di cui alle Tabelle *B* e *D*. Le prove scritte hanno inizio alle ore 8,30 antimeridiane. A fianco della sede di ciascuna Commissione sono indicati, in parentesi, gli Istituti presso i quali si svolgono le prove scritte dei candidati che dovranno presentarsi agli esami orali davanti alla Commissione stessa (1).

Per tutto quanto non è qui contemplato valgono le disposizioni da me date con le Ordinanze sugli esami 1° maggio 1935-XIII, per le Scuole e per gli Istituti di istruzione media tecnica, 14 maggio 1935-XIII, per gli Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, e 23 maggio 1935-XIII, per i Corsi e le Scuole di avviamento professionale.

Roma, lí 16 maggio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 15.

(DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA).

Passaggi di presidi, direttori e professori dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e dalle Scuole e Istituti d'istruzione media tecnica agli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e viceversa.

Ai Regi provveditori agli studi;

Ai capi d'istituto dei Regi Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, dei Regi Istituti e Scuole di istruzione tecnica e delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale:

Per i passaggi di presidi, direttori e professori dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e dalle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica agli Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e viceversa, sono confermate, per il prossimo anno scolastico 1936-37, le disposizioni contenute nella Ordinanza 2 agosto 1935-XIII (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale del 6 agosto 1935-XIII, Parte 1ª, n. 32) avvertendo che, qualora il passaggio di cattedra importi il passaggio dal ruolo *A* al ruolo *B*, gli insegnanti non hanno diritto a conservare la loro condizione economica come se continuassero a far parte del ruolo *A*, ma avranno il trattamento economico proprio del ruolo *B*, con le norme di cui all'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. In tal caso gli aspiranti al passaggio dovranno nella domanda dichiarare esplicitamente di accettare il trattamento economico previsto per il ruolo inferiore.

Si intendono modificati i termini stabiliti dall'art. 3 della richiamata Ordinanza, nel senso che le domande dovranno pervenire ai Regi Provveditori agli studi *non più tardi del 20 settembre 1936-XIV*, i quali, a loro volta,

(1) Si omettono le tabelle aventi carattere transitorio.

dovranno trasmetterle, tenendo presenti le modalità del detto art. 3, al Ministero dell'educazione nazionale non oltre il 30 settembre successivo.

Negli annessi elenchi è indicato il numero delle presidenze, direzioni e cattedre per le quali saranno disposti i passaggi in questione per il prossimo anno scolastico 1936-37.

Roma, lí 3 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA *A*.

Numero delle cattedre disponibili per i passaggi dei professori delle Regie Scuole Secondarie di avviamento professionale ai corsi inferiori degli Istituti tecnici per l'anno 1936-37.

1. Nei Regi Istituti tecnici (corso inferiore):
   a) cattedre di lingua italiana, latina, storia, geografia e cultura fascista . . . . N. 50
   b) cattedre di matematica . . . . » 3
   c) cattedre di disegno . . . . » 4
   d) cattedre di lingua straniera:
   francese . . . . » 4
   inglese . . . . » 1

TABELLA *B*.

Numero delle direzioni, presidenze e cattedre disponibili per i passaggi dei presidi e professori dei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale a Scuole e Istituti di istruzione media per l'anno 1936-1937.

1. Presidenze degli Istituti tecnici commerciali e per geometri N. 1
2. Direzioni delle Scuole tecniche a indirizzo commerciale . » 1
3. Lettere italiane e storia nelle sezioni commerciali e per geometri, industriali ed agrarie del corso superiore degli Istituti tecnici . . . . » 10 (*)
4. Matematica e fisica:
   nelle sezioni commerciali e per geometri, industriali ed agrarie del corso superiore degli Istituti tecnici . . . » 4 (*)
5. Scienze naturali, geografia generale ed economica nelle sezioni commerciali del corso superiore degli Istituti tecnici . » 6
6. Seconda lingua straniera:
   nelle sezioni commerciali, industriali, nautiche del corso superiore degli Istituti tecnici:
   a) francese . . . . » 1 (*)
   b) tedesco . . . . » 1 (*)
   c) inglese . . . . » 2 (*)

(*) Le cattedre segnate con l'asterisco sono disponibili nei soli Istituti tecnici commerciali.

7. Lingua italiana, latina, storia, geografia e cultura fascista:
   nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati . . . . » 50
8. Matematica:
   nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati . . . . » 3
9. Disegno:
   nei corsi inferiori degli Istituti tecnici, negli Istituti tecnici inferiori isolati e nelle Scuole professionali femminili . » 4 (*)
10. Prima lingua straniera:
   nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e degli Istituti tecnici inferiori isolati:
   a) francese . . . . » 4
   b) inglese . . . . » 1

TABELLA *C.*

Numero delle cattedre dei Ginnasi inferiori e dei corsi inferiori dell'Istituto magistrale disponibili per i passaggi dei professori delle Scuole di avviamento professionale per l'anno 1936-1937.

Lingua italiana, latina, storia e geografia:
- Regi Ginnasi . . . . N. 50
- Regi Istituti magistrali . . . . » 6

Lingua straniera:
- Regi Istituti magistrali { francese . . . . » 1
- Regi Istituti magistrali { inglese . . . . » 1

TABELLA *D.*

Numero delle presidenze e cattedre di Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale disponibili per i passaggi dei presidi, direttori e professori delle Scuole e Istituti medi di istruzione tecnica per l'anno 1936-37.

Presidenze nei Regi Licei-ginnasi . . . . N. 2
Presidenze nei Regi Istituti magistrali . . . . » 1
Presidenze nei Regi Ginnasi isolati . . . . » 2

Matematica e fisica:

Regi Licei-ginnasi . . . . N. 6
Regi Licei scientifici . . . . » 1
Regi Istituti magistrali . . . . » 10

Scienze naturali, chimica e geografia:

Regi Licei classici . . . . N. 5

Lettere italiane e storia:

Regi Istituti magistrali . . . . N. 5

Lingua italiana, latina, storia e geografia:

Regi Ginnasi		N. 50
Regi Istituti magistrali		» 6

Matematica:

Regi Ginnasi isolati		N. 2

Lingua straniera:

Regi Ginnasi	francese	N. 5
	tedesco	» 1
	inglese	» 6
Regi Istituti magistrali	francese	» 1
	inglese	» 1

Disegno:

Regi Licei scientifici		N. 1
Regi Istituti magistrali		» 10

CIRCOLARE n. 16 (1).

(ISPETTORATO GENERALE DELL'INSEGNAMENTO MEDIO PUBBLICO E PRIVATO).

Quadri statistici.

A tutti i presidenti delle Commissioni giudicatrici di esami di maturità e di abilitazione.

Invito tutti i presidenti delle Commissioni giudicatrici per gli esami di maturità e di abilitazione a restituire, debitamente riempiti, assieme al registro della sessione autunnale, i quadri statistici, di cui il modulo riguardante la sessione estiva fu già loro inviato e quello (2) riguardante la sessione autunnale si invia con la presente.

I dati statistici che verranno forniti coi suddetti quadri vengono richiesti per la prima volta alle Commissioni di abilitazione tecnica, ma qualche presidente di Commissioni di maturità e di abilitazione magistrale ha già inviato a questo Ministero il quadro riguardante la sessione estiva servendosi dei vecchi moduli trovati presso l'Istituto in cui si svolsero gli esami.

Tali moduli differiscono di poco dai nuovi, ma per la sessione autunnale *si dovranno adoperare esclusivamente i nuovi moduli,* nei quali, differentemente dai vecchi, è possibile tener conto anche dei voti assegnati nelle materie il cui esame venne dai candidati superato in prima sessione.

Le Commissioni di abilitazione tecnica, a norma del parag. 60 della Ordinanza 1° maggio 1935, pur non pubblicandoli, assegnano voti sia ai candidati rimandati alla sessione autunnale che a quelli definitivamente riprovati, ma, nelle tabelle che si trovano nella parte inferiore del modulo riguardante la

(1) Questa circolare è stata diramata col n. 4338 di protocollo dell'Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato.

(2) Inviato unitamente alla circolare n. 16.

sessione estiva, in corrispondenza alle colonne dei voti debbono essere scritti, per le singole materie, solo i dati che si riferiscono ai candidati, che, *approvati totalmente*, conseguirono il diploma; perciò la somma dei numeri scritti in dette colonne, piú il numero degli ammessi a riparare e quello dei riprovati definitivamente, deve dare, materia per materia, il numero degli *esaminati* di cui alla prima colonna.

L'avvertenza è inutile per le Commissioni di maturità o di abilitazione magistrale poiché esse non assegnano voti ai riprovati definitivamente e agli ammessi a riparare.

Anche le tabelle che trovansi nella parte inferiore dei moduli per la *sessione autunnale* riguardano esclusivamente (per quanto concerne i voti) i candidati che in detta sessione *conseguirono il diploma*. I numeri relativi ai voti con cui essi furono *approvati definitivamente* debbono essere scritti nella colonna della 1ª o della 2ª sessione, a seconda che l'approvazione delle singole materie venne da loro conseguita rispettivamente in 1ª o in 2ª sessione.

Quanto ai numeri da scriversi nella prima coppia di colonne (Esaminati), quelli della prima colonna della coppia debbono indicare il numero dei candidati, che, pur presentandosi per altre materie alla 2ª sessione, avevano superato in 1ª sessione l'esame nella materia scritta di fronte; quelli della 2ª colonna debbono indicare il numero di candidati che in 2ª sessione ripetono l'esame nella materia scritta di fronte o vi si presentarono per la prima volta. Di conseguenza la somma dei numeri scritti nelle varie colonne successive, riguardanti i voti conseguiti in 1ª o in 2ª sessione dai diplomati, piú il numero degli eventuali riprovati, deve essere eguale al numero dei candidati esaminati nelle singole materie in 1ª e in 2ª sessione.

Invito i signori presidenti a porre ogni cura nella compilazione di questi quadri statistici.

Roma, lí 7 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 17 (1).

(ISPETTORATO GENERALE DELL'INSEGNAMENTO MEDIO PUBBLICO E PRIVATO).

Applicazione del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845.

Ai Regi provveditori agli studi;

Ai presidi dei Regi Istituti d'istruzione media;

Ai presidenti di Commissioni di maturità e di abilitazione.

Ho dovuto constatare che le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845, concernenti l'abolizione dei limiti di età e di tempo per il conseguimento dei vari titoli di studio, non sono state applicate in modo uniforme da tutti gli Istituti dipendenti, a malgrado della loro chiarezza.

---

(1) Questa circolare è stata diramata col n. 4530 di protocollo dell' Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato.

Resta inteso che, a norma del predetto articolo, tutte le ammissioni ad esami di maturità o di abilitazione di giovani rimandati alla sessione autunnale o respinti definitivamente nello scrutinio finale della classe frequentata nell'anno scolastico devono considerarsi convalidate. La fiscalità è nemica della stessa severità in questo campo, che è il campo dello spirito.

Ciascun Istituto mi darà comunicazione a suo tempo dell'esito degli esami dei giovani che, trovandosi nelle anzidette condizioni, si saranno presentati nelle due sessioni del corrente anno.

Attendo assicurazione di adempimento.

Roma, lí 12 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 18.

(GABINETTO).

Libri di testo.

Ai presidi e ai direttori dei Regi Istituti e delle Regie Scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica;

e, per conoscenza:

Ai Regi provveditori agli studi.

Dispongo che le SS. LL. comunichino alla Federazione nazionale fascista degli industriali editori (Direzione di Milano, Corso Venezia, 69) l'elenco dei libri di testo scelti per il prossimo anno scolastico.

Roma, lí 16 settembre 16 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 19.

(GABINETTO).

Libri di testo.

Ai Presidi e ai Direttori dei Regi Istituti e delle Regie Scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica;

e, per conoscenza:

Ai Regi Provveditori agli studi.

Con riferimento alla mia circolare del 27 maggio u. s., n. 3107, dispongo che l'elenco dei libri di testo scelti per il prossimo anno scolastico sia dalle SS. LL. comunicato anche alla Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro e della carta ed affini (Roma, piazza Sidney Sonnino, 2).

Roma, 6 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

II. ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

DECRETO INTERMINISTERIALE 31 gennaio 1935-XIII.

Numero delle classi collaterali stabili nei Regi Istituti di istruzione media classica e magistrale stabilito dal 16 settembre 1934.

I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE E PER LE FINANZE

Veduti i Regi decreti-legge 27 agosto 1932, n. 1082; 24 agosto 1933, n. 1210 e 28 settembre 1934, n. 1662, concernenti la istituzione di prime, seconde e terze classi collaterali stabili nei Regi Istituti di istruzione media classica e magistrale;

Veduto il decreto interministeriale 1° ottobre 1933 col quale, nei Regi Istituti di istruzione media classica e magistrale, furono istituite n. 228 prime classi collaterali stabili di cui n. 131 nei Regi Ginnasi e n. 157 nei corsi inferiori dei Regi Istituti magistrali, e n. 124 seconde classi collaterali stabili di cui n. 53 nei Regi Ginnasi e n. 71 nei corsi inferiori dei Regi Istituti magistrali;

Considerata la necessità di istituire col 16 settembre 1934 altre classi collaterali oltre quelle suindicate nei Regi Istituti di istruzione classica e magistrale;

Decretano:

Dal 16 settembre 1934 il numero delle classi collaterali stabili nei Regi Istituti di istruzione media classica magistrale è stabilito come segue:

a) n. 133 prime classi collaterali nei Regi Ginnasi;
n. 67 seconde classi collaterali nei Regi Ginnasi;

b) n. 197 prime classi collaterali nei Regi Istituti magistrali;
n. 131 seconde classi collaterali nei Regi Istituti magistrali;
n. 55 terze classi collaterali nei Regi Istituti magistrali.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale si provvederà alla ripartizione di tali classi nelle varie Scuole del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per l'educazione nazionale
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII.
Registro 17 Eduzione nazionale, foglio 252.

DECRETO INTERMINISTERIALE 31 gennaio 1935-XIII.

Modificazione del numero dei posti di ruolo di presidi e di insegnanti nei Regi Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale dal 16 settembre 1934 al 15 settembre 1935.

I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE E PER LE FINANZE

Veduto il decreto interministeriale 1° ottobre 1933-XI col quale fu stabilito il numero dei posti di ruolo di preside e di insegnante nei Regi Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale per il biennio scolastico 16 settembre 1933 - 15 settembre 1935;

Riconosciuta la necessità di procedere, per l'anno scolastico 1934-1935, alla costituzione di nuovi corsi presso i predetti Regi Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745 col quale furono istituiti: un Regio liceo scientifico in Aquila, un Regio ginnasio in Cortona, un Regio ginnasio in Gallipoli e un Regio istituto magistrale in Fano e furono convertiti in Regi i Licei pareggiati di Castelvetrano e di Gela e i Ginnasi di Cherasco e di Codogno;

Veduto il decreto Reale 6 settembre 1934 col quale venne istituito un Regio ginnasio isolato in ciascuna delle sedi di Bologna e Tolentino, un Regio istituto magistrale in ciascuna delle sedi di Genova, Gubbio, Milano, Pola e Roma;

Veduto il decreto Reale 6 settembre 1934 col quale venne convertito in Regio il Ginnasio pareggiato di Chiavari costituendo unico Istituto col Regio liceo;

Veduto il decreto interministeriale in data odierna col quale si determinano le classi collaterali stabili nei corsi inferiori dei Regi Istituti predetti;

Decretano:

Il citato decreto interministeriale 1° ottobre 1933-XI col quale fu stabilito il numero dei posti di ruolo e di preside e di insegnante nei Regi Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale per il biennio scolastico 16 settembre 1933 - 15 settembre 1935 è modificato nel senso che il numero dei posti di ruolo di preside e di insegnante negli Istituti stessi è, dal 16 settembre 1934 e sino al 15 settembre 1935, stabilito come segue:

a) N. 362 posti di preside di prima categoria cosí distribuiti:
190 senza insegnamento nei Regi Licei-ginnasi;
118 senza insegnamento nei Regi Istituti magistrali;
6 senza insegnamento nei Regi Licei scientifici;
48 con insegnamento nei Regi Licei scientifici;

b) N. 117 posti di preside di seconda categoria cosí distribuiti:
3 senza insegnamento nei Regi Ginnasi isolati;
114 con insegnamento nei Regi Ginnasi isolati;

c) N. 286 corsi e conseguentemente n. 1343 posti di insegnante di ruolo *A* nei Regi Licei classici;

d) N. 483 corsi superiori e n. 578 corsi inferiori oltre a n. 133 prime e n. 67 seconde classi collaterali stabili, di Ginnasio e conseguentemente n. 1565 posti di insegnante di ruolo *A* e n. 1934 di insegnante di ruolo *B* nei Regi Ginnasi;

e) N. 199 corsi superiori e n. 243 corsi inferiori nei Regi Istituti magistrali oltre a n. 197 prime, n. 131 seconde e n. 55 terze classi collaterali stabili di corsi inferiori di Istituto magistrale e conseguentemente n. 860 posti di insegnante di ruolo *A*, e n. 897 posti di insegnante di ruolo *B* e n. 249 posti di insegnante di ruolo *C*;

f) N. 73 corsi e conseguentemente n. 420 posti di insegnante di ruolo *A* e n. 55 posti di insegnante di ruolo *B* nei Regi Licei scientifici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'educazione nazionale
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII.
Registro 17 Educazione nazionale, foglio 254.

DECRETO INTERMINISTERIALE 1° febbraio 1935-XIII.

Numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale, per l'anno scolastico 16 settembre 1934 - 15 settembre 1935-XIII.

I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE E PER LE FINANZE

Veduto il titolo I, capo 9°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduti i Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2243 e 31 dicembre 1923, n. 3038;

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduti gli articoli 87 e 88 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965 e la tabella n. 1 annessa al regolamento stesso;

Veduto il Regolamento 27 novembre 1924, n. 2367;

Veduti i decreti Reali 6 settembre 1934-XII, coi quali furono istituiti un Regio Ginnasio isolato a Bologna e a Tolentino, un Regio Istituto magistrale a Genova, Gubbio, Milano, Pola e Roma e fu convertito in Regio il Ginnasio pareggiato di Chiavari, costituendo un unico Istituto col Regio Liceo;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745, col quale, a decorrere dal 16 settembre 1934, furono istituiti un Regio Ginnasio in Cortona, un Regio Ginnasio in Gallipoli e un Regio Istituto magistrale in Fano, e sono convertiti in Regi i Licei pareggiati di Castelvetrano e di Gela e i Ginnasi di Cherasco e di Codogno;

Veduto il proprio decreto 31 gennaio 1935-XIII, col quale dal 16 settembre 1934 e sino al 15 settembre 1935, è stato modificato il numero dei posti di

ruolo di preside e di insegnante nei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale già stabilito per il biennio scolastico 16 settembre 1935, col decreto interministeriale 1° ottobre 1933;

Veduto il proprio decreto 31 gennaio 1934-XIII, col quale sono state determinate le classi collaterali stabili nei corsi inferiori dei Regi Istituti medi d'istruzione;

Decretano:

Per l'anno scolastico 16 settembre 1934 - 15 settembre 1935, il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, è stabilito come appresso:

Segretari	N.	112
Segretari aggiunti	»	154
Alunni segretari	»	42
Assistenti	»	1
Macchinisti	»	191
Bidelli	»	903

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1935 - Anno XIII.
Registro 18, foglio 276.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1935-XIII.

Ripartizione dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno nei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale, per l'anno scolastico 16 settembre 1934 - 15 settembre 1935, stabiliti con decreto interministeriale 1° febbraio 1935-XIII.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto interministeriale in data odierna, col quale viene stabilito il numero dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno nei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale per l'anno scolastico 16 settembre 1934 - 15 settembre 1935;

Veduto l'art. 88, ultimo comma, del Regolamento 30 aprile 1924, n. 965;

Decreta:

I posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno nei Regi Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale per l'anno scolastico 16 set-

tembre 1934 - 15 settembre 1935, stabiliti col citato decreto interministeriale, sono ripartiti in conformità delle annesse tabelle *A, B, C*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1935 - Anno XIII.
Registro 18, foglio 277.

TABELLA *A*.

REGI LICEI GINNASI, REGI LICEI ISOLATI E REGI GINNASI ISOLATI

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Macchinisti	Bidelli
1	Abbazia	—	—	1
2	Acireale	1	1	3
3	Acqui	—	—	1
4	Adrano	1	1	3
5	Adria	1	1	3
6	Agrigento	1	1	3
7	Ala	—	—	1
8	Alatri	1	1	3
9	Alba	1	1	3
10	Albano	—	—	1
11	Alcamo	—	—	1
12	Alessandria	1	1	4
13	Alghero	—	—	1
14	Altamura	1	1	3
15	Amalfi	—	—	2
16	Ancona	1	1	5
17	Andria	—	—	1
18	Aosta	1	1	2
19	Aquila	1	1	5
20	Arezzo	1	1	3
21	Ariano Irpino	—	—	1
22	Arpino	1	1	3
23	Ascoli Piceno	1	1	3
24	Asti	1	1	3
25	Augusta	—	—	1
26	Avellino	1	1	5
27	Avezzano	1	1	5
28	Bagheria	—	—	1
29	Barcellona Pozzo di Gotto	1	1	3
30	Bari	1	1	6
31	Barletta	—	—	2
32	Bassano	—	—	1
33	Belluno	1	1	3
34	Benevento	1	1	4
35	Bergamo	1	1	6
36	Biella	—	—	1
37	Bitonto	1	1	3
38	Bologna (*Galvani*)	1	1	6
39	Bologna (*Minghetti*)	1	1	6
40	Bologna (*Nuovo Ginnasio*	—	—	2
41	Bolzano	1	1	3
42	Bosa	—	—	1
43	Bra	—	—	1
44	Brescia	1	1	5
	Da riportare	27	27	124
	Riporto	27	27	124
45	Bressanone	1	1	2
46	Brindisi	1	1	3
47	Brunico	—	—	1
48	Busseto	—	—	1
49	Cagliari (*Dettori*)	1	1	6
50	Cagliari (*Pintor*)	—	—	4
51	Caltagirone	1	1	3
52	Caltanissetta	1	1	3
53	Camerino	1	1	2
54	Campobasso	1	1	5
55	Canicattí	—	—	1
56	Capodistria	1	1	2
57	Carmagnola	1	1	2
58	Carrara	—	—	3
59	Casale Monferrato	1	1	3
60	Casalmaggiore	—	—	1
61	Caserta	1	1	4
62	Cassino	—	—	2
63	Castellammare del Golfo	—	—	1
64	Castellammare di Stabia	—	—	3
65	Castelvetrano	1	1	3
66	Castiglione delle Stiviere	—	—	1
67	Castroreale	—	—	1
68	Castrovillari	—	—	1
69	Catania (*Cutelli*)	1	1	6
70	Catania (*Spedalieri*)	1	1	6
71	Catanzaro	1	1	5
72	Cefalú	1	1	2
73	Cento	—	—	1
74	Cerignola	—	—	1
75	Cesena	1	1	3
76	Cherasco	—	—	1
77	Chiari	—	—	1
78	Chiavari	1	1	3
79	Chieri	1	1	2
80	Chieti	1	1	3
81	Città di Castello	—	—	1
82	Cividale	1	1	2
83	Civitavecchia	—	—	1
84	Codogno	—	—	1
85	Comiso	—	—	1
86	Como	1	1	3
	Da riportare	49	49	225

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Macchinisti	Bidelli
	Riporto	49	49	225
87	Conversano	1	1	4
88	Corleone	—	—	1
89	Correggio	1	1	2
90	Cortona	—	—	1
91	Cosenza	1	1	5
92	Crema	—	—	1
93	Cremona	1	1	4
94	Cuneo	1	1	3
95	Eboli	—	—	1
96	Enna	1	1	3
97	Erice	—	—	1
98	Este	—	—	1
99	Fabriano	—	—	1
100	Faenza	1	1	3
101	Fano	1	1	3
102	Ferentino	—	—	1
103	Fermo	1	1	3
104	Ferrara	1	1	4
105	Firenze (*Dante*)	1	1	4
106	Firenze (*Galilei*)	1	1	6
107	Firenze (*Michelangelo*)	1	1	6
108	Fiume	1	1	3
109	Foggia	1	1	3
110	Foligno	—	—	1
111	Forlí	1	1	3
112	Formia	1	1	3
113	Fossano	—	—	1
114	Francavilla Font.	—	—	2
115	Frosinone	1	1	3
116	Frosolone	—	—	1
117	Galatina	1	1	3
118	Gallipoli	—	—	1
119	Gela	1	1	2
120	Genova (*Colombo*)	1	1	6
121	Genova (*Doria*)	1	1	6
122	Genova (*Sampierdarena*)	1	1	3
123	Giarre	—	—	1
124	Gioia del Colle	—	—	1
125	Giovinazzo	—	—	1
126	Gorizia	1	1	3
127	Grosseto	1	1	3
128	Gubbio	—	—	1
129	Imola	—	—	1
130	Imperia	1	1	2
131	Isernia	1	1	3
132	Ivrea	1	1	2
133	Jesi	1	1	2
	Da riportare	78	78	344

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Macchinisti	Bidelli
	Riporto	78	78	344
134	La Maddalena	—	—	1
135	Lanciano	1	1	3
136	Larino	—	—	1
137	La Spezia	1	1	6
138	Lecce	1	1	5
139	Leonforte	—	—	1
140	Licata	—	—	1
141	Livorno	1	1	5
142	Locri	—	—	1
143	Lodi	1	1	3
144	Lovere	—	—	1
145	Lucca	1	1	4
146	Lucera	1	1	2
147	Lugo	—	—	1
148	Macerata	1	1	2
149	Maddaloni	1	1	3
150	Maglie	1	1	3
151	Mantova	1	1	5
152	Marsala	—	—	4
153	Massa	1	1	3
154	Massa Marittima	—	—	1
155	Matera	1	1	2
156	Mazara del Vallo	—	—	1
157	Merano	1	1	2
158	Mercato San Severino	—	—	1
159	Messina (*La Farina*)	1	1	5
160	Messina (*Maurolico*)	1	1	6
161	Milano (*Beccaria*)	1	1	5
162	Milano (*Berchet*)	1	1	6
163	Milano (*Carducci*)	1	1	6
164	Milano (*Manzoni*)	1	1	6
165	Milano (*Parini*)	1	1	6
166	Mistretta	—	—	1
167	Modena	1	1	4
168	Modica	1	1	2
169	Molfetta	1	1	3
170	Mondoví	1	1	3
171	Monopoli	—	—	1
172	Monreale	—	—	1
173	Montepulciano	—	—	1
174	Monza	—	—	4
175	Mortara	—	—	1
176	Napoli (*Garibaldi*)	1	1	6
177	Napoli (*Genovesi*)	1	1	6
178	Napoli (*Sannazzaro*)	1	1	6
179	Napoli (*Umberto I*)	1	1	6
	Da riportare	107	107	491

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Macchinisti	Bidelli
	Riporto	107	107	491
180	Napoli (*Vico*)	1	1	6
181	Napoli (*Vittorio Emanuele*)	1	1	6
182	Nicastro	—	—	2
183	Nicosia	—	—	1
184	Nicotera	—	—	1
185	Nocera Inferiore	1	1	3
186	Noto	1	1	3
187	Novara	1	1	3
188	Novi Ligure	1	1	3
189	Nuoro	1	1	3
190	Oristano	—	—	1
191	Orvieto	1	1	3
192	Osimo	1	1	2
193	Ottaviano	—	—	2
194	Ozieri	—	—	1
195	Padova	1	1	6
196	Palermo (*Garibaldi*)	1	1	6
197	Palermo (*Meli*)	1	1	4
198	Palermo (*Umberto I*)	1	1	6
199	Palermo (*Vittorio Emanuele*)	1	1	6
200	Palmi	—	—	1
201	Parma	1	1	6
202	Partinico	—	—	1
203	Paternò	—	—	1
204	Patti	—	—	2
205	Pavia	1	1	5
206	Pergola	—	—	1
207	Perugia	1	1	5
208	Pesaro	1	1	3
209	Pescara	1	1	5
210	Piacenza	1	1	4
211	Piazza Armerina	—	—	1
212	Pinerolo	1	1	2
213	Piombino	—	—	1
214	Pisa	1	1	6
215	Pisino	—	—	3
216	Pistoia	1	1	3
217	Pola	1	1	3
218	Pontedera	—	—	1
219	Portoferraio	1	1	2
220	Potenza	1	1	4
221	Prato	1	1	3
222	Ragusa	1	1	3
223	Ravenna	1	1	3
224	Recanati	—	—	1
	Da riportare	136	136	629

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Macchinisti	Bidelli
	Riporto	136	136	629
225	Reggio Calabria	1	1	6
226	Reggio Emilia	1	1	3
227	Rieti	1	1	2
228	Rimini	—	—	3
229	Riva di Garda	—	—	1
230	Roma (*Mamiani*)	1	1	6
231	Roma (*Tasso*)	1	1	6
232	Roma (*Umberto*)	1	1	6
233	Roma (*Visconti*)	1	1	6
234	Roma (*Virgilio*)	1	1	6
235	Roma (*Giulio Cesare*)	1	1	6
236	Roma (*Regina Elena*)	—	—	4
237	Roma (*Marconi*)	—	—	4
238	Rossano	—	—	2
239	Rovereto	1	1	2
240	Rovigo	1	1	3
241	Sala Consilina	1	1	3
242	Salemi	—	—	1
243	Salerno	1	1	6
244	Saluzzo	—	—	1
245	S. Demetrio Corone	1	1	2
246	Sanremo	1	1	2
247	Sanseverino	—	—	1
248	Sansevero	—	—	1
249	Santa Maria C. V.	1	1	3
250	Sant'Angelo dei Lombardi	—	—	1
251	Sarzana	—	—	2
252	Sassari	1	1	6
253	Savigliano	—	—	1
254	Savona	1	1	3
255	Sciacca	—	—	1
256	Scicli	—	—	1
257	Senigallia	1	1	3
258	Sessa Aurunca	1	1	3
259	Sezze	—	—	1
260	Siena	1	1	4
261	Siracusa	1	1	4
262	Sondrio	1	1	2
263	Spoleto	1	1	2
264	Sulmona	—	—	4
265	Susa	—	—	1
266	Taranto	1	1	6
267	Tempio	—	—	1
268	Teramo	1	1	3
269	Termini Imerese	1	1	3
	Da riportare	163	163	767

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Macchinisti	Bidelli
	Riporto	163	163	767
270	Terni	1	1	3
271	Tivoli	1	1	2
272	Todi	—	—	1
273	Tolentino	—	—	1
274	Tolmino	1	1	2
275	Torino (*Alfieri*)	1	1	5
276	Torino (*Balbo*)	—	—	4
277	Torino (*Cavour*)	1	1	5
278	Torino (*D'Azeglio*)	1	1	6
279	Torino (*Gioberti*)	1	1	4
280	Tortona	—	—	1
281	Trani	1	1	3
282	Trapani	1	1	5
283	Trento	1	1	3
284	Treviso	1	1	3
285	Trieste (*Dante Alighieri*)	1	1	5
286	Trieste (*Francesco Petrarca*)	1	1	5
287	Udine	1	1	5
288	Urbino	1	1	2
	Da riportare	178	178	832

N. d'ordine	SEDI	Segratari	Macchinisti	Bidelli
	Riporto	178	178	832
289	Vallo della Lucania	—	—	1
290	Varese	—	—	2
291	Velletri	1	1	2
292	Venezia (*Foscarini*)	1	1	5
293	Venezia (*Polo*)	1	1	5
294	Ventimiglia	—	—	1
295	Vercelli	1	1	3
296	Veroli	—	—	1
297	Verona	1	1	6
298	Viareggio	1	1	3
299	Vibo Valentia	1	1	3
300	Vicenza	1	1	4
301	Vigevano	1	1	3
302	Viterbo	1	1	3
303	Vittoria	—	—	1
304	Vittorio Veneto	—	—	1
305	Voghera	1	1	3
306	Volterra	—	—	1
307	Zara	1	1	2
	TOTALE	190	190	883

Roma, 1° febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON

TABELLA *B*

REGI ISTITUTI MAGISTRALI

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Bidelli
1	Acireale	1	—
2	Agrigento	1	—
3	Alessandria	1	—
4	Anagni	1	—
5	Ancona	1	—
6	Aosta	1	—
7	Aquila	1	—
8	Arezzo	1	—
9	Ascoli Piceno	1	—
10	Assisi	1	—
11	Avellino	1	—
12	Bari	1	—
13	Belluno	1	—
14	Benevento	1	—
15	Bergamo	1	—
16	Bobbio	1	—
17	Bologna (*Albini*)	1	—
18	Bologna (*Laura Bassi*)	1	—
19	Bolzano	1	—
20	Brescia	1	—
21	Cagliari	1	5
22	Camerino	1	—
23	Campobasso	1	—
24	Capua	1	—
25	Castiglion Fiorentino	1	—
26	Catania	1	—
27	Catanzaro	1	—
28	Chieti	1	—
29	Città S. Angelo	1	—
30	Como	1	—
31	Cosenza	1	—
32	Cremona	1	—
33	Cuneo	1	—
34	Fano	1	—
35	Ferrara	1	—
36	Firenze	1	—
37	Foggia	1	—
38	Forlì	1	—
39	Forlimpopoli	1	—
40	Genova	1	—
41	Genova (2ª *Ist. mag.*)	1	—
42	Gorizia	1	—
43	Grosseto	1	—
44	Gubbio	1	—
45	Imperia	1	—
46	Lacedonia	1	—
	Da riportare	46	5

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Bidelli
	Riporto	46	5
47	Lagonegro	1	2
48	Lecce	1	—
49	Livorno	1	—
50	Lodi	1	—
51	Lucca	1	—
52	Mantova	1	—
53	Matera	1	2
54	Messina	1	—
55	Milano (*Rosa Maltoni Mussolini*)	1	—
56	Milano (*Tenca*)	1	—
57	Milano (3° *Ist. mag.*)	1	—
58	Modena	1	—
59	Modica	1	—
60	Mondovì	1	—
61	Napoli (*Fonseca*)	1	—
62	Napoli (*Margherita di Savoia*)	1	—
63	Napoli (*Villari*)	1	—
64	Noto	1	—
65	Nuoro	1	2
66	Padova	1	—
67	Palermo (*De Cosmi*)	1	—
68	Palermo (*Reg. Margh.*)	1	—
69	Parenzo	1	—
70	Parma	1	—
71	Pavia	1	—
72	Perugia	1	—
73	Petralia Sottana	1	—
74	Piacenza	1	—
75	Piazza Armerina	1	—
76	Pinerolo	1	—
77	Pisa	1	—
78	Pistoia	1	—
79	Pola	1	—
80	Pontecorvo	1	—
81	Pontremoli	1	—
82	Potenza	1	4
83	Ravenna	1	—
84	Reggio Calabria	1	—
85	Reggio Emilia	1	—
86	Rieti	1	—
87	Roma (*V. Colonna*)	1	—
88	Roma (*Margh. di Sav.*)	1	—
89	Roma (*Oriani*)	1	—
90	Roma (4° *Ist. mag.*)	1	—
	Da riportare	90	15

N. d'ordine	SEDI	Segretari	Bidelli	N. d'ordine	SEDI	Segretari	Bidelli
	Riporto	90	15		*Riporto*	104	19
91	Rovereto	1	—	105	Trapani	1	—
92	Rovigo	1	—	106	Trento	1	—
93	Salerno	1	—	107	Treviso	1	—
94	Sanginesio	1	—	108	Trieste (*Carducci*) .	1	—
95	S. Pietro al Natisone	1	—	109	Trieste (2° *Ist. mag.*) .	1	—
96	Sassari	1	4	110	Udine	1	—
97	Savona	1	—	111	Urbino	1	—
98	Siena	1	—	112	Varese	1	—
99	Sondrio	1	—	113	Venezia	1	—
100	Spoleto	1	—	114	Vercelli	1	—
101	Taranto	1	—	115	Verona	1	—
102	Teramo	1	—	116	Vibo Valentia . . .	1	—
103	Torino (*Berti*) . . .	1	—	117	Vicenza	1	—
104	Torino (2° *Ist. mag.*) .	1	—	118	Zara	1	—
	Da riportare	104	19		TOTALE	118	19

Roma, 1° febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON

TABELLA *C*.

REGI LICEI SCIENTIFICI

N. d'ordine	SEDI	Assistenti	Macchinisti	Bidelli	*Osservazioni*
1	Merano	1	1	1	
	TOTALE . . .	1	1	1	

Roma, 1° febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 270.

Estensione a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma dei benefici riservati agli ex combattenti per i concorsi, per le supplenze e per gli incarichi nei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 4 aprile 1935, n. 79).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, col quale fu emanato il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi Istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Veduto il Nostro decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Veduto l'art. 1, n. 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Agli articoli 66, 68 e 70 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, sono sostituiti i seguenti:

Art. 66. - Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la Commissione aggiunge, entro il limite dei cento punti di cui al secondo comma dell'art. 64, da un minimo di uno a un massimo di quindici punti in favore dei candidati che prestarono servizio militare nei reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo o servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o della Croce Rossa nella guerra 1915-18, e in favore dei candidati invalidi o feriti per la causa nazionale o che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il servizio militare o d'infermeria è valutato nel merito in base ai documenti militari; ma se sia preceduto o seguito da almeno un anno intero di servizio scolastico è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o lo seguirono.

Anche per il predetto servizio militare o d'infermeria si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 68. - Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato, entro il limite massimo di 100 punti di cui al secondo comma dell'art. 64, a ciascun concorrente, per le prove d'esame e i titoli, nonché per i servizi e le benemerenze accennate nell'art. 66 (tenuto conto dei titoli di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di 6 decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 7 decimi della votazione complessiva.

Art. 70. - Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dall'art. 68, la votazione complessiva di almeno 7 decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi o di caduti per la causa nazionale, oppure siano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista ed iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Art. 2. - Le disposizioni degli articoli 66, 68 e 70 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, modificate ai sensi del precedente articolo, si applicano anche ai concorsi-esami di Stato già banditi nel corrente anno per le scuole medie classiche, scientifiche e magistrali.

Art. 3. - Al primo comma dell'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituito il seguente:

« Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d'insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo speciale conto del servizio militare nei reparti combattenti, dell'appartenenza ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei risultati conseguiti nei pubblici concorsi a cattedre di scuole medie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 28 marzo 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 358, foglio 44. — Mancini.

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 359.

Approvazione della nuova tabella delle classi di concorsi-esami di Stato per i Regi Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 16 aprile 1935, n. 89).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col Nostro decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e specialmente il suo art. 4, secondo comma;

Considerata la necessità di emanare una nuova tabella delle classi di concorsi-esami di Stato per i Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, dei titoli necessari per l'ammissione, delle cattedre alle quali dànno accesso e dei diplomi di abilitazione che se ne conseguono;

Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - È approvata la nuova tabella delle classi di concorsi-esami di Stato per i Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale, dei titoli di ammissione, delle cattedre alle quali dànno accesso e dei conseguenti diplomi di abilitazione, unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Art. 2. - La suddetta tabella è applicabile anche ai concorsi-esami di Stato banditi nel corrente anno per il futuro anno scolastico 1935-36.

Art. 3. - È abrogato il Nostro decreto 26 aprile 1930, n. 485.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

de Vecchi di Val Cismon

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 9 aprile 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 359, foglio 59. — Mancini.

CIRCOLARE n. 25.

(DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA)

Conferimento delle supplenze e degli incarichi nei Regi Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per l'anno scolastico 1935-36.

Ai Regi Provveditori agli studi;
Ai Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Per il conferimento delle supplenze e degli incarichi nei Regi Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per il prossimo anno scolastico 1935-36, le SS. LL. si atterranno alle istruzioni generali impartite su tale argomento con le circolari n. 85 del 14 agosto 1931-IX e n. 38 del 7 agosto 1934-XII, pubblicate in questo *Bollettino Ufficiale*, rispettivamente nel n. 33 del 18 agosto 1931-IX e nel n. 35 del 28 agosto 1934-XII.

Tali supplenze ed incarichi dovranno essere conferiti esclusivamente ad aspiranti che siano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Resta fissato al 30 settembre 1935 il termine utile per la presentazione delle domande ai sigg. Presidi, i quali faranno luogo alle nomine non piú tardi del 20 ottobre.

Roma, 30 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1831.

Modificazione alla carriera dei segretari dei Regi Istituti medi di istruzione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre 1935, n. 252).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 6 maggio 1923-I, n. 1054 e 11 novembre 1923-II, n. 2395;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - La tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo *C*) di cui all'allegato 1° del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395,

è sostituita, per ciò che riguarda i segretari dei Regi Istituti medi, dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2. - Il ruolo organico dei segretari dei Regi Istituti medi è riveduto e stabilito almeno ogni due anni con decreto dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 3. - Presso i Regi Licei-ginnasi e i Regi Istituti magistrali frequentati da un biennio da oltre ottocento alunni, è assegnato, in aggiunta al segretario di ruolo, un aiuto-segretario con l'annua retribuzione di lire tremila, comprensiva di ogni altro assegno o indennità, tra cui quello di caroviveri.

L'incarico è affidato annualmente dal preside, previa autorizzazione del Ministero, a persona fornita del titolo di studio e degli altri requisiti fissati per i segretari di ruolo, che non sia sua parente o affine entro il 4° grado.

Art. 4. - Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 365, foglio 102. — Mancini.

Tabella di classificazione per gradi dei segretari dei Regi istituti medi.

Gruppo *C*.

Grado
11° Segretari di 1ª classe (1).
12° Segretari di 2ª classe.

(1) Dopo gli aumenti di stipendio previsti dalle vigenti disposizioni per il grado 11° del gruppo *C*, i segretari di Iª classe dei Regi Istituti medi conseguono un ulteriore aumento quadriennale di lire 500, ridotto a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
de Vecchi di Val Cismon.

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

CIRCOLARE n. 38.

Distribuzione dei diplomi d'esame negli Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Ai Regi Provveditori agli studi;
Ai presidi dei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Al fine di controllare e ordinare, nello stesso tempo, la distribuzione dei diplomi d'esame negli Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale e per renderne agevole il controllo, dispongo:

1. - Entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico i Regi Provveditori agli studi richiederanno ai presidi degli Istituti dipendenti il fabbisogno dei diversi tipi di diplomi occorrenti per l'anno scolastico. Il fabbisogno dovrà essere indicato tenendo presente il numero degli alunni diplomati nell'anno precedente, e il probabile numero degli alunni che potrebbero conseguire ciascun titolo di studio nell' anno scolastico in corso, in relazione all'aumento della popolazione scolastica, che si è verificata nell'anno in cui si fa la richiesta.

2. - Entro il mese di dicembre successivo i Regi Provveditori agli studi riassumeranno sul modello *A* di richiesta, i quantitativi occorrenti per ciascun tipo di diplomi. La richiesta (modello *A*) dovrà essere inviata entro il dicembre stesso a questo Ministero - Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale - Div. II.

Solo in casi eccezionali, che dovranno essere esaurientemente giustificati, potranno essere inviate richieste suppletive.

3. - Entro il mese di aprile il Ministero invierà il numero richiesto dei diplomi ai Regi Provveditori agli studi. Questi appena ricevutili, ne faranno controllare il quantitativo e ne accuseranno ricevuta al Ministero, Direzione e Divisione suddette. Ciò fatto, e provveduto alla registrazione in carico (vedi al n. 4), cureranno la sollecita spedizione dei diplomi agli Istituti dipendenti, avvertendo che siano confezionati in modo da non essere esposti nel viaggio a sgualcirsi o a deteriorarsi.

I diplomi di maturità e di abilitazione, invece, rimarranno presso i Regi Provveditori e saranno inviati ai presidi, nel numero corrispondente ai diplomati, dopo che i presidi stessi avranno fatto conoscere, al termine di ciascuna sessione, l'elenco nominativo dei candidati dichiarati maturi o abilitati. I presidi, appena riceveranno i diplomi, dopo averne fatto controllare il quantitativo, ne accuseranno ricevuta al Regio Provveditore agli studi, con riserva di presentare a suo tempo il relativo rendiconto e provvederanno alla scritturazione di carico (vedi n. 4).

4. - I Regi Provveditori e i presidi degli Istituti saranno tenuti a conservare aggiornato un registro (modello *B*) di carico e di scarico dei diplomi. Sul modello *B* i Regi Provveditori agli studi annoteranno per ciascun tipo di diplomi:

a) nel carico: il numero dei diplomi ricevuti dal Ministero e il numero dei diplomi in restituzione dagli Istituti, compresi quelli restituiti per annullamento;

b) nel discarico: il numero dei diplomi inviati agli Istituti e il numero di quelli restituiti al Ministero.

Sul modello *C*, diverso secondo il tipo di Istituto, i presidi annoteranno:

a) nel carico: il numero dei diplomi ricevuti dal Regio Provveditore agli studi;

b) nel discarico: il numero dei diplomi distribuiti, il numero di quelli giacenti, perché non ritirati, e il numero di quelli restituiti al Regio Provveditore agli studi, compresi in questi ultimi quelli restituiti per annullamento.

5. - I presidi, nel mese di novembre, nel comunicare al Regio Provveditore agli studi il fabbisogno annuale, dovranno presentare il rendiconto dei diplomi ricevuti e distribuiti dell'anno precedente e di quelli giacenti perché non ritirati.

Il rendiconto sarà compilato sul modello *C* sul quale, sotto forma di differenza tra il carico e il discarico, sarà messo in rilievo per ciascun tipo di diplomi il quantitativo esistente nell'Istituto.

I Regi Provveditori agli studi, fatti controllare tali rendiconti, comunicheranno al Ministero - Direzione e Divisione indicate - i dati complessivi di tutti gli istituti esistenti nella circoscrizione.

6. - I Regi Provveditori agli studi, annualmente, entro il mese di dicembre, restituiranno a questo Ministero - Direzione e Divisione indicate - i diplomi annullati o deteriorati o comunque resi inservibili. Tali diplomi saranno annotati nel discarico del registro modello *B*.

7. - I presidi cureranno di avvisare gli alunni, prima della fine dell'anno scolastico, che i diplomi non ritirati entro il mese di novembre saranno inviati ai Regi Provveditori agli studi, presso i quali potranno essere richiesti, per un anno, a partire dall'epoca in cui furono conseguiti, inviando istanza su carta legale da lire 4 e spese postali per la spedizione raccomandata.

I diplomi eventualmente non ritirati per lo spazio di un anno presso i Regi Provveditori agli studi, dovranno essere inviati con elenco nominativo al Ministero, cui gli interessati potranno rivolgersi, con istanza su carta legale da lire 6 e unendo le spese postali per la spedizione raccomandata.

Analogo avviso dovrà essere affisso all'albo dell'Istituto dal 1° maggio al 30 novembre.

8. - Sotto la personale responsabilità dei Regi Provveditori agli studi e dei Presidi saranno custoditi, in armadio chiuso a chiave, le scorte dei diplomi, i modelli di carico e di scarico, i rendiconti, le copie dei diplomi annullati e quelli non ritirati, rispettivamente a seconda della propria competenza.

9. - I modelli occorrenti per le richieste e per i registri, di cui alla presente circolare, saranno forniti da questo Ministero.

10. - Si richiamano i capi degli Istituti alla esatta osservanza del disposto dell'art. 117 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, per cui non possono

rilasciarsi certificati di alcun genere, se non è stata pagata la marca da bollo per il diploma conseguito e se non è stata pagata la tassa di diploma, nei casi in cui essa è dovuta.

Attendo assicurazioni sull'esatto adempimento della presente circolare.

Roma, 12 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

MODELLO *A*.

Posiz. N. ...... - Prot. N. .... *193....* *Anno....*

REGIO PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ....

Richiesta di moduli di diplomi occorrenti ai dipendenti Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale - Anno scolastico 193 ... - 193 ...

Numero d'ordine	QUALITÀ DEI DIPLOMI	Numero degli esemplari occorrenti	*Osservazioni*
1	Ammissione alla 1ª classe d'Istituto di 1º grado (Ginnasio e corso inferiore Istituto magistrale)		
2	Ammissione alla 4ª classe ginnasiale		
3	Ammissione al Liceo classico		
4	Ammissione al Liceo scientifico		
5	Maturità classica		
6	Maturità scientifica		
7	Ammissione al corso superiore dell'Istituto magistrale		
8	Abilitazione magistrale		

Il R. Provveditore agli studi:

....

MODELLO *B*.

REGIO PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ....

Registro dei diplomi — Anno scolastico 193... - 193...

Data	SEDE	ISTITUTO	Ammissione alla 1ª classe di Istituto di 1° grado				Ammissione alla 4ª ginnasiale		Ammissione al Liceo classico		Ammissione al Liceo scientifico		Maturità classica		Maturità scientifica		Ammissione al corso superiore dell'Istituto tecnico		Abilitazione magistrale	
			Ginnasi		Istituti magistrali															
			carico	discarico	carico	discarico	carico	discarico	carico	discarico	carico	discarico	carico	discarico	carico	discarico	carico	discarico	carico	discarico

MODELLO *C*.

REGIO LICEO-GINNASIO DI ....

Registro dei diplomi — Anno scolastico 193... - 193...

Data	Ammissione alla 1ª cl. ginnasiale				Ammissione alla 4ª cl. ginnasiale				Ammissione al Lico classico				Maturità classica				*Annotazioni*
	Carico	Discarico			Carico	Discarico			Carico	Discarico			Carico	Discarico			
		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato	

MODELLO *C.*

REGIO GINNASIO DI ....

Registro dei diplomi — Anno scolastico 193.. - 193..

Data	Ammiss. alla 1ª classe ginnasiale				Ammiss. alla 4ª classe ginnasiale				*Annotazioni*
	Carico	Discarico			Carico	Discarico			
		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato	

MODELLO *C.*

REGIO LICEO SCIENTIFICO DI ....

Registro dei diplomi — Anno scolastico 193.. - 193..

Data	Ammiss. al Liceo scientifico				Maturità scientifica				*Osservazioni*
	Carico	Discarico			Carico	Discarico			
		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato		Distribuiti	Giacenti perché non ritirati	Restituiti al Regio Provveditorato	

MODELLO *C.*

REGIO ISTITUTO MAGISTRALE DI.........................

Registro dei diplomi — Anno scolastico 193.. - 193..

Data	Ammissione alla 1ª classe del corso inferiore				Ammissione alla 1ª classe del corso superiore				Abilitazione magistrale				*Osservazioni*
	Carico	Discarico			Carico	Discarico			Carico	Discarico			
		Distribuiti	Giacenti	Restituiti al Provveditorato		Distribuiti	Giacenti	Restituiti al Provveditorato		Distribuiti	Giacenti	Restituiti al Provveditorato	

CIRCOLARE n. 32.

Diplomi degli esami di Stato.

Allo scopo di evitare le evasioni dal pagamento delle marche da bollo da apporsi sui vari diplomi degli esami di Stato, evasioni che oggi si verificano col mancato ritiro del diploma conseguito, ed allo scopo altresí di diminuire la frequente ed indeterminata giacenza di diplomi già intestati e non ritirati, dispongo che d'ora innanzi tutti i candidati interni ed esterni a detti esami debbano versare nelle segreterie scolastiche prima dell'inizio degli esami, l'importo della marca da bollo.

Se l'esame sarà superato, tale importo servirà all'acquisto della marca da apporsi sul diploma; se non sarà superato l'importo predetto verrà restituito.

La marca da bollo applicata sul diploma potrà essere annullata col timbro della Scuola.

Il versamento dell'importo della marca sarà condizione necessaria per l'ammissione agli esami e per ogni versamento sarà rilasciata una ricevuta staccata da un bollettario, a madre e figlia progressivamente numerate, il quale potrà servire come elemento di controllo della regolarità di questo servizio.

Roma, 21 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1798.

Passaggio nei ruoli statali del personale degli Istituti magistrali parificati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 14 ottobre 1936, n. 239).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, riguardante l'ordinamento della istruzione media;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084, sugli Istituti privati e pareggiati d'istruzione media;

Veduto l'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, circa la concessione del valore legale degli studi e degli esami a determinati Istituti medi;

Veduti i Regi decreti 25 aprile 1929-VII, n. 647; 22 ottobre 1931-IX, n. 1410; 27 ottobre 1932-X, n. 1451; 20 giugno 1935-XIII, n. 1262, riguardanti la estensione del beneficio del suddetto art. 51 ad altre categorie di Istituti medi;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - I presidi, gli insegnanti e i segretari di Istituti magistrali privati — che siano stati istituiti da Enti morali in seguito alla soppressione nella stessa sede di Scuole normali o Scuole normali-complementari governative, disposta dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, abbiano ottenuto il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami in base all'art. 51, ultimo comma, del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653 o successive estensioni e siano stati soppressi anteriormente alla pubblicazione del presente decreto o saranno soppressi entro un anno dalla data della pubblicazione del decreto stesso, in seguito alla istituzione nella stessa sede di un Istituto magistrale Regio — sono assunti al servizio dello Stato purché siano provvisti del regolare titolo di abilitazione o di studio, siano stati nominati con carattere di stabilità e siano dichiarati idonei da speciali ispezioni ministeriali.

Art. 2. - All'art. 65 del regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, per i concorsi a cattedre nei Regi Istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, è sostituito il seguente:

« I titoli sono valutati prima delle prove orali limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in Istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di sup-

plenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di Istituti medi, Regi o pareggiati, o a titolo di incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in Istituti medi, Regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

È altresí computabile fra i titoli il servizio d'insegnamento prestato, per l'intiero anno scolastico, negli Istituti medi a cui sia stato concesso il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami in base all'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, e successive estensioni.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 12 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 60. — MANCINI.

III. ISTRUZIONE TECNICA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

DECRETO INTERMINISTERIALE 14 giugno 1935-XIII.

Istituzione di classi collaterali stabili, per l'anno scolastico 1934-35-XIII, nei Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri o isolati.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i Regi decreti-legge 27 agosto 1932, n. 1082, convertiti nella legge 15 dicembre 1932, n. 1856, 24 agosto 1933, n. 1210 e 28 settembre 1934 n. 1662, concernenti la istituzione di prime, seconde e terze classi collaterali stabili nei Regi Istituti di istruzione media tecnica;

Veduto il Nostro decreto 15 settembre 1932, con il quale nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici furono istituite n. 74 prime classi collaterali stabili;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1933 col quale il numero delle classi collaterali nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici fu stabilito in 95 prime classi e 50 seconde classi;

Considerata la necessità di istituire col 1° ottobre 1934 altre classi collaterali prime, seconde e terze, oltre quelle suindicate, nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri, o isolati;

Decretano:

Dal 1° ottobre 1934 il numero delle classi collaterali nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri o isolati è stabilito nel numero di 113 prime classi, di 68 seconde classi e di 25 terze classi.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale si provvederà alle ripartizioni di tali classi nei vari Istituti tecnici commerciali e per geometri o isolati del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1935 - Anno XIII.
Registro 19 Educazione nazionale, foglio 55.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1935-XIII.

Distribuzione delle prime, seconde e terze classi collaterali stabili nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici commerciali, per geometri e isolati dal 1º ottobre 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Interministeriale in data 14 giugno 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 1935-XIII, che stabilisce il numero delle prime, seconde e terze classi collaterali stabili nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri e isolati, dal 1º ottobre 1934;

Decreta:

Le prime, seconde e terze classi collaterali stabili istituite col surriferito decreto Interministeriale sono distribuite nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici commerciali, per geometri e isolati, giusta la annessa tabella.

Roma, 9 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI, PER GEOMETRI E ISOLATI

Distribuzione delle prime, seconde e terze classi collaterali stabili dal 1° ottobre 1934-XII

ISTITUTI	Prime classi	Seconde classi	Terze classi
Agrigento	1	1	—
Ancona	1	—	—
Aquila	1	—	—
Arezzo	1	1	—
Ascoli Piceno	1	1	—
Asti	1	1	1
Avellino	1	1	—
Benevento	1	1	—
Bergamo	1	1	—
Biella	1	1	1
Bologna	2	1	—
Brescia	1	1	—
Cagliari	2	—	—
Carrara	1	1	—
Caserta	1	1	—
Catania	1	—	—
Cesena	1	1	—
Chiavari	1	1	—
Chieti	1	1	—
Civitavecchia	1	1	1
Cosenza	2	1	1
Cuneo	1	1	1
Faenza	2	1	1
Ferrara	2	1	1
Firenze	4	2	1
Foggia	1	1	1
Gaeta	1	—	—
Genova (*Vittorio Emanuele II*)	4	2	—
Genova (*Vittorio Emanuele III*)	1	1	—
Guastalla	1	1	—
Imperia	1	—	—
Iesi	2	1	1
La Spezia	1	1	1
Legnano	1	—	—
Livorno	1	—	—
Lodi	1	—	—
Macerata	1	1	—
Mantova	1	1	—
Melfi	1	1	1
Messina	2	1	1
Milano (*Cattaneo*)	3	1	—
Milano (*Verri*)	3	1	—
Modena	1	1	1
Monza	2	1	1
Napoli (*Della Porta*)	1	1	—
Nola	1	1	—
Novara	1	—	—
A riportare	65	39	15

ISTITUTI	Prime classi	Seconde classi	Terze classi
Riporto	65	39	15
Padova	2	1	—
Palermo (*Parlatore*)	1	—	—
Palermo (*Crispi*)	1	—	—
Parma	1	1	—
Pavia	1	—	—
Perugia	1	1	—
Pesaro	2	1	1
Pescara	2	1	1
Pisa	1	—	—
Pordenone	1	1	—
Portocivitanova	1	—	—
Ravenna	1	1	1
Reggio Calabria	1	—	—
Reggio Emilia	1	1	—
Rimini	1	1	1
Roma (*Da Vinci*)	4	3	—
Roma (*Gioberti*)	2	2	—
Rovigo	1	1	1
Sassari	1	1	—
Siracusa	1	1	—
Sondrio	1	1	—
Sora	1	—	—
Sorrento	1	1	—
Stradella	2	2	1
Terni	1	1	—
Torino	3	2	—
Torre Annunziata	2	1	1
Trapani	1	—	—
Treviglio	1	—	—
Udine	1	1	1
Varese	1	—	—
Velletri	1	—	—
Venezia	1	1	1
Verona	1	—	—
Viadana	1	1	—
Vicenza	1	—	—
Viterbo	1	1	1
TOTALI	113	68	25

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 2101.

Tabelle organiche di equiparazione dei Regi Istituti tecnici, industriali ed altri.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 17 dicembre 1935, n. 293).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, che approva i programmi, gli orari e i raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, che approva le tabelle di equiparazione delle cattedre nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica;

Ritenuta la necessità di integrare le tabelle di equiparazione, approvate con il Regio decreto predetto, per i Regi Istituti tecnici commerciali, per i Regi Istituti tecnici industriali, per le Regie Scuole tecniche a indirizzo commerciale e per le Regie Scuole professionali femminili;

Sentita la III sezione del Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Nella tabella di equiparazione delle cattedre delle Regie Scuole professionali femminili con le cattedre delle Regie Scuole di tirocinio femminile o professionali femminili, approvata col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, è aggiunta, alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 4 (Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia), la cattedra di « Matematica - Disegno geometrico e contabilità ».

ART. 2. - Nella tabella di equiparazione delle cattedre dei Regi Istituti tecnici industriali con le cattedre dei Regi Istituti industriali e minerari, approvata col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, sono aggiunte:

alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 3 (Matematica), la cattedra di « Matematica e fisica »;

alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 4 (Fisica) la cattedra di « Matematica - Meccanica elementare e fisica »;

alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 5 (Matematica e fisica) la cattedra di « Fisica generale e tecnica ».

ART. 3. - Nella tabella di equiparazione delle cattedre dei Regi Istituti tecnici commerciali con le cattedre dei Regi Istituti tecnici (Sezione commercio e ragioneria) e dei Regi Istituti commerciali, approvata con il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, sono aggiunte le seguenti equiparazioni.

Cattedre dei Regi Istituti tecnici commerciali	Cattedre dei Regi Istituti tecnici (Sezione Commercio e Ragioneria) e dei Regi Istituti commerciali
1-*bis*. Lettere italiane - Storia.	A ciascuna delle cattedre elencate sotto l'unico numero 1-*bis* sono equiparate le seguenti cattedre: 1. Lingua e letteratura italiana nei Regi Istituti commerciali. 2. Lingua italiana nei Regi Istituti commerciali. 3. Italiano nei Regi Istituti commerciali. 4. Storia politica ed economica nei Regi Istituti commerciali. 5. Storia e geografia nei Regi Istituti commerciali. 6. Storia e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi Istituti commerciali. 7. Storia civile ed economica e geografia generale ed economica nei Regi Istituti commerciali. 8. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica ed economica nei Regi Istituti commerciali. 9. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi Istituti commerciali.
3. Scienze naturali - Geografia generale ed economica.	. . . . 2. Storia e geografia nei Regi Istituti commerciali. 3. Storia e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi Istituti commerciali. 4. Storia civile ed economica e geografia generale ed economica nei Regi Istituti commerciali. 5. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica ed economica nei Regi Istituti commerciali. 6. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi Istituti commerciali. 7. Geografia generale ed economica nei Regi Istituti commerciali. 8. Geografia economica nei Regi Istituti commerciali. 9. Geografia fisica, politica e commerciale nei Regi Istituti commerciali.
9. Prima lingua straniera.	1. . . . . 3. Lingua tedesca nei Regi Istituti commerciali.
10. Seconda lingua straniera.	. . . . 6. Lingua francese nei Regi Istituti commerciali.

Art. 4. - Nella tabella di equiparazione delle cattedre delle Regie Scuole tecniche a indirizzo commerciale, con le cattedre delle Regie Scuole commerciali, approvata con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, sono aggiunte le seguenti equiparazioni:

Cattedre delle Regie Scuole tecniche a indirizzo commerciale	Cattedre delle Regie Scuole commerciali
1-*bis*. Geografia e storia - Cultura generale (italiano, cultura fascista).	A ciascuna delle cattedre elencate sotto l'unico numero 1-*bis* sono equiparate le seguenti cattedre: 1. Italiano. 2. Lingua italiana 3. Italiano e nozioni di diritti e doveri. 4. Lingua italiana e nozioni di diritti ed overi. 5. Lingua e letteratura italiana. 6. Lingua e letteratura italiana e nozioni di diritti e doveri. 7. Italiano e corrispondenza commerciale. 8. Storia e geografia. 9. Storia civile ed economica e geografia generale ed economica.
2-*bis*. Matematica - Matematica e calcolo mercantile - Computisteria e ragioneria - Matematica, computisteria, Calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale - Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale	A ciascuna delle cattedre elencate sotto l'unico numero 2-*bis* sono equiparate le seguenti cattedre: 1. Matematica. 2. Matematica, computisteria e calcolo mercantile. 3. Matematica e calcolo mercantile. 4. Computisteria. 5. Computisteria e ragioneria. 6. Computisteria, calcolo mercantile, istituzioni di commercio e pratica commerciale. 7. Ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. 8. Istituzioni di commercio e pratica commerciale. 9. Istituzioni di commercio, pratica commerciale e corrispondenza commerciale. 10. Calcolo commerciale e ragioneria. 11. Calcolo mercantile e ragioneria. 12. Tecnica e pratica commerciale. 13. Computisteria, ragioneria e tecnica commerciale. 14. Calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addí 23 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 367, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1834.

Idoneità alle direzioni delle Scuole femminili di istruzione media tecnica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 29 ottobre 1935, n. 253).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, che reca norme per la nomina dei presidi e direttori dei Regi Istituti e delle Regie Scuole d'istruzione media tecnica;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - Dopo il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, è inserito il seguente:

« Per le Scuole professionali femminili e per le Scuole di magistero professionale per la donna potranno essere riconosciuti anche il diploma di Istituto superiore di magistero di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 213 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, modificato a' sensi del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, o il diploma rilasciato secondo gli antichi ordinamenti dagli Istituti superiori di magistero femminile ».

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 23 ottobre 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 365, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1867.

Regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 7 novembre 1935, n. 259).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-IV, n. 1084;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 118;
Veduta la legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità urgente di provvedere per l'anno scolastico 1935-1936 alla regificazione di Scuole e Istituti d'istruzione media tecnica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII:

sono convertiti in Regi Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo: gli Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo pareggiati di Barletta, Milano « Schiaparelli » e Taranto;

è convertito in Regio Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile: l'Istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato di Benevento.

sono convertiti in Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri gli Istituti tecnici commerciali e per geometri pareggiati di Campobasso, Lucca e Treviso;

sono convertite in Regie Scuole tecniche a indirizzo commerciale: le Scuole tecniche a indirizzo commerciale pareggiate di Catania e Montecatini-Terme;

sono convertiti in Regi Istituti tecnici inferiori isolati: gli Istituti tecnici inferiori isolati pareggiati di Fiorenzuola d'Arda, Massa, Portici e Tolmezzo.

Le regificazioni predette avranno luogo con le modalità di cui all'art. 22 e cogli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

ART. 2. - Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di servizio delle predette Scuole e Istituti d'istruzione media tecnica, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 28 maggio 1925-III, n. 1190, 6 giugno 1925-III, n. 1084, 15 maggio 1930-VIII, n. 740, e della legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955, qualora, per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e di servizio, esso non sia a carico degli Enti locali; o non sia stato assunto a norma del 1° comma dell'art. 44 della citata legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

ART. 3. - Il presente decreto che andrà in vigore a decorrere dal 16 settembre 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 365, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1946.

Riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 novembre 1935, n. 271).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;
Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 7;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - I Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica istituiti con la legge 7 gennaio 1929, n. 7, hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica nell'ambito della propria circoscrizione.

A tale fine:

a) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi di istruzione tecnica;

1° assumono, secondano e coordinano iniziative volte alla loro creazione e trasformazione;

2° indicano gli indirizzi da seguire in rapporto ai bisogni della economia locale;

3° provvedono, nei limiti del proprio bilancio, al loro mantenimento o al loro sviluppo con contributi ordinari o straordinari;

4° sono delegati alla loro immediata sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica;

5° esprimono parere sulle domande di autorizzazione per nuove istituzioni;

6° formano eventuali proposte di fusione o di soppressione;

b) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi Regi di istruzione tecnica:

1° concorrono, nei limiti del proprio bilancio, e dopo assolti i compiti d'ordine finanziario nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi, alla loro fondazione e incremento e all'istituzione di specializzazioni, tipi o sezioni aggiunte;

2° formulano proposte di trasformazione, di coordinamento e di adattamento dei programmi alle particolari esigenze dell'economia locale;

3° esprimono parere su qualsiasi questione relativa alla istruzione tecnica che venga sottoposta al loro esame.

ART. 2. - I Consorzi hanno personalità giuridica e sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale e del Ministero delle corporazioni, i quali ne controllano l'andamento e l'attività, ne esaminano le condizioni cosí nei rapporti amministrativi come in relazione al loro fine, e curano, in generale, l'osservanza della presente legge.

Il Ministro per le finanze può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni relativamente alla gestione amministrativa contabile dei Consorzi.

I Consorzi hanno sede presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa, che sono tenuti a fornire i locali necessari con relativo arredamento ed a provvedere alla manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia dei locali medesimi.

ART. 3. - Del Consorzio fanno parte di diritto:

il Ministero dell'educazione nazionale;

l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

le Associazioni professionali giuridicamente riconosciute.

Possono inoltre far parte del Consorzio, quando contribuiscano in modo continuativo al suo funzionamento:

le Provincie;

i Comuni;

gli Istituti di previdenza e di risparmio ed altre istituzioni pubbliche e i privati.

ART. 4. - Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il Consiglio per l'amministrazione del Consorzio è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni, ed è costituito come segue:

a) un delegato del P. N. F.;

b) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura, l'industria, il commercio. Dove esista la Sezione marittima del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i rappresentanti delle Confederazioni fasciste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori per l'industria, saranno due: uno di questi dovrà essere scelto nell'ambito delle Federazioni che rispettivamente inquadrano, nel settore dell'industria, gli esercenti imprese dei trasporti marittimi ed aerei e i relativi lavoratori;

c) due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

d) il segretario provinciale della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

e) un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

f) un rappresentante dell'Ispettorato corporativo interprovinciale;

g) il dirigente l'Ufficio di collocamento della provincia;

h) il direttore provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

i) il Regio provveditore agli studi o un suo delegato scelto tra il personale direttivo ed insegnante di Scuole ed Istituti di istruzione tecnica;

l) l'intendente di finanza o un suo delegato;

m) un direttore di Scuola o preside di Istituto, scelto dal Ministero per ogni ramo di istruzione tecnica esistente nella circoscrizione del Consorzio;

n) il capo dell'Ispettorato provinciale agrario;

o) un delegato per ciascuno degli enti di cui al comma 2° dell'art. 3 che contribuiscano con non meno di L. 30.000 annue a favore del Consorzio. Gli Enti che contribuiscano per una somma inferiore, possono complessivamente essere rappresentati da un delegato da essi prescelto. In caso di dis-

senso la scelta è deferita al prefetto della Provincia, sentiti gli enti predetti ed il presidente del Consorzio.

Art. 5. - In seno al Consiglio sarà costituito un Comitato esecutivo composto di cinque membri. Esso sarà presieduto dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente del Consiglio, che fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri predetti.

Art. 6. - I membri del Consiglio durano in carica per un biennio e possono essere confermati.

Le cariche di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'art. 5 sono gratuite.

È soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per funzioni inerenti alla carica.

Art. 7. - Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi. Può anche riunirsi in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza almeno della metà e, in seconda convocazione, la presenza almeno di un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale quello del presidente.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute del Consiglio.

Art. 8. - Spetta al Ministro per l'educazione nazionale:

a) nominare il vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o d'impedimento;

b) nominare il Comitato esecutivo;

Art. 9. - Spetta al Consiglio del Consorzio:

a) fissare le direttive dell'attività dell'Ente in armonia con quelle generali dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) nominare il segretario e fissarne l'assegno nel caso previsto dal comma 2° dell'art. 11.

d) scegliere l'istituto a cui affidare il servizio di cassa, quando questo non sia disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali ai sensi del 1° comma dell'art. 17;

e) procedere alla revisione dei contributi a Istituti, Scuole e Corsi nei casi previsti dall'art. 14;

f) adempiere, in relazione ai compiti dell'Ente, ad ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita o delegata al Comitato esecutivo in conformità dell'art. 10.

Art. 10. - Spetta al Comitato esecutivo:

a) predisporre, per le deliberazioni del Consiglio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consorzio;

b) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di qualsiasi scuola o istituto libero d'istruzione tecnica fornito di personalità giuridica o mantenuto da enti morali;

c) dar parere sui bilanci e sui conti consuntivi di Scuole o Istituti mantenuti da provincie, Comuni od altri enti soggetti alla Giunta provinciale amministrativa o ad altro organo di tutela, salva la definitiva approvazione della competente autorità tutoria;

d) seguire con ogni mezzo idoneo la situazione tecnica, didattica e finanziaria degli Istituti, Scuole e Corsi liberi della circoscrizione;

e) sostituirsi al Consiglio del Consorzio nei casi d'urgenza;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che possono essergli delegate dal Consiglio del Consorzio con sua regolare deliberazione.

ART. 11. - Il segretario del consorzio, sotto la direzione del presidente, attende alla corrispondenza e al disbrigo delle pratiche interessanti il Consorzio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e del Comitato e adempie ad ogni altra funzione che gli sia affidata dal presidente.

Il segretario del Consorzio può essere scelto dal Consiglio anche tra persone estranee ad esso. In tal caso, a favore del segretario, può essere stabilito un assegno annuo proporzionato alla importanza dell'Ente. La deliberazione relativa è soggetta all'approvazione del Ministero per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

L'ufficio di segretario può essere assunto, con l'autorizzazione del Ministro, da persona appartenente ai ruoli del personale amministrativo od insegnante delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 12. - Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Consorzio può anche avvalersi di ispettori onorari, i quali vengono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Gli ispettori onorari dovranno essere scelti fra persone estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica particolarmente competenti in materia didattica e tecnica.

Gli ispettori onorari potranno essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio e del Comitato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Le funzioni degli ispettori onorari sono gratuite; il rimborso delle spese da essi sostenute è a carico del bilancio del Consorzio.

Il presidente del Consorzio, quando per la delicatezza della materia o l'urgenza dei provvedimenti lo ritenga necessario, invia direttamente al Ministero la relazione dell'ispettore.

ART. 13. - Per l'espletamento dei propri compiti i Consorzi traggono i mezzi, oltre che da eventuali rendite patrimoniali e da lasciti e fondazioni:

a) dai contributi dello Stato;

b) dai contributi dei Consigli provinciali della economia corporativa

consolidati ai sensi dell'art. 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 7, e da quelli concessi posteriormente ai sensi dell'art. 9 della legge stessa;

c) da un contributo dei Consigli provinciali della economia corporativa da versarsi direttamente al rispettivo Consorzio e ragguagliato alla misura dall'uno al tre per cento delle entrate previste per imposta consigliare e per sovraimposta provinciale terreni e fabbricati, fissato di anno in anno per ciascun Consiglio entro detti limiti dal Ministero delle corporazioni, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci. Qualora il bilancio annuale dei singoli Consigli si trovi in particolari difficoltà, il contributo anzidetto può essere fissato in misura inferiore a quella risultante dai limiti sopra indicati, a seguito di deliberazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale;

d) da un'aliquota del gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, da stabilirsi anno per anno, sulla base delle risultanze del bilancio dell'anno precedente, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

e) dai contributi facoltativi dei Comuni e delle Provincie, ai sensi dell'art. 314 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

f) da altri contributi ordinari e straordinari di associazioni, istituti, enti e privati.

Art. 14. - I mezzi finanziari che per effetto del consolidamento e della devoluzione dei contributi, di cui all'art. 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, e agli articoli 2 n. 6 e 3 n. 6, del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, pervengano al Consorzio, saranno da esso erogati per il funzionamento dei singoli Istituti, Scuole e Corsi ai quali i mezzi medesimi erano conferiti, salvo quanto venga disposto in caso di regificazione.

Nel caso di fusione o soppressione di detti Istituti, Scuole o Corsi, il Consorzio procede alla revisione delle assegnazioni dei contributi.

Il Consorzio può anche procedere alla revisione delle assegnazioni dei contributi, quando ciò si renda necessario per adeguare i finanziamenti a mutati bisogni delle istituzioni.

Art. 15. - Le autorità tutorie sono tenute a comunicare al Consorzio le assegnazioni di contributi o sussidi fatte direttamente, da enti pubblici, a Istituti, Scuole e Corsi liberi compresi nella circoscrizione del Consorzio.

Art. 16. - L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica ha inizio al 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di aprile il Consiglio del Consorzio delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, distinguendo la competenza dai residui, ed entro il mese di dicembre il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto. A quest'ultimo sarà unito il conto generale di cassa presentato dall'Istituto cassiere.

Entro dieci giorni dall'avvenuta deliberazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato, quest'ultimo, dalle relazioni morale e finanziaria, sono rimessi, a cura del presidente del Consorzio, al Ministero della educazione nazionale.

Art. 17. - Il servizio di cassa è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Eccezionalmente può essere affidato a una Cassa di risparmio o altro Istituto di credito di diritto pubblico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministro dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

L'istituto incaricato del servizio di cassa provvede alla riscossione delle somme di pertinenza del Consorzio ed al pagamento di quelle dovute dal Consorzio stesso, in base rispettivamente ad ordinativi di introito ed a mandati di pagamento firmati dal presidente del Consorzio, o da chi ne fa legittimamente le veci, e dal segretario.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa rimette periodicamente, al presidente del Consorzio, la situazione del conto del Consorzio medesimo.

Non oltre tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio l'istituto cassiere è altresí obbligato a trasmettere al presidente del Consorzio il conto generale relativo all'esercizio stesso, dal quale devono risultare: il fondo esistente al principio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate ed il fondo rimasto alla chiusura dell'esercizio.

L'istituto deve, inoltre, fornire la distinta degli ordinativi di cassa e dei mandati di pagamento rimasti ineseguiti alla fine dell'esercizio.

Art. 18. - La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente.

Il Consorzio può richiedere, per la tutela dei suoi interessi, e sempre che non trattisi di contestazione con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 19. - Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale:

a) il bilancio preventivo, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca od aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione di piú di un quinto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) il conto consuntivo;

c) i contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili e l'accettazione od il rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che apportino trasformazioni e diminuzioni di patrimonio;

e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

f) le deliberazioni relative alla revisione dell'assegnazione di contributi agli Istituti, Scuole e Corsi nei casi di cui all'art. 14;

g) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino l'assegno annuo da corrispondere al segretario, ai sensi dell'art. 11;

h) le deliberazioni relative al servizio di cassa di cui all'art. 17;

i) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso d'urgenza, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Copia degli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *i*) sarà inviata in comunicazione al Ministero delle corporazioni.

L'approvazione del conto consuntivo, di cui alla lettera *b*) del precedente comma, è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Ragioneria del Ministero.

Le deliberazioni, di cui alla lettera *g*), sono approvate dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

Art. 20. - Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per l'educazione nazionale può sciogliere, con suo decreto, emanato di concerto con il Ministro per le corporazioni, il Consiglio di amministrazione del Consorzio e nominare un commissario per la sua straordinaria amministrazione.

Art. 21. - Per l'adempimento delle funzioni di controllo amministrativo contabile sui Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ai sensi della presente legge, nonché di quelle inerenti alla gestione amministrativa autonoma delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica, di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, il ruolo organico della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, stabilito dalla tabella *C* annessa al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito da quello di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, che, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286, e dell'art. 35 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale, è elevato a venti.

Alla spesa relativa all'aumento di organico dei funzionari di ragioneria da distaccare presso il Ministero dell'educazione nazionale, per l'adempimento delle funzioni di cui al 1° comma, sarà provveduto mediante storno della somma di L. 180.000 dal cap. n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il corrente esercizio e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 22. - Per coprire cinque dei dieci posti di organico, di cui viene aumentato, a tenore dell'articolo precedente, il ruolo della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, sarà bandito concorso per titoli ed esami fra i funzionari di ruolo del gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale nonché fra il personale di segreteria di ruolo delle Scuole e Istituti d'istruzione tecnica, che abbiano il titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ricordato ruolo di gruppo *B*.

I posti non eventualmente ricoperti nei modi indicati nel precedente comma saranno messi a concorso pubblico.

Art. 23. - È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica, presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale e composto:

del direttore generale dell'istruzione tecnica, con funzioni di vice-presidente;
di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
di un rappresentante del Ministero delle finanze;
dei Presidenti, o di loro rappresentanti, delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato prende cognizione dell'attività esplicata dai Consorzi, esamina se tale attività si sia svolta in modo corrispondente alle finalità; suggerisce quei nuovi indirizzi o quelle modificazioni degli indirizzi seguiti che ritenga opportuni; formula proposte sia per il coordinamento delle iniziative adottate nelle varie provincie, sia per l'attuazione di quelle che per la loro natura ed importanza esorbitino dalle attribuzioni dei singoli Consorzi.
Col decreto costitutivo del Comitato ne sarà disciplinato il funzionamento.

ART. 24. - Gli attuali Consigli dei Consorzi per l'istruzione tecnica nominati ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 7, rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla costituzione e l'insediamento dei nuovi Consigli.

ART. 25. - Sono abrogate le disposizioni contrarie o diverse da quelle del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi 18 novembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 366, foglio 88. — MANCINI.

TABELLA *A*.

REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

CARRIERA DI RAGIONERIA

Gruppo B.

Grado	Qualifica	N. dei posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	7
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	21
9°	Primi ragionieri	31
10°	Ragionieri	40
11°	Vice ragionieri	
		99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

Modificazioni alle tabelle A e B allegate al decreto Ministeriale 26 settembre 1933, relativo al passaggio del personale direttivo ed insegnante da una ad altra Regia Scuola e Regio Istituto d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 47 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il Decreto Ministeriale 26 settembre 1933 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1933, col quale vennero emanate norme concernenti i passaggi di presidi, direttori professori da una ad altra Regia Scuola o Regio Istituto di istruzione media tecnica;

Veduto il Decreto Ministeriale 31 ottobre 1934 registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1935 col quale furono apportate variazioni al Decreto Ministeriale 26 settembre 1933 sopra citato;

Decreta:

Alla tabella *A* allegata al Decreto Ministeriale 26 settembre 1933 relativo al passaggio del personale direttivo ed insegnante da una ad altra Regia Scuola o Regio Istituto d'istruzione media tecnica è apportata l'aggiunta di cui all'annessa tabella *A* ed alla tabella *B* lettere *b*) ed *e*) allegata al predetto decreto sono apportate le aggiunte di cui alla annessa tabella *B*, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto stesso e nel Decreto Ministeriale 31 ottobre 1934 sopra citato.

Il presente Decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV.
Registro 24, Educazione nazionale, foglio 316.

TABELLA *A*.

Scuole e cattedre da cui è ammesso il passaggio	Scuole e cattedre a cui è ammesso il passaggio	*Condizioni o osservazioni*
Direzione delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale.	Presidenza dei Regi Istituti tecnici inferiori isolati.	Il passaggio è consentito dopo avere raggiunto da almeno un biennio il grado di direttore stabile, e subordinatamente alla disponibilità delle cattedre di ruolo che debba essere assunta dal direttore. Si osservano al riguardo le disposizioni sui passaggi di cattedre di cui alla seguente tabella *B*.

TABELLA *B*.

Scuole e cattedre da cui è ammesso il passaggio	Scuole e cattedre a cui è ammesso il passaggio	*Condizioni e osservazioni*
B. — *Scuole tecniche industriali:*	*Corsi inferiori degli Istituti tecnici:*	
Tecnologia — Disegno professionale (per falegnami ebanisti). Disegno professionale (per falegnami ebanisti).	Disegno.	
E. — *Corsi superiori degli Istituti tecnici:*	*Corsi superiori degli Istituti tecnici:*	
Lettere italiane e storia.	Scienze naturali e geografia generale ed economica. Geografia generale ed economica.	Il passaggio è consentito solo a quegli insegnanti, i quali, essendo già titolari di una delle cattedre di storia e geografia dei Regi Istituti commerciali che nella tabella di equiparazione approvata con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, sono indicate ai numeri da 6 a 10 come corrispondenti alla cattedra di lettere italiane e storia, siano stati assegnati dal 1° ottobre 1933, in seguito alla trasformazione dei Regi Istituti commerciali, oppure siano passati successivamente, alla cattedra di lettere italiane e storia.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1936-XIV.

Designazione dei membri componenti il Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 3 agosto 1936, n. 178).*

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, sull'istituzione dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 82, sul riordinamento dei Consorzi predetti;

Decreta:

ART. 1. - È costituito presso il Ministero dell'educazione nazionale il Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica, presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale.

ART. 2. - Del Comitato suddetto sono chiamati a far parte:

a) il direttore generale dell'Istruzione tecnica con funzioni di vice presidente;

b) due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori o un suo delegato;

f) il presidente della Confederazione fascista degli industriali o un suo delegato;

g) il presidente della Confederazione fascista dei commercianti o un suo delegato;

h) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del credito e delle assicurazioni o un suo delegato;

i) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura o un suo delegato;

l) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria o un suo delegato;

m) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio o un suo delegato;

n) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione o un suo delegato.

ART. 3. - Il Comitato dà parere su tutte le questioni che il Ministro intenda sottoporre al suo esame e in particolare, sempre quando ne sia richiesto dal Ministro:

a) segue, sulla scorta sia delle relazioni di cui all'art. 16 (ultimo comma) della legge, che di ogni altra risultanza di ufficio, l'attività dei singoli Con-

sorzi rispetto ai problemi d'ordine generale e a quelli di carattere speciale di maggiore interesse nel campo dell'istruzione tecnica e professionale delle rispettive circoscrizioni;

b) esamina se le iniziative e i provvedimenti presi dal Consorzio corrispondono ai fini della legge e ai reali bisogni delle singole provincie nel campo suddetto, e suggerisce — se del caso — nuovi indirizzi o modificazioni degli indirizzi seguiti;

c) propone opportuni coordinamenti delle iniziative dei vari Consorzi, perché le singole attività si integrino fra loro e risultino organicamente inquadrate al servizio dei superiori interessi della economia nazionale;

d) formula proposte per l'attuazione delle iniziative che per la loro natura ed importanza esorbitino dalla competenza dei singoli Consorzi;

e) promuove, in relazione ai bisogni locali e nazionali dell'industria, e in rapporto, in particolar modo, con le direttive e l'azione delle Associazioni sindacali, l'applicazione dell'art. 19 della legge 15 giugno 1931, n. 889, per l'istituzione e la disciplina dei corsi per maestranze, sia che essi abbiano il fine di perfezionare maestranze occupate, sia che abbiano quello di specializzare disoccupati generici.

Art. 4. - La convocazione del Comitato è disposta dal Ministro che determina altresí gli affari da trattare.

L'avviso di convocazione conterrà gli argomenti inscritti all'ordine del giorno; per ciascuno di tali argomenti il Ministro designa un relatore.

Art. 5. - Per la validità delle adunanze del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6. - Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, nominato dal Ministro.

Il segretario è responsabile della redazione dei verbali delle adunanze, e ne cura la raccolta e la custodia.

Art. 7. - Per la liquidazione delle indennità ai componenti il Comitato valgono le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1924, salve le riduzioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 23 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1705.

Aggiunta per i Regi Istituti tecnici industriali di raggruppamenti di materie a quelli stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, ed aggiunta alle equiparazioni di cattedre di Regi Istituti tecnici industriali e Regi Istituti industriali e minerari contenute nella tabella approvata col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1936, n. 223).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, che approva i programmi, gli orari e i raggruppamenti di materie nelle Scuole e Istituti d'istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162, che approva le tabelle di equiparazione delle cattedre delle Scuole e Istituti d'istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, che approva gli orari ed i programmi delle Scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Ai raggruppamenti di materie stabiliti per i Regi Istituti tecnici industriali dall'art. 2 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, sono aggiunti, ai fini degli articoli 17 e 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, i raggruppamenti seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica - Analisi chimica generale - Laboratorio chimica - Esercitazioni di chimica analitica.

2. Chimica industriale - Microscopia e microbiologia conciaria ed esercitazioni relative - Scienze naturali.

3. Chimica organica - Analisi tecniche e relative esercitazioni - Tecnologia della concia e della tintura delle pelli.

ART. 2. - In aggiunta alle equiparazioni di cattedre di Regi Istituti tecnici industriali e Regi Istituti industriali e minerari contenute nell'apposita tabella approvata col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162, alle cattedre di Istituto tecnico industriale costituite dai raggruppamenti di materie di cui ai numeri 1, 2, 3 del precedente articolo, sono equiparate, rispettivamente, le seguenti cattedre di Istituto industriale:

1. Chimica e fisica.
2. Chimica e scienze naturali.
3. Chimica e materie conciarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 377, foglio 88. — MANCINI.

CIRCOLARE n. 14.

(DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA).

Conferimento delle cariche e delle supplenze nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole di istruzione media tecnica.

Ai Regi provveditori agli studi;

Ai presidi e direttori dei Regi Istituti e delle Regie Scuole di istruzione media tecnica.

Allo scopo di chiarire le disposizioni contenute negli articoli 37, 39 e 40 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e nell'art. 17 della legge 22 aprile 1932, n. 490 circa il conferimento degli incarichi e delle supplenze nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole di istruzione media tecnica per l'anno scolastico 1936-37, dispongono quanto segue:

I. — *Domande, termini, documentazione.*

Coloro che aspirano ad un incarico o ad una supplenza, escluse le donne soltanto per gli incarichi di cultura generale nelle Scuole tecniche agrarie, quando l'incaricato o il supplente debba assumere anche l'ufficio di censore del Convito, sono tenuti a presentare al capo dello Istituto o della Scuola, entro il 30 settembre, domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita, debitamente legalizzato;
2) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;
3) certificato attestante l'iscrizione in un albo professionale per la abilitazione all'insegnamento di cui al successivo paragrafo 2°;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) documenti che valgono ad attestare i titoli militari e di cultura di cui all'art. 27, comma 1°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e i servizi prestati;

6) dichiarazione in carta semplice circa l'insegnamento prestato in altri Istituti.

Nei casi di domande d'incarichi o di supplenze dirette a piú di una Scuola o di un Istituto, anche di tipo diverso, i documenti potranno essere allegati ad una sola domanda, salvo ad unire alle altre una copia fedele di essi, redatta a cura e sotto la responsabilità dell'istante, con l'indicazione della Scuola o Istituto al quale sono stati presentati gli originali. Inoltre l'istante è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, tutti i documenti o certificati di cui potrà avere necessità il capo dell'Istituto.

II. — *Titoli di studio, valutazione dei vari servizi, criteri di scelta.*

Condizione essenziale per il conferimento degli incarichi e delle supplenze è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento o di uno dei titoli di categoria *a*) aventi pieno valore di abilitazione, per le materie o gruppi di materie cui occorra provvedere, specificati nelle tabelle annesse ai regolamenti per i concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi Istituti di istruzione media tecnica, approvati con R. decreto 27 gennaio 1933-X, n. 153 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1933-X) e con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185 (pubblicato in supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 luglio 1934-XII).

Coloro che posseggono tali titoli costituiscono un primo gruppo entro il quale il preside dovrà far cadere la scelta.

Gli altri istanti forniti, sia di una abilitazione parziale (cioè iscritti all'albo per l'insegnamento di una sola delle discipline raggruppate in una cattedra o in un Istituto di diverso tipo e grado), sia di uno dei titoli di categoria *b*), ai quali non si riconosce pieno valore di abilitazione, specificati nelle sopradette tabelle, formeranno un secondo gruppo che potrà essere utilizzato quando non vi siano aspiranti compresi nel primo gruppo.

Per gli insegnamenti di materie tecniche di carattere speciale saranno tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 105, secondo capoverso, del succitato Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Qualora non sia possibile, per scarsezza di domande, provvedere al conferimento degli incarichi e delle supplenze disponibili, il capo d'Istituto si rivolgerà al Regio Provveditore agli studi e ai presidi e direttori di altre Scuole o Istituti della stessa sede o di sedi viciniori.

Ove occorra, durante l'anno scolastico, procedere alle nomine di supplenti per la temporanea assenza di un insegnante di ruolo o di un incaricato e non sia possibile provvedere nei modi sopraindicati, si lascia al criterio discretivo del capo di Istituto di scegliere chi possegga il titolo di studio necessario ed offra le maggiori garanzie di conoscenza della disciplina di cui trattasi.

Suddivisi gli aspiranti, per ciò che attiene all'abilitazione, o al titolo ad esso equipollente, nei suddetti gruppi, gli altri requisiti da tenere presenti, ai fini delle graduatorie di ciascuno dei gruppi, sono:

1) il servizio militare, l'anzianità e le benemerenze fasciste;

2) il risultato conseguito in pubblici concorsi a cattedre di Istituti medi;

3) il servizio d'insegnante;

4) gli altri eventuali titoli che attestino prestazioni d'opera attinenti a funzioni scolastiche ed educative.

1. - Per la valutazione in generale del servizio militare si tengano presenti i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale (Anno 1925, n. 29, parte 2ª, pagina 2089).

A tale proposito ricordo che:

a) detto servizio, se prestato durante la guerra 1915-18 in reparti combattenti, ha valore di elemento fondamentale di scelta ed è posto dalla legge sullo stesso piano del risultato conseguito in pubblico concorso; se prestato in reparti non combattenti va considerato come servizio d'insegnante; in entrambi i casi, va valutato anche se anteriore al titolo di abilitazione;

b) nel valutarlo si deve tener conto della sua durata e delle distinzioni conseguite (medaglie al valore, promozioni per merito di guerra, croce al merito di guerra, ecc.);

c) il servizio prestato in Africa Orientale va considerato alla stessa stregua del servizio prestato in reparti combattenti durante la guerra 1915-18.

In applicazione del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, l'iscrizione ai Fasci di combattimento, senza interruzione, di data anteriore al 28 ottobre 1922, dev'essere considerata alla stessa stregua del servizio militare come combattente.

2. - Per risultato conseguito in pubblici concorsi a cattedre di Istituti medi deve intendersi il posto occupato nella graduatoria, coll'avvertenza che, ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze, hanno identico valore i risultati di concorsi a cattedre di Istituti medi pareggiati quando siano stati approvati dalla competente autorità.

3. - Il servizio scolastico prestato, anche presso Scuole e Istituti medi pareggiati, va valutato tenuto conto della sua durata, del grado e tipo di Scuola o Istituto e della sua natura (supplenze a cattedre di ruolo, incarichi in corsi completi, in classi aggiunte negli Istituti delle nuove provincie, in corsi completi aggiunti e in classi aggiunte nelle Scuole e nei corsi secondari di avviamento, per la stessa materia o per materie affini, ecc.).

Comunque, se non è da considerarsi indispensabile l'esistenza di tale requisito per non precludere la via ad elementi giovani, ai quali non sia stato possibile, prima d'ora, di dare la propria attività alla Scuola, tuttavia il lodevole servizio prestato, per un anno intero, in un determinato Istituto o Scuola può costituire titolo preferenziale, per lo stesso Istituto o Scuola, quando manchino aspiranti forniti dell'idoneità conseguita in pubblici concorsi o del servizio militare in reparti combattenti.

4. - Ai fini della graduatoria vanno tenuti presenti anche i titoli vari eventualmente posseduti dagli aspiranti, salvo a valutarli solo dopo gli altri titoli già specificati e purché siano tali da fornire elementi integrativi utili per un giudizio obiettivo e completo sulle attitudini, la capacità e l'attività svolta nel campo educativo e culturale.

Richiamo altresí l'attenzione:

a) sul R. decreto 1° giugno 1933-XI, n. 592, e sulla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 1933-XI (pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 27 del 4 luglio 1933-XI) che esclude dalla assunzione in servizio non di ruolo il personale provvisto di pensione, esclusione che, per espressa menzione della suddetta circolare, si riferisce (salvo le eccezioni e le limitazioni poste dallo stesso decreto) anche al personale incaricato o supplente degli Istituti d'istruzione di qualsiasi tipo e grado;

b) sul divieto dei cumuli d'incarichi o di supplenze, eccetto nei casi in cui si tratti di incarichi o supplenze a scarsissimo orario o di insegnamenti per i quali non si abbiano altri aspiranti forniti del prescritto titolo di abilitazione.

III. — *Graduatoria degli aspiranti e conferimento dell'incarico o della supplenza.*

Il capo d'istituto, sulla scorta delle istruzioni sopra esposte, procederà alla compilazione di una graduatoria degli aspiranti da rendere pubblica entro il 10 ottobre mediante affissione all'albo della Scuola.

Dei singoli provvedimenti di nomina sarà data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata contenente l'invito a produrre i documenti originali — ove non siano stati allegati alla domanda — e a prendere servizio entro 5 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Trascorso tale termine, senza che l'insegnante abbia assunto servizio, si procederà ad altra nomina seguendo sempre la graduatoria e fissando — se necessario — un termine abbreviato.

Gli incarichi, e talvolta anche le supplenze, hanno efficacia per tutto l'anno scolastico e, in quanto occorra, anche per gli esami, il che non esclude che siano revocabili in qualunque momento, senza obbligo di alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione.

Le suddette riserve debbono essere comunicate, all'atto della nomina all'insegnante al quale va anche reso noto che dopo aver assunto l'insegnamento non potrà abbandonarlo per accettare nuove supplenze o incarichi presso altri Istituti o Scuole.

Qualora si verifichi tale eventualità, il preside o il direttore dovrà negare la supplenza o l'incarico e revocarli, se già conferiti.

IV. — *Obblighi e retribuzioni degli incaricati e dei supplenti.*

Ai sensi dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in nessun caso l'orario degli insegnanti incaricati o supplenti potrà superare le 24 ore settimanali di lezione.

Nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale in nessun caso può essere superato, giusta l'art. 17 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il limite massimo di 28 ore settimanali e, per le materie grafiche e il canto, quello di 32 ore settimanali.

Per la retribuzione del personale incaricato e supplente, le SS. LL. si atter-

ranno alle norme contenute nella Circolare n. 25346 A. G. del 18 dicembre 1933-XII, per gli Istituti tecnici e le Scuole tecniche e nella Circolare n. 21168 del 17 settembre 1934, per le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale.

Alle retribuzioni orarie previste dagli articoli 39 e 40 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e 17 della legge 22 aprile 1932, n. 490, vanno applicate le riduzioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, nonché quelle stabilite dal R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 651, sulla scorta delle istruzioni contenute nella circolare del Capo del Governo in data 9 maggio 1934-XII, n. 108486, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 21 del 22 maggio 1934-XII.

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dal R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, vanno prese per base le retribuzioni mensili effettivamente percepite, e nei casi di cumuli d'incarichi, la somma delle retribuzioni mensili percepite dai singoli Istituti.

V. — *Ricorsi.*

Contro i provvedimenti relativi al conferimento degli incarichi e delle supplenze è data la facoltà di ricorrere al Regio Provveditore agli studi, che si atterrà alle istruzioni da me impartite con la Circolare 11 marzo 1936-XIV, n. 2575.

Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di affissione delle graduatorie degli aspiranti all'albo dell'Istituto o Scuola. Il Regio Provveditore darà comunicazione della decisione all'interessato, a mezzo del capo d'Istituto o Scuola.

È ammesso ricorso al Regio Provveditore anche nei casi di revoca dell'incarico o della supplenza disposta per esigenze di servizio o per motivi imputabili all'insegnante, tranne che la revoca stessa sia conseguenza di un provvedimento emesso dal Ministero dell'educazione nazionale, nel qual caso il ricorso deve essere presentato al Ministero stesso.

Riservomi la facoltà di revocare qualsiasi incarico o supplenza, quando riconosca che siano state commessi violazioni di legge o abusi.

VI. — *Insegnanti di ruolo transitorio.*

Gli insegnanti iscritti nel ruolo transitorio e adibiti nel passato anno scolastico all'insegnamento in applicazione del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, debbono intendersi confermati anche per l'anno scolastico 1936-37, nella stessa sede e nello stesso insegnamento, qualora sussistano le classi a cui furono assunti e il Ministero non abbia provveduto ad una loro diversa sistemazione o destinazione.

VII. — *Insegnamento religioso.*

Sono confermate le disposizioni vigenti circa il conferimento e la retribuzione degli incarichi di religione.

Le SS. LL. daranno la maggiore diffusione alla presente circolare facendo

conoscere, con ogni mezzo disponibile, le norme riguardanti la presentazione delle domande, la documentazione di esse, il termine e i modi dell'accettazione.

Roma, li 3 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII.

Soppressioni ed istituzioni di Regie Scuole e Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 9 aprile 1935, n. 83).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni che approvano i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale del 2 luglio 1932 e successive modificazioni che approvano i ruoli regionali degl'insegnanti dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale;

Veduti i Nostri decreti-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, e 29 giugno 1933, n. 1015, concernenti il passaggio allo Stato delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi;

Considerata la necessità di coordinare, in relazione alle esigenze locali, le Regie Scuole ed i Regi Corsi secondari di avviamento professionale passati dai Comuni autonomi allo Stato con le Regie Scuole ed i Regi Corsi secondari di avviamento professionale preesistenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Con effetto dal 16 settembre 1933 sono soppressi:

Il Regio Corso secondario di avviamento professionale annuale a tipo agrario « Resuttana » di Palermo;

Il Regio Corso secondario di avviamento professionale annuale a tipo industriale di Tor Sapienza (Roma);

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Dante Alighieri » di Atessa;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Mameli » di Genova;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile « Dal Verme » di Milano;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile « Crocefisso » di Milano;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile « Melloni » di Milano;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile « Daita » di Palermo;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Gagini » di Palermo;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « De Amicis » di Roma;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile « Duca d'Aosta » di Roma;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Mameli » di Roma;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile « IV Novembre » di Roma;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Sarzana;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Sassari;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Vercelli.

I locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione dei Corsi e delle Scuole predetti vengono destinati all'incremento e alla istituzione di altri Corsi e di altre Scuole d'istruzione tecnica ai sensi dell'art. 9 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 2. - A decorrere dalla stessa data sono istituiti:

Il Regio Corso secondario di avviamento professionale annuale a tipo agrario di Monte San Giovanni Campano (Frosinone);

Il Regio Corso secondario di avviamento professionale annuale a tipo agrario di Lauro (Avellino);

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Atessa;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Mameli » di Genova;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Govone » di Milano;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Diaz » di Milano;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Caterina da Siena » di Milano;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Daita » di Palermo;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Vittorio Veneto » di Palermo;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « De Amicis » di Roma;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Diaz » di Roma;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale Lido di Roma;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario « Arnaldo Mussolini » Tor Sapienza (Roma);

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Sarzana;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Sassari;

La Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Vercelli.

ART. 3. - Con Nostro decreto saranno stabiliti gli organici delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale di cui all'art. 2 del presente decreto, entro i limiti dei ruoli complessivi approvati col Nostro decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni e col decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale 2 luglio 1932, e successive modificazioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addí 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1935 - Anno XIII.
Registro 7, Educazione nazionale, foglio 389.

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII.

Istituzione e regificazione di Scuole secondarie di avviamento professionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 17 giugno 1935, n. 141).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduti i Nostri decreti 28 settembre 1916, 29 settembre 1917, 30 settembre

1920, 21 settembre 1919, 28 settembre 1916, coi quali venivano pareggiate, rispettivamente, le Scuole complementari di Cittadella, Frascati, S. Giovanni in Persiceto, Teano e Torre del Greco;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 5 febbraio 1926, col quale veniva pareggiata la Scuola complementare di Riva;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - A decorrere dal 16 settembre 1934 sono istituite sei Regie scuole secondarie di avviamento professionale, di cui due a tipo industriale, nelle sedi di Isola del Liri e Mercatino Marecchia, una a tipo commerciale nella sede di Castelnuovo nei Monti e tre a tipo agrario nelle sedi di Bagnoregio, Nuoro e S. Cataldo.

Art. 2. - A decorrere dal 16 settembre 1934, le Scuole secondarie di avviamento professionale già pareggiate di Cittadella, Frascati, Riva, San Giovanni in Persiceto, Teano e Torre del Greco sono convertite in Regie scuole secondarie di avviamento professionale col tipo commerciale.

Art. 3. - I posti di organico per ciascuna delle Scuole di cui agli articoli precedenti, sono determinati con la tabella annessa al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Per la definitiva sistemazione giuridica ed economica del personale delle Scuole di cui all'art. 2, saranno applicate le norme regolamentari da emanarsi in conformità dell'art. 5 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 4. - A decorrere dal 16 settembre 1934, viene soppresso il Regio corso biennale secondario di avviamento professionale a tipo industriale « Zara » in Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addí 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

de Vecchi di Val Cismon. — di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII.
Registro 13 Educazione nazionale, foglio 261.

SEDE	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE											
		Direttore		Insegnanti					Istruttori pratici				
		con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria (1)	tecnologia (1)	agraria (1)	economia domestica	ferro	legno	femminile	agricoltura
1. Bagnoregio	Agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
2. Castelnuovo ne' Monti	Commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
3. Cittadella	Commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Frascati	Commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Isola del Liri . . .	Industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
6. Mercatino Marecchia .	Industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
7. Nuoro	Agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
8. Riva	Commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
9. S. Cataldo.	Agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
10. S. Giovanni in Persiceto	Commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Teano	Commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
12. Torre del Greco . . .	Commerciale	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	14	13	7	2	3	—	2	—	—	3

Nota 1ª — La istituzione dei posti di scienze applicate, agricoltura e industrie agrarie, zootecnica e contabilità agraria, disegno; di computisteria ragioneria e pratica commerciale, in conformità di quanto è disposto con l'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, si intende subordinata alla condizione che l'insegnamento venga assunto dal direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII.

Modificazioni alle tabelle di trasformazione e fusione delle Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale di cui all'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 4 settembre 1935, n. 206).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8, e 22 aprile 1932, n. 490, sulle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono istituiti i ruoli del personale di dette Scuole, nonché le successive modificazioni;

Veduti i Nostri decreti 25 giugno 1931, 30 giugno 1932 e 15 maggio 1933, concernenti la trasformazione e fusione delle Scuole e dei Corsi di cui all'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, in Regie Scuole secondarie di avviamento professionale e gli organici relativi delle medesime;

Veduto il Nostro decreto dell'11 agosto 1933, concernente il riordinamento della Regia Scuola secondaria di avviamento professionale « Federico Cesi » di Roma;

Veduto il Nostro decreto 11 dicembre 1933, concernente il riordinamento della Regia Scuola secondaria di avviamento professionale « Brofferio » di Asti;

Veduto il Nostro decreto 5 luglio 1934-XII, col quale viene apportata una rettifica alla tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1931, concernente la trasformazione e fusione delle Scuole e dei Corsi di avviamento di cui all'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti i Nostri decreti-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, e 29 giugno 1933, n. 1015, convertiti rispettivamente nelle leggi 4 gennaio 1934, n. 45 e n. 41;

Veduto il Nostro decreto 5 luglio 1934-XII, concernente la istituzione e la regificazione di Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il Nostro decreto 27 settembre 1923, n. 2665;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa al Nostro decreto 25 giugno 1931, concernente la trasformazione e fusione delle Scuole di cui all'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, rettificata con le tabelle annesse ai Nostri decreti 30 giugno 1932 e 15 maggio 1933, sono apportate, a decorrere dal 16 settembre 1932 e dal 16 set-

tembre 1933, le rettifiche di cui alle rispettive tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addí 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 17 giugno 1935 - Anno XIII.
Registro 15 Educazione nazionale, foglio 331.

TABELLA *A*.

Modifiche che si apportano con decorrenza 16 settembre 1932 alla tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1931 ed alle tabelle annesse ai Regi decreti-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, e 30 giugno 1933, n. 1015, convertiti in legge con leggi 4 gennaio 1934, n. 45 e n. 41.

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE — ORGANICO DEL PERSONALE															
				Direttori		Insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio		
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghieri	disegno	lingua straniera	insegnante religione
190	Jesi . . : .	Regia scuola complementare « Leopardi » e corsi intermedi	Industriale ..	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—
311	Reggio Emilia	Regia scuola avviamento « Vittorio Emanuele III »	Industriale maschile e femminile	—	1	2	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—
				333	63	827	605	224	90	70	12	74	17	30	68	—	489	388	1

Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON

TABELLA *B*

Modifiche che si apportano con decorrenza 16 settembre 1933 alla tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1931 ed alle tabelle annesse ai Regi decreti legge 22 dicembre 1932, n. 1964, e 30 giugno 1933, n. 1015, convertiti in legge con leggi 4 gennaio 1934, n. 45, e n. 41.

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE															
				Direttori		Organico del Personale													
						Insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio		
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	disegno	lingua straniera	insegnante di religione
2	Acireale	Regia scuola compl. « Vigo Fuccio » e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
4	Acqui	Regia scuola compl. « G. Bella » e corsi integrativi	agrario	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
7	Agrigento	Regia scuola compl. « R. Gallo »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
9	Albenga	Regia scuola compl. « Mameli » e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
11	Alessandria	Regia scuola compl. « Migliara »	commerciale	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
13	Ancona	Regia scuola compl. «Podesti» e corsi integrativi	commerciale	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
14 *bis*	Ancona Falconara Marina	Corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
20	Arezzo	Regia scuola di avv. e corsi integrativi	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
24	Asola	Regia scuola compl. « Schiantarelli »	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
26	Asti	Regia scuola compl. « Brofferio » e scuola comm. di avviamento professionale	comm. ind.	1	—	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—
27	Atessa	Regia scuola compl. « D. Alighieri »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34 *bis*	Bagheria	Corsi integrativi	agrario (2)	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
36	Bagnoli Irpino	Corsi prep. del Regio laborat. scuola	industriale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Bari	Regia scuola complementare « Gimma »	commerciale	—	1	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
37 *bis*	Bari	Corsi integrativi	industriale (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
38	Barletta	Regia scuola compl. « Baldacchini » e corsi integrativi	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
45	Bibbiena	Corso prep. del Regio laborat. scuola	industriale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
48	Bologna	Regia scuola complem. « Aldrovandi »	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	Direttori: con insegnamento	Direttori: senza insegnamento	Insegnanti: italiano	Insegnanti: matematica	Insegnanti: computisteria	Insegnanti: tecnologia	Insegnanti: agricoltura	Insegnanti: economia domestica	Istruttori pratici: ferro	Istruttori pratici: legno	Istruttori pratici: femminile	Istruttori pratici: agrario	Istruttori pratici: alberghiero	Ruolo transitorio: disegno	Ruolo transitorio: lingua straniera	Ruolo transitorio: insegnante di religione
49	Bologna	Regia scuola compl. « Manfredi »	commerciale	—	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
50	Bologna	Regia scuola complem. « Zanotti »	commerciale	—	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—
50 *bis*	Bologna	Corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—
50 *ter*	Bologna	Corsi integrativi	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
51	Bolzano	Corso prep. Regia scuola ind. e Regia scuola compl.	industriale (1)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
52	Borgomanero	Regia scuola compl. « V. B. Maioni » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
53	Bormio	Regia scuola di avv. aggr. Regio labor. scuola	industriale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Caltagirone	Regia scuola compl. « Narbone » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
61	Caltanissetta	Regia scuola compl. « Cordova »	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
67	Capua	Regia scuola compl. e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
69	Carrara	Regia scuola compl. « Tenerani »	commerciale	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
71	Casalmaggiore	Regia scuola compl. « Diotti » e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
72	Caserta	Regia scuola compl. « Vanvitelli » e corsi integrativi	commerciale	1	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
74	Castel S. Giovanni	Regia scuola compl. « Giordani » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Catania	Regia scuola compl. « Di Bartolo »	industr. femm.	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
79	Catania	Regia scuola compl. « Sammartino Pardo »	commerciale	—	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
85	Cento	Regia scuola compl. « Giraldi » e scuola comm. « Taddia »	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
93	Chiavenna	Regia scuola compl. « Garibaldi »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
97	Chivasso	Regia scuola compl. « De Ferrari » e corsi integrativi	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
106	Como	Regia scuola compl. « Cantù »	commerciale	—	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
106 *bis*	Como	Corsi integrativi	industriale	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
108	Conegliano	Corso prep. Regio laboratorio scuola e corsi integrativi	industriale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	Direttori		Organico del personale: Insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio		
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	disegno	lingua straniera	insegnante di religione
121	Cuneo	Regia scuola compl. « Grandis »	comm. e ind.	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
124	Empoli	Regia scuola compl. « Da Vinci »	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
128	Fano	Regia scuola compl. « Nuti » e corsi integrativi	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
136	Firenze	Regia scuola compl. « Alberti » e parte corsi integrativi	commerciale	—	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
138	Firenze	Regia scuola compl. « Mazzanti » e corsi integrativi in parte	commerciale	—	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
140	Firenze	Regia scuola compl. « Sassetti » e corsi integrativi	commerciale	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
141	Firenze	Corso prep. della Regia scuola comm. femm. « Peruzzi »	commerciale (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
144	Foggia	Regia scuola compl. « Rosati » e corsi integrativi mas.	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
153	Fossano	Regia scuola compl. « Boetti » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
155	Frosinone	Regia scuola compl. « Umberto I » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
163	Genova	Regia scuola compl. « Baliano »	commerciale	—	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—
163 *bis*	Genova	Corsi integrativi	industr. femm.	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—
166	Genova	Regia scuola compl. « Mameli »	commerciale	—	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—
167 *bis*	Genova Cornigliano	Scuola di avviamento « Volta »	ind. mas. femm.	1	—	2	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
169	Genova Rivarolo	Regia scuola compl. « Caffaro » e corsi integrativi	commerciale	1	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
170	Genova Sampierdarena	Regia scuola compl. « Dante Alighieri »	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
171 *bis*	Genova Struppa Val Bisagno	Corsi integrativi	ind. fem. com.	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
177	Gorizia	Corso prep. Regia scuola ind. e corsi integrativi	industriale (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
178	Gradisca	Regia scuola compl. e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
188	Intra	Corso prep. Regia scuola comm. I e VI cl. integrativa	commerciale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
189	Ivrea	Regia scuola compl. « Arduino » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
192	Lanciano	Regia scuola compl. « Umberto I »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	Direttori		Organico del personale – Insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio		
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	disegno	lingua straniera	insegnante di religione
195	Lecco	Regia scuola compl. « Stoppani » e corsi integrativi	industriale	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
196	Legnago	Regia scuola compl. « Cavalcaselle »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
197	Legnano	Regia scuola complementare	commerciale	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
206	Lodi	Regia scuola compl. « Gorini »	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
211	Luino	Regia scuola compl. « Luini » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Mantova	Corso prep. Regia scuola femminile di tirocinio	ind. femm. (1)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—
217	Marsala	Regia scuola compl. « Nuccio » e corsi integrativi	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
220	Matelica	Corso prep. Regio laboratorio scuola - Regia scuola compl. « De Sanctis » e corsi integrativi	commerciale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
224	Merano	Regia scuola complementare	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
225	Messina	Regia scuola compl. «Antonello»	commerciale	—	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
227	Messina	Corso prep. Regio istituto industriale	industriale (1)	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
228	Milano	Regia scuola compl. « Cairoli »	commerciale	—	1	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
231	Milano	Regia scuola complem. « Correnti »	industriale	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—
231 *bis*	Milano	Corsi integrativi « Govone » già « Dal Verme »	industr. femm.	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
231 *ter*	Milano	Corsi integrativi « Diaz » già « Crocifisso »	industr. femm.	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
232	Milano	Regia scuola compl. « Elena »	commerciale	—	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—
234	Milano	Regia scuola compl. « Lombardini »	commerciale	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—
234 *bis*	Milano	Corsi integrativi « Caterina da Siena » già « Melloni »	industr. femm.	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
234 *ter*	Milano	Corsi integrativi « Mussolini » già « Giusti »	industriale	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
235	Milano	Regia scuola compl. « Oriani »	commerciale	—	1	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
236	Milano	Regia scuola compl. « Piatti »	commerciale	1	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
236 *bis*	Milano	Scuola di avviamento « Romano »	industriale	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
236 *ter*	Milano	Corsi integrativi « Settembrini » già « Brianza »	industriale	—	1	4	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e traformati	TIPO	Direttori: con insegnamento	Direttori: senza insegnamento	Organico del personale — Insegnanti: italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	Istruttori pratici: ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	Ruolo transitorio: disegno	lingua straniera	insegnante di religione
236 *quat*	Milano	Corso integrativo « G. B. Vico » già « Cast. da Castello »	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
239	Modena	Regia scuola complement. « Andreoli » e corsi integrativi	commerciale	—	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—
240	Modena	Regia scuola avv. aggr. Regia scuola ind. « Corni »	industriale (1)	—	—	2	2	—	—	—	1	1	1	2	—	—	2	1	—
248	Monopoli	Regia scuola complementare « Volta » e corsi integrativi.	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248 *ter*	Montagnana	Corsi integrativi	agrario (2)	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
249	Montepulciano	Regia scuola compl. « Dupré »	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
250	Montevarchi	Regia scuola compl. « Magiotti »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
251	Monza	Regia scuola compl. « Bellani »	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
255	Napoli	Regia scuola compl. « Bonghi » e corsi integrativi	commerciale	—	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
256	Napoli	Regia scuola complementare « Caracciolo » e corsi int.	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
257	Napoli	Corso prep. Regia scuola ind. « Casanova » e corsi integr.	industriale (1)	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—
258	Napoli	Regia scuola compl. « Coppino » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
259	Napoli	Regia scuola compl. « Della Porta » e corsi integrativi	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
260	Napoli	Regia scuola compl. « De Sanctis » e corsi integrativi	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
261	Napoli	Regia scuola avv. femm. annessa Regia scuola prof. femm. « E. di Savoia »	industr. femm.	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—
262	Napoli	Regia scuola compl. « Gioia » e corsi integrativi	commerciale	—	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
265	Napoli	Regia scuola compl. « Vitt. Eman. II » e corsi integr.	industr. femm.	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
266	Napoli	Corso prep. Regio istituto ind. « Volta » e corsi integrativi	industriale (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
268	Napoli S. Giov. a Teduccio	Regia scuola di avviamento	industriale	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
269	Narni	Corsi integrativi	industriale (2)	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Nizza Monferrato	Regia scuola compl. « Vitt. Veneto » e clas. VI integr.	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
271	Nocera Inferiore	Regia scuola compl. « Solimena » e corsi integrativi	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	Organico del personale: Direttori		Insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio		
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	disegno	lingua straniera	insegnante di religione
271 *bis*	Nola	Corsi integrativi	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
273	Novara	Regia scuola avv. « Bellini » e corsi integrativi	ind. mas. fem.	1	—	3	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—
277	Orbetello	Regia scuola compl. « Battisti »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
281	Osimo	Regia scuola compl. e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
282	Ottaviano	Corso prep. del Regio laboratorio scuola	industriale (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
283	Padova	Regia scuola compl. « Gabelli »	industriale	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—
285	Padova	Corso prep. scuola ind. femminile « Scalcerie » e corsi integrativi	ind. femm. (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
286 *bis*	Palermo	Corsi integrativi « Daita »	commerciale	—	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
288	Palermo	Regia scuola compl. « Gagini »	industriale	Soppressa															
288 *bis*	Palermo	Corsi integrativi « La Masa »	industr. femm.	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
289	Palermo	Regia scuola compl. « Piazzi »	commerciale	—	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
291	Palermo	Corso prep. Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele »	ind. e mar. (1)	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—
291 *bis*	Palermo	Corsi integrativi « Torrelunga »	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
391 *ter*	Palermo	Corsi integrativi « Vittorio Veneto »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Parma	Regia scuola compl. « Giordani » e corsi integrativi	commerciale	—	—	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
296 *bis*	Pavia	Corsi integrativi	industriale	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
297	Pavullo	Regia scuola compl. e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
298	Perugia	Regia scuola compl. « Purgotti » e classi VI e VII integrative	commerciale	1	—	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—
302	Piacenza	Regia scuola compl. « Genocchi »	agrario	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—
303	Piacenza	Regia scuola di avviamento	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—
304	Piazza Armerina	Corso prep. Regia scuola industriale e Regia scuola complementare	ind. e agr. (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Pinerolo	Regia scuola compl. « Brignone » e Corsi integrativi	industriale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	Direttori		Organico del personale: insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio		
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	disegno	lingua straniera	insegnante di religione
309	Pisa	Regia scuola compl. « Nicola Pisano »	commerciale	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
309 *bis*	Pisa	Corso prep. Regio istituto industriale	industriale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
310	Pistoia	Regia scuola compl. « Betti »	commerciale	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
311	Pistoia	Regia scuola avv. aggr. Regia scuola ind. « Pacinotti »	industriale (1)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
313	Pola	Regia scuola compl. « Grion »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
314	Pola	Regia scuola avviamento al lavoro	ind. mas. fem.	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
316	Pontecorvo	Regia scuola compl. e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
319	Portici	Corsi integrativi	industriale (2)	1	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
328	Ravenna	Regia scuola compl. « Matteucci » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
329	Reggio Calabria	Corso prep. del Regio istituto ind. e corsi integrativi	industriale (1)	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
332	Rieti	R. Scuola compl. « Sisti » e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
335 *bis*	Roma	Corsi integrativi « G. Alessi », già « Lante della Rovere »	industr. femm.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
337	Roma	Regia scuola compl. « Buonarroti »	commerciale	—	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
338	Roma	Regia scuola compl. « Cesi ».	comm. e ind.	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
338 *bis*	Roma	Corsi integrativi « Colombo »	industriale	—	1	11	7	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
338 *ter*	Roma	Corsi integrativi « Da Feltre »	industr. femm.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
338 *quat*	Roma	Corsi integrativi « De Amicis »	industriale	1	—	4	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
339	Roma	Regia scuola compl. « Della Valle »	commerciale	—	1	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
339 *bis*	Roma	Corsi integrativi « Diaz » già « Duca d'Aosta »	industr. femm.	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—
341	Roma	Regia scuola compl. « Cola di Rienzo »	commerciale	1	—	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
341 *bis*	Roma	Corsi integrativi « Mameli ».	industr. femm.			Soppressa													
342	Roma	Regia scuola compl. « Manuzio »	commerciale	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
343	Roma	Regia scuola compl. « Metastasio »	commerciale	1	—	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	Direttori: con insegnamento	Direttori: senza insegnamento	Insegnanti: italiano	Insegnanti: matematica	Insegnanti: computisteria	Insegnanti: tecnologia	Insegnanti: agricoltura	Insegnanti: economia domestica	Istruttori pratici: ferro	Istruttori pratici: legno	Istruttori pratici: femminile	Istruttori pratici: agrario	Istruttori pratici: alberghiero	Ruolo transitorio: disegno	Ruolo transitorio: lingua straniera	Ruolo transitorio: insegnante di religione
344	Roma	Regia scuola compl. « Romano »	com. e ind. fem.	1	—	6	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	—
344 *bis*	Roma	Corsi integrativi « IV Novembre »	ind. masch.			Soppressa													
344 *ter*	Roma	Cosi integrativi « Saffi »	industr. femm.	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
344 *quat*	Roma Lido di Roma	Corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
344 *quin*	Roma	Corsi integrativi « A. Mussolini »	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
345	Roma	Corsi integrativi « Duca d'Aosta » e corso prep. del Regio istituto industriale	industriale (1)	—	—	15	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—
345 *bis*	Rosignano Marittimo Solvay Rosignano	Corsi integrativi	industriale (2)	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
346	Rovereto	Regia scuola compl. « « Damiano Chiesa »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
355	San Remo	Regia scuola compl. e corsi integrativi	commerciale	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
360	S. Arcangelo di Romagna	Regia scuola compl. « Saffi »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
361	Sarno	Regia scuola compl. « Baccelli » e corsi integrativi.	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
362	Sarzana	Regia scuola compl. « Bertolini » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
363	Sassari	Regia scuola compl. « Fara » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
369	Sciacca	Regia scuola compl. « Rossi » e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
374	Sessa Aurunca	Regia scuola compl. « De Sanctis » e corsi integrativi	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
380	Sora	Regia scuola compl. « Carnevale »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	Spoleto	Regia scuola compl. « Pianciani »	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
388	Susa	Regia scuola compl. « De Ambrois »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
397	Teramo	Corso prep. della Regia scuola industriale	industriale (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
398	Termini Imerese	Regia scuola compl. « Balsamo »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
399	Terni	Regia scuola compl. « Nucula » e corsi integrativi	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e traformati	TIPO	Direttori		Organico del personale: Insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio		
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	disegno	lingua straniera	insegnante di religione
402	Tivoli	Corso prep. del Regio laboratorio scuola « Baccelli »	industriale (1)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
403	Tivoli	Regia scuola compl. « Coccarini »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
403 *ter*	Torino	Corsi integrativi « Boncompagni »	commerciale	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
403 *quat*	Torino	Corsi integrativi « Da Feltre »	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
404	Torino	Regia scuola compl. « Elena »	commerciale	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
405	Torino	Regia scuola compl. « Giulio »	industriale	1	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
406	Torino	Regia scuola compl. « Laetitia »	commerciale	—	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
407	Torino	Regia scuola compl. « Lagrange »	commerciale	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
407 *bis*	Torino	Corsi integrativi « Parini »	ind. masch.	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
408	Torino	Regia scuola di avviamento « Plana »	industriale	—	1	5	4	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
409	Torino	Regia scuola compl. « Sommeiller »	industriale	1	—	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—
409 *bis*	Torino	Corsi integrativi « Tasso »	ind. albergh.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
410	Torino	Regia scuola compl. « Valperga »	commerciale	1	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
411	Torino	Corso prep. della Regia scuola commerc. « Boselli »	commerciale (1)	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
412	Torino	Corso prep. del Regio istituto industriale	industriale (1)	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
417	Trento	Regia scuola compl. « Bronzetti »	commerciale	—	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
420	Treviso	Regia scuola compl. « Bianchetti »	commerciale	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
423 *bis*	Trieste	Corsi integrativi « Bergamas » già « Giuliani »	industriale	—	1	7	6	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
423 *ter*	Trieste	Corsi integrativi « Rismondo »	commerciale	—	1	10	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	Varese	Regia scuola compl. « Daverio »	commerciale	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
434	Velletri	Regia scuola compl. « Velletrano »	agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—
440	Vercelli	Regia scuola compl. « Lanino Bernardino », e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
441	Veroli	Regia scuola compl. e corsi integrativi	commerciale	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Numero d'ordine	SEDI	SCUOLE E CORSI fusi e trasformati	TIPO	Direttori		Organico del personale														
						Insegnanti						Istruttori pratici					Ruolo transitorio			
				con insegnamento	senza insegnamento	italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	ferro	legno	femminile	agrario	alberghiero	disegno	lingua straniera	insegnante di religione
442	Verona	Regia scuola compl. « Caliari » e corsi integrativi	industriale	I	—	I	I	—	I	—	—	I	—	—	—	—	I	—	—
449	Vigevano	Regia scuola compl. « Robecchi »	commerciale	I	—	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	—
452	VittorioVeneto	Regia scuola compl. corsi integrativi e corso preparatorio della Regia scuola industriale	industriale	—	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	Voghera	Regia scuola compl. « Plana »	commerciale	—	I	2	2	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	I	—
				368	79	938	694	238	106	77	12	91	17	46	75	I	494	392	I

Note — (I) Non sono coperti i posti di direttore e d'istruttore pratico, trattandosi di
il posto di direttore, trattandosi di scuola derivata dalla trasformazione di corsi integra
della scuola di provenienza del direttore trasferito (art. 4I). (3) La istituzione dei posti di
professionale; di computisteria, ragioneria e pratica commerciale, in conformità di qua
alla condizione che l'insegnamento venga assunto dal direttore.

scuole aggregate a scuole e istituti industriali o commerciali (art. 37). — (2) Non è coperto
tivi a meno che tale copertura possa essere compensata con la vacanza nella direzione
scienze applicate, agricoltura e industrie agrarie, zootecnia e contabilità agraria, disegno
to è disposto con l'art. 4 del R. decreto 25 giugno 193I, n. 95I, si intende subordinata

Roma, addì I° aprile I935 - Anno XIII.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON

ORDINANZA 23 maggio 1935-XIII.

Scrutini finali ed esami nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

Ai Regi Provveditori agli studi;
Ai Direttori delle Scuole secondarie di avviamento professionale;
Ai Direttori dei Corsi annuali e biennali di avviamento professionale.

Gli scrutini finali e gli esami presso le Scuole di avviamento professionale - Regie, pareggiate, parificate o sedi di esame - e presso i Corsi annuali e biennali avranno luogo secondo le norme seguenti:

1. - Le lezioni avranno termine il giorno 15 giugno e il giorno successivo i consigli di classe procederanno alle operazioni di scrutinio sotto la presidenza del direttore o di un suo delegato.

Gli esami di riparazione si svolgeranno tra il sedici e il trenta settembre.

2. - Lo scrutinio del 3° trimestre ha valore di scrutinio finale. A differenza dei precedenti trimestri, si assegnerà un voto unico in profitto anche in quelle discipline che comprendono piú prove; e, se si tratti di esercitazioni pratiche, il voto è proposto dall'insegnante, sentito l'istruttore pratico. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto anche di quelli relativi ai trimestri precedenti, i quali, per altro, non possono avere valore decisivo.

3. - Il voto di condotta è unico per tutte le materie, e il Consiglio lo delibera a maggioranza, su motivata proposta dell'insegnante che nella classe ha maggior numero di ore d'insegnamento.

4. - Sono esclusi dalla promozione senza esame gli alunni che riportino in condotta meno di 8 decimi.

Sono esclusi dalle prove di riparazione (per gli esami di promozione) e da quelle di prima sessione (per gli esami di licenza) gli alunni che riportino in condotta meno di sei decimi.

Gli alunni che abbiano complessivamente conseguito in profitto una media inferiore a cinque decimi, sul massimo dei punti da assegnarsi, sono esclusi dalla prima sessione degli esami di licenza.

Quando, a causa di assenze anche se giustificate, non possa assegnarsi voto nel profitto di una o piú discipline, il Consiglio di classe decide caso per caso intorno all'ammissibilità alla sessione di primo esame.

5. - Salvo il disposto del par. 12, le materie di scrutinio e di esame sono quelle indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente ordinanza.

Per l'esatta applicazione degli articoli 24 e 25 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, si assegnerà a ciascuna disciplina anche se comporti piú prove di esame un voto unico soltanto nel caso che essa non sia raggruppata con altre. Invece, quando piú discipline sono riunite in un gruppo, si assegnerà un voto unico al gruppo stesso, qualunque sia il numero delle materie che lo costituiscono.

L'alunno o il candidato esterno riprovato, in sede di scrutinio o di esame di prima sessione, in un gruppo di materie che ne comprenda piú di due, sostiene l'esame di riparazione sulle sole materie del gruppo nelle quali sia stato giudicato insufficiente.

Tali materie saranno indicate nel prospetto dell'esito degli scrutini o degli esami che si pubblica all'albo della Scuola.

Ai fini della esclusione dalla sessione di riparazione nel computo delle materie o gruppi di materie, non si tien conto del canto corale e di quei gruppi di materie nei quali il candidato abbia riportato una parziale approvazione sia allo scrutinio finale sia all'esame di prima sessione.

6. - Non appena concluse le operazioni di scrutinio, avranno luogo gli esami di ammissione, di idoneità e di licenza secondo il diario stabilito dal direttore.

7. - Gli alunni, per essere ammessi a sostenere gli esami propri della loro classe, non debbono presentare alcuna istanza; debbono invece presentarla i candidati privatisti, entro il dieci giugno, su carta libera e insieme con i documenti seguenti:

a) atto di nascita in carta libera;

b) certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiolo;

c) titolo di studio prescritto.

La Direzione si accerterà della identità personale del candidato nei modi che riterrà piú opportuni.

8. - Nessuna tassa è dovuta dai candidati per essere ammessi a sostenere gli esami, ma soltanto il contributo di L. 15 relativo all'educazione fisica; meno per quelli i quali ne siano stati esonerati dall'autorità competente.

Neppure tale contributo è richiesto se si tratti di esami d'ammissione.

I licenziati che richiedano il relativo diploma saranno tenuti al pagamento anticipato della tassa di L. 125: senza aver ottemperato a quest'obbligo, nessun titolo o certificato di licenza potrà essere loro rilasciato.

I certificati di licenza, richiesti in sostituzione temporanea dei diplomi, saranno redatti su carta da bollo da L. 6, se contengono la trascrizione dei singoli voti riportati; su carta da L. 4, se si tratti di certificati generici di conseguita licenza.

9. - Gli alunni che non si siano ritirati dalla Scuola prima del primo marzo non possono essere considerati privatisti a nessun effetto.

10. - Gli esami di ammissione alla prima classe, che tengono luogo, a norma dell'art. 20 della legge 22 aprile 1932, n. 490, della licenza elementare, consistono nelle prove seguenti:

a) scrittura sotto-dettato di un breve e facile brano di prosa moderna;

b) saggio di composizione italiana su argomento riguardante la vita dei fanciulli;

c) lettura di un brano di prosa scelto dalla Commissione; esposizione orale del suo contenuto; opportuni richiami alle principali nozioni grammaticali;

d) prova orale sugli elementi di storia e geografia riguardanti il programma delle classi elementari;

e) prova orale di matematica con esercizi riguardanti il programma delle classi elementari.

Ai fini dell'assegnazione dei voti, e quindi ai fini dell'ammissibilità agli esami di riparazione, costituiscono un gruppo le prove indicate alle lettere *a*) e *b*), - un altro gruppo quelle indicate alle lettere *c*) e *d*) - la prova di cui alla lettera *e*) viene classificata da sola.

11. - Gli esami di idoneità alla seconda classe sono dati sui programmi della prima; - gli esami di idoneità alla terza classe sono dati sui programmi della prima e della seconda, a meno che il candidato non abbia già conseguito la promozione o la idoneità alla seconda.

12. - Gli esami di licenza sono dati sui programmi di tutte le discipline delle tre classi, soltanto pei candidati privatisti sprovvisti di idoneità o promozione intermedia.

Pei candidati interni tali esami si limiteranno alle materie e ai programmi della sola terza classe.

Sui diplomi di licenza, si segneranno con inchiostro rosso i voti riportati negli esami o scrutini precedenti in quelle materie che, per non essere comprese nei programmi della terza classe, non sono oggetto di nuovo esame (scienze fisiche e naturali, disegno, calligrafia, plastica).

13. - Le Commissioni esaminatrici, presiedute dal direttore o da un suo delegato, sono costituite:

a) per gli esami di ammissione: dall'insegnante delle materie letterarie e da quello di matematica;

b) per gli esami di promozione e di idoneità: da insegnanti della classe a cui il candidato aspira e da altri della classe precedente;

c) per gli esami di licenza: da tutti gli insegnanti.

È in facoltà del direttore di suddividere le Commissioni esaminatrici in Sotto-commissioni costituite con criterio di affinità di materie e composte ciascuna di non meno di tre commissari.

14. - Per procedere alle prove scritte e grafiche l'insegnante o gl'insegnanti della disciplina che è oggetto dell'esame propongono al direttore, mezz'ora prima dell'inizio della prova, una serie di temi tra i quali il direttore ne sceglie tre. Tra questi si sorteggia il tema da assegnare, in presenza dei candidati e della Commissione. Il tema sorteggiato viene subito dettato ai candidati dall'insegnante della materia.

I temi delle prove pratiche possono essere anche diversi per ciascun candidato o per gruppi di candidati.

Quando la prova pratica riguardi le esercitazioni, i temi sono proposti dall'insegnante della relativa materia tecnica; e quando questo non vi sia, i temi sono proposti dall'istruttore pratico.

Per ogni singola prova la Commissione stabilisce il tempo massimo da concedere ai candidati.

15. - Nessun candidato può essere ammesso nella sala degli esami dopo che sia iniziata la dettatura del tema.

L'assistenza durante le prove è affidata per turno ad un numero di insegnanti proporzionato a quello dei candidati e sufficiente, a giudizio del direttore, per assicurare una vigilanza efficace.

16. - Il testo del tema assegnato resta a disposizione dei candidati per tutta la durata della prova. Salvo chiarimenti formali e collettivi che la Commissione esaminatrice credesse di dare all'atto della comunicazione del tema, è vietato di dare sullo svolgimento di esso qualunque indicazione.

Sotto pena di esclusione della prova o di nullità, è vietato ai candidati di comunicare tra loro e di servirsi di appunti o di pubblicazioni, salvo quelle che la Commissione ritenesse indispensabili.

È consentito l'uso del vocabolario nelle prove di lingua italiana e straniera.

In tutte le prove scritte e grafiche i candidati devono usare esclusivamente carta munita del bollo della scuola e della firma del direttore; devono consegnar le minute e anche i fogli eventualmente non adoperati.

Del presente paragrafo deve darsi particolare lettura ai candidati prima dell'inizio di qualunque prova scritta o grafica o pratica.

17. - Gli incaricati della vigilanza alle prove scritte, pratiche o grafiche, ritirando gli elaborati d'esami, apporranno su di essi l'ora della consegna e la propria firma o altro contrassegno. Raccolti tutti gli elaborati, essi sono consegnati al direttore, il quale - in presenza degli insegnanti che hanno assistito - li chiuderà in apposita busta, che sarà riaperta, anche in presenza degli insegnanti, soltanto quando si dovrà procedere alla revisione. Per quanto possibile, questa sarà fatta collegialmente dalle Sotto-commissioni incaricate.

Gli elaborati saranno custoditi nell'archivio della Scuola per tre anni almeno.

18. - Per le prove orali debbono farsi due appelli consecutivi, nell'ordine stabilito dal direttore.

19. - Non possono concedersi sessioni suppletive o straordinarie di esami, salvo che per prove grafiche, pratiche od orali, in caso di assenza per gravissimi motivi che devono immediatamente essere comunicati al direttore al quale ne spetta la valutazione, e purché tali prove possano aver luogo prima della chiusura della sessione.

Nella seconda sessione d'esami il direttore può anche consentire, per motivi gravissimi, prove ritardate scritte non oltre il 31 ottobre.

20. - Terminate le prove orali, la Commissione o la Sotto-commissione procede all'assegnazione del voto, che deve essere unico per ciascuna delle

materie o dei gruppi di materie di cui ai prospetti *A*, *B* e *C*. Esso è deliberato a maggioranza, su proposta del presidente, in base ai giudizi sulle singole prove scritte grafiche pratiche e orali.

I giudizi formulati dalle Sotto-commissioni devono essere convalidati dalla Commissione plenaria.

Il giudizio della Commissione plenaria è inappellabile.

21. - In caso di accertata irregolarità nello svolgimento delle prove, il direttore, sentita la Commissione esaminatrice, può ordinare, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esami, riferendone immediatamente al Ministero per il tramite del Regio Provveditore agli studi.

22. - Di tutte le operazioni di esami si deve redigere giorno per giorno apposito verbale firmato dal direttore e dai componenti la Commissione esaminatrice.

I verbali sono serbati nell'archivio della Scuola.

23. - Spetta al direttore annullare le singole prove di qualsiasi esame per irregolarità nella iscrizione del candidato o dichiarare la nullità di singole prove per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi preparati privatamente.

L'annullamento delle singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal direttore della Scuola.

Contro i provvedimenti di cui ai comma precedenti è ammesso ricorso, entro dieci giorni, al Provveditore agli studi.

L'annullamento di esami, anche nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del direttore o della Commissione esaminatrice, può essere pronunciato definitivamente dal Provveditore.

Il Ministero, di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza, può procedere all'annullamento, anche collettivo, di esami o prove di esame e può disporne la rinnovazione.

24. - Al termine dei Corsi secondari annuali o biennali di avviamento professionale, gli alunni conseguono per scrutinio finale l'attestato degli studi compiuti, scrutinio eventualmente integrato da esami nella sessione autunnale, nei modi stabiliti per le promozioni nella Scuola secondaria.

25. - Nei Corsi secondari biennali di avviamento professionale possono essere tenuti esami di idoneità solo per la seconda classe.

Nei Corsi a programma ridotto sono tenuti esami finali per il conseguimento dell'attestato di corso compiuto: vi sono ammessi, in prima sessione, i candidati provenienti da Scuola privata o paterna, ed in seconda sessione anche gli alunni interni che non conseguirono la prescritta votazione nello scrutinio finale agli effetti di cui all'art. 25 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

26. - L'esame integrativo, previsto dall'art. 3 comma 4° della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, per gli alunni provenienti da Corsi secondari annuali e biennali a programmi ridotti, del tipo agrario, commerciale, industriale - ma-

schile o femminile - consiste in una prova scritta ed in una orale di lingua straniera sui programmi della classe di scuola secondaria corrispondente a quella del Corso di provenienza.

Ove si presentino casi concreti non previsti nella presente ordinanza, la giusta soluzione di essi è affidata alla esperienza dei direttori e delle Commissioni esaminatrici, che vorranno uniformarsi soprattutto allo spirito delle presenti direttive secondo criteri di una equa e seria valutazione globale che sia egualmente lontana da eccessiva indulgenza e da soverchio rigore.

Roma, 23 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

MATERIE D'ESAME

(Articoli 24 e 25 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490).

A. — SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE E CORSI SECONDARI ANNUALI E BIENNALI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE E PROGRAMMI NORMALI

Tipo Agrario	Tipo Industriale					Tipo Commerciale	Tipo Marinaro Articoli 2 e 8 della legge 22 aprile 1932 X, n. 490.		
	per meccanici e falegnami	per edili	per tessili	per minerari	femminile		Sezione navigazione	Sezione meccanica	Sezione costruzione
1. Lingua italiana	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.
2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.	2. Matematica.
3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera, Conversazione e corrispondenza commerciale.	3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera.	3. Lingua straniera.
4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.	4. Storia. Geografia e Cultura fascista.
5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene - Merceologia.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.	5. Elementi di scienze fisiche naturali ed Igiene.
6. Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia e nozioni di contabilità agraria.	6. Elementi di scienze applicate e Tecnologia.	6. Elementi di scienze applicate e Tecnologia ed Elementi di costruzione.	6. Elementi di scienze applicate e Tecnologia e Tessitura.	6. Elementi di scienze applicate, Lavori minerari, industrie derivate, Nozioni di contabilità di lavori minerari.	6. Economia domestica, Nozioni di contabilità ed Elementi di merceologia.	6. Computisteria, Ragioneria e Pratica commerciale.	6. Elementi di tecnica nautica - Di meteorologia e di nautica - Di biologia marina e di ittiologia - Di diritto marittimo e di contabilità di bordo - Di macchine.	6. Tecnologia ed Elementi di macchine e tecnica nautica.	6. Tecnologia e Costruzione navale.
7. Disegno (ornato geometrico) e disegno professionale.	7. Disegno (ornato geometrico), Disegno professionale e plastica.	7. Disegno (ornato geometrico), Disegno professionale e plastica.	7. Disegno (ornato geometrico), Disegno professionale e plastica.	7. Disegno (ornato geometrico), Disegno professionale e plastica.	7. Disegno (ornato geometrico), Disegno professionale e plastica.	7. Disegno - Calligrafia - Stenografia - Dattilografia commerciale.	7. Disegno (ornato geometrico) e Disegno professionale.	7. Disegno (ornato geometrico) e Disegno professionale.	7. Disegno (ornato geometrico) e Disegno professionale.
8. Esercitazion pratiche.	8. Esercitazioni pratiche.	8. Esercitazioni pratiche.	8. Esercitazioni pratiche.	8. Esercitazioni pratiche.	8. Esercitazioni pratiche.	8. Canto corale.	8. Esercitazioni pratiche.	8. Esercitazioni pratiche.	8. Esercitazion pratiche.
9. Canto corale.	9. Canto corale.	9. Canto corale.	9. Canto corale.	9. Canto corale.	9. Canto corale.		o. Canto corale.	9. Canto corale.	9. Canto corale.

B. — CORSI SECONDARI ANNUALI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A PROGRAMMI RIDOTTI

Tipo agrario	Tipo industriale	Tipo industriale femminile	Tipo commerciale
1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.
2. Storia - Geografia e Cultura fascista.	2. Storia - Geografia e Cultura fascista.	2. Storia - Geografia e Cultura fascista.	2. Storia - Geografia e Cultura fascista.
3. Aritmetica e geometria.	3. Aritmetica e geometria.	3. Aritmetica e geometria.	3. Aritmetica e geometria.
4. Elementi di scienze, agraria, zootecnia, contabilità agraria e Nozioni di igiene.	4. Elementi di scienze e di tecnologia - Nozioni di igiene.	4. Elementi di scienze, economia domestica, igiene ed esercitazioni.	4. Elementi di scienze e nozioni di igiene - Elementi di computisteria e di pratica commerciale.
5. Disegno.	5. Disegno.	5. Disegno.	5. Calligrafia - Disegno.
6. Esercitazioni pratiche.	6. Esercitazioni pratiche.	6. Lavori donneschi.	6. Dattilografia (facoltativa).
7. Canto corale.	7. Canto corale.	7. Canto corale.	7. Canto corale.

C. — CORSI SECONDARI BIENNALI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A PROGRAMMI RIDOTTI

Tipo agrario	Tipo industriale			Tipo commerciale	Tipo alberghiero
	per apprendisti, falegnami, edili, meccanici.	per apprendisti elettricisti	femminile		
1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.	1. Lingua italiana.
2. Storia, geografia e cultura fascista.	2. Storia, geografia e cultura fascista.	2. Storia, geografia e cultura fascista.	2. Storia, geografia e cultura fascista.	2. Storia e cultura fascista. Geografia.	2. Storia politica e storia dell'arte. Geografia generale e turistica. Cultura fascista.
3. Aritmetica e geome- Elementi di scienze, di agraria e di industrie agrarie. Elementi di zootecnia. Elementi di con- tria.	3. Aritmetica e geometria.	3. Aritmetica e geometria.	3. Aritmetica e geometria.	3. Aritmetica e geometria.	3. Lingue straniere.
4. Nozioni di igiene. 6. Esercitazioni prati- tabilità agraria.	4. Nozioni di igiene. Elementi di scienze, di meccanica e di tecnologia.	4. Nozioni di igiene. Elementi di scienze e di elettrotecnica.	4. Elementi di scienze. Nozioni di economia domestica, di igiene ed esercitazioni.	4. Elementi di computisteria, di ragioneria e di pratica commerciale.	4. Matematica e contabilità alberghiera.
5. Disegno.	5. Disegno.	5. Disegno.	5. Disegno.	5. Elementi di scienze e Nozioni di igiene, nozioni dell'arte del vendere ed elementi di merceologia.	5. Igiene. Elementi di scienze e di merceologia.
che.	6. Esercitazioni pratiche.	6. Esercitazioni pratiche.	6. Lavori donneschi.	6. Disegno. Calligrafia.	6. Disegno. Calligrafia.
7. Canto corale.	7. Canto corale.	7. Canto corale.	7. Canto corale.	7. Dattilografia (facoltativa).	7. Tecnica alberghiera ed esercitazioni pratiche.
				8. Canto corale.	8. Canto corale.

N. B. — La prova di lingua straniera ha luogo nei Corsi dove tale insegnamento (facoltativo) è impartito (art. 8 legge 22 aprile 1932-X, n. 490 comma 2.).

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1197.

Sostituzione dei vincitori rinunciatari nei concorsi a posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 12 luglio 1935, n. 161).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 gennaio 1933, n. 153, sui concorsi a posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - Nei concorsi a posti di direttore, d'insegnante, d'istruttore pratico nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi secondari di avviamento professionale, qualora per rinuncia dei vincitori e per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella seconda eventuale graduatoria, di cui all'art. 54 del regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, possano essere destinati in posti non messi a concorso, i detti posti disponibili saranno assegnati per ordine di merito, e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, ai concorrenti di cui al seguente articolo, salvo quanto è stabilito in base al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per gl'iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Ar. 2. - Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo e salvo sempre quanto è stabilito, in base al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafiche od orali, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito non meno di sette decimi nella votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una designazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 39. — MANCINI.

CIRCOLARE n. 28.

(ISPETTORATO GENERALE
PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE)

Conferimento delle supplenze e degli incarichi nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale per l'anno scolastico 1935-36.

Ai RR. Provveditori agli studi;
Ai Direttori delle RR. Scuole secondarie di avviamento professionale.

Per il conferimento delle supplenze e degli incarichi nelle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale per il prossimo anno 1935-36 le SS. VV. si atterranno alle istruzioni generali già impartite su tale argomento.

Si richiama in modo particolare l'attenzione delle SS. VV.:

a) sul R. decreto 1° giugno 1933-XI, n. 592 e sulla circolare della Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1933-XI, numero 9461-1/2-1 (pubblicata in questo Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 luglio 1933-XI) concernenti il divieto di assumere in servizio non di ruolo personale provvisto di pensione, divieto che, per espressa menzione fattane nella suddetta circolare, si riferisce (con le eccezioni naturalmente e limitazioni poste dal decreto) anche all'assunzione degli insegnanti supplenti o incaricati;

b) persone che non siano iscritte al Partito Nazionale Fascista;

c) sul divieto - salvo casi di necessità o di incarichi a scarsissimo orario - dei cumuli di supplenze e incarichi.

Il termine per la presentazione delle domande ai direttori degli aspiranti a supplenze ed incarichi nelle RR. Scuole secondarie di avviamento professionale è fissato al 30 settembre p. v.

I direttori faranno luogo alla nomina non piú tardi del 20 ottobre.

La comunicazione dei provvedimenti di nomina ai supplenti ed incaricati dovrà essere fatta mediante affissione all'Albo dell'Istituto e direttamente agli interessati per mezzo di lettera raccomandata e non soltanto disgiuntivamente, con l'uno o l'altro mezzo.

Roma, 21 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1835.

Elevazione del limite prescritto per le aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 29 ottobre 1935, n. 253).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923-II, n. 2440, e 23 maggio 1924-II, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le aperture di credito per il pagamento degli stipendi, degli assegni e delle retribuzioni al personale delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale che vengono effettuati per mezzo dei Regi Provveditori agli studi possono eccedere il limite di lire 250.000 fissato dagli articoli 56 e 284 rispettivamente dei Regi decreti 18 novembre 1923-II, n. 2440 e 23 maggio 1924-II, n. 827, fino alla concorrenza di lire 500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 365, foglio 95. — MANCINI.

ORDINANZA 22 ottobre 1935-XIII.

Ordinamento dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 3 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964 e 29 giugno 1933-XI, n. 1015;

Veduti i regi decreti 24 novembre 1932-XI, 6 aprile 1933-XI, 28 settembre 1933-XI, 11 dicembre 1933-XII, 1° aprile 1935-XIII;

Ordina:

È approvata l'annessa tabella relativa all'ordinamento dei Regi Corpi secondari di avviamento professionale.

Roma, 22 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

SEDE	PROVINCIA	TIPO	DURATA		PROGRAMMI	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto

Regio Provveditorato agli studi di Ancona.

SEDE	PROVINCIA	TIPO	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Cagli	Pesaro	industriale	—	b	n	—
Caldarola	Macerata	agrario	a	—	—	r
Camerano	Ancona	industriale	a	—	—	r
Camerino	Macerata	agrario	a	—	n	—
Castelfidardo	Ancona	industriale	a	—	—	r
Corinaldo	id.	agrario	a	—	—	r
Fabriano	id.	id.	—	b	n	—
Falerone	Ascoli Piceno	id.	a	—	n	—
Filottrano	Ancona	id.	—	b	—	r
Loreto	id.	id.	a	—	—	r
Mondolfo	Pesaro	industriale	a	—	—	r
Montegiorgio	Ascoli Piceno	agrario	a	—	—	r
Montegranaro	id.	industriale	a	—	n	—
Numana Sirolo	Ancona	agrario	a	—	—	r
Offida	Ascoli Piceno	industriale	—	b	n	—
Ostra	Ancona	agrario	a	—	—	r
Petritoli	Ascoli Piceno	id.	a	—	—	r
Pioraco	Macerata	id.	a	—	—	r
Portocivitanova	id.	industriale	—	b	n	—
Porto Recanati	id	commerciale	—	b	—	r
Porto San Giorgio	Ascoli Piceno	industriale	a	—	n	—
Potenza Picena	Macerata	id.	a	—	—	r
Recanati	id.	id.	a	—	—	r
Pipatransone	Ascoli Piceno	agrario	—	b	n	—
San Benedetto del Tronto.	id.	marinaro	a	—	—	r
San Lorenzo in Campo.	Pesaro	agrario	a	—	—	r
Urbania	id.	industriale	a	—	n	—

Regio Provveditorato agli studi di Aquila.

SEDE	PROVINCIA	TIPO	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Avezzano	Aquila	agrario	—	b	n	—
Casoli	Chieti	industriale	a	—	—	r
Castel di Sangro	Aquila	agrario	—	b	n	—
Francavilla a Mare	Chieti	industriale	—	b	n	—
Orsogna	id.	agrario	a	—	n	—
Palena	id.	industriale	—	b	n	—
Pianella	Pescara	agrario	a	—	—	r
Popoli	id.	industriale	—	b	n	—
Rocca di Mezzo.	Aquila	agrario	a	—	n	—
San Demetrio nei Vestini	id.	id.	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Bari.

SEDE	PROVINCIA	TIPO	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Adelfia	Bari	agrario	a	—	—	r
Alberobello	id.	id.	—	b	—	r
Alezio	Lecce	id.	a	—	—	r
Ascoli Satriano	Foggia	id.	a	—	—	r
Bisceglie	Bari	industriale	—	b	n	—
Bitetto	id.	agrario	a	—	—	r

LEGGENDA: a = *corsi annuali;* b = *corsi biennali;* n = *orario normale;* r = *orario ridotto.*

SEDE	PROVINCIA	TIPO	DURATA		PROGRAMMI	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Casamassima	Bari	agrario	a	—	—	r
Cassano Murge	id.	id.	a	—	—	r
Castellana	id.	id.	—	b	—	r
Castellaneta	Taranto	industriale	—	b	n	—
Ceglie Massapico	Brindisi	agrario	—	b	n	—
Galatone	Lecce	id.	a	—	—	r
Gioia del Colle	Bari	id.	—	b	n	—
Grumo Appula	id.	id.	—	b	—	r
Locorotondo	id.	industriale	a	—	—	r
Manfredonia	Foggia	marinaro	—	b	—	r
Minervino Murge	Bari	agrario	—	b	n	—
Modugno	id.	id.	a	—	—	r
Monte Sant'Angelo	Foggia	id.	—	b	—	r
Noci	Bari	industriale	a	—	—	r
Noicattaro	id.	agrario	a	—	—	r
Ostuni	Brindisi	id.	—	b	n	—
Palo del Colle	Bari	id.	—	b	—	r
Putignano	id.	id.	—	b	n	—
Rutigliano	id.	id	a	—	—	r
Sammichele	id.	id.	a	—	—	r
San Giorgio Jonico	Taranto	id	—	b	n	—
San Marco in Lamis.	Foggia	id.	—	b	—	r
Sannicandro	Bari	id.	a	—	—	r
Sannicandro Garganico	Foggia	id.	—	b	—	r
Santeramo	Bari	id.	—	b	—	r
Spinazzola	id.	id.	a	—	—	r
Toritto	id.	id.	a	—	—	r
Triggiano	id.	id.	a	—	—	r
Troia	Foggia	id.	a	—	—	r
Turi	Bari	industriale	a	—	—	r
Valenzano	id.	agrario	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Bologna.

SEDE	PROVINCIA	TIPO	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Alfonsine	Ravenna	agrario	a	—	—	r
Argenta	Ferrara	id	—	b	—	r
Bagnacavallo (fr. Villanova)	Ravenna	id.	—	b	n	—
Bertinoro	Forlì	commerciale	a	—	n	—
Borgonovo Val Tidone	Piacenza	agrario	a	—	n	—
Borgo Val di Taro	Parma	commerciale	a	—	n	—
Budrio	Bologna	agrario	—	b*	n	—
Cadelbosco Sopra	Reggio Emilia	id.	a	—	—	r
Camposanto	Modena	id.	—	b	—	r
Carpaneto	Piacenza	id.	a	—	n	—
Castello d'Argile	Bologna	id.	a	—	n	—
Castell'Arquato	Piacenza	id.	—	b	n	—
Castel Maggiore	Bologna	industriale	—	b	n	—
Castelnuovo di Sotto	Reggio Emilia	agrario	a	—	—	r
Castel San Pietro	Bologna	commerciale	—	b	—	r
Castiglione dei Peopoli	id.	agrario	—	b	n	—
Castrocaro e Terra del Sole	Forlì	id.	—	b	—	r
Cavezzo	Modena	id.	a	—	n	—

SEDE	Provincia	Tipo	Durata: annuale	Durata: biennale	Programmi: ad orario normale	Programmi: ad orario ridotto
Cervia	Ravenna	agrario	—	b	—	r
Cesena (fr. Borello)	Forlí	id.	a	—	—	r
Cesena (fr. Macerone)	id.	id.	a	—	—	r
Cesenatico	id.	marinaro	—	b	n	—
Codigoro	Ferrara	agrario	a	—	n	—
Collecchio	Parma	id.	a	—	—	r
Comacchio	Ferrara	id.	—	b	n	—
Concordia sulla Secchia.	Modena	id.	—	b	n	—
Conselice	Ravenna	id.	—	b	n	—
Copparo	Ferrara	id.	—	b	n	—
Coriano	Forlí	id.	—	b	—	r
Cotignola	Ravenna	id.	a	—	—	r
Dovadola	Forlí	id.	—	b	—	r
Ferrara-Pontelagoscuro	Ferrara	id.	a	—	n	—
Ferrara-Porotto	id.	id.	a	—	n	—
Ferrara - San Bartolomeo in Bosco	id.	id.	a	—	—	r
Ferrara-San Martino	Ferrara	id.	a	—	—	r
Fiorenzuola d'Arda	Piacenza	id.	—	b	n	—
Forlimpopoli	Forlí	commerciale	—	b	n	—
Formigine	Modena	commerciale	a	—	—	r
Formignana	Ferrara	agrario	—	b	—	r
Fusignano	Ravenna	industriale	a	—	—	r
Imola (fr. Sesto Imolese).	Bologna	agrario	—	b	n	—
Langhirano	Parma	id.	—	b	—	r
Loiano	Bologna	id.	a	—	—	r
Longiano	Forlí	id.	a	—	—	r
Massalombarda	Ravenna	id.	—	b	—	r
Medicina	Bologna	id.	—	b	—	r
Meldola	Forlí	id.	—	b	n	—
Mercato Saraceno	id.	id.	a	—	—	r
Modigliana	id.	industriale	—	b	n	—
Molinella	Bologna	agrario	—	b	—	r
Monticelli d'Ongina	Piacenza	id.	—	b	n	—
Morciano di Romagna	Forlí	id.	—	b	—	r
Noceto	Parma	id.	—	b	n	—
Novi	Modena	id.	a	—	—	r
Pianoro	Bologna	id.	a	—	n	—
Pieve di Cento	id.	id.	a	—	—	r
Poggiorenatico	Ferrara	id.	a	—	—	r
Ponte dell'Oglio	Piacenza	id.	a	—	—	r
Porretta Terme	Bologna	commerciale	—	b	n	—
Praduro e Sasso	id.	agrario	—	b	n	—
Premilcuore	Forlí	id.	—	b	n	—
Ravenna-Castiglione	Ravenna	id.	a	—	—	r
Ravenna-Mezzano	id.	id.	a	—	—	r
Ravenna-Marina	id.	marinaro	a	—	—	r
Ravenna-S. Pietro in Cam.	id.	agrario	a	—	—	r
Ravenna-Sant'Alberto	id.	id.	a	—	—	r
Ravenna-San Zaccaria	id.	id.	a	—	—	r
Rocca San Casciano	Forlí	id.	—	b	n	—
Salsomaggiore	Parma	alberghiero	—	b	n	—

SEDE	Provincia	Tipo	Durata: annuale	Durata: biennale	Programmi: ad orario normale	Programmi: ad orario ridotto
San Felice sul Panaro	Modena	agrario	—	b	—	r
San Pietro in Casale	Bologna	id.	—	b	—	r
San Giorgio di Piano	id.	commerciale	—	b	n	—
San Pietro in Bagno	Forlí	agrario	a	—	—	r
Sant'Agostino	Ferrara	id.	a	—	—	r
Savigliano sul Rubicone.	Forlí	id.	—	b	—	r
Scandiano	Reggio Emilia	id.	—	b	n	—
Sestola	Modena	commerciale	a	—	n	—
Soliera	id.	agrario	a	—	—	r
Soragna	Parma	id.	—	b	n	—
Sorbolo	id.	id.	a	—	—	r
Spilamberto	Modena	id.	a	—	—	r
Vergato	Bologna	id.	—	b	—	r
Vigarano Mainarda	Ferrara	id.	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Cagliari.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Alghero	Sassari	industriale	—	b	n	—
Dorgali	Nuoro	agrario	—	b	n	—
Ghilarza	Cagliari	id.	—	b	—	r
Lanusei	Nuoro	id.	a	—	—	r
Ozieri	Sassari	id.	—	b	n	—
Terranova Pausania	id.	commerciale	—	b	n	—

Regio Provveditorato agli studi di Campobasso.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Boiano	Campobasso	agrario	—	b	n	—
Bonefro	id.	id.	a	—	—	r
Carovilli	id.	id.	a	—	—	r
Guglionesi	id.	id.	a	—	—	r
San Pietro Avellana	id.	id.	a	—	—	r
Termoli	id.	marinaro	—	b	—	r
Venafro	id.	agrario	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Cosenza.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Bisignano	Cosenza	commerciale	a	—	—	r
Cittanova	Reggio Calabria	agrario	a	—	—	r
Delianova	id.	id.	a	—	—	r
Fagnano Castello	Cosenza	industriale	a	—	—	r
Gioia Tauro	Reggio Calabria	agrario	a	—	—	r
Gioiosa Jonica	id.	industriale	—	b	n	—
Locri	id.	id.	—	b	n	—
Nicastro	Catanzaro	id.	—	b	n	—
Oppido Mamertina	Reggio Calabria	agrario	a	—	—	r
Palmi	id.	commerciale	—	b	—	r
S. Stefano in Aspromonte	id.	agrario	a	—	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Regio Provveditorato agli studi di Firenze.						
Anghiari	Arezzo	agrario	—	b	—	r
Arcidosso	Grosseto	industriale	—	b	n	—
Bagni di Lucca	Lucca	commerciale	—	b	—	r
Bagni S. Giuliano (cap.)	Pisa	agrario	—	b	—	r
Bagni San Giuliano (frazione Pontasserchio)	id.	id.	—	b	—	r
Barga	Lucca	id.	—	b	n	—
Borgo a Mozzano	id.	id.	—	b	—	r
Buti	Pisa	industriale	a	—	—	r
Calci	id.	agrario	—	b	—	r
Camaiore	Lucca	id.	—	b	—	r
Cascina (capoluogo)	Pisa	commerciale	—	b	—	r
Cascina (fr. Casciavola)	id.	agrario	a	—	—	r
Cascina (fr. San Frediano a Settimo)	id.	id.	a	—	—	r
Castagneto Carducci	Livorno	id.	a	—	—	r
Castel del Piano	Grosseto	id.	a	—	—	r
Castelfiorentino	Firenze	commerciale	—	b	n	—
Castiglion Fiorentino	Arezzo	agrario	—	b	—	r
Cecina	Livorno	id.	—	b	—	r
Certaldo	Firenze	industriale	—	b	—	r
Firenzuola	id.	commerciale	a	—	—	r
Follonica	Grosseto	industriale	—	b	n	—
Forte dei Marmi	Lucca	id.	a	—	—	r
Gavorrano	Grosseto	id.	a	—	—	r
Greve in Chianti	Firenze	agrario	—	b	—	r
Lari	Pisa	id.	a	—	—	r
Marradi	Firenze	commerciale	a	—	—	r
Monsummano	Pistoia	agrario	—	b	n	—
Monte San Savino	Arezzo	id.	—	b	—	r
Pieve Santo Stefano	id.	commerciale	—	b	n	—
Pitigliano	Grosseto	agrario	a	—	—	r
Ponsacco	Pisa	industriale	—	b	—	r
Pontassieve	Firenze	agrario	a	—	—	r
Portoferraio	Livorno	commerciale	—	b	—	r
Rio Marina	id.	id.	—	b	—	r
Rosignano Marittimo	id.	agrario	—	b	—	r
Sancasciano Val di Pesa	Firenze	industriale	—	b	—	r
Santa Croce sull'Arno	Pisa	id.	—	b	n	—
Santafiora	Grosseto	agrario	a	—	—	r
San Giovanni Valdarno	Arezzo	industriale	—	b	—	r
Scansano	Grosseto	agrario	a	—	—	r
Signa	Firenze	industriale	a	—	—	r
Vicchio	id.	agrario	a	—	—	r
Vicopisano	Pisa	id.	—	b	—	r
Regio Provveditorato agli studi di Genova.						
Arcola	La Spezia	agrario	—	b	n	—
Bordignera	Imperia	commerciale	—	b	n	—
Borzonasca	Genova	agrario	a	—	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Busalla	Genova	agriario	a	—	n	—
Cicagna	id.	id.	a	—	—	r
Cogoleto	Savona	industriale	a	—	—	r
Diano Marina	Imperia	agrario	—	b	—	r
Finale Ligure	Savona	industriale	—	b	n	—
Genova « Canevari »	Genova	ind. femm.	—	b	n	—
Genova « Cantore »	id.	id.	—	b	n	—
Genova - Corso Chiabrera	id.	id.	—	b	n	—
Genova « Da Passano »	id.	id.	—	b	n	—
Genova « Durazzo »	id.	id.	—	b	n	—
Genova « Lomellini »	id.	id.	—	b	n	—
Genova « Ruffini »	id.	id.	—	b	n	—
Genova - Bolzaneto	id.	id.	—	b	n	—
Genova - Pra	id.	comm. e ind. f.	a	—	n	—
Genova - Quarto « Coda »	id.	industr. femm.	a	—	n	—
Genova - Sampierdarena	id.	id.	—	b	n	—
Genova - Sestri	id.	id.	—	b	n	—
Genova - Voltri	id.	id.	a	—	n	—
Genova - Pegli	id.	comm. e ind. f.	—	b	n	—
Genova - Cornigliano Cor.	id.	id.	a	—	n	—
Lerici	La Spezia	industriale	a	—	n	—
Pieve di Teco	Imperia	agrario	a	—	—	r
Pontedassio	id.	id.	a	—	—	r
Recco	Genova	id.	—	b	n	—
Sestri Levante	id.	industriale	—	b	n	—
Taggia	Imperia	agrario	—	b	—	r
Vado Ligure	Savona	industriale	—	b	n	—
Varazze	id.	id.	a	—	—	r
Regio Provveditorato agli studi di Milano.						
Acquanegra sul Chiese	Mantova	agrario	—	b	—	r
Arena Po	Pavia	id.	a	—	—	r
Belgioioso	id.	commerciale	—	b	—	r
Bellagio	Como	alberghiero	a	—	—	r
Bergamo	Bergamo	industriale	—	b	n	—
Bollate	Milano	agrario	a	—	—	r
Borghetto Lodigiano	id.	id.	a	—	—	r
Breme	Pavia	id.	a	—	—	r
Broni	id.	id.	—	b	—	r
Calolziocorte	Bergamo	industriale	—	b	n	—
Canneto Pavese	Pavia	agrario	a	—	—	r
Caravaggio	Bergamo	id.	a	—	—	r
Casalbuttano	Cremona	id.	a	—	—	r
Casalpusterlengo	Milano	industriale	—	b	n	—
Castano Primo	id.	agrario	a	—	—	r
Casatenovo Brianza	Como	id.	a	—	—	r
Casorate Primo	Pavia	industriale	—	b	—	r
Cassano d'Adda	Milano	agrario	a	—	—	r
Cassano Magnago	Varese	industriale	a	—	—	r
Cassolnovo	Pavia	agrario	a	—	—	r
Casteggio	Pavia	id.	—	b	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Casteldario	Mantova	agrario	—	b	—	r
Castellanza	Varese	industriale	a	—	—	r
Castelleone	Cremona	agrario	a	—	—	r
Castellucchio	Mantova	id.	—	b	—	r
Cernobbio	Como	industriale	a	—	—	r
Cernusco sul Naviglio	Milano	agrario	a	—	—	r
Chignolo Po	Pavia	id.	a	—	—	r
Cilavegna	id.	id.	a	—	—	r
Cinisello Balsamo	Milano	industriale	—	b	—	r
Colico	Como	agrario	a	—	—	r
Corteolona	Pavia	id.	—	b	—	r
Cuggiono	Milano	id.	a	—	—	r
Desio	id.	industriale	a	—	—	r
Dongo	Como	id.	a	—	—	r
Dorno Lomellina	Pavia	agrario	a	—	—	r
Edolo	Brescia	industriale	—	b	—	r
Erba	Como	commerciale	—	b	n	—
Fino Mornasco	id.	agrario	a	—	—	r
Gambalò	Pavia	id.	—	b	—	r
Garlasco	id.	id.	—	b	n	—
Gavardo	Brescia	industriale	—	b	—	r
Ghedi	id.	agrario	a	—	n	—
Gonzaga	Mantova	id.	—	b	n	—
Gorgonzola	Milano	id.	a	—	—	r
Gorla Minore	Varese	id.	a	—	—	r
Gravellona	Pavia	id.	a	—	—	r
Grosio	Sondrio	industriale	—	b	—	r
Grossotto	id.	agrario	a	—	—	r
Gussago	Brescia	id.	a	—	—	r
Iseo	id.	commerciale	—	b	n	—
Leno	id.	agrario	a	—	—	r
Lissone	Milano	industriale	a	—	—	r
Lomello	Pavia	agrario	—	b	—	r
Magenta	Milano	commerciale	a	—	n	—
Magnacavallo	Mantova	agrario	a	—	—	r
Malnate	Varese	industriale	a	—	—	r
Manerbio	Brescia	agrario	a	—	—	r
Mariano Comense	Como	industriale	—	b	n	—
Marmirolo	Mantova	agrario	a	—	—	r
Meda	Milano	industriale	a	—	—	r
Mede Lomellina	Pavia	agrario	—	b	—	r
Melegnano	Milano	commerciale	—	b	n	—
Melzo	id.	id.	a	—	—	r
Milano - Rip. Affori - Bruzzano	id.	agrario	a	—	n	—
Milano - Rogoredo	id.	ind. femm.	a	—	n	—
Milano - V. Ansperto	id.	id.	—	b	n	—
Milano - Rip. Baggio	id.	agrario e ind.	a	—	n	—
Milano - Trenno (cap.)	id.	id.	a	—	n	—
Milano - Trenno Boschetti	id.	id.	a	—	n	—
Milano - Trenno Figno	id.	id.	a	—	n	—
Milano - V. Borgognone	id.	ind. femm.	—	b	n	—

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Milano - V. Brunacci	Milano	industriale	—	b	n	—
Milano - Dergano	id.	agrario e ind.	a	—	n	—
Milano - V. Brugnatelli	id.	ind. femm.	a	—	n	—
Milano - V. Colletta	id.	id.	—	b	n	—
Milano - Rip. Crescenzago	id.	agrario	a	—	n	—
Milano - Gorla	id.	industriale	—	b	n	—
Milano - V. De Rossi	id.	agrario e ind.	a	—	n	—
Milano - V. Crespi	id.	industriale	—	b	n	—
Milano - V. Galvani	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Milano - V. Gentilino	id.	id.	—	b	n	—
Milano - V. Giacosa	id.	agrario	—	b	n	—
Milano - V. Monte Piano	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Milano - V. Morosini	id.	id.	—	b	n	—
Milano - V. Moscati	id.	id.	—	b	n	—
Milano - Rip. Ortica (Orfanotrofio)	id.	industriale	a	—	n	—
Milano - V. Palmieri	id.	agrario e ind.	a	—	n	—
Milano - V. Pisacane	id.	industriale	—	b	n	—
Milano - Rip. Pratocenten.	id.	agr. ind. femm.	a	—	n	—
Milano - V. Ruffini	id.	alberghiero	—	b	n	—
Milano - V. Ruffini (Orf.)	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Milano - V. Russo	id.	agrario e ind.	a	—	n	—
Milano - V. Sant'Orsola	id.	ind. (spec. elett.)	—	b	n	—
Milano - V. Stoppani	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Milano - Corso Vercelli	id.	id.	—	b	n	—
Milano - V. Vigevano	id.	industriale	—	b	n	—
Milano - V. Vignola	id.	ind. (spec. elett.)	—	b	n	—
Milano - V. Vitt. Colonna	id.	industriale	—	b	n	—
Moglia	Mantova	agrario	—	b	—	r
Montú Beccaria	Pavia	id.	a	—	—	r
Oggiono	Como	id.	a	—	—	r
Orzinuovi	Brescia	industriale	—	b	—	r
Ottobiano	Pavia	agrario	a	—	—	r
Paderno Dugnano	Milano	id.	a	—	—	r
Palvereto	Cremona	id.	a	—	—	r
Parabiago	Milano	id.	a	—	—	r
Passirano	Brescia	id.	a	—	—	r
Piadena	Cremona	id.	a	—	n	—
Pieve del Cairo	Pavia	id.	a	—	—	r
Pieve Porto Morone	id.	id.	—	b	—	r
Pisogne	Brescia	industriale	a	—	—	r
Pizzighettone	Cremona	id.	—	b	n	—
Pontedilegno	Brescia	commerciale	—	b	n	—
Pontevico	id.	agrario	—	b	—	r
Revere	Mantova	id.	—	b	—	r
Rivanazzano	Pavia	id.	a	—	—	r
Rivolta d'Adda	Cremona	id.	a	—	—	r
Robbio Lomellina	Pavia	id.	a	—	—	r
Robecco d'Oglio	Cremona	id.	a	—	—	r
Rovato	Brescia	commerciale	—	b	n	—
San Benedetto Po	Mantova	agrario	—	b	—	r
San Colombano al Lambro	Milano	id.	—	b	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata: annuale	Durata: biennale	Programmi: ad orario normale	Programmi: ad orario ridotto
San Giacomo alle Segnate	Mantova	agrario	a	—	—	r
San Giorgio Lomellina	Pavia	id.	a	—	—	r
Sannazzaro de' Burgondi	id.	id.	—	b	—	r
Saronno	Varese	industriale	a	—	n	—
Sartirana Lomellina	Pavia	agrario	a	—	—	r
Sant'Angelo Lodigiano	Milano	commerciale	—	b	—	r
Sesto Calende	Varese	industriale	a	—	—	r
Sesto ed Uniti	Cremona	agrario	a	—	—	r
Somma Lombardo	Varese	industriale	a	—	—	r
Soncino	Cremona	agrario	—	b	—	r
Talamona	Sondrio	id.	a	—	—	r
Tradate	Varese	industriale	—	b	—	r
Trezzo sull'Adda	Milano	agrario	a	—	—	r
Tromello	Pavia	id.	a	—	—	r
Valle Lomellina	id.	id.	a	—	—	r
Val Marchirolo	Varese	industriale	—	b	n	—
Varzi	Pavia	agrario	a	—	—	r
Verolanuova	Brescia	id.	a	—	—	r
Vestone	Brescia	id.	a	—	—	r
Vezza d'Oglio	id.	id.	a	—	—	r
Vigevano	Pavia	id.	—	b	n	—
Vimercate	Milano	commerciale	a	—	n	—
Vobarno	Brescia	industriale	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Napoli.

SEDE	Provincia	Tipo	Durata: annuale	Durata: biennale	Programmi: ad orario normale	Programmi: ad orario ridotto
Acerra	Napoli	agrario	a	—	—	r
Afragola	id.	id.	—	b	—	r
Altavilla Irpina	Avellino	industriale	a	—	—	r
Ariano Irpino	id.	agrario	a	—	—	r
Arienzo S. Felice	Napoli	industriale	a	—	—	r
Baia (fraz. Bacoli)	id.	id.	—	b	n	—
Caivano	id.	agrario	a	—	—	r
Campagna	Salerno	id.	a	—	—	r
Capri	Napoli	commerciale	a	—	—	r
Carinola	id.	agrario	a	—	—	r
Castel San Giorgio	Salerno	id.	a	—	—	r
Castelvetere Valfortore	Benevento	id.	a	—	—	r
Cercola	Napoli	id.	a	—	—	r
Cervinara	Avellino	id.	a	—	—	r
Domicella	id.	id.	a	—	—	r
Frigento	id.	id.	a	—	—	r
Gragnano	Napoli	id.	a	—	—	r
Maddaloni	id.	id.	—	b	n	—
Marano	id.	id.	a	—	—	r
Marcianise	id.	id.	—	b	—	r
Marigliano	id.	industriale	a	—	—	r
Montesarchio	Benevento	id.	a	—	—	r
Pomigliano d'Arco	Napoli	id.	a	—	n	—
Pontelandolfo	Benevento	agrario	a	—	—	r
Resina	Napoli	industriale	a	—	n	—
San Giuseppe Vesuviano	id.	agrario	a	—	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata: annuale	Durata: biennale	Programmi: ad orario normale	Programmi: ad orario ridotto
Sant'Agata dei Goti	Benevento	agrario	a	—	—	r
Sant'Anastasia	Napoli	id.	a	—	—	r
Scafati	Salerno	id.	—	b	—	r
Solofra	Avellino	id.	a	—	—	r
Solopaca	Benevento	id.	a	—	—	r
Somma Vesuviana	Napoli	id.	a	—	—	r
Torre Annunziata (frazione Boscoreale)	id.	id.	a	—	n	—

Regio Provveditorato agli studi di Palermo.

SEDE	Provincia	Tipo	Durata: annuale	Durata: biennale	Programmi: ad orario normale	Programmi: ad orario ridotto
Adrano	Catania	agrario	—	b	—	r
Agira	Enna	id.	a	—	—	r
Aragona	Agrigento	id.	a	—	—	r
Barcellona Pozzo di Gotto	Messina	id.	—	b	—	r
Bisacquino	Palermo	id.	a	—	—	r
Bivona	Agrigento	id.	a	—	—	r
Butera	Caltanissetta	id.	a	—	—	r
Campobello di Licata	Agrigento	id.	a	—	—	r
Canicattini Bagni	Siracusa	id.	a	—	—	r
Carlentini	id.	id.	a	—	—	r
Castelbuono	Palermo	id.	a	—	—	r
Castellammare del Golfo	Trapani	id.	a	—	—	r
Castiglione di Sicilia	Catania	id.	a	—	—	r
Castroreale	Messina	id.	a	—	—	r
Chiaramonte Gulfi	Ragusa	id.	a	—	—	r
Collesano	Palermo	id.	a	—	n	—
Comiso	Ragusa	id.	—	b	—	r
Francavilla di Sicilia	Messina	id.	a	—	—	r
Ferla	Siracusa	id.	a	—	n	—
Floridia	id.	id.	a	—	—	r
Francoforte	id.	id.	a	—	—	r
Furnari	Messina	id.	a	—	—	r
Giardini	id.	id.	a	—	n	—
Grammichele	Catania	id.	a	—	—	r
Linguaglossa	id.	id.	a	—	—	r
Mazzarino	Caltanissetta	id.	a	—	—	r
Melilli	Siracusa	id.	a	—	—	r
Militello in Val di Catania	Catania	id.	a	—	—	r
Mineo	id.	id.	a	—	—	r
Mistretta	Messina	id.	a	—	—	r
Montalbano Elicona	id.	industriale	a	—	—	r
Motta Sant'Anastasia	Catania	agrario	—	b	—	r
Naro	Agrigento	id.	a	—	—	r
Naso	Messina	id.	a	—	—	r
Novara di Sicilia	id.	id.	—	b	—	r
Nicosia	Enna	id.	—	b	—	r
Pachino	Siracusa	id.	—	b	—	r
Palazzolo Acreide	id.	id.	a	—	—	r
Palermo « Acquasanta »	Palermo	marinaro	a	—	n	—
Palermo « Boccadifalco »	id.	agrario	a	—	n	—
Palermo « Villagrazia »	id.	id.	a	—	n	—

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Palma Montechiaro . .	Agrigento	agrario	a	—	—	r
Pantelleria	Trapani	id.	a	—	—	r
Partanna	id.	id.	a	—	—	r
Partinico	Palermo	id.	a	—	—	r
Petralia Soprana . . .	id.	id.	a	—	—	r
Petralia Sottana . . .	id.	id.	a	—	—	r
Piedimonte Etneo . .	Catania	id.	a	—	—	r
Racalmuto	Agrigento	id.	a	—	—	r
Raffadali	id.	id.	a	—	—	r
Ramacca	Catania	id.	a	—	—	r
Ravanusa	Agrigento	id.	a	—	—	r
Ribera	id.	id.	a	—	—	r
Riesi	Caltanissetta	id.	a	—	—	r
Roccalumera	Messina	id.	a	—	—	r
Santa Croce Camerina .	Ragusa	id.	a	—	—	r
Santa Lucia del Mela . .	Messina	id.	a	—	—	r
Santo Stefano Quisquina	Agrigento	id.	a	—	—	r
Scordia	Catania	id.	a	—	—	r
Siculiana	Agrigento	id.	a	—	—	r
Solarino	Siracusa	id.	a	—	—	r
Sortino	id.	id.	a	—	—	r
Spaccaforno	Ragusa	id.	—	b	—	r
Sutera	Caltanissetta	id.	a	—	—	r
Taormina	Messina	alberghiero	a	—	—	r
Vizzini	Catania	industriale	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Perugia.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Bastia Umbra	Perugia	agrario	—	b	—	r
Bevagna	id.	id.	—	b	—	r
Cannara	id.	id.	a	—	—	r
Cascia	id.	commerciale	a	—	—	r
Norcia	id.	agrario	a	—	n	—
Nocera Umbra	id.	industriale	—	b	n	—
Spello	id.	industriale	—	b	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Potenza.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Accettura	Matera	agrario	a	—	—	r
Avigliano	Potenza	industriale	a	—	—	r
Bernalda	Matera	agrario	a	—	—	r
Ferrandina	id.	id.	—	b	—	r
Irsina	id.	id.	a	—	—	r
Lagonegro	Potenza	id.	a	—	—	r
Lavello	id.	id.	a	—	—	r
Montalbano Jonico . .	Matera	id.	a	—	—	r
Montescaglioso	id.	id.	a	—	—	r
Palazzo San Gervasio .	id.	id.	a	—	—	r
Pescopagano	Potenza	industriale	a	—	—	r
Pisticci	Matera	agrario	a	—	—	r
Pomarico	id.	id.	a	—	—	r
Rionero in Vulture . .	Potenza	id.	a	—	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Rivello	Potenza	agrario	a	—	—	r
Salandra	Matera	id.	a	—	—	r
Stigliano	id.	id.	a	—	—	r
Venosa	Potenza	id.	—	b	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Roma.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Alatri	Frosinone	industriale	—	b	—	r
Albano Laziale . . .	Roma	commerciale	—	b	—	r
Amatrice	Rieti	ind. femm.	a	—	—	r
Antrodoco	id.	commerciale	—	b	—	r
Anzio	Roma	id.	—	b	—	r
Bagnoregio	Viterbo	agrario	—	b	—	r
Castelforte	Littoria	id.	a	—	—	r
Ceccano	Frosinone	id.	a	—	—	r
Ceprano	id.	id.	—	b	—	r
Colleferro	Roma	industriale	a	—	n	—
Cori	Littoria	agrario	—	b	—	r
Fiuggi	Frosinone	commerciale	a	—	—	r
Guarcino	id.	agrario	a	—	—	r
Itri	Littoria	id.	a	—	—	r
Littoria	id.	id.	—	b	—	r
Magliano Sabino . . .	Rieti	id.	—	b	—	r
Marino	Roma	id.	a	—	—	r
Montelanico	id.	id.	a	—	—	r
Monterotondo	id.	id.	—	b	—	r
Montesangiovanni . .	Frosinone	id.	a	—	—	r
Nettuno	Roma	id.	—	b	—	r
Orte	Viterbo	id.	—	b	—	r
Paliano	Frosinone	id.	a	—	—	r
Ripi	id.	agrario	a	—	—	r
Roma « Bufalotta » (Sezione distaccamento di Tor Sapienza)	Roma	id.	a	—	n	—
Roma « Don Bosco » .	id.	industriale	a	—	—	r
Roma-Garbatella « M. Bianchi »	id.	ind. femm.	a	—	n	—
Roma-Torpignattara « Alfredo Oriani » . . .	id.	id.	a	—	n	r
Roma-Montemario « Nazario Sauro »	id.	agrario	a	—	n	—
Ronciglione	Viterbo	industriale	—	b	—	r
Segni	Roma	agrario	a	—	—	r
Sezze	Littoria	id.	—	b	—	r
Soriano nel Cimino . .	Viterbo	id.	—	b	—	r
Vetralla	id.	id.	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Torino.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Alessandria (Castelceriolo)	Alessandria	agrario	a	—	n	—
Alessandria (Litta Parodi)	id.	id.	a	—	n	—
Alessandria (Mandrogne)	id.	id.	a	—	n	—

SEDE	PROVINCIA	Tipo	DURATA		PROGRAMMI	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Alessandria (San Giuliano Piemonte)	Alessandria	agrario	a	—	n	—
Alessandria (Spinetta Marengo)	id.	id.	a	—	n	—
Azeglio	Aosta	id.	a	—	—	r
Barge	Cuneo	id.	a	—	—	r
Bellinzago Novarese	Novara	id.	a	—	—	r
Benevagienna	Cuneo	id.	a	—	—	r
Borgolavezzaro	Novara	id.	a	—	—	r
Borgosesia	Vercelli	industriale	—	b	n	—
Borgoticino	Novara	agrario	a	—	—	r
Busca	Cuneo	id.	a	—	—	r
Bussoleno	Torino	commerciale	a	—	n	—
Cameri	Novara	agrario	a	—	—	r
Canale d'Alba	Cuneo	id.	a	—	—	r
Canelli	Alessandria	commerciale	a	—	—	r
Carignano	Torino	id.	a	—	—	r
Carrú	Cuneo	id.	a	—	—	r
Cassine	Alessandria	agrario	a	—	—	r
Castagnole Lanze	id.	id.	—	b	—	r
Castagnole Monferrato	id.	id.	a	—	—	r
Castell'Alfero	id.	id.	a	—	—	r
Castellazzo Bormida	id.	id.	a	—	—	r
Castelnuovo Don Bosco	id.	id.	a	—	—	r
Castelnuovo Scrivia	id.	id.	—	b	—	r
Cavallermaggiore	Cuneo	id.	a	—	—	r
Cavour	Torino	id.	a	—	—	r
Cerano	Novara	id.	a	—	—	r
Ceva	Cuneo	commerciale	—	b	n	—
Chatillon	Aosta	agrario	—	b	—	r
Cherasco	Cuneo	id.	a	—	—	r
Cigliano	Vercelli	id.	—	b	—	r
Cocconato	Alessandria	id.	a	—	—	r
Condove	Torino	industriale	a	—	n	—
Cortemilia	Cuneo	agrario	a	—	—	r
Costigliole d'Asti	Alessandria	id.	—	b	—	r
Cumiana	Torino	id.	a	—	—	r
Cuorgnè	Aosta	id.	a	—	—	r
Dogliani	Cuneo	id.	—	b	—	r
Dronero	id.	id.	a	—	—	r
Etroubles	Aosta	id.	a	—	—	r
Farigliano	Cuneo	id.	a	—	—	r
Fenestrelle	Torino	id.	a	—	—	r
Foglizzo	id.	id.	a	—	—	r
Galliate	Novara	industriale	—	b	—	r
Garessio	Cuneo	commerciale	—	b	—	r
Gattinara	Vercelli	agrario	—	b	—	r
Gavi	Alessandria	id.	a	—	—	r
Ghemme	Novara	id.	a	—	—	r
Govone	Cuneo	id.	a	—	—	r
Lanzo Torinese	Torino	commerciale	a	—	—	r
Leyni	id.	agrario	a	—	—	r

SEDE	PROVINCIA	Tipo	DURATA		PROGRAMMI	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Livorno Ferraris	Vercelli	agrario	a	—	—	r
Locana	Aosta	id.	a	—	—	r
Mombercelli	Alessandria	id.	a	—	—	r
Montanaro	Torino	id.	a	—	—	r
Montechiaro d'Asti	Alessandria	id.	a	—	—	r
Montegrosso d'Asti	id.	id.	a	—	—	r
Montemagno	id.	id.	a	—	—	r
Moretta	Cuneo	id.	a	—	—	r
Oleggio	Novara	id.	—	b	—	r
Orbassano	Torino	commerciale	—	b	—	r
Ormea	Cuneo	agrario	a	—	—	r
Oviglio	Alessandria	id.	a	—	—	r
Palazzo Piverone	Aosta	id.	a	—	—	r
Perosa Argentina	Torino	industriale	a	—	—	r
Piossasco	id.	agrario	a	—	—	r
Poirino	id.	id.	a	—	—	r
Pontecurone	Alessandria	id.	a	—	—	r
Portacomaro	id.	id.	—	b	—	r
Pozzolo Formigaro	id.	id.	a	—	—	r
Pragelato	Torino	id.	a	—	—	r
Rivalta Bormida	Alessandria	id.	a	—	—	r
Rivarolo Canavese	Torino	id.	—	b	—	r
Romentino	Novara	id.	a	—	—	r
Sale	Alessandria	id.	—	b	—	r
San Damiano d'Asti	id.	id.	—	b	—	r
San Giorgio Canavese	Aosta	id.	a	—	—	r
Serravalle Scrivia	Alessandria	id.	a	—	—	r
Settimo Torinese	Torino	industriale	—	b	n	—
Torino « G. Allievo »	id.	id.	a	—	n	—
Torino « Gozzi »	id.	commerciale	a	—	n	—
Torino « L. A. Muratori »	id.	industriale	—	b	n	—
Torino « Parini »	id.	ind. femm.	a	—	n	—
Torino « N. Sauro »	id.	industriale	—	b	n	—
Torre Pellice	id.	id.	—	b	—	r
Trecate	Novara	agrario	—	b	—	r
Venaria Reale	Torino	industriale	a	—	—	r
Verolengo	id.	agrario	a	—	—	r
Vespolate	Novara	id.	a	—	—	r
Vigone	Torino	id.	—	b	—	r
Viguzzolo	Alessandria	id.	a	—	—	r
Villafranca Sabauda	Torino	id.	a	—	—	r
Volpiano	id.	id.	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Trento.

SEDE	PROVINCIA	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Aldeno	Trento	agrario	—	b	—	r
Arco	id.	id.	—	b	n	—
Avio	id.	id.	a	—	—	r
Bolzano	Bolzano	commerciale	—	b	n	—
Bolzano	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Borgo Valsugana	Trento	agrario	a	—	—	r
Bressanone	Bolzano	industriale	—	b	n	—

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Brunico	Bolzano	industriale	a	—	n	—
Caldaro	id.	agrario	—	b	—	r
Caldonazzo	Trento	id.	a	—	—	r
Cavalese	id.	id.	a	—	—	r
Cles	id.	id.	—	b	—	r
Gries (Bolzano)	Bolzano	id.	a	—	—	r
Laives	id.	id.	a	—	—	r
Lana	id.	id.	—	b	n	—
Lavis	Trento	id.	a	—	—	r
Levico	id.	id.	—	b	n	—
Merano	Bolzano	industriale	—	b	n	—
Mori	Trento	agrario	a	—	—	r
Mezzocorona	id.	id.	a	—	—	r
Mezzolombardo	id.	id.	a	—	—	r
Ortisei	Bolzano	industriale	—	b	—	r
Pergine Valsugana	Trento	agrario	—	b	—	r
Predazzo	id.	commerciale	a	—	—	r
Riva	id.	industriale	—	b	—	r
Riva	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Rovereto	id.	industriale	—	b	—	r
Salorno	id.	agrario	a	—	—	r
San Michele Appiano	Bolzano	id.	a	—	n	—
Termeno	Trento	id.	a	—	—	r
Tesero	id.	id.	a	—	—	r
Tione di Trento	id.	id.	—	b	—	r
Trento	id.	commerciale	—	b	n	—
Trento	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Trento-Gardolo	id.	agrario	—	b	n	—
Trento-Mattarello	id.	id.	—	b	n	—
Trento-Povo	id.	id.	a	—	n	—
Tuenno	id.	id.	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Trieste.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Abbazia	Fiume	alberghiero	—	b	n	—
Aidussina	Gorizia	agrario	a	—	—	r
Albona	Pola	industriale	—	b	—	r
Aurisina	Trieste	id.	—	b	—	r
Buie d'Istria	Pola	agrario	—	b	—	r
Canfanaro	ic.	id.	a	—	—	r
Capriva di Cormons	Gorizia	id.	a	—	—	r
Cherso	Pola	id.	—	b	—	r
Cittanova d'Istria	id.	id.	a	—	—	r
Corgnale	Trieste	id.	a	—	—	r
Dignano d'Istria	Pola	id.	—	b	n	—
Farra d'Isonzo	Gorizia	id.	a	—	—	r
Gorizia - Lucinico	id.	id.	—	b	n	—
Gorizia - Salcano (con Sez. distaccata a Vertoiba)	id.	industriale	—	b	n	—
Grado	Trieste	marinaro	a	—	—	r
Isola d'Istria	Pola	industriale	—	b	—	r
Laurana	Fiume	id.	a	—	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Lussingrande	Pola	agrario	a	—	—	r
Merna	Gorizia	id.	a	—	—	r
Montespino	id.	id.	—	b	—	r
Neresine	Pola	industriale	a	—	—	r
Parenzo	id	commerciale	a	—	—	r
Pinguente	id.	agrario	a	—	—	r
Pisino	id.	id.	a	—	—	r
Ranziano	Gorizia	id.	a	—	—	r
Ronchi dei Legionari	Trieste	id.	—	b	—	r
Santa Croce di Aidussina	Gorizia	id.	a	—	—	r
Sesana	Trieste	id.	a	—	—	r
Tolmino	Gorizia	id.	a	—	—	r
Trieste - Gattinara	Trieste	id.	—	b	n	—
Trieste - Guardiella	id.	id.	a	—	n	—
Trieste - Prosecco	id.	id.	a	—	n	—
Trieste - Roiano	id.	industriale	a	—	n	—
Trieste - Santa Croce	id.	id.	a	—	n	—
Trieste - Servola	id.	agrario	a	—	—	r
Trieste - Villa Opicina (con Sez. distaccata a Trebiciano)	id.	id.	—	b	—	r
Umago	Pola	id.	a	—	—	r
Villa del Nevoso	Fiume	id.	—	b	—	r
Vipacco	Gorizia	id.	a	—	—	r
Visignano d'Istria	Pola	id.	a	—	—	r

Regio Provveditorato agli studi di Venezia.

SEDE	Provincia	Tipo	annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Agordo	Belluno	ind. (spec. min.)	—	b	n	—
Aiello del Friuli	Udine	agrario	a	—	—	r
Aquileia (fraz. Fiumicello)	id.	id.	a	—	—	r
Arsiero	Vicenza	industriale	—	b	—	r
Arzignano	id.	agrario	a	—	—	r
Auronzo	Belluno	comm. e ind.	—	b	—	r
Battaglia Terme	Padova	industriale	a	—	—	r
Buia	Udine	agrario	a	—	—	r
Caprino Veronese	Verona	id.	—	b	—	r
Cerea	id.	id.	a	—	—	r
Cervignano del Friuli	Udine	id.	—	b	—	r
Codroipo	id.	id.	a	—	—	r
Cordenons	id.	industriale	a	—	—	r
Crespino	Rovigo	agrario	—	b	—	r
Dolo	Venezia	id.	—	b	—	r
Gavello	Rovigo	id.	a	—	—	r
Giacciano con Baruchella	id.	id.	—	b	n	—
Latisana	Udine	id.	a	—	—	r
Lorenzago	Belluno	industriale	—	b	—	r
Malo	Vicenza	agrario	—	b	—	r
Maniago	Udine	industriale	a	—	—	r
Motta di Livenza	Treviso	agrario	a	—	n	—
Nogara	Verona	id.	—	b	n	—
Paluzza	Udine	ind. (spec. edili)	—	b	—	r

SEDE	PROVINCIA	Tipo	DURATA annuale	DURATA biennale	PROGRAMMI ad orario normale	PROGRAMMI ad orario ridotto
Peschiera	Verona	commerciale	—	b	—	r
Rigolato	Udine	industriale	a	—	—	r
Sambonifacio	Verona	agrario	—	b	—	r
San Daniele del Friuli . .	Udine	industriale	—	b	n	—
San Donà di Piave . .	Venezia	agrario	—	b	n	—
San Giorgio di Nogaro . .	Udine	id.	—	b	—	r
San Vito al Tagliamento	id.	industriale	—	b	n	—
Soave	Verona	agrario	—	b	—	r
Tarcento	Udine	industriale	—	b	n	—
Thiene	Vicezza	agrario	—	b	—	r
Valeggio sul Mincio . .	Verona	id.	a	—	—	r
Venezia « Manuzio » . .	Venezia	industriale	—	b	n	—
Venezia « Morosini » . .	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Venezia « Maria di Savoia »	id.	id.	—	b	n	—
Venezia - Lido	id.	id.	—	b	n	—
Venezia - Mestre . . .	id.	industriale	—	b	n	—
Venezia - San Geremia .	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Venezia - Santa Maria Formosa	id.	industriale	—	b	n	—
Villafranca	Verona	commerciale	—	b	n	—

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON

(ALLEGATO all'Ordinanza 22 ottobre 1935-XIII

Elenco dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale per i quali è in via di emanazione il relativo provvedimento di soppressione.

SEDE	PROVINCIA	Tipo	DURATA annuale	DURATA biennale	PROGRAMMI ad orario normale	PROGRAMMI ad orario ridotto
Regio Provveditorato agli studi di Aquila.						
Rocca di Mezzo	Aquila	agrario	a	—	n	—
Regio Provveditorato agli studi di Bologna.						
Cervia	Ravenna	agrario	—	b	—	r
Meldola	id.	id.	—	b	n	—
Regio Provveditorato agli studi di Cosenza.						
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabr.	agrario	a	—	—	r
Regio Provveditorato agli studi di Firenze.						
Firenzuola	Firenze	commerciale	a	—	—	r
Forte dei Marmi	Lucca	industriale	a	—	—	r
Lari	Pisa	agrario	a	—	—	r
Signa	Firenze	industriale	a	—	—	r
Regio Provveditorato agli studi di Genova.						
Genova-Cornigliano - Coronata	Genova	commerciale ind. femm.	a	—	n	—
Genova-Voltri	id.	id.	a	—	n	—
Pontedassio	Imperia	agrario	a	—	—	r
Regio Provveditorato agli studi di Milano.						
Breme	Pavia	agrario	a	—	—	r
Milano - Rip. Affori - Bruzzano	Milano	id.	a	—	n	—
Milano - Trenno (capoluogo)	id.	agrario e ind.	a	—	n	—
Milano-Trenno-Boschetti	id.	id.	a	—	n	—
Milano - Trenno-Figno	id.	id.	a	—	n	—
Milano - Gorla	id.	industriale	—	b	n	—
Milano - Via Monte Piano	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Milano - Rip. Ortica-Orfanotrofio	id.	industriale	a	—	n	—
Milano - Via Ruffini Orfanotrofio	id.	ind. femm.	—	b	n	—
Milano - Via Vigevano	id.	industriale	—	b	n	—
Parabiago	id.	agrario	a	—	—	r
Regio Provveditorato agli studi di Napoli.						
Baia (Frazione Bacoli)	Napoli	industriale	—	b	n	—
Regio Provveditorato agli studi di Palermo.						
Collesano	Palermo	agrario	a	—	n	—
Ferla	Siracusa	id.	a	—	n	—
Giardini	Messina	id.	a	—	n	—
Mistretta	id.	id.	a	—	—	r

SEDE	Provincia	Tipo	Durata		Programmi	
			annuale	biennale	ad orario normale	ad orario ridotto
Regio Provveditorato agli studi di Roma						
Colleferro	Roma	industriale	a	—	n	—
Bagnoregio	Viterbo	agrario	—	b	—	r
Roma « Don Bosco »	Roma	industriale	a	—	—	r
Roma « Bianchi »	id.	ind. femm.	a	—	n	—
Roma « N. Sauro »	id.	agrario	a	—	n	—
Regio Provveditorato agli studi di Torino.						
Castagnole Monferrato	Alessandria	agrario	a	—	—	r
Castelnuovo Don Bosco	id.	id.	a	—	—	r
Etroubles	Aosta	id.	a	—	—	r
Locana	id.	id.	a	—	—	r
Orbassano	Torino	commerciale	—	b	—	r
Piossasco	id.	agrario	a	—	—	r
Rivalta Bormida	Alessandria	id.	a	—	—	r
Torino « Gozzi »	Torino	commerciale	a	—	n	—
Torino « Parini »	id.	ind. femm.	a	—	n	—
Regio Provveditorato agli studi di Trento.						
Riva	Trento	ind. femm.	—	b	n	—
Regio Provveditorato agli studi di Trieste.						
Pinguente	Pola	agrario	a	—	—	r
Regio Provveditorato agli studi di Venezia.						
Cordenons	Udine	industriale	a	—	—	r

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 34.

Esenzione dalla tassa di diploma nelle Scuole secondarie di avviamento professionale.

Ai Regi Provveditori agli studi.

In conformità del parere espresso dal Ministero delle finanze e in considerazione che ai candidati privatisti non viene assegnato, negli esami di licenza delle Scuole secondarie di avviamento professionale, nessun voto di condotta, dispongo che la norma dell'art. 27, n. 4, del comma 6° della legge 22 aprile 1932, n. 490, secondo la quale, per beneficiare della esenzione dalla tassa di diploma per la licenza della Scuola predetta, è necessario di aver conseguito, oltre la media di 7 decimi nel profitto, anche la media di 8 decimi in condotta, non abbia applicazione nei riguardi dei detti candidati privatisti.

Prego darmi assicurazione dell'adempimento della presente.

Roma, 25 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: Ricci.

CIRCOLARE n. 36.

Campi didattici per le Regie Scuole e per i Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

Ai direttori delle Regie Scuole e ai dirigenti dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale a tipo agrario;

e per conoscenza:

Ai Regi Provveditori agli studi;

Allo scopo di riunire, coordinare ed integrare le istruzioni relative ai campi didattici, invito le SS. LL. ad uniformarsi a quanto appresso:

I. — REQUISITI DEL CAMPO

Ubicazione. - Il terreno per le esercitazioni di agraria dovrà essere contiguo o almeno il piú vicino possibile all'edificio scolastico.

Estensione e coltura. - Il terreno deve essere suscettibile di regolare coltivazione e adatto alle varie colture, sia erbacee che arboree.

Può essere sufficiente un campo di modesta estensione, comunque non inferiore a mezzo ettaro per le scuole e per i corsi frequentati da pochi alunni o per le zone agrarie a coltura estremamente intensiva. La estensione non dovrà invece essere inferiore ad un ettaro per le Scuole e per i Corsi molto frequentati e per le zone agrarie a coltura prevalentemente estensiva.

Il campo dovrebbe rappresentare, pur nella sua piccola estensione, il modello di una azienda agraria tipica, organizzata razionalmente, tale che possa servire da esempio sia agli alunni che ai coltivatori del luogo.

II. — CONCESSIONE DEL CAMPO A TITOLO GRATUITO

Uso gratuito. - Anche quando il fondo sia concesso gratuitamente, si dovrà curare che la concessione sia fatta in uso *esclusivo* alla scuola e non per un anno, ma almeno per la durata di una completa rotazione razionale. Solo in tal modo sarebbero giustificate le eventuali spese a carico dello Stato per i lavori di sistemazione del campo ai fini tecnico-didattici.

III. — AFFITTO DEL CAMPO

A) - L'affitto deve essere disciplinato da regolare scrittura privata, stipulata dal direttore della Scuola o dal dirigente del Corso, in rappresentanza del Ministero.

B) - *Misura del canone.* - Il canone annuo, se a carico del Ministero, non dovrà superare le 2000 lire.

C) - *Durata del contratto.* - Il contratto dovrà avere di regola durata novennale, e dovrà dare al Ministero (e solo ad esso) la facoltà di disdetta anche prima della scadenza, con preavviso di un anno. Quando non sia possibile ottenere un impegno novennale, la durata di questo non potrà essere inferiore a quella di una razionale rotazione: in questo caso il termine di preavviso di cui sopra sarà ridotto a 6 mesi.

Il contratto deve avere inizio contemporaneamente all'anno agrario per render possibile la cultura regolare e razionale delle piante erbacee da pieno campo.

D) - *Clausole.* - Nel contratto o negli allegati dovrà essere descritto lo stato in cui si trova il fondo all'inizio dell'affitto.

Tra le clausole contrattuali dovrà sempre essere compresa quella relativa alla riscossione da parte della scuola dell'importo delle anticipazioni colturali e dei prodotti in terra esistenti all'atto della restituzione del fondo stesso. Dal contratto dovrà inoltre risultare in modo chiaro e indubbio la maggiore libertà da parte della Scuola o del Corso nell'uso del fondo per i fini didattici cui il campo è destinato senza che, perciò, siano da corrispondere particolari indennità al locatore. Dovrà infine essere esplicitamente dichiarato che la validità del contratto è condizionata all'approvazione del Ministero senza che peraltro la eventuale mancata approvazione costituisca titolo di rivalsa di danni da parte del locatore.

Le spese di stipulazione e di registrazione debbono essere a carico del locatore.

E) - *Approvazione del contratto.* - Il contratto dovrà essere inviato in doppia copia al Ministero per l'esame e per la eventuale approvazione: con esso dovranno essere inviate altresí la planimetria e una relazione descrittiva del fondo.

Alla presente è unito uno schema di contratto (Allegato *A*) naturalmente suscettibile di quelle modificazioni che potranno essere suggerite dalle particolari condizioni di luogo e di tempo.

F) - *Contributo del Ministero nelle spese di affitto.* - Per la correspon-

sione del contributo da parte del Ministero, che non può superare le 2000 lire annue per ciascuna Scuola o Corso, il Ministero provvede con ordine di accreditamento, su richiesta che dovrà pervenirgli entro il mese di novembre.

IV. — SISTEMAZIONE DEL CAMPO

Per la sistemazione del campo didattico il direttore della scuola o del corso preparerà un piano concreto, che accompagnato dal preventivo della spesa sarà sottoposto all'approvazione al Ministero. I piani di cui sopra dovranno essere concepiti con criteri di benintesa economia e con la possibilità di una graduale attuazione.

La ripartizione del terreno nelle diverse colture sarà subordinata alla ubicazione delle piante eventualmente già esistenti, che potranno essere utilizzate per insegnamenti pratici (potatura e simili).

La superficie del campo dovrà comprendere settori speciali per la coltivazione di piante ornamentali (possibilmente nelle immediate adiacenze dell'edificio scolastico); per quella di piante erbacee anche da pieno campo e di piante da frutto, nonché per gli allevamenti di bassa corte (pollicoltura, coniglicoltura, apicoltura).

Il campo dovrà essere non soltanto ben delimitato rispetto ai terzi, ma anche chiuso con siepi o altro che rendano impossibili incursioni di animali dall'esterno.

V. — CONDUZIONE DEL CAMPO

Data la limitata estensione del campo il fatto che esso rappresenta per gli alunni utilissima e proficua palestra di addestramento pratico, per la sua coltivazione sarà utilizzata unicamente la mano d'opera degli alunni, salvo per i lavori piú pesanti e faticosi o nei casi in cui difetti o sia totalmente assente la scolaresca (vacanze estive, natalizie e pasquali).

In tali casi si consiglia la forma di compartecipazione in favore di un contadino, che dia affidamento di capacità e di onestà.

Per tale compartecipazione dovrà risultare chiaramente e per iscritto la piú assoluta e completa libertà del direttore e del tecnico della Scuola o del Corso nell'utilizzare il campo e nel ripartirvi le colture secondo i fini didattici e tecnici, anche - eventualmente - in contrasto con la economia agraria, la misura e la natura dei compensi pel contadino.

Alle spese di conduzione sarà fatto fronte con le entrate del campo e con l'eventuale contributo Ministeriale, che è subordinato all'esame ed approvazione di un preventivo delle entrate e delle spese relative al campo.

Tra le spese di conduzione debbono essere comprese anche quelle per la eventuale custodia del fondo.

VI. - ALLEVAMENTI DI BASSA CORTE

In nessuna scuola e in nessun corso dovrebbero mancare i piccoli allevamenti (polli, conigli, api). Lo stesso dicasi per la bachicoltura; ogni Scuola e ogni Corso dovranno curare l'impianto dei gelsi, per avere disponibilità di foglia.

VII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEL CAMPO DIDATTICO

L'amministrazione del campo didattico dovrà essere scrupolosamente documentata con la regolare tenuta di speciale contabilità in partita doppia, fondata sui seguenti indispensabili registri:

1° Libro degli inventari;
2° Bollettario degli incassi;
3° Giornale-Mastro;
4° Registro dei magazzini;
5° Ausiliari vari in relazione al tipo ed all'entità del Campo didattico.

Ad ogni spesa effettuata e registrata dovrà corrispondere la relativa pezza giustificativa.

Affinché la contabilità del campo possa rispecchiarne integralmente l'amministrazione, saranno registrate come incassi anche le somme ricevute dal Ministero o da altri enti per l'affitto, per la sistemazione, o per la conduzione. Di esse è obbligatorio rendere conto secondo le norme della contabilità di Stato.

Le spese sostenute con le somme anzidette debbono pure esse venir registrate nella contabilità del Campo.

Al termine dell'annata agraria sarà inviato al Ministero, per il tramite del Regio Provveditore agli studi a cui compete il primo esame, il rendiconto della gestione del Campo. Tale rendiconto comprenderà:

1° La situazione patrimoniale al principio ed alla fine dell'annata;
2° La dimostrazione delle entrate e delle spese;
3° Una breve relazione;
4° I tronconi dei bollettari d'incasso e le pezze giustificative delle spese.

Per i rendiconti speciali le pezze giustificative di spese fatte con contributi ministeriali o di altri enti saranno sostituite da copie conformi agli originali.

Tutti i documenti contabili di cui sopra debbono essere tenuti costantemente in ordine e in evidenza per le eventuali ispezioni che siano disposte dal Ministero.

Attendo dalla S. V. assicurazione sul rigoroso adempimento delle presenti disposizioni.

Roma, 9 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

ALLEGATO *A*.

Modulo di schema di contratto di locazione di campo didattico.

In . . . . . . il giorno . . . del mese di . . . . . . colla presente privata scrittura tra il Ministero dell'educazione nazionale rappresentato dal signor . . . . direttore (o dirigente) della Regia Scuola (o Regio Corso) secondario di avviamento professionale a tipo

agrario di . . . . . ed il sig. . . . . residente a . . . . si conviene e stipula il seguente contratto di locazione ai patti e condizioni sottoindicati:

1° Il signor . . . . concede in affitto al signor . . . . nella sua qualità, come sopra detto, di rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e per l'uso di campo didattico da parte della Regia Scuola (o Regio Corso) secondario di avviamento professionale a tipo agrario di . . . . . . il fondo di sua proprietà denominato . . . . sito nel Comune di . . . . . . della totale estensione di . . . . e corrispondente in catasto ai numeri . . . . . . (se del caso far seguire una particolareggiata descrizione del fondo).

2° La durata della locazione viene fissata in anni . . . a datare dal . . . . . per cui essa avrà termine il giorno . . . . . senza obbligo di disdetta da parte del locatore intendendosi essa già data ed accettata ora per allora senza eccezione di sorta.

3° Il Ministero dell'educazione nazionale e per esso il direttore della Regia Scuola (o Regio Corso) secondario di avviamento professionale a tipo agrario di . . . . . . ha facoltà di disdire il contratto con preavviso di . . . . . . prima della scadenza della durata pattuita e senza che al locatore nulla spetti per l'anticipata restituzione del fondo.

4° In caso di soppressione o trasformazione della Regia Scuola (o Regio Corso) secondario di avviamento professionale a tipo agrario di . . . . . il contratto cesserà di diritto col termine dell'annata in corso e senza che nulla spetti al locatore per l'anticipata restituzione del fondo: tale clausola potrà anche essere avocata dal Ministero nel caso di trasferimento del Corso in altri locali.

5° Il Ministero e per esso il direttore della Regia Scuola (o dirigente del Regio Corso) secondario di avviamento professionale a tipo agrario di . . . . ha diritto di far eseguire nel fondo tutte le trasformazioni che reputa necessarie per la sistemazione a campo didattico e senza che il proprietario possa aver diritto all'atto della restituzione del fondo a qualsiasi indennizzo di sorta.

6° Al Ministero e per esso al direttore della Regia Scuola (o dirigente del Regio Corso) secondario di avviamento professionale a tipo agrario di . . . . spetta il diritto di asportare dal fondo, al momento della restituzione del medesimo, quanto è stato aggiunto durante la locazione, fatta eccezione delle piante arboree e delle costruzioni in muratura.

7° L'annuo canone fittalizio è convenuto in lire . . . . . pagabili in due rate: la prima all'inizio e la seconda alla fine di ciascun anno di durata del contratto. Il canone pattuito è comprensivo del rimborso del contributo per le assicurazioni contro gli infortuni agricoli.

8° Le imposte ed accessori e tutte le tasse presenti e future che gravano sulla proprietà fondiaria sono a carico del proprietario. È pure a carico del locatore la spesa per l'assicurazione contro gli incendi dei fabbricati esistenti nel fondo al momento della consegna.

9° In caso di perdita di terreno da qualsiasi causa determinata, salvo il diritto del conduttore all'anticipata disdetta, il canone d'affitto dovrà essere congruamente ridotto.

10° Le piante arboree ed arbustive che saranno abbattute in dipendenza della riconosciuta facoltà al conduttore di operare tutte le trasformazioni che reputa di eseguire restano in esclusiva proprietà della Regia Scuola (o del Regio Corso) secondario di avviamento professionale a tipo agrario di . . . .

11° Al momento della restituzione del fondo tanto se dovuta a scadenza normale del contratto, quanto se dovuta ai casi previsti coi numeri 3° e 4° della presente scrittura, il locatore dovrà rimborsare al conduttore l'ammontare delle anticipazioni culturali e pagare il valore di stima dei prodotti pendenti.

12° Patti speciali.

13° Per quanto altro non fosse detto nella presente scrittura le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile in materia di locazione di fondi rustici.

14° La presente scrittura sarà nulla nel caso non sia approvata dal Ministero dell'educazione nazionale.

15° Le spese di stipulazione e di registrazione sono a carico del proprietario.

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV.

Proroga dei ruoli degli insegnanti delle Regie Scuole e dei Regi Corsi di avviamento professionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 4 marzo 1936, n. 53).*

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 26 aprile 1934, n. 883, concernente la proroga fino al 15 settembre 1934, dei ruoli del personale delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per l'educazione nazionale del 2 luglio 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1932-VI, reg. 18, foglio 371, e successive modificazioni, concernente la istituzione dei ruoli organici degli insegnanti dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 1° aprile 1935, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1935-XIII, registro 13 Educazione nazionale, foglio 261, concernente la istituzione e la regificazione di Scuole secondarie di avviamento professionale e la conseguente istituzione per ogni Scuola dei relativi posti di organico;

Considerata la necessità di prorogare i ruoli predetti;

Hanno decretato e decretano:

Articolo unico. - I posti organici delle Scuole secondarie di avviamento professionale sono fissati come appresso per il periodo dal 16 settembre 1934 al 15 settembre 1936:

	Posti
Direttori . . . . N.	459
Insegnanti di lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista	952
Insegnanti di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene	707
Insegnanti di elementi di scienze applicate di tecnologia e di costruzioni	109
Insegnanti di elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e di disegno professionale	81
Insegnanti di computisteria, ragioneria e pratica commerciale	245
Insegnanti di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia	12
Istruttori pratici	292
Bidelli	12

Per lo stesso periodo i posti organici dei Corsi secondari di avviamento professionale sono confermati come appresso:

Insegnanti . . . . N. 871

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 11 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1935-XIV.

Situazione dei posti di ruolo del personale, per ciascuna delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale, a decorrere dal 16 settembre 1934.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 giugno 1936, n. 146).*

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, concernente il riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, che approva i ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, e successive modificazioni;

Veduti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964, e 30 giugno 1933-XI, n. 1015, convertiti nelle leggi 4 gennaio 1934-XII, n. 45 e n. 41, concernenti il passaggio delle scuole e dei corsi dei Comuni autonomi allo Stato;

Veduto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935-XIV, col quale vengono prorogati fino al 15 settembre 1936 i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata l'opportunità di determinare, per ciascuna scuola, la situazione dei posti di organico alla data del 16 settembre 1934;

Decreta:

La situazione dei posti di ruolo del personale, per ciascuna delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, a decorrere dal 16 settembre 1934, è indicata con la tabella unita al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 13 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Tabella relativa ai posti di organico per ciascuna delle RR. Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 16 settembre 1934 allegata al decreto Ministeriale 13 dicembre 1935-XIV

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istr. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
1	Abbiategrasso « G. Carducci »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
2	Acireale « L. Vigo Fuccio »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
3	Acquaviva delle Fonti « F. R. Curzio »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
4	Acqui « G. Bella »	agr.	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—
5	Adria « V. Turri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
6	Agnone « Umberto I »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
7	Agrigento « N. Gallo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
8	Alba « Macrino »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
9	Albenga « G. Mameli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
10	Alcamo « Bagolino »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
11	Alessandria « G. Migliara »	comm.	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—
12	Altamura « Cagnazzi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
13	Ancona « F. Podesti »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
14	Ancona, aggr. R. Scuola tecnica.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
15	Andria « Vitt. Emanuele III ».	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
16	Aosta « De Tillier »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
17	Aquila, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1
18	Arcevia « Vici »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
19	Arezzo « G. Vasari »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
20	Arezzo	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
21	Ascoli Piceno, aggr. R. Scuola tec. ind. « Sacconi »	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Ascoli Piceno « G. A. Orsini ».	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
23	Asiago, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asola « A. Schiantarelli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
25	Assisi	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
26	Asti « A. Brofferio »	comm. e ind.	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—
27	Atessa « D. Alighieri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
28	Atri	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
29	Augusta « Principe di Napoli ».	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
30	Avellino « Principe di Napoli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
31	Avellino, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
32	Aversa	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
33	Avola « G. Bianca »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
34	Badia Polesine « G. Bronziero »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
35	Bagheria	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
36	Bagnocavallo « B. Ramenghi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
37	Bagnoregio	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
38	Bagnoli Irpino, aggr. R. Sc. tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Bari « G. Gimma »	comm.	1	8	2	1	—	—	—	—	—	—
40	Bari	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
41	Barletta « S. Baldacchini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
42	Bassano	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
43	Belluno « T. Catullo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
44	Belluno, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
45	Benevento « F. Torre »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
46	Benevento, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico personale							Istr. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
47	Bergamo, « Princ. Amedeo di Savoia »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
48	Biancavilla « D. Alighieri »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
49	Bibbiena, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Biella	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	3	—
51	Bitonto « C. Sylos »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
52	Bologna « Aldrovandi »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
53	Bologna « Manfredi »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
54	Bologna « Zanotti »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
55	Bologna	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
56	Bologna	agr.	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—
57	Bolzano, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
58	Bondeno	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
59	Borgomanero « Valenzasca Brunelli Maioni »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
60	Bormio, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
61	Bosa « G. A. Pischedda »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
62	Bra « E. F. Craveri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
63	Brescia	comm. e ind.	1	3	2	1	—	—	—	—	1	—
64	Brindisi « R. Rubini »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
65	Cagliari « Cima »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
66	Cagliari « Regina Elena »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
67	Caltagirone « A. Narbone »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
68	Caltanissetta « F. Cordova »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
69	Caluso	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
70	Campobasso « Cuoco »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
71	Campobasso « Molise »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
72	Canicattí « S. Gangitano »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
73	Canosa « G. Bovio »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
74	Capodistria « G. R. Carli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
75	Capua « Pier della Vigna »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
76	Carloforte « Ammir. V. Porcile »	marin.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
77	Carmagnola « P. Boselli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
78	Carrara « P. Tenerani »	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
79	Carsoli	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
80	Casale Monferrato « Leardi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
81	Casalbordino	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
82	Casalmaggiore « G. Diotti »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
83	Caserta « L. Vanvitelli »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
84	Castelfranco Veneto « Giorgione »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
85	Castel S. Giovanni « Giordani »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
86	Castelnuovo nei Monti	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
87	Castiglione Stiviere « G. Battisti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
88	Castrovillari	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
89	Catania, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—
90	Catania « F. Di Bartolo »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2
91	Catania « Recupero »	agr.	1	2	2	—	—	1	—	1	—	—
92	Catania « Sammartino Pardo »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
93	Catanzaro « Chimirri »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2
94	Catanzaro. aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Cattolica	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istr. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
96	Cava de' Tirreni « A. Balzico »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
97	Cefalú « N. Botta »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
98	Cento « Taddia »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
99	Cervia	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
100	Cesena, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
101	Cesena	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2
102	Cesena « F. Fabbri »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
103	Chiaravalle « G. Pascoli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
104	Chiari « Giovita Rapicio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
105	Chiavari « Garibaldi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
106	Chiavari « Mazzini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
107	Chiavenna « G. Garibaldi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
108	Chieri « B. Robbio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
109	Chieti, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
110	Chioggia « G. Olivi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
111	Chivasso « C. De Ferrari »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
112	Città della Pieve « P. Vannucci ».	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
113	Città di Castello « F. Cavallotti ».	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114	Città S. Angelo « F. De Blasiis ».	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
115	Cittadella	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
116	Cividale del Friuli « P. Diacono »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
117	Civitavecchia « L. Calamatta »	ind.	1	1	2	—	1	—	—	—	2	—
118	Codogno « A. Zoncada »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—
119	Colle di Val d'Elsa	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
120	Colorno « P. Luigi Belloni »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
121	Como « C. Cantú »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
122	Como	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
123	Conegliano « G. B. Cima »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
124	Conegliano aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Corato « M. R. Imbriani »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
126	Corleone « G. Vasi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
127	Cormons « Luciani Marni »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
128	Corridonia, aggr. R. Scuola tecnica ind. « F. Corridoni »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
129	Cortona « P. Berrettini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
130	Cosenza « M. A. Severino »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
131	Cosenza aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
132	Cosenza	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
133	Crema « V. Civerchio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
134	Cremona « G. Grandi »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
135	Cremona, aggr. R. Scuola tec. ind. « Ala-Ponzone-Cimino »	ind. masch. e fem.	—	3	—	—	—	—	—	—	2	1
136	Crevalcore	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	1
137	Crotone, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
138	Cuneo « S. Grandis »	comm. e ind.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
139	Domodossola « Galletti »	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1
140	Eboli « G. Romano »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
141	Empoli « Leonardo da Vinci »	comm.	1	[illegible]	1	1	—	—	—	—	—	—
142	Enna	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
143	Este « A. Zanchi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
144	Fabriano	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istr. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
145	Faenza « D. Strocchi »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
146	Ancona (Falconara)	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
147	Fano « M. Nuti »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
148	Feltre, aggr. R. Scuola tec.	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Ferentino	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
150	Fermo « G. Fracassetti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
151	Fermo, aggr. R. Istituto tecnico.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
152	Ferrara « Bonati »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
153	Ferrara	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
154	Fidenza « P. Zani »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—
155	Figline Valdarno « A. Longhi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
156	Finale Emilia « I. Calvi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
157	Firenze « Alberti »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
158	Firenze « Mazzanti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
159	Firenze « Sassetti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
160	Firenze « Da Verrazzano »	comm.	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—
161	Firenze « Saffi »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
162	Firenze, annessa R. Scuola tec. comm. femm. « E. Peruzzi »	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
163	Fiume « Brentari »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
164	Fiume « D'Annunzio »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	3	—
165	Foggia « Rosati »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
166	Foggia, aggr. R. istituto tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
167	Foggia	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
168	Fogliano di Monfalcone	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
169	Foiano della Chiana	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
170	Foligno	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
171	Foligno, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
172	Forlí, aggr. R. Scuola profess. fem. « Saffi »	ind. femm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
173	Forlí, aggr. R. Istituto ind. « Umberto I »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
174	Formia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
175	Fossano « G. Bonetti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
176	Fossombrone « Mercantini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
177	Francavilla Fontana	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
178	Frascati	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
179	Frosinone « Umberto I »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
180	Fuscaldo Marina « L. De Seta ».	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
181	Gaeta « Princ. Amedeo di Savoia ».	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
182	Gallarate « Ponti »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
183	Gallipoli, aggr. R. Scuola tec. ind. « E Barba »	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Gardone Val Trompia « Zanardelli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
185	Gela « P. Emiliani Giudici ».	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
186	Gemona, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
187	Genova « Baliano »	comm.	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—
188	Genova « Bixio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
189	Genova « Regina Elena »	comm.	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—
190	Genova « Mameli »	comm.	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—
191	Genova « Usodimare »	comm.	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istr. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
192	Genova « Volta » ind.	ind. m. e. f.	1	2	2	—	1	—	—	—	1	1
193	Genova « Colombo-Barrili »	ind. femm.	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1
194	Genova « Val Bisagno »	ind. f. e co.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
195	Genova « Boccanegra »	ind. alber. ind. femm.	1	3	2	—	1	—	—	—	1	1
196	Genova-Nervi « Vivaldi »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
197	Genova-Rivarolo « Caffaro »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
198	Genova-Sampierd. « Alighieri »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
199	Genova-Sestri Pon. « Alighieri ».	comm.	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—
200	Genova-Voltri « Ansaldo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
201	Giarre	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
202	Giugliano in Campania	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
203	Giulianova « R. Pagliaccetti »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
204	Gorizia « Favetti »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
205	Gorizia, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
206	Gradisca	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
207	Grosseto, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
208	Guardiagrele « Gallucci »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
209	Guastalla « E. De Amicis »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
210	Idria « G. A. Scopoli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
211	Iglesias « A. La Marmora »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—
212	Imola « Alberghetti »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
213	Imola « Regina Elena »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2
214	Imperia-Oneglia « N. Sauro »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
215	Imperia-Porto Maurizio « Benza »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
216	Intra, aggr. R. Scuola tecnica.	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Ischia	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
218	Isernia	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
219	Isola del Liri	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
220	Ivrea « Arduino »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
221	Iesi « G. Leopardi »	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	1	—	1	1
222	Lago	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
223	La Maddalena « Umberto I »	marin.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
224	Lanciano « Umberto I »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
225	La Spezia « A. Pontremoli »	ind.	1	5	3	—	1	—	—	—	1	—
226	Lauria, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
227	Lecce « L. Scarambone »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
228	Lecco « A. Stoppani »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
229	Legnago « G. B. Cavalcaselle »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
230	Legnano	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
231	Lendinara « G. B. Conti »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
232	Lentini « G. Marconi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
233	Licata	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
234	Lipari	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
235	Livorno « Micali »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
236	Livorno, aggr. R. Scuola tecnica comm. « Leoni »	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
237	Livorno, aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
238	Loano « A. Ramella »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
239	Lodi « P. Gorini »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
240	Lodi	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istr. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
241	Lonigo « C. Ridolfi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
242	Lovere « Gianf. Capodiferro »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
243	Lucca « C. Del Prete »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
244	Lugo « S. Gherardi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
245	Luino « B. Luini »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
246	Lussinpiccolo « C. Stuparich »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
247	Macerata « L. Lanzi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
248	Macerata, agg. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
249	Macomer	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
250	Maglie, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
251	Mantova, aggr. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2
252	Mantova « G. Bertazzolo »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
253	Mantova	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
254	Marsala « M. Nuccio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
255	Massa « Moroello Malaspina »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
256	Massa Marittima « R. Fucini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
257	Matelica, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Matera	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
259	Mazara del Vallo	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
260	Melfi	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
261	Merano « A. Volta »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
262	Mercatino Marecchia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
263	Messina « Antonello »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
264	Messina « Juvara »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
265	Messina, aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—
266	Milano « Cairoli »	comm.	1	8	5	1	—	—	—	—	—	—
267	Milano « Cavalieri »	comm.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	—
268	Milano « Confalonieri »	comm.	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—
269	Milano « Frisi »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
270	Milano « Lombardini »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
271	Milano « Oriani »	comm.	1	8	4	1	—	—	—	—	—	—
272	Milano « Correnti »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
273	Milano « Piatti »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
274	Milano « Regina Elena »	comm.	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—
275	Milano « Settembrini »	ind.	1	4	3	—	1	—	—	—	2	—
276	Milano « G. B. Vico »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1
277	Milano « Diaz »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2
278	Milano « Govone »	ind. femm.	1	2	2	—	—	—	—	—	—	2
279	Milano « Mussolini »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
280	Milano « Caterina da Siena »	ind. femm.	1	4	3	—	—	—	—	—	—	2
281	Milano « Romano »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
282	Milazzo « G. Garibaldi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
283	Minerbio	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
284	Mirandola « G. Pico »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
285	Modena « G. Andreoli »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
286	Modena, aggr. R. Scuola tecnica ind. « F. Corni »	ind. masch. femm.	—	2	2	—	1	—	1	—	2	2
287	Modica « P. Scrofani »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
288	Molfetta	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
289	Moliterno	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istr. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
290	Moncalieri	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
291	Moncalvo « G. Capello »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
292	Mondovì « F. Garelli »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
293	Monfalcone « E. Ceriani »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
294	Monopoli « A. Volta »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
295	Monselice	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
296	Montagnana	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
297	Montebelluna	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
298	Montepulciano « G. Duprè »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
299	Montevarchi « R. Magiotti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
300	Montichiari « G. A. Poli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
301	Monza « A. Bellani »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
302	Morbegno « G. F. Damiani »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
303	Mortara « G. Josti »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
304	Mosso S. Maria aggr. R. Scuola tec.	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Muggia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
306	Napoli « Bonghi »	comm.	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—
307	Napoli « Vittorio Emanuele III »	ind. femm.	1	4	1	—	—	—	—	—	—	1
308	Napoli « Caracciolo »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
309	Napoli « F. Gioia »	comm.	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—
310	Napoli « Coppino »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
311	Napoli « Della Porta »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
312	Napoli « De Sanctis »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
313	Napoli « S. Rosa »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
314	Napoli, aggr. R. Istituto ind. « A. Volta »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
315	Napoli, aggr. R. Scuola tec. ind. « Bernini »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
316	Napoli, aggr. R. Scuola tec. ind. « Casanova »	ind.	—	3	3	—	—	—	—	—	2	—
317	Napoli, agg. R. Istituto ind. femminile « Elena di Savoia »	ind. femm.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2
318	Napoli, aggr. R. Istituto tessile	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
319	Napoli, aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
320	Napoli-S. Giovanni a Teduccio	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
321	Narni	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
322	Nizza Monferrato « Vittorio Veneto »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
323	Nocera Inferiore « F. Solimena »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
324	Nola	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
325	Noto « G. Melodia »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
326	Novara « Ferraris »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
327	Novara « Bellini »	ind. m. e f.	1	2	1	—	1	—	1	—	2	1
328	Novi Ligure « G. Boccardo »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
329	Nuoro	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
330	Oderzo « Fratelli Amalteo »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
331	Orbetello « C. Battisti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
332	Oristano	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
333	Ortona a Mare « D. Pugliesi »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
334	Orvieto, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
335	Osimo « G. Leopardi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istr. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
336	Ottaviano	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
337	Padova, aggr. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
338	Padova « Gabelli »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
339	Padova « Galilei »	comm.	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—
340	Padova	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
341	Palazzolo sull'Oglio	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
342	Palermo « D'Acquisto »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
343	Palermo « Vittorio Emanuele III »	ind. e mar.	—	4	2	—	—	—	—	—	1	—
344	Palermo « Vittorio Veneto »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
345	Palermo « Piazzi »	comm.	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—
346	Palermo « Principessa Elena »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
347	Palermo « Scinà »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
348	Palermo « Daita »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
349	Palermo « La Masa »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—
350	Palermo « Noce »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
351	Palermo « Torrelunga »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
352	Pallanza « P. Guglielmazzi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
353	Parabita	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
354	Parma « P. Giordani »	comm.	1	6	3	1	—	—	—	—	1	—
355	Paternò	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
356	Patti	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
357	Pavia « F. Casorati »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
358	Pavia	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
359	Pavullo	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
360	Pergola	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
361	Perugia « S. Purgotti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
362	Pesaro « G. Branca »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
363	Pescara	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
364	Pescia « G. Giusti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
365	Piacenza « A. Genocchi »	agr.	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—
366	Piacenza « S. Coppellotti »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
367	Piacenza	ind. m. f. e comm.	1	3	2	—	1	—	—	—	1	—
368	Piazza Armerina aggr. R. Scuola tecnica	ind. e agr.	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
369	Piedimonte d'Alife	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
370	Pieve di Cadore, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
371	Pinerolo « V. Brignone »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
372	Piombino « C. Battisti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
373	Pisa « Nicola Pisano »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
374	Pisa, aggr. R. Istituto	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Pistoia « E. Betti »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
376	Pistoia, aggr. R. Scuola tecnica « Pacinotti »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
377	Poggibonsi	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
378	Pola « G. Grion »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
379	Pola	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1
380	Pontebba « L. Da Vinci »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1
381	Pontecorvo « Tommaso d'Aquino »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istr. prat.: Agrario	Ind. m.	Ind. f.
382	Pontedera	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
383	Poppi	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
384	Pordenone « Licinio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
385	Portici	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
386	Porto Empedocle, aggr. Regia Scuola comm. « N. Gallo »	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Portogruaro « D. Bartolini »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
388	Postumia	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
389	Potenza, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Pozzuoli	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
391	Prato « Cicognini »	ind. m. e f.	1	2	1	—	1	—	1	—	1	1
392	Pratovecchio-Stia, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
393	Predappio Nuova « A. Mussolini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
394	Racconigi « B. Muzzone »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
395	Ragusa « G. B. Odierna »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
396	Ravenna « G. Matteucci »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
397	Reggio Calabria, aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
398	Reggio Emilia « Filippo Re »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
399	Reggio Emilia « Vitt. Em. III »	ind. m. e f.	1	2	1	—	1	—	1	—	2	1
400	Rieti « Basilio Sisto »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
401	Rimini « A. Bertola »	ind.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
402	Rimini, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
403	Riposto, aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
404	Riva	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
405	Roma « Buonarotti »	comm.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	—
406	Roma « Cesi »	comm. e ind.	1	4	3	1	—	—	—	—	1	—
407	Roma « Cola di Rienzo »	comm.	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—
408	Roma « Dionigi »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
409	Roma « Giulio Romano »	com. e in. f.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	2
410	Roma « Metastasio »	comm.	1	6	4	1	—	—	—	—	—	—
411	Roma « Antonietti »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	2	—	—	1
412	Roma « Manuzio »	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
413	Roma « Della Valle »	comm.	1	8	4	1	—	—	—	—	—	—
414	Roma, aggr. R. Istituto industriale « Duca d'Aosta »	ind.	—	15	11	—	—	—	—	—	1	—
415	Roma « Cristoforo Colombo »	ind.	1	11	7	—	1	—	—	—	2	—
416	Roma « De Amicis »	ind.	1	4	2	—	1	—	—	—	2	—
417	Roma « Diaz »	ind. femm.	1	4	3	—	—	—	—	—	—	2
418	Roma « Alessi »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
419	Roma Lido	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
420	Roma « Saffi »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
421	Roma « Vittorino da Feltre »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
422	Roma Tor Sapienza « A. Mussolini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
423	Rosignano Solvay	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
424	Rovereto « D. Chiesa »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
425	Rovigno « B. Benussi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
426	Rovigo « G. Bonifacio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
427	Ruvo di Puglia « D. Cotugno »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istr. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
428	Salerno « Principe di Piemonte »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
429	Salerno « F. Trani »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
430	Salerno, aggr. R. Istituto tecnico	comm.	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
431	Salò	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
432	Saluzzo « Silvio Pellico »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
433	S. Cataldo	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
434	S. Marcello Pistoiese « T. Cini »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
435	S. Margherita Ligure, aggr. Regia Scuola tecnica	comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
36	S. Giovanni in Persiceto	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
437	Sanremo	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
438	Sansepolcro « L. Pacioli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
439	Sanseverino Marche	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
440	Sansevero « M. Zannotti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
441	S. Arcangelo di Romagna « Aurelio Saffi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
442	S. Sofia di Romagna « A. Mussolini »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
443	Sarno « G. Baccelli »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
444	Sarzana « A. Bartolini »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
445	Sassari « G. F. Fara »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
446	Sassoferrato	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
447	Savigliano, aggr. R. Scuola tec.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
448	Savona « P. Giuria »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
449	Savona, aggr. R. Scuola tecnica « Boselli »	ind.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
450	Schio « A. Fusinato »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
451	Scaccia « M. Rossi »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
452	Scicli « G. Micciché »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
453	Senigallia « G. Fagnani »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
454	Seravezza	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
455	Sermide « Virgilio »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
456	Serra « S. Bruno »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
457	Sessa Aurunca « F. De Sanctis »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
458	Siena « G. Caselli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
459	Siena « Sarrocchi »	ind.	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—
460	Siracusa « Archimede »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
461	Siracusa « Principessa Giovanna di Savoia »	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
462	Sondrio « L. Torelli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
463	Sora « A. Carnevale »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
464	Soresina « F. Genala »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
465	Sorrento « T. Tasso »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
466	Spoleto « L. Pianciani »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
467	Stradella « A. Depretis »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
468	Sulmona « Ovidio »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
469	Susa « L. De Ambrois »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
470	Tagliacozzo	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
471	Taranto « Colombo »	ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
472	Taranto « Galilei »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istr. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
473	Taranto, aggr. R. Scuola tecnica « Thaon de Revel »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
474	Taranto, aggr. R. Scuola tecnica	ind. femm.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
475	Tarvisio « A Diaz »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
476	Teano	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
477	Tempio Pausania « G. Garibaldi »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
478	Teramo « F. Masci »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
479	Teramo, aggr. R. Scuola tenica	ind.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
480	Termini Imerese « P. Balsamo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
481	Terni « O. Nucula »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
482	Terni, aggr. R. Scuola tenica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
483	Tirano « Marinoni »	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1
484	Tivoli, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
485	Tivoli « Cocconari »	comm.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
486	Tolentino	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
487	Torino « Sommeiller »	ind.	1	2	3	—	1	—	—	—	2	—
488	Torino « Valperga »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
489	Torino « Lagrange »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
490	Torino « Giulio »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
491	Torino « Laetitia »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
492	Torino « Plana »	ind.	1	5	4	—	1	—	—	—	2	—
493	Torino, aggr. R. Scuola tecnica comm. « P. Boselli »	comm.	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
494	Torino « Regina Elena »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
495	Torino aggr. R. Istituto tecnico	ind.	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
496	Torino « Santarosa »	ind.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
497	Torino « Boncompagni »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
498	Torino « Da Feltre »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
499	Torino « Parini »	ind. m.	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—
500	Torino « Tasso »	ind. alber.	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—
501	Torre Annunziata « G. Parini »	comm.	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—
502	Torre del Greco	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
503	Tortona « D. Carbone »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
504	Trani « G. Bovio »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
505	Trapani « A. Buscaino Campo »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
506	Trento « Bronzetti »	comm.	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
507	Trento, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
508	Treviglio « T. Grossi »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
509	Treviso	ind.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
510	Treviso « Bianchetti »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
511	Treviso, aggr. R. Scuola tecnica	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
512	Trieste « G. Corsi »	comm.	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—
513	Trieste (via Giuliani) « Bergamas »	ind.	1	7	6	—	1	—	—	—	2	—
514	Trieste (via Parini)	ind.	1	3	2	—	1	—	—	—	2	—
515	Trieste « Rismondo »	comm.	1	10	9	1	—	—	—	—	—	—
516	Trino Vercellese	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
517	Udine « Valussi »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
518	Udine, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
519	Umbertide « F. Mavarelli »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
520	Urbino « Bramante »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
521	Valdagno	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—

N. d'ordine	Sede e denominazione della Scuola	Tipo	Organico del personale							Istr. prat.		
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteri	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Agrario	Ind. m.	Ind. f.
522	Valenza « G. B. Comolli » . .	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
523	Varallo Sesia « G. Ferrari » . .	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
524	Varese « F. Daverio »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
525	Vasto « G. Rossetti »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
526	Velletri « A. Velletrano » . .	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
527	Venezia « Caboto »	comm.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
528	Venezia « Sanudo »	ind.	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—
529	Venezia « Carriera »	comm.	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
530	Venezia-Mestre « Bandiera e Moro »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
531	Ventimiglia « C. Cavour » . .	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
532	Vercelli « Lanino Bernardino » .	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
533	Veroli « Caio Mario »	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
534	Verona « Sammicheli » . . .	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
535	Verona « Caliari »	ind.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
536	Verona, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
537	Viadana « G. Govi »	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
538	Viareggio	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
539	Vibo Valentia, aggr. R. Scuola tecnica	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
540	Vicenza « Palladio »	comm.	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—
541	Vicenza, aggr. R. Istituto tecnico.	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
542	Vigevano « G. Robecchi » . .	comm.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
543	Viterbo « F. Orioli »	comm.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
544	Vittoria	ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	—	—	2	1
545	Vittorio Veneto, aggr. R. Scuola tecnica ind. « L. Da Ponte » .	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
546	Voghera « G. Plana »	comm.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
547	Volterra « G. Inghirami » . .	agr.	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—
548	Volterra	ind. femm.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
549	Zara, aggr. R. Scuola tecnica ind. « Bakmaz »	ind.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
550	Zara, aggr. R. Scuola tec. comm. « L. Ziliotto ».	comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Totale		459	952	707	245	109	81	12	83	15[illegible]	[illegible]

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 288.

Soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle Scuole e dei Corsi di avviamento professionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 5 marzo 1936, n. 54).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduta la legge 2 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di meglio adeguare ai fini della legge ed alla condizione degli alunni le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale quali istituti per gli adempimenti dell'istruzione post-elementare obbligatoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - A decorrere dall'anno scolastico 1935-36 il contributo fisso annuo di L. 25 imposto agli alunni delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale a norma del primo comma dell'articolo 27 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, a titolo di rimborso di spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, è soppresso.

Con la medesima decorrenza è soppressa la tassa di educazione fisica per gli alunni delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa di educazione fisica dovuta dagli alunni delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale, liberi e pareggiati.

ART. 2. - La tassa di diploma di L. 125, di cui al quarto comma dell'art. 27 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, imposta ai licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale Regie e pareggiate, è ridotta a L. 50.

ART. 3. - Le pagelle e i diplomi rilasciati dalle Scuole e dai Corsi secondari di avviamento professionale sono esenti da qualunque tassa di bollo.

ART. 4. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1935-36, sono istituiti nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'educazione nazionale due capitoli, rispettivamente, con le intitolazioni « Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale » con la dotazione annua di L. 2.000.000 e « Contributo dello Stato a favore dell'Opera Nazionale Balilla per l'educazione fisica degli alunni delle Regie Scuole e dei Regi Corsi di avviamento professionale » con la dotazione annua di L. 4.500.000.

ART. 5. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370, foglio 11. — MANCINI.

VI

ISTRUZIONE ELEMENTARE

ISTRUZIONE ELEMENTARE

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1935-XIII.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 febbraio 1935, relativo alla distribuzione dei mandati agli Enti delegati per la gestione delle Scuole rurali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il proprio decreto 25 febbraio 1935-XIII, registrato presso la Corte dei conti il 9 marzo 1935 nel Registro 7 Educazione nazionale, foglio 19, col quale, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1935-36 e fino al compimento del quinquennio 1931-32 - 1935-36, il mandato per la gestione delle Scuole non classificate funzionanti nel territorio dei Regi Provveditorati agli studi di Roma, Ancona, Aquila, Perugia, Bari e Potenza, nonché di quelle funzionanti nel territorio del Governatorato di Roma, è conferito all'Opera Nazionale Balilla;

Cosiderato che tra le anzidette Scuole sono quelle, attualmente gestite dal Comitato delle Scuole per i contadini, le quali furono fondate con propria fisonomia da Giovanni Cena prima che si addivenisse al vigente ordinamento per le Scuole gestite da Enti di cultura appositamente delegati; e che il gruppo di tali Scuole è costituito da quelle funzionanti nel territorio del Governatorato di Roma e dalle Scuole funzionanti a Carchitti nel comune di Palestrina, a Colle di fuori nel comune di Roccapriora, a Vivaro nel comune di Rocca di Papa e a Pantano Borghese nel comune di Montecompatri;

Considerato che è opportuno, affinché le Scuole anzidette mantengano il loro peculiare originario carattere, conservarle, ai sensi dell'art. 95 del T. U. 5 febbraio 1928, n. 577, al Comitato per le Scuole dei contadini che ne fu il fondatore;

Decreta:

Il sopra citato decreto Ministeriale 25 febbraio 1935-XIII è modificato nel senso che tra le scuole rurali, la cui gestione sarà assunta dall'Opera Nazionale Balilla all'inizio dell'anno scolastico 1935-36, non sono comprese quelle attualmente gestite dal Comitato delle Scuole per i contadini nel territorio del Governatorato di Roma e quelle funzionanti a Carchitti nel comune di

Palestrina, a Colle di fuori nel comune di Roccapriora, a Vivaro nel comune di Rocca di Papa e a Pantano Borghese nel comune di Montecompatri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 2 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addí 2 maggio 1935 - Anno XIII.
Registro n. 14 Educazione nazionale, foglio 81. — Firma illeggibile.

CIRCOLARE n. 18.

Istruzioni sul servizio di vigilanza - Organi, loro relazioni ed attribuzioni.

Ai Regi Provveditori agli studi.

Attuato ormai il passaggio delle scuole elementari dai Comuni, che ancora ne conservavano l'amministrazione, allo Stato, giudico necessario, nell'attesa che possano essere emanate nuove norme regolamentari sul servizio di vigilanza, di dare alle SS. LL. le seguenti istruzioni.

Le competenze dei singoli organi e le loro relazioni trovano in parte la propria regolamentazione nelle norme anteriori tuttora vigenti; ma per alcuni riguardi devono essere ora meglio determinate in funzione del sistema del decreto di passaggio.

Peraltro, per quanto attiene all'istruzione elementare, anche dopo il trasferimento allo Stato di vasti plessi scolastici a carattere unitario, i poteri del Regio Provveditore agli studi, allo stato attuale della legislazione, rimangono senza eccezioni quelli fissati dal Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, dal Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, e da norme speciali e successive. Poteri rispetto a tutti i Comuni compresi nella giurisdizione territoriale e, oltre che al personale insegnante, rispetto a tutto il personale ispettivo e direttivo che nel Regio Provveditorato sia preposto alle scuole elementari ed istituzioni annesse, qualunque sia il suo grado.

Le funzioni ispettive in senso proprio e pieno, quali risultano dalle disposizioni vigenti, competono esclusivamente agli ispettori di circoscrizione.

Gli ispettori di circolo (grado IX) e i direttori didattici (grado X) hanno invece parità di funzioni direttive (comma secondo dell'art. 1 del R. decreto di passaggio) tranne che i primi *ex lege*, ed i secondi per titolo d'anzianità, come dirò in seguito, siano chiamati ad effettuare il coordinamento dell'azione direttiva sulle Scuole di Comuni non costituenti circoscrizione scolastica a sé, ma divisi in piú circoli didattici. In questo caso l'ispettore di circolo (o il direttore piú anziano) assume sui direttori del Comune una posizione di preminenza, specialmente nell'ordine amministrativo, pur lasciando integre in questi le facoltà didattiche e disciplinari nell'àmbito dei rispettivi circoli, e pur essendo egli tenuto a conservare la titolarità di una delle direzioni.

Tale posizione di preminenza, che richiede tatto, autorità e zelo esempla-

ri, oltre a derivare dalla legge, è richiesta dalla necessità di unificare il servizio direttivo in plessi scolastici importanti, cosí nei rapporti dei superiori gerarchici come in quelli con le Autorità locali e con gli Enti che hanno attinenze con la scuola. Peraltro il funzionario investito dei poteri di coordinamento non resta svincolato dalla dipendenza verso l'ispettore di circoscrizione e non può a lui sostituirsi, perché ciò contrasterebbe con la lettera e con lo spirito del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786.

Da parte sua l'ispettore di circoscrizione deve corrispondere con l'ispettore di circolo, e non coi singoli direttori didattici, per le attribuzioni di coordinamento a quello spettanti; continuerà invece ad esercitare in modo diretto ed esclusivo, anche mediante visite alle scuole, la sorveglianza ed il controllo su ciascuna direzione, per tutto quanto attiene alla specifica ed autonoma competenza dei direttori, perché è mio intendimento siano evitate duplicazioni e superfluità di controlli.

Un'ultima avvertenza riguarda particolarmente gli ispettori scolastici assegnati all'Ufficio speciale che presiede all'amministrazione delle scuole del Governatorato di Roma. Tali ispettori, pur essendo a disposizione del Capo dell'Ufficio medesimo, devono essere però riguardati come ispettori preposti a gruppi di circoli costituenti circoscrizioni scolastiche: e pertanto di questi ultimi essi hanno prevalentemente le funzioni. Evidentemente per i servizi scolastici del Governatorato, dato l'ordinamento instaurato per essi dal R. decreto 1° luglio 1933, l'opera d'unificazione è di esclusiva competenza del Capo dell'Ufficio speciale.

I. — *Attribuzioni degli ispettori capi e dei primi ispettori a disposizione dei Regi Provveditori agli studi.*

Nell'ufficio scolastico gli ispettori a disposizione non devono essere riguardati come funzionari amministrativi in stretto senso, ma come personale con competenza ed attitudini speciali, che deve normalmente essere utilizzato a fini speciali.

In linea ordinaria non devono essere date a trattare agli ispettori addetti pratiche, né tanto meno affidati servizi, che abbiano carattere strettamente amministrativo ed attribuiscano pertanto ad essi una competenza per materia che interferisca con quella propria dei segretari o del viceprovveditore. Avendo invece riguardo alla loro particolare preparazione culturale e alla pratica da essi acquisita nell'esercizio professionale, la loro opera potrà essere proficuamente impiegata per lavori di carattere prettamente o prevalentemente tecnico.

Gli incarichi da affidarsi fuori dell'Ufficio scolastico agli ispettori addetti possono essere:

a) ispezioni di carattere straordinario ed inchieste, quando non sia possibile od opportuno affidarle agli ispettori di circoscrizione;

b) supplenze temporanee in circoscrizioni vacanti, sempre che ciò sia richiesto da particolari e delicate situazioni locali;

c) vigilanza sulle scuole ed istituzioni private esistenti nel capoluogo del

Provveditorato, quando la vigilanza stessa non possa essere efficacemente esercitata dall'ispettore della circoscrizione interna;

d) in generale, tutti gli altri incarichi per i quali il Regio Provveditore agli studi ritenga di utilizzare temporaneamente la loro specifica competenza.

II. — *Attribuzioni degli ispettori centrali, ispettori capi o primi ispettori preposti ad una circoscrizione scolastica costituita da circoli di direzione funzionanti in unico Comune avente più di 200 classi con maestro proprio* (1).

In questi Comuni, l'ispettore, oltre ad esercitare tutte le attribuzioni deferitegli dagli articoli 45 e seguenti del regolamento generale vigente e successive sue modificazioni:

dirige le istituzioni scolastiche che continuano ad essere alla dipendenza del Comune e le opere di assistenza scolastica, quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786;

assicura l'unità dell'indirizzo amministrativo e didattico nei servizi scolastici ai quali è preposto, e ne promuove lo sviluppo e il miglioramento formulando all'uopo proposte al Regio Provveditore agli studi e alle Autorità comunali, per i provvedimenti di rispettiva competenza;

formula, nel limite dei posti di direzione didattica assegnati alla circoscrizione, le proposte circa la composizione e la sfera d'influenza dei circoli, la destinazione ai medesimi dei direttori dipendenti ed i trasferimenti di questi per domanda, col consenso o per motivi di servizio;

provvede in via d'urgenza alla supplenza dei direttori temporaneamente assenti ed agli incarichi di direzione nei circoli sprovvisti del titolare, dandone immediata comunicazione al Regio Provveditore agli studi per la ratifica;

provvede, sentiti i direttori, alla distribuzione e alla più conveniente sistemazione degli alunni iscritti nelle varie scuole, alla distribuzione delle classi e allo spostamento di esse da una scuola all'altra secondo il bisogno che si verifichi dopo la iscrizione degli alunni;

determina il calendario e l'orario delle lezioni, sentiti i direttori;

vigila direttamente e per mezzo dei direttori che l'arredamento scolastico, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sieno conformi alle prescrizioni del regolamento generale; cura che il Comune provveda agli adempimenti e fornisca le suppellettili e i materiali stabiliti dall'art. 55, lettera *e*), del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, nonché dagli articoli 28, 31 e 34 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, e riferisce in casi di inadempienza al Regio Provveditore agli studi;

cura che la educazione fisica sia impartita secondo le norme stabilite

---

(1) Le caratteristiche della circoscrizione non mutano per il fatto che ad essa - come risulta dai decreti di costituzione delle circoscrizioni e dei circoli - siano aggregati alcuni circoli formati da Comuni contermini al Comune principale.

dal regolamento generale e in conformità delle direttive dell'Opera Nazionale Balilla;

provvede, sentiti i direttori, all'assegnazione del personale di prima nomina ai vari circoli;

accorda congedi ai maestri e provvede alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza del titolare distribuendo e regolando, secondo il bisogno delle singole scuole, l'opera dei maestri in soprannumero o nominando maestri supplenti nei casi previsti dall'art. 329 del regolamento generale; trasmette al Regio Provveditore i prospetti periodici delle assenze e delle supplenze degli insegnanti;

fornisce al Regio Provveditore i dati da inserire nell'elenco annuale dei trasferimenti e per i concorsi per titoli, di cui all'art. 24, capoverso, del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786; fa le sue proposte, in base alle domande ricevute, sul movimento annuale interno del personale insegnante e le sottopone al Regio Provveditore agli studi per le deliberazioni di sua competenza;

denunzia al Regio Provveditore agli studi le mancanze dei maestri suscettibili d'una punizione maggiore della censura;

pubblica l'avviso annuale di riapertura delle scuole, redige l'elenco degli inadempienti, e si assicura dell'applicazione delle sanzioni di legge;

dà ai direttori dipendenti, convocandoli se del caso, istruzioni per la composizione delle Commissioni esaminatrici e per determinare il diario degli esami anche per gli alunni provenienti da scuola privata o paterna;

fissa la data e la sede degli esami per il riconoscimento di cultura degli adulti, previsto dagli articoli 129 del Testo Unico e 428 del Regolamento generale;

mantiene e regola i rapporti con tutte le istituzioni nazionali o locali, che con la scuola hanno relazioni.

Attribuzioni dei direttori didattici nei Comuni predetti.

Le attribuzioni dei direttori rimangono quelle stabilite dagli articoli 59 e seguenti del regolamento generale vigente, tranne alcune, di sopra indicate, che sono state deferite all'ispettore in quanto non potrebbero essere esercitate, separatamente, da ciascun titolare di circolo.

Perciò il direttore, dovendo in parte coordinare e in parte subordinare l'opera propria a quella dell'ispettore:

provvede alla formazione delle classi e dispone l'assegnazione dei maestri alle medesime, regolandone l'avvicendamento, secondo le istruzioni impartite dall'ispettore della circoscrizione;

vigila sul contegno del personale insegnante e riferisce prontamente all'ispettore di circoscrizione, quando il provvedere esorbiti dalle sue proprie attribuzioni;

avverte immediatamente l'ispettore di circoscrizione dell'assenza dei maestri, indicandone la causa; può, per delega dell'ispettore, concedere ai maestri fino a due giorni di congedo nei casi giustificati ed urgenti;

coadiuva l'ispettore di circoscrizione nell'azione rivolta all'adempimento dell'obbligo scolastico;

provvede alla composizione delle Commissioni esaminatrici e fissa i giorni degli esami, secondo gli accordi presi con l'ispettore di circoscrizione e le istruzioni da lui date;

attenendosi alle direttive impartite dall'ispettore di circoscrizione, dà disposizioni per la partecipazione degli insegnanti e delle scolaresche a feste e cerimonie scolastiche e patriottiche;

alla fine dell'anno scolastico consegna all'ispettore della circoscrizione i verbali e i registri degli esami e la relazione finale sull'andamento didattico, educativo e disciplinare delle scuole ed istituzioni scolastiche del suo circolo;

segnala all'ispettore di circoscrizione tutti i bisogni della propria scuola per quanto attiene ai locali, alla suppellettile scolastica ed al materiale didattico e risponde della buona conservazione degli uni e degli altri;

coadiuva l'ispettore di circoscrizione nell'azione rivolta a dare incremento alle istituzioni ausiliarie e integrative della scuola o di assistenza scolastisca, e ad attuarne le provvidenze.

III. — *Attribuzioni degli ispettori capi e primi ispettori preposti a circoscrizioni scolastiche diverse da quelle del precedente n. II.*

Per essi rimangono in massima inalterate anche dopo l'entrata in vigore del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, le attribuzioni stabilite per gli ispettori di circoscrizione dall'articolo 14 del Testo Unico e dall'art. 45 del Regolamento generale.

Ove, peraltro, di una di queste circoscrizioni faccia parte qualche Comune che abbia meno di 200 classi con maestro proprio, ma sia suddiviso in piú circoli di direzione, l'ispettore di circoscrizione, nell'esercizio del suo ufficio, dovrà tenere stretto conto dei poteri di coordinamento che sono devoluti all'ispettore di circolo e che appresso si specificheranno.

Quanto alle *Attribuzioni dei titolari di direzioni didattiche* comprese nelle circoscrizioni scolastiche di questa categoria, occorre distinguere - per chiarezza di esposizione - le attribuzioni dei titolari di direzione in Comuni che abbiano meno di 200 classi ma siano suddivisi in piú circoli, da quelle dei titolari delle altre direzioni.

Per questi ultimi valgono le disposizioni degli articoli 16 del Testo Unico e 59 del Regolamento generale.

Nei riguardi dei primi, invece, è necessario e sufficiente determinare i poteri di coordinamento dell'ispettore di circolo, perché con ciò anche le attribuzioni proprie dei direttori del medesimo Comune resteranno in forma precisa stabilite. Esse saranno, infatti, quelle fissate dal Testo Unico e dal Regolamento generale per i direttori didattici, con le limitazioni e modi-

ficazioni imposte dall'esercizio della funzione coordinatrice spettante all'ispettore di circolo.

Attribuzioni degli ispettori scolastici che adempiono opera di coordinamento dei servizi scolastici nei Comuni con meno di 200 classi con maestro proprio ma suddivisi in piú circoli di direzione.

Come titolare, egli stesso, di uno dei circoli del Comune, l'ispettore ha le attribuzioni comuni a tutti i direttori didattici. Ma rispetto al direttore o ai direttori del medesimo Comune e nei rapporti con l'ispettore della circoscrizione, egli fa opera di coordinamento, come è stato detto di sopra, ed ha perciò *anche* le seguenti attribuzioni e facoltà:

assicura l'unità dei servizi scolastici del Comune tenendosi anche a contatto con le Autorità comunali e con gli Enti che hanno relazioni con la scuola;

dà parere all'ispettore di circoscrizione sulle modificazioni da apportare alla composizione dei circoli assegnati al Comune, sulle supplenze dei direttori temporaneamente assenti e sugli incarichi per le direzioni sprovviste di titolare; sulla istituzione di nuove scuole, sui nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti di classe;

indíce e presiede le riunioni dei maestri per l'esame e la discussione dei problemi ed argomenti che, stabiliti d'accordo col direttore o coi direttori, interessino tutto il personale insegnante del Comune;

determina, d'accordo col direttore o coi direttori, tutto quanto attiene al calendario e all'oraio delle lezioni, alla distribuzione ed alla piú conveniente sistemazione degli alunni iscritti nelle varie scuole, alla distribuzione delle classi e allo spostamento di esse da una scuola all'altra secondo il bisogno che si verifichi dopo la iscrizione degli alunni;

riferisce sulle domande di sussidio fatte dal Comune per l'arredamento scolastico;

cura direttamente, e col concorso o sulle segnalazioni dei direttori o del direttore, che il Comune provveda agli obblighi cui è chiamato dalle vigenti disposizioni e fornisca le suppellettili e i materiali stabiliti dagli articoli 55, lett. *e*), del Testo Unico 5 gennaio 1928, n. 577, e 28, 31 e 34 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786; in casi di inadempienza riferisce all'ispettore di circoscrizione;

coadiuva l'ispettore di circoscrizione nelle pratiche relative alla designazione degli insegnanti di religione;

prende gli accordi e corrisponde con le autorità dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla circa l'educazione fisica agli alunni e cura che le norme del regolamento generale in materia e le direttive dell'Opera siano osservate in tutte le scuole;

riceve le domande dei supplenti e ne redige la graduatoria, provvedendo poi in base a tale graduatoria alla continuità dell'insegnamento nelle

scuole del Comune nei casi di assenza dei titolari, che rendano necessaria l'applicazione dell'art. 329, capoverso, del regolamento generale; e sottopone al visto dell'ispettore di circoscrizione i prospetti periodici delle assenze e supplenze degli insegnanti;

raccoglie e trasmette al Regio Provveditore agli studi le note nominative per gli stipendi dei maestri;

coadiuva l'ispettore di circoscrizione e adempie gli incarichi che da questo gli siano affidati, per ciò che attiene alla vigilanza sulla disciplina nella scuola;

coadiuva l'ispettore di circoscrizione, per quanto riguarda il Comune, nelle sue attribuzioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico;

prende accordi col direttore o coi direttori per la composizione delle Commissioni esaminatrici e per la determinazione dell'orario degli esami, anche per gli alunni provenienti da scuola privata o paterna; riceve le domande di coloro che chiedano il riconoscimento del loro grado di cultura e determina il circolo nelle cui scuole essi devono sostenere gli esami;

coordina l'azione direttiva e quella dei maestri in occasione di feste e cerimonie scolastiche e patriottiche, mantenendosi a contatto con le autorità amministrative e politiche locali;

coadiuva l'ispettore di circoscrizione nella raccolta degli elementi per la concessione dei sussidi alle scuole del grado preparatorio, nonché alle altre opere integrative della scuola e di assistenza scolastica;

disciplina le iniziative, concordando col direttore o coi direttori l'azione per l'incremento delle opere sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica nonché di quelle di cultura, e riferisce alle autorità superiori sul funzionamento di esse;

coadiuva l'ispettore di circoscrizione nella raccolta ed elaborazione dei dati statistici ed adempie a tutti gli incarichi che gli sono commessi dal Regio Provveditore agli studi e dall'ispettore di circoscrizione.

Quando in uno di questi Comuni suddivisi in piú circoli manchi l'ispettore scolastico, le funzioni di coordinamento saranno esercitate dal direttore didattico piú anziano tra quelli aventi sede nel Comune stesso.

L'ordinamento speciale della direzione in questa parte esposto e precisato, è applicabile secondo l'art. 1, comma terzo, del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, modificato dal R. decreto 12 luglio 1934, n. 1352, ai Comuni capoluoghi di provincia con meno di 200 classi con maestro proprio (Comuni cioè di 3ª e 4ª categoria). Ma dispongo che esso venga esteso per analogia, con decorrenza dal 16 settembre 1935, anche ai Comuni di 5ª categoria che, in base ai decreti di costituzione delle circoscrizioni e dei circoli, risultino suddivisi in due circoli direttivi, perché è evidente che anche in questo caso l'opera di coordinamento del direttore piú anziano, nei limiti prefissi, riuscirà di giovamento al servizio.

Col precisare i rapporti tra gli organi di vigilanza sulle scuole elementari

e le loro funzioni rispettive, la presente Circolare tende ad eliminare le incertezze ed a risolvere i dubbi che fossero sorti nella prima applicazione delle disposizioni del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, venute ad innestarsi sul tronco della legislazione anteriore tuttora vigente.

Invito le SS. LL. a vegliare sulla rigorosa applicazione delle istruzioni di cui sopra e a comunicarmi le considerazioni che possano riuscire utili per lo studio delle norme regolamentari.

Roma, 29 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

ORDINANZA 30 maggio 1935-XIII.

Concorsi per titoli per il passaggio dei maestri alle Scuole elementari delle prime quattro categorie di ruolo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 13 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che autorizza, di concerto con il Ministro per le finanze, l'emanazione di ordinanze ministeriali aventi valore di disposizioni regolamentari per l'esecuzione del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, sul passaggio allo Stato delle scuole dei Comuni autonomi;

Veduti gli articoli 24, secondo comma, e 25 del R. decreto 1° luglio 1933, numero 786;

Ordina:

ART. 1. - I concorsi per titoli, previsti dall'art. 24, capoverso, del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per l'attribuzione della quota di posti riservata in ciascuna delle categorie I, II, III, IV ai maestri di categoria inferiore, sono indetti dai Regi Provveditori agli studi, di regola, con lo stesso avviso contenente l'elenco delle sedi per i trasferimenti di cui all'art. 146 del Testo Unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e all'art. 333 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Nell'avviso, per quanto riguarda i concorsi di cui al comma precedente, devono essere indicate le categorie e per ciascuna di esse i Comuni nei quali, alla data di pubblicazione, si verifica una disponibilità di posti agli effetti dei concorsi medesimi.

Le sedi e la qualità dei posti, che in ciascuno dei predetti Comuni risulteranno effettivamente vacanti, saranno notificate dopo deliberati i trasferimenti di cui al primo comma dell'art. 24 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786.

ART. 2. - Il quadriennio di servizio per il quale, agli effetti dell'ammissione al concorso per titoli, è richiesta dall'art. 25 del R. decreto 1° lu-

glio 1933, n. 786, la qualifica di valente, è costituito dai quattro anni di effettivo servizio di ruolo, compiuti anteriormente a quello nel quale il concorso stesso è indetto.

La norma del comma precedente vale anche per il calcolo della durata del servizio necessario per l'ammissione al concorso.

Nel servizio di ruolo richiesto dall'art. 25 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, va computato anche quello prestato come maestro in soprannumero ai sensi dell'art. 138 del Testo Unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e quello prestato come maestro di Scuola rurale secondo il comma primo dell'art. 83 del Testo Unico medesimo.

Art. 3. - Non possono partecipare al concorso coloro che alla data dell'avviso non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che abbiano compiuto il 50° anno di età.

Anche per l'ammissione al concorso per titoli vale la condizione della residenza almeno triennale del maestro nel luogo di provenienza, computandosi nel triennio l'anno nel quale è indetto il concorso, fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 334 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4. - La domanda di ammissione al concorso, in carta legale da lire 4, deve essere diretta al Regio Provveditore agli studi e prodotta nel termine stabilito dall'avviso di concorso. In essa il concorrente indicherà le categorie di ruolo, non piú di due, alle quali, avendone le condizioni, aspiri a far passaggio.

Entro il medesimo termine dovranno essere prodotti, in originale o in copia autenticata da Regio notaio, cosí i documenti necessari per l'ammissione, come tutti i titoli soggetti a valutazione.

Sono documenti necessari per l'ammissione:

1° atto di nascita in carta legale da lire 8. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

2° certificato in carta legale da lire 4 rilasciato dall'ispettore scolastico attestante la qualifica del servizio;

3° nulla osta del Regio Provveditore agli studi;

4° certificato in carta legale da lire 4 del Provveditore agli studi relativo al compimento degli anni di servizio richiesti dall'art. 25 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, e alla permanenza almeno triennale del maestro nella sede in cui si trova;

5° certificato su carta legale da lire 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento da cui risulti la iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista;

Sono dispensati dal presentare l'atto di nascita e il nulla osta i maestri che già appartengono ai ruoli del Provveditorato agli studi dov'è indetto il concorso.

Le domande arrivate all'Ufficio scolastico, oltre il termine stabilito nell'avviso, non saranno prese in considerazione. Ugualmente non saranno

prese in considerazione le domande che non siano corredate di tutti i documenti necessari per l'ammissione.

La data della presentazione delle domande e dei documenti e titoli si accerta dal bollo di arrivo all'Ufficio scolastico. Scaduto il termine come sopra stabilito non possono accettarsi nuovi documenti o titoli, né la loro sostituzione.

È solo consentita la regolarizzazione dei documenti e titoli formalmente imperfetti, nel qual caso il Provveditore agli studi assegna al richiedente un termine improrogabile di 15 giorni affinché il documento sia regolarizzato.

Art. 5. - Contro l'esclusione dal concorso per titoli, deliberata dal Regio Provveditore agli studi, è ammesso ricorso al Ministero nel termine di quindici giorni da quello della data di comunicazione del provvedimento al maestro.

Il ricorso deve essere trasmesso per il tramite del Regio Provveditore agli studi.

Art. 6. - La Commissione dalla quale deve essere giudicato il concorso ai sensi dell'art. 24, capoverso, del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, nominata dal Regio Provveditore agli studi e presieduta da lui stesso o da un suo delegato scelto tra i presidi di Scuole medie o tra i funzionari dipendenti di grado non inferiore al 7°, è composta:

a) di un ispettore scolastico di circoscrizione o a disposizione, ovvero, in mancanza dei predetti, di un ispettore di circolo o di un direttore didattico.

b) di un maestro elementare con almeno cinque anni di insegnamento come ordinario.

Tanto la persona delegata eventualmente a presiedere, quanto i due membri della Commissione, devono risiedere nella città sede del Provveditorato.

Ai componenti della Commissione, fatta eccezione per il Regio Provveditore agli studi, per le sedute richieste dalle operazioni del concorso spetta il gettone di presenza stabilito dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, con le riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Al Regio Provveditore agli studi, quando presiede la Commissione, compete il compenso di cui all'art. 63, comma terzo, del citato R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, in misura non superiore all'importo spettante in base al gettone di presenza.

Quanto alle incompatibilità dei membri della Commissione valgono le disposizioni dell'art. 86 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 7. - Le classi di titoli soggette a valutazione da parte della Commissione giudicatrice sono le seguenti:

a) qualità e durata del servizio scolastico;

b) titoli di cultura;

c) benemerenze del richiedente per l'educazione nazionale e verso le organizzazioni giovanili;

d) benemerenze di guerra e fasciste del richiedente con riguardo all'art. 1, numeri 1 a 8, del R. decreto-legge 8 luglio 1934, n. 1176;

e) numero dei figli.

I titoli valutabili in ciascuna classe sono quelli elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza. Per quanto riguarda i servizi scolastici, sono da valutarsi quelli indicati nell'art. 283, primo comma, del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, modificato dall'art. 6 del R. decreto 11 agosto 1933, n. 1206, purché sieno stati prestati con nomina definitiva.

La documentazione dei titoli deve essere conforme alle prescrizioni della tabella medesima, ed in regola con le disposizioni del Testo di legge sul bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 (Allegato *A*, parte I) e successive modificazioni.

Art. 8. - Per la votazione da attribuirsi a ciascuno dei titoli valutabili, entro il massimo stabilito dall'annessa tabella per le varie classi dei titoli stessi, si applica la disposizione del capoverso dell'art. 281 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 9. - Compiuta per ciascun richiedente la valutazione dei titoli, la Commissione procede, per ciascuna categoria di posti, alla compilazione dell'elenco dei maestri designati per il trasferimento, iscrivendoli in esso nell'ordine determinato dalla votazione complessiva riportata nei vari titoli prodotti.

A parità di votazione la precedenza è determinata dai seguenti elementi:

1° Stato di famiglia: coniugati con prole, vedove di guerra con prole, vedove di guerra senza prole, vedovi con prole, coniugati senza prole, celibi. A parità tra coniugati con prole si terrà conto in primo luogo del maggior numero dei figli e in secondo luogo della riunione al coniuge stabilmente residente nel Comune nel quale il richiedente abbia chiesto di essere destinato; a parità tra coniugati senza prole, della riunione al coniuge;

2° la maggior votazione riportata nelle benemerenze di guerra e fasciste del richiedente;

3° la maggior votazione riportata nelle benemerenze per l'educazione nazionale e verso le organizzazioni giovanili;

4° la maggiore età.

Ogni elenco non può comprendere un numero di maestri superiore al numero dei posti disponibili nella categoria.

Per la sostituzione dei maestri prescelti che rinuncino al trasferimento o non assumano servizio nel termine loro prefisso, la Commissione forma un secondo elenco per ciascuna categoria, comprendente tutti gli altri richiedenti che in ordine di votazione seguono quelli prescelti.

Art. 10. - I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti in duplice esemplare dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati da tutti i commissari.

Dai verbali devono risultare le operazioni relative all'esame delle domande e dei documenti agli effetti dell'ammissione dei singoli aspiranti, i criteri

seguiti per la valutazione dei titoli, i voti ottenuti da ciascun aspirante per ciascun titolo e complessivamente per le varie classi di titoli, gli elenchi dei prescelti coi punti a ciascuno attribuiti e le ragioni delle eventuali precedenze.

ART. 11. - Gli elenchi - uno per categoria di posti - dei maestri prescelti, in esito ai concorsi per titoli, sono pubblicati nei modi stabiliti dall'articolo 291 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, numero 1297.

A tali elenchi è unito anche quello dei posti resisi effettivamente disponibili, per categoria e per Comune, dopo effettuati i trasferimenti nell'àmbito di ciascuna categoria o da categoria superiore, con indicazione della sede e della qualità dei posti medesimi.

Dell'inclusione nell'elenco dei prescelti e dei posti disponibili il Provveditore agli studi dà comunicazione agli interessati.

ART. 12. - Entro dieci giorni dalla data della comunicazione ciascun maestro compreso nell'elenco può far presenti al Provveditore, motivandoli, i suoi desideri circa l'assegnazione della sede nel Comune o nei Comuni della categoria indicata nella domanda.

ART. 13. - Il Regio Provveditore agli studi, nel deliberare il trasferimento dei maestri prescelti, assegna a ciascuno di essi la sede attenendosi alle norme stabilite dall'art. 294 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Con la deliberazione relativa ai trasferimenti vengono pubblicati, nei modi stabiliti dall'art. 291 del regolamento generale predetto, i verbali della Commissione giudicatrice.

Roma, 30 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro dell'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro delle finanze:
DI REVEL.

Tabella dei titoli valutabili.
(Votazione massima: punti 50).

A) *Servizio scolastico con nomina definitiva* (I).
(punto massimo: 15).

a) Servizio con qualifica di buono con 8:
ciascun anno, fino a 15 . . . .

b) Servizio con qualifica di buono con 9:
ciascun anno, fino a 15 . . . .

c) Servizio con qualifica di valente:
ciascun anno, fino a 15 . . . .

B) *Titoli di cultura* (II).
(punto massimo: 10).

a) Diploma di abilitazione all'ispettorato scolastico, alla direzione didattica e alla vigilanza delle Scuole elementari.
b) Lauree e diplomi rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori di magistero.
c) Diplomi rilasciati dalle Accademie fasciste di educazione fisica.
d) Diploma di frequenza ai Corsi nazionali informativi dell'Opera Nazionale Balilla.
e) Diplomi rilasciati dalle Scuole fasciste di San Gregorio al Celio e di Sant'Alessio.
f) Nomina al grado di ufficiale istruttore dell'Opera Nazionale Balilla.
g) Certificati di esami sostenuti in seguito a Corsi speciali magistrali istituiti, riconosciuti o autorizzati dal Ministero, e riguardanti: religione; insegnamenti artistici; igiene ed assistenza sanitaria; economia domestica e lavori muliebri; didattica per le classi differenziali.

C) *Benemerenze del richiedente per l'educazione nazionale e verso le Organizzazioni giovanili* (III).
(punto massimo: 10).

a) Diplomi di benemerenza, pensioni o assegni di benemerenza per la educazione nazionale . . . .
b) Servizio a vantaggio dell'Opera Nazionale Balilla . . . .
c) Diplomi di benemerenza dell'Opera Nazionale Balilla (1ª, 2ª e 3ª classe).
d) Servizio a vantaggio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia . . .

D) *Benemerenze di guerra e fasciste del richiedente* (IV).
(punto massimo: 10).

Medaglia al valore (*a*):
medaglia d'oro o piú d'argento;
medaglia d'argento;
medaglia di bronzo;
croce di guerra al valor militare.
Mutilati o invalidi di guerra o per la Causa fascista, bisognosi di assistenza famigliare (prime 6 categorie tabella *A* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491) (*b*).
Orfani di guerra o dei caduti per la Causa fascista (*c*).
Feriti in combattimento, feriti per la Causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita (*d*); mutilati o invalidi delle ultime due categorie del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalla nona categoria tabella *A* decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (*b*).
Insigniti di croce di guerra o di altra valutazione speciale di meriti di guerra (*a*) e coloro che siano in possesso del brevetto della Marcia su

Roma, purché ininterrottamente inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 (*d*).

Figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la Causa fascista (*e*).

Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la Causa fascista (*e*).

Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti (*f*), oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 (*g*).

Volontario di guerra e Legionario fiumano (*h*); infermiera volontaria in guerra.

Attività nel Partito Nazionale Fascista (comprendente cariche e incarichi, Ente opere assistenziali, Opera Nazionale Dopolavoro; gare attività educativa fascista) (*i*).

Servizio nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (comprendente anche la istruzione premilitare) (*i*).

E) *Numero dei figli* (V).
(punto massimo: 5)

Numero dei figli:
1 figlio . . . .
2 figli . . . .
fino a 4 figli . . . .
fino a 6 figli . . . .
piú di 6 figli . . . .

NOTE

(I) Il servizio deve essere comprovato nei modi stabiliti dall'art. 285 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

(II) Le lauree e i diplomi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere prodotti in originale o in copia autenticata da Regio notaio.
La nomina di cui alla lettera *f*) deve essere comprovata mediante certificato rilasciato dal presidente del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla.
I certificati di esame di cui alla lettera *g*) devono essere rilasciati ai sensi dell'art. 401, secondo comma, del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1287.

(III) Le benemerenze del richiedente per l'educazione nazionale e verso le Organizzazioni giovanili si comprovano mediante la presentazione dei relativi diplomi o dell'estratto del decreto di concessione in originale o in copia autenticata da Regio notaio.
Il servizio pro Opera Nazionale Balilla e pro Opera Nazionale Maternità e Infanzia, si comprova mediante certificato dei presidenti centrali delle Opere o di quelli dei rispettivi Comitati provinciali.

(IV) Le benemerenze di guerra e fasciste del richiedente devono essere comprovate nei modi seguenti:

a) Le medaglie al valore militare, la croce di guerra al valore militare e gli altri meriti di guerra; coi relativi brevetti oppure col foglio matricolare o con lo stato di servizio militare integrato, quando occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77. Delle medaglie al valore si valuta la maggiore soltanto.

b) La qualità di mutilato o invalido di guerra: con un certificato della Direzione generale delle Pensioni di guerra o dell'Opera Nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o con lo stato di servizio o copia del foglio matricolare integrato, quando occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Per i mutilati e invalidi per la Causa fascista il certificato dovrà essere rilasciato dall'Associazione Nazionale tra le famiglie dei caduti fascisti presso il Partito Nazionale Fascista.

c) La qualità di orfano di guerra o per la Causa fascista: mediante certificato del Podestà del Comune di domicilio o della residenza abituale o con certificato rilasciato dal presidente del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

d) La qualità di feriti in combattimento: col relativo brevetto, oppure col foglio matricolare o con lo stato di servizio militare integrato, quando occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

La qualità di ferito per la Causa fascista e di partecipante alla Marcia su Roma coi relativi brevetti.

La qualità di ferito non si cumula con quella di mutilato, a meno che le cause della ferita (in guerra o per la Causa fascista) siano diverse.

e) La qualità di figlio di invalido di guerra o per la Causa fascista, ovvero di madre, di vedova non rimaritata o di sorella vedova o nubile di caduti in guerra o per la Causa fascista: mediante certificato del Podestà del Comune del domicilio o della residenza abituale o mediante certificato rilasciato dall'Associazione Nazionale tra le famiglie dei caduti per la causa fascista.

f) La qualità di combattente: con lo stato di servizio o copia del foglio matricolare, integrato, quando occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

g) L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriore al 28 ottobre 1922: mediante certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato in ogni caso deve essere *vistato* da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dai Vicesegretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista.

h) La qualità di Legionario fiumano: col relativo brevetto; la qualità di volontario di guerra mediante il foglio matricolare o lo stato di servizio militare, integrato, quando occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell' 8 gennaio 1923, n. 77, o mediante certificato rilasciato personalmente dal Presidente dell'Associazione Nazionale tra i volontari di guerra.

I titoli di volontario di guerra, di Legionario fiumano e di partecipante alla Marcia su Roma si cumulano.

i) L'attività nel Partito Nazionale Fascista: mediante certificati del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato.

Il servizio della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e l'istruzione premilitare: mediante certificati del Comando di Legione.

(V) Le condizioni di famiglia devono essere comprovate: mediante lo stato di famiglia, dal quale risulterà lo stato civile del richiedente, agli effetti dell'art. 9 della presente ordinanza, e il numero dei figli; per quanto riguarda la residenza del coniuge nel Comune per il quale è chiesto il trasferimento, agli effetti del-

l'art. 9 della presente ordinanza, mediante certificato anagrafico; o se si tratti di impiegati di enti pubblici, con obbligo di residenza, mediante dichiarazione del Capo dell'Ufficio.

Non è ammessa la presentazione di atti notori.

Visto: *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto: *Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1195.

Modificazioni al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 12 luglio 1935, n. 161).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - Al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 283 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole « e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane » sono aggiunte le seguenti: « e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili ».

ART. 2. - Al n. 1, lettera *b*), dell'allegato *E* tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi magistrali, annessi al regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole « e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane » sono aggiunte le seguenti: « e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 8 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1196.

Denominazioni delle pubbliche Scuole elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi magistrali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 12 luglio 1935, n. 161).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - La disposizione contenuta nella lettera *c*) dell'art. 122 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituita dalla seguente:

« *c*) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle

graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635».

ART. 2. - Le Scuole elementari pubbliche si distinguono in Scuole di Stato, Scuole rurali, Scuole parificate e Scuole sussidiate.

Scuole di Stato sono quelle direttamente amministrate dai Regi Provveditori agli studi; Scuole rurali quelle gestite per delega da Enti di cultura; Scuole parificate quelle tenute da Enti, corporazioni e associazioni e riconosciute a ogni effetto legale mediante apposita convenzione.

Le Scuole sussidiate sono quelle aperte da privati, da Enti o associazioni, con l'autorizzazione del Regio Provveditore agli studi nelle forme e con le modalità stabilite dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Le norme in vigore che si riferiscono a Scuole elementari classificate, non classificate e a sgravio, si intendono rispettivamente applicabili alle Scuole di Stato, alle Scuole rurali e alle Scuole parificate.

ART. 3. - La disposizione del precedente articolo 1 sarà applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami già indetti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 9 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1277.

Durata della missione degli insegnanti elementari presso i Regi Istituti superiori di magistero.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 luglio 1935, n. 168).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 140 delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 145;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - Il secondo capoverso dell'articolo unico del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Art. 140. - Presso gli Istituti superiori di magistero può essere tenuto per un triennio in missione un numero di maestri non superiore a trenta, i quali conservano lo stipendio e la sede. Presso l'Accademia fascista di educazione fisica possono essere tenuti in missione per un biennio non piú di dieci maestri, conservando anch'essi lo stipendio e la sede ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addí 13 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1278.

Determinazione e pagamento della quota fissa da corrispondere per le Scuole rurali gestite dagli Enti delegati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 luglio 1935, n. 168).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1768;
Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 944;
Veduto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - Per l'esercizio di ciascuna Scuola gestita dagli Enti delegati questi, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, ricevono dal Ministero una quota di L. 6575 annue, pagabili in tre rate come appresso:

la prima rata, costituita da due quinti della somma dovuta, all'atto della istituzione della Scuola ovvero all'atto della conferma, quando trattasi di scuola già esistente, a seguito di dichiarazione del Regio Provveditore agli studi;

la seconda rata, uguale alla prima, entro il mese di febbraio;

la terza rata, costituita da un quinto della somma dovuta, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali, trasmessi ai Regi Provveditori agli studi, la Scuola risulti regolarmente chiusa.

Qualora una Scuola si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o, per sopravvenute circostanze, non si apra, pur essendone stata disposta dal Ministero la istituzione, l'Ente delegato ne dà avviso al Regio Provveditore e al Ministero e quest'ultimo sospende per quella Scuola il pagamento delle rate successive, provvedendo al recupero della somma versata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 13 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 66. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1935-XIII.

Compensi da corrispondersi dagli Enti di cultura delegati ai maestri delle Scuole e dei Corsi per gli adulti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 76 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 786;

Dispone:

ART. 1. - I compensi che gli Enti delegati alla gestione delle Scuole rurali sono tenuti a corrispondere ai maestri delle Scuole serali, dei Corsi complementari, delle Scuole estive per adulti sono i seguenti:

a) Scuole serali: diaria di lire 7.25 per un numero di lezioni non superiore a centoventi; premio per ciascun alunno promosso lire 17.60 con un massimo di venticinque premi;

b) *Corsi complementari*: diaria di lire 8.80 per un numero di lezioni non superiore a cento; premio per ciascun alunno promosso lire 17.60 con un massimo di venticinque premi;

c) *Scuole festive*: diaria di lire 9.67 per un numero di lezioni non superiore a quaranta; premio per ciascun alunno promosso lire 18.95 con un massimo di venti premi.

d) *Scuole estive*: diaria di lire 18.85 per un numero di lezioni non superiore a cento; premio per ciascun alunno promosso lire 17.60 con un massimo di venticinque premi.

ART. 2. - Quando le Scuole serali, i Corsi complementari, le Scuole festive e le Scuole estive sono affidate a maestri che contemporaneamente prestano servizio in Scuole di Stato, in Scuole rurali e in Scuole parificate, gli Enti delegati sono autorizzati a ridurre alla metà la misura cosí delle diarie come dei premi di cui al precedente art. 1.

Roma, li 9 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 settembre 1935-XIII.

Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le Scuole elementari per l'anno scolastico 1935-36.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 19 settembre 1935, n. 219).*

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5;
Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;
Visti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII; 31 agosto 1931-IX; 6 settembre 1932-X; 30 agosto 1933-XI; 31 agosto 1934-XII, riguardanti le norme e le modalità per la stampa e per la vendita dei testi unici di Stato per le Scuole elementari;
Riconosciuta la necessità di determinare le condizioni speciali di vendita dei detti testi unici di Stato per l'anno scolastico 1935-36;
Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

ART. 1. - Per l'anno scolastico 1935-36 i testi in uso nelle classi 1ª e 2ª e quelli di insegnamenti vari, di 3ª, 4ª e 5ª, restano immutati.

Vengono modificati i libri di lettura di 4ª e di 5ª, viene sostituito il libro di lettura di 3ª classe ed istituito un nuovo libro di lettura per le alunne di classe 5ª.

ART. 2. - I prezzi dei libri di testo per l'anno scolastico 1935-36 sono fissati come appresso:

Sillabario lire 4;

Volume per la 2ª classe lire 4.70;

Volume di letture per la 3ª classe lire 6;

Volume di insegnamenti vari per la 3ª classe compreso il relativo atlantino lire 7;

Volume di lettere per la 4ª classe lire 6;

Volume di insegnamenti vari per la 4ª classe compreso il relativo atlantino lire 11;

Volume di letture per le alunne della classe 5ª, lire 7;

Volume di letture per gli alunni della classe 5ª, lire 8;

Volume di insegnamenti vari per la classe 5ª compreso il relativo atlantino lire 11;

ART. 3. - Le Case editrici incaricate della vendita del libro di Stato debbono effettuare lo smercio dei volumi solo nelle provincie nelle quali svolgono la loro normale attività e che saranno indicate nella lettera di assegnazione del Provveditorato generale, sentita la Federazione nazionale fascista degli industriali editori; a giudizio insindacabile del Provveditorato generale dello Stato dovranno, se da questo richiesti, istituire dei depositi al fine di rendere piú rapida possibile la consegna dei volumi. Il Ministero dell'educazione nazionale ed il Provveditorato generale dello Stato vigileranno perché l'attività di vendita dei libri di Stato a mezzo delle filiali esistenti delle Case editrici assegnatarie sia contenuta entro i limiti tracciati dalle disposizioni e dagli accordi corporativi al riguardo.

ART. 4. - Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato il prezzo dei volumi messi a loro disposizione, depurato dello sconto, entro il 30 novembre 1935-XIV, ed a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto medesimo.

Per gli accrediti alle Case editrici accertati dall'Istituto Poligrafico prima del 30 novembre 1935-XIV nonché per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 30 novembre 1935-XIV è concesso un interesse del 5 per cento in ragione di anno.

ART. 5. - Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi, e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930-VIII, è fissato al 15 ottobre 1935-XIII.

ART. 6. - Rimangono immutate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal medesimo.

Roma, addí 18 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1833.

Riconoscimento, agli effetti della pensione, del periodo di tempo trascorso dai maestri elementari in aspettativa nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 945.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 29 ottobre 1935, n. 253).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 945, col quale vennero emanate disposizioni in materia di istruzione elementare;
Veduto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - Il tempo trascorso in aspettativa dall'insegnante elementare nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 2012, convertito nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 257, del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 308, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 709, e del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 945, sarà riconosciuto utile agli effetti del trattamento di quiescenza secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni approvato con R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 707, a condizione che l'interessato ne faccia domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, entro due anni, a pena di decadenza, dalla data di riassunzione in servizio nelle Scuole elementari immediatamente dopo l'aspettativa, obbligandosi al pagamento del contributo 16 per cento, per tutto il periodo dell'aspettativa medesima.

Il contributo sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, goduti dall'insegnante alla data di collocamento in aspettativa.

L'importo del contributo 16 per cento deve essere versato o in una unica soluzione entro un anno dalla data in cui la Direzione generale predetta avrà comunicato la somma dovuta, oppure ratealmente entro il periodo massimo di tre anni dalla stessa data, e in entrambi i casi con la aggiunta degli interessi composti al saggio del cinque per cento, con decorrenza dalla data di cessazione dell'aspettativa fino a quella dell'effettivo termine di versamento prestabilito dall'insegnante.

L'insegnante che, alla data di pubblicazione del presente decreto, dopo di essere stato in aspettativa, nei casi previsti al precedente comma primo, abbia già ripreso servizio nelle Scuole elementari, potrà ottenere, alle condizioni sopra specificate, il riconoscimento, agli effetti del Monte-pensioni, del

periodo trascorso in aspettativa, purché presenti domanda alla Direzione generale predetta entro il 30 giugno 1937, a pena di decadenza.

Fermi restando i termini stabiliti nei commi primo e quarto del presente articolo, la domanda deve essere presentata dall'insegnante interessato prima della cessazione del servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 365, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1866.

Aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 7 novembre 1935, n. 259).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100;

Veduto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione approvato col R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato col R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. - I poteri e le funzioni inerenti al governo dell'insegnamento elementare, spettano esclusivamente al Ministro per l'educazione nazionale.

Sono abrogate le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e del regolamento 26 aprile 1928-VI, n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono taluno dei poteri e delle funzioni suddette ai provveditori agli studi o ad altre autorità scolastiche.

ART. 2. - Il Ministro può, con suo decreto, delegare ai provveditori agli studi o ad altre autorità scolastiche taluno dei poteri e delle funzioni di cui

all'articolo precedente. Egli può in ogni momento sostituirsi alle autorità delegate.

I provvedimenti emanati in forza della delega sono presi in nome del Ministro, il quale può modificarli od annullarli.

Art. 3. - I concorsi magistrali, generali e speciali e per titoli, per i ruoli di ogni categoria, sono indetti ogni biennio dal Ministro.

Il Ministro stesso assegna un unico tema per l'esame scritto dei concorsi di ciascuna categoria.

Per l'apertura dei concorsi generali debbono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Capo del Governo, in data 16 giugno 1932-X, per l'espletamento di concorsi di ammissione negli impieghi statali.

Art. 4. - I trasferimenti degli insegnanti elementari sono disposti nell'interesse della Scuola, a giudizio insindacabile del Ministro.

È consentito tuttavia agli insegnanti di manifestare i loro desideri per i trasferimenti, nei modi che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro.

Art. 5. - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nei riguardi dell'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi.

Art. 6. - Il Consiglio di disciplina presso ciascun Provveditorato agli studi è composto dal provveditore agli studi che lo presiede e di quattro membri, nominati dal Ministro.

I membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Contro le deliberazioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Ministro.

Il Ministro può, anche di sua iniziativa, modificare o annullare le deliberazioni del Consiglio di disciplina.

Sono abrogati l'art. 4 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e l'art. 7 del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127.

Art. 7. - Gli insegnanti delle scuole rurali gestite dall'Opera Nazionale Balilla e dall'Opera Nazionale Italia Redenta sono assunti, in seguito a concorsi per titoli e per esami, indetti da ciascuno degli Enti, per un numero determinato di posti.

I bandi di concorso sono sottoposti all'approvazione del Ministro, il quale nomina le Commissioni giudicatrici, composte di tre membri. Le spese dei concorsi sono a carico degli Enti.

La nomina degli insegnanti deve essere fatta secondo l'ordine della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

La nomina acquista carattere di stabilità dopo un triennio di prova favorevole.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le modalità ed i programmi degli esami e le norme per la valutazione dei titoli.

Art. 8. - Gli insegnanti delle Scuole rurali, i quali, nominati in seguito a concorso, abbiano prestato cinque anni di servizio qualificato almeno buono, possono, in seguito ad ispezione, essere assunti col grado di ordinari

nei ruoli di quinta categoria delle Scuole di Stato. Ad essi può essere riservato fino ad un decimo dei posti che si rendono annualmente vacanti.

La stessa disposizione si applica anche nei riguardi degli insegnanti presentemente in servizio nelle Scuole rurali, ancorché assunti senza concorso, fermo in ogni caso il limite di posto fissati nel comma precedente.

Art. 9. - Il Ministro stabilisce, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, le norme per il funzionamento didattico ed amministrativo degli Enti delegati alla gestione delle Scuole rurali e determina, sulla somma assegnata per ciascuna Scuola, la misura delle retribuzioni mensili da corrispondersi agli insegnanti.

Art. 10. - È soppresso il Consiglio scolastico istituito presso ogni Provveditorato agli studi con l'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

È pure soppressa la Commissione dei ricorsi degli insegnanti elementari.

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 164 (terzo comma) del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, il n. 6 dell'art. 1 e l'art. 33 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato con R. decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501.

Art. 11. - In deroga al disposto dell'art. 25 capoverso del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, possono partecipare ai concorsi per titoli indetti per l'anno scolastico 1935-36 coloro che alla data del bando non abbiano compiuto il 51° anno di età.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 31 ottobre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 365, foglio 133. — Mancini.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1935-XIV.

Applicazione dell'articolo 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, numero 1866;

Decreta:

Fino a contraria disposizione e salvo sempre il caso che il Ministro ritenga di provvedere direttamente, è delegata ai Provveditori agli studi la firma degli atti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi che non implichino l'esercizio dei poteri gerarchici e disciplinari del Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addí 10 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 1.

(GABINETTO).

Applicazione del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866.

Ai Regi Provveditori agli studi.

Il passaggio totalitario delle scuole elementari allo Stato e la conseguente possibilità e necessità di adeguare sempre meglio la struttura organizzativa di questa branca dell'educazione nazionale ai postulati fondamentali del Regime Fascista, hanno consigliato l'emanazione del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866. Con questo, parallelamente a quanto vien fatto per le altre categorie di studi, viene modificato sostanzialmente l'ordinamento della istruzione elementare, attribuendo tra l'altro al Ministro tutte le funzioni prima assorbite dai soppressi Consigli scolastici, dai Provveditori agli studi o da altri organi della Scuola. Per effetto di questa innovazione che è determinata dalla necessità di ripristinare l'unità del comando e dell'azione anche in questo settore dell'educazione nazionale, il Ministro diviene la fonte unica di ogni attività e il soggetto di ogni potere discrezionale.

Egli può delegare alcuni poteri ai funzionari dipendenti, ma deve essere bene inteso che ciò non determina la ricostituzione di poteri autonomi. I funzionari rimangono, anche nel campo della delega, gerarchicamente subordinati al Ministro ed attuano la sua volontà, non mai la volontà propria.

Il provvedimento che delega la firma degli atti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi che non implichino l'esercizio dei poteri gerarchici e disciplinari del Ministro, deve essere inteso come una precisazione e classi-

ficazione di funzioni, a seconda che si tratti di una attività che sarà direttamente ed esclusivamente disimpegnata dal Ministro (come la istituzione e lo sdoppiamento di scuole, il bando dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'approvazione delle graduatorie, la dispensa di insegnanti dal servizio, i trasferimenti e le assegnazioni di sede, i comandi presso l'Opera Nazionale Balilla e quelli per il servizio delle pensioni presso i Provveditorati agli studi o la Direzione generale degli istituti di previdenza, la riammissione degli insegnanti in servizio ed in genere ogni provvedimento che implichi l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari); o che si tratti di funzioni per le quali il capo dell'Amministrazione attribuisce alle Autorità scolastiche dipendenti l'iniziativa e il disimpegno, fermo restando il principio che esse agiscono comunque, non in proprio, ma in nome e per ordine del Ministro, il quale può sempre, ove lo creda, anche in questo campo provvedere direttamente o annullare i provvedimenti già presi dagli organi periferici.

Entro la cerchia di questa seconda categoria di funzioni si svolgerà l'attività dei provveditori agli studi, degli ispettori di circoscrizione, degli ispettori di circolo, dei direttori didattici.

Essa comprende anzitutto, oltre la esecuzione degli ordini impartiti per casi particolari o per questioni di carattere generale dal Ministro, l'adozione di tutti quei provvedimenti e l'esecuzione di quei lavori che (come, ad esempio, la nomina dei vincitori dei concorsi in base alle graduatorie approvate dal Ministro, l'emissione degli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e sugli ordini di accreditamento, gli aumenti periodici di stipendio, i provvedimenti di carattere locale o contingente necessari ad assicurare il normale andamento della Scuola, la istruzione degli atti per i trasferimenti degli insegnanti e per le assegnazioni di sede ai vincitori di concorso, la preparazione degli atti per la dispensa dal servizio causata da motivi politici, didattici o di salute, il collocamento a riposo di insegnanti per raggiunti limiti di età o per anzianità di servizio) rappresentano semplici atti di ordinaria amministrazione.

Alle autorità dipendenti, e salvi sempre i casi in cui il Ministro non voglia provvedervi direttamente, resta infine la facoltà di iniziativa per gli atti che (come la chiusura di scuole per gravi e improvvise ragioni, la sospensione provvisoria dall'ufficio e dallo stipendio di insegnanti, e simili) siano imposti da urgenti necessità o da casi di forza maggiore ai fini dell'andamento normale degli studi. Tali provvedimenti, che importano l'esercizio di qualche facoltà discrezionale, non hanno effetto definitivo se non dopo che, per l'immediata comunicazione fattane, sia intervenuta a perfezionarli l'approvazione, tacita o espressa, del Ministro.

Tutti i provvedimenti di cui sopra, per i quali gli organi periferici agiscono in nome e per delega del capo dell'Amministrazione, saranno dalle autorità scolastiche che li adottano firmati espressamente « d'ordine del Ministro ».

Roma, 14 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

CIRCOLARE n. 5.

(Direzione generale istruzione elementare).

R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866 - Assunzione dei maestri delle Scuole rurali nei ruoli delle Scuole di Stato di 5ª categoria.

Ai Regi Provveditori agli studi del Regno.

I maestri di Scuole rurali, agli effetti dell'applicazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866, dovranno entro il 30 aprile prossimo presentare alla S. V. domanda di nomina nelle Scuole di Stato, a me diretta, corredata dell'atto di nascita, del certificato di inscrizione al Partito Nazionale Fascista e del certificato di servizio rilasciato dal Regio Ispettore scolastico.

La S. V., appena ricevute le domande, disporrà l'ispezione stabilita dal predetto articolo, e, entro il 31 maggio p. v., trasmetterà tutte le domande debitamente istruite con la indicazione del numero dei posti disponibili a termine dell'articolo stesso, per ciascuna provincia.

Potranno anche presentare istanza di nomina nelle Scuole di Stato le persone abilitate all'insegnamento elementare, le quali abbiano prestato servizio presso gli Enti delegati con mansioni direttive. Per tali persone gli ispettori attesteranno il servizio prestato sia per la vigilanza sulle Scuole rurali sia, eventualmente, in qualità di insegnante, purché complessivamente la durata del servizio sia di almeno cinque anni.

Roma, 26 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1936-XIV.

Approvazione dei programmi per gli esami di promozione da direttore didattico ad ispettore scolastico di circolo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto l'art. 2, commi 3 e 4, del R. decreto 1° luglio 1933 n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle Scuole elementari dei Comuni autonomi;

Decreta:

Art. 1. - L'esame di merito distinto per la promozione al grado 9° (ispettore scolastico) della carriera del personale di vigilanza delle Scuole elementari (gruppo *B*) consta:

1. delle seguenti quattro prove scritte:
   a) un tema di cultura storico-letteraria;
   b) un tema sui principii affermati dal Fascismo nel campo dell'educa-

zione, da svolgersi con riferimento alla viva esperienza acquistata dal candidato nella Scuola;

c) un tema di legislazione riguardante l'istruzione elementare e le istituzioni aventi rapporti e attinenze con la Scuola elementare;

d) una prova, di carattere pratico, consistente nello svolgimento particolareggiato di uno schema di lezione relativa ad una delle materie di insegnamento prescritte per le Scuole elementari.

2. di una prova orale avente per oggetto:

a) le materie degli esami scritti;

b) la storia della pedagogia moderna, in relazione alle condizioni politiche, letterarie, religiose;

c) la cultura fascista;

d) nozioni elementari della contabilità di Stato;

e) visita di una classe elementare e discussione sulla visita stessa.

Art. 2. - L'esame di idoneità per la promozione al grado 9° (ispettore scolastico) della carriera del personale di vigilanza delle Scuole elementari (Gruppo *B*) consta:

1. di tre prove scritte, e precisamente quelle indicate alla lettere *b*), *c*), *d*), del precedente articolo 1 (numero 1).

2. di una prova orale, avente per oggetto:

a) le materie delle prove scritte;

b) storia e geografia;

c) la cultura fascista;

d) nozioni elementari della contabilità di Stato;

e) visita di una classe elementare e discussione sulla visita stessa.

Art. 3. - La Commissione giudicatrice dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 9° della carriera del personale di vigilanza delle Scuole elementari è costituita:

a) da un professore universitario che la presiede;

b) da un professore di italiano delle Scuole medie superiori;

c) da un professore di storia delle Scuole medie superiori;

d) da un professore di pedagogia delle Scuole medie superiori;

e) da due funzionari dell'Amministrazione;

f) da un ispettore centrale per le Scuole elementari.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 4. - Le prove scritte così del concorso per merito distinto come dell'esame di idoneità hanno luogo, di regola, in Roma. Ma quando il numero dei candidati agli esami di promozione lo faccia ritenere opportuno, il Ministero ha facoltà di stabilire altre sedi di esame presso alcuni Provveditorati agli studi.

La prova orale ha luogo in Roma.

Art. 5. - Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta cosí del concorso per merito distinto come dell'esame di idoneità saranno assegnate ai candidati non piú di sei ore.

Art. 6. - Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 27 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: de Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addí 12 giugno 1936 - Anno XIV.
Registro 13, foglio 147.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1290.

orme relative alle attribuzioni del presidente dell'Istituto Nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 9 luglio 1936, n. 157).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 10 aprile 1930-VIII, n. 596, con il quale venne approvato il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sull'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - All'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1930-VIII, n. 596, è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente ha inoltre le seguenti facoltà:

1) stabilisce il numero dei posti e delle borse di studio da mettere a concorso;
2) delibera sui casi di decadenza dai benefici;
3) concede sussidi straordinari per l'assistenza ad orfani bisognosi di cure e di soccorsi particolari;

4) vigila sull'opera dei comitati provinciali;

5) provvede alla erogazione delle somme stanziate dal Consiglio direttivo per straordinarie esigenze di servizio;

6) provvede alla eventuale ammissione al concorso per posti in convitto degli orfani che abbiano superato i 12 anni di età;

7) può indirizzare, di sua iniziativa o su proposta della direzione del convitto, gli orfani a corsi di studio piú rispondenti alle loro attitudini, convertendo, ove occorra, il posto in borsa di studio;

8) provvede alla restituzione in famiglia dei giovani che non possono rimanere piú in convitto per ragioni di salute;

9) provvede sulle domande delle famiglie degli orfani le quali chiedano che gli orfani stessi passino in famiglia le vacanze;

10) può devolvere, in caso di grave malattia, l'ammontare della borsa al pagamento delle spese per la cura del giovane beneficiato ».

Art. 2. - Sono abrogati i numeri 2, 4, 5 e l'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento citato, nonché l'ultimo comma dell'art. 43, il secondo comma dell'art. 51, gli articoli 65, 69, 72 ed il primo comma dell'art. 78.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — de Vecchi di Val Cismon — di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addí 4 luglio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 375, foglio 14. — Mancini.

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1855.

Norme per la valutazione da parte del Monte pensioni per gli insegnanti elementari dei benefici stabiliti, agli effetti del trattamento di quiescenza, dal R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 29 ottobre 1936, n. 251).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127 contenente disposizioni per le Scuole elementari della Venezia Tridentina;

Visto il testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1196;

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936 n. 400, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 768;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - A decorrere dal 1° ottobre 1932-X, il servizio di ruolo prestato dagli insegnanti elementari dei ruoli delle amministrazioni scolastiche nelle Scuole di cui all'art. 1 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127, nonché il servizio prestato dagli insegnanti delle scuole rurali funzionanti nei Comuni e nelle frazioni di Comuni di cui all'articolo medesimo è calcolato con l'aumento di un terzo agli effetti del trattamento di quiescenza stabilito dal testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.

L'aumento di cui al comma precedente è computato soltanto dopo che sia stato raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario secondo le disposizioni del testo unico predetto, rispettivamente, per il diritto ad indennità o a pensione.

Art. 2. - L'aumento di cui al precedente art. 1 è determinato dal competente Regio Provveditore agli studi.

Per la determinazione del periodo di aumento, quando nel numero totale degli anni del periodo medesimo risulti una frazione d'anno, se questa eccede i 6 mesi, è calcolata per un anno intero altrimenti si trascura.

Art. 3. - L'aumento di indennità o di pensione dipendente dall'aumento di servizio di cui ai due articoli precedenti, è costituito da una quota di detti assegni rispettivamente liquidati, secondo i casi, a termini delle disposizioni del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con Regio decreto 23 marzo 1931, n. 707, calcolata in una frazione degli assegni medesimi, avente per numeratore il numero degli anni computabili in aumento e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo in base ai quali l'indennità o la pensione è stata liquidata.

Art. 4 - La quota di aumento della indennità o il valore capitale della quota di aumento della pensione di cui al precedente art. 3, è a carico dello Stato e il relativo versamento deve essere effettuato dal Ministero della educazione nazionale in seguito al conferimento della indennità o della pensione.

Art. 5. - La quota di aumento della pensione dipendente dall'aumento di servizio di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non potrà in nessun caso superare la differenza tra la pensione dovuta in base al servizio effettivamente prestato e la pensione massima spettante all'insegnante a termini dell'art. 60, comma primo, del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.

Nessun aumento di pensione è dovuto in dipendenza dell'aumento di servizio cui ai citati articoli 1 e 2 del presente decreto quando l'insegnante in

base al servizio effettivamente prestato abbia già diritto alla pensione massima sopracennata.

Quando all'insegnante per il servizio effettivamente prestato sia dovuta la pensione minima prevista, secondo i casi, dall'art. 60 del predetto testo unico sul Monte pensioni, la quota di aumento di pensione dipendente dall'aumento di servizio di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà commisurata sulla pensione teorica dovuta in base al servizio effettivamente prestato e aggiunta alla pensione minima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addí 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addí 22 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 121. — MANCINI.

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 settembre 1936-XIV.

Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le Scuole elementari per l'anno scolastico 1936-37.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 10 ottobre 1936, n. 236).*

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5;
Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;
Visti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1931-IX, 6 settembre 1932-X, 30 agosto 1933-XI, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII, riguardanti le norme e le modalità per la stampa e per la vendita dei testi unici di Stato per le Scuole elementari;
Riconosciuta la necessità di determinare le condizioni speciali di vendita dei detti testi unici di Stato per l'anno scolastico 1936-37;
Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

ART. 1. - Per l'anno scolastico 1936-37 restano immutati i testi di lettura per le classi 3ª, 4ª e 5ª (maschile); vengono modificati i testi di insegnamenti vari per la 3ª, 4ª e 5ª classe; vengono sostituiti i testi della 1ª e della 2ª classe, nonché il libro di lettura per la classe 5ª (femminile).

Viene, inoltre, istituito per la 5ª classe maschile e femminile un libro di testo sull'Impero italiano dell'A. O.

Art. 2. - I testi per la 1ª classe (Bucciarelli) e per la 2ª classe (Tanzarella) saranno adottati nelle Scuole della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, della Lucania e della Campania, e, quelli di insegnamenti vari già adottati per la 4ª e 5ª classe, rimarranno in uso nelle stesse Scuole ed in quelle degli Abruzzi, dell'Umbria e delle Puglie.

Il libro di lettura per la 5ª classe femminile adottato nello scorso anno rimarrà in uso nelle sole Scuole della Lombardia.

Art. 3. - I prezzi dei testi delle varie classi rimangono immutati, fatta eccezione per i nuovi testi di 1ª e di 2ª classe i cui prezzi vengono fissati, rispettivamente, in L. 4,50 ed in L. 5.

Il prezzo del volume di nuova istituzione per la 5ª classe sull'Impero italiano dell'A. O. è stabilito in L. 4,50.

Art. 4. - Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato entro il 31 dicembre 1936-XV, il prezzo dei volumi loro venduti depurato dello sconto ed a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente bollo, rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto medesimo e con firme autenticate da Regio notaio.

Per gli accrediti alle Case editrici accertati dall'Istituto Poligrafico prima del 21 dicembre 1936-XV, nonché per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 31 dicembre 1936-XV, è concesso un interesse del 5 per cento in ragione di anno.

Art. 5. - Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi, e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930-VIII, è fissato al 15 ottobre 1936-XIV.

Art. 6. - Rimangono immutate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal medesimo.

Roma, addí 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
de Vecchi di Val Cismon.

Il Ministro per le finanze:
di Revel.